NUOVA COLLEZIONE DELLE PRAMMATICHE DEL REGNO DI NAPOLI.TOMO 1. [-15.]: 1

NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO I



NAPOLI MDCCCIII
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

Illustriss. Sig. Sig. Padr. sempre Col.

È pervenuto alla Real Camera Dispaccio del seguente tenore = *Dopo la Sovrana Risoluzione de' 15. Giugno corrente anno, colla quale il Re dichiarò, non trovare espediente la stampa della Collezione delle Regie Prammatiche, con delle nuove raccolte, domandata da' Fratelli de Simone, i medesimi sono nuovamente ricorsi al Real Trono, dimostrando il danno che loro s' inferisce, e S. M. si è degnata risolvere, e comandare, che accorda a' Fratelli de Simone la ristampa delle Prammatiche del Regno: E trattandosi di ristampa, a tenore delle Leggi del Regno, comanda il Re, che v' invigili l' interino Delegato della Real Giuridizione. Nel Real Nome partecipo a codesta Real Camera questa Sovrana degnazione, per intelligenza sua, e per passarla a notizia tanto di esso interino Delegato, che de' ricorrenti de Simone. Palazzo 31. Agosto* 1803. = FRANCESCO MIGLIORINI = *Signori della Real Camera.*

Di accordo colla Real Camera partecipo a V. S. Ill. tale Sovrana Risoluzione, perchè si serva farne l' uso conveniente, e pieno della dovuta stima e rispetto costantemente mi raffermo

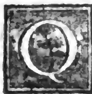
Di V. S. Ill.

Dalla Secreteria della Real Camera
li 6. Settembre 1803.

Signor D. Gio: Battista Vecchioni
spettabile Delegato della Real Giuridizione, e Ministro di Camera Reale.

Devotiss. obbligatiss. serv. vero
Domenico Sofia.

PREFAZIONE
DI
LORENZO GIUSTINIANI



QUESTA mia nuova inaspettata collezione delle prammatiche del Regno di *Napoli*, non sarà certamente per riuscire nè discara agli studiosi della padria giurisprudenza, a' quali gran fatto era bisogno, nè a quegli eziandio, che molto hanno in istima i venerandi monumenti, donde trar possono con sicurezza moltissime notizie della storia Napoletana.

Non entro io a ragionare dell' eccellenza della nostra Legislazione, e con ispezialtà degli ottimi stabilimenti fatti dall' Augusto CARLO III *Borbone*, ed indi dell' Augusto suo figlio FERDINANDO IV nostro Clementissimo Principe, onde il buon ordine, e la sicurezza de' sudditi dappertutto vigesse, poichè il pubblico l' avrà assai ben dimostrato in una dotta *Dissertazione* del ch. Avvocato del nostro Foro Sig. D. *Vincenzio Aloi*: ma restringerommi soltanto a parlar brevemente delle diverse collezioni di siffatte nostre leggi; di quei primi, che s' impegnarono a disporle sotto convenevoli rubriche, di passaggio accennando ancora gli antichi comentatori delle medesime; e perultimo esporrò la condotta da me tenuta nel presente lavoro.

La più antica collezione delle prammatiche fu a' tempi dell'

dell' Imperador *Carlo* V, impressa da *Giovannantonio de Caneto* di *Pavia* nel 1531. Nel 1533 furono poi stampate le prammatiche de' Re *Aragonesi*, e di *Ferdinando* il Cattolico, dal tipografo *Giovanpaolo Sugganappo* napoletano, cognome che molto alterano il *Tafuri*, il *Zeno*, e financhè il *Fontanini* (1). Indi unite insieme furono riprodotte dopo le costituzioni del Regno nel 1545 dallo stesso tipografo.

Nel 1556 videsi una picciola raccolta di prammatiche *super observationibus causarum S. R. C.* uscire da' torchi di *Mattia Cancer* in fol.

Nel 1559 fecesi una raccolta delle prammatiche, e di diversi altri stabilimenti, i quali riguardavano il Collaterale, il S. R. Consiglio, la Regia Camera; la G. Corte della Vicaria, e tutto ciò che doveasi osservare *a Regio Thesaurario ejusque officialibus*; e questa edizione fu eseguita dallo stesso *Mattia Cancer* a spese di *Gio. Batista di Cristoforo* in foglio.

Il primo però, che raccolte avesse siffatte leggi in un corpo sotto le corrispondenti rubriche colle altre susseguentemente pubblicate, fu il celebre *Prospero Caravita*. L'edizione della sua opera venne eseguita dal suddivisato *Mattia Cancer* bresciano nel 1566 in foglio. Con accrescimento di nuove leggi fu indi una tale collezione riprodotta nel 1590 in 4 da *Orazio Salviano*, già morto l'autore da circa anni 10 (2).

Dopo del *Caravita* entrò nello stesso impegno di fare una simile raccolta *Fabio d' Anna* napoletano, e fu impressa la sua opera in *Venezia* da *Pietro Dusinello* nel 1587 in fog. a spese di *Nicola de Bottis*. Questo secondo collettore morì poi Regio Consigliere di *S. Chiara* nel dì 27 luglio del 1605.

Sur-

(1) Diasi un' occhiata al mio *Saggio sulla tipografia del Regno*, *p.* 141.
(2) Vedi le mie *Memorie istoriche degli Scrittori legali del Regno*, *t.* 1. *p.* 215.

Sursero intanto nel Foro napoletano diversi comentatori delle nostre prammatiche, e spezialmente *Annibale Troisi* della *Cava*, *Francesco Scaglione* Cosentino, *Lucio*, e *Pietro Follerio* di *Sanseverino*, *Alessandro Romano*, *Pietro Piccolo* di *Monteforte*, *Pietro Paolo Parisio* Cosentino, poi Cardinale, *Nunzio Tartaglia* di *Piedimonte*, *Gio: Antonio Rignataro* di *Campagna* ec. (1), le opere de' quali raccolse finalmente il celebre *Scipione Rovito* natio di *Tortorella*, già noto nella storia del nostro Foro, ed aggiugnendovi altri suoi comenti, mandolle a stampa col titolo: *Pragmaticarum Regni Neapolis commentaria a diversis sparsim hactenus excusa. Venetiis apud Juntas* 1590 *in fog.*

Disbrigatosi il *Rovito* da siffatto lavoro, incominciò a meditare un comento sulle nostre prammatiche di conio originale, e le pubblicò anche in *Venezia* nel *1600*, avendoci aggiunti i comenti del *Pisanelli*, del *Montanaro*, di *Gio: Alfonso Gennarelli* di *Cerreto*, opera che incontrò l'applauso de' *Forensi*, onde venne più altre volte riprodotta sempre con aggiunzioni dello stesso autore fino a che morì nel *1636* Reggente di Collaterale (2).

Lo stesso *Scipione Rovito* avea fatta la sua collezione delle Regie Prammatiche, ove fece comparir ancor da scrittore *Alessandro* suo figlio, la quale ebbe poi diverse edizioni; ed in quella del *1611* proccurata *in Venezia*, da librai di *Napoli Ettore Soldanelli*, *Gio. Leonardo Cepollaro*, e dagli eredi di *Andrea Pellegrino*, e si dice avervi collocate similmente le prammatiche comprese in un volume dell'anno 1598. Nell'anno *1667* fu riprodotta con grandi accrescimen-

ti,

(1) Vedi gli articoli da me distesi nelle suddette *Memorie* di tali Scrittori.
(2) Osserva le additate mie *Memorie*, t. 3. p. 134.

ti, e sotto *169* rubriche nella stamperia del Regio tipografo *Egidio Longo*.

Un' altra collezione di supplemento a quella del *Rovito*, fu eseguita da *Michelangelo Gizio* napoletano (1), e non già da *Matteo Angelo Gizio*, come dice il *Vario*; e fu stampata in *Napoli* dallo stesso *Egidio Longo* nel *1665*, non già nel *1655* secondo avvisa lo stesso *Vario*, in un sol volume, in società di *Giacomantonio Bagnolo*, e degli eredi di *Francesco Balsamo*; e nella ristampa del *1667* della collezione del *Rovito* non vi fu affatto inserita quella del *Gizio*, che contiene 55 titoli trai quali pochi formati da nuovo.

A *Biagio Aldimari* nato nella *Valle*, giusta lo scrivere dell' *Antonini* (2), e non già in *Napoli* secondo *Toppi* (3); in tempo del Vicerè Marchese *de los Velez*, essendo cresciuto il numero delle nostre leggi, venne imposto dal medesimo di farne una nuova collezione, da eseguirla però coll' assistenza, autorità, e revisione del dotto *Carlo Calà* Reggente di Collaterale (4); opera che fu impressa nel 1682 nell' officina tipografica di *Giacomo Raillard* famoso artefice di quel tempo (5) in tre volumi in foglio. Nel 1688 pubblicò poi dalla stessa stamperia un quarto volume delle leggi, ch' eransi emanate dopo della suddetta sua collezione, col titolo: *Novissimae Pragmaticae editae post ultimam editionem anni* 1682. E finalmente dallo stesso *Raillard* fu impresso un Supplemento col titolo: *Recentiores pragmaticae editae post generalem editionem anni* 1682 *ac peculiarem novis-*

(1) Fu natio di *Vinchiaturo* in *Contado di Molise*.
(2) Nella sua *Lucania illustrata*, *part. 2. disc. 3. p. 270.*
(3) Nella *Bibliot. Napolet. pag. 49.*
(4) Additate *Memorie t. 1.* art. *Aldimari*, *Calà* ec.
(5) Vedi il sopracitato *Saggio sulla tipografia*, *pag. 178.*

vissimam impressionem anni 1688 *Neap.* 1695 *in fol.* etc. Non v' ha dubbio essere stata la sua fatica non ispregevolmente condotta; e nel dì 27 aprile del 1689 ne meritò la toga di Regio consigliere, e morì nel 1713.

L' altro compilatore delle nostre prammatiche fu poi *Domenico Alfeno-Vario* natio della *Sala* della *Valle* di *Diana*, uomo di molto sapere in giurisprudenza, avendoci fatta gloria nell' Università di *Pavia*, ove covrì una cattedra per impegno del Conte *Wilzeck* (1). Egli formò la sua collezione in quattro volumi in foglio, che furono impressi dallo stampatore *Vincenzo Manfredi*, a spese del librajo *Antonio Cervone* nel 1772. Il *Vario* però in tal suo lavoro si prese molte licenze, le quali ben mille volte intesi a tutta ragione condannar da ragguardevoli Magistrati del nostro Foro, e da più altri chiarissimi uomini. Di quì surse la necessità, che ci sarebbe stata di una nuova collezione condotta e congegnata in modo, che già tenuto avea il già detto *Aldimari*, e tennero anche i suoi predecessori per lo facile riscontro delle leggi, che vengono additate dagli scrittori di padria giurisprudenza.

E invero non saprei perchè, salva la dottrina del *Vario*, egli avesse cotanto perturbato l' ordine de' titoli tenuto giudiziosamente da' predecessori, o con quale autorità e bizzarria cancellati ne avesse ancora degli altri, onde obbligò gli studiosi delle nostre leggi all' improba fatica di rinvenirle sotto quegli altri titoli, o riformati, o stranieri, che piacque egli allogare. Nè dirò poi di non aver molto curato il registro cronologico delle leggi sotto le rispettive rubriche; il

(1) Ne raccolsi alcune notizie nelle citate *Memorie*, *t.* 3. *p.* 237. *seg.*

il che peraltro trascurò spessissimo l' *Aldimari* ancora, nè di aver eziandio impegnata molto la sua diligenza nella ricerca di quelle leggi sfuggite al suo predecessore, o delle altre promulgate nel suddivisato anno 1695, tempo in cui l' *Aldimari* stesso diè compimento alla sua collezione; nè perultimo di aver badato all' esattezza delle date di ogni prammatica, spesso errando nella segnatura dell' anno delle medesime, cosa che nelle leggi è di somma importanza, e spesso mal trascrivendo, e i nomi de' Magistrati, che pure importa moltissimo, e i fogli del registro.

Nell' anno 1790 si pensò di fare alla collezione di esso *Vario* soltanto un supplemento per le tante leggi da lui tralasciate, e per le altre, ch' erano state pubblicate dal detto anno 1772 al 1790. L' incumbenza fu data dal librajo *Giuseppe Cervone* figlio del sopranominato *Antonio*, all' erudito giovane allora, e mio amico, *D. Francesco Leggio*, il quale avendosi addossata una tal fatica, dovette regolarsi coll' ordine stesso del *Vario* per non involgere viemaggiormente in una massima confusione tutti coloro, che doveano consultare le nostre leggi. Un tal supplemento uscì da' torchi di *Vincenzio Orsino* in due piccioli tomi in foglio, ed in carattere silvio, nel suddetto anno 1790.

Or mentre diede al pubblico la fatica del *Leggio* la necessaria notizia (1) di altre antiche, e posteriori leggi (2), e di altre ancora emanate dall' Ottimo nostro Re FERDINANDO IV (D. G.), ne fe vieppiù desiderare una nuova col-

le-

(1) La collezione del *Vario* contiene 2141 prammatiche, e il supplemento del *Leggio* 413. Il Pubblico vedrà l' accrescimento, non dico di quelle leggi dal 1790. ma delle tralasciate dagli ultimi Collettori.

(2) Io fecemi un dovere somministrare al *Leggio* gran numero di prammatiche di date antiche. Vedi la sua *Prefazione pag. V*.

lezione, la quale togliesse una volta l'insoffribile impaccio di ricercarle, o in titoli stranieri, o in tante appendici, mantisse, aggiunte, supplementi ec.

Io dunque che non avea tralasciato di portar oltre le mie ricerche di altre antiche leggi, e venutone a capo di un buon numero, mi risolvei di metter mano al lavoro per dare al pubblico la nuova desiderata ordinata collezione, non ostante l'improba fatica di riportare tante appendici sotto un sol titolo, a cui si apparteneano; quindi avendo manifestata la mia risoluzione a taluni Magistrati in alto grado costituiti, mi affrettarono anzi che no alla stampa delle medesime, dappoichè intesero il materiale, che avea raccolto, e il modo col quale era stato benanche da me disposto ed ordinato.

Nella presente voluminosa Raccolta io sonomi intanto, per comodo degli studiosi del Foro, in tal modo condotto. In prima ho voluto tessere elenco de' titoli delle nostre prammatiche sotto un esatto alfabeto, che mentre i predecessori collettori lo pensarono, nè punto nè poco lodevolmente l'eseguirono. I titoli cancellati dal *Vario* ho rimessi ne' loro luoghi, ed ho indicati gli antichi de' predecessori collettori, rimettendomi sempre a quelli che furono riformati, o abbreviati dal medesimo *Vario*. E sebbene da me alcuni altri degli antichi fossero stati anche abbreviati non fuor di ragione, pure non ho voluto cancellarli per non impicciare coloro, i quali dovessero riscontrare le leggi citate da' nostri scrittori sotto di essi, dando perciò al leggitore l'additazione del riformato, o abbreviato in seguito del vecchio titolo. Più altri ne sono stati poi da me formati da nuovo per le nuove prammatiche em[illegible]te ne' tempi posteriori alle suddivisate raccolte, non avendo potuto in niun modo quelle inserire negli anti-

 chi

chi titoli. Sotto ciascuna rubrica sono state le leggi situate colla massima esattezza cronologica, poco avendo curato i miei predecessori in tal fatica ciò esattamente eseguire. Non è stato ancor da me tralasciato di riscontrare le date delle nostre leggi con quante delle antiche mi è riuscito rinvenire; ed infatti molte le ho ritrovate in fallo, siccome potrà osservare il leggitore tali correzioni, che ho spesso accennate al margine delle medesime; e finalmente ho corretti i fogli del Registro, consultando le antiche edizioni delle nostre leggi.

In ogni volume ho dati i titoli, che vi si comprendono; ma nell' ultimo de' medesimi lo darò poi per intero coll'esatta indicazione. Non si tralascerà benanche una esatta tavola cronologica di tutte le prammatiche congegnata in modo niente inelegante, e da riscontrar ciascuna di esse colla più possibile prontezza; e finalmente un indice delle materie con facili e pronti additamenti. I titoli di nuovo conio sono stati indicati con tal segno (†). I riformati con quest' altro (‡); e le leggi aggiunte con un asterisco (*).

Se io il primo ho voluto dare il titolo a questo libro in Italiano, non credo di meritare l' altrui censura; avvegnachè la maggior parte delle nostre prammatiche sono scritte appunto in Italiano, poche in latino, e pochissime nel linguaggio Spagnuolo. L' usanza di preferire la lingua latina nello scrivere le cose del Foro alla propria Italiana, a me sembra che siasi oggi quasi del tutto eliminata; perchè dunque al corpo delle prammatiche, ch'è un libro quasi tutto italiano apporci il titolo in latino? Io avrei ben volentieri tradotte in Italiano anche le postille, che fecero alle medesime in quel linguaggio i miei predecessori collettori, e

tol-

toltone pure le inutili; ma per non metter mano nell'altrui lavoro, o per evitare lo sdegno di qualche vecchio appassionato delle cose del Foro, le ho voluto lasciare intatte, e quindi per l'uniformità, sonosi fatte scrivere puranche in latino quelle alle leggi di nuovo aggiunte da un dotto giureconsulto. Non così poi avrei fatto riguardo a' titoli, poichè avrei molto impicciato i poco pratici nel riscontrare le leggi citate sotto quelli così consegrati da' nostri forensi, che per iscriverli in latino, ne formarono taluni, che sanno di un insoffribile barbarismo.

Riguardo poi alle leggi non ho già mai voluto secondare il desiderio di alcuni, nel volere tradotte in Italiano le prammatiche Spagnuole; e tanto meno mi è piaciuto secondare l'opinione di altri di voltare le latine in Italiano, per cagione che le leggi de' nostri Sovrani, come sagri monumenti, non lice altrimenti esporle, che come vennero da' medesimi promulgate.

Mi terranno dunque per iscusato tutti coloro, che avrebbero desiderate tali novità nella mia raccolta, che io non credo che fatto avrebbero il pregio della medesima; ma soltanto mi lusingo che dovessero rimaner contenti per averla condotta in modo, da non impicciare chi vuole riscontrare le leggi citate da' nostri autori del Foro, per averla data al più che stato fosse possibile completata, anche di quelle leggi sfuggite all'altrui diligenza (1), corretta di molte date, e di no-

(1) Tra i pochi amici che mi han somministrate delle prammatiche sfuggite alla diligenza de' predecessori collettori non debbo per un atto di vera riconoscenza passar sotto silenzio, nominare in prima il Signor D. *Michelangelo Cianciulli* Caporuota del S. R. C. ed Avvocato della Corona, il quale con tutta la possibile avvenenza mi passò nelle mani un volume di prammatiche sciolte, delle quali ho molto profittato; e così anche delle raccolte anche di prammatiche volanti, una datami dal Marchese Signor D. *Francesco Orlando*, che avea nella sua speciosa raccolta delle Napoletane cose; l'altra dal Rev. Abbate D. *Francescantonio Balbi*, e la quarta finalmente dall' avvocato Signor D. *Nicola-Maria Natale*.

nomi di Magistrati, e di aver badato non poco alla loro cronologia, nel registrarle sotto i titoli corrispondenti.

Chiunque sarà intanto per correggermi qualche travvedimento, in cui sarò involontariamente incorso, ad onta di quella diligenza praticata per far riuscire un tal lavoro di pubblico gradimento, mi valerò nel corso dell'edizione de' suoi avvertimenti, affin di renderlo semprepiù utile e vantaggioso agli studiosi della padria giurisprudenza.

INDICE

INDICE

DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO PRIMO TOMO.

PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI

DE ABOLITIONIBUS CRIMINUM

TIT. I

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDUS REX ec. Conceditur indultus a die, et in diem terris demanialibus, ad preces Neapol. hoc die.

*I*Tem „ Supplicano V. M. che „ conceda Indulto generale alle „ Terre demaniali del Regno per „ tutt' i maleficj commessi per „ tutto il mese d' Ottobre prossimo elasso, dal dì che V. M. entrò in Napoli, parte *concordata vel concordanda* infra lo spazio di quaranta dì. *Placet Regiae Majestati. Expeditum fuit 29. Januarii 1507. Malferitus.*

Die 29. Jan. 1507.

PRAMMATICA II.

JOANNA, et CAROLUS ejus filius ec. Eadem gratia elargitur nonnullis criminibus et personis exceptis, hoc die.

CHe Vostra Illustrissima Signoria si degni concedere a' Magnifici Eletti della Magnifica Città di Napoli per nome dell' Università, e particolari gentiluomini, e Cittadini di detta Città, ed a tutt' i loro famigli, e servi, e domestici, in genere ed in specie, ed a tutte le Città, terre, e luoghi, Università, e particolari uomini demaniali di questo Regno, eccetto quelli, che avessero intesa *directe, vel indirecte*, o saputa la morte del Conte di Matera, Conte di Popoli, e Conte di Manieri, e quelli, che avessero intesa o saputa la ribellione di Santa Severina, e di Martorano, Indulto, e remissione generale, e generalissima in tutta, e nella più ampla forma, che si potesse dire, esprimere, ed interpetrare, di quali si vogliano delitti, crimini *seu* eccessi; d' omicidj, falsa moneta, spergiuri, ferite, depredazione, sacrilegj, ed altri quali si vogliano delitti gravi, e gravissimi, enormi *seu* enormissimi, *etiam* se fossero *crimen Laesae Majestatis, et haeresis in quocumque capite, et etiam* maggiore de' predetti; *etiam* se fossero tali, che bisognasse farne espressa menzione, *etiam* di quelli, che per alcun modo non pendesse lite criminale *seu* capitale, *etiam* che non fossero inquisiti, carcerati, banditi, condennati, ovvero forgiudicati, ovvero in esilio, e deportazione, a tutti, e singoli in genere, ed in specie, perdonare, „ ri-

„ rimettere, e far loro grazia, che „ non per pena corporale *quomodocumque, et qualitercumque*, nè pecuniaria, possano essere molestati, „ nè turbati, nè pigliati carcerati, „ nè condennati, ma liberi, e sicuri „ stare, e commorare, *ut liberi et* „ *penitus absoluti, nec ad instantiam* „ *Curiae et Fisci, ex officio*, non meno *ad instantiam partium quarumcumque* si fossero di qualsivoglia „ condizione, qualità, e privilegio „ particolare, generale, secolare, ecclesiastica, Università, Collegio, „ ed ogni altra qualità fossero: che „ i Magnifici Eletti piglino carico „ d'accordar le parti interessate, restituendo, e riducendo tutt' i predetti e singoli in genere, ed in „ specie alla pristina libertà, innocenza, e stato, onori, e beni, „ intendendosi, *pro nunc*, le predette cose quanto all'Indulto; riserbate a detta Città maggiore, e più „ ampla facoltà da supplicare, ed „ impetrare da' detti Serenissimi Regina, e Principe, o suoi Luogotenenti, alcuni condennati in galea, che in specie i magnifici Eletti dimanderanno, ed ogni altri „ capitoli concernenti detta Città, „ concessi, e da concedere: il qual „ Indulto s' intenda concesso agli uomini di detta Città di Napoli, „ *et etiam* de' suoi casali, e distretto; „ e così ancora alle Città, e terre „ demaniali, ed ancora de' loro Casali, e distretto. *Placet Illustrissimo domino Vice-Regi, exceptis crimine laesae Majestatis in primo capite, et forjudicatis ex causa homicidii tantum in persona, seu personis Neapolitanorum, nisi infra annum haberent remissionem partis, et in aliis reservato interesse parti laesae civiliter prosequendum, et de condemnatis in triremibus contentatur sua Illustrissima donatio liberare aliquos ad supplicationem dictorum magnificorum Electorum. Provisum per eumdem Dominum Vice-Regem in Castello novo Neapoli die 23. Februarii 1516. Seron Secretarius.* Die 23. Febr. 1516.

PRAMMATICA III.

CAROLVS V Enumerantur gratiae (rumoribus remotis) cum declaratione indultus, restitutione animorum, et in caeteris Regiae mentis expressione, h. d. per tot.

TEnendo „ Noi volontà, e desiderio far ogni cosa possibile, per soddisfazione, comodo, a „ beneficio di questa magnifica, e „ fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno; avendo nel „ prossimo generale parlamento ne' „ Capitoli, nelle grazie, e supplicazioni che a Sua Maestà, ed a Noi „ in suo nome sono state presentate, „ fatte quelle spedizioni, e grazie, „ che allora per Noi si potea, non „ avendo mancato, nè mancheremo „ con quella istanza, ch' è stato, e „ sarà possibile proccurare maggior „ cumolo di grazie da Sua Maestà, „ onde in nome di Sua Cattolica, e „ Cesarea Maestà, oltra le grazie in „ detti Capitoli, e Supplicazioni concesse, restiamo contenti di concedere le sottoscritte altre grazie; „ *videlicet*. E primo quanto agli eccettuati dagl' Indulti di Sua Maestà Cesarea per causa di tumulti „ passati, ci contentiamo perdonare, „ e fare Indulto, come per tenor „ della presente perdoniamo, ed indultiamo, a tutt' i predetti eccettuati tanto dal primo, come dal „ secondo Indulto, e quelli pienamente, e pienissimamente restituiamo ad onore, e fama, dignità, e „ beni quali si vogliano mobili, stabili, burgensatici, e feudali, eccetti però gli Officj Regj, piazze, „ di Continui ed altri stipendj, che „ per la Regia Corte lor si pagano, „ cassando, ed annullando tutti gli „ atti, i processi, le contumacie, e

„ sen-

„ sentenze *etiam* di forgiudicazione „ contra di essi fatte, e profferite, „ rimettendo loro anche tutte le pe„ ne di mandati, e contumacie per „ essi, e ciascun d'essi incorse, non „ esatte per la Regia Corte, eccet„ to però i sottoscritti, i quali non „ vogliamo, nè intendiamo in ma„ niera alcuna che sieno nel presen„ te nostro Indulto compresi, ed in„ clusi, ma da quello sieno *penitus* „ esclusi, i nomi de' quali sono, *vi„ delicet*: Cesare Mormile, Ottavia„ no Mormile, Gio: Francesco Ca„ racciolo, *alias* Prior di Bari, Fa„ bio Caracciolo fratello di detto „ Priore, Aniballo Bozzuto, D.Fran„ cesco Caraffa, Gio: Antonio Coscia, „ Gio: Vincenzo Brancaccio Conti„ mò, Gio: di Sessa, Tommaso A„ niello Sorrentino, ed in quanto a „ Giulio del Dolce vogliamo, che se „ gli osservi la Grazia, ed Indulto „ per noi fatto *juxta sui seriem, et „ tenorem*. *Item* in quanto al terzo „ Capitolo, oltra che abbiamo resti„ tuito a detta fedelissima Città, e „ Regno gli archibusi, e le armi „ inastate, e che quelle possano te„ nere in lor case, e portarle per „ cammino senza impedimento alcu„ no, così come ancora per la pre„ sente restituiamo dette armi a det„ ta magnifica Città, e Regno, e „ vogliamo, che possano tenere quel„ le in lor case, e portarle per cam„ mino senza impedimento alcuno, „ così come le portavano avanti det„ ta proibizione, eccetto però gli „ archibusi piccoli a fucile. Restia„ mo ancora contenti per maggior „ contentamento di detta fedelissima „ Città, restituire le Artiglierie, e „ munizione, la quale fu per detta „ fedelissima Città per nostro ordi„ ne portata in questo Regio Castel„ lo nuovo, le quali possano ad ogni „ lor richiesta pigliarsele, tenerle, e „ conservarle, così come le teneva„ no, e conservavano avanti de' pre„ detti tumulti. *Item* all'ottavo Ca„ pitolo restiamo contenti, che si „ osservi la disposizione delle Costi„ tuzioni del Regno, ed il solito, e „ consueto. *Item* al quartodecimo „ Capitolo restiamo contenti confer„ mare detto Indulto, e di più vo„ gliamo, che s' estenda ancora a' „ carcerati ne' casi in detto Indulto „ espressi, e compresi. Quanto all' „ imposizione della Gabella, venen„ do da Noi quelli deputati, che „ hanno da intendere circa la impo„ sizione di detta Gabella, si prov„ vederà come si conviene. In quan„ to all' aggravio, che si pretende, „ che s' inferisca per la capitolazio„ ne fatta per gli Arrendatori delle „ terzerie del ferro; si è intesa la „ relazione della Regia Camera del„ la Sommaria, la quale ha riferito, „ che per detta capitolazione non „ s' inferisce nè al Regno, nè a par„ ticolare contro al dovere della giu„ stizia pregiudizio alcuno, e per „ questo non bisogna far in questo „ altra provvisione". *Datum in Castro novo Neapoli die 10. Junii 1549. D. Petro de Toledo. Vidit Polo Reg. Vidit Fonseca Reg. Vidit Villanus Reg. Martyranus Secretarius.*

Die 10. Junii 1549. D. Petro de Toledo.

PRAMMATICA IV.

Confirmat Caesar Viceregis indultum, concordia inter partes salva, infra semestre tempus h. d.

IN *primis* a causa de' romori suc„ ceduti nella prefata, e fedelis„ sima Città di Napoli gli anni pas„ sati, si ritrovano eccettuati dal pri„ mo, e secondo Indulto fatto da „ V. M. Cesarea molti gentiluomi„ ni, e Cittadini di detta fedelissi„ ma Città, ed anche tutti gli Of„ ficiali Continui tanto sospesi, quan„ to condennati, stipendiarj, ed al-

„ tri, che ricevono gaggi, ed emolumenti dalla Regia Corte, de'quali alcuni si ritrovano presi, altri condennati, ed altri inquisiti, banditi, e reputati contumaci; Per tanto si supplica V. M. Cesarea, che resti servita indultare, e fare grazia a' prefati riservati in primo, e secondo Indulto, ed anche a' riservati per detta causa de' romori della Città di Capua, Aversa, Nola, ed altri di altre Terre, inquisiti similmente per la causa soprascritta; ed anche a' Cittadini inquisiti, e contumaci per lo preteso monopolio, con reintegrarli nel loro pristino stato; il che questa fedelissima Città, Baronaggio, Domanio, e tutto il Regno reputerà a grazia singolarissima. *Placet Caesareae, et Catholicae Majestati, quod serventur Indulta desuper expedita per Illustriss. Vice-Regem juxta ipsorum seriem, et tenorem, habentibus tamen concordiam partium offensarum, vel habituris infra terminum sex mensium, et taliter sua Caesarea Majestas illa approbat, et confirmat, et non aliter. Inter caetera concessa per Caesaream Majestatem* CAROLI V. *Imperatoris Civitati Neapoli* 12. *Martii* 1550. *Bruxelles extat supradictum capitulum.*

Die 12. Martii 1550.

PRAMMATICA V.

PHILIPPVS REX.

Habito per refutationem Regno, Philippus II. emanat generalem abolitionem.

AVendo la Maestà del Re Nostro Signore avuto adesso la refutazione, e concessione, che la Maestà Cesarea suo Padre liberamente gli ha fatto di questo fedelissimo Regno di Napoli, per esser' occupato in altre importantissime spedizioni, e principalmente per la defensione della Chiesa Universale; e come pienamente informato quanto esso Regno sia pieno di Nobiltà, di Baroni, Cavalieri, e Gentiluomini, ed anche di gran Popolo affezionato al servizio, e stato di essa Maestà, e che tra tutti vi sono persone di qualità, e valor in armi, lettere, ed ogn' altra disciplina, ch' è dotato abondantemente di tutte le cose necessarie, lo tiene tanto caro, e gli porta quella singolare affezione, ed amore, quanto immaginar si possa; dal quale invitato, ed anche dall' affezione, e liberalità usata sempre dalla M. Cesarea verso d'esso Regno, oltre le grazie, che tiene in animo, e desiderio, sì in universale, come in particolare, ha voluto per adesso con alcun segno dimostrarlo, ed apertamente farlo a tutti conoscere, e n' ha imposto, e donata autorità, e facoltà spontaneamente senza esser' altrimente supplicato, che in nome di S. M. concediamo ampio Indulto a tutti i delinquenti del predetto Regno, volendo dimostrare verso di loro clemenza, anteponendo il comodo pubblico all' utilità del suo Regio Fisco, e la misericordia al rigore della giustizia, acciocchè di quà avanti pensino, e si dispongano al ben vivere, e mutar vita, ed esser buoni, quieti, fedeli Vassalli d'essa Maestà, talmente, che ognuno viva quietamente, e che per tutto esso Regno si possa praticare sicuramente, e senza timore alcuno stare con tranquillità, sotto il governo, e protezione di un tanto nuovo Re e Principe. Per tanto per la potestà a Noi *ut supra* conceduta con la presente „ Facciamo, e concediamo Indulto generale a tutti, e singoli forasciti, delinquenti, e malfattori, *etiam* forgiudicati, di qualsivoglia delitti, ed ecessi, che avessero patrati, e commessi, *etiam*, che si trovassero condannati, o relegati *in Insulam*, *seu extra Regnum*, o dalle Provincie, *seu* Città, e Terre di esso Regno, te-

Ratione victoriae contra Turcas obtentae fuit concessa alia Indulgentia generalis die 26. Januarii 1571. Madriti, promulgata die 12. Junii 1572. Neap.

„ nen-

" nendo però remissione di parte, ed " a quelli, che non la teneranno, " concediamo termine di mesi sei, " fra il qual tempo la possano avere, " purchè per miglia otto non si pos- " sano, nè debbano in modo alcuno " accostare nelle Città, Terre, e luo- " chi, dove si troveranno stare le par- " ti offese, avvertendoli, che non " ardiscano impetrarla con minaccie, " per forza, usando atti violenti, ma " per gli debiti, e convenienti mo- " di, e mezzi, talmente, che dette " parti condiscendano con loro buona " volontà a farla, e lor rimetteremo " ogni pena, contumacia reale, e " personale, nelle quali per causa di " loro delitti fossero incorsi, *etiam* " l'ultimo supplizio. E vogliamo, " che sieno cassati, ed aboliti tutti " gli atti, informazioni, processi, e " sentenze, che ne apparissero; ec- " cettuati però, e riserbati tutti " quelli, che avessero commesso *cri-* " *men haeresis*, *laesae Maiestatis*, *fal-* " *sae monetae*, *assassinii et violentiae*, " *seu offensae contra Regios Ministros*, " *et Officiales iustitiae*, *etiam* quelli, " che al presente si troveranno carce- " rati. Ed anche vogliamo, che sie- " no eccettuati quelli scelerati, e " pieni di tanta crudeltà, che i mesi " passati senza portar riverenza al " SS. SACRAMENTO dell' Eucaristia, " che si porta in processione per lo " Casale di Ceraso dello Vallo di " Novi, procederono in faccia del " Redentore del mondo, N. S. GE- " SU' CRISTO, ad assaltare, ed am- " mazzare alcuni di quelli, che ac- " compagnavano detta Processione, " con dare delle ferite al Sacerdote, " che portava detto SS. SACRAMEN- " TO, e quelli, che in alcun modo " furono partecipi di tanto esorbitan- " te, ed orrendo delitto. E di più " s' intendano eccettuati tutti gli Of- " ficiali, i quali avranno delinquito " nell' amministrazione, ed esercizii " de' loro officii: Però ne contentia- " mo, che sieno compresi in questo " Indulto *etiam* i carcerati nella G. " Corte della Vicaria, tenendo re- " missione di parte, e non tenendo- " la, che fra termine di sei mesi " la possano impetrare, ed avere, " come di sopra è stato dichiarato; " quanto a' carcerati dell' Udienze " delle Provincie del Regno, di- " chiariamo, che avuta lista parti- " colare de' Governatori di esse, e " delle qualità de' loro delitti, use- " remo anche verso di loro quella " clemenza, ch' abbiamo usata con " essi soprascritti ".; ordinando, e comandando al Maestro Gran Giu- stiziero del Regno, Regente, e Giu- dici della Gran Corte della Vicaria, ed altri Illustri Baroni, Titolati, e non Titolati, Governatori, ed Au- ditori, di Provincie, Capitani, ed Assessori, Sindaci, Eletti, Univer- sità, ed uomini delle Terre, e luo- ghi del predetto Regno, e ad altri Officiali, e sudditi, tanto Regj, co- me di Baroni, maggiori, e minori, di qualsivoglia autorità, e potestà fungenti, presenti, e futuri, *seu* lo- ro Luogotenenti, e sostituti, a i quali la presente spetterà, e perverrà, o lor sarà *quomodolibet* presentata, che *in- spectio* per ciascun d' essi il tenore, e forma del presente Indulto, quello debba osservare, e far osservare a i predetti forasciti, delinquenti, e mal- fattori, e ciascun di loro *inviolabili- ter*, *iuxta eius continentiam*, *seriem*, *&* *tenorem*, senza diminuzione, nè impedimento alcuno, che tal'è nostra volontà; Non facendo il contrario, sotto pena della Regia disgrazia, e di dieci mila ducati. *Dat. in Palatio prope Castrum Novum. Neap. die* 25. *Mensis Novemb.* 1554. *P. Cardinalis* Se-

Remissio partis non impetretur per vim.

Delicta patrata coram Sanctissimo Sacramento Eucharistiae, et in personam deferentis illud gravia, et excepta.

25. Nov. 1554. Carlin. Seguntiaus.

Seguntinus. V. Polo. R. V. Fonseca R. V. Villanus Reg. Martiran. Secret.

PRAMMATICA VI.

Occasione patrati cujusdam homicidii generalis criminum abolitio conceditur, nonnullis tamen personis nominatim exceptis, ut intus.

DOn Petrus Giron Dux Ossunae, Dominus Domus, et Status Ureniæ, Major Camerarius Suae Majestatis, et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis etc. Essendo successo questo mese di Maggio prossimo passato l'homicidio, et morte del magnifico Eletto Giovanvincenzo Starace con il sacco, et arrobbo di sua casa, ancorchè il delitto sudetto fusse seguito, et successo senza causa, n' occasione alcuna con grandissima temerità, et insolentia, con parte di tumulto, et seditione, et con altri aderenti degni d'essemplar, et di grandissimo, et severissimo castigo; nientedimeno considerando la qualità della gente, che commesse il detto delitto, la semplicità, il numero, et bassezza loro, et il caso così repentino, et impensatamente successo, et havendoci anco il magnifico Eletto, che al presente è in la fidelissima Piazza del Popolo, supplicato volessimo usare d'alcuna clementia con tante genti, ch' al presente intendemo se ritrovano contumaci, et absenti da questa Città per causa del delitto sudetto; Noi considerata principalmente la fideltà della fidelissima Piazza del Popolo di questa magnifica, et fidelissima Città di Napoli, et l'affettione, con che sempre ha servito la Maestà Sua, et considerato anco il castigo, et punitione, che sino adesso s' è data ad alcuni Justitiati, et Condennati in Galera per questa causa, si ben' il delitto, et eccesso meritava assai maggiore punitione; pure volendo con la giusticia usar' anco della clementia, che già dal principio havemo havuta in intento di voler' usare per le cause, et considerationi sudette. Però con il parere, et voto del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, per il presente nostro ordine, gratia, et Indulto generale, volemo, ordinamo, et comandamo, che tutte, et qualsivoglia persone di qualunque stato, grado, et conditione se sia, che si ritrovassero inquisiti, processati, contumaci, et absenti, et in qualsivoglia modo incriminati, et che fussero intervenuti, et in qualsivoglia modo partecipato in detto delitto di homicidio, sacco di casa, et tumulto, tutti siano perdonati, indultati, et aggratiati, siccome con il presente nostro ordine generale li perdonamo, et indultamo in modo, che non obstante il delitto sudetto, et le contumacie seguite possano repatriare, et vivere quietamente in Napoli, come facevano avante del delitto predetto, ordinando con questa alli magnifici Commissarj in questa causa da Noi deputati, et alla Gran Corte della Vicaria, et a tutti, et singoli altri Tribunali, et Officiali di questo Regno, che nelle cause sudette non possano, nè debbiano altramente procedere più avante, con declaratione però, che l'infrascritte persone, che in calce del presente nostro ordine, et Indulto vanno spetialmente nominate, non s'intendano compresi in questo Indulto, n' in modo alcuno loro s' intendano indultati, nè aliquo modo perdonati, n' aggratiati, attento che per la qualità delle persone loro, et per esserno stati Capi, et Autori, et Principali per Patratori di tal delitto volemo che in nessuno futuro tempo possano, nè debbiano godere del presente Indulto; ma quelli debbiano essere castigati, et puniti per quanto di giusticia sarà de-

debito, et converrà, cossi anco, per maggior chiarezza, declaramo, che li già condennati in galera non s'intendono compresi nell'Indulto presente. Et, acciocchè delle cose predette si tenga noticia, comandamo, che di questa sene affigano copie autentiche in valvis delli Regii Tribunali di questa predetta fidelissima Città de Napoli. Le persone, le quali in modo alcuno hanno da essere indultati, perdonati, n' aggratiati (come di sopra se dice) sono v3. : Tutti quelli, che sono stati condennati in qualsivoglia pena: di più tutti quelli, che si ritrovano carcerati, et oltre di ciò non se hanno d' intendere indultati, ma si ha da procedere contra d' essi, sono v3. Gio: Lonardo Pisano Spetiale, Francisco Pisano suo figlio, Gio: Geronimo Rendena, Ottavio Fontana, Gioseppe de Jorio, Felice Nastaro, Cesare Romito, Ottavio Rosella, Francisco Rosella, Beneditto Spina, Costantino Costa, Gio: Vincenzo Costa, Francisco Berlingiero, Simone Cummaro, Salvatore Casaburo, Montorio d'Acunto, Geronimo Vita, Minico Aniello Cardone, Giovanne Caruso, Oratio Campasano, Oratio Catanio, Oratio Bracciolino, Aniello d'Acciettо, Diomede Gagliardo, Gio: Battista, Ottavio, Donato, et Gio: Silvio suoi figli, Agostino Arditio, Scipione Fanullo, Oratio Carpentieri, Marc'Antonio Casaburo, Francisco Casaburo.

Die 4. Dec. 1685 Don Pedro Giron.

Datum Neapoli die 4. Decembris 1585. DON PEDRO GIRON. *Vid. Moles Reg. V. Cadena pro R. V. Lanarius pro R. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastida Demunasenes.*

PRAMMATICA VII.

Abolitio generalis Regis Philippi III. die prima Octobris 1599 promulgata Neapol. die 9 Maii 1600. Eadem indulgentia delictorum fuit concessa occasionis Natalis Principis Hispaniae die 1 Augusti 1605. promulgata Neap. die 14. Sept. 1606.

NUper per Sacram Regiam, et Catholicam Maiestatem fuit expeditum, et nobis transmissum Privilegium Indultus, omni, qua decet, solemnitate vallatum, tenoris sequentis, videlicet. Philippus Dei gratia, Rex Castellae, etc. Postquam divini numinis benignitate in amplissimi Hispaniarum Regni, aliorumque possessionem nostro successionis iure pervenimus, postquam etiam exoptatissimas nuptias, matrimoniumque felicissimis auspiciis absolvimus cum Sereniss. Margarita ab Austria dilectissima, atque amatissima nostra coniuge, quae sane res celebrata est incredibili quodam Regnorum nostrorum gaudio, ut facile ex cuiusque obsequio, indiciisque cognoscimus. Primum divinam bonitatem, clementiamque, ad quam omnia referimus, ante oculos habuimus, illique, quibus potuimus pro nostra fragilitate gratiarum actionibus, satisfecimus. Deinde quo eadem facilitate, quod summopere exoptamus, universa procedant, visum est, ut in omnes nobis subditos benignitas, et clementia nostra propagetur, quam cum iam multi experti fuerint, et plurimis a nobis gratiis, ac beneficiis diversis in locis cumulati hilari animo exultent, eandem nimirum munificentiam nostram duximus ostendendam erga fidelissimum nostrum citerioris Siciliae Regnum, cuius in nos adeo praeclara merita, grataque obsequia existunt, ut illud in primis singulari benevolentia, et amore prosequamur, eiusque commodo, ornamento, et felicitati ex animo provideri cupiamus, volumus itaque, ut exules, necnon, qui in custodiis, ac vinculis detinentur, in eodem Regno iucundissimis nostri Regni auspiciis, omni pietate per-

Per eadem verba emanavit ultima generalis abolitio.

Madriti die 8. Decembr. 1629. et Neap. die 15. Maii 1630.

perfruantur. Hoc igitur generali decreto Regia auctoritate nostra, motu proprio decernimus, statuimus, et mandamus: *Omnes, et singulos in dicto nostro citerioris Siciliae Regno, tam nobis subiectos, quam exteros, qui de quibuscunque delictis, ac criminibus ab hodierna die retrofactis, vel commissis delatis, accusati, vel inditiati sint, etiam si confessi, ac convicti fuerint, sive processus ipsi adhuc coepti non sint, sive adhuc pendeant, sive iam condemnatio sequuta fuerit, et sive rei in carceribus, sive sub fideiussione extra carceres commorantur, sive in iudicio, adhuc non comparuerint, et sive in contumacia banniti, aut condemnati, aut arbitrio nostro, vel Proregum nostrorum, aut aliter certo tempore, aut perpetuo relegati, aut in exilium missi fuerint, sive etiam deportationis sententiam passi fuerint a quacumque poena, non modo corporali, sed etiam mulcta vel condemnatione pecuniaria, vel bonorum confiscatione, quae ad nostrum R. Fiscum praefati nostri citerioris Siciliae Regni spectaret; dummodo poena, vel mulcta, vel condemnatione realiter exacta, incorporata, assignata, accepta, vel composita non sit, aut aliter Fisco nostro pro ea cautum non fuerit, aut bona ipsa iam per sententiam a Iudice latam expresse confiscata non fuerint, ipso iure, et facto absolvi, et liberari debere, prout praesentium tenore eos absolvimus, et liberamus, ac liberos, et absolutos esse volumus. Et si aliqui praedictis de causis carceribus mancipati sunt, eos illico liberari, et relaxari mandamus. Quae omnia locum habere declaramus, quoad eos tantum, qui legitima remissionem, et pacem ab offensis habuerint in casibus, in quibus partis remissio necessaria est, aut illam intra sex menses post harum nostrarum publicationem obtinuerint. Et intra idem tempus Officialibus, ad quos spectat, aut spectabit, citato Fiscali illius civitatis, vel loci, ubi adsit in authentica forma legitime praesentaverint; ita tamen quod pendente dicto semestri, ad impetrandas remissiones concesso, dicti inquisiti per octo milliaria ad loca, ubi partes offensae degunt minime accedant, declarantes etiam inter casus, in quibus remissio partis non requiratur comprehendi casum provocationis, seu diffidae, simplicis insultus cum evaginatione, ac delationis armorum prohibitorum, ubi tamen vulnera, aut percussio sequuta non fuerint. Declaramus insuper in hoc edicto non comprehendi crimina laesae Maiestatis Divinae, et humanae, fabricationis falsae monetae, tonsionis, seu diminutionis ipsius, homicidii ab eo patrati, qui alia duo homicidia commiserit, etiam, si ob ea damnatus non sit, vulneris proditorie, sclopo rotato, aut aliter illati, vel assassinio mediante, etiam, si mors sequuta non fuerit, quod tam in mandante, quam in mandatario locum habere volumus. Excipimus etiam crimen nefandum, usum venereum cum sanctimoniali in habitu, et alia intra monasterium degente, spoliatores viatorum, seu disturbatores stratarum, committentes recattum, adulterantes sigillum Principis, aut cuiuscunque Regii Tribunalis, propinationem veneni, ex qua mors sequuta fuerit, caedem Officialis Regalis, illos, qui seditionem movent populorum, qui testimonium falsum in causa, in qua inferatur poena mortis naturalis, ad alicuius offensam dicunt, aut ab alio dici curant, et mandant; quive executiones rerum, ubi de mortis aut mutilationis membrorum poena agitur, impediunt, vel ab aliis impediri faciunt; quos omnes, et singulos praesentis decreti beneficio gaudere nolumus, sicut neque eos, qui dum officiales essent, in eorum officiis deliquerunt. Neque Notarios, qui falsita-*

Casus in quibus remissio partis non requiritur.

tem

tem aliquam in instrumentis, aut publicis scripturis commiserunt, quos pariter ab huius edicti indulgentia exclusos esse declaramus. Damnatos vero ad triremes in ipsis inservientes praesentis gratiae beneficio gaudere nolumus, donec a nobis maturius intellecto classis nostrae statu aliud ordinatum fuerit. Crimina vero in quibus est processum ad sententiam foriudicationis arbitrio dicti nostri Proregis remittantur. Declaramus etiam vassallos Baronum dicti nostri Regni ab huius nostrae indulgentiae beneficio minime esse excludendos, exceptis tamen casibus, in quibus de poena pecuniaria tractari continget, statuentes in toto Regno praedicto, ut omnes et singulos processus, scripturas, condemnationes, acta, et quaelibet alia, quae in causis supra narratis, facta fuisse reperiuntur, salvis tamen reservatis, ut supra, gratis deleant, et annullent, eorum huiusmodi nomina de albo tolli, et deleri faciant, sicut et nos auctoritate nostra Regia, ac de plenitudine potestatis praesentium tenore delemus, et annullamus, tollimusque, et penitus abolemus. Volentes etiam, et expresse mandantes quibuscunque Officialibus, et ius dicentibus, ut sup., ut pro quibuscunque delictis, vel criminibus adhuc non delatis, etiam, si occulta essent; exceptis tamen superius reservatis, ac eorum occasione, nullo modo in futurum procedere, inquirere, aut alias molestare audeant, modo in casibus, in quibus requiritur, a parte offensa legitime remissio obtenta fuerit, vel illam in futurum in supra statuto termino obtineri contingat. Adhuc decernimus, et ordinamus, quoscumque tam publici, quam privati debiti causa in carceribus detentos ex ipsis carceribus illico relaxari debere. Quos omnes, et alios quoscumque debitores, si ex causa publica intra duos menses proximos, si vero ex causa privata intra quatuor menses personaliter molestari praesenti edicto prohibemus, ita tamen, quod carcerati, ut supra relaxandi, praestent idoneam fideiussionem de redeundo ad carceres finito praedicto tempore, vel de concordando suos creditores. Quibus omnibus nullum fieri praeiudicium volumus, exceptis tamen decoctoribus, et depositariis, et aliis, qui datiorum, aut redditunm nostrorum ordinariorum, vel extraordinariorum causa debitores inveniuntur, quos hoc decreto includi nolumus. Mandantes propterea Illustribus, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, et fidelibus nostris Proregi, Locumtenenti, et Capitaneo Generali nostro, magno Camerario, Protonotario, Magistro Iustitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanae, Praesidentibus, et Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Regenti, et Iudicibus M. C. V., Scribae portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, ceterisque demum universis, et singulis Officialibus, et subditis nostris maioribus, et minoribus in praedicto nostro citerioris Siciliae Regno constitutis, ac omnibus, et singulis Officialibus, Iusdicentibus, et Notariis nobis in eodem Regno subiectis, ad quos spectat, et spectabit, ut omnia supradicta observent, et observari faciant per quoscumque si praeter irae, et indignationis nostrae incursum, poenam ducatorum mille nostris inferendorum Aerariis cupiunt evitare. In cuius rei testimonium praesentes fieri iussimus, nostro magno negotiorum peaefati citerioris Siciliae Regni sigillo in pendenti munitas. *Dat. Metinae caeli die 1. mensis Octob. anno a Nativitate Domino millesimo quinquagesimo nonagesimo nono. Regnorum Me-*

Ut fuit declaratum antea per pragmatic. die 24. Decembris 1572. ut in regesto.

Die 1. Octobr. 1599.

Yo el Rey. *autem nostrorum anno secundo* YO EL REY. *V. Comes Mirandae, pro Protonotar. et magno Camerario. V. Comes gener. Thesaur. V. Lanz. Reg. V. Riber. Reg. V. Calestri Reg. V. Mainol. Reg. V. Constantinus Reg. Dom. Rex mandavit mihi Francisco de Idiaquez. In Privilegiorum Neap. secunda f. 35.* Et viso per nos, ac inspecto tenore, et forma praeinserti Regii Indultus Privilegii, volentes, ut tenemur, praefatae Regiae, et Catholicae Maiestatis obedire mandatis, tenore praesentium dicimus, praecipimus, et mandamus supradictis omnibus Officialibus, Tribunalibus, et subditis Regiis, et unicuique ipsorum insolidum, quatenus attenta per eos, et unumquemque ipsorum forma dicti praeinserti Regii Privilegii, illam ad unguem, et inviolabiliter observent, et exequantur, ac exequi, et observari faciant, per quos decet iuxta dicti praeinserti Privilegii seriem, continentiam, et tenorem pleniores, omni dubio, contradictione, et difficultate cessantibus. Et contrarium non faciant, si gratiam praefatae Regiae, et Catholicae Maiestatis, ac poenam in praeinserto Regio Privilegio contentam cupiunt evitare. In quorum fidem praesentes fieri iussimus magno praefatae Maiestatis sigillo in pendenti munitas. *Dat. Neapoli die 9. Maii 1600. El Conde de Lemos. Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Castellet Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Tavalina Secretario. In Curiae 2. fol. 63.*

Die 9. Maii 1600. El Conde de Lemos.

Bannum M. C. V. cum inserto ordine S. Excell. sive

PRAMMATICA VIII.

Indultus conceditur delinquentibus, excepto crimine vitii nefandi, falsae monetae, fratricidii, parricidii, furti publici, aliisque istiusmodi sceleribus, ut intus, dummodo per statutum tempus in bello servire se obligent.

HAvemo ricevuto ordine di S. E. del tenor sequente v3. de fuora, à D. Iuan de Erasso Regente de la gran Corte de la Vicaria: di dentro, Para que con mayor facilidad se pueda hazer leua de gente Napolitana para acudir con ella à Lombardia por las occasiones, que alli se offrezen de presente, y en particular el Tercio del Marques de Torrecuso, ha parecido al Conde mi Señor, que se acuerden los delinquentes, para que vayan à servir en esta occasion con obligar a los facultosos conforme ala calidad de los delitos, y hazienda de levantar compañias à su costa, ò de hazer algun numero de soldados, exceptuãdo los inquisidos de viçio nefando, monedarios, asessinos, patricida, y fratricida, hurto de strada publica, fuga de galera, resistentia à ministros de Corte, asi Regios come Varonales, de que haya resultado muerte, ò heridas considerables, y deudores dela Regia Corte entiendendose con los que no tienen sueldó de Su Magestad, que por los que lo tuvieren havran da servir hasta que no se les conciedere licençia por su Magestad, ò por sus Generales con declaraçion, que no hayan de entrar en las Tierras, donde havitaren las partes offendidas, ni en su Territorio, y siendo el delito cometido en esta Ciudad de Naples no haya de pasar por la calle donde vivieren las partes offendidas, señalandoles el tiempo, que hunieren de servir por que cumplido havran de gozar de Indulto, dando primero quenta à S. E. y presentãdo certificatoria del servicio declarando, que si delinquieren en el di-

dicho tiempo se castigaran assi mismo por los delitos pasados asegurandose dela obseruancia, o confianza, ò iurando la muerte natural, ò con deposito conforme à la calidad, ò possibilidad delas personas y me ha mandado lo avise à V. S. para que en etsa conformedad lo vaya executando, y avisando de los que se fueren acordado, y del tiempo, que huvieren de servir, para que se les dè el despacho necessario para el asiento en la Escribania de Racion. Guarde Dios à V.S. muchos años pal. 25. de Novembre 1631. y dize S. E. que si à V. S. le paraziere sobre esto hazer publicar vandos en esta Ciudad, y Burgos, paraquellegue à noticia de todos, lo haga V. S. Gaspar de Rojales, Señor Regente de Vicaria, primo fol. 11. Locus Sigilli. Et, acciò venghi à notitia d'ognuno quanto di sopra S. E. comanda, havemo fatto il presente Banno, con lo quale dichiaramo, e facemo nota à tutti la bona mente dell' Eccellenza Sua, à talche tutti quelli inquisiti di qualsivoglia stato, grado, et conditione se siano, de qualsivoglia delitto, eccettuati però vitio nefando, monetarj, assassinij, patricida, ò fratricida, furto de strada publica, fugga di galera, resistentia à Ministri Regij, ò Baronali; nella quale sia successo morte, ò ferita notabile, et debitori della Regia Corte, che vogliano andare à servire Sua Maestà alla guerra frà giorni . . . . facciano dare li memoriali in poter nostro, esplicando in quelli li loro delitti, de quali sono inquisiti; acciò quelli visti da noi, possiamo dare ordine, che debbiano obligarsi, ò dar pleggiaria di continuare detto servitio, per lo tempo, che da noi li sarà signalato, conforme à loro delitti, et alle persone facultose, conforme alla loro qualità, robba, et delitti, che possano levantare Compagnie à loro spese, ò di fare alcuno numero de soldati à beneficio della Regia Corte, possiamo anco darle l'ordine, che convenga, conforme si consertaranno, con declaratione che dopò obligati, et assentati, non possano entrare nelle Terre, dove stanno le parti offese, nè in loro territorio, et se li delitti sono stati commessi in Napoli, non possano passare per le strade, dove stanno le parti offese; perche complito che haveranno il tempo del loro servitio, conforme all'obligatione, ò pleggiaria, che daranno, goderanno l'Indulto; delche hanno da dar conto à Sua Eccellentia. Et presentar certificatoria del servitio per essi fatto, declarando ancora, che si delinqueranno in detto tempo del servitio, saranno puniti ancora delli delitti passati. Advertendo che questo s'intende con quelli, li quali non tengono soldo della Regia Corte, quali sono obligati servire, per insino se li concederà licentia dalla Maestà Sua, ò loro Generali. Et acciò che ogn'uno n'habbia notitia, volemo che lo presente Banno se publichi per li lochi soliti de questa fidelissima Città. Et per le Città, Terre, e luochi dela Provincia di Terra di Lavore, publicetur, et referatur in forma, etc. *Datum Neapoli die primo mensis Decembris, millesimo sexcentesimo trigesimo primo*. DON IVAN DE ERASSO. *Alexander Majorinus Actuarius assumptus*.

Die 1. Decembris 1631.

Don Ivan de Erasso.

PRAMMATICA IX.

Plenipotentia tributa Sereniss. D. Ioanni de Austria cum facultate abolendi crimina

PHILIPPVS DEI GRATIA REX Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Ierusalem, Portugalliae, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae

omnia in ordine ad revolutiones huius Regni, ut sedentur.

ciae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbii, Algelzirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, et Occidentalium, Insularum, ac terrae firmae maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, et Neopatriae, Comes Hasbspurgii, Flandriae, Tyrolis, Barcinonae, Rossilionis, et Ceritaniae, Marchio Oristanni, et Goceani, &c.

A tutti, e qualsivogliano, così presenti, come futuri, a' quali spettarà vedere il tenore della presente.

Avendomo inteso per lettere dell' Illust. nostro Vicerè nel nostro Regno di Napoli sotto le date delli 15. 16. e 23. del mese di Luglio, e delli 2. e 3. del mese d' Agosto del prossimo passato anno 1647. che il nostro Fedelissimo Popolo della nostra Città di Napoli si era grandemente lamentato ad esso Vicerè di ritrovarsi aggravato di varie, e diverse Gabelle, Tributi, e Imposizioni, e che era gravemente molestato dalli Affittatori, Compratori, Consignatarj, ed altri alli quali spettava l' amministrazione di dette Gabelle, e che però detto Fedelissimo Popolo aveva supplicato esso Vicerè, che lo sollevasse dal pagamento di dette Gabelle, e imposizioni, presentandoli alcune Grazie spettantino, e pertinentino al comodo, utilità, e sollievo suo, e di tutto il nostro Fedelissimo Regno di Napoli, acciocchè il Nostro Nome concedesse al nostro Fedelissimo Popolo, come già detto Vicerè ci avisa averli concedute.

Ed avendoci il detto Vicerè in nome di detto Fedelissimo Popolo umilmente supplicato, che ci degnassimo confirmare dette Grazie, e Concessioni: Noi avendo attentamente considerato, e pensato tutte le cose, che per esso Vicerè circa questo si esponevano. Desiderando grandemente, com' è ragione, provedere al comodo, utilità, e conservazione di detto nostro Fedelissimo Popolo, e di tutto il Regno, come merita la loro singolare sincerità, e constantissima fede, con la quale sempre detto Fedelissimo Popolo, e Regno predetto s' ave esattamente esibito in grandi ed estraordinarii Nostri servizi. Alla remunerazione de' quali non avendo noi ancora potuto attendere, come abbiamo desiderato, per le gravissime spese, che siamo stati costretti a fare, per difensione della Cattolica Religione, e de' nostri Vassalli, e molte altre espedizioni di Guerra; per lo che non avemo potuto mostrare la Nostra Magnificenza verso detti nostri Fedelissimi Vassalli per insino adesso, per quiete, e tranquillità del suo stato, come di questa Nostra volontà abbiamo gli anni passati certificato detta Nostra Fedelissima Città, e Regno di Napoli.

Potestas libera ad arbitrium pro quiete Regni.

Che però essendosi attentamente, ed accuratamente considerato il modo, e la forma, con le quali meglio, e più facilmente si possa conseguire la quiete, e tranquillità, a beneficio di detto Fedelissimo Popolo, e Regno, e placarsi gli animi de' nostri vassalli: Noi avendomo piena confidenza della fede, prudenza, ed integrità di D. Giovanni d' Austria Nostro Figlio, e Governatore Generale di tutte l' arme Nostre Marittime, per maggior sodisfazione di esso Fedelissimo Popolo, e Regno ci ha parso commettere questo negozio alla di lui fede, prudenza, e destrezza, acciò possa fare tutto quello, che li parerà espediente per la tranquillità, e quiete predetta, ed a questo effet-

to

to darli tutto il nostro pieno potere, ed autorità.

„ Con il tenore dunque della pre-
„ sente di Nostra certa scienza, e
„ moto proprio, e con la Nostra
„ Regia Autorità deliberatamente, e
„ per grazia speciale, e con matura
„ deliberazione del Nostro Supremo
„ Sagro Consiglio damo, e concede-
„ mo al predetto D. Gio: d'Austria
„ tutto in Nostro pieno potere, pie-
„ na, e pienissima facoltà, ed auto-
„ rità, e lo costituimo, e facemo
„ ancora nostro Mandatario, e Pro-
„ curatore certo, speciale, e specia-
„ lissimo, generale, e generalissimo,
„ con libera, e pienissima Potestà
„ all'infrascritte cose, di maniera ta-
„ le, che la specialità non deroghi
„ alla generalità, *nec e contra*, ac-
„ ciocchè in nome nostro, e come
„ un'altro Noi tratti, e disponga
„ con detto Nostro Fedelissimo Po-
„ polo, ed altri dell'istesso Regno,
„ e concluda, e mandi in esecuzio-
„ ne tutte quelle cose, per le quali
„ possa restituire, e renovare l'an-
„ tica quiete, e tranquillità di detto
„ nostro Fedelissimo Popolo, e Re-
„ gno; E che à questo fine da Noi
„ desiderato (acciò sentano il como-
„ do, e frutto della nostra benevo-
„ lenza verso di loro) possa conce-
„ dere qualsivoglia genere di grazie,
„ che dimandaranno, e a lui pare-
„ ranno convenienti di qualsivoglia
„ specie, e qualità, che siano, tan-
„ to delle contenute nelli predetti ca-
„ pitoli, quanto altre qualsivogliano,
„ ancorchè siano estraordinarie, e di
„ maggior considerazione. Ed ancora
„ quelle, le quali spettano, e posso-
„ no spettare alla Nostra suprema
„ regalia, e superiorità, non riser-
„ vando alcune di quelle di qualsivo-
„ glia maniera; ancorchè grandi, e
„ singolari fossero.

„ Ed anche possa detto D. Gio-
„ vanni d'Austria levare, mutare, mo-
„ derare, e subrogare le Gabelle, e
„ qualsivoglia altra Imposizione, e
„ Tributo.

Potestas concedendi abolitiones generales, et particulares.

„ Come anche dichiaramo, che
„ possa concedere Indulti Generali,
„ e particolari di qualsivoglia delit-
„ to, e delitti commessi, ancora di
„ quelli riservati a Noi, e di lesa
„ Maestà in primo capite; Ed ancora
„ confirmare, e approvare, ed esegui-
„ re tutti quelli Indulti, che per det-
„ to Nostro Vicerè furono concessi.

Concedere potest demania, et revocare concessa.

„ Di più possa il detto D. Gio-
„ vanni d'Austria concedere il No-
„ stro Regio Demanio, o vero es-
„ sendo conceduto revocarlo a qual-
„ sivoglia Città, Terra, e luogo di
„ detto nostro Regno di Napoli; se
„ li parerà espediente, e necessario
„ per la quiete, e tranquillità dell'
„ istessi nostri Fedelissimi Vassalli;
„ E possa, e vaglia ridurre a mi-
„ gliore stato tutto quello, che pa-
„ rerà contrario alla quiete, e tran-
„ quillità dell'istesso nostro Fedelis-
„ simo Popolo, e Regno.

Facultas concedendi privilegia quaecumque.

„ In oltre detto D. Giovanni d'Au-
„ stria possa concederli qualsivoglia
„ prerogativa, esenzione, immunità,
„ e privilegi, ancorchè fossero esor-
„ bitanti, ed a Noi riservati, e con-
„ firmare quelli privilegj, che per
„ insino adesso si ritroveranno con-
„ ceduti, nella maggiore, e più am-
„ pla forma, che potrà, di maniera
„ tale, che abbiano il suo dovuto
„ effetto, non ostante, che detti pri-
„ vilegj non siano in uso, nè al pre-
„ sente si ritrovino nella loro pos-
„ sessione, esprimendo, ed aggiun-
„ gendo tutte, e qualsivogliano clau-
„ sole, che saranno necessarie per
„ più loro ferma validità.

Facultas iurandi nomine Regis.

„ Concedemo di più al detto D.
„ Giovanni d'Austria, e li damo

spe-

,, speciale, e specialissima facoltà (se ,, sarà espediente, e necessaria) acciò possa in nostro Real Nome sol- ,, lennemente giurare l' inviolabile osservanza di tutte le cose per lui ,, concesse, confirmate, concluse, e ,, promesse a detto Nostro Fedelissimo Popolo, e Regno, ed altre ,, qualsivogliano persone a chi toccarà, ó potrà toccare. Perchè Noi ,, damo, e concedemo al predetto ,, D. Giovanni d' Austria l' istesso ,, potere, che Noi abbiamo come Re, ,, e Signore Supremo, con tutta l'onnimoda amministrazione libera, e ,, generale, come meglio, e più pienamente possiamo, ed è permesso ,, alla nostra Regia, e Suprema Autorità, e dell' istesso modo, che ,, Noi potressimo fare, se fossimo ,, presenti, non riservando cosa alcuna di quelle, che spettano al ,, Nostro Supremo Dominio, Regalia, ed Autorità, come a questo ,, effetto solamente non volemo si ,, riservi, per trattare, eseguire, e ,, concludere con detto Nostro Fedelissimo Popolo, e Regno tutte le ,, cose predette, ed ogn' una, e qualsivoglia di loro. Ed ancorchè non ,, sieno nella presente espresse; e richiedano speciale, ed individua ,, menzione, mentre ogni cosa vogliamo, e comandiamo, che s' abbia per espressa, come se specialmente fossero espresse.

Clausula rati.

,, Promettendo, siccome con il ,, tenore della presente promettemo ,, in nostra buona fede, e parola Regia ed in nome di nostri eredi, ,, e successori, che Noi avremo perpetuamente per rato, grato, e fermo tutto quello, e qualsivoglia ,, cosa, che per detto D. Giovanni ,, d' Austria in virtù di questa Nostra Potestà, e potere sarà fatto, ,, concordato, e procurato, intendendosi ogni cosa fatta, e conclusa ,, dell' istesso modo, e forma, e con ,, l' istessa efficacia, forza, e vigore, ,, come se fosse stato fatto, trattato, ,, e concluso da Noi stessi; di maniera tale, che le predette concessioni, e grazie, e tutte le cose ,, predette da farsi e concedersi da ,, detto D. Giovanni d' Austria in ,, virtù di questa Nostra facoltà, e ,, potere, abbiano maggior forza, ,, valore, efficacia, e validità.

,, Di più promettiamo sotto l' istessa Nostra buona fede, e parola, che giamai permetteremo, che ,, si ponga dolo, impedimento, nè ,, contraddizione alcuna in dette concessioni, e grazie, che s' averanno ,, da esso a fare, e concedere, come ,, sopra, nè tampoco in altre cose, ,, che s' averanno da fare, e concludere (come s' espone) perchè vogliamo, che tutte le cose predette, e ciascheduna di esse sieno ferme, e valide, e che si debbano ,, osservare dell' istesso modo, e ,, forma, come se fossero state fatte, concedute, e concluse da Noi ,, con certa scienza, e moto proprio.

Facultas substituendi tributa D. Joanni in casu discessus.

,, Di più concediamo al detto D. ,, Giovanni d' Austria Nostro Figlio, ,, in caso, che si dovesse partire dalla Nostra Fedelissima Città di Napoli, potestà speciale, che possa ,, sustituire questo Nostro mandato ,, di procura, e generale Plenipotenza solamente in quella illustre Persona, che nel tempo, che doverà ,, sustituire, si ritroverà in Nostro ,, nome, governando nel predetto Regno di Napoli, e sarà da Noi nominato per Nostro Luogotenente, ,, e Vicerè in esso: di maniera, che ,, detto Vicerè, o Luogotenente, sustituto, in virtù della sua sustituzione possa, e vaglia liberamen-

,, te

„ te servirsi dell' istessa potestà, e „ plenipotenza, come se direttamen- „ te gli fosse stata conceduta da Noi, „ e le cose, che da lui si faranno, „ abbiano l'istessa forza, valore, ed „ efficacia.

Clausula derogans aliam Plenipotentiam.

„ Di più rivochiamo, cassiamo, „ ed annulliamo, siccome col tenore „ della presente con certa scienza, „ moto proprio, e con matura deli- „ berazione, rivochiamo, cassiamo, „ ed annulliamo il consimile manda- „ to di General Procuratore, e Ple- „ nipotenza per Noi concessa sotto „ i 5. d' Ottobre dell' anno prossimo „ passato al detto Vicerè D. Rode- „ rico Ponze de Leone Duca de Ar- „ cos: Di maniera, che per l'avve- „ nire non abbia niuno effetto, nè „ vigore, come se non fosse mai sta- „ to spedito, nè conceduto, nè di „ quello si possa niuno servire in „ giudizio, nè fuori di giudizio.

„ E perciò imponiamo, e coman- „ diamo al detto D. Giovanni d'Au- „ stria, che liberamente si serva di „ questa nostra facoltà, e potere; e „ vogliamo, che debba adoperarlo, „ non ostante qualsivoglia Legge, „ Costituzioni, Prammatiche, Capi- „ toli, Riti, Usi, Costumanze, tan- „ to Nostre, come de' Serenissimi „ Re Nostri Predecessori, che saran- „ no in contrario; alle quali a que- „ sto effetto solamente deroghiamo „ con certa nostra scienza, e per „ pienezza della nostra potestà; vo- „ gliamo, e comandiamo, che si „ tengano per derogate, invalide, e „ di niuna forza, e considerazione „. In testimonianza della qual cosa abbiamo comandato, che si faccia la presente munita col Nostro solito Suggello grande pendente de' negozii del predetto Regno di Napoli. *Datum nella Nostra Villa de Madrid nel giorno 11, di Gennaio nell' anno della*

11. Jan. 1648.

nascita del Signore 1648. e de' Nostri Regni l' anno 28. Yo el Rey. *Vidit Comes de Monterey pro Protonotario, & Magno Camerario. Vidit Agraz Reg. Vidit D. Caimus Reg. Vidit Salamanca Reg. Vidit D. Franciscus Merlinus Reg. Dom. Rex mandavit mihi D. Innico Lopez Zarate.*

Yo el Rey.

Propterea, nobis pro parte supradicti Sereniss. D. Joannis ab Austria expositum fuit, quod Regias exequutoriales litteras sibi expediri facere dignaremur: Nos itaque viso tenore praeinserti Regii Privilegii, volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore praesentium praecipimus, et mandamus omnibus supradictis, et cuilibet eorum insolidum, quatenus, attenta forma, et tenore praeinserti Regii Privilegii, illum, et illam praedicti Sereniss. D. Joannis ab Austria observent, et exequantur, exequi, et observari faciant, juxta ipsius seriem, cotinentiam, et tenorem, omni dubio, et difficultate cessantibus. In quorum fidem has praesentes fieri fecimus magno praefatae Maiestatis sigillo pendenti munitas. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 17. mensis Martii 1648. El Conde de Onate, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Garcia Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Donato Coppola. Nil solvat. Paduanus pro taxatore. In privilegiorum primo, fol. 8.*

Exequatur, seu determinatio Regii Collateralis.

17. Mart 1648. El Conde de Oñate.

PRAMMATICA X.

Indultus generalis conceditur Regnicolis pacato tumultu.

A Tutti, e singoli Officiali, e Tribunali del presente Regno maggiori, e minori, tanto Regi, come de' Baroni, *et signanter* agl' Il- lust. Spettabili, e Magnifici gran Giustiziero del presente Regno, Regente,

te, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, e Auditori Provinciali, Commissari di Campagna, Auditori Generali dell' Esercito, e del Terzo, ed a tutti, e qualsivogliano altri Ministri delegati, alli quali la presente spetterà, e perverrà, o sarà *quomodolibet* presentata *Regii fideles dilecti*. La prontezza con la quale questo Fedelissimo Popolo è ritornato alla debita obedienza; e l' amore, e finezza con che ha sempre accodito al servizio di S.M. spargendo il sangue, e l' avere per mantenimento della sua Real Corona; e considerando, che li tumulti, e rivoluzioni passate sono state causate per opera d' alcuna gente maligna inimica della Corona, e della pubblica quiete, che con diverse, e false invenzioni sono andati seducendo gl' animi del Fedelissimo Popolo di questa Città, e Regno per farli cadere in eccessi così gravi; volendo Noi dimostrare quanto sia grande la benignità, affetto, ed amore, che il Re nostro Signore porta a questo Fedelissimo Regno, e la sua Real clemenza, con la quale in ogni tempo abbraccia tutti quelli, che vengono alli suoi Reali piedi; desiderandomo, che per tutti si goda della pace, e tranquillità, che per l' addietro si è goduto. Ci è parso far presente, con la quale „ Indultamo, e concedemo „ Generale perdono, ed Indulto a „ tutti, e qualsivogliano persone, „ che avessero commesso qualsivoglia „ delitto per causa delli passati rumori, e tumulti successi in questa „ Fedelissima Città, e Regno dalli „ 7. del passato mese di Luglio dell' „ Anno passato 1647. per tutt' oggi „ senza eccettuarne nessuno, per enorme, che fosse, ancorchè siano „ di *crimen laesae Maiestatis in primo* „ *capite*, tanto per questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, „ quanto per tutto il presente Regno, *etiam* che fossero stati Capi „ delle revoluzioni, e tumulti predetti, loro complici, fautori, consultori, o che in qualsivoglia modo avessero cooperato in essi; ordinando, e comandando a tutti li „ sopradetti, e ciascheduno di loro „ *insolidum unicuique in sua iurisdictione*, che così lo debbano permettere, osservare, ed eseguire inviolabilmente senza replica, nè contradizione alcuna, nè per tal causa „ debbiano molestare, nè far molestare le dette persone, ma le debbiano far godere del presente Indulto, ancorchè se ne fosse presa „ informazione, ed incominciato a „ procedere contro di essi, e ritrovandosi carcerato alcuno per dette „ cause lo debbiano subito escarcerare, e così si esegua, e non altrimenti ". *Dat. Neapoli die* 8. *mensis Aprilis* 1648. *El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Capycius Latro Reg. V. Casanate Reg. V. Caracciolus Reg. V. Garçia Reg. In Curiae* 1. *f.* 94. *Lombardus*.

8. di Aprile 1648. El Conde de Villamediana.

PRAMMATICA XI.

Indultum amplissimus conceditur, ut intus.

AVendo questo Fedelissimo Popolo supplicato Noi, che gli dovessimo concedere alcune grazie, ed immunità per l' eccessive imposizioni, di che si ritrova caricato, per le quali dice aver preso l' armi; e supplicato ancora per l' abolizione, ed indulto generale. Ed avendo visto la buona volontà, ed affetto, col quale detto Fedelissimo Popolo è venuto alla nostra ubbidienza, con tanta prontezza, allegrezza, e giubilo universale, senza niuna ripugnanza, nè forza d' armi, acclamando con replicate voci il glorioso, ed invitto nome

nome del RE N. S. (che Iddio guardi) non essendo mai dall' animo, e volontà loro alienata la fedeltà, ed ubbidienza dovuta a S. M. loro natural Signore. N'è parso in virtù della piena potestà dataci dalla Maestà del RE N. S. concedere al detto Fedelissimo Popolo, e Città le seguenti grazie, privilegj, e immunità, delle quali vogliamo ancora, che goda tutto il Regno, venendo (come speriamo) alla divozione, e ubbidienza, senza dilazione, e ripugnanza.

Ut sup. prag. 9.

In primis „ concediamo in virtù „ di detta Plenipotenza l' Indulto, „ ed Abolizione generale, e generalissimo a detto Fedelissimo Popolo, „ tanto di questa Città di Napoli, „ quanto di tutto il Regno, o sieno „ demaniali, o vassalli di Baroni, „ de' delitti di lesa Maestà anche *in* „ *primo Capite*, includendoci i Capi „ principali, e quelli, che ricercassero espressa, e specifica menzione di tutte le sedizioni, tumulti, „ rivoluzioni, trattati, monipolii, „ conventicole, e guerre, fatte contra la persona della Maestà del Re „ Nostro Signore, e' suoi Ministri, „ dell' acclamazioni fatte, tanto in „ voce, quanto in iscritto di detta „ Città, e Regno, di Repubblica, „ o di altri Potentati, e de' Manifesti, precedenti, e susseguenti fatti, ed anche delle monete, e stampe fatte per detta causa, de' libri, „ e scritture, quali si debbano tutte „ ritirare, fra lo spazio di giorni „ otto, come proibite, ed a rispetto della moneta fra spazio di un „ mese per quella rezzeccarsi coll' „ impronto di Sua Maestà, o in altro modo fondersi ad elezione de' „ padroni, ed anche di tutti i beni „ pigliati da altri sino ad oggi sotto diversi pretesti di aver' armato „ contra il popolo, o contro di quello machinato; nè per gli danari, „ e beni pigliati degli effetti di detta Città, e Regno, e degli effetti della Regia Corte, ed in particolare della Regia Zecca, e dell' „ Annona, tanto per soccorso della „ soldatesca, e munizioni, quanto „ per qualsivoglia spesa; volendo *ex* „ *certa nostra scientia*, *et motu proprio*, che in niuna maniera si debbano molestare in tempo; ma debba detto Popolo godere il perdono „ generale, e generalissimo senza niuna eccezione, o replica; anche di „ tutte l'altre cose, che ricercassero „ espressa menzione, avendo riguardo alla quiete comune, e pace universale di questa Città, e Regno; „ derogando alle disposizioni di tutte le Leggi Comuni, Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche. E „ l' istesso vogliamo a rispetto de' „ beni tolti in ogni parte, a qualsivoglia persona, *etiam* da' Vassalli „ a' Baroni, purchè i detti beni in „ qualsivoglia modo ad altri pervenuti, non sieno esistenti; però essendo quelli esistenti, averanno da „ ripetersi con autorità giudiziaria, „ o modo benevolo; ma non di moto proprio, e di fatto; ed in caso, che quelli fossero stati venduti, si hanno da restituire a' padroni, ed a' compratori, pagare il „ prezzo effettivamente sborsato da' „ medesimi arbitri, che si piglieranno da' Ministri deputandi per lo ristoro delle case, ed altri danni patiti, come nel terzo Capitolo.

Clausula derogans.

Bona existentia repetantur ordine iudiciario.

Ordinando di più „ che in niun „ modo si possa parlare, nè opporre „ tanto in voce, quanto in iscritto, „ nè in giudizio, nè fuor di giudizio, a niuna persona di detto Fedelissimo Popolo questa *nota* di „ *Ribellione*, e di detti tumulti, sedizioni, ed acclamazioni, come sopra

Abstentia Indulgentia conceditur.

,, sopra, sotto l'istesse pene, sotto le quali le leggi proibiscono le ingiurie atroci, ed altre maggiori, a Nostro arbitrio riserbate; avendo Noi mira, che non si turbi la totale, e perfetta quiete, e pace di questa Città, e Regno, tanto desiderata dalle leggi e da Noi; ricevendosi nelle braccia, come Vassalli oggi nati, e come tali delitti non fossero mai succeduti, ed occorrendo alcun dubbio, ed interpretazione, s'intenda sempre a favore di detti Cittadini, e Regnicoli.

Clausula restituens ad pristinam innocentiam.

Secondo ,, ordiniamo, comandiamo, e facciamo grazia, che tutte l'imposizioni, e gabelle imposte sopra le cose commestibili, cioè Grano, Farina, Orgio, Avena, Pesce, Olio, Legume, Ova, Capretti, Salsumi, Carne, e Formaggi, Frutti, Vino (in quanto però alla gabella del ducato a botte) sieno estinte, e tolte, come vogliamo, che s'estinguano, e si tolgano, e che per l'avvenire non si possano imponer mai sopra dette cose commestibili per qualsivoglia causa urgentissima, ancorchè fosse per conservazione di questa Città, e Regno, *etiam*, che ricercasse espressa menzione; però in quanto alli Sali il prezzo di essi sia solamente a ragione di carlini dieci il tumulo. Come anco estinguemo tutti li diritti delli sigilli di tutti li Tribunali del nuovo Registro della Regia Camera, delle sentenze del S. C. delle mezze annate imposte sopra le provisioni de' nostri Ministri, il Secretariato della Vicaria, il numero diritto delle Suppliche, li nuovi imposti della Dogana dell'anno 1625. in quà, volendo similmente, che non si possano più per l'avvenire imponere. Restando però tutti li *ius prohibendi*, e li Fiscali per la somma di carlini 42. a foco, avendo rispetto, che le Università del Regno non hanno, nè averanno altro peso d'imposizione ordinaria, nè estraordinaria, e per la refezione universale a beneficio di tutti quelli, che possedono entrade tanto sopra le Gabelle, ed Arrendamenti estinti, quanto sopra dette Gabelle, che non s'estinguono, restino gli Arrendamenti sopra le Carte da giocare, l'imposizioni sopra l'estrazione dell'oglio del Regno, e tutte l'altre Imposizioni, ed Arrendamenti non concernentino grassa, quali restino a disposizione, ed arbitrio delli Ministri, che si deputeranno per S. M. o per li Vicerè, che saranno con quattro altri Deputati, due della Nobiltà, e due del Popolo per dar soddisfazione, come s'è detto, a quelli, che hanno perduto sopra le dette Gabelle.

Gabellas omnes subtulit super rebus comestibilibus.

Suspensa ad petitionem Civitatis.

Vide pragm. in tit. de Vect.

Sal concedatur ad rationem carolenorum decem pro modio.

Ius sigilli, et registri tollitur.

Ius focularie pro summa, ut intus taxatur.

Arrendamenta quae remanent.

Terzo ,, ordiniamo, e facciamo grazia, che si debbia pigliar espediente, ed arbitrio per l'istessi Ministri, e Deputati, come di sopra a beneficio di quelli, a' quali si ritrovano diroccate le case per causa delle cannonate, o per altri danni patiti per qualsivoglia causa, ed anco di quelli, che si ritrovano creditori per aver improntato denari proprii, o pigliato da altri con obbligo particolare, e *proprio nomine* per servizio del Comune, o del Popolo in questa occasione di tumulti, e guerre per mantenimento della Soldatesca, o per qualsivoglia causa, e finalmente a beneficio di quelli, li quali per causa di questi tumulti anno perduto li loro beni mobili, per esserno stati pigliati dal detto Fedelissimo

Quae arbitria capienda pro damnum passis in tumultis.

,, Popo-

„ Popolo, e di quelli, che anno „ perduti li loro danari nelli Banchi, „ avendo mira a non disturbar la pa„ ce, e quiete universale.

Praetensio Populi in paritate votorum cum nobilibus, et administratione Hospitalis Sanctissimae Annuntiatae remittitur determinanda, ut juris.

Quarto „ ordinamo, e facciamo „ grazia, che la pretensione qual tie„ ne il Fedelissimo Popolo della pa„ rità delli voti, tanto dell' Eletta„ to, quanto nelle Deputazioni della „ Città, e la maggioranza delle vo„ ci, che pretende nel governo del„ la Santissima Annunziata, senza „ aver l'esclusiva il Maestro di Seg„ gio di Capuana, si debba deter„ minare per quattro Ministri da no„ minarsi da S. M., o dal suo Vi„ cerè, quali siano, o due Cavalie„ ri, o due del Popolo, o tutti quat„ tro Forastieri, li quali debbano „ giudicare fra breve termine quello, „ ch'è di ragione, circoscritta la de„ terminazione fatta contro detto Fe„ delissimo Popolo dal Serenissimo „ Re Federigo d'Aragona.

Commercia libera alias la Scala Franca.

Quinto „ vogliamo. e concediamo „ grazia al detto Fedelissimo Popo„ lo, che s' osservi inviolabilmente „ la Scala Franca della Regia Doana „ di tutte le Mercanzie, quali ven„ gono da fuora, con poter qualsi„ voglia Nazione forastiera portar „ ogni sorte di mercanzie, purchè „ non sia nemica.

Electus Populi non refirmetur.

Sesto „ vogliamo, e concediamo, „ che l' Eletto del Fedelissimo Po„ polo non possa esser confirmato, „ se non una volta per altri sei mesi.

Civitas possit Procuratorem apud Regem habere.

Settimo „ vogliamo, e concediamo „ a detta Fedelissima Città, che pos„ sa tener Agente in Madrid, con „ mutarsi ogni tre anni, elegendosi „ una volta per li Seggi de' Nobili, „ ed un'altra volta per il Fedelissi„ mo Popolo per supplicare S. M., „ tanto per l'osservanza di detti Pri„ vilegj, e Grazie concesse, quanto „ per qualsivoglia altra causa.

Casalia Neapolis possint se redimere.

Ottavo „ facciamo anco grazia a „ tutti li Casali di questa Fedelissi„ ma Città di Napoli, che si pos„ sano ricomprare, pagando il prez„ zo, e miglioramenti fatte fra un' „ anno, decorrendo dalla publicazio„ ne di dette Grazie, *non obstante*, „ che sia passato l'anno dal giorno „ della vendita, o concessione, di„ spensando per questa volta alla Re„ gia Prammatica, ed ogni altra leg„ ge in contrario.

Milites populi reformati potiuntur eisdem honoribus.

Nono „ vogliamo, e facciamo gra„ zia al detto Fedelissimo Popolo, „ che sebbene tutti li Officiali di „ Guerra, ch'anno avuto carico dal „ detto Fedelissimo Popolo con oc„ casione delli passati tumulti resta„ no reformati, ad ogni modo vo„ gliamo, che godano li onori, e ti„ toli, che godono li altri reforma„ ti della nostra milizia insin' al gra„ do di Maestro di Campo *inclusi„ ve*, ma senza comando.

Arma deferri, et teneri prohibetur, ut intus.

Decimo „ vogliamo, ed ordinamo, „ che nessuna persona di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ possa portar arme proibite dalle „ Regie Prammatiche con qualsivo„ glia pretesto, ed accidente, sotto „ le pene contenute in quelle, ma „ le possano tener in casa, come nel „ capo seguente, ed anco quelle ri„ cevute dalla Regia Corte, pagan„ do il prezzo di esse. E perchè „ molti le averanno perdute, ed al„ tri allegaranno l'istesso, vogliamo, „ che questi tali, nè meno possano „ quelle tenere in casa sotto pene „ gravissime a nostro arbitrio riser„ vate.

Undecimo „ vogliamo, e promet„ tiamo per maggior soddisfazione, „ e cautela del Fedelissimo Popolo „ la ratifica delle presenti Grazie, e „ Privilegii conceduta dalla Maestà „ del Re Nostro Signore, e fra que-

„ sto mezzo concediamo facoltà al „ detto Fedelissimo Popolo, che possa tener l'armi, e venuta poi detta confirma, e pubblicata, che sarà avanti l'Eminentissimo Signor „ Cardinale Legato *a latere*, debbano restituire l'istesso giorno della „ pubblicazione l'armi proibite dalle Regie Prammatiche, e tutte „ quelle della Regia Corte, con restituirseli il prezzo, che forse avessero sborsato. Però, che fra „ questo termine, che se li concede „ il tener l'armi, non possano portarle per la Città per nessun'accidente, ma solo tenerle in casa, „ per uso di esse, quando convenisse al ben pubblico, o li venisse „ ordinato da' Superiori.

Clausula resolutiva gratiarum in casu, ut intus.

„ E perchè la nostra intenzione è „ stata, ed è stabilire una perfetta „ quiete, e pace, e che detto Fedelissimo Popolo goda perpetuamente le dette Grazie, e Privilegii; „ Per questo si dichiara, che in caso di contravenzione universale, „ non solo s'intendano irrite, ed „ annullate; ma ancora li contravenienti castigati, come disturbatori „ della quiete, e pace, e d'aver causato danno, e pregiudizio così notabile in disservizio di questo Fedelissimo Popolo ". *Datum in Regio Palatio Neap. die* 11. *Aprilis* 1648.

11. Aprilis 1648.

D. JUAN. *Por mandado de S. A. Gregorio de Leguia*.

D. Gio: d'Austria.

PRAMMATICA XII.

Indultum concessum extendit etiam ad delicta patrata ante tumultum et seditiones.

AVendo Noi conceduto l'Indulto Generalissimo al Fedelissimo Popolo di questa Città, e Regno di Napoli, di tutti li delitti commessi, anche dell'offesa fatta a Sua Maestà Cattolica in *primo capite*, e di tutti li tumulti, sedizioni, e rivoluzioni commessi sino alla giornata delli 11. del presente mese d'Aprile, come se fossero oggi nati. E perchè ci viene supplicato per detto Fedelissimo Popolo, che concedessimo Indulto, ed abolizione generale anche di tutti gli altri delitti commessi prima di detti tumulti, e di quelli commessi fra il tempo di detti tumulti, ancorchè non appartengono, nè siano concomitanti a detti tumulti; ma per cause particolari. E considerando Noi, che per la quiete totale, e pace universale di questa Città, e Regno sia espediente concedere detta grazia, anche per maggior dimostrazione della nostra buona volontà, che teniamo verso questo Fedelissimo Popolo, ed assicurarlo con modi espressi di quello, che teniamo nell'animo. „ Per tanto concediamo in virtù della Plenipotenza dataci da Sua Maestà Cattolica l'Indulto generale, e generalissimo a tutte, e qualsivogliano „ persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, anche alli carcerati in qualsivoglia tempo, „ e per qualsivoglia causa, purchè „ non siano carcerati, o inquisiti, e „ colpevoli per delitti di lesa Maestà divina, o umana commessi avanti li rumori succeduti in questa Città alli 7. di Luglio prossimo passato, o che non siano stati „ renitenti a ritornare all'ubbidienza „ di Sua Maestà, dopo la giornata „ delli 6. del presente mese di Aprile, o che non siano di Nazione „ forastiera, perchè a questi non ha „ da essere profittevole questo perdono, ma bensì a tutti gli altri, ed „ anche alli mandati in Galera solo „ per causa, e fra il tempo di detti „ tumulti, e sedizioni, purchè non „ siano mandati in Galera precedente decreto, o sentenza della nostra „ Giunta, o d'altro Tribunale; e „ tanto alli Vassalli demaniali, quan- „ to

Ut in prag. supra.

Excipit crimen laesae Maiestatis divinae, vel humanae ante tumultum patratum, et excludit renitentes venire ad obedientiam post quietem, ac exteros natione. Damnati ad triremes veniunt comprehensi, nisi fuerint per sententiam damnati.

„ to anche alli Vassalli di Baroni di „ questo Regno di tutti , e qualsi- „ vogliano delitti commessi , tanto „ prima , quanto fra il tempo di det- „ ti tumulti sin' alla presente gior- „ nata ; eccettuati detti delitti di le- „ sa Maestà divina , o umana ; e di „ questo Indulto , e Abolizione vo- „ gliamo , che godano , e debbano „ godere tutti quelli , i quali non „ hanno remissione di parte offesa , „ dandole facoltà , e tempo di pote- „ re ottenere fra dieci anni detta re- „ missione , remettendo anche tutte , „ e qualsivogliano pene di qualsivo- „ glia summa si dovessero al Regio „ Fisco tanto per detto Fedelissimo „ Popolo di questa Città , quanto „ del Regno , e così per prima , co- „ me tra detti tumulti per insino al- „ la presente giornata .

Gaudent Indulto etiam , qui non habeant partis remissionem dummodo infra decem annos procurent illam.

„ E acciocchè per l' avvenire si „ mantenghi la perfetta quiete , e „ pace universale per tutto il Regno, „ il quale si suole disturbare dalli „ Banditi , che sogliono scorrere per „ la Campagna , e della protezione , „ quale anno tenuta di essi li Baro- „ ni , e Titolati di questo Regno , „ con difenderli , alloggiarli , e te- „ nerci diversi intendimenti , e trat- „ tati . Per tanto ordiniamo , che so- „ pra ciò si debba inviolabilmente „ osservare la Prammatica dell' Illu- „ strissimo Duca di Medina de las „ Torres pubblicata a'25. di Luglio „ 1643. sotto le pene in quella con- „ tenute ". *Napoli li 20. di Aprile 1648.* D. IUAN . *Por mandado de S. A. Gregorio de Leguia* .

Poenae debitae Fisco remittuntur.

20. Apr. 1648. D. Iuan.

Bannum M. C. V. sive

PRAMMATICA XIII.

Confirmantur generales criminum abolitiones editae recurrente mense Aprili anni 1648 , severeque in eos statui jubetur , qui pecuniae eliciendae causa fictos conjectionis in carcerem ordines jactarent.

ESsendo pervenuto à nostra notitia , come alcune persone di prava , e pessima intentione , et inimici della publica quiete , figurino contro li particolari Cittadini di questo Fedelissimo Popolo di Napoli finti ordini di carceratione , et insognata notitia delle reconosciute liste de'carcerandi , per avanzarsi con queste frodi all' estorsioni , et illecito guadagno de denari , mediante il falso aviso che danno , e l' aiuto che prometteno per liberarli , ingannando con questi tali pretesti la buona , e giusta fede del Perdono Generale ottenuto da Sua Altezza , e sin ora osservato , e da osservarsi sempre in risguardo delle colpe tutte passate ; onde vengono ad operare , che insospettita la gente diffidi del Paterno Amore di Sua Maestà , e de suoi Regij Ministri , persuadendosi che l'Indulto promesso sia vano , e senza effetto ; il che essendo il tutto direttamente contrario alla retta , e santa intentione di Sua Altezza , del Signor Vicerè , e di questo Tribunale , à cui stà delegata l' administratione della Giustizia , e l' esecutione del sudetto General Perdono ; Noi per ovviare , come si conviene à disordini sì gravi , e sì grandi , habbiamo fatto il presente Banno , con il quale s'ordina , che tutte quelle persone , le quali per simile , ò altro pretesto havessero pagati , ò fossero violentati à pagare denari à chiunque se sia , lo debbiano fare noto à Noi , che se teneranno secreti li revelanti , e si procederà al rigoroso castigo contro somiglianti machinatori d' inganni , e così pregiuditiali alla publica , e privata quiete ; Avvertendo , che si comprendano ancora in questo Banno li testimonij carcerati , ò che per sospetto di carceratione havessero pagato qualunque summa di denaro .

E per rimediare à quanto sia possibile all' inconvenienti futuri , per il pre-

presente Banno ordinamo ancora à tutti li Capitanij di Giustitia, Scrivani di Vicaria, et altri à chi spetta, che dopò la publicatione di questo non ardischino, ò presumino di dare ordine, ò procedere alla carceratione di persona alcuna senza l'ordine nostro in scriptis, eccettuando quelli, che se ritrovassero in fraganti crimine, o fussero contumaci di Vicaria, sotto pena alli transgressori di privatione de loro officij, ipso facto incorrenda, et altre pene etiam corporali ad arbitrio nostro; onde si conoschi, come solamente si procura il castigo di quelli, che abusandosi della Clemenza Reale, dopò il Perdono Generale hanno delinquito, ò delinquiranno per l'avvenire; E fermamente se assicuri questo Fedelissimo Popolo di non dovere in tempo alcuno ricevere gravezza, ò oppressione veruna sotto il saggio, e santo governo di S. E.

Et acciò il presente Banno venghi à notitia di tutti, ordinamo che se publichi, e se ne affigghi copia nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, et anco nel nostro Tribunale. *In Napoli il primo di Luglio 1648.* D. FERNANDO DE MONRROY, Y ZUNIGA. *Francesco Antonio Scacciavento. Anello Portio. Agostino Mollo. Giacomo Capece Zurlo. Don Carlo Lopez Confalone. Bernardino Jovene. Vidit Capiblancus Fisci Patronus. Leonardus de Vivo Regij Fisci Sollicitator.*

Die 7. Iulii 1648. D. Fernando de Mourroy, y Zuniga.

PRAMMATICA XIV.

Indultum conceditur certis delinquentibus forma praescripta ad propugnandum classem Gallicam.

DEsiderando Noi, che in questo Fedelissimo Regno si goda la pace, e quiete universale, perchè si possa maggiormente conseguire da tutte, e qualsivogliano persone; avendo inteso, che nella Provincia di Terra di Lavoro, Principato Citra, ed Ultra, e Basilicata si ritrovano molti forasciti in Campagna, li quali per timore di alcuno dubbio, sotto pretesto di particolari loro cause non si sono valuti dell' Indulto, e Perdono generale da Noi concesso, essendo la mente di S. M. che ogni uno usi della Sua Real Clemenza, e Benignità, con la presente, con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente: „ Concedemo Indulto, e Perdono generale a tutti, e qualsivogliano delitti, ed eccessi per gravi, ed enormi, che sieno, *etiam de crimine laesae Maiestatis in primo capite,* da loro commessi, da tutto il tempo passato sino alla pubblicazione del presente Banno dell' Indulto, con condizione, che li detti delinquenti, e loro Capi accudano appresso la persona del Dottor Francesco Cicinelli, e stiano ad ordine dell' Illustre Duca di Martina Preside, e Governatore dell'Armi delle Provincie di Principato Citra, e Basilicata, dal quale saranno soccorsi, come soldati con ogni puntualità, e si tenerà particolare conto del servizio, che faranno, con il che volemo, che restino indultati, aggraziati, e perdonati di tutti detti, e qualsivogliano delitti in amplissima forma; ordinando alle Regie Audienze, ed al Tribunale della Gran Corte della Vicaria, ed altri qualsivogliano Tribunali, che per le cause predette passate sino al dì della pubblicazione del presente Indulto, non siano molestati, nè inquietati, perchè così comple al servizio di Sua Maestà". *Datum Neapoli in Regio Palatio die 9. Augusti 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Regens. Vidit Casanate Regens. Vidit Garcia Regens. Vidit Caracciolus Regens.*

Die 9. Augusti 1648. El Conde de Villamediana.

gens. Vidit Capycius Latro Regens. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, mandavit mihi Jo: Angelo Barrillo. Stephanus de Giorno Regius a mandatis Scriba.

PRAMMATICA XV.

Indultus conceditur certis personis, et locis intus, et forma data ad comparendum, et ad serviendum in bello.

Avendo Noi per giuste cause moventino la nostra mente concernenti il servizio di Sua Maestà, risoluto di concedere Indulto, e Perdono Generale a tutti, e qualsivogliano Vassalli di S. M. del presente Regno, di tutti, e qualsivogliano delitti, ancorchè fossero di lesa Maestà, *etiam in primo capite*, commessi dalli 7. di Luglio dell' anno 1647. sino al giorno della pubblicazione del presente, con condizione però, che fra il termine de' dodici giorni dal dì della pubblicazione del presente si abbiano da presentare nella Città di Fundi innanzi al Governatore di detta Città, e Stato, per dovere andare a servire alla guerra nelle presenti occasioni, per spazio di tre anni continui, in quella parte, che da Noi se le segnalarà, ed ordinarà. Per tanto usando della plenaria potestà, che come Vicerè, e Capitan Generale tenemo di Sua Maestà, con il voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente " Con il presente permettemo, e concedemo Indulto, e Perdono Generale a tutti, e qualsivogliano Vassalli di Sua Maestà di tutti, e qualsivogliano delitti, ed eccessi commessi dal detto dì 7. di Luglio 1647. sino al presente, ancorchè fossero di lesa Maestà *in prima capite*, servendo però con effetto per tre anni continui alla guerra, in quelle parti, che da Noi se le segnalaranno, ordinando a tutti, e qualsivogliano Tribunali, Officiali, e Ministri, così Regii, come di Baroni, che complito con effetto il servizio delli detti tre anni, non gli debbano dare molestia, nè impedimento alcuno, di modo che in aver complito il detto servizio di tre anni se intendano perdonati, e aggraziati, e liberati da tutti, e qualsivogliano delitti, ed eccessi, che avessero commessi, ancorchè fossero di lesa Maestà *in primo capite*, senza, che abbiano bisogno di nessuno dispaccio, decreto, o provisione alcuna. Eccettuando però dal detto Indulto, e Perdono tutti quelli, che si ritrovano carcerati, e Don Alfonso Carafa *olim* Duca de Colle Pietra, D. Ridolfo Sterlich, che fu Barone de Castrolenti, D. Vincenzo delli Monti *olim* Marchese de Acaya, Polito Pastena, Gennaro Cirillo, Francesco Puca, e suo figlio, Fabrizio Pisano, Vincenzo Selano, Bartolomeo Lancella, Gio: Luca de Auria, *alias* Brenna cotta, Scipione *alias* Pione, e gl' inquisiti degl' omicidii di Giuseppe Paulella, e Marcello Abbate, ed omicidio di D. Francesco d'Aquino ". E perchè venga a notizia di tutti, avemo ordinato pubblicarsi il presente Banno in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed ogni altra parte dove sarà necessario del presente Regno. *Datum Neapoli die 27. Aprilis 1650. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Garcia Reg. Vidit Casanate Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni Angelo Barrillo. In Bannorum 1. fol. 100. de Amico.*

Completo servitio sint ipso iure liberati, et indultati.

Exceptis nonnullos ab indulto, ut intus.

27. Apr. 1650.

El Conde de Villamediana.

Bannum

Bannum M. C. V. cum inserto ordine suae Excell. sive

PRAMMATICA XVI.

Secundum generalem indulgentiam editam die 27. mensis Aprilis anni 1650. statuitur tempus ad comparendum et ad serviendum in bello, ut infra.

HAvemo recevuto viglietto di S. E. del tenor sequente videlicet. *Foris*. Al Consejero Don Ioan de Burgos, y Olivares Proregente la Gran Corte de la Vicaria, Guarde Dios. *Intus vero*. Dize el Conde mi Senor, que V. M. haga publicar luego un Bando, paraque todos los inquisidos, que en virtud del que en 27. de este se publicò quisieren indultarse, se presenten delante de V. M. dentro le doze dias de la publicacion, que es el termino, que concede el Bando, de que S.E. me manda avisar à V. M. paraque en esta conformidad se execute luego. Dios guarde à V. M. Palacio 30. de Abril 1650. Don Antonio de Cabrera. Con rubrica di S. E. Senor Regente Don Ioan de Burgos. Et per esecutione di detto preinserto Viglietto, et ordine di S. E. havemo fatto il presente Banno, con il quale dicemo, che tutti l'Inquisiti di qualsivoglia delitto, in conformità dell'Indulto emanato de ordine di S. E. et Regio Collateral Consiglio, li quali lo vogliono godere, habbiano da comparire avanti di Noi frà il detto termine di giorni dodici decorrendi dal dì della pubblicatione di detto Indulto de 27 del presente, che se li daranno li debiti dispacci, assicurandoli *sub verbo, et fide Regijs, atque nostris*, acciò possano venire avanti di Noi, ò avanti del Governatore generale del Stato de Fundi, per complire il servitio di Sua Maestà alla guerra per anni tre continui in conformità di detto Indulto. Et acciò venghi à notizia de tutti, havemo fatto publicare il presente Banno, con affigernosi nelli luochi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, et in ogni altra parte, dove sarà necessario. *Neapoli die 30. Aprilis 1650.* DON IOAN DE BURGOS PROREGENTE. *Ioannes Baptista Grimaldus Actuarius assumptus*.

Vide pragmaticam 8. eodem titulo.

Die 30. Aprilis 1650. Don Ioan de Burgos Proregente.

PRAMMATICA XVII.

Indultus conceditur delinquentibus, ut intus.

QUantunque da nostri Predecessori nel governo di questo Regno siano stati fatti diverse Prammatiche, e Banni, per l'estirpazione de' forasciti, scorritori di campagna, e altri delinquenti, nulladimeno non si è potuto conseguire il fine desiderato, anzi è accresciuto il numero di essi venendo impedito il pubblico commercio in disservizio di DIO benedetto, di S. M., ed in danno de' suoi Sudditi, quali con tanta prontezza accodiscono al suo Real servizio, essendo succeduti furti, omicidii, recatti, sbaliciato condutte, e procacci, se bene questo male tiene di bisogno di rigoroso rimedio, ad ogni modo per evitar il danno, che potrebbono sentirne l'Università del Regno con l'alloggiamento de' Caporali, e genti di Corte; pure volendo Noi dimostrare quanto sia grande la benignità, affetto, e amore, che il Re Nostro Signore porta a questo Fedelissimo Regno, ne ha parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Banno, per il quale „ Ordinamo, e comandamo, e diamo licenza, che ogni forascito, „ scorritore di Campagna, forgiudicato, delinquente, e inquisito di „ qualsivoglia delitto, ancorchè non „ siano elassi li sei mesi dal giorno del „ delitto, eccettuati però quelli *de* „ *crimine laesae Maiestatis divinae*, „ *vel humanae in primo, et secundo*

„ ca-

„ *capite*, falsa moneta, e vizio ne„ fando, che vorrà venir a presen„ tarsi avanti il Spettabile Regente „ D. Gio: de Burgos del Consiglio „ Collaterale di S. M. Sopraintenden„ te, e Delegato nelli negozi di Cam„ pagna, per accordarsi a servire „ S. M. per lo tempo, che con det„ to Spettabile Regente si concorde„ rà. Ed acciò possano con sicurtà, „ e liberamente venire per aggiustare „ detti accordi, li guidamo, e assi„ curamo *sub verbo, et fide Regis*, „ *atque Nostris* di tutte loro inquisi„ zioni, e delitti, eccettuati però „ quelli, come di sopra, cioè per „ Napoli, suoi Borghi, e Casali, „ per termine di giorni sei; Per la „ Provincia di Terra di Lavoro per „ giorni otto, Per le Provincie di „ Principato Citra, Ultra, e Basilica„ ta per termine di giorni dieci; E „ per le Provincie di Calabria, Ter„ re d'Otranto, Bari, Abruzzo, Ca„ pitanata, e Contado di Molise per „ termine di giorni quindici. E det„ ta sicurtà s' intenda concessa per „ poter venir *recto tramite* a presen„ tarsi avanti detto Spettabile Re„ gente Don Giovanni de Burgos sen„ za entrare nelle loro proprie patrie, „ o dove stanno le parti offese, e il „ termine concesso a quelli di Napo„ li, suoi Borghi, e Casali si inten„ da per poter comparire avanti det„ to Spettabile Regente, ancorchè ci „ stiano le parti offese, e per evita„ re le fraudi, che potriano occor„ rere camminando l' inquisiti, che „ stanno in questa Fedelissima Città, „ e ne' suoi Borghi, e Casali per il „ termine delli sudetti giorni sei, „ senza venirsi a presentare, vole„ mo, che a quelli, che faranno in„ tendere volernosi accordare al ser„ vizio Militare, li conceda il det„ to Spettabile Regente competente „ sicurtà per potersi venire a pre„ sentare avanti di esso *recto tramite*, „ e a rispetto di quelli veneranno „ dalle dette Provincie, arrivati, che „ saranno in questa Fedelissima Cit„ tà, nel medesimo giorno debbano „ presentarsi avanti detto Spettabile „ Regente, e a tutti quelli, con li „ quali non si effettuarà l' accordio, „ l' assicurerà per potersene ritornare „ al luogo, da dove veneranno, e „ complito, che sarà il tempo di „ detto servizio, che si concorderan„ no con detto Spettabile Regente, „ godano l' Indulto di tutti loro de„ litti, e inquisizioni, eccettuati pe„ rò quelli, come sopra". E affinchè il presente Banno venghi a notizia di tutti, volemo, e ordinamo, che non solo si pubblichi nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Casali, e nelle Città, Terre di Lavoro, ma anche in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die 28. mensis Octobris 1654. El Conde de Castrillo. Vidit Caracciolus R. Vidit de Soto R. Vidit Burgos R. Vidit Martinez R. D. Coppola Secretarius.*

Impleto servitio militari sint ipso iure liberati, et indultati.

28. Oct. 1654. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA XVIII.

Desiderando Noi stabilir la pubblica pace, e quiete di questo Fedelissimo Regno, che l' inimici della Maestà Cattolica del Re Nostro Signore procurano perturbare, e impedire: ed usando con li suoi Vassalli la sua solita Pietà, ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente far il presente Banno, per il quale „ Ordinamo, e comandamo, „ che tutte quelle persone delinquen„ ti, che al presente si ritrovano „ scorrendo, e armando per la Cam-

Indultus conceditur certis personis delinquentibus, dummodo serviant Sacrae Maiestati in bello, cum termino ad se ipsos praesentandum coram Scriba Rationis.

„ pagna, e tutti altri inquisiti, e „ delinquenti di qualsivogliano delit- „ ti, non essendo però Carcerati, „ eccettuandone solamente l' Inquisiti „ *de crimine laesae Maiestatis in pri-* „ *mo capite*, che si presentaranno a- „ vanti il General Carlo della Gatta „ fra il termine di giorni quattro, „ decorrendi dal dì della pubblicazio- „ ne di questa, facendosi assentare „ dallo Scrivano di Razione, che as- „ siste appresso la persona del detto „ Generale di servire fedelmente Sua „ Maestà in questo Regno, durante „ l' occasione di guerra in esso, re- „ stino Indultati di tutte loro Inqui- „ sizioni, e delitti da essi commessi „ insino al detto giorno, eccettuan- „ done solamente il delitto *de cri-* „ *mine laesae Maiestatis in primo ca-* „ *pite* come di sopra; perciò in ca- „ so, che detti delinquenti, e scor- „ ritori di campagna ritornassero do- „ poi ad armare, e delinquere in „ Campagna, non debbiano godere „ del presente Indulto; Ed a rispet- „ to delli delinquenti, che si ritro- „ vano nelle Provincie del Regno, „ si possano presentare fra il termi- „ ne infrascritto avanti li Presidi di „ dette Provincie, e farsi assentare „ dalli Scrivani di Razione di quel- „ le, di andare a servire Sua Mae- „ stà nel Regno durante l' occasione „ di guerra in esso, come di sopra, „ per posserno godere detto Indulto, „ eccettuandone però quelli, che a- „ vessero delinquito dal dì della pub- „ blicazione del primo Banno ema- „ nato sotto la data de' 28. di Ot- „ tobre prossimo passato a questa „ parte.

„ Il termine fra il quale si dove- „ ranno presentare quelli, che si tro- „ vano nelle Provincie del Regno è „ il seguente v3.

„ Per Terra di Lavoro avanti il „ detto Generale Carlo della Gatta „ per termine di giorni quattro, co- „ me di sopra.

„ Nelle Provincie di Principato „ Citra, ed Ultra fra giorni cinque.

„ Nella Provincia di Basilicata fra „ giorni otto.

„ Nelle Provincie di Calabria Ci- „ tra, ed Ultra fra giorni quindeci.

„ Nella Provincia di Terra di Ba- „ ri fra giorni dieci.

„ Nella Provincia di Terra di O- „ tranto fra giorni quindeci.

„ Nelle Provincie di Apruzzo Ci- „ tra, ed Ultra fra giorni dieci ".

Ed acciò il presente Banno venga a notizia di tutti, ordinamo, e comandamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, e dove risiedono le Regie Audienze. *Datum Neapoli die* 17. *mensis Novembris* 1654. *El Conde de Castrillo. Vidit Caracciolus Regens. Vidit de Soto Regens. Vidit Burgos Reg. Vidit Martinez Regens. D. Coppola Secretarius.*

17. Novembris 1654. El Conde de Castrillo.

Rescriptum Suae Excellentiae, seu

PRAMMATICA XIX.

Indultus conceditur delinquentibus, excepto crimine laesae Maiestatis in primo capite, dummodo serviant in bello etiam si non habeant partis remissionem.

AVemo ricevuto viglietto di Sua Eccellenza del tenor seguente, *videlicet, foris. A Don Antonio Navarrette del Consejo de Magestad guarde Dios. Su Excelencia manda, que V. M. lieve consigo al exercito à todos los inquisitos, que huviere, como no sean de delito de crimen laesae Majestatis in primo capite, y que sirvan en estas presentes occasiones de guerra en el Reyno, quedando indultandos, con solo presentarse al Escrivano de Racion, que assiste en el exercito, paraque los assiente, y sirvan debaxo de la mano del Senor General Carlos de la Gata, y V. M. procure levar consigo toda la demas gente, que pudiere,* tan-

tanto de esta Ciudad, *quanto de sus Casales*, *que pudiere juntar*, *que Su Excelencia estimarà como es justo este servicio*. *Dios guarde à V. M. muchos*
17. Novembris 1654. El Conde de Castrillo. *annos*. *Palacio à* 17. *de Neviembre* 1654. *D. Juan de Subiza*.

E volendo eseguire quanto Sua Eccellenza ci comanda „ Abbiamo fatto „ il presente Banno, per il quale indultamo a tutti, e qualsivogliano „ delinquenti (non essendo inquisiti „ *de crimine laesae Maiestatis in primo capite*) di tutti li loro delitti, „ ancorchè non abbiano remissione di „ parte, assentandonosi in piazza di „ soldato, e venendo con Noi in „ queste presenti occasioni in guerra, „ e servendono in esso sotto il comando del Signor Generale Carlo „ de la Gatta ". Ed acciò venghi à notizia di tutti, ordinamo, che il presente Banno si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti. *Datum Neap.*

Fuit confirmatum, et declaratum per pragm. 21. hoc tit.

17. mensis Novembr. 1654. *die* 17. *mensis Novembris* 1654. *D. Antonius Navarretto*.

PRAMMATICA XX.

Conceditur Indultus etiam criminis excepti cum certa pecuniaria quantitate capientibus nonnullos rebelles hic nominatos vivos, aut mortuos.

AVendomo conosciuto l'ostinazione, con la quale alcuni Ribelli della Maestà del Re nostro Signore, vanno continuando in machinare diversi tradimenti in suo disservizio con l'Inimici della sua Real Monarchia, procurando per mezzi illeciti, e fuora della loro natural obbligazione l'inquiete, e sollevazion di questo Regno, conforme si è esperimentato per l'invasione fatta in esso dall'Armata di Francia, sollecitata dalle vane speranze, e promesse di detti Ribelli, con molto pregiudizio al credito, e fedeltà, che sempre hanno tenuto, e tengono come buoni vassalli di esso Regno; essendosi attualmente visto, che con varie invenzioni han preteso far molte novità per le Provincie d'Apruzzo, per inquietar la pubblica, ed universal quiete, non solo di questo Regno, ma di tutta l'Italia. E desiderando Noi con tutti li mezzi possibili, che con effetto si oscuri la pace, e quiete di detto fedelissimo Regno, e s'estingua la causa, che la va turbando, ed alterando, ci è parso con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Banno, con promessa d'Indulto, e Taglione, conforme appresso da Noi si andarà dichiarando, affinchè con questo mezzo si castighino, ed estinguino detti malfattori Ribelli, li quali abusando della clemenza della Maestà Sua, hanno cercato per mezzi disperati disturbarla.

„ *In primis* „ in virtù di detto Banno, permettemo indulto di qualsivoglia delitto, *etiam* eccettuato, „ con infrascritti Taglioni a beneficio delle persone, che presenteranno vivi, o morti in mano della „ Regia Corte l'infrascritti cioè.

„ Per il Marchese dell'Acaya Don „ Vincenzo delli Monti ducati sei „ mila.

„ Per il Duca di Collepietro Don „ Alfonso Carrafa ducati tre mila.

„ Per Don Francesco Carrafa fratello di detto Duca di Collepietro „ ducati mille.

„ Per Luise Severino ducati due „ mila.

„ Per il Barone Tonto Quinzio „ ducati due mila.

„ Per il Dottor Carlo Orilia ducati mille.

„ Per Francesco Puca ducati due „ mila.

„ Per Gennaro Cerillo ducati mille.

„ Per Giacinto de Simone ducati „ mille.

„ Per il Capitan Onofrio Boyani „ ducati cinquecento, ec.

„ Per Lorenzo Gagliaciano ducati „ cinquecento.

„ Con dichiarazione, che se alcu„ no di detti Ribelli ucciderà l'altro „ (eccettuandone però li detti Mar„ chese d' Acaya, Duca di Collepie„ tro, e detto suo Fratello, Luise „ Severino, D. Francesco delli Mon„ ti, ed il Barone Tonto Quinzio) „ s' intenda indultato, oltre del ta„ glione promessoli di sopra. Di„ chiarando similmente con questo, „ che qualsivoglia altro delinquente, „ inquisito, o forgiudicato di qual„ sivoglia delitto, *etiam* eccettuato, „ che farà detto servizio, non solo „ volemo, che conseguisca detto ta„ glione promesso, e dichiarato di „ sopra, ma ancora volemo, che re„ sti indultato di dette sue inquisi„ zioni, come di sopra; E se non „ sarà delinquente resti a suo arbi„ trio, oltre del detto taglione, che „ guadagnerà, di poter nominare al„ tra persona, e delinquente, che „ a lui piacerà per beneficio di det„ to Indulto, come non sia delli det„ ti nominati nel presente Banno "; E promettemo con questo *sub verbo, et fide Regiis*, osservare quanto di sopra sta dichiarato. Ed acciò il presente Banno venga a notizia di tutti, ordinamo, e comandamo, che non solo si pubblichi nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e i suoi Casali, e nelle Terre, e Luoghi di questa Provincia di Terra di Lavoro, ma anco in tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die* 10. *mensis Decembris* 1654. *El Conde de Castrillo. Vidit Caracciolus R. Vidit de Soto R. Vidit Burgos R. Vidit Marinez R. D. Coppola Secr.*

10. Decembris 1654. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA XXI.

Declaratur pragm. 10. sup. eod.

ESsendoci stato rappresentato dal Magnifico Avvocato Fiscale della G. C. della Vic. alcuni inconvenienti, che sono occorsi, e giornalmente occorrono per la diversità d'interpretazioni fatte sopra l' indulto generale da Noi concesso l' anno passato, sotto la data del 17. di Novembre 1654. per tutti quelli inquisiti, o scorritori di Campagna, che fossero andati di persona a servire Sua Maestà sotto il comando del Generale Carlo della Gatta, con assentarsi, ed arrollarsi nelli libri del Regio Scrivano di Razione, che assisteva appresso la sua persona, e servissero attualmente nell' invasione occorsa dell' Armata Inimica in questo Regno, e restassero indultati di tutti, e qualsivogliano loro delitti, acciò si ponga silenzio a tante difficoltà, che occorrono; E volendo Noi provvedere alla suddetta istanza fattaci. e levar l' indebita vessazione alli Vassalli, e sudditi di Sua Maestà, quali l' han servito con tanta puntualità, e finezza in detta occasione; Ci ha parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente far la presente, con la quale „ Dichiaramo, ordinamo, e „ comandamo, che tutti quelli in„ quisiti, tanto Napolitani, come „ Regnicoli, e forestieri, che sono „ andati di persona, e si sono as„ sentati, ed arrollati nelli libri del „ detto Regio Scrivano di Razione, „ ed hanno attualmente accudito sot„ to il comando del detto Generale „ Carlo della Gatta durante detta oc„ casione, ancorchè poi siano stati „ transatti in Soldati, o denari, deb„ biano godere il detto Indulto ge„ nerale, senza farseli difficoltà al„ cuna.

Est pragm. 10. sup. eod.

Inquisiti, qui servierunt, deinde transacti in militibus, aut in pecunia gaudeant Indulto.

„ Co-

Inquisiti habilitati cum cautione, aut cum mandato per palatium per Civitatem, aut domi, qui servierunt in bello gaudeant Indulto.

„ Così ancora volemo, ed ordiniamo, che godano l'istesso Indulto tutti quelli Inquisiti della Gran Corte della Vicaria, come di qualsivogliano altri Tribunali, tanto Regii, come di Baroni, che stavano abilitati con pleggiaria, o con il mandato per il Palazzo, in Casa, o per la Città, li quali sono andati in detto servizio; e si sono assentati, ed arrollati in detti libri del Regio Scrivano di Razione.

Condemnati in exilium, aut relegationem, et alia, ut intus, similiter gaudeant Indulto, ut supr.

„ Parimente ordinamo, che tutti quelli inquisiti, quali erano stati condannati dalla Gran Corte della Vicaria, o altri Tribunali in esilio, rilegazione, sfratto, servizio militare, o ad altra pena, e sono andati a servire in detta occasione, e portano fede del loro Assiento nel libro del Regio Scrivano di Razione, volemo, che godano l'istesso Indulto.

Inquisiti si non sint descripti personaliter in Rollo Scribae Rationis, licet habeant fidem serviri non gaudeant Indulto praed.

„ E perchè vi sono molti di detti Inquisiti, che non sono stati assentati personalmente nel libro, *seu* rollo del detto Regio Scrivano di Razione, ma solamente producono semplice fede di Mastro di Campo, o altri Officiali di Guerra, che avessero accudito, e servito in detta occasione, ed altri ancora, che non apparono nè assentati, nè arrollati, e questo non ostante sono stati, e l'uni, e l'altri transatti in soldati, o denari; Ordinamo, che non possano godere detto Indultò, perchè non essendono assentati, nè arrollati, conforme sta ordinato in esso, non si potevano transiggere le loro Inquisizioni, e delitti che tenevano.

Inquisiti concordati ad serviendum, et de novo adscripti in Rollo non gaudent Indulto.

„ Ordinamo ancora, e comandamo, che tutti quelli Inquisiti, e Banditi, che erano stati accordati, e consertati al servizio militare per tempo determinato dall' infrascritto Spettabile Regente D. Giovanni de Burgos, in virtù dell' antecedente Indulto da Noi concesso, sotto la data delli 28. di Ottobre 1654. o altri Spettabili Regenti nella Visita de' Carcerati, fatta nella Gran Corte della Vicaria, e dopoi sono andati di nuovo ad assentarsi nella Torre dell' Annunziata, e fattosi arrollare dal Regio Scrivano di Razione, non debbiano, nè possono godere detto Indulto, essendo andati fraudolentemente, e maliziosamente ad assentarsi.

„ Ed a rispetto di quelli Inquisiti, che hanno commesso nuovi delitti dopo li 28. d' Ottobre 1654. ancorchè siano andati a servire in detta occasione, e portassero fede del loro Assiento, volemo e ordinamo, che non godano per esserno stati esclusi dall' istesso Indulto delli 17. di Novembre 1654. e così ancora tutti quelli, che fossero Inquisiti *de crimine laesae Maiestatis in primo capite*, come esclusi dall' Indulto predetto.

Inquisiti, qui servierunt in bello etiam si non habeant partis remissionem gaudeant Indulto.

„ Dichiaramo ancora, ed ordinamo, che tutti quelli inquisiti, che han servito in detta occasione, e portano fede del loro Assiento, ma non tengono remissione delle parti offese possano, e debbano godere del detto Indulto generale, però non debbano stare, nè andare dove abitano le parti offese, e per dieci miglia attorno, insino ad altro ordine nostro.

Indultus comprehendit etiam poenas pecuniaras in delictis commissis cum ictu scloppiti contumaciae, et fidejussionis incusatae, et positae in libro Inferni.

„ Ed ultimamente essendosi preteso dal Regio Fisco, che detto Indulto da Noi concesso, non ha compreso, nè deve comprendere il rilascio delle pene pecuniarie, e in particolare delli ducati mille per li delitti commessi con archibugiata,

„ ta, pene delle contumacie, e pleggiarie incusate, e poste nel libro „ dell' Inferno, e in qualsivoglia modo „ esecute, o cominciate ad esiggere; con tutto ciò ci ha parso ordinare, come con la presente ordinamo, e comandamo, che godano detto rilascio, eccettuate però quelle pene, che fossero state esatte, o incorporate al detto Regio Fisco, e così s'esegua, e non altrimente, che tal' è nostra volontà „. *Datum Neapoli die* 20. *Decembris* 1655. *El Conde de Castrillo. Vid. Garcia Regens. Vid. Soto Regens. Vid. Burgos Regens. Vid. Martinez Regens. Vid. Cacacius Reg. D. Coppola Secret.*

20. Decembris 1655. El Conde de Castrillo.

„ ro Compagni, se fra il detto termine ci presentaranno vivi, o morti li sudetti; E l'istesso indulto promettiamo a tutti e qualsivogliano altri Inquisiti, e Delinquenti, che effettuaranno il sudetto servizio, intervenendo in esso personalmente, purchè non siano inquisiti *de crimine laesae Maiestatis in primo capite* „; Ed acciò venghi notizia di tutti; ordinamo, che la presente Banno si pubblichi. *Datum Neap. die* 14. *Mensis Aprilis* 1657. *El Conde de Castrille. Vidit Sobremonte Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit Galeota Reg. Vidit Muscettola Reg. Donatus Coppola Secret.*

14. ... 1657. El Conde Castrillo.

PRAMMATICA XXII.

DEsiderando Noi con ogni maggior premura il castigo di Paolo Fioretti, e Carlo Petrello per li enormi delitti, che commettono, ed in particolare per l'empio sacrilegio da essi patrato il Giovedì Santo dentro la Chiesa di Novi, mentre in essa si stavano celebrando li Divini Officii, obbligando quelli a cessare, con lo scandalo, che averebbono potuto causare gl' inimici della Religione Cattolica, ci è parso con il voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, " Fare il presente Banno, per il „ quale *sub verbo, et fide Regiis, atque Nostris* promettiamo Indulto „ in ampla forma a tutte l' altre squadre de' Banditi, senza eccettuare veruna, che fra il termine di un „ Mese, decorrendo dal dì della pubblicazione del presente Banno ci „ daranno nelle mani vivi, o morti „ li detti nefandi sacrileghi Paolo „ Fioretti, e Carlo Petrello; E l'istesso indulto promettiamo alli lo-

Conceditur Indultus praesentantibus Paulum Fioretti, et Carolum Petrello, tam vivos, quam mortuos in manibus Curiae infra mensem.

PRAMMATICA XXIII.

LI Mesi passati fu di ordine Nostro emanato Banno del tenor seguente, videlicet. Philippus Dei Gratia Rex, &c. Don Garsia de Avellaneda, ed Haro, Comes de Castrillo, &c. Desiderando Noi con ogni maggior premura il castigo di Paolo Fioretti, e Carlo Petrello, per li enormi delitti, che commettono, ed in particolare per l'empio sacrilegio da essi patrato il Giovedì Santo dentro la Chiesa di Novi, mentre in essa si stavano celebrando li divini Officii, obbligando quelli a cessare, con lo scandalo, che averebbono potuto causare l'inimici della Religione Cattolica, ci è parso con il voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Banno, „ per il quale *sub verbo, et fide Regiis, atque Nostris* promettiamo Indulto in ampla forma a tutte l'altre squadre de' Banditi, senza eccettuare veruna, che fra il termine di un mese, decorrendo dal dì del-

Est pragm. 22. super eod.

„ della pubblicazione del presente Banno, ci daranno nelle mani vivi, „ o morti li detti nefandi sacrileghi „ Paolo Fioretti, e Carlo Petrello; „ E l'istesso Indulto promettiamo „ alli loro Compagni, se fra il detto „ termine ci presenteranno vivi, o „ morti li sudetti: E l'istesso Indulto promettiamo a tutti, e qualsivogliano altri Inquisiti, e Delinquenti, che effettuaranno il sudetto servizio, intervenendo in esso „ personalmente, purchè non siano „ inquisiti *de crimine laese Maiestatis in primo capite* "; Ed acciò venghi a notizia di tutti; ordiniamo, che il presente Banno si pubblichi. *Datum Neap. die* 14. *mensis Aprilis* 1657. *El Conde de Castrillo. Vidit Sobremonte Regens. Vidit Burgos Regens. Vidit Galeota Regens. Vidit Muscettula Regens. Donatus Coppola Secret.*

Prorogatur terminus per alios 2. menses praesentandi exules sic nominatos.

E desiderandosi da Noi la total estirpazione di detti Banditi, dopo aver fatto altre provisioni necessarie per la pubblica quiete del Regno ", Ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, „ rinovare, e prorogare il preinserto „ Banno per termine di due mesi, „ decorrendi dal dì della pubblicazione di questo; e di più ordinamo, e comandamo, che nessuna „ persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca, „ nè presuma ricettare, occultare, alimentare, dare, nè fare dare alli „ sudetti Capi di Banniti, e loro comitiva ajuto alcuno in qualsivoglia „ maniera si sia, o con fatti, o con „ parole sotto le pene stabilite contro quelli, ch'ajutano, ricettano, „ ed occultano li Ribelli di Sua Maestà Cattolica, nella quale *ex nunc pro tunc, ipso facto, ipsoque iure* „ li dichiaramo incorsi; e ordinamo „ alli Ministri a chi tocca la puntuale esecuzione delle pene predette ". Ed acciò il presente Banno venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordinamo, che si pubblichi. *Dat. Neap. die* 19. *mensis Junii* 1657. *El Conde de Castrillo. Vidit Zufia Reg. Vidit Burgos Reg. Vid. Galeota Reg. Vid. Muscettula Reg. Donatus Coppola Secretarius.*

19. Iunii 1657. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA XXIV.

Ut in pragm. 22, & 23.

ANcorchè da Noi si siano fatte tutte quelle provisioni, che si giudicavano necessarie, e opportune per l'estirpazione delli diffamati, e sacrileghi Capi di Banniti Paolo Fioretti, e Carlo Petrello, loro comitive, e compagni, acciò i Vassalli di Sua Maestà Cattolica potessero vivere con la quiete, che da Noi se gli è sempre desiderata; Ci è parso anche con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente far'il presente Banno ", Per il quale promettiamo pagare ducati dieci mila a chi ci „ presenterà vivi, o morti li detti „ Paolo Fioretti, e Carlo Petrello „ e ducati cinque mila a chi ci presenterà ciascheduno di essi fra il „ termine d'un mese decorrendo dal „ dì della pubblicazione del presente „ Banno, e volemo, che di detto „ taglione possano godere gli altri „ Banniti, *etiam* loro Compagni, e „ ancora quelli, che servono alla Regia Corte, quale taglione si paghera incontinentemente, che s'effettuarà il predetto servizio "; Ed acciò il presente Banno venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi. *Dat. Neap. die* 31. *mensis Augusti* 1657. *El Conde de Castrillo. Vi-*

31. Aug. 1657. El Conde de Castrillo.

Vidit Zufia Regens. Vidit Burgos Regens. Vidit Muscettula Regens. Vidit Ulloa Regens. Donatus Coppola Secr.

PRAMMATICA XXV.

Abolitio generalis concessa occasione Natalis Sereniss. Principis Hispaniae.

Desiderando Noi, che non si differisca più l'effetto dell'Indulto generale, concesso dalla Maestà del Re nostro Signore, con l'occasione della felicissima nascita del Principe Nostro Signore; e volendo emendare la dimora causata dagli accidenti del mare, ed impedimento di commercio; Per tanto usando della generale, e plenaria potestà, che come Vicerè, e Capitan Generale tenemo della prefata Maestà, e la facoltà a Noi in ciò concessa, ci ha parso con il voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, " di concedere, e promettere „ Indulto, e Perdono Generale, sic„ come con il presente promettemo, „ e concedemo a tutti, e qualsivo„ gliano persone naturali, e non na„ turali, abitantino però in questo „ Regno, *etiam* Vassalli di Baroni, „ di tutti, e qualsivogliano delitti, „ ed eccessi, che avessero commesso „ per lo passato, sino al giorno del„ la pubblicazione del presente, ec„ cetto quelli, che appresso anderan„ no riservati, e che godano di que„ sta Grazia gl'Inquisiti, e Indizia„ ti, ancorchè fossero confessi, o „ convinti, *etiam* forgiudicati, in vir„ tù delle Leggi, e Prammatiche „ del Regno, ed anche con sentenze „ particolari, o che li processi non „ fossero cominciati, o che stiano „ pendenti, o che la condannazione „ fosse seguita, o che li rei stasse„ ro a pleggiarie fuori delle carceri, „ o che stassero carcerati, o vero „ non fossero comparsi ancora in Iu„ dicio, o in contumacia Banditi, „ o condennati, o vero ad arbitrio „ Nostro, o di qualsivoglia altra ma„ niera per tempo certo, o perpe„ tuamente relegati, o mandati in „ esilio, o contro di essi fosse se„ guita sentenza di deportazione, di „ qualsivoglia pena, non solo cor„ porale, ma anco di condennazio„ ne pecuniaria, o confiscazione de' „ beni, che spettasse al Regio Fisco, „ purchè le pene, o condennazioni „ predette non si ritrovassero real„ mente esatte, eseguite, incorpora„ te, assegnate, ed accettate, o in „ altro qualsivoglia modo si fosse il „ detto Regio Fisco assicurato, o ve„ ro li beni predetti fossero già con„ fiscati espressamente per sentenza „ pubblicata dal Giudice, delle qua„ li volemo, che restino assoluti, e „ liberati, siccome con il tenore del „ presente li assolvemo, e liberamo; „ e se ciascheduno di essi per le cau„ se riferite si ritrovasse carcerato in „ qualsivogliano carceri, o prigioni, „ volemo, che subito da quelle si „ liberi, e si ponga in libertà; di„ chiarando, o che tutte le cose su„ dette abbiano luogo a rispetto di „ quelli, che teneranno legitima re„ missione delle parti offese, nelli „ casi, che vi fosse necessario, o „ vero la otteneranno fra li termini „ de' mesi sei, decorrendi dal giorno „ dopo la pubblicazione del presente, „ fra il qual termine l'averanno da „ presentare legitimamente *in forma* „ *valida* dagl'Officiali, a chi spet„ ta, o spetterà, citato il Fiscale di „ quella Città, o luogo dove risie„ de, e che pendente il detto seme„ stre concesso ad ottener le dette „ remissioni, li detti Inquisiti per „ otto miglia non accostino nelli „ luoghi, dove resiederanno le parti „ offese; avertendoli, che non ardi„ scano di procurare, nè d'impetra-

re

„ re le dette remissioni per forza, e „ minaccie, usando atti violenti con „ mezzi illeciti, ma per i debiti, e „ convenienti modi, di maniera, che „ le parti interessate, ed offese ab„ biano da condescendere con loro „ buona volontà a farla, e quelli, „ che la cerearanno, o la intentas„ sero, o facessero lo contrario per „ conseguirla d' altro modo, restino „ privi per il medesimo fatto di que„ sta Grazia, dichiarando, che fra „ li casi, nelli quali la remissione „ della parte non si ricerca, si deve „ comprendere il caso della provoca„ zione, o disfida, insulto semplice, „ con asportazione d' armi proibite, „ dove non fossero seguite ferite.

Concordat pragm. 2. „ Di più volemo, ed è nostra vo„ lontà, che il presente Indulto lo „ possano godere tutti quelli vassalli „ naturali di questo Regno, che si „ ritrovassero fuori di esso, cioè in „ Roma, o in altre qualsivogliano „ parti dello Stato Ecclesiastico, con „ che fra il termine di giorni quin„ dici, decorrendi dal giorno della „ pubblicazione del presente s' abbia„ no da presentare personalmente nel„ la detta Città di Roma avanti il „ Regente Don Gaspar de Sobremon„ te del Consiglio di Sua Maestà, „ che di suo Real ordine assiste, e „ reside al presente in quella Cor„ te, e pigliarsene nota, e che fra „ il termine d' altri giorni quindici, „ dipoi, che saranno aperti li passi, „ e la pratica del libero trafico, e „ commercio tra ambidue Regni; „ s' abbiano similmente da presenta„ re in questa Fedelissima Città di „ Napoli avanti di Noi. Ed a ri„ spetto di quelli, che forse si ri„ trovassero fuori di questo Regno, „ e del detto Stato Ecclesiastico, li „ concedemo similmente termine di „ un mese, decorrendo dal giorno „ della pubblicazione del presente, „ affinchè si presentino avanti di Noi „ nella medesima conformità.

„ Ed in quanto a tutti gli altri „ delitti, ed eccessi che vanno in„ clusi quelli di campagna, cioè omi„ cidii, furti di strada pubblica, „ recatti di qualsivogliano persone, „ e qualità, che siano, o che si fos„ sero tentati farsi, così nella cam„ pagna, come nell' abitato, ancor„ chè gl' inquisiti d' essi non tenes„ sero remissione di parte, e che „ contro di loro si fosse venuto a „ sentenza di forgiudica; in virtù „ delle Leggi, e Prammatiche del „ Regno, *etiam* con sentenze parti„ colari, volemo, che godano del „ presente Indulto, con che abbiano „ subito dopo la pubblicazione del „ presente da lasciare le Armi, e ri„ tirandosi nelle loro case, vivere „ quietamente con li loro esercizii. „ E per quel che tocca a Carlo Pe„ trello, ed Agostino del Mastro, „ *alias* Bocca senza ossa, che sono „ li Capi, volemo, che abbiano da „ uscire con tutti quelli compagni, „ che si ritrovassero attualmente a „ servire Sua Maestà in guerra viva „ fuora di questo Regno per termine „ d' anni tre in quelle parti, che da „ Noi se li ordinarà, e segnalarà, e „ che per detto effetto se abbiano da „ presentare avanti di Noi fra il ter„ mine di dieci giorni, decorrendi „ dalla pubblicazione del presente In„ dulto, atteso con la presente l' as„ sicuramo in piena forma, *sub Ver„ bo, et Fide Regiis, atque Nostris*, „ acciò possano venire a dirittura in „ questa Fedelissima Città, per ese„ guire, lo che da Noi se li ordi„ nerà, con dichiarazione, che dopo „ averanno complito il tempo di det„ to servizio, s' intendano da mò „ per all' ora perdonati, aggraziati,

E e li-

„ e liberati da tutti, e qualsivogliano delitti commessi per lo passato, e se li daranno li dispacci necessarii in conformità del presente. „ Però ogni volta, che li detti Banditi commetteranno altri delitti in „ campagna; s' intendano privi di „ questa grazia, e saranno severamente castigati per l' uno, e per l' altro, dichiarando, che per detti „ nuovi delitti, basti assolutamente „ provarli per indizii sufficienti a „ tortura.

„ Eccettuamo dal presente Indulto „ il delitto di lesa Maestà *in primo* „ *Capite*, fabbricazione di falsa moneta, e tonsione, o diminuzione „ di quella, omicidii commessi da „ quello, il quale ne avesse commesso due altri, ancorchè per quelli „ non fosse seguita condannazione, „ ferite proditorie, sotto titolo d' amicizia con armi di fuoco, o in „ qualsivoglia altro modo commesse, o „ mediante assassinio, ancorchè non ne „ fosse seguita morte, quale volemo, „ che abbia luogo, tanto nel Mandante, „ quanto nel Mandatario. Ed eccettuamo ancora il delitto del vizio nefando; uso venereo con Monache, così „ in abito, come di altre qualsivogliano dentro il Monistero rinchiuse; Quelli, che avessero adulterato il sigillo del Principe, o di „ qualsivoglia Regio Tribunale: venenazione, per la quale ne fosse „ seguita morte; Morte, o ferita di „ Officiale Regio per causa dell' officio; Inquisiti di sedizione de' Popoli; Testimonii falsi, e loro inducitori, o mandanti, quelli, che „ averanno impedito l' esecuzione delle sentenze de' Rei, o che l' avessero fatta impedire, dove si tratta „ di morte, o di mutilazione de' „ membri; Quelli, che essendo stati Officiali, o Ministri maggiori, „ o minori di qualsivoglia stato, „ grato, o condizione si siano, avessero delinquito *intuitu* de' loro officii, e nell' uso, ed esercizio di „ quelli; Dichiarando anche l' istesso a rispetto delli Notari, Mastrodatti, Attuarj, e Scrivani, „ che avessero commesso falsità nell' „ istrumenti, ed altre qualsivogliano „ scritture pubbliche nell' esercizio di „ loro officii.

„ A rispetto di quelli, che si ritrovano servendo al remo nelle Regie Galere, inteso da Noi maturamente lo stato della Squadra, e la „ particolarità delli delitti, per li „ quali si ritrovano in Galera, ci „ riservamo di dichiarare quelli, che „ doveranno godere del presente Indulto.

Item „ volemo, che non godano „ del presente Indulto tutte quelle „ persone, che antecedentemente negli altri passati sono stati *nominatim* esclusi per le Rivoluzioni passate, ed ordini di Sua Maestà, e „ Banni degl' Illustri Vicerè nostri „ Antecessori, come anche tutte quelle persone, che stanno inquisite „ nella causa di Don Carlo de Sangro Barone de Bugnara, che sta „ pendente nella Giunta d' Estato, „ alla quale daremo gli ordini, che „ la spedisca con ogni brevità.

„ E perchè li Protettori, e Ricettatori de' Banniti, uomini facinorosi, e scorritori di Campagna, „ con circostanze particolari, e gravanti sono la principal causa della loro fomentazione, e mantenimento, e la maggior difficultà per „ poterli estirpare, perciò attenta la „ gravezza di questo delitto, e li „ danni, e conseguenze, che hanno „ causato nella perturbazione della „ quiete pubblica delle Terre, e del „ libero, e sicuro trafico, e commer-

„ mercio delle genti, e per rimedio „ degl' inconvenienti, che da oggi „ avanti potrebbero succedere, escludemo li detti Protettori, e Ricettatori dal presente Indulto; ma „ perchè in questa materia ci potrebbero essere differenti modi, accidenti, e circostanze di protezioni, „ e la nostra inclinazione è stata, e „ sarà di usar pietà, in quanto sarà „ possibile, e conveniente, si daranno gli ordini necessarii, affinchè „ riconosciuti per Giustizia tali processi, e le cause spedite, o che si „ averanno da spedire, e secondo le „ dette circostanze, e gravezze da „ essi, che si consideraranno in ciascheduno, se li farà tutta quella „ Grazia possibile, che permetterà „ la gravezza della materia.

„ Ordinamo anche, che tutti, e „ qualsivogliano processi, scritture, „ condannazioni, atti, e tutto il di „ più, che si ritrovasse fatto nelli casi „ riferiti (eccettuati li riservati) si annullino, e si cassino *gratis*, levandosi affatto li loro nomi, siccome „ Noi con la Nostra Autorità, ed in „ virtù della Regia plenaria potestà, „ che tenemo, per tenor del presente li annullamo, e totalmente li „ cassamo, ordinando espressamente „ a qualsivogliano Officiali, e per „ qualsivogliano delitti o eccessi, sin „ ora non enunciati, ancorchè fossero occulti (eccettuati però li riferiti di sopra) o per occasione di „ quelli in modo alcuno ardiscano „ d' inquietarli, nè di procedere contro di essi nelli casi, che si ricercasse la remissione della parte, „ quale avessero ottenuta legittimamente, o che si ottenesse fra il „ detto termine prefisso.

Item „ ordiniamo, che si debbano „ ponere in libertà qualsivogliano debitori, che si ritrovassero carcerati, così per causa di debiti pubblici, come privati, concedendo a „ quelli, che si ritrovassero carcerati, per causa pubblica, dilazione „ di quattro mesi, ed a quelli de' „ privati mesi otto, fra il qual termine si potranno aggiustare; dandonè però, prima di uscire di quelli pleggiaria; o di ritornarne in „ essa, finito il detto tempo, o di „ concordarsi con detti loro creditori, alli quali non volemo se li faccia pregiudizio; eccettuando però „ li decotti, depositarii, ed altri, „ che si ritrovassero debitori per causa di Dazii; *seu* Gabelle, debiti „ di Corte, così ordinarii, come estraordinarii, quali volemo, che „ non s' includano in questo presente Indulto.

Item „ per osservanza del presente Indulto, e di quanto in esso si „ contiene, ordinamo, e comandamo „ a tutti, e singoli Officiali del presente Regno, così Regii, come di „ Baroni, maggiori, e minori, *et* „ *signanter* Regente, e Giudici della „ Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Auditori di Provincie, „ Capitanei, ed Assessori, ed altri „ qualsivogliano di qualsivoglia autorità, e potestà fungentino, presenti, e futuri, alli quali la presente spetterà, o perverirà, o lor „ sarà *quomodolibet* presentata, che „ inspetto per ciascheduno di essi il „ tenore, e forma del presente Indulto, quello debbano osservare, e „ fare osservare alli predetti forasciti, malfattori, ed altri delinquenti, ed a ciascuno di loro *inviolabiliter*, *juxta* la sua serie, continenza, e tenore, senza diminuzione, nè impedimento alcuno, che „ tale è nostra volontà ".

Ed acciò il presente Indulto venga a notizia di tutti, ordinamo, che si

si debba pubblicare nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, per tutto il presente Regno. *Datum Neapoli die vigesimo octavo mensis Junii millesimo sexcentesimo quinquagesimo octavo, El Conde de Castrillo. Vidit Burgos Regens. Vidit Muscettula Regens. Vidit Ulloa Regens. Donatus Coppola Secret.*

28. Junii. 1658. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA XXVI.

Indultus stante pace inita inter Regem Catholicum, et Regem Christianissimum.

FRa gl'altri Capitoli contenuti nella Capitolazione della Pace, già per Grazia di Dio, e della sua Santissima Madre, seguita tra la Maestà del Re nostro Signore, e quella del Re Cristianissimo, vi è il Capitolo del tenor seguente, v3.

Todos los Subditos de una parte, y otra, assi Ecclesiasticos, como Seglares seran restablecido en sus bienes, honores, y dignidades, y goze delos beneficios en que estavan proveidos antes de la Guerra, assi por muorte, ò resignacion, como por forma de coadjutoria, ò de otra manera, en cuyo restablecimiento de bienes, honores, y dignidades, se entienden nominatamente comprehendidos todos los Subditos Napolitanos de Su Magestad Catolica, con exception de los Cargos, Goviernos, y otros Oficios Reales, sin que de una parte, ni de otra se pueda rebusar el consentimiento, ni embarazar el tomar la possession à los que huvieren sido proveidos en Prebendas, Beneficios, ò Dignidades Ecclesiasticas, antes del dicho tiempo; ni mantener à los que huvieren obtenido otras provisiones, durante la guerra, sino es à los Curas, que Canonicamente se huvieren proveido, los quales quedaran en la possession de sus Curatos. Los unos, y los otros seran igualmente restablecidos en el goze de todos, y qualesquier sus biens immuebles, rentas perpetuas de por vida, y con faculdad de remitir las embargadas, y ocupadas desde el dicho tiempo, tanto por ocasion de la guerra, como por averse seguido el partido contrario, y juntamente en sus derechos, y acciones, y successiones que huvieren heredado, aun despues de la guerra, però sin que por esto puedan pedir, ni pretender nada de los frutos, y rentas percibidas, y cuyadas desde que se huviere hecho el embargo de dichos bienes immuebles, Rentas, y Beneficios, hasta la publicacion deste presente Tracado.

E benchè la detta Capitolazione sia già stata pubblicata in questa Fedelissima Città, e Regno sin dalli *6.* del mese d'Aprile del prossimo passato anno 1660. in esecuzione della Real Carta di Sua Maestà delli 10. del mese di Febbraro del detto anno, con tutto ciò la detta prefata Maestà con sua particolare Carta delli 30. di Novembre del prossimo passato anno, ci ave di nuovo incaricato la totale, e puntuale osservanza della detta Capitolazione, ed in particolare del sudetto preinserto Capitolo 28. " Per tanto, per esecuzione „ di quanto la Maestà Sua con detta „ Real Carta comanda, ci ha parso „ fare il presente Banno, con lo „ quale facemo noto a tutti, e qualsivogliano sudditi Napolitani compresi in detto preinserto Capitolo, „ che vorranno venire in questa Fedelissima Città, e Regno, ed usare del Capitolo sudetto, che possano liberamente venire senza impedimento alcuno, che da Noi saranno ricevuti, e trattati con ogni „ affetto, e benevolenza, e reintegrati nelli loro beni, in conformità della detta Capitolazione della „ pace; quale se li osservarà puntualmente senza dubbio alcuno ". Ed affinchè il presente banno perven-

ga a notizia di tutti; ordinamo, che si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 11. mensis Ianuarii 1661. El Conde de Pennaranda. Vidit Muscettula Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Carrillo Reg. D.Coppula Secr.*

11. Ian. 1661. El Conde de Pennaranda.

PRAMMATICA XXVII.

Abolitio generalis concessa occasione natalis Serenis. Principis Hispaniae. Declaratur per prag. seq.

SUa Maestà (che Dio guardi) con l'occasione della felicissima nascita del Principe Nostro Signore, continuando la sua Real clemenza verso li suoi fedelissimi vassalli, è rimasta servita concedere Indulto, e perdono generale per tutti li suoi Regni, acciò possano maggiormente partecipare degli effetti di tanta allegria; ed avendoci comandato, che dovessimo quello far pubblicare in questo Regno: " Per tanto volendo Noi, „ come semo tenuti, dare esecuzione „ alli Regali Ordini della Maestà Sua, „ usando della generale, e plenaria „ potestà, che come Vicerè, e Ca„ pitan Generale tenemo, e della fa„ coltà a Noi in ciò concessa; ci è „ parso, con il voto, e parere del Re„ gio Collateral Consiglio, appresso „ di Noi assistente, di concedere, e „ promettere detto Indulto, e per„ dono generale, siccome con il pre„ sente concedemo, e promettemo a „ tutti, e qualsivogliano persone na„ turali, e non naturali abitantino „ in questo Regno, di tutti, e qual„ sivogliano delitti, ed eccessi, che „ avessero commesso per il passato, „ per insino al primo del mese di „ Febbraro del corrente anno 1662., „ eccetto quelli, che appresso an„ deranno riservati; E che godano „ di questa Grazia gl'inquisiti, ed „ indiziati, ancorchè fossero confessi „ o convinti, o che li processi sin„ ora non fossero cominciati, o che „ stiano pendenti, o che la condan„ nazione fosse già seguita, o che li „ rei stessero carcerati, o stessero a „ pleggiaria fuori delle carceri, ov„ vero non fossero comparsi ancora „ in giudizio, o in contumacia ban„ niti, o condennati, ovvero ad ar„ bitrio Nostro, o di qualsivoglia „ altra maniera, per tempo certo, o „ perpetuamente rilegati, o mandati „ in esilio, o contra di essi fosse se„ guita sentenza *de deportatione*, di „ qualsivoglia pena, non solo corpo„ rale, ma anco di condannazione pe„ cuniaria, o confiscazione de' beni, „ che spettasse al Regio Fisco, perchè „ le pene, o condannazioni predette „ non si ritrovassero realmente esatte, „ incorporate, assegnate, accettate, o „ composte, o in altro qualsivoglia mo„ do si fosse il detto Regio Fisco per es„ se assicurato, ovvero li beni predetti „ già per sentenza pubblicata dal Giu„ dice non fossero espressamente con„ fiscati, dalle quali volemo, che re„ stino assoluti, e liberati, siccome „ con il tenor del presente gli assol„ vemo, e liberamo, e se ciascheduno di essi, per le cause riferite si „ ritrovasse carcerato in qualsivoglia„ no carceri, volemo, che subito da „ quelle si liberi, e ponga in liber„ tà; Dichiarando, che tutte le co„ se predette abbiano luogo, a ri„ spetto di quelli, che teneranno le„ gittima remissione dalle Parti of„ fese, nelli casi, nelli quali vi fosse „ necessaria, ovvero la otteneranno „ fra il termine di mesi sei, decor„ rendi dopo la pubblicazione del „ presente, fra il qual termine l'ave„ ranno da presentare legitimamente, „ *in forma valida*, agli Officiali a „ chi spetta, o spetterà, citato il „ Fiscale di quella Città, o luogo „ dove risiede, con che pendente il det-

Concordat cum prag. 7. et aliis.

„ detto semestre, concesso ad ottener
„ dette remissioni, gl' inquisiti pre-
„ detti per otto miglia non accosti-
„ no alli luoghi, dove risiedono le
„ Parti offese; Dichiarando anco, che
„ fra li casi, nelli quali la remission
„ della Parte non si ricerca, si de-
„ ve comprendere il caso della pro-
„ vocazione, o disfida, insulto sem-
„ plice, con asportazione d'armi proi-
„ bite, dove però non fossero segui-
„ te ferite. Eccettuamo dal presente
„ Indulto li delitti di lesa Maestà
„ Divina, o umana; fabbricazione
„ di falsa moneta, tonsione, o di-
„ minuzione di essa; omicidio com-
„ messo da quello; il quale ne aves-
„ se commessi due altri, ancorchè
„ per quelli non fosse seguita con-
„ dannazione; ferita proditoria sotto
„ specie di amicizia, con armi di
„ fuoco, o in qualsivoglia altro mo-
„ do commessa, o mediante assassi-
„ nio, ancorchè non ne fosse segui-
„ ta morte, il che volemo, che ab-
„ bia luogo, tanto nel mandante,
„ quanto nel mandatario; eccettua-
„ mo ancora il delitto *de vitio ne-*
„ *fando*; uso venereo con Monache,
„ così in abito, come di altre qual-
„ sivogliano dentro Monasteri rin-
„ chiuse; rubatori di viandanti, e
„ di strade; quelli che hanno seque-
„ strato persone, compostole, o ten-
„ tato componerle in qualsivoglia luo-
„ go; tanto abitato, quanto in cam-
„ pagna; commesso furti in mare,
„ loro ricettatori, e protettori; adul-
„ terato il sigillo del Principe, o
„ qualsivoglia Regio Tribunale; ve-
„ nenazione, per la quale ne fosse
„ seguita morte; morte di Officiale
„ Regio; Inquisiti di sedizioni di
„ Popoli; testimonii falsi in causa,
„ nella quale venga pena di morte
„ naturale ad offesa di alcuno, loro
„ inducitori, o mandanti; quelli che
„ averanno impedita l' esecuzione di
„ sentenze de' rei, o che l'avessero
„ fatta impedire, dove si tratta di
„ morte, o di mutilazione di mem-
„ bri; quelli, che mentre sono stati
„ Officiali, hanno delinquito nelli
„ loro Officii; Dichiarando anco a
„ rispetto de' Notari, che hanno com-
„ messa alcuna falsità negl' Istromen-
„ ti, o pubbliche Scritture. Ed in
„ quanto a quelli, che si ritrovano
„ servendo al remo nelle Regie Ga-
„ lere, inteso da Sua Maestà più
„ maturamente lo stato della Squa-
„ dra, si ordinerà dalla Maestà Sua
„ lo che si dovrà eseguire. Per li
„ delitti, per li quali si è procedu-
„ to a sentenza di forgiudica, ci ri-
„ serviamo la provista da farsi, con-
„ forme la qualità delli delitti; Di-
„ chiarando, che godano anco del
„ presente Indulto li Vassalli de' Ba-
„ roni di questo Regno, eccetto pe-
„ rò li casi, nelli quali si tratterà
„ di pena pecuniaria; Ordinando, che
„ tutti, e qualsivogliano processi,
„ scritture, condannazioni, atti, ed
„ ogni altra cosa, che si ritrovasse
„ fatta nelli casi di sopra narrati,
„ (eccettuati li riservati *ut supra*)
„ si annullino, e cassino *gratis*, le-
„ vandosi affatto li loro nomi, sic-
„ come Noi con la nostra autorità,
„ ed in virtù della generale, e ple-
„ naria potestà, che tenemo, per te-
„ nor del presente li annullamo, le-
„ vamo, e totalmente li cassamo;
„ Ordinando espressamente a qualsivo-
„ gliano Officiali, e Ministri, che
„ per qualsivogliano delitti, o ec-
„ cessi sinora non enunziati, ancor-
„ chè fossero occulti (eccettuati pe-
„ rò li riferiti di sopra) e per oc-
„ casione di quelli in modo alcuno
„ per l' avvenire ardiscano procedere,
„ inquietarli, o in qualsivoglia mo-
„ do molestarli nelli casi, che si ri-

cer-

„ cercasse la remission della parte, „ quale avessero ottenuta legitimamente, o che l' ottenessero fra detto termine prefisso; Di più ordiniamo, che si debbiano ponere in libertà qualsivogliano carcerati, così per causa de' debiti pubblici, „ come privati, quali tutti, ed altri „ qualsivogliano debitori non si molestino da persona per termine di „ quattro mesi per causa pubblica, „ e di otto mesi per causa privata, „ dando però detti carcerati idonea „ pleggiaria di ritornare nelle carceri finito detto tempo, o di concordare li loro creditori, alli quali volemo, che non se li faccia „ nullo pregiudizio, eccettuando li „ decotti, depositarii, ed altri, che „ si ritrovassero debitori per causa di „ dazii, o rendite di Corte, ordinarie, o estraordinarie, quale volemo, che non s' includano nel presente Indulto ".

Perciò per osservanza del presente Indulto, e di quanto in esso si contiene, ordinamo, e comandamo a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del presente Regno, così Regii, come de' Baroni, *et signanter* Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Auditori Provinciali, Capitanei, Assessori, ed altri qualsivogliano, alli quali spetterà, che quello debbano osservare, e far osservare giusta la sua forma, continenza, e tenore, senza diminuzione, nè impedimento alcuno, atteso tal'è la nostra volontà. Ed acciò venga a notizia di tutti, ordinamo, che si debba pubblicare nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 26. mensis Aprilis 1662. El Conde de Penaranda. Vidit Galeota Regens. Vidit Muscettula Reg. Vidit Ulloa Reg. Vid. Navarra Regens. Donatus Coppola Secr.*

Die 26. Aprilis 1662. El Conde de Penaranda.

PRAMMATICA XXVIII.

Declarantur sex dubia praecedentis abolitionis generalis.

DAl Mag. Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria Antonio di Gaeta, ci sono stati proposti nel Reg. Collateral Consiglio alcuni dubii, che se l' offeriscono nell' interpretazione dell' Indulto generale; promulgato nel passato mese d' Aprile, acciò restassimo serviti quelli declarare, per evitare le difficultà, che forse potessero incontrarsi, nell' esecuzione di esso, quali sono li seguenti.

Primo „ se li carcerati, che non „ tengono remissione di parti, si debbano scarcerare *saltem* à pleggiaria, „ pendente il semestre, che godono „ per ottener le remissioni.

Secondo „ se durante detto semestre si possa procedere a citazione „ contro gl' inquisiti de' delitti non „ eccettuati da detto Indulto.

Terzo „ se li Ricettatori de' scorritori di campagna, li quali per „ ordinario commettono furti di strada pubblica, e ricatti godono detto indulto, stante che li protettori, e ricettatori di quelli, che „ hanno commesso recatto, con sequestrazione di persone, furti in „ mare, ed in strada publica, sono „ eccettuati dall' Indulto predetto.

Quarto „ se li condannati, le sentenze de' quali sono cominciate ad „ eseguirsi, sono compresi in detto „ Indulto, o pure esclusi da quello.

Quinto „ stante che l' Indulto predetto comprende li condannati, *utrum* debbano essere similmente „ compresi li concordati.

Sesto „ se le pene pecuniarie, che „ provengono da delitti eccettuati, „ o per la qualità del delitto, o per „ ragione del tempo, per esserno „ stati commessi prima del mese di „ Febbraro, vengono compresi in detto Indulto, se il Fisco non si fosse di quello assicurato „.

Considerandosi da Noi il tutto, ci ha

ha parso con il voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, declarare ed ordinare il seguente.

„ In quanto al primo, dichiaramo, ed ordinamo, che non si debbano escarcerare con pleggiaria quelli, che staranno per delitti, che meritano pena di morte, o galera.

„ Rispetto al secondo, dichiaramo, ed ordinamo, che non si debba procedere, durante il semestre.

„ Per lo che tocca al terzo, dichiaramo, ed ordinamo, che li scorritori di campagna senza la qualità di aver commesso furti di strada pubblica, nè recatti di persone, godano detto Indulto, e così ancora li loro ricettatori, e protettori.

„ Intorno al quarto, dichiaramo, che le sentenze cominciate ad eseguirsi, rispetto dell'esiliati, o rilegati sono compresi in detto Indulto, quelli che stanno in galera sono eccettuati nel predetto Indulto, quelli, che stanno nella guerra, o in presidii, o stanno condannati a carcere perpetuo, non godono l'Indulto predetto.

„ Circa il quinto, dichiaramo, ed ordinamo, che li concordati prima di detto Indulto godano di esso.

„ Ed a rispetto del sesto, dichiaramo che la pena de' delitti, de' quali non si gode detto Indulto, nè tampoco si comprende nell'Indulto predetto ".

Per tanto ordinamo, e comandamo a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del presente Regno, così Regii, come de' Baroni, *et signanter* Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Auditori Provinciali, Capitanei, Assessori, ed altri qualsivogliano, alli quali spetterà, che debbano osservare, e far osservare quanto da Noi *ut supra* sta dichiarato, ed ordinato. *Datum Neap. die 30. mensis Iunii 1662. El Conde de Peñaranda. Vid. Galeota Reg. Vid. Muscettula Reg. Vid. Vlloa Reg. Vidit Navarra Reg. Crivella.*

Die 30. Junii 1662. El Conde de Peñaranda.

(*) PRAMMATICA XXIX.

Emanat indultus a Prorege in beneficium delinquentium dummodo deserviant pro qualitate delictorum pro tempore hic expresso in Regijs triremibus partium remissione obtenta, vel obtinenda h. d.

PErchè sua Maestà Cattolica per seruitio di nostro Signore IDDIO, defensione, et esaltatione della santa Fede Cattolica, hà deliberato vnire forze bastanti con gran numero di Galere, non solo per la defensione della Christianità, contra la quale minaccia il Turco, commune inimico, ma anco per correre nelli mari, et Terre, che per esso si tengano, et per tale effetto hà bisogno di gran numero di rimieri, certi, et stabiliti, et essendo questo suo Regno uno de gl' importanti et principali, che sua Maestà tiene: Volendo noi multiplicare le gratie, che continuamente sua Maestà l'ha fatto, et fa, et acciò anco le persone le quali si ritrovano delinquenti, banditi, et contumaci, habbiano modo di riceuer le gratie predette, et ridurse al quieto, pacifico et ben viuere, hauemo deliberato, con voto, et parere di questo Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente, per seruitio di DIO, di sua Maestà, et ben publico del presente Regno, et della Christianità, fare emanare, et publicare il presente Bando, in virtù del quale indultiamo ampla, et pienamente tutti delinquenti, banditi, et contumaci, tanto della gran Corte della Vicaria, quanto di tutte l'altre Corti del presente Regno, li quali veniranno à seruire personalmente al detto seruitio nelle Regie galere, nella forma sequente, cioè quelli che sono inquisiti, et contumaci per homicidij per essi commessi che serviranno in dette Regie galere per spatio d'anni sette, seruendo solamente quelli mesi che le galere

lere nauigaranno ; per il qual tempo se li darà il vitto in dette Regie galere. Quelli che sono inquisiti per hauere accompagnato, ò dato fauore, et aiutato à fuorusciti nella campagna, che seruiranno nel modo sopradetto per anni quattro. Quelli che saranno inquisiti per ferite, che seruiranno nel modo predetto per tre anni: Et quelli che saranno inquisiti per altri delitti minori, che seruiranno in dette galere nel predetto modo per vn'anno, tenendo però in tutti li detti casi remissione di parte: Et in caso che non hauessero la detta remissione, li guidamo, et assicuramo per il medesimo tempo ; seruendo secondo di sopra stà detto: Et se fra il detto tempo otteneranno la detta remissione, facendo il detto seruitio, *ex nunc prout ex tunc* l'indultamo vt supra, et s'alcun di detti delinquenti, contumaci, e fuorusciti non vorrà personalmente seruir nel detto seruitio, però volesse deputar altri con che ad esso se li concedesse l'istessa gratia, che si concede à quelli che personalmente vengono à seruire, potranno fare hauer ricorso da noi, et per tal'effetto altri in nome loro trattarlo con noi, che ci risolueremo come meglio parerà al seruitio di sua Maestà, et al beneficio publico. Escludendo dal presente Bando tutti quelli, li quali al presente se ritrouano carcerati, et quelli che fossero incorsi *in crimine lesae Majestatis diuinae, vel humanae*, ò vitio nefando, ò biastemma, et quelli che hanno delinquito dentro questa magnifica, et fidelissima Città di Napoli, et quelli che hauessero commessi homicidij de loro ascendenti, ò descendenti, et quelli che hauessero commesso sacrilegio ò resistentia alla Corte, et quelli che hauessero commesso rapto di donne, ò assassinio, ò furto in strada publica, et quelli che delinquessero dal dì della publicatione del presente Bando auante: declarando ancora, che quelli che nel presente Bando sono inclusi à fine di godere l'indulto, debbano continuamente seruire per li tempi predetti, vt supra declarati ; presentandosi nelle dette Regie galere nel mese di Marzo di ciascuno anno, et continuando di seruire fin che dura la nauigatione predetta ; ordinando, et commandando à tutti, et singoli officiali, et tribunali maggiori, et minori, tanto Regij, come di Baroni, che debbiano osseruare, et fare osseruare quanto nel presente Bando stà declarato, et ordinato, senza diminutione, replica, nè contradittione alcuna: Non fanno il contrario, per quanto s'hà cara la gratia, et seruitio Regio, et sotto altre pene à nostro arbitrio riseruate. *Datum Neap. die vltimo Aprilis* 1571. *Ant. Card. de Granuela. V. Reuertetius Reg. V. Salernitanus Reg. Lobera pro Sec.*

Die 30. April. 1571.

PRAMMATICA XXX.

Indultus conceditur praesentantibus Michaelem Merolla, Matthaeum del Gaudio, Franciscum Tresca, et Antonium Paladino infra tres menses, cum promissione certae pecuniariae quantitatis.

DEsiderando, come dovemo, la pace, e quiete di questo Regno, e che li sudditi, e vassalli di Sua Maestà, che Dio guardi, godano di quella ; e vedendo, che Michele Merolla della Terra di Prajano, Matteo del Gaudio della Foria di Salerno, Francesco Tresca *alias* Piscione di Piesco Pagano, ed Antonio Paladino della Terra di . . . . famosi Capi di Banniti con differenti comitive inquietano, e perturbano il libero commercio, e sicurtà delle strade, e campagne d'esso, committendono giornalmente furti, ricatti, omicidii, ed altri enormi delitti, con averne anco perso la riverenza, che si deve a DIO benedetto, ed alle Chiese con scandalo universale. Ed ancorchè da Noi si sieno fatte diverse provisioni per la loro total estirpazione, con ordinarsi anco alli Presidi,

sidi, ed Auditori delle Provincie di questo Regno, che uscissero di persona alla persecuzione, ed estirpazione di detti Capi di Banniti, come si è fatto, tuttavolta sin adesso non si è conseguito l'effetto, anzi accresciute nuove Squadre; " Perciò ci „ ha parso per adesso di fare il pre„ sente Banno, con il quale *sub Fi*„ *de*, *et Verbo Regiis*, *atque Nostris* „ promettemo a qualsivoglia forgiu„ dicato, delinquente, e scorritore „ di campagna, che se fra il termine „ di mesi tre numerandi dalla data „ della pubblicazione del presente, „ presentando uno delli sudetti pre„ nominati capi di banniti, indulta„ re, tanto esso, quanto tre altri „ suoi compagni, e non essendo com„ pagni, altri tre delinquenti forgiu„ dicati per qualsivoglia delitto, ec„ cettuando però il delitto di lesa „ Maestà *Divina*, *vel humana*, con „ nominare *tantum* chi presenterà il „ servizio, quale fatto, *ex nunc pro* „ *tunc* senz' altra declarazione s'in„ tendano indultati, ed aggraziati, „ e nella Provincia, dove s'effettua„ rà il servizio, si debba portare al „ Preside, che sarà in essa, senza „ che da nessuno si li debba dare „ fastidio, o impedimento alcuno, e „ quelli, che portaranno il servizio „ sudetto, possano andare armati di „ tutte sorti d'armi, *etiam* proibite „ permesse alle genti, che attualmen„ te servono la Regia Corte, con „ ordinare a ciascuno Preside, dove „ si presenterà il servizio sudetto, „ che spedisca subito salvaguardia al„ li sopradetti, acciò non siano mo„ lestati per qualsivoglia delitto per „ essi commesso del modo di sopra, „ con certificarne ancora lo Spetta„ bile Regente Don Francesco Ortiz „ Cortes, Sopraintendente Generale „ della Campagna, del servizio pre„ sentato, acciò alle persone, che „ averanno fatto detto servizio, se „ li paghino subito dalla Regia Cas„ sa Militare docati tre mila di con„ tanti, e subito ricevuto l'avviso „ del servizio seguito, daremo l'or„ dine necessario per l'effetto pre„ detto, ed anche se li possa conce„ dere l'Indulto nella forma della „ Regal Cancellaria.

Item „ promettemo a sei compagni „ delli sudetti Capi di banniti, che „ presentando fra il sudetto termine „ ciascuno di loro Capi, o altri ca„ pi delle sudette comitive, vivo, „ e non potendosi, morto, indultar„ li medesimamente di tutti loro de„ litti, come di sopra, ed il servi„ zio effettuato, che l'averanno, lo „ debbano portare anche al Preside, „ dove si farà detto servizio, al qua„ le similmente ordinamo si spedisca „ salvaguardia, e certificatoria, co„ me di sopra, per spedirsi l'Indul„ to, e pagarnosi poi ducati mille, „ e cinquecento, come di sopra.

Item „ permettemo a ciascuno del„ li compagni delle sudette comiti„ ve, che presentando, come di so„ pra, altro compagno vivo, indul„ tare due d'essi, e morto, uno; e „ similmente il servizio lo portino „ al Preside di ciascuna Provincia, „ dove si farà detto servizio, dal „ quale subito se le debba spedire „ salvaguardia, *ut supra*, con certifi„ catoria del modo come di sopra.

Item „ promettemo a qualsivoglia „ forgiudicato, pubblico delinquente, „ e scorritore di campagna, inqui„ sito di qualsivoglia delitto, pur„ chè non sia di lesa Maestà, come „ di sopra, che se fra il sudetto ter„ mine presenterà ciascuno delli com„ pagni delle sudette Comitive vivo, „ e non potendo, morto, indultar„ lo, come di sopra, e basterà, che „ il servizio si presenti in ciascuna „ provincia del presente Regno, ed

„ il

„ il Preside li debba spedire non solo salvaguardia, ma ancora certificatoria al sudetto Spettabile Regente per poterli spedire subito Indulto *in forma Regiae Cancellariae*, come di sopra.

Item „ promettemo a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia, *etiam* alli Capitani di Campagna, Caporali, e Soldati, ancorchè fossero stipendarii, che se fra il sudetto termine presenteranno in potere della Regia Corte ciascuno capo delle sudette comitive vivo, o morto, indultare due pubblici forgiudicati, delinquenti, o scorritori di campagna inquisiti di qualsivoglia delitto, purchè non sia di lesa Maestà *ut supra*, con nomina *tantum* della persona, che farà il servizio predetto, qual presentato, basta al forgiudicato, delinquente, o scorritore di campagna la nomina *tantum*, con che senz' altra declarazione resti indultato, ed aggraziato, con accodire da Noi, che se li spedirà Indulto nella forma della Real Cancellaria, come di sopra; ed anche a qualsivoglia Capitano di campagna, o Caporale, che farà detto servizio, se li promette docati mille nella detta forma, oltre del detto Indulto di lui, e se saranno alcuni delle sudette Comitive, presentandolo morto, s' indulterà un' altro da esso nominando, ancorchè fosse forgiudicato, ed inquisito come di sopra, o se lo presenterà vivo iudultarne due altri del modo come sopra ". Ed affinchè il presente Banno venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi, non solo nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ma anche per le Provincie di questo presente Regno, con affiggerne copia *in valvis* delle Regie Audienze Provinciali, con che ciascheduno Preside di ciascheduna Provincia lo facci pubblicare per le Città, e Terre della sua giurisdizione, con ordinare similmente, che se n' affigga copia *in valvis*, dove si regge Corte di qualsivoglia Città, o Terra. *Datum Neapoli die 25. Mensis Novembris 1666. D.Pedro Antonio d'Aragon. Vid.Galeota Reg. Vid.Carillo Reg.Vidit Ortiz Cortes Reg.Iulius Caes. Bonitus Secr.Pandolfus.*

Die 25. Nov. 1666. D. Pedro Antonio d' Aragon.

PRAMMATICA XXXI.

Criminum abolitio conceditur praesentantibus Caesarem Riccardo infra duos menses cum promissione certae pecuniariae quantitatis.

ESsendomo gionti al governo di questo Regno havemo ritrovato, che la publica quiete, e securità viene perturbata da molti huomini facinorosi, e specialmente dal Capo de' Banniti Cesare Riccardo, il quale con comitiva numerosa giornalmente và commettendo per la Campagna, e nelle Terre habitate, furti, recatti, homicidij, et altri enormi delitti, con danno universale di tutto il Regno; e convenendo che persone simili siano à fatto estirpate, acciò da tutti si goda la desiderata quiete, libertà, e commercio, ci hà parso per adesso con voto, e parere del Reg. Collaterale Conseglio appresso di Noi assistente far' il presente Banno, con il quale *sub fide, et verbo Regiis, atque nostris* promettemo à qualsivoglia persona, così de Corte, come delinquente, forgiudicato, o scorritore di Campagna, che presenterà à Noi morto, ò vivo dentro il termine di mesi due numerandi dal dì della publicatione del presente, il detto Cesare Riccardo, ducati tremilia di taglione, quali se li pagheranno prontamente dallo Spettab. Reg. D. Pietro Valero Sopraintendente della Campagna per la Regia Cassa Militare; Con che subito che sarà fatto detto servitio nella Provincia dove se ritroverà si debbia portare al Preside, ò altro Ministro Regio, che si ritroverà più vicino

al luoco, dove si farà detto servitio, e da quello si spedisca Certificatoria d'haversi presentato. Dichiarando ancora, che non essendono gente di Corte, ma Compagni dell'istesso Cesare Riccardo, ò pure banniti di qualsivoglia altra Cometiva, ò Capi di quella, che ci presenterà detto Cesare ò morto, ò vivo, li promettemo oltre li docati tremila d'indultare tanto esso, quanto tre altri suoi compagni, ò pure tre scorritori di Campagna, ancorchè fossero Capi di Banniti, subito che da esso si nominaranno, eccetto però se fussero inquisiti di lesa Maestà Divina, ò vero Humana, quali *ex nunc pro tunc* fatto detto servitio, senz' altra dichiaratione s'intendano indultati, et aggratiati, e per maggior sollennità se li daranno li dispacci necessarij *in forma Regiae Cancellariae*: Et acciò il presente Banno venghi à notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, ordinamo, e comandamo, che si debbia publicare nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fidelissima Città, e di Terra di Lavoro; e nelle Città, dove risiedono le Regie Audientie di questo Regno. E così da tutti si esegua, atteso tal'è nostra volontà. *Datum Neapoli die* 1. *mensis Aprilis* 1672. EL MARQVES MARQVES. *Vid. Galeota Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Vid. Capiblancus Reg. Vid. Valero Reg. In Bann. primo fol.* 22. *Lombardus.* Pubblicata a dì 2. di Aprile 1672.

Die 1. mensis Aprilis 1672. El Marques Marques.

PRAMMATICA XXXII.

Indultus conceditur delinquentibus excepto crimine laesae Maiestatis Divinae, et humanae in primo, et secundo capite, falsae monetae, et vitii nefandi, dummodo serviant in bello per biennium, etiam si non habeant partis remissionem.

PErchè li banniti, e scorritori di campagna, che al presente inquietano questo Regno, vedendosi strettamente perseguitati dalla Regia Corte, ci hanno da diverse parti fatto intendere, che desiderano vivere quietamente, e ricorrere alla nostra clemenza con animo di servire S. M. nella guerra in qualsivoglia parte, che da Noi li sarebbe stata segnalata; ed avendomo considerato le cause, che al presente possono giustamente moverci a procurar la quiete universale, levando dalle Provincie del Regno tutti li detti banniti, e scorritori di campagna; ci è parso con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente „ ordinare, come per il presente Banno ordinamo che tutte le „ squadre delli sudetti banniti, scorritori, ed inquisiti de' delitti di „ campagna, che uniti, o separati „ uno dall'altro, fra il termine di „ giorni quindici dopo la pubblicazione del presente, personalmente „ si presenteranno avanti il Preside „ della Provincia, dove si trovano, „ ed in presenza di quello, con l'intervento dell'Avvocato Fiscale, e „ Scrivano di Razione si assentaranno, e si obbligaranno d'andare a „ servire fedelmente al Re Nostro „ Signore in Sicilia nella presente „ occasione delli disturbi della Città „ di Messina, o vero in altra parte „ dentro, o fuora del presente Regno, „ dove saranno da detti Presidi inviati, secondo gl'ordini da noi datili, per il termine di anni due, „ numerandi dal giorno del detto loro assento; li promettemo *sub verbo, et fide Regiis, atque nostris* „ Indulto di tutti i loro delitti, ed „ inquisizioni, pene, contumacie, e „ forgiudiche, nelle quali per essi „ fossero incorsi, ancorchè non tenessero remissioni di parte offese „ (eccettuati però quelli *de crimine laesae Maiestatis divinae, vel humanae in primo, et secundo capite, et falsa moneta, et vitio nefando*) „ della quale grazia, ed Indulto abbiano da godere dopo che averanno con effetto complito il suddetto servizio militare per detti anni „ due, quali classi, presentandono „ allo

„ allo Spettab. Regente Sopraintendente della campagna fedi della Scrivania di Razione d' esserno stati chiari nelli loro assenti per detto tempo, e certificatorie del detto servizio degl' Officiali superiori di guerra, con li quali averanno accudito dal medesimo spettabile Regente Sopraintendente della campagna se li daranno li dispacci necessarii *gratis*. Ma in caso, che commettessero fuga dalla detta milizia, ordinamo, che non solo non debbano godere di questa grazia, ed Indulto, ma ancora possano essere puniti, tanto per la disertazione della milizia, quanto per tutti li delitti antecedenti.

„ Ed a rispetto delli banniti, scorritori, ed inquisiti di delitti di Campagna, che si trovano nella Provincia di Terra di Lavoro, fra il medesimo termine di giorni quindici, debbano presentarsi avanti il Regio Commissario di Campagna, per assentarsi al servizio predetto, ed andare a servire, dove li sarà ordinato, e così goderanno dell' istesso Indulto con le condizioni dichiarate di sopra.

„ Ed acciò detti banniti, scorritori, ed inquisiti de' delitti di campagna, possano liberamente, e sicuramente effettuare quanto di sopra, ordinamo di più, che facendo intendere la loro volontà di presentarsi, ed andare a servire alli Presidi Provinciali, e Commissario di campagna, quelli *respective* li debbano subito concedere la licenza, ed assicurazione per venire in loro presenza, con ordinare, che non se li dia fastidio per li delitti, che avranno commessi, la quale licenza, ed assicurazione si debba spedire *gratis*, e farsi registro a parte dal Segretario della Provincia, con li nomi, cognomi, e patrie di quelli ".

Ed affinchè il presente Banno venga a notizia di tutti, volemo, ed ordinamo, che non solo si pubblichi nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e nelle Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavoro, ma anche in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 27. mensis Julii 1674. El Marques. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vidit Valero Reg. Vid. Calà Reg. De Afflicto Secretario. In Bann. 1. fol. 90. Fronda.* Die 27. Julii 1674. El Marques.

Grazie generali fatte dall' Eccellenza del Signor Vicerè Marchese d' Astorga nella Visita de' carcerati, fatta nella Gran Corte della Vicaria a 5. di Gennajo 1675. sedente in throno Majestatis *con intervento di tutti i Regii Tribunali,*

ovvero

PRAMMATICA XXXIII.

„ Sua Eccellenza fa grazia a tutti quelli, che fossero incorsi nella pena di quattro tratti di corda, così per questioni di carceri, come per altre cause; ed ancora fa grazia della pena, nella quale fossero incorsi per dette questioni, tenendo però remissione di parte, dove sarà necessaria, escludendo quelli, che appensatamente avessero delinquito, ed i casi, ne' quali *etiam* in rissa fosse succeduto omicidio. Abolentur aliqua delicta, ut intus.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli, che fossero inquisiti di asportazione, o detenzione in casa di qualsivoglia sorte d' armi, *etiam* che con quelle che ci avessero delinquito, restando solo la pena del delitto, per la quale debbano stare a ragione; eccettuando però quelli, che avessero delinquito con arme di fuoco, stilletti, smagliatori, o cortelli a fronda d' oliva, ed alla Genovese; dichiarando, che questa grazia non s' intenda fatta

„ a quel-

„ a quelli, che sono al presente carcerati, a' quali S. E. avendo inteso le loro relazioni, non è restata servita far grazia.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli, che fossero inquisiti per asportazione di bacchette.

Item „ S. E. fa grazia a tutte le donne inquisite d'aver passeggiato, o andato in cocchio, o in seggetta, o per mare, per li luoghi proibiti da' Regii Banni.

Item „ S. E. fa grazia a tutti gl' inquisiti d'aver fatto a pietre nell' arenaccia, o in altri luoghi proibiti, purchè non vi sia seguita ferita.

Item „ S. E. fa grazia a tutti i soldati Italiani fuggiti, che non si trovano carcerati, con che fra quindici giorni da oggi compajano avanti l' Auditore Generale dell' Esercito Don Diego Galiano Delegato della Milizia, e s'assentino di nuovo alla guerra; eccettuandone quelli, che sono stati condannati, o accordati a servire per delitti.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli, che per accuse di obbliganze, e liquidazioni d' istrumenti di Vicaria fossero debitori al Regio Fisco di ducati trenta in basso a ragione d'un carlino per ducato di pena; nella quale grazia non s' intendano inclusi quelli, che per diverse pene eccedessero ducati trenta, e così ancora quelli, che tenessero grazia della metà della pena, che unita con l'altra metà, che devono, eccedesse detta summa di ducati trenta; escludendo ancora tutti quelli, contro de' quali per pena fosse eseguito, o altrimenti fosse cauto alle ragioni del Fisco.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli inquisiti d'aver giocato a giuochi proibiti di carte, e di dadi.

Item „ S. E. fa grazia, e dona ducati mille per sussidio dell' Infermeria della Gran Corte della Vicaria.

Item „ S. E. ordina, e comanda, che nessuna persona attrivisca per dette grazie fatte, così generali, come particolari pigliar danari dagli aggraziati, sotto pena di cinque anni di galera a chi li pigliasse, ed essendo nobile di cinque anni di rilegazione, e di annullazione, e rivocazione della grazia a chi pagasse qualche cosa per causa di dette grazie „. *D. Giovan Batista d' Afflitto.* Die 5. Jan. 1675. El Marques de Astorga.

Grazie generali fatte dall' Eccellenza del Sign. Marchese de los Velez nella Visita de' Carcerati, fatta nella Gran Corte della Vicaria a 5. di Genn. 1677. sedente in throno Majestatis; *con intervento di tutti i Regii Tribunali.*

ovvero

PRAMMATICA XXXIV.

Abolentur aliqua delicta, ut intus.

„ SUa Eccellenza fa grazia a tutti quelli, che fossero incorsi nella pena di quattro tratti di corda, così per questioni di carceri, come per altre cause, ed anche fa grazia della pena, nella quale fossero incorsi per dette questioni, tenendo però remissione di parte, dove sarà necessaria, escludendo quelli, che appensatamente avessero delinquito, e i casi, ne' quali, *etiam* in rissa, fosse succeduto omicidio.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli, che fossero inquisiti di asportazione, o detenzione in casa di qualsivoglia sorte d'armi, *etiam*, che con quelle ci avessero delinquito, restando solo la pena del delitto, per la quale debbano stare a ragione; eccettuando però quelli, che avessero delinquito con arme di fuoco, stilletti, smagliatori, o cortelli a fronda d'uliva, dichiarando, che questa grazia non s'intenda fatta a quelli, che sono al presente carcerati, a' quali S. E. avendo inteso le loro relazioni particola-

„ ri,

„ ri, non è restata servita di far grazia.
Item „ S. E. fa grazia a tutti quel-
„ li, che fossero inquisiti di aspor-
„ tazione di bacchette.
Item „ S. E. fa grazia a tutte le
„ donne inquisite d'avere passeggia-
„ to, o andato in cocchio, o in seg-
„ getta, o per mare, per li luoghi
„ proibiti da' Regii Banni.
Item „ S. E. fa grazia a tutti i
„ Soldati Italiani fuggiti, che non
„ si trovano carcerati, con che fra
„ quindeci giorni da oggi compajano
„ avanti il Giudice criminale di Vi-
„ caria, e l'Auditore Generale dell'
„ Esercito D. Diego Galiano Dele-
„ gato della Milizia, e s'assentino
„ di nuovo alla guerra, eccettuando-
„ ne quelli, che sono stati condannati,
„ o accordati a servire per delitto.
Item „ S. E. fa grazia a tutti quel-
„ li, che per accuse d'obbliganze, e
„ per liquidazioni d'Istrumenti di
„ Vicaria fossero debitori al Regio
„ Fisco di ducati trenta in basso a
„ ragione di un carlino per ducato
„ di pena; nella quale grazia non
„ s'intendono inclusi quelli, che per
„ diverse pene eccedessero ducati tren-
„ ta, e così ancora quelli, che te-
„ nessero grazia della metà della pe-
„ na, che unita con l'altra metà,
„ che devono, eccedesse detta sum-
„ ma ducati trenta, escludendo anco-
„ ra tutti quelli, contro de' quali per
„ la pena fosse eseguito, o altrimen-
„ ti fosse cauto alle ragioni del Fisco.
Item „ S. E. fa grazia a tutti quegl'
„ inquisiti d'aver giuocato a giuo-
„ chi proibiti di carte, e di dadi.
Item „ S. E. fa grazia di proroga-
„ re le ferie presenti per tutti i car-
„ cerati, e carcerandi per debiti ci-
„ vili per lo tempo di due mesi, de-
„ correndi dal giorno, che finiranno
„ le presenti ferie, acciocchè si com-
„ pongano co' loro creditori.
Item „ S. E. fa grazia, e dona du-
„ cati mille per sussidio dell'Inferme-
„ ria della Gran Corte della Vicaria.
Item „ S. E. fa grazia a tutti i
„ Banniti accordati del tempo, che
„ loro mancherà, in virtù dell'ac-
„ cordo, e di tutti loro delitti con-
„ forme loro stà promesso in detto
„ accordo; intendendosi di quegli ac-
„ cordati, che in atto si ritrovano
„ servendo nelle Regie Audienze, e
„ nella Provincia di Terra di Lavoro,
„ e di quelli, che al tempo della data
„ di questa si ritroveranno accordati
„ ancorchè non siano andati al servizio.
Item „ S. E. ordina, e comanda,
„ che nessuna persona attrivisca per
„ dette grazie, fatte, così generali,
„ come particolari, pigliar danari da-
„ gli aggraziati sotto pena di cinque
„ anni di galera a chi gli pigliasse,
„ ed essendo nobile di cinque anni
„ di rilegazione, e di annullazione,
„ e rivocazione della grazia a chi pa-
„ gasse qualche cosa per causa di det-
„ te grazie ". *D. Gio-Batt. d'Afflitto.*

Die 5. Jan. 1677. El Marques de los Velez.

Grazie Generali fatte dall' Eccellenza del Sig. Marchese de los Velez nella Visita de' Carcerati, fatta nella Gran Corte della Vicaria a'30. di Dicemb. 1679. sedente in throno Majestatis *con intervento di tutti i Regij Tribunali.*

ovvero

PRAMMATICA XXXV.

Abolentur aliqua delicta, ut intus.

„ SUa Eccellenza fa grazia a tutti
„ quelli, che fossero incorsi nel-
„ la pena di quattro tratti di corda,
„ così per questioni di carceri, come
„ per altre cause; ed anche fa gra-
„ zia della pena, nella quale fossero
„ incorsi per dette questioni, tenen-
„ do però remissione di parte, dove
„ sarà necessaria; escludendo quelli,
„ che appensatamente avessero delin-
„ quito, e i casi, ne' quali, *etiam*
„ *in rissa*, fosse succeduto omicidio.
Item „ S. E. fa grazia a tutti quel-
„ li, che fossero inquisiti di aspor-
„ tazione, o detenzione in casa di
qual-

„ qualsivoglia sorte d' arme, *etiam* „ che con quelle ci avessero delin- „ quito, restando solo la pena del „ delitto, per la quale debbano sta- „ re a ragione; eccettuando però quel- „ li, che avessero delinquito con ar- „ me di fuoco, stilletti, smagliato- „ ri, o cortelli a fronda d' oliva; „ dichiarando, che questa grazia non „ s' intenda fatta a quelli, che sono al „ presente carcerati, a'quali S.E. aven- „ do intese le loro relazioni particola- „ ri, non è restata servita di far grazia.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quel- „ li, che fossero inquisiti di aspor- „ tazione, o detenzione in casa di „ qualsivoglia sorte d' arme, *etiam* „ che con quelle ci avessero delin- „ quito, restando solo la pena del „ delitto, per la quale debbano stare „ a ragione; eccettuando però quelli, „ che avessero delinquito con arme „ di fuoco, stilletti, smagliatori, o „ cortelli a fronda d' oliva; dichia- „ rando, che questa grazia non s'in- „ tenda fatta a quelli, che sono al „ presente carcerati, a'quali S.E. aven- „ do intese le loro relazioni particolari, „ non è restata servita di far grazia.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quel- „ li, che fossero inquisiti di aspor- „ tazione di bacchette.

Item „ S. E. fa grazia a tutte le „ donne inquisite d'aver passeggiato, „ o andato in cocchio, o in segget- „ ta, o per mare, per li luoghi „ proibiti da' Regj Banni.

Item „ S. E. fa grazia a tutti gl' „ inquisiti d'aver fatto a pietre nell' „ arenaccia, o in altri luoghi proibi- „ ti, purchè non vi sia seguita ferita.

Item „ S. E. fa grazia a tutti i „ soldati Italiani fuggiti, che non si „ trovano carcerati, con che fra quin- „ deci giorni da oggi compajano a- „ vanti il Giudice criminale di Vi- „ caria, e l' Auditore Generale dell' „ Esercito D. Ignazio Crucat Delega- „ to della Milizia, e si assentino di „ nuovo alla guerra; eccettuandone „ quelli, che sono stati condannati, „ o accordati a servire per delitto.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quel- „ li, che per accuse d'obbliganze, e „ per liquidazioni d'Istrumenti di Vi- „ caria, fossero debitori al Regio Fi- „ sco di ducati trenta in basso a ra- „ gione di un carlino per ducato di „ pena; nella quale grazia non s'in- „ tendano inclusi quelli, che per di- „ verse pene eccedessero ducati tren- „ ta, e così ancora quelli, che te- „ nessero grazia della metà della pe- „ na, che unita con l' altra metà, „ devono, eccedesse detta summa di „ ducati trenta, escludendo ancora „ tutti quelli, contro de' quali per la „ pena fosse eseguito, o altrimenti „ fosse cauto alle ragioni del Fisco.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quel- „ li inquisiti d'aver giuocato a'giuo- „ chi proibiti di carte, e di dadi.

Item „ S. E. fa grazia di proroga- „ re le ferie presenti per tutti i car- „ cerati, e carcerandi per debiti ci- „ vili per lo tempo di due mesi, „ decorrendi dal giorno, che finiran- „ no le presenti ferie, acciocchè si „ compongano co' loro creditori.

Item„ S.E. fa grazia, e dona duca- „ ti mille per sussidio dell'Inferme- „ ria della Gran Corte della Vicaria.

Item „ S. E. fa grazia a tutti i „ banniti accordati del tempo, che „ loro mancherà, in virtù dell' accor- „ do, e di tutti i loro delitti, con- „ forme loro sta promesso in detto „ accordo; intendendosi di quegli ac- „ cordati, che in atto si ritrovano „ servendo nelle Regie Audienze, e „ nella Provincia di Terra di Lavo- „ ro, e di quelli, che al tempo del- „ la data di questo si ritroveranno „ accordati, ancorchè non siano an- „ dati al servizio.

„ *Item* „ S. E. ordina, e comanda,

che

„ che nessuna persona attrivisca per „ dette grazie fatte ; così generali , „ come particolari , pigliare danari „ dagli aggraziati , sotto pena di cinque anni di galera a chi li pigliasse, ed essendo nobile di cinque anni di rilegazione, e di annullazione, e rivocazione della grazia a chi „ pagasse qualche cosa per causa di dette grazie". *D. Domenico Manuele Cioffi.*

30. Dec. 1679. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XXXVI.

Conceditur guidaticum, et indultus capientibus Bannitos, ut intus. Vide prag. sub tit. de exulibus.

RItrovandosi scorrendo la campagna li pubblici capi de' Banniti Santo Lucidi, *alias* Santuccio di Froscia, Francesc'Antonio Ventura, *alias* Cicconetti, Sgarrone, ed altri capi con altri loro compagni in grosso numero, in più squadre divisi, che non lasciano alla giornata di commettere furti, recatti, ed altri enormi delitti, in disservizio di DIO benedetto, e della retta amministrazione della Giustizia; perciò convenendo ovviare a simili disturbi per l'estirpazione di tanta gente di mala vita, di più degl' ordini dati, avemo risoluto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, di fare il presente Banno, col quale „ Ordiniamo, „ e facciamo noto a tutti gl' inquisiti, e forgiudicati di delitti non „ eccettuati, che inclinassero attendere alla persecuzione tanto delli „ prenominati capi de' banniti, e loro cometive, come d' altre squadre, che vanno scorrendo la campagna, infestando la pubblica quiete, per ottenere poi l' Indulto de' „ loro delitti, ed inquisizioni, potranno, cioè quelli, che si ritrovano in questa Fedelissima Città, „ suoi Borghi, e Casali, e Provincia di Terra di Lavoro, farlo intendere a dirittura all' Ill. Regente „ D. Diego de Soria Morales, Marchese di Crespano del nostro Consiglio Collaterale, e Sopraintendente Generale della Campagna; „ e quelli di ciascheduna Provincia, „ allo Spettabile Preside Provinciale, „ a' quali per tal'effetto comandamo, „ e concedemo facoltà, che ad ogni „ loro richiesta li debbano concedere assicurazione di tutti loro delitti, ed inquisizioni, non eccettuate „ dalle Regie Prammatiche, nè commessi da sei mesi a questa parte, „ anche con la licenza dell'armi permesse a gente di Corte, acciò fra „ il termine di giorni quindici *a die concessae assicurationis*, possano senza „ trattenersi nelle loro patrie, e luoghi delle parti offese, nè in altra „ parte, il che espressamente proibimo portarsi in questa fedelissima Città avanti detto Ill. Regente Marchese di Crespano Sopraintendente Generale, per ricevere gli „ ordini dello che doveranno eseguire circa l'effettuazione di detti servizii in quelli luoghi, e Provincie, che li saranno assegnate; ed „ effettuati, che l' avranno, facendolo costare a detto Illust. Regente „ Soprainterdente, per relazione de' „ Ministri ove andaranno a servire, „ li promettemo *sub verbo*, *et fide Regiis*, *a que nostris* di spedirli l'Indulto *in forma Regiae Cancellariae* „ di tutti i loro delitti, ed inquisizioni, non eccettuati, nè commessi come di sopra, ancorchè non „ tenessero remissioni delle parti offese, ed anche delle contumacie, „ pene, e forgiudiche in che fussero „ incorsi per causa di essi, purchè „ non siano incorporate di beneficio „ del Regio Fisco; E pendente l'espedizione di detto Indulto, se li „ concederà dal detto Regente Sopraintendente il Guidatico libero, „ e senza tempo. Ed acciocchè il tutto si possa effettuare con la celerità possibile per l' esterminio di „ detta mala gente, volemo, che il „ pre-

„ presente Banno si pubblichi nelli „ luoghi soliti, e consueti di questa „ Fedelissima Città, ed in tutte le „ parti del presente Regno, e vaglia „ dopo la pubblicazione di esso, per „ termine di un mese, quale elasso, „ lo dichiaramo nullo, ed invalido „. *Datum Neapoli in Regio Palatio die*

Die 24. Dec. 1683. Don Gaspar de Haro, y Guzmàn.

24. mensis Decembris 1683. D. Gaspar de Haro, y Gusman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Jacca Reg. D. Thomas Cioffi Secr. In Bannorum 2. fol. 114.

PRAMMATICA XXXVII.

Ludovici de la Zerda Proregis.

PEr il tumulto accaduto in questa Città il giorno delli 23. del corrente mese di Settembre, fu pubblicato in essa Indulto della forma seguente videlicet. Considerando S. E. che li motivi osservati in questo giorno per la Città siano nati per ignoranza di tutti coloro, che han seguitato inconsideratamente li dettami di pochi uomini maligni, e Ribelli della Real Corona di S. M., che Dio guardi, onde sono dati in molti eccessi, rompendo le Carceri, e commettendo altri sbaratti per la Città; Con tutto ciò volendo S. E. usare della Real clemenza, e benignità di S. M. praticandola verso tutti gl'Inquisiti de' sudetti delitti, con il presente Indulto dichiara di esser restituiti intieramente alla grazia di S. M., e perdonati tutti i sudetti eccessi, purchè fra lo spazio di dodici ore dalla pubblicazione del presente, si debbano presentare avanti di uno de' Ministri di S. M. di questa Città di Napoli, dal quale Ministro se li farà dichiarazione di essersi presentato in detto termine per godere del detto Indulto, e del medesimo debbano anche goder quelli, che ritrovandosi in dette carceri, che sono state violate, si ritrovano d' esser usciti, e fuggiti, anche per li delitti, per li quali si trovavano carcerati, eccettuandone però dal presente Indulto, li capi, ed autori principali del sudetto tumulto. Di vantaggio promettemo a chiunque presenterà la testa di ciascheduno di detti capi, ed autori principali docati 6. mila, e se lo esibirà vivo docati 8. mila da pagarsegli immediatamente, che si farà la detta presentazione, e lo debba godere, benchè sia persona di Corte, e ciò oltre dell' Indulto, se sia persona, che debba goderlo. Similmente a quelli, che si ritrovano debitori infra la summa di docati mille se li concede dilazione di sei mesi per pagare li loro debiti, ancorchè contro di essi si ritrovassero spedite lettere esecutoriali: ed il presente Indulto, e quanto in esso si contiene, fatto da Noi col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente vogliamo, che tenga in ogni futuro tempo il suo vigore. *Datum Neapoli die 23. mensis Septembris 1701.* D. LUIS DE LA ZERDA, Y ARAGON. *Vidit Gascon R. Vidit Andreas R. Vidit Guerrero R. Vidit Mercado R. D. Dominicus Florillus Secret. Lombardus.* E questo medesimo Indulto con ordine Nostro speciale dato per Segreteria di Guerra, fu prorogato per il termine di altre 24. ore nel passato giorno di Sabbato 24. del corrente.

Seditio coorta in Urbe huic constitutioni occasionem dedit. Abolitio criminis promittitur, si intra XII. horarum eius diei spacium, qui in seditionem consensissent, Magistratui abolitionem petierint. Excipiuntur seditionis auctores, quorum nomina infra scripta sunt. Cuique cuiusque auctoris obtruncatum caput obtulerit scutata sex milia praemio erunt. Si viventem eum dederit, octo millia lucrifaciet. Debitoribus etiam adversus creditores, edicta dilatione indulgetur.

Ritrovandosi già al presente per la divina grazia quietato totalmente in questa Città ogni rumore, e già restituita interamente all' ubbidienza, ed al Real servizio di Sua Maestà (a cui si deve) e ciò con la vigilanza, e zelo di S. E., e con l' accodimento di tutta la Nobiltà, e Fedelissimo Popolo: E volendo Noi con la medesima benignità sovvenire egualmente agli altri rumori, che per riflesso di questi si sentono accaduti per altre parti, o che accadessero in questo presente Regno „ vogliamo, „ e dichiariamo, che anco s' inten-

„ da-

„ dano comprese tutte le persone, „ che fossero cadute, o cadessero in „ detti eccessi nelle Città, Terre, „ ed altri luoghi d'esso, intendendosi però sino al tempo, che si „ pubblicherà il presente Indulto, „ dandosi il termine di 15. giorni „ da presentarsi avanti i Presidi di „ quelle Provincie, ove si ritrovano „ situati, e per la Provincia di Terra di Lavoro, avanti il Commissario di Campagna, escludendosi „ sempre li capi, ed autori principali, come immeritevoli della grazia „ di S. M., secondo nel precedente „ Indulto si dichiara.

„ Ed essendo sin ora liquidati per „ capi, ed autori del sudetto Tumulto accaduto in questa Città „ D. Gaetano Gambacorta Principe „ di Macchia, D. Bartolomeo Grimaldi Duca di Telesa, D. Francesco Spinelli Duca della Castelluccia, D. Malizia Carrafa, D. Tiberio Carrafa suo nipote, e D. Giuseppe Capece, oltre gl'altri, che „ già si trovano nelle nostre forze; „ al detto fine si sono quì specialmente descritti, e dichiarati li loro nomi, affinchè tenendone ciascheduno notizia, si animi principalmente per il servizio del Re „ nostro Signore, e per la quiete del „ Pubblico, e non meno per far guadagno del sudetto Taglione, come „ di sopra promesso a perseguitarli, „ e prenderli o vivi, o morti, poichè si pagheranno immediatamente „ dalla Regia Corte per ciascheduno „ di detti Capi a chiunque li presentarà come di sopra le summe „ rispettivamente promesse, promettendo di vantaggio il Taglione medesimo anche per li capi, ed autori principali de' Tumulti accaduti per detta occasione, o che accadessero per il Regno prima della pubblicazione, come si è dichiarato nel presente Indulto, dopo „ che saranno capi liquidati per tali".

Principum seditionis nomina: *Caietanus Gambacurta Macchiae Princeps: Bartholomaeus Grimaldus Telesinorum Dux: Franciscus Spinellus Dux Castelluccia: Malicia, et Tiberius Carafae: Josephus Capycius.*

Di vantaggio in virtù di questo medesimo Indulto generalmente valituro per tutto il presente Regno promettemo di restiture intieramente, siccome dichiaramo, restituire nella grazia del Re nostro Signore tutte le persone inquisite, che hanno assistito, e servito appresso li nostri capi nelle funzioni accadute in questa Città ne' passati giorni di Venerdì, e Sabbato 23. e 24. del corrente in opprimere, e debellare li sudetti Ribelli, e dar quiete alla Città in detta occasione, e per detto effetto si dichiarano sin da oggi di già indultati, siccome egualmente tutti gl' altri inquisiti per altri delitti, che verranno a servire la R. C., a quali si spedirà il guidatico nella forma solita per doverseli destinare li luoghi, e l'occasione, nelle quali dovranno essere impiegati secondo si stimerà conveniente, per poi secondo li servizii, che faranno alla Regia Corte, doversegli spedire l'Indulto *in forma Regiae Cancellariae*; dovendo però le persone sudette, che avendo servito, ed accodito nell'occasione del sudetto tumulto vengono a godere del presente Indulto, come di sopra si è dichiarato, presentare le legittime remissioni delle Parti offese fra il termine di un anno, se ne tengono bisogno, e li sudetti inquisiti, che prenderanno il predetto guidatico, debbano presentare similmente le remissioni delle Parti offese fra lo spazio di sei mesi dopo, che averanno avuto l'Indulto, e per rendersi capaci li sudetti inquisiti della presente grazia, e benignità, si debbano presentare ciascheduno d'essi, quelli, che si ritrovano in questa Città, e suoi distretti avanti lo Spettabile Reggente della G. C. della Vicaría, quelli che si ritrovano in questa Provincia di

Eorum omnium abolentur crimina, qui Regiis partibus favissent, furente seditione, diebus XXIII. et XXIV. Septembris.

G 2 Ter-

Terra di Lavoro avanti il Commissario della Campagna, e quelli, che si ritrovano nell'altre Provincie del Regno avanti li Presidi, e Regie Audienze d'esse, e ciò fra il termine di giorni quindeci, decorrendi dopo la pubblicazione, che si farà nelli luoghi soliti del Regno del presente Indulto; dichiarando, che quanto si contiene nell'Indulto presente stabilito col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente debb' avere in ogni futuro tempo perfettamente il suo vigore, assicurando a ciascheduno della sua osservanza *sub verbo*, *& fide Regis*; onde ordinamo, che si pubblichi in tutti li luoghi soliti di questa Città, e Regno. *Nap. li* 25. *Settembre* 1701. D. LUIS DE LA ZERDA, Y ARAGON. *Vidit Gascon Reg. Vidit Mercade Reg. Vidit Andreas Reg. Vid. Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Sec. Antonius Lombardus Leg. a mand. Scrib. In Bannor.* 3. *fol.* 46. *Toletus*.

Die 25. Sept. 1701. D. Luis de la Zerda, y Aragon.

Pubblicata a dì 25. di Settembre 1701.

PRAMMATICA XXXVIII.

Seditio coorta in urbe huic Constitutioni occasionem dedit. Indultus conceditur iis, qui intra quindecim dierum spatium se se praesentarint ad serviendum in bello: qui autem indulgentiam adhuc non petiissent, iis duorum annorum tempus prorogatur, quo illa gaudere possent, si tamen partium remissionem habuerint.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, ec. *Don Ludovicus de la Zerda, y Aragon, Enriquez Afan de Rivera, Dux Medinae Coeli, et Alcalà, ec. Cubicularius Suae Catholicae Majestatis, et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc.* A tutti, e singoli Magnif. Officiali tanto Regij, come de' Baroni, e signanter Capitanij di Giustizia di questa Fedelissima Città di Napoli, e loro Guardie, e Caporali, e Soldati di Campagna del presente Regno, Barricelli, Soldati, e qualsivogliano altre genti di Corte, così Regij, come Baronali, li significamo qualmente si è da Noi ricevuto Dispaccio di S. E. e Supremo Collateral Conseglio in data de' 22. di questo cadente mese di Ottobre 1701., con il quale intesa la Relazione fattali ci viene ordinato, e dichiarato, che tutti l' Inquisiti, li quali si sono presentati nel termine di giorni quindici stabilito nella Regia Prammatica emanata, e pubblicata à 25. di Settembre prossimo passato di questo istesso corrente anno con l'occasione del Tumulto Popolare succeduto in questa Città nelli giorni de' 23., e 24. del caduto mese di Settembre, che dovevano servire la Regia Corte appresso le persone destinateli dall' Illustre Principe d'Ottajano Regente la G. C. della Vicaria per godere l'Indulto delle sue Inquisizioni contenute in detta Regia Prammatica, debbiano al presente godere di detto Indulto da oggi liberamente per tutti, e qualsivogliano delitti senza eccettuazione d'alcuno, e senza aver di bisogno d'altra cautela, nè spedizione d'Indulto *in forma Regiae Cancellariae*, bastandoli solamente la detta loro presentazione, e senza che nè anco si dovessero applicare alli detti servitij della Regia Corte, altro che a quelli, che volontariamente volessero farlo; tenendono però remissioni di parti offese, e per quelli che non la teneranno, havendone bisogno, coll'istesso Dispaccio per Collaterale ci ordina S. E., che se li debbia prorogare il termine di un' anno stabilito in detta Regia Prammatica per anni due a fine di quella ottenere; E perchè . . . . si presentò da Noi nel termine stabilito di detti giorni quindici in conformità della sudetta Regia Prammatica per godere l'Indulto de' suoi delitti per dover servire alla Regia Corte colle condizioni, e clausole contenute nell'istessa Regia Prammatica, che però in esecuzione del detto ultimo Dispaccio di S. E., Supremo Collateral Conseglio, in nome della medesima ordinamo a tutti li sudetti, che al presente . . . . .

da

. . . da oggi avanti non lo molestino, nè facciano molestare per dette sue Inquisizioni sino al dì di detta pubblicazione, ma debbia liberamente godere l' Indulto di quelle senza esser soggetto a servire la Regia Corte, nè habbia bisogno d' espedizione d' altro Indulto *in forma Regiae Cancellariae*, purchè frà il termine di detti anni due decorrendi dal giorno della publicazione di detta Regia Prammatica ottenga legitima remission di parti offese, tenendone però di bisogno, servata *in omnibus* la forma di detto Dispaccio di S. E. per Collaterale. Così da tutti s'esequa per quanto si tiene cara la gratia Regia, e pena di doc. mille per ciascheduno insolidum Fisco Regio. *Datum Neap. die.*

Die ... Octob. 1701.

PRAMMATICA XXXIX.

PHILIPPUS Rex.

Continuando il nostro Real amore in rimirare al beneficio de' nostri fedelissimi vassalli, e richiamarli al perdono dalli delitti, ed errori commessi, con riponerli nel dritto cammino della giustizia, e della quiete, nella quale procuraremo sempre con la nostra Real providenza, che si mantenga questo Regno, affinchè ciascheduno s' impieghi nella strada delle virtù, al nostro real servizio, ed al proprio suo bene, colla conservazione delle loro famiglie.

Abolitio criminum generalis. Eorum crimina abolentur, quibus, qui injuriam accepissent remiserint. Excipiuntur, qui in Deum, et Regem deliquissent: falsamque monetam cudissent, vel totondissent: parricidae: quive ter homicidae delati, accusative fuissent: Assassinii, vel mandatores fuerint, vel mandatarii: Sodomitae: quique in viis publicis suffurati sint: quive in fraudem creditorum decoctionem simulati fuerint omnisque in quos animadvertum fuerit, et poena executioni mandata sit: quive sub spe abolitionis deliquissent. Forsassis haec abolitio ad praecedentem causam refertur.

Abbiamo però deliberato con la nostra Suprema, e Real autorità di concedere, con le limitazioni infra dichiarande, „ una generale abolizione, „ ed Indulto in tutto il presente Re„ gno, comprendendo tutte le Città, „ Terre, e luoghi di esso, così De„ maniali, come Baronali, o natu„ rali, o forastieri, che siano i lo„ ro abitatori per tutte le colpe, „ errori, e delittti per l' addietro com„ messi, o siano, o non siano de„ dotte le loro inquisizioni, o siano „ li rei indiziati, convinti, o con„ fessi, o contumaci, o carcerati, o „ si ritrovino con mandati, pleggia„ rie, ed altre cautele, e non meno „ i condannati a qualunque pena cor„ porale, anche di morte naturale, „ o pecuniarie per applicarsi al no„ stro Regio Fisco, purchè tali pe„ ne pecuniarie incorporate non si „ ritrovino, o realmente già acqui„ state dal Regio Fisco, o che in „ qualunque modo non se ne ritrovi „ il nostro Regio Fisco cautelato; „ dovendo però restar tutti li rei su„ detti pienamente assoluti e libera„ ti, siccome con il presente, e ge„ nerale Indulto gli assolvemo, e per„ donamo, comandando, che in ogni „ futuro tempo restino liberi e sciol„ ti dalle loro inquisizioni, colpe, „ contumacie, e delitti, e li carce„ rati si ripongono nella loro liber„ tà. Intendendosi però quelli, che „ tengono legittima remissione delle „ parti offese nelli casi, ne' quali si „ ricerca, e non avendola possano ot„ tenerla nel termine di sei mesi de„ correndi dal giorno della pubblica„ zione del presente, per doverla pro„ durre in forma valida, ed auten„ tica nelle medesime Corti, e Tri„ bunali, ne' quali pende la loro in„ quisizione, ed avanti gl' Ufficiali, „ a quali spetta, intesi li Fiscali, „ nel quale spazio di tempo conce„ duto per ottenere dette remissioni „ non possano i rei esser molestati, „ senza però avvicinarsi per otto mi„ glia alli luoghi delle solite abita„ zioni delle parti offese ".

Ma dovendo questa nostra Real grazia, e perdono non esser pregiudiziale al servizio di Sua Divina Maestà, nè alla tranquillità della nostra Real Corona, nè alla quiete, e fede pubblica: Ed essendo sempre immeritevoli di qualunque benefizio, ed indulgenza quegli animi così maligni e ferini, che dimenticati della propria umanità con continuati, e gravi

vi delitti, e rei incorrigibili, fanno di questi la loro professione, dichiaramo nel medesimo tempo „ esclusi „ dal presente Indulto, ed abolizio- „ ne tutti li rei di delitti di lesa „ Maestà Divina, ed umana; di fal- „ sificazione, e tonsione di moneta; „ di parricidio in qualunque caso com- „ messo, di omicidio, se i rei ne „ avessero altri due commessi, non „ ostante, che ne avessero patita la „ pena; di omicidii, con qualità di „ prodizione, o di assassinamento; „ così a rispetto del mandante, co- „ me del mandatario; di delitto ne- „ fando; de' furti di strade pubbliche, „ e de' ricatti; escludendo anche li „ decottori con frode, stante il pre- „ giudizio che questi cagionano alla „ causa pubblica, e generalmente tut- „ ti li rei, la condanna de' quali ha „ tenuta la sua esecuzione, e de' de- „ litti con la pruova d'essere stati „ commessi con la speranza di que- „ sto Indulto, affinchè non resti e- „ sempio, che con tale speranza del- „ la prevista immunità si dia adito „ a malfattori di commetter delitti. „ E rispetto a' forgiudicati, questi „ si debbano fra lo spazio d'un me- „ se presentare in questa G. C. della „ Vicaria, per dover godere della „ grazia dell'Indulto.

„ Comprendemo parimente nella „ presente nostra grazia anche li de- „ bitori, e carcerati per cause civi- „ li, o siano per causa pubblica, o „ privata; dovendo questi scarcerar- „ si, e non esser molestati personal- „ mente con la dilazione di tre me- „ si, se il debito sia per causa pub- „ blica, e di sei mesi se sia per cau- „ sa privata, purchè diano sicura „ pleggiaria li carcerati di ritornar „ nelle carceri, finito il detto tem- „ po, o nel medesimo di concordare „ i loro creditori, ed interessati; „ non essendo nostra volontà, che si „ faccia a detti creditori alcun pre- „ giudizio; eccettuando però tutti li „ debitori per causa de' depositi, de' „ dazii, arrendamenti, e gabelle, e „ di altre nostre rendite, non volen- „ do, che questi vengano inclusi nel- „ la detta dilazione. Onde incarican- „ do l'inviolabil' esecuzione di quan- „ to nella presente si contiene all' „ Ill. nostro Vicerè, ed a tutt' i „ Tribunali, e Ministri così supe- „ riori, come inferiori, ed alle Cor- „ ti tutte, così Regie, come Baro- „ nali del nostro presente Regno, „ assicuriamo l'osservanza di esso *sub* „ *verbo, et fide nostra*". *Datum Neapoli die* 31. *mensis Maii* 1702. YO EL RE. *Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. Sua Cathol. Maiestas mandavit mihi D. Dominico Florillo, Marianus Mastellonus Reg. a mand. Scrib. In Bannor. 3. fol. 82. Toletus*. Pubblicato a dì 1. Giugno 1702.

Die 31. Maii 1702.

(*) PRAMMATICA XL.

Generalis indultus a Rege Philippo Regijs Vassallis elargitur post ortum Serenissimi Ferdinandi filij nonnullis grauibus excessibus exceptis. h. d.

NUper per Sacram, Regiam & Catholicam Maiestatem, fuit expeditum, & nobis transmissum Priuilegium Indultus, omni qua decet solemnitate vallatum, tenoris sequentis, videlicet. Philippus Dei gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, vtriusque Siciliæ, Hierusalem, Vngariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Nauarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galitiæ, Maioricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algaruiorum, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Insularum Indiarum, Terræ firmæ maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, & Mediolani, Comes Barcinonæ, Flandriæ, & Tirolis Dominus Vizcaiæ, & Molinæ, Dux Athenarum, & Neopatriæ, Comes Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristani, & Gociani.

Accepto insignis victoriæ nuntio, qua

qua Diuino in primis munere, deinde vero ductu ac virtute Illustrissimi fratris nostri charissimi Don Ioannis Austriæ, fœderatorumq; nostrorum Classis Præfecti, numerosa Turcarum Tyranni classis, nuper apud Echinades Insulas inito prœlio, superata, capta, ac pene deleta fuerat: Nihil nobis antiquius fuit, quam vt ea, quæ Catholicum Regem decet, pietate, immortali Deo bonorum omnium auctori gratias ageremus: Itaque publicis per omnia Regna, quæ Diuina prouidentia nobis regenda commisit, decretis supplicationibus, quibus, et nos ipsi supplices interfuimus, ad omnia Sacra Templa maximo populorum concursu Deo gratiae actae, omniaque praeterea, quae ad augendam publicam laetitiam pertinebant, hilaritatis signa edita fuerunt. Haec dum nos sedulo curaremus, Diuina Maiestas nouo altero, ac ingenti beneficio gaudium nostrum cumulare dignata est, dato nobis ex Serenissimae charissimaeque coniugis nostrae Annae felici puerperio, Regnorum nostrorum iusto ac legitimo haerede Principe filio primogenito Ferdinando. Quod diu quidem a nobis votis omnibus exoptatum, Deus Optimus Maximus inscrutabili consilio in haec tempora reseruandum duxit, quibus ad vniuersalem totius Christianae Reipublicae exultationem, nostra quoque domestica, subditorumque nostrorum laetitia accederet. Dupplicatis itaque primum supplicationibus, ac gratiarum actionibus, Visum est nobis in tanto publico gaudio, diuersis priuatis maeroribus succurendum esse, exulibus quoque ac carceris nexu obstrictis, aliqua ex parte quatenus Iustitia patitur clementer indulgere. Hoc igitur generali decreto, Regia authoritate nostra decernimus, statuimus, et mandamus omnes, et singulos in nostro citerioris Siciliae Regno, tam nobis subiectos, quam extraneos, qui de quibuscunque delictis, ac criminibus etiam capitalibus ab hodierna die retrofactis, vel commissis suspecti, delati, accusati, vel indiciati sint, etiam si confessi, aut conuicti fuerint, et siue processus ipsi adhuc caepti non sint, siue adhuc pendeant, sine iam condemnatio sequuta fuerit, et siue rei incarceribus detenti sint, siue sub fideiussione extra carceres ius dicant, siue adhuc in iuditio non comparuerint, et siue in contumacia banniti, aut condemnati, aut arbitrio nostro, aut Pro Regum nostrorum, aut aliter certo tempore, aut perpetuo exulare iussi fuerint, a quacumque poena non modo corporali, sed etiam mulcta, vel condemnatione pecuniaria, vel bonorum confiscatione, quae ad nostrum Regium fiscum praefati nostri Siciliae citerioris Regni spectaret: (dummodo poena, vel mulcta, vel condemnatio realiter exacta, incorporata, assignata, acceptata, vel composita non sit, aut aliter fisco nostro pro ea cautum fuerit, aut bona ipsa iam per sententiam a Iudice latam expresse confiscata non fuerint) ipso iure, et facto absolui, et liberari debere, prout presentium tenore eos absoluimus, et liberamus, ac liberos, et absolutos esse volumus. Et si aliqui praedictis de causis carceribus mancipati sunt, eos illico liberari, et relaxari mandamus. Quae omnia locum habere declaramus, quo ad eius tantum, qui legitimam remissionem, et pacem ab offensis habuerint in casibus, in quibus partis remissio necessaria est, aut illam intra sex menses post harum nostrarum publicationem obtinuerint. Et intra idem tempus officialibus, ad quos spectat, aut spectabit, citato fiscali illius Ciuitatis, vel loci, vbi adsit, in autentica forma legitime praesentauerint. Declarantes etiam, inter casus in quibus

bus

bus remissio partis non requiratur, comprehendi casum prouocationis ad rixam simplicis insultus, primae euaginationis, delationis armorum prohibitorum, vbi tamen vulnera aut percussiones sequutae non fuerint, et si qui forte simpliciter de homicidio condemnati fuerint, aliquibus tamen indicijs praecedentibus, ex quibus suspitio animi deliberati elici possit, licet qualitas ipsa expressa non sit, sed tantum praemissa facti narratione inquisitio formata fuerit: Mandamus vt productis legitimae remissionis instrumentis, rem omnem Pro Regi nostro referant, qui pro casuum, et personarum qualitate, quid agendum sit decernet. Declaramus insuper in hoc Edicto non comprehendi crimina laesae Maiestatis, heresis, rebellionis fabricationis falsae monetae, homicidij animo deliberato patrati, seu ab eo, qui alia duo homicidia commiserit, etiam si ob ea damnatus nondum sit, vulnus proditorie, e sclopo rotato, aut aliter illatum, etiam si mors non succedat, diminutionem monetarum vbi amplius quam semel fiat, raptum mulieris honestae, etiam si copula non sequatur; vsum venerunt cum Sanctimoniali in habitu aut alias intra Monasterium degenti, crimen nefandum, expoliatores viatorum; seu derobbatores stratarum, adulterantes sigillum Principis, aut cuiuscumque Regij Tribunalis, propinationem veneni, caedem officialis Regalis, qui seditionem mouent populorum, aut plebem aduersus Principis, vel Pro Regis nostri, vel Tribunalium regiorum, decreta, et prouisiones concitant, qui testimonium falsum in causa in qua ingeratur poena mortis naturalis ad alicuius offensam dicunt, vel ab alio dici curant, aut mandant, qui executiones reorum, vbi de mortis vel mutilationis membrorum poena agitur, impediunt, vel ab alijs impediri curant seu mandant. Nec non alia crimina, et delicta enormia, et mali exempli per dictum Pro Regem cum Consilio, et voto Collateralis Consilij declaranda, et illa etiam, in quibus est processum ad sententiam condemnatoriam. Crimina vero in quibus est processum ad sententiam foriudicationis, arbitrio dicti nostri Pro Regis remittantur. Quos omnes, et singulos praesentis decreti beneficio gaudere nolumus, sicut neque eos, qui, dum officiales essent, in eorum officijs deliquerunt, neq; Notarios, qui falsitatem aliquam in instrumentis, aut publicis scripturis commiserunt. Quos pariter ab Edicti indulgentia exclusos esse declaramus, eos etiam, qui praesentes, lata a Iudice sententia, ad triremes damnati fuerunt, siue iam in ipsis triremibus degant, siue capti adhuc teneantur, siue ex ipsis carceribus, aut satellitum potestate fuga euaserint, praesentis gratiae beneficio gaudere nolumus, donec a nobis, maturius intellecto Classis nostrae statu, aliud ordinatum fuerit. Statuentes in toto Regno praedicto, ut omnes et singulos processus, scripturas, condemnationes, acta, Banna, et quaelibet alia, quae in causis supra narratis facta fuisse reperiuntur, (saluis tamen reservatis vt supra) gratis deleant, et annullent, et eorum huiusmodi nomina de albo tolli, et deleri faciant, sicut et nos auctoritate nostra, praesentium tenore delemus, et annullamus, tollimusque, et penitus abolemus. Volentes etiam, et ita expresse mandantes quibuscumque officialibus, et ius dicentibus, vt supra ut pro quibuscunque delictis, vel criminibus adhuc non delatis, etiam si occulta essent, (exceptis tamen superius reseruatis) atque eorum occasione nullo modo in futurum procedere, inquirere, aut aliquos molesta-

re audeant, modo in casibus in quibus requiritur; à parte offensa legitima remissio obtenta fuerit, vel illam in futurum obtineri contingat infra terminum sex mensium, ut supra. Adhuc decernimus, et ordinamus quoscumque, tam publici, quam priuati debiti causa in carceribus detentos, ex ipsis carceribus illos relaxari debere, quos omnes, et alios quoscunque debitores si ex causa publica intra duos proximos menses, si vero ex causa privata infra quatuor menses personaliter molestari praesenti Edicto prohibemus, saluo semper iure quoad capitale debitum, cui derogare non intendimus, exceptis decoctoribus, et depositarijs, et alijs qui dationum aut redditum ordinariorum, vel extraordinariorum causa debitores inuenientur, quos hoc decreto includi nolumus. Mandantes propterea Illustribus, spectabilibus, nobilibus, magnificis, dilectis Consiliarijs et fidelibus nostris, Prò Regi, Locumtenenti, et Capitaneo generali, nostro Magno Camerario, Protonotario, Magistro Iustitiario, eorumque Locatenentibus Sacro nostro Consilio Castri Capuanae, praesidentibus, et Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Regenti, et Iudicibus Magnae Curiae Vicariae, Scribae portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Aduocatis quoque, et Procuratoribus fiscalibus caeterisque demum vniuersis, et singulis officialibus, et subditis nostris maioribus, et minoribus, in praedicto nostro citerioris Siciliae Regno constitutis, ac omnibus, et singulis officialibus ius dicentibus; et Notarijs nobis in eodem Regno subiectis, ad quos spectat, et spectabit, vt omnia supradicta obseruent, et obseruari faciant, per quoscunque, si praeter irae, et indignationis nostrae incursum, poenam ducatorum mille nostris inferendam Aerarijs cupiunt euitare. In cuius rei testimonium, praesentes fieri iussimus, nostro magno negotiorum praedicti citerioris Siciliae Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in oppido Madriti, die 26. Mensis Ianuarij, Anno a natiuitate Domini 1572. Regnorum autem nostrorum, videlicet Hispaniarum, et vlterioris Siciliae, anno 17. Citerioris vero, Hierusalem, et aliorum 19. Yo el Rey. V. Princeps Meliten. et pro Protonotario, et magno Camerario. V. Comes generalis Thesaur. V. Cutinarius Reg. Dominus Rex mandauit mihi Didaco de Vargas. Solutio in exequutorijs. Idiaquez pro taxatore. In Priuilegio. Neapol. 24. fol. 98.

Et viso per nos, et inspecto tenore, et forma praeinserti Regij Indultus Priuilegij, volentes (vt tenemur,) praefatae Regiae, et Catholicae Maiestatis obedire mandatis, tenore praesentium, dicimus, praecipimus, et mandamus supradictis omnibus officialibus, Tribunalibus et subditis Regijs, et vnicuique ipsorum insolidum, quatenus, attenta per eos, et vnumquemque ipsorum forma dicti praeinserti Regij priuilegij, illam ad vnguem, et inuiolabiliter obseruent, et exequantur, ac exequi, et observari faciant per quos decet, iuxta dicti praeinserti Regij priuilegij seriem, continentiam, et tenorem pleniores omni dubio, contradictione et difficultate cessantibus. Et contrarium non faciant, si gratiam praefatae Regiae, et Catholicae Maiestatis, ac poenam in praeinserto Regio Priuilegio contenta cupiunt euitare. In quorum fidem praesentes fieri iussimus, magno praefatae Maiestatis Sigillo impendenti munitas. *Datum Nea-*

Die 12. Iunii 1572. *pol. die 12. mensis Iunij 1572. Ant. Card. de Granuella. V. Reuerterius R. V. Salernitanus R. V. Montenegro R. Dominus Locum. et Cap. generalis mandauit mihi Ludo, de Lobera pro Secret. In priuileg. 2.*

PRAMMATICA XLI.

Essendosi già felicemente reintegrato il dominio di questo Regno al Re Nostro Signore CARLO III. (che Dio guardi). Laonde se ne spera una felicità corrispondente alla fedeltà de' suoi vassalli, che per l'amor dimostrato all'acclamazione del suo Real Nome si sono resi meritevoli non solamente del Real amore di S. M., ma di tutte quelle grazie ancora, che in qualsivoglia tempo possano comprometters della sua Real munificenza: ed abolendosi tutti i mali per i tempi passati accaduti, possa godersi in questa Città, e Regno nell'avvenire una continua pace, e tranquillità.

Così regolandoci secondo la Real mente di S. M. nel dare un segno in questo principio del suo Reale amore, richiamando alla buona vita tutti quelli, che per l'addietro han corso la mala de' loro errori: Valendoci in quanto sia necessario della suprema, e Reale autorità di S. M. con il presente generale Indulto in ogni futuro tempo valituro; „ Ordinamo, „ e comandamo, che tutti li delitti „ nel tempo passato accaduti restino „ totalmente perdonati ed aboliti, „ includendo in esso tutti li rei di „ qualunque grado, e condizione si „ siano, in tutti li luoghi, così Re„gii, come Baronali del presente „ Regno; in modo che non mai più „ siano, nè possano esser molestati „ per li loro delitti, così dedotti, „ come non dedotti in giudizio, o „ indiziati, o convinti, o confessi, „ o contumaci, o carcerati essi sia„no, in maniera che restino esclusi, „ e liberati da qualunque pena che „ meritino, o potessero meritare, an„che dell'ultimo supplicio, anzi re„stino totalmente sciolti con gene„rale abolizione delle loro colpe, „ contumacie, e delitti; E quelli che „ si ritrovano carcerati debbano es„sere immediatamente dopo la pub„blicazione, e notizia del presente „ Real' Indulto posti in libertà, nè „ mai più esser molestati, nè pure „ per le loro pene pecuniarie, pur„chè non si ritrovino incorporate, „ o acquistate in beneficio del Regio „ Fisco; con espressa condizione pe„rò, che quelli rei, che han biso„gno della remissione delle parti of„fese, debbano procurarla senz'ado„prar forza, o violenz'alcuna, ma „ legitimamente ottenerla, e presen„tarla nel termine di un'anno, com„putando dal giorno della presente „ pubblicazione, nel qual termine „ non debbano in modo alcuno anda„re nelli luoghi della solita abitazio„ne di dette parti offese, e ne stiano „ lontani per lo spazio di miglia die„ci, in modo che contravenendo al„la sudetta condizione di distanza, „ o pure non ottenendo nel detto ter„mine d'un anno la legitima remis„sione da dette parti, s'intenda re„spettivamente per essi non conce„duto il presente Indulto, e restino in „ piedi le loro colpe, e delitti, per esser „ castigati, come non mai il presen„te Indulto loro fosse stato concesso.

Abolitio generalis criminum.

Rei a carceribus liberati.

Dummodo non vi obtineant veniam a partibus offensis infra annum.

Nec accedant ad oppida, in quibus dictae partes habitant.

Ma affinchè il beneficio, che si concede a' rei nell' Indulto presente, non ridondi in pregiudizio della quiete del Pubblico, aggraziando uomini, che, dimenticati della loro natura, hanno assunta quella di fiere per l'atrocità de' loro delitti, e per l'abito, che han preso di commetterli, „ dichiara-

„ mo

„ mo espressamente non compresi, „ ma totalmente esclusi dal beneficio del presente Indulto, li rei de' „ seguenti delitti, e sono; di lesa „ Maestà, così Divina, come Umana; di falsa moneta; di omicidii „ con qualità di prodizione, o assassinamento, di tre omicidii appensatamente commessi, di propinazione di veleno; di omicidio, o ferita in persona di Regio Ufficiale; „ di delitti commessi da Ufficiali nell' „ amministrazione de' loro ufficii, di „ vizio nefando; di furti, e recatti „ commessi in istrada pubblica, e finalmente di tutti li delitti commessi da tre mesi a dietro con la „ speranza del presente Indulto; restando li rei delle colpe sudette nella qualità, nella quale si ritrovano, in modo che debbano essere per „ essi castigati, secondo le pene, che „ dalle leggi li vengono stabilite "; Ed all' incontro gli altri con il presente Indulto perfettamente aggraziati ". Dichiarando però espressamente, „ che tutti quelli, ch' essendo stati „ per lo passato inquisiti d' omicidio „ o d'altri delitti di campagna, si „ ritroveranno nel tempo dell' anno „ dato per ottenere la remissione, „ con asportazione d' armi di fuoco, „ s' intendano caduti, come immeritevoli dal beneficio di questo Indulto ": E similmente ciascheduno, che desidera, ed intende goderlo, debba presentarsi nelli Tribunali, ove han commessi respettivamente li loro delitti: e sono, la Gran Corte della Vicaria per li delitti commessi in questa Città, e sue pertinenze: le Regie Udienze del Regno; il Tribunale del Commissario di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, e la Sopraintendenza Generale di Campagna; affinchè riconosciuti gli atti, e le cause, in quanto sia necessario, delle loro inquisizioni, e delitti, possa darseli la cautela, che non siano molestati.

Excipiuntur quaedam delicta.

Perciò per osservanza del presente Indulto, e di quanto in esso si contiene, ordinamo, e comandamo a tutti, e singoli, Ufficiali, Tribunali maggiori, e minori del presente Regno, così Regii, come de' Baroni, e specialmente Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Auditori provinciali, Capitani, Assessori, ed altri qualsisiano, alli quali spetterà, che quello debbano osservare, e far osservare secondo la sua forma, continenza, e tenore, atteso tal' è nostra volontà. Ed acciò venga a notizia di tutti, ordinamo, che si debba pubblicare nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die* 8. *Mensis Augusti* 1707. *Conte Martinitz. Vidit Gascon Reg. Vid. Andreas Reg. Vidit C. Ulloa R. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a mandatis Scriba.*

Com. de Martinitz 8. Augusti 1707.

BANNUM M. C. V.

Cum inserto Ordine S. Excell., seu

PRAMMATICA XLII.

ESsendosi da Noi in questa Gran Corte della Vicaria ricevuto Dispaccio spedito per Collaterale del tenor seguente vz. *Foris: Illustribus, et Magnificis Viris, Regenti, et Judicibus M.C.V. Regiis Fidelibus dilectissimis: Intus vero*: CAROLUS TERTIUS DEI GRATIA REX, *&c. Illustrissimi, et Magnifici Viri Regis Fideles Dilectissimi*. Con la relazione della data de' 12. del corrente mese, fattaci dal Tribunale della G. C. della Vicaria restiamo intesi, che da quel magnifico Avvocato Fiscale sul motivo del-

la carcerazione di molti rei, che, in controvenzione della clausula apposta nell' Indulto di nostro ordine pubblicato sin dagli 8. del mese d'Agosto di questo corrente anno; li quali senza presentarsi in detto Tribunale, anzi infra le dieci miglia, che in esso fu stabilito star discosto dalli luoghi delle solite abitazioni delle parti offese per potersi fra un'anno accapare la remissione, pretendono godere dett' Indulto col pretesto, che all'ora, che furono carcerati venivano a presentarsi per domandarlo; quando di quello se ne sono abusati; e dopo, che sono andati passeggiando, ed avanti le parti offese con scandalo pubblico, si sia fatta istanza di dichiarare, che tutti quelli, che sono stati, e saranno carcerati dopo l'emanazione di detto Indulto nel distretto delle dieci miglia delle parti offese, e che tengono remissioni di parte, e non si sono presentati, non dovessero poi più di quello godere, nè opponerlo, acciocchè si possa da detto Tribunale, e da ogni altro del Regno procedere di giustizia nelle di loro cause, alla pena condegna de' loro delitti: onde consideratosi maturamente il tutto nel Regio Collateral Consiglio, abbiamo risoluto, e determinato di far la presente, con la quale " dicemo, ed ordinamo, stantechè non si „ è designato termine nell' Indulto a „ poter quello domandare, ed opponere; dichiaramo, che sia di giorni venti da decorrere dal tempo „ della pubblicazione del presente, „ così nella detta Gran Corte della „ Vicaria, come negli altri Tribunali del Regno, ed a rispetto delli „ carcerati in questo tempo, che senza „ essersi presentati controvenendo alla distanza delle dieci miglia, questi non debbiano godere per essere „ stati prevenuti dalla Corte; ed ordinamo, e comandamo a chi spetta, che così eseguano, e facciano „ puntualmente eseguire, ed osservare, che tale è nostra volontà ". *Datum Neap. die 27. Mensis Octobris 1707. C. Martinitz. Vid. Gascon Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. In Curiae 2. fol. 32. Lanzetta de officio. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba.* Alla Gran Corte della Vicaria in risposta di detta sua relazione S. E. ordina *ut sup.*

Pro explicatione praecedentis Pragmaticae assignatur terminus dierum viginti reis ad petendum Indultum: quo decernitur non gaudere eos, qui e custodia liberati ad loca partium offensarum accesserint.

Com. de Martinitz 27. Octobr. 1707.

Avemo perciò fatto il presente Banno, col quale " ordinamo, e comandamo, che gl' inquisiti, e forgiudicati di questa Gran Corte, di „ delitti però non eccettuati nell' Indulto enunciato di sopra, e che „ non abbiano delinquito fra lo termine di tre mesi prima della data „ dell' Indulto predetto, debbano nello spazio di giorni venti dichiarato nell' inserto Dispaccio, decorrendo dalla pubblicazione del presente „ Banno, comparire in questa Gran „ Corte, e domandare lo sudetto Indulto, altrimente elasso detto termine di giorni venti, come sopra, „ e non comparendo, non possano „ dett' inquisiti, e forgiudicati pretendere altra dilazione, nè più domandare di goderlo, o di opponerlo: e così debba osservarsi da tutti gli altri Tribunali del Regno, „ con farne le Regie Udienze provinciali di esso Regno pubblicare a „ tal' effetto li debiti banni, così nelle Terre, e luoghi demaniali, come de' Baroni; e per quegli inquisiti, che si ritroveranno carcerati „ in controvenzione delle dieci miglia, servata la forma dell' Indulto „ sudetto, si debba nelle cause de' „ medesimi procedere a quanto sarà „ di giustizia nella conformità, che „ sta disposto nel sopradetto Dispaccio inscritto "; Ed acciò se ne ven-

venga a notizia, ordinamo, che il presente Banno si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Napoli 3. Novembre 1707. Il Duca dell'Acerenza Regente. D. Domenico Muscettula. D. Giuseppe Cavalieri. D. Francesco del Tufo. D. Andrea d'Afflitto. D. Domenico Castello. D. Antonio di Luna d'Aragona. D. Giuseppe Maria Andreassi Avvocato Fiscale della R. Corte della Vicaria. Gervasi M. C. V. Secr. Petrus Pollius Regii Fisci M. C. V. Sollicitator.*

3. Novembre 1707.

PRAMMATICA XLIII.

CAROLO III. REGE. In Natali suo longe festivo recurrente die, debitoribus aliisque ob eamdem caussam in vinculis detentis, praescriptis dilationibus, indulget.

DOvendosi da Noi celebrare il giorno festivo del Nome Glorioso del Rè nostro Sign. CARLO III. (che Dio guardi) e in esso eccitare il giubilo per il suo glorioso Dominio di questo Regno, affinchè ogn'uno in detto festivo giorno si rallegri, e maggiormente gl'oppressi della miseria, e strettezza in che si ritrovano; ci è parso far il presente Bannó col voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente, col quale concedemo Moratoria alli Debitori in virtù di Essecutorii spediti per la somma di docati trenta à basso così in questa Città, come in tutt'il Regno, acciò non siano molestati nelle loro persone per il termine di Mesi quattro, decorrendi dal dì della publicazione di questo Banno in questa Fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno. E di più ordinamo, che li Carcerati in virtù di Essecutorii spediti, che se ritrovano Debitori per la sudetta summa, subito si escarcerino senza pagamento di deritto alcuno, ed acciò venga à notizia di tutti, ci è parso far il presente Banno, quale volemo, che si publichi per li luoghi soliti, e consueti d'essa Città, e Regno. *Napoli 4. Novembre 1707.* CONTE DAUN *Vidit Gascon Reg. V. C. Ullea Reg. V. Citus Reg. V. Andreas Reg. V. Gaeta Reg. D. Dominicus Florillus Secr. Mastellonus.* Publicata a dì 4. Novembre 1707.

Die 4. Novembris 1707. Conte Daun.

PRAMMATICA XLIV.

Absolvuntur omnes rei ab omnibus delictis, dummodo remissionem partium habeant, aut intra spatium sex mensium illam obtineant.

ESsendosi la Divina Maestà, commiserando i travagli, e calamita, che sovrastavano non solo all'Europa tutta, ma anche alla Fede Cattolica, ed esaudendo le calde e fervorose preghiere della Cristianità, e de'Fedelissimi Vassalli della Maestà dell'Imperadore Re Nostro Signore, degnata concedergli la tanto sospirata successione colla nascita dell'Arciduca Leopoldo, Principe d'Asturias, e Duca di Calabria; E desiderando la clementissima pietà di Sua Maestà, che in occasione di tanto consuolo e giubilo godano tutti li suoi Vassalli, ed anche coloro, che per cagione delle di loro Inquisizioni, non potrebbero perfettamente partecipare della comune, e generale allegria, si è degnata concedere Indulto, e perdono generale per tutti li suoi vasti dominii, ordinandoci, che per quel, che tocca a questo Regno lo facessimo pubblicare. Onde volendo noi, come siamo tenuti dar' esecuzione alli Reali ordini della Maestà Sua: usando della generale, e plenaria potestà, che come Vice-Rè, e Capitan Generale tenemo, e della facoltà a noi in ciò concessa, ci ha parso con il voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente „ di concedere, e promettere detto Indulto, e perdono „ generale, siccome con il presente „ concedemo, e promettemo a tutti, „ e qualsivogliano persone naturali,

„ e non

„ e non naturali abitantino in questo
„ Regno, di tutti, e qualsivogliano delitti, ed eccessi, ch'avessero commesso per il passato per insino al primo del mese di Febbraro del corrente anno 1716. eccetto quelli, ch'appresso anderanno riservati, e che godano di questa grazia gl'inquisiti, ed indiziati, ancorchè fossero confessi, o convinti, o che li processi sin'ora non fossero cominciati, o che stiano pendenti, o che la condannazione fosse già seguita, o che li rei stassero carcerati, o stassero a pleggeria fuori delle carceri, o vero non fossero comparsi ancora *in iudicio*, o in contumacia banniti, o condennati, o vero ad arbitrio nostro, o di qualsivoglia altra maniera per tempo certo, o perpetuamente relegati, o mandati in esilio, o contra d'essi fosse seguita sentenza di deportazione, di qualsivoglia pena, non solo corporale, ma anche di condannazione pecuniaria, o confiscazione de' beni, che spettasse al Regio Fisco; purchè le pene, o condannazioni predette non si ritrovassero realmente esatte, incorporate, assegnate, accettate, o composte, o in altro qualsivoglia modo si fosse il detto Regio Fisco per esse assicurato, o vero li beni predetti già per sentenza pubblicata dal Giudice, fossero espressamente confiscati, delle quali volemo, che restino assoluti e liberati, siccome con il tenor del presente li assolvemo e liberamo, e se ciascheduno di essi per le cause riferite si ritrovasse carcerato in qualsivogliano carceri, volemo, che subito da quelle si liberi, e ponga in libertà. Dichiarando, che tutte le cose predette abbiano luogo a rispetto di quelli, che teneranno legitimamente remissione dalle parti offese, nelli casi, nelli quali vi fosse necessaria, o vero l'otteneranno fra il termine di mesi sei, decorrendi dopo la pubblicazione del presente; fra il qual termine l'averanno da presentare legitimamente in forma valida agli Officiali a chi spetta, o spettarà, citato il Fiscale di quella Città, o luogo dove risiede, con che, pendente il detto semestre concesso ad ottener le remissioni, gl'inquisiti predetti per otto miglia non accostino alli luoghi, dove resiedono le parti offese. Dichiarando ancora, che fra li casi, nelli quali la remission della parte non si ricerca, si deve comprendere il caso della provocazione, o disfida, insulto semplice con asportazione d'armi proibite, dove però non fossero seguite ferite".

Eccettuamo però dal presente Indulto „ li delitti di lesa Maestà divina, ed umana, fabbricazione di falsa moneta, tonsiona, o diminuzione di esse, omicidio commesso da quello, il quale n'avesse commessi due altri appensatamente, ancorchè per quelli non fosse seguita condannazione, parricidio di ascendenti, e discendenti, e collaterali di primo grado, ferita proditoria sotto specie d'amicizia con armi da fuoco, o in altro qualsisia modo commessa, o mediante assassinio, ancorchè non ne fosse seguita morte, il che volemo, ch'abbia luogo tanto nel mandante, quanto nel mandatario. Eccettuamo ancora il delitto di vizio nefando, uso venereo con monache, così in abito, come di altre qualsivogliano dentro monasteri rinchiuse, rubatori di viandanti, e di strade pubbliche in campagna; Quinam excipiuntur.

„ quel-

„ quelli, ch' anno sequestrate perso-
„ ne, compostele, o tentato di com-
„ ponerle in qualsivoglia luogo, tanto
„ abitato, quanto in campagna, com-
„ messo furti in mare, loro ricetta-
„ tori, e loro protettori, adulterato
„ il sigillo del Principe, o di qual-
„ sivoglia Regio Tribunale, venena-
„ zione, per la quale ne fosse segui-
„ ta morte; morte d' Officiale Re-
„ gio, inquisiti di sedizione di Po-
„ poli, testimonj falsi in causa, nel-
„ la quale venga pena di morte na-
„ turale, ed offesa d'alcuno, loro
„ inducitori, o mandanti; quelli, che
„ averanno impedita l'esecuzione di
„ sentenze di rei, o che l'avessero
„ fatto impedire, dove si tratta di
„ morte, o di mutilazione di mem-
„ bri; quelli, che mentre sono stati
„ Officiali hanno delinquito nelli lo-
„ ro officii di delitti, che meritano
„ pena, oltre della rilegazione. Di-
„ chiarando anco lo stesso a rispetto
„ de' Notari, e Mastrodatti, Attua-
„ rj, e Scrivani, ch' hanno commes-
„ so alcuna falsità negl' istromenti o
„ altre pubbliche scritture nell' eser-
„ cizio de' loro officj, ed in quanto
„ a quelli, che si ritrovano servendo
„ do al remo nelle Regie Galere,
„ inteso da Sua Maestà più matura-
„ mente lo stato della squadra, si or-
„ dinerà dalla Maestà Sua lo che si
„ doverà eseguire. Per li delitti, per
„ li quali si è proceduto a sentenza
„ di forgiudica, ci riserviamo la pro-
„ vista da farsi conforme la qualità
„ delli delitti. Dichiarando, che go-
„ dano anche del presente Indulto li
„ Vassalli de' Baroni di questo Re-
„ gno, riservando però a' Baroni su-
„ detti le pene pecuniarie, che for-
„ se li spettassero.

Subditi Baronum hoc indulto gaudent.

Ordinando „ che tutti, e qualsi-
„ vogliano processi, scritture, e con-
„ dannazioni, atti, ed ogn' altra co-
„ sa, che si ritrovasse fatta nelli casi
„ di sopra narrati (eccettuati li ri-
„ servati, *ut supra*) s' annullino, e
„ cassino *gratis*, levandosi affatto li
„ loro nomi, siccome Noi colla no-
„ stra autorità, ed in virtù della ge-
„ nerale, e plenaria potestà, che te-
„ nemo, per tenor del presente, li
„ annullamo, levamo, e totalmente
„ li cassamo. Ordinando espressamen-
„ te a qualsivogliono Officiali, e Mi-
„ nistri, che per qualsivogliano de-
„ litti, o eccessi sin' ora non enun-
„ ciati, ancorchè fossero occulti (ec-
„ cettuati però li riferiti di sopra)
„ e per occasione di quelli in modo
„ alcuno per l'avvenire ardiscano pro-
„ cedere, inquietarli, o in qualsivo-
„ glia modo molestarli nelli casi,
„ che si ricercasse la remission della
„ parte, quale avessero ottenuta le-
„ gitimamente, o che l' ottenessero
„ fra detto termine prefisso. Di più
„ ordinamo, che si debbano ponere
„ in libertà qualsivogliano carcerati,
„ così per causa di debiti pubblici,
„ come privati, quali tutti, ed altri
„ qualsivogliano debitori, non si mo-
„ lestino di persona per termine di
„ quattro mesi per causa privata, dan-
„ do però detti carcerati idonea pleg-
„ giaria di ritornare nelle carceri fi-
„ nito detto tempo, o di concorda-
„ re li loro creditori, alli quali vo-
„ lemo, che non si faccia nessun pre-
„ giudizio; eccettuando li decotti,
„ depositarj, ed altri, che si ritro-
„ vassero debitori per causa di dazj,
„ o rendite di Corte, ordinarie, o
„ estraordinarie, quali volemo, che
„ non s' includano nel presente In-
„ dulto. Ed affine di togliere ogni
„ dubbio, e controversie altre volte
„ occorse sopra l' intelligenza degl' In-
„ dulti promulgati, dichiaramo, che
„ i carcerati, che non tengono re-
„ missione di parte, della quale a-

„ ves-

„ vessero bisogno, e son rei di delitti, che meritano pena di morte, o di Galera, non siano escarcerati con pleggiaria, pendente il semestre, che se li concede per ottener detta remissione. In oltre dichiaramo, che durante detto semestre, non si proceda a citazioni contro degl' inquisiti di delitti non eccettuati. Di più, che quando gli scorritori di Campagna non averan commessi furti di strada pubblica, nè ricatti di persone, godano così essi, come i loro Recettatori, e Protettori del presente Indulto. Di più dichiariamo, che le sentenze cominciate ad eseguirsi, rispetto de' Relegati, ed esiliati, godano l' Indulto, ma non già quelli che già stanno in guerra, o Presidj, o stanno condannati a Carcere perpetua. In oltre dichiaramo, che non solo li condannati, ma anche li concordati prima del presente Indulto godano di esso. E per ultimo dichiaramo, che la pena pecuniaria de' delitti, de' quali non si può goder l' Indulto, o per la qualità de' delitti eccettuati, o perchè sian commessi dopo del primo di Febbraro, tampoco si comprenda nell' Indulto. Perciò per osservanza del presente Indulto, e di quanto in esso si contiene, ordinamo, e comandamo a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del presente Regno, così Regj, come de' Baroni, *et signanter* Regente, e Giudici della G. C. della Vicaria, Governatori, ed Auditori Provinciali, Capitani, Assessori, ed altri qualsivogliano, alli quali spetterà, che quello debbano osservare, e far osservare, giusta la sua forma, continenza, e tenore, senza diminuzione, nè impedimento alcuno, atteso tal'è nostra volontà. Ed acciò venga a notizia di tutti, ordinamo, che si debba pubblicare nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno ". *Datum Neapoli in Regio Palatio die primo mensis Maji 1716. El Principe di Tiano Conde de Daun. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vid. Miro Reg. Vidit C. Vlloa Reg. D. Franciscus Ardia Sec. Mastellonus. In Bannorum 3. fol. 12. Imparatus.* Indulto, *ut sup.*

Die 1. Maji 1716.

PRAMMATICA XLV.

Iulii Borromaei Proregis. Reorum crimina abolentur, qui in militares numeros adversus Hispanorum exercitum militatum se retulissent, infra octo dierum spatium.

Essendosi da Noi per giusti motivi, e cause, che riguardano non meno il Real servizio, che la quiete pubblica di questa Fedelissima Città, e Regno determinato di concedere l' Indulto, e perdono generale a tutti, e qualsivogliano delinquenti del presente Regno così Regj, come de' Baroni per qualunque delitto che avessero commesso per tutto lo scorso anno 1733. eccetto quelli che appresso anderanno riservati, sempre che questi vengano volontariamente a servire nella presente occasione di Guerra dove saranno destinati, e per quel tempo che se l' accorderà. Perciò avvalendoci di tutta quella generale, e piena potestà, che come Vice-Re, e Capitan Generale ci è stata comunicata dalla Clemenza di S. C., e C. M., col voto e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente; abbiamo fatto il presente Banno, col quale „ promettiamo, e concediamo Indulto, e perdono generale a tutti, e qualsivogliano inquisiti, o forgiudicati che fossero, di qualunque condizione, e per qualsivoglia delitto, o eccesso che avessero commesso, così Regii, come de' Baroni, ed ancorchè non aves-

sero

„ sero ottenute le remissioni delle „ parti offese, eccetto però i delinquenti di lesa Maestà Divina, ed „ Umana *in primo capite*, di fabbricazione di falsa moneta, tonsione, „ o diminuzione d' essa, di falsità di „ qualunque sorte, e di vizio nefando, e quelli ancora che per qualsivoglia delitto si ritrovano attualmente carcerati, con condizione „ che tra lo spazio di giorni otto, „ numerandi dal giorno che sarà pubblicato il detto Banno, quei delle „ Provincie del Regno si debbono „ presentare avanti degl' Illustri Vicarj Generali, ciascheduno *respective* nella sua Provincia; per quei „ di Terra di Lavoro avanti del Regio Commissario di Campagna: E „ per quei finalmente di questa Fedelissima Città, e suoi Casali avanti dell' Illustre Regente Conte D. „ Leone de Peyrì Sopraintendente „ Generale della Campagna, ad oggetto di obbligarsi presso de' medesimi d' andare a servire S. M. C. „ e C., che Dio guardi, nelle presenti occasioni di Guerra, per quei „ luoghi del Regno, ove saranno destinati, e per quel tempo che da „ detti Illustri Vicarii, Commissario di Campagna, ed Illustre Regente Sopraintendente rispettivamente gli sarà accordato. Quali accordi per le Provincie li rimettiamo al ben conosciuto zelo e prudenza di dett' Illustri Vicarj, che „ ne stabiliscano il tempo maggiore, „ o minore secondo la qualità, e gravezza de' delitti, avvalendosi perciò „ del voto dell'ordinario lor Consultore, e dell'Avvocato Fiscale di quella „ Provincia dove risiedono, e rispetto al Regio Commissario di Campagna le faccia coll' intelligenza di „ detto Illustre Regente Sopraintendente. Quali obblighi come sopra „ da riceversi immediatamente si trasmetteranno originali a detto Illustre Regente Sopraintendente per „ tenersene conto, affinchè presentando poi detti inquisiti validi e legitimi documenti d'aver effettivamente servito per lo spazio del tempo destinatoli, se gli possa dal medesimo concedere a nome nostro „ l' Indulto delle di loro inquisizioni: mentre per tal' effetto ordiniamo, e comandiamo, che da ora „ per allora, adempito, che averanno detti delinquenti il tempo del „ di loro servire, che legittimamente dovranno far costare a detto Illustre Regente Sopraintendente s'intendano indultati, e aggraziati, e „ perdonati di tutti e qualsivogliano „ delitti in amplissima forma ".

Ed affinchè possano sicuramente dett' inquisiti, e con libertà presentarsi per accomodare detti accordi, li guidamo ed assicuramo *sub verbo, et fide Regiis, atque nostris* di tutt' i loro delitti, (eccetto li sopranominati) per il sopradetto termine di giorni otto, e detta sicurtà s' intenda conceduta, purchè vadano *recto tramite* a presentarsi come di sopra, senza entrare nelle loro Patrie, o luoghi delle parti offese, sempre che queste non siano dove fa residenza il Vicario Generale. Dichiarando, che per quelli, per i quali non si effettuarà l'accordo, saranno assicurati per ritornarsene donde saranno venuti, al di cui oggetto si faccia nota distinta del giorno, che ciascheduno inquisito si presenterà, del delitto, che se li carica, e del tempo, che li viene accordato a servire, con rimettersi detta nota all' Illustre Regente Sopraintendente per l' effetto di sopra menzionato.

E perchè il principal motivo, che ci ha mosso a questa determinazione, è sta-

è stato, ed è la pubblica quiete; affinchè questa nostra giusta intenzione non abbia a partorire delli disordini, ed inconvenienti tra le famiglie private „ dichiaramo, che per quei „ delinquenti, che non averanno le „ remissioni delle parti offese, e sono „ ammessi col presente Banno al go„ dimento dell' Indulto, dopo che „ averanno terminato il tempo del „ di loro servizio, debbano restar „ esuli dalli luoghi, dove quelle abi„ teranno, per insino a che non l'ot„ tengano legittimamente, e desi„ derando che niuno venga escluso „ da questa nostra grazia, ordinia„ mo, ch' essendovi persona che non „ potesse personalmente servire, ed „ intendesse destinare uno, o più „ scambj, ch' abbiano a servire a sue „ proprie spese, in tal caso lo fac„ ciano sentire a detti Vicarj Gene„ rali, Commissario di Campagna, ed „ Illustre Regente Sopraintendente, „ che secondo la qualità de' di loro „ delitti, dell' impedimento che ten„ gono, e dell' offerta che faranno, „ si prenderà da noi la risoluzione „ opportuna ".

Si dichiara ancora, che l' Indulto predetto si concede *gratis*, e senza spes' alcuna, e finalmente acciò il presente Banno venga a notizia di tutti, volemo, ed ordinamo, che non solo si pubblichi nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Casali, e nelle Città dove risiedono le Regie Udienze, ma anche in tutte le Città, terre, e luoghi del presente Regno. *Datum* Die 1. Martii 1734. *Neapoli in Regio Palatio die* 1. *mensis Martii* 1734. D. JULIO CONTE VISCONTI Y ARESI. *Vidit Ulloa Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paterno Reg. Vidit Lucini Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyrì Reg. Vidit Cavalerius Reg. D. Claudius Villani a secretis. Mastellonus*. Pubblicata a dì 5. di Marzo 1734.

PRAMMATICA XLVI.

Iulii Borromaei Proregis. Repetuntur edicta diei 5. martii.

A dì 5. del corrente mese di Marzo fu di nostro ordine, e col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, presso di Noi assistente, pubblicato Banno, in vigore del quale, avvalendoci della generale, e piena potestà, che come Vicerè, e Capitan Generale ci è stata comunicata dalla Clemenza di S. M. C., e C. (che Dio guardi) fu da noi promesso, e conceduto Indulto, e perdono generale a tutti, e qualsivogliano inquisiti, e forgiudicati di qualunque condizione, e per qualsivoglia delitto, ancorchè non avessero le remissioni delle parti offese: con condizione, che fra lo spazio di giorni otto, numerandi dal giorno della pubblicazione dello stesso Banno, quei delle Provincie del Regno si dovessero presentare avanti dell' Illustri Vicarj Generali, ciascuno *respective* nella sua Provincia, quelli di Terra di Lavoro avanti del Regio Commissario Generale della Campagna, e quelli di questa Fedelissima Città, e Casali avanti l' Illustre Regente Conte D. Leone Peyrì Sopraintendente Generale della Campagna, ad oggetto di obbligarsi presso i medesimi di andare a servire S. M. C., e C. nelle presenti congiunture di Guerra, per quei luoghi del Regno dove fussero destinati, e per quel tempo, che gli fusse accordato, colle condizioni, ed eccettuazioni contenute in detto Banno, al quale ci rimettiamo. E perchè si è considerato, che per la brevità del termine di giorni otto nel medesimo Banno prefisso, e determinato, molti di detti inquisiti, e forgiudicati, i quali non ne hanno così presto rice-

vuta

vuta la notizia, o si sono ritrovati in luoghi lontani dalle residenze di detti Illustri Vicarj, o pure non hanno in detto tempo deliberato, e fin' ora non si sono presentati per ricevere detto Indulto; perciò volendo con essi procedere graziosamente, ed abilitarli a presentarsi, ed indultarsi, come sopra; col voto, e parere di detto Regio Coll. Cons. presso di Noi assistente, “ prorogamo detto termine per altri giorni otto, decorrendi similmente dalla pubblicazione del presente Banno, così in questa Città, come nelle Provincie del Regno, fra il quale termine possano detti inquisiti, e forgiudicati presentarsi, e ricevere detto Indulto, il tutto servata la forma, continenza, e tenore di detto precedente Banno, quale vogliamo, che s'abbia quì per inserito *de verbo ad verbum*. Ed affinchè prevenga a notizia di tutti, ordiniamo, che il presente Banno, siccome si praticò nell' accennato Banno precedente, si pubblichi non solo nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Casali, e nella Città, dove risiedono le Regie Udienze, ma anche in tutte le Città, e luoghi del presente Regno “. *Datum Neapoli die* 15. *Martii* 1734. D. JULIO CONTE VISCONTI Y ARESI. *Vidit Ulloa Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Lucini Reg. Vidit Rocca Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyrì Reg. Vidit Cavalerius Reg. Vidit Santoro Reg. D. Claudius Villani a secretis. Mastellonus*. Pubblicata a dì 21. Marzo 1734.

Eadem abolitio quae in Pragmatica praecedenti profertur ad alios dies octo, si in militares numeros delinquentes se retulerint.

Die 15. Martii 1734.

PRAMMATICA XLVII.

CAROLUS Rex, Infans etc.

PEr dimostrare il paterno amore, che nutriamo verso de' nostri fedelissimi vassalli, e far loro insieme sperimentare gli effetti della nostra Real clemenza, col richiamarli al perdono delle lor colpe, e delitti, e rimetterli nel sentier dritto d'una vita morigerata e corretta; onde possa in questa Capitale, ed in tutto l'intero Regno godersi una stabile pace, ed una perfetta tranquillità, abbiamo deliberato, colla nostra suprema, e Real autorità di concedere, colle limitazioni, e riserbe però infrascritte, un general perdono, ed Indulto, includendo in esso tutti i rei di qualunque grado, stato, e condizione si siano, così regnicoli, come stranieri, e non men Regj che sudditi de' Baroni (riserbando bensì a pro de' Baroni medesimi le pene pecuniarie, che giustamente loro sono dovute) di tutto il nostro presente Regno, per tutt' i delitti, colpe, ed errori seguiti per lo passato, e commessi sino al dì della pubblicazion del presente. *Eccettuandone però i delitti di lesa Maestà umana, i quali intendansi perdonati, e rimessi in vigore del nostro Real rescritto spedito in Civita-Castellana fino al dì nove del prossimo passato mese di Aprile, in cui si restituì questo Regno alla nostra ubbidienza* „ o siano, o non siano le loro inquisizioni già dedotte in giudizio, o proceduto *ex officio*, o se per quelle fossero i rei indiziati, confessi, o convinti, o contumaci, o forgiudicati, e banniti, o già condannati, eziandio alla pena della natural morte, o condannati, o concordati a temporanea relegazione, o esilio, o se si ritrovassero con mandati, pleggiarie ed altre cautele, come altresì vogliamo, che parimente godan del presente Indulto coloro, che sono stati condannati, o concordati a presidio, purchè però non sia la condanna

Abolentur crimina reorum hoc Edicto; cujuscumque conditionis fuerint, sive in demanio Regis, sive in Feudis Baronum incolae, accolae: servato tamen Baronum iure in compositionibus, commutationibusque poenarum. Excipiuntur autē in Regiam Maiestatem delata crimina, quaeve prodi etiam possent a die nona mensis Aprilis eius anni 1734. Nam et in Maiestatem crimina, quae ante eum diem prodita, patrata, vel delata fuissent, remiserat Rex rescripto in Civitate Castellana obsignato: Die IX. Aprilis hujus anni Carolus de hostibus triumphatus utriusque Siciliae Regna est adeptus.

Crimina reorum, quae aboleri voluit, generaliter hoc edicto comprehenduntur: vel si in iudicium delata, accusata, vel quocumque modo prodita; quaeve favei apud iudicem rei fuissent, vel de iis convicti: Vel contumaces a iudicio se abstinuerunt;

 „ o con-

vel defecerunt, adversusque eos Edicto actum fuerit, quos recepto nomine *bannitos, et forsjudicatos* dicimus: Vel ad mortem damnati; aut exilium, vel relegationem sint passi, vel datis fideiussionibus, aliisque cautionibus a vinculis relaxati, et per loca, vel palatia detineantur. Item rei omnes ad opus publicum in Regni propugnaculis addicti, dum tamen addicti non fuerint, quoad vivant.

Qui abolitionem petierint rei, infra mensem in judicio sistant. Quod edictum voluit de iis, quibus injuriam passi remiserint; quibus vero remissum nondum fuerit, sex mensium spacium ad obtinendam iniuriarum remissionem datur; ultra quod spacium abolitio non datur. Rei qui abolitionem criminum sperant, arma ab Edicto interdicta deponant, neque ea loca adeant, in quibus crimina sint patrati. Qui secus faxint ab abolitione arceantur.

o concordia a presidio vita durante, o per qualche delitto nell' Indulto presente riserbato, ed escluso: in maniera che restino i rei sudetti pienamente liberati, ed assoluti, siccome col presente general Indulto gli assolviamo, e liberiamo da qualunque pena e gastigo, comandando, che in ogni futuro tempo restino liberi, e sciolti delle loro inquisizioni, colpe, contumacie, delitti, dimodoche non debbano essere per l' avvenire più molestati, nè tampoco per le pene pecuniarie, che applicar si dovrebbono a beneficio del nostro Regio Fisco, purchè però tali pene non si trovino incorporate, o già acquistate al detto nostro Regio Fisco, o già accettate, o composte, o che in qualsisia modo fosse il nostro Regio Fisco già per quelle cauto, o assicurato, ovvero, se fossero pene pecuniarie, che nascessero da delitti in questo presente Indulto non compresi, nè contenuti ". Con condizione però " che per poter godere dell' abolizione presente debbansi i rei sudetti precisamente fra lo spazio di un mese, decorrendo dal dì della sua pubblicazione presentare personalmente nel nostro Tribunale della G. C. della Vicaria, o negli altri Tribunali, e Corti del Regno, dove trovansi le loro inquisizioni o dedotte, o pendenti, o terminate, e decise, talchè elasso detto termine non possano più detti inquisiti, contumaci, o forgiudicati pretender altra dilazione, nè più se gli permetta il dimandare, o l' opponere detto Indulto. Il che però abbia luogo, e s' intenda a rispetto di quelli, che hanno già ottenuta dalle parti offese con la legitima remissione la pace, in quei delitti, però, ed in quei casi, ne' quali la remission si richiegga; e per quelli che non l'hanno finora conseguita, se gli concede il termine di sei mesi, decorrendi dal giorno della pubblicazion del presente, per ottenerla e presentarla in forma autentica, e valida, o in detto Tribunale della G. C. della Vicaria, o negli altri Tribunali, e Corti del Regno, ne' quali trovansi le loro inquisizioni già dedotte, e dinanzi a quegli Officiali a chi spetta, intesi sempre i Fiscali, o coadjutori delle Corti, nel qual termine conceduto per ottenere, e presentare dette remissioni non possano gl' inquisiti sudetti essere molestati; purchè però non siano inquisiti di alcun delitto dal presente Indulto eccettuato, ed escluso; e purchè non vadano armati d' armi proibite, nel qual caso, oltre le pene, che incorreranno a tenore del banno ultimamente di nostro Real ordine pubblicato, s' intendano come immeritevoli dall' Indulto predetto decaduti e privati: con che durante detto semestre conceduto, e permesso per ottenere, e produrre dette remissioni, non debbano i rei sudetti andare ne' luoghi, ove le parti offese dimorino, o sian solite d' abitare, anzi ne debbano star lontani per lo spazio di otto miglia, talchè contravenendo a questa condizione s' intendan pure dall' abolizione presente decaduti, ed esclusi ".

Edicta abolitionum a praeteritis ante Regibus lata abrogantur, iure victoris in victum. Qui rei ad abolitionem petendam in Regnum converterint hac abolitione fruantur, si eorum

E come che per l' Indulto pubblicato negli ultimi giorni del passato Governo " (quale annulliamo, e dichiariamo insussistente, ed invalido, come pure tutti gl' altri precedenti Indulti dall' istesso passato Governo per l' addietro emanati, quali tutti vogliamo che rimangano

crimina eius conditionis fuerint, quae aboleri constituit. Si excepta fuerint, ut infra erit dicendi locus, XX. dies reis induciarum fiunto.

„ no di nessuna forza, e vigore):
„ si è da noi considerato, che molti
„ si sono introdotti in questo Re-
„ gno, sotto la buona fede di detto
„ Indulto; perciò usando della no-
„ stra Sovrana Real Clemenza gli
„ concediamo venti giorni di termi-
„ ne per ponersi in salvo, decorren-
„ di dal dì della pubblicazione del
„ presente, con dichiarazione, che
„ dopo detto termine si procederà
„ contro di essi per la pena, e ca-
„ stigo, che gli è dovuto: purchè i
„ loro delitti non sian di quelli, che
„ col presente Indulto vengono per-
„ donati, e rimessi, nel qual caso
„ osservar debbano le condizioni di
„ sopra enunciate, ed espresse ".

Ma perchè la nostra Real mente si è, che la grazia, ed abolizione presente non sia contraria alla pubblica disciplina, ed alla pace e quiete de' Popoli, come lo sarebbe, se si concedesse indulgenza ad uomini, che non la meritassero per l'eccessiva loro malvaggità. " Siamo persuasi, che

Qui fiduciam gerentes abolitionum crimina patrassent abs abolitione arceantur. Et adversus Sycophantarum calumniam regula praescribitur.

„ dovrebbono essere esclusi dal pre-
„ sente Indulto tutti coloro che sù
„ la speranza del medesimo avessero
„ delinquito; ma sapendo noi per
„ una parte come sogliono gli Av-
„ vocati colle loro sottigliezze intri-
„ car tanto i processi, sicchè di ra-
„ do si provi in fatto, che il delit-
„ to è stato commesso sulla confi-
„ denza dell' immunità, e per l'al-
„ tra volendo, che abbia luogo l'In-
„ dulto, ove non sia danno evi-
„ dente, e grave del pubblico; co-
„ mandiamo per torre ogni sorte di
„ dubbio, che per questo motivo
„ indistintamente siano esclusi soli
„ coloro, che dopo il dì 9. d' A-
„ prile prossimo passato hanno com-
„ messo sì grave delitto, per cui
„ sieno per esser condannati alla pe-
„ na della morte naturale, secondo
„ le leggi, e consuetudini del Regno.

„ In secondo luogo vogliamo, che
„ tutti quelli, i quali si trovano in
„ carcere inquisiti di qualunque de-
„ litti, non siano scarcerati fino a
„ che non abbiano ottenuta la re-
„ missione delle parti offese, ancor-
„ chè i lor delitti non siano eccet-
„ tuati, ma che si debbano per sei
„ mesi sospendere i loro processi,
„ acciò in debito tempo possano acqui-
„ stare la necessaria remissione, do-
„ vendosi dopo tal tempo, o non
„ ottenuta, o non presentata la re-
„ missione, come sopra, continuare
„ a procedere contro di loro in ciò,
„ che sarà di giustizia.

Qui in vinculis detinentur rei, per sex mensium spacium non iudicentur, donec remissum eis abs iniuriam passis fuerit, vel non fuerit.

„ In terzo luogo escludiamo dal
„ nostro Regio Indulto i rei de' se-
„ guenti delitti, cioè di lesa Mae-
„ stà Divina, ed umana (conche
„ per i delitti di lesa Maestà uma-
„ na esattamente si osservi quello,
„ che di sopra stà dichiarato) di
„ fabbricazione, o tonsione, o di-
„ minuzion di moneta, di parricidio
„ in primo, e secondo grado *de iu-*
„ *re canonico*, e commesso in perso-
„ na del marito, o della moglie: di
„ omicidio qualora i rei ne avesse-
„ ro altri due antecedentemente, o
„ ordinati, o commessi, non ostan-
„ te che per i primi se ne fosse di
„ già sofferta la pena: di omicidio
„ proditorio nel suo vero significato:
„ di omicidio con qualità d' assassi-
„ namento, così a rispetto del man-
„ dante, come del mandatario, pur-
„ chè siasi consumato il delitto, o
„ dedotto ad atto prossimo; di vizio
„ nefando: di furto di strada pub-
„ blica appensatamente commesso, o
„ con armi, o con violenza, o con
„ union di persone: di ricatto: di
„ propinazion di veleno, per cui ne
„ sia seguita la morte, di uso ve-
„ nereo con monache, così in abi-

Excipiuntur ab abolitionibus qui in Deum, vel Regem crimina commiserint, ut supradictum est. Qui falsam monetam cudissent, vel totondissent. Parricidae in agnatos, cognatosve primi, et secundi gradus iure canonico computandi vel in maritum, uxoremve: homicidae, qui tertio deliquissent, etsi de praecedentibus iudicati fuerint, vel secus; vel proditorie occidissent, vel homicidium mandassent, vel mandatum exequuti fuissent, ita ut quis fuerit mortuus; vel ita vulneratus, ut vix mortem evaserit: Sodomitae: Quive in campo publico, aliisve viis grassati sint: vel raptum, ut dicimus, commiserint: Venenum si propinassent quo quis fuerit mortuus: Si vestalem constu-

„ to,

praesint; vel sacram pixidem c ntrectaxint: Piratae. Quive Officialem regium occidisset, vel falsus testis in causa mortis deposuisset. Peculatus rei. Falsarii.

„ to, come con altre qualsisieno dentro monasterj, o conservatorj racchiuse; di furto di pisside consacrata, ove erano riposte le sacre forme: di furti appensatamente commessi in mare, e de' loro protettori: di omicidio, ferita, o violenza in persona di Regio Uffiziale: di testimonj falsi in causa di morte, o di mutilazione di membro ad offesa di alcuno, loro inducitori, o mandanti: di delitti commessi dagli Uffiziali, nell' amministrazione de' loro uffizj, che siano però meritevoli della pena della relegazione: e qualunque sorte di falsità, tanto di pubblico banco, quanto se siasi commessa da Notari, Mastrodatti, Attuarj, e Scrivani nell' esercizio de' loro uffizj, così a riguardo di quelli, che l' anno per lo passato eseguita, come de' loro autori, e mandanti.

Damnati ad opus publicum Triremium, quorum laboribus susceptis corpora tabescant, extra Regnum eiiciantur.

„ A rispetto de' rei condannati al servizio delle Regie galere ordinamo parimente, che tutti quelli, che o per l' avanzata loro età, o per l' infermità patite si sono resi al nostro Real servizio inutili, e dissadatti, siano parimente compresi nel presente Indulto, dovendosi però costare della loro inabilità per fedi legitime, ed autentiche, da potersi rivedere dal nostro Regio Fisco, ed in tal caso ordiniamo, che se gli permuti la di lor pena, ancora che sia di Galea temporanea, in quella dello sfratto perpetuo del Regno.

Eos, qui in commissum cecidissent, abolitio iuvat, & ad eos etiam, qui adversus Edicta commisissent, abolitio extenditur: servata tamen, quae de ea re constituitur, regula.

Ordiniamo in oltre " che nel presente Indulto vengano parimente compresi tutti coloro, che sono inquisiti di controbandi, qualunque sia il genere delle robe, salvo però l' interesse civile delle parti; però a rispetto di quelli, che tengono esistenti le robe da essi in controbanno introdotte, o presso di loro, o presso d' altri, a' quali l' abbiano date a conservare, che affine di godere del presente Indulto debbano fra lo spazio di quindici giorni decorrendi dal dì della pubblicazion del presente presentarsi avanti i Delegati in questa Città, o Suddelegati, che sono nelle Provincie di qualunque Arrendamento; e per quello riguarda gli Arrendamenti, nuovi imposti, ed imposizioni, che sono della Regia Corte debbansi presentar parimente avanti i Commissarj in questa Città, e Suddelegati delle provincie, a rivelare con verità, e puntualità i generi delle robe in controbanno, o che si conservano presso di essi, o che hanno dato a conservare ad altri, e fra lo stesso termine di quindici giorni esibirle agl' istessi Commissarj, Delegati, o Suddelegati, qual termine elasso, e non fatte dette rivele, ed esibizione, siano dal presente Indulto decaduti, ed esclusi.

De Feminis ad poenitentiam addictis, idem dicitur, licet eis, a quibus iniuria illata fuit remittatur.

Ordinamo parimente „ che le femmine, che ritrovansi detenute per gli di loro delitti nella casa della penitenza, si ripongano in libertà; purchè abbiano però ottenuta legitima remissione delle parti offese, ne' casi però, ne' quali la remission si ricerchi, nè trovansi condannate, o concordate a penitenza perpetua, ovvero per cagion di parricidio in primo, e secondo grado *de iure Canonico*, o in persona de' loro mariti, o di propinazion di veleno, da cui ne sia seguita la morte, o per sortilegio, o per omicidio con qualità d'assassinamento, o di prodizione nel suo vero significato.

E finalmente ordinamo „ che si

„ com-

Debitoribus tandem indulget, praescriptis dilationibus.

„ comprendano nella nostra presente
„ grazia i carcerati per cause civili,
„ e i debitori, o siano per cagion
„ pubblica, o privata, dovendo que-
„ sti escarcerarsi, o non esser mo-
„ lestati nelle persone colla dilazio-
„ ne di quattro mesi, se il debito
„ sia per causa pubblica, e di otto
„ mesi, se per cagion de' privati.
„ Dando però prima di uscire dalle
„ prigioni sicura plegiaria, o di con-
„ cordarsi fra detto termine con i di
„ loro creditori, o quello elasso ri-
„ mettersi carcerati, non essendo no-
„ stra volontà, che si faccia a' cre-
„ ditori suddetti pregiudizio veruno;
„ eccettuando però dalla grazia pre-
„ sente tutt' i debitori per cagion di
„ depositi, di dazj, di arrendamen-
„ ti, gabelle, e di altre nostre ren-
„ dite, quali non vogliamo, che
„ vengano compresi nella dilazion
„ sopradetta. Onde incaricando l'in-
„ violabile esecuzione di quanto nel
„ presente Indulto si contiene, ed
„ esprime a tutti i nostri Tribunali,
„ e Ministri, così superiori, come
„ inferiori, e delle Corti tutte, così
„ Regie, come Baronali del nostro
„ Regno, assicuriamo l'osservanza
„ di esso, *sub verbo, et fide nostra*". *Datum Neapoli die* 14. *mensis Julii* 1734. CARLO. *Joseph Joacchin de Monteallegre*. Pubblicata a dì 19. Luglio 1734.

Die 14. Julii 1734.

PRAMMATICA XLVIII.

Idem Rex. Dubitabatur de iis, qui ad opus publicum damnati fuissent, vel in Triremibus, vel in regiis propugnaculis, servi poenae detinerentur: Bello furente inter Austrios, et Hispanos de retinendo illi, hi

RIflettendo la Sovrana Real mente di S. M. (che Dio guardi) al dubbio insorto, se debban godere del suo Real Indulto pubblicato ultimamente quegl' inquisiti "
„ ch' essendo stati per i loro delitti
„ condannati, o concordati a presi-
„ dio se ne son poscia fuggiti per
„ cagion della Guerra, prima di com-
„ pire il tempo delle rispettive lor
„ concordie, o condanne, come al-
„ tresì coloro, che condannati, o
„ concordati a servir nelle Regie ga-
„ lere scamparono dal naufragio così
„ dell' ultima galera, che si ruppe;
„ come dell' altra, che pochi anni
„ sono si sommerse nell' acque di
„ Calabria". E desiderando manifestar sempre più gli effetti della sua Real clemenza verso de' suoi Vassalli, si è degnata sù tal dubbio con veneratissimo suo rescritto per Segretaria di Stato ordinarci, che a coloro, che son fuggiti da i Regii Presidii, ov' erano destinati (tutto che per la fuga seguita abbiano commesso nuovo delitto, onde sarebbon capaci di maggior pena) „ se gli permuti niente-
„ dimeno tal pena collo sfratto dal
„ Regno per lo restante tempo delle
„ lor concordie, o condanne, non
„ essendo però inquisiti d' alcun de-
„ litto nel sudetto Real Indulto ec-
„ cettuato, ed escluso; e purchè ab-
„ biano ottenuta dalle parti offese la
„ legitima remissione, e la pace, ne
„ i casi però, nei quali la remis-
„ sion si richiegga; E per quelli,
„ che son campati dal naufragio del-
„ le mentovate galere, si è degnata
„ similmente S. M. di permutarli la
„ di lor pena, ancorchè di galera
„ temporanea, collo sfratto perpetuo
„ dal Regno, purchè però non siano
„ stati concordati, o condannati per
„ delitti dal Regio Indulto riserbati,
„ ed esclusi, ed abbino la legitima
„ remission delle Parti, ne i casi
„ però, ne i quali sia la remission
„ necessaria ". Con che però per ottenere tal' Indulgenza debbano i rei sudetti presentarsi personalmente fra lo spazio di un mese, decorrendo dal giorno della pubblicazion del presente, in questa G. C., e nelle Regie Udienze, e Corti del Regno, ove tro-

de adquirendo Regno: Triremibus duabus undarum vi in litoribus perfractis: An abolitio criminum valeat? Curia quum ex Edicto abolitionis decisio non diceretur Regi proposuit, ut interpetraretur, qui idem rescripto edixit, poenam decreto contentam, cum exilio per Regnum commutari: adicit formam petendae commutationis. Idem voluit de iis, qui ad opus publicum Regiorum propugnaculorum destinati essent, aetate, viribus defoedatis, per curriculum anni poena e regno exulent. Accipiendum tamen de reis non exceptorum criminum.

trovansi i lor processi colle lor concordie, o condanne; E per quelli, che sono stati condannati, o concordati o dal Tribunale della Regia Camera, o dalla Regia Udienza generale dell' Esercito, o da altro Giudice, o Giudici Delegati debbansi presentare personalmente fra il tempo istesso dinanzi a quei Tribunali, e quei Giudici, da' quali si è proferita la sentenza di lor condanna, o si è la lor concordia determinata, e conchiusa; con che non presentandosi personalmente nel detto termine, come sopra stabilito, e prescritto, non possano più godere di detta grazia, e restino le lor rispettive inquisizioni nello stato medesimo, in cui stavan prima, che si fosse compiaciuta S. M. di concederli benignamente tal' Indulgenza, e si procederà contro d' essi a quello, che sarà di giustizia.

Nè contenta solo la M. S. di permutare a i sudetti inquisiti le loro pene, ma esercitando vieppiù quegli atti, che son proprj del suo Real animo, si è parimente degnata di far godere le grazie sue anche a quei rei, „ che condannati pe' lor misfatti, o „ concordati perpetuamente a presidio si son poi resi inabili al suo „ Real servizio, o per cagione d' infermità già sofferte, o per altra qualsivoglia cagione, permutandoli la „ riferita, e già determinata lor pena collo sfratto perpetuo dal Regno, dovendo però prima far costare con fedi legitime, ed autentiche la loro inabilità, inteso il „ Regio Fisco"; Ed affinchè tal Sovrana Real determinazione venga a notizia di tutti, abbiamo fatto il presente, qual' ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Napoli li 14. Ottobre 1734. Regens & Judices M. C. V.* D. MARCELLI CARAFA REG. *D. Giuseppe Maria Androasci. D. Pietro Sambiase. D. Trojano de Philippis. D. Tiberio de Fiore. D. Cesare Bonvicino. D. Casimiro de Dura. D. Lorenzo Brunassi. D. Lorenzo Paternò. D. Filippo Grassi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. D. Girardo de Nigris Secr. della G. C. della Vicaria. Diego de Segura Sollecitator Fiscale di Vicaria P. C.* Pubblicata a dì 14. Ottobre.

Die 14. Oct. 1734.

PRAMMATICA XLIX.

Idem Rex abolitionem edixit occasione iam natae primogenitae filiae: Forma abolitionis eadem, quae de hostibus est triumphatus, et Regnum adeptus est, paucis exceptis, quae infra adnotantur.

ESsendosi degnata la Divina Providenza esaudire, ed accogliere gl' incessanti voti, e calde preghiere de' nostri amatissimi popoli, colla nascita della primiera nostra Real prole, e di assicurare con essa la speranza di numerosa generazione, e desiderando di questa occasione tanto memorabile, ed avventurosa far godere anche coloro, che per alcune loro inquisizioni verrebbero ad esser privi della comune allegrezza; abbiamo pertanto colla nostra sovrana autorità stabilito di „ concedere un generale Indulto colle limitazioni, „ che in appresso si dichiareranno, „ per gli errori, colpe, e delitti, „ per l' addietro commessi, da tutte „ e qualsivogliano persone di questo „ nostro Regno, sieno naturali, o „ forastieri abitanti nel medesimo, „ comprendendo ancora i sudditi de' „ Baroni, con riserbare alli stessi Baroni soltanto le pene pecuniarie, „ che *de iure* lor potrebbono spettare, o sieno, o non sieno le loro „ inquisizioni dedotte in giudizio, „ ed a pro de' rei indiziati, confessi, o convinti, o presentati *sub* „ *iudice*, con qualsisia cautela, o „ contumaci, o forgiudicati, o banniti, o condannati, purchè però

non

„ non sia la condanna, o concordia a presidio vita durante, o per qualche delitto nell' Indulto presente riserbato, ed escluso; in manieracchè restino i rei sudetti pienamente liberati, ed assoluti, siccome colla presente generale abolizione gli assolviamo, e liberiamo da qualunque pena, e castigo, comandando, che in ogni futuro tempo restino liberi, e sciolti dalle loro inquisizioni, colpe, contumacie, e delitti, nè debban essere per l' avvenire più molestati, anche per le pene pecuniarie, quando però il nostro Regio Fisco non le avesse esatte, o accettate, o composte, o in qualsivoglia maniera ne fosse cauto, ed assicurato, o pur non dipendessero tali pene pecuniarie da delitti, che si spiegaranno in appresso per esclusi, e non compresi nella presente abolizione.

Reus in iudicio sistens abolitionem petat, infra mensem.

„ Colla condizione però, che i rei assenti, per goderlo si debbano legitimamente, e personalmente presentare fra il termine di un mese, numerando dal dì della pubblicazione del presente Indulto, avanti de' Giudici, e tribunali proprj, e dove pendono le loro inquisizioni, ovvero nel tribunale della G. C. della Vicaria, ancorchè le loro inquisizioni pendessero in altri tribunali inferiori, abilitandoli anche a presentarsi avanti a giudici, e tribunali, ove forse pendessero i gravami, ancorchè il gravame fosse de' decreti interlocutorj, intesi gli Avvocati fiscali della Vicaria, e regie Udienze, ed i coadjutori fiscali delle altre Corti del Regno; ed elasso il termine sudetto non sieno più i mentovati rei abilitati a chiedere, ed opporre l' eccezione di detto Indulto, nè goder possano altra dilazione; il che s' intenda per tutti coloro, che avranno ottenuto a lor beneficio le rimessioni legitime dalle parti offese, e ne' casi tutti, per i quali *de iure* le remissioni saranno necessarie.

Reis quibus ab iniuriam passis remissum non sit prorogetur abolitionis beneficium ad tres menses.

„ E per quelli, che non avranno ottenuto le sudette remissioni, se li concede il termine di tre mesi, decorrendi dal giorno della pubblicazione del presente Indulto, per ottenerle, e presentarle in forma autentica, e valida ne' tribunali, come sopra, intesi sempre i fiscali, e coadjutori delle Corti; nel qual termine di tre mesi non possano gl' inquisiti sudetti esser molestati, purchè però non siano rei di alcun delitto, che dal presente Indulto venga escluso, e purchè non sieno catturati in detto tempo armati di armi proibite; nel qual caso, oltre le pene stabilite per simili delitti, s' intendano privi affatto del beneficio di poter domandare, e godere dell' abolizione sudetta; con che duranti detti tre mesi conceduti per ottenere, e produrre dette remissioni, non solamente non possano far dimora ne' luoghi, ove abiteranno, o sien solite di abitare le parti offese, ma ne debbano star lontani per lo spazio di otto miglia, talchè contravenendo a queste condizioni, s' intendano pure dall' abolizione presente decaduti, ed esclusi; colla condizione ancora, che tutti coloro, che possono essere ammessi al godimento di detto Indulto, debbano dar cautela di non offendere a i querelanti, a i testimonj, o ad altra persona, che abbia tenuto parte contro de' medesimi nelle di loro inquisizioni.

Idem reis indulgetur in vinculis detentis.

„ Per coloro, che trovansi ritenuti nelle carceri come rei di delitti dal presente Indulto non eccettua-

„ ti, che non tenessero pronte le remissioni delle parti, pur anche gli „ concediamo il termine sudetto di „ tre mesi a poterle ottenere, e presentare, affin di essere abilitati al „ godimento del medesimo, e fratanto non si proceda contra di loro a „ verun atto; ed classo detto termine, e non avendo presentate le legittime remissioni, si proceda contro di loro, secondo richiede la „ giustizia ".

Excipiantur, qui in Deum, et Regem crimen patrassint, quive falsam monetam cudissent: Homicidae omnes: Sodomitae: Latrones publici, adlecta vi fraude, dolo, hominibus armatis: Recaptatores: Vestalium violatores: Latrones sacrilegi: Praedones: Qui Regios officiales vulnerassint: Falsi testes in causa ultimi supplicii: Falsarii publici.

Ma essendo convenevole e giusto, che questa Real grazia, ed indulgenza non sia di pregiudizio al servizio di Dio, nè offenda la pubblica disciplina, e la quiete, e la pace de' nostri amatissimi sudditi " perciò escludiamo affatto dal presente Indulto „ i rei de' seguenti delitti; cioè di „ lesa Maestà Divina, ed umana, di „ fabbricazione, o tonsione, o diminuzione di monete: li rei che sieno di qualunque genere di omicidio, intendendo per tai delitti usar „ tutti i mezzi per estirparli, giacchè sono i più perniciosi alla tranquillità dello Stato, ed alla conservazione di ogni ben regolata Repubblica, e per la loro atrocità rendono i delinquenti immeritevoli di „ qualsisia indulgenza, anzi chiamano quel rigor di giustizia, che dalle sagrosante leggi divine, ed umane è stato prescritto: di *vizio nefando*: furto di strada pubblica „ appensatamente commesso; o con „ armi, o con violenza, o con union „ di persone: di ricatto: di *uso venereo* con monache; così in abito, „ come con altre qualsisiano dentro „ de' Monisterj, o Conservatorj racchiuse: di furto di pisside consagrata, ov' erano riposte le sagre „ forme: di furti appensatamente „ commessi in mare, e de' loro protettori: di ferita, e violenza in „ persona di regio ufficiale: di testimonii falsi nelle cause di morte, o di mutilazione di membro „ ad offesa di alcuno, loro inducitori, e mandanti: di delitti commessi dagli ufficiali nell' amministrazione de' loro ufficj, che sieno „ però meritevoli della pena della „ relegazione; e qualunque sorte di „ falsità, tanto di pubblico banco, „ quanto se siasi commessa da Notai, Mastrodatti, Attuarj, e Scrivani, nell'esercizio de' loro ufficj, „ così a riguardo di quelli che l'hanno per lo passato eseguita, come „ de' loro autori, e mandanti.

„ Le donne, che sono ritenute per „ i loro delitti nella casa della penitenza, possano ancor' esse riporsi „ in libertà, purchè non si trovassero condannate, o concordate a penitenza perpetua; ovvero per cagion de' delitti, che dalla presente „ abolizione vengono esclusi, e purchè abbiano ottenute le legittime „ remissioni dalle parti offese ne' casi, ne' quali le remissioni si richieggano.

Debitores etiam abolitio iuvat, et dilatio praescribitur ad quatuor menses, datis fideiussionibus. Excipiuntur qui depositum acceperunt, et illuserunt religionem depositi: quive vectigalibus obnoxii.

„ E finalmente ordiniamo, che si „ comprendano nella nostra presente „ grazia i carcerati per cause civili, „ e i debitori, o siano per cagion „ pubblica, o privata, dovendo questi escarcerarsi, e non esser molestati nelle persone; colla dilazione „ di quattro mesi, se il debito sia „ per causa pubblica, e di otto mesi, se per cagion de' privati: dando però prima di uscire dalle prigioni sicura plegiaria, o di concordarsi fra detto termine con i „ di loro creditori, o quello elasso, „ rimettersi carcerati, non essendo „ nostra volontà, che si faccia a' „ creditori sudddeti pregiudizio veruno; eccettuando però dalla grazia presente tutt'i debitori per ca-

„ gion

„ gion di depositi, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e di altre „ nostre rendite, quali non vogliamo, che vengano compresi nella „ dilazion sopradetta. Onde incaricando l'inviolabile esecuzione di „ quanto nel presente Indulto si contiene, ed esprime a tutti i nostri „ tribunali, e Ministri, così superiori, come inferiori, delle corti „ tutte, così Regie, come baronali „ del nostro presente Regno, assicuriamo l'osservanza di esso " *sub verbo, et fide nostra. Napoli a dì 9. Settembre del* 1740. CARLO. *Locus* ✠ *Sigilli. Bernardo Tanucci. V. de Ipolito Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Josepho Borgia a Secretis.* Pubblicata a dì 10. Settembre 1740.

Die 9. Sept. 1740.

PRAMMATICA L.

Idem Rex.

RIguardando sempre più con benigno compatimento i nostri dilettissimi popoli, in occasione così gioliva della nascita della primiera nostra Real prole, oltre del generale Indulto de' *9.* del corrente mese „ abbiamo di più deliberato di concederne un'altro per aggraziare eziandio tutti coloro, che si ritrovano „ inquisiti di controbanno, sia di „ estrazione, o d'immissione, o in „ qualunque altra maniera commesso, „ acciò pur questi abbiano parte nella comune, e rivelante consolazione, che da tutti gli altri si gode.

Eandem abolitionem ad eos qui in commissum, vel Edictum incidissent extendit.

„ Ma perchè una tal segnalata grazia in termini generali, con l'inclusiva di tutti i rei di simil fatta, non ridondi in notabile pregiudizio del Real Erario, degl'interessati negli Arrendamenti, e di altri particolari, escludiamo da „ questo Indulto gl'Ufficiali tutti, „ ed altri addetti al servizio degli „ Arrendamenti stessi, qualunque sia „ il di loro carattere, i quali per „ lo addietro abbiano delinquito nell' „ esercizio de' loro rispettivi impieghi, come ancora escludiamo i „ controbannieri di qualunque spezie, „ i quali sian stati in qualsisia maniera altra volta inquisiti, condennati, aggraziati, o multati; o vero si appurasse aver commessi più, „ e reiterati controbanni di qualunque genere, che siano, o d'avere „ notabilmente pregiudicato l'interesse del Real Erario, o degli Arrendamenti, e molto più costando, „ che in detti controbanni, o frodi „ siavi stata cooperazione, intelligenza, o qualsisia altra complicità degli Ufficiali; E per ultimo „ ancora quei rei assenti, che nel „ tempo della di loro assenza, e contumacia abbiano altro delitto di „ controbanno commesso.

Excipiuntur Mancipes, iique omnes, qui patrocinium Mancipum acceperunt; quive in commissum, Edictum reincidissent, et conquisiti, vel iudicati fuissent, vel mancipum patrocinio fecissent.

„ Ed a rispetto di coloro, a cui „ non si opponga alcuno de' sudetti „ casi eccettuati, onde possan godere della presente abolizione, sian „ tenuti all'emenda soltanto per l'interesse civile cagionato alla Real „ Azienda, o a particolari interessati nella consumazione del delitto „ del controbanno.

Heris reficiant, et publicanis damna si abolitionem velint obtinere, formamque servent, quae constituitur.

„ E per i Controbannieri assenti, „ perchè tuttavia nè carcerati, nè „ presentati si trovano, ed o che „ siano in questa Capitale, o commoranti nella provincia di Terra „ di Lavoro, debbano presentarsi „ personalmente nel decorso del termine di venti giorni nella Regia „ General Sopraintendenza; E riguardo a coloro, che si ritrovano „ nell'altre Provincie, il simile far „ debbano avanti i Suddelegati della „ medesima Sopraintendenza fra lo „ spazio d'un mese, dal dì della „ pubblicazione del presente Indulto

„ nelle rispettive Provincie del Regno; E per quei inquisiti di controbanni, che si ritrovano fuori del Regno, non già sbanditi, ma sì bene per qualche accidente, debbano presentare pur' anche nella Real Sopraintendenza nel termine di due mesi, da principiare dal dì della pubblicazione, che se ne farà in questa Capitale, con dover gli uni, e gli altri manifestare, ed esibire nel termine respettivamente stabilito la roba, che conservano occultamente in controbanno presso di essoloro, o da altri custodita, e nascosta, per modo che a queste condizioni non adempiendo col presentar se stessi, o rivelar la roba, s' intendano esclusi dal medesimo Indulto: onde incaricandone l' inviolabile esecuzione al Tribunale della Regia General Sopraintendenza, assicuriamo l' osservanza d' esso „ *sub verbo, et fide nostra. Napoli li tredici Settembre* 1740. CARLO: *Locus* ✠ *Sigilli. D.Giovanni Brancaccio. V. de Ippolito Praef. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a secretis*. Pubblicata a dì 23. Settembre 1740.

Die 13. Sept. 1742.

PRAMMATICA LI.

Idem Rex. Eadem forma, qua praecedentes abolitiones continentur hoc Edict., ut aliquid aliud non addat, neque demat, adnotare superfluum iudico.

Continuando l' Altissimo a felicitare, e fecondare colle sue divine benedizioni il nostro Real matrimonio, manifestando gli effetti delle medesime col felicissimo nascimento della Real Principessa secondogenita D. Maria Giuseppa Antonia, e desiderando il nostro paterno amore, che partecipi pur' anche di questa occasione di giubilo, che abbiamo sperimentato per detto nascimento quella parte de' nostri amatissimi vassalli, che senza pregiudizio positivo delle leggi, e della umana società può meritarla, col far pubblicare un generale Indulto. Concediamo per tanto colla nostra sovrana autorità un general perdono, ed Indulto colle limitazioni, che in appresso si dichiareranno per gli errori, colpe, e delitti per l' addietro commessi da tutte, e qualsivogliano persone di questo nostro Regno, sieno naturali, o forastieri abitanti nel medesimo, comprendendo ancora i sudditi de' Baroni, con riserbare a li stessi Baroni soltanto le pene pecuniarie, che *de iure* loro potrebbono spettare, o sieno, o non sieno le loro inquisizioni dedotte in giudizio, ed a prò de' rei indiziati, o confessi, o convinti, o presentati *sub Judice*, con qualsisia cautela, o contumaci, o forgiudicati, o banditi, o condannati, o concordati, anche a pena di galera, presidio, o carcere, purchè però non siasi cominciata ad eseguire; ammettendo bensì gli esiliati, o relegati; e purchè non siano condannati, o concordati per delitti dal presente Indulto esclusi; in manierachè restino i rei sudetti pienamente liberati, ed assoluti, siccome colla presente generale abolizione li assolviamo, e liberiamo da qualunque pena, e castigo, comandando, che in ogni futuro tempo restino liberi, e sciolti dalle loro inquisizioni, colpe, contumacie, e delitti, nè debban essere per l' avvenire più molestati anche per le pene pecuniarie, quando però il nostro Regio Fisco non le abbia esatte, o accettate, o composte, o in qualsivoglia maniera ne fosse cauto, ed assicurato, o pur non dipendessero tali pene pecuniarie da delitti, che si spiegaranno in appresso per esclusi, o non compresi nella presente abolizione.

Colla condizione però, che i rei assen-

assenti, per goderlo debbano legittimamente, e personalmente presentarsi fra il termine di un mese, numerando dal dì della pubblicazione del presente Indulto, avanti de' Giudici, e Tribunali proprj, e dove pendono le loro inquisizioni, ovvero nel Tribunale della G. C. della Vicaria, ancorchè le loro inquisizioni pendessero in altri Tribunali inferiori, abilitandoli anche a presentarsi avanti a' giudici, e Tribunali, ove forse pendessero i gravami, ancorchè il gravame fosse de' decreti interlocutorj, intesi gli Avvocati fiscali della G. C. della Vicaria, e Regie Udienze, ed i coadjutori fiscali delle altre Corti del Regno; ed elasso il termine suddetto non sieno più i mentovati rei abilitati a chiedere, ed opporre l'eccezione di detto Indulto, nè goder possano altra dilazione; il che s' intenda per tutti coloro, che averanno ottenuto a lor beneficio le remissioni legittime dalle parti offese, e ne' casi tutti, per i quali *de iure* le remissioni saranno necessarie.

E per quelli, che non averanno ancora ottenute le sudette remissioni, se li concede il termine di tre mesi, decorrendo dal giorno della pubblicazione del presente Indulto, per ottenerle, e presentarle in forma autentica, e valida ne' Tribunali, come sopra, intesi sempre i fiscali, e coadjutori delle Corti; nel qual termine di tre mesi non possano gl' inquisiti sudetti essere molestati, purchè però non siano rei di alcun delitto, che dal presente Indulto venga escluso, e purchè non sieno catturati in detto tempo armati di arme proibite, nel qual caso, oltre le pene stabilite per simili delitti, s' intendano privi affatto del benefizio di poter domandare, e godere dell' abolizione sudetta; con che duranti detti tre mesi conceduti per ottenere, e produrre dette rimessioni, non solamente non possano far dimora ne' luoghi, ove abitaranno, o sien solite di abitare le parti offese, ma ne debbano star lontani per lo spazio di otto miglia, talchè contravenendo a queste condizioni, s' intendano pure dall' abolizione presente decaduti, ed esclusi: colla condizione ancora, che tutti coloro, che possono essere ammessi al godimento di detto Indulto, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, o i testimonj, o ad altra persona, che abbia tenuto parte contro de' medesimi nelle di loro inquisizioni.

Per coloro, che trovansi ditenuti nelle carceri, come rei di delitti dal presente Indulto non eccettuati, che non tenessero pronte le remissioni delle parti, pur anche gli concediamo il termine sudetto di trè mesi a poterle ottenere, e presentare, affin di essere abilitati al godimento del medesimo, e frattanto non si proceda contro di loro a verun atto; ed elasso detto termine, e non avendo presentate le legittime rimessioni, si proceda contro di loro, secondo richiede la giustizia.

Ma essendo convenevole, e giusto, che questa Real grazia, ed indulgenza non sia di pregiudizio al servizio di DIO, nè offenda la pubblica disciplina, e la quiete, e la pace de' nostri amatissimi sudditi, perciò escludiamo affatto dal presente Indulto i rei de' seguenti delitti; cioè di lesa Maestà divina, ed umana, di fabbricazione, o tonsione, o diminuzione di monete: li rei che sieno di qualunque genere di omicidio, di *vizio nefando*; i furti non solamente di strada pubblica, appensatamente commessi, o con arme, o con violenza, o con unione di persone; ma an-

ancora i furti commessi con violenza, benchè solamente compulsiva, seguiti nelle pubbliche strade di questa Città Capitale, e delle altre Città del Regno, e loro Borghi: i furti commessi in qualsisia luogo in tempo di notte, con chiavi false, o adulterine, o con altri stromenti, che volgarmente chiamansi *grimaldelli*, o con scaliazione, o scassazione nelle case, o tende, o fondachi, o magazzini: i furti di pisside consagrata, ov'erano riposte le sacre forme: furti appensatamente commessi in mare, e de' loro protettori, i rei di ricatto: *uso venereo* con monache, così in abito, come con altre qualsisiano dentro de' Monisteri, o Conservatorj racchiuse: di ferita, o violenza in persona di Regio Uffiziale: di testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazione di membro ad offesa di alcuno, loro inducitori, e mandanti: di delitti commessi dagli uffiziali nell' amministrazione de' loro uffizj, che sieno però meritevoli della pena della relegazione; e qualunque sorte di falsità, di pubblico banco, o commessa da Notai, Mastrodatti, Attuarj, e Scrivani, nell'esercizio de' loro uffizj, così a riguardo di quelli, che l' hanno per lo passato eseguita, come de' loro autori, e mandanti.

Le donne, che sono ditenute per i loro delitti nella casa della penitenza, possano ancor' esse riporsi in libertà, purchè non si trovassero condannate, o concordate a penitenza perpetua, ovvero per cagion de' delitti, che dalla presente abolizione vengono esclusi, e purchè abbiano ottenute le legittime remissioni dalle parti offese ne' casi, ne' quali le remissioni si richieggano.

E finalmente ordinamo, che si comprendano nella nostra presente grazia i carcerati per cause civili, e i debitori, o siano per cagion pubblica, o privata, dovendo questi escarcerarsi, e non esser molestati nelle persone, colla dilazione di quattro mesi, se il debito sia per causa pubblica, e di otto mesi, se per cagion de' privati; dando però prima di uscire dalle prigioni sicura plegiaria, o di concordarsi fra detto termine con i di loro creditori, o quello elasso rimettersi carcerati, non essendo nostra volontà, che si faccia a' creditori sudetti pregiudizio veruno; eccettuando però dalla grazia presente tutti i debitori per cagion di depositi, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e di altre nostre rendite, quali non vogliamo, che vengano compresi nella dilazione sudetta. Onde incaricando l' inviolabile esecuzione di quanto nel presente Indulto si contiene, ed esprime a tutti i nostri tribunali, e ministri, così superiori, come inferiori delle Corti tutte, così Regie, come baronali del nostro presente Regno, assicuriamo l'osservanza di esso *sub verbo, et fide nostra*. Ed in maggior comprovazione di questa nostra sovrana disposizione sarà il presente editto firmato di nostra mano, munito del nostro Real sigillo, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, grazia, e giustizia. *Napoli* 13. *Febbraio* 1742. CARLO. *Locus* ✝ *Sigilli*. *Bernardo Tanucci*. *V. de Ippolito Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a secreti*. Pubblicata a dì 26. Febrajo 1742. Die 13. Febr. 1742.

PRAMMATICA LII.

Idem Rex. Eodem Rege iubente abolitionem Criminum edixit Michael Regius

POichè la punigione de' delitti non riguarda solamente i colpevoli, ma ha per iscopo principale la conservazione, e 'l vantaggio dello Sta-

to;

Brancifortius Maritimae classi Praef. et Prorex.

to; ragion vuole, che venga a cessare nel Sovrano l'obbligo del rincrescevole esercizio delle leggi penali, ogni volta che per mezzo di una opportuna e ben intesa indulgenza si può in certi casi, ed in certe circostanze ottenere più comodamente lo stesso intento della pubblica conservazione, e vantaggio. Essendo dunque il pubblico utile dello Stato la vera misura delle pene, che da' Tribunali s' infliggono a' rei; La sovraumana prudenza di S. M., tuttavia intenta a questo grande oggetto delle sue amorose sollecitudini, considerando il numero prodigioso de' colpevoli, le tante famiglie alleate a' medesimi, co' vincoli di parentela, e d' interesse, ed il Regno afflitto con tante notorie calamità, ha trovato ben degno della sua clemenza, agl' impulsi di sì giusti motivi, aprire la porta alla grazia, per non esercitare in una maniera, che distrugga lo Stato, la giustizia, la quale è unicamente stabilita per la conservazione dell' umana società.

Ex rescripto fortassis ab exercitu apud Velitras iubetur eadem forma, qua praecedentes abolitiones.

„ Si è perciò risoluto dalla M. S. „ col Real Dispaccio delli 12. del „ corrente concedere Indulto, e per„dono generale, come col presente, „ in virtù del Sovrano Real coman„damento, e sotto la parola e fede „ Regia lo concediamo colle limita„zioni, e riserve infrascritte; com„prendendo in questo generale In„dulto, e perdono tutti coloro, che „ carcerati, o assenti siano inquisiti, „ o rei di qualunque grado, stato, „ e condizione, sì Regnicoli, che „ Stranieri, e non men Sudditi Re„gj, che Baronali (riservando ben„sì a prò de' Baroni medesimi le „ pene pecuniarie, che lor sono giu„stamente dovute) di questo Re„gno, per tutti i delitti, tra' quali „ anche quelli di qualunque contro„banno, e per tutti i reati gravis„simi, colpe, ed errori, eseguiti, „ e commessi per lo passato sino al „ dì della pubblicazione del presen„te; siano, o non siano le loro in„quisizioni occulte, o pubblicate, „ dedotte, o non dedotte in giudi„zio, ad istanza delle parti offese, „ o *ex officio*, ed i rei, o gl' inqui„siti siano, o indiziati, o confes„si, o convinti, o contumaci, o „ forgiudicati e banditi, o già con„dannati, o concordati a tempora„nea relegazione, o esilio, o se si „ ritrovassero con mandati, plegia„rie, ed altre cautele: come altre„sì vogliamo, che parimente goda„no del presente Indulto coloro, che „ non fossero comparsi ancora in giu„dizio, o si trovassero in qualsivo„glia maniera carcerati, o che sono „ stati condannati, o concordati a „ presidio, o galera, purchè però „ non sia la condanna o concordia „ cominciata ad eseguirsi, o per qual„che delitto, che vien escluso nell' „ Indulto presente. Vogliamo dun„que, che nella maniera espressa re„stino gl' inquisiti, o rei suddetti „ pienamente liberati, ed assoluti, „ siccome col presente general Indul„to li assolviamo e liberiamo da „ qualunque pena e castigo; coman„dando, che da ora per ogni futu„ro tempo restino liberi, e sciolti „ delle loro inquisizioni, reati, col„pe, contumacie, e delitti; di mo„do che non debbano essere per „ l'avvenire più molestati, nè tampo„co per le pene pecuniarie dovute „ al Regio Fisco, purchè però non „ ne fosse questi già cauto: e se „ qualcheduno di essi per le cagioni „ riferite si ritrovasse detenuto in „ qualsivoglia carcere, vogliamo, che „ subito da quella si liberi, e si „ ponga in libertà. Con condizione

„ pe-

Rei in iudicio sistant infra quindecim dies.

„ però, che per poter godere dell' „ abolizione presente, debbansi i rei „ assenti precisamente fra lo spazio „ di quindici giorni, decorrendo dal „ dì della sua pubblicazione in que„ sta Capitale, e nel luogo del com„ messo delitto presentare personal„ mente nel Tribunale della G. C. „ della Vicaria, o negli altri Tri„ bunali, e Corti del Regno, ove „ trovansi le loro inquisizioni dedot„ te, o pendenti, o decise; sicchè „ scorso il termine predetto non pos„ sano più essi inquisiti, contumaci, „ o forgiudicati pretendere altra di„ lazione, o pure opponere la ecce„ zione dell' Indulto ".

Si qui iniuriam tulerint, remiserint, vel ut remittant procurent intra quadrimestre tempus.

Vogliamo però, che quanto finora si è disposto abbia luogo, e s' intenda solamente a rispetto di coloro, che terranno legitimamente remissione delle parti offese; in que' casi però, ne' quali la remissione *de iure* si richiegga. E per quelli, che non l' hanno finora conseguita, si concede loro il termine di quattro mesi, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente, per ottenerla, e presentarla in forma autentica e valida, o nel Tribunale della G. C. della Vicaria, o negli altri accennati Tribunali, e Corti del Regno, ne' quali trovansi le loro inquisizioni già dedotte, e dinanzi agl' Officiali, a' quali spetta, intesi sempre i Fiscali, o Coadjutori delle Corti, abilitandoli anche a presentarle avanti a' Giudici, e Tribunali, ove forse pendessero i gravami, ancorchè il gravame fosse di decreti interlocutorj; nel qual termine conceduto per ottenere, e presentare dette remissioni, non possano gl' inquisiti suddetti essere molestati, purchè non sian rei di alcun delitto dal presente Indulto eccettuato, e purchè non siano catturati in detto tempo armati di armature proibite, nel qual caso, oltre le pene stabilite per questo nuovo delitto, s'intendano privi affatto del beneficio di poter godere dell' abolizione sudetta. Ed anche con condizione, che durante il detto termine non solamente non possano far dimora ne' luoghi, ove abiteranno, o sien solite di abitare le parti offese; ma ne debbano star lontani per lo spazio di otto miglia sotto la pena di esser decaduti, ed esclusi dal godimento dell' Indulto presente. E colla condizione ancora, che tutti coloro, che possono essere ammessi al replicato godimento di questa generale abolizione, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, i testimonj, o altra persona, che abbia tenuto parte contro de' medesimi nelle di loro inquisizioni.

Si cum simile Edicto interdictis non incedant, et a locis, in quibus crimen commiserint, se abstineant per VIII. milliaria.

Idem de iis, qui in vinculis detinentur edictum.

Per coloro, che trovansi detenuti nelle carceri, come rei di delitti dal presente Indulto non eccettuati, e che non tenessero pronte le remissioni delle parti, pur anche li concediamo il termine sudetto di quattro mesi a poterle ottenere, e presentare, affine di essere abilitati al godimento del medesimo; e frattanto non si proceda contra di loro a verun atto, dovendosi dopo tal tempo, non ottenuta, e non presentata la remissione, come sopra, continuare a procedere contro di loro in ciocchè sarà di giustizia.

Homicidae non excipiuntur.

Vogliamo però, che a riguardo degl' Inquisiti carcerati, o assenti, i quali fossero rei di omicidio non eccettuato nel presente Indulto, o di furto di strada pubblica, o di ricatto, o di scorreria per la Campagna, e che non avessero ottenuto, e presentato nel termine prefisso le legittime remissioni delle parti; siano anch' essi per eccesso della Real Clemenza ammessi al godimento di que-

st' In-

st' Indulto, obbligandosi però di servire S. M. dove, e per quel tempo, che sarà con loro concordato, e prescritto.

Excipiuntur rei criminum ut in praecedentibus.

Eccettuamo però dal presente Indulto i delitti di lesa Maestà divina, ed umana, *in primo capite*, di fabbricazione, o tonsione, o diminuzione di monete; di *vizio nefando*; di assassinio nella sua vera e stretta significazione, quando siasi commesso ed eseguito l'omicidio mediante mercede; li rei di parricidio commesso in persona degli ascendenti, e discendenti, marito, e moglie (purchè non sia per causa di onore) o di altri congiunti in linea transversale in primo, e secondo grado di consanguinità, e primo grado di affinità. Li rei di omicidio proditorio, omicidio con veleno, e di omicidio commesso in persona dell' *innoxio pro noxio* per vendetta transversale. Li rei di qualunque sorte di falsità di pubblico Banco, o commessa da Notai, Mastrodatti, da Attuarj, o da Scrivani nell'esercizio de'loro uffici, e ciò tanto a riguardo di quelli, che avran per lo passato eseguita la falsità, come de'loro autori, e mandanti. E finalmente escludiamo anche dal beneficio di questa indulgenza i rei de' delitti di controbanni commessi con rottura del cordone di Calabria con pubblico scandalo, e prossimo pericolo della pubblica salute.

Feminis indulget, nisi damnatae sint, quoad vivant.

Ordinamo parimente, che le femmine, che ritrovansi detenute per i loro delitti nella casa della penitenza, si ripongano in libertà, purchè non si trovassero condannate, o concordate a penitenza perpetua, ovvero per cagion de' delitti, che dalla presente abolizione vengano esclusi; e purchè abbiano ottenute le legittime remissioni dalle parti offese, ne' casi ne' quali le remissioni richieggonsi.

Debitoribus eadem dilatio ut in praecedentibus.

E finalmente ordinamo, che si comprendano in questa presente grazia i carcerati per cause civili, e i debitori, o siano per cagion pubblica, o privata; dovendo questi escarcerarsi, e non esser molestati nelle persone, colla dilazione di quattro mesi, se il debito sia per causa pubblica, e di otto mesi, se per cagion de' privati; dando prima di uscire dalle prigioni sicura plegiaria di concordarsi fra detto termine con i di loro creditori, e quello elasso rimettersi carcerati: non essendo nostra volontà, che si faccia a' creditori sudetti pregiudizio veruno; eccettuando perciò dalla grazia presente tutt'i debitori per cagion di depositi, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e di altre Regie rendite, quali non vogliamo, che vengano compresi nella dilazione sopradetta. Onde incaricando l' inviolabile esecuzione di quanto nel presente Indulto si contiene ed esprime a tutti i Tribunali, e ministri, così superiori, come inferiori delle Corti tutte, così Regie, come Baronali del Regno; assicuriamo l'osservanza di esso *sub verbo, et fide Regia etc.*

Ed affinchè venga a notizia di tutti quanto si è stabilito nel presente Indulto, ordinamo, e comandamo, che il medesimo si pubblichi per tutt'i luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi tutti del presente Regno. *Dato in Napoli addì* 17. *Maggio* 1744. FRA D. MICHELE REGGIO. *Il Conte Odoardo Pichetti Segr.* Pubblicata a dì 18. Maggio 1744.

Die 17. Maji 1744.

PRAMMATICA LIII.

Praecedens abolitio extenditur ad alios dies XXX.

ESsendosi per clemenza di S. M. nel giorno diciotto del prossimo scorso mese pubblicato il Regio Indulto, in cui fu prescritto il termine di giorni quindici, numerandi dal dì della sua pubblicazione per potersi presentare gl' inquisiti, i quali ne avessero voluto godere il benefizio; dall' Avvocato de' poveri della G. C. (oltra di molti altri memoriali, che si son dati da i congiunti, ed escusatori di alcuni inquisiti) si è fatto ricorso, dimandando la proroga del sudetto termine generalmente per tutti gl' inquisiti, affin di poter essere abilitati a presentarsi, asserendo, che detta dilazione non era sufficiente per coloro, che ritrovavansi fuori del Regno, o essendo dentro di quello non avean potuto sì presto averne la notizia. Onde essendosi considerato, che alcuni di dett' inquisiti, dovendo presentarsi ne' luoghi, ove pendono le loro inquisizioni, e spezialmente ne' Tribunali di questa Capitale, o perchè non abbiano potuto averne pronta notizia; o perchè dimorano fuori del Regno, o pur di là dal cordone delle Calabrie; o per qualsisia altra legittima cagione sieno stati impediti a potersi presentare frallo spazio di detto termine de' giorni 15, che appunto oggi è terminato: Perciò volendo noi per quanto sia possibile facilitare, ed abilitare i mentovati inquisiti a presentarsi per poter godere gli effetti della Reale indulgenza, abbiamo stimato prorogare il sudetto termine di giorni quindici per altri giorni trenta, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente Banno, così in questa Città, come nelle Provincie del Regno; fra il quale termine possano detti inquisiti presentarsi, e ricevere detto Indulto, servata la forma, continenza, e tenore di quanto fu stabilito nel medesimo; quale vogliamo, che s' abbia quì per inserito *de verbo ad verbum*.

Ed affinchè pervenga a notizia di tutti, ordinamo, che il presente Banno si pubblichi per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi tutti del presente Regno. *Dato in Napoli nel primo di Giugno del* 1744. FRA D. MICHELE REGGIO. *Il Conte Odoardo Pichetti Segr.* Pubblicata a dì 2. Giugno 1744. — Die 1 Iunii 1744.

PRAMMATICA LIV.

CAROLO III. REGE CATHOLICO. Abolitio diei 17. mensis Maii anni 1744 ad milites etiam extenditur, datis conditionibus.

QVantunque con lo grazioso, ed ampio Indulto, di special ordine del Re, nostro Signore, da Noi sotto il dì 17. del corrente mese di Maggio pubblicato, siasi a molte famiglie, anzi al Regno tutto, di già quasichè restituita quella pace, e quiete, che da un prodigioso numero de' colpevoli veniva turbata; nulla però di manco, acciò tutti gli ordini di persone della Real Indulgenza siano anche a parte, nè vi rimanga veruno, che per evitare il rigore delle pene, inquietar possa lo Stato, quando che il sol' oggetto della Real sollecitudine è di usar ogni mezzo per la di lui conservazione, e vantaggio; Quindi è, che S. M. col suo paterno amore, con cui tutti li suoi Sudditi clementissimamente riguarda, riflettendo, che senza una special dichiarazione da un sì segnalato beneficio esclusi rimarrebbero li Rei, che nelle numerose sue Truppe han l'onore di essere ascritti; si è perciò espressamente degnata con suo Sovrano Dispaccio de' 31. del prossimo scorso mese di Maggio, ordinare, che anche

che

che nel mentovato generale Indulto, e Perdono li Militari tutti comprendansi. Onde Noi in adempimento di sì clementissimo Real comandamento, e sotto la parola, e fede Regia, dichiaramo, che lo stesso generale Indulto, e Perdono s' intenda, e sia conceduto a tutti li Militari di qualunque grado, stato, e condizione si siano, che ritrovansi ascritti, ed arrollati nelle sue Truppe, tanto se carcerati, o in arresto stiano, quanto se assenti inquisiti, per tutti li loro gravissimi reati, colpe, ed errori eseguiti e commessi per lo passato sin al dì della pubblicazione del presente, nella stessa guisa, e come se nel mentovato Indulto di già pubblicato, de' Militari si fosse special menzione fatta, e coll' eccettuazioni però, condizioni, e riserve in quello espresse, le quali, sebbene quì non si esprimano, intendemo però, che vi si abbiano per espresse, e ripetite.

Ma poichè oltre le pene dalle leggi così Civili, come Municipali de' Dominj di S. M. pe' delitti comuni stabilite, altre particolari per mantener la Militar Disciplina dalle Reali Ordinanze pe' reati Militari contra de' Soldati ritrovansi prescritte; per tanto dichiaramo, che il presente Indulto comprenda anche tutti li delitti in dette Ordinanze spiegati.

E quantunque quello della diserzione sia per ogni dritto riputato capitalissimo, nulla però di manco vogliamo, che tutti li Soldati, che per lo addietro fin al dì della pubblicazione del presente dal Real servigio, ancorchè siano Sargenti, Caporali, Tamburri, o Pifani de' Corpi tutti d' Infanteria, Cavalleria, de' Dragoni, e de' Battaglioni Provinciali, in qualunque maniera, e da qualsivoglia luogo abbino disertato, ancorchè si ritrovino a' servigj di altro Principe, godano ben anche del benefizio di una sì distintissima grazia, con che però presentar si debbano tra lo spazio di giorni quindici, da decorrere dalla pubblicazione del presente in uno de' Corpi sistenti al Real servigio, tanto fuori, quanto ne' Dominj di S. M.

Della medesima Indulgenza similmente saran partecipi tutti li Disertori, che lontani da' loro Corpi si ritrovino in qualunque luogo del Dominio di S. M., con condizione però, che se siano in arresto, o carcerati, dimandar debbano di godere del presente Indulto tra 'l termine di giorni quindeci: ed essendo assenti, e fuora de' Dominj di S. M. presentar debbansi tra giorni quaranta dal dì della pubblicazione del medesimo in uno de' Corpi delle Regie Truppe, con essergli permesso di continuare in quello il Real servigio, tuttoche ciaschedun de' sopranominati Disertori si ritrovi arrolato in altro Corpo: dichiarando, che una tale Indulgenza comprenda ben anche non solo le semplici Diserzioni, ma le qualificate, tuttoche siano state reiterate.

Vogliamo inoltre, che della medesima Indulgenza, e Perdono goder debbano anche que' che per avventura disertato abbino da' Corpi, ne' quali si arrolarono, e con aversi mutato nome, o cognome, o patria, ritrovansi a servire in altri Corpi delle medesime Truppe in qualunque parte siti, e permanenti; con condizione però, che nel termine di giorni quaranta dal suddetto dì della pubblicazione del presente, si debbano presentare, e svelarsi, affin di poter rimaner aggraziati; ma colla precisa condizione di dover continuare a servire nel Corpo, in cui si ritrovano aver presa piazza dopo la lor filia-

zione, e si veggono ultimamente filiati, ed in assiento.

E perchè di tal sovrana clementissima risoluzione aver possano tutti li Militari una spezial notizia, e partecipare del Perdono, ed Indulto presente colle condizioni però, e riserve di sopra espresse, vogliamo, che si pubblichi in questa Città, in tutti li Corpi delle Truppe ovunque esistenti, ed anche da' Presidi Provinciali nelle Città di loro residenza, assicurando l'osservanza di esso *sub verbo, et fide Regia*.

Ed affinchè venghi a notizia di tutti quanto si è stabilito nel presente Indulto, ordiniamo, e comandiamo, che il medesimo si pubblichi per tutti i luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi tutti del presente Regno. *Dato in Napoli addì 2. Giugno* 1744. FRA' D. MICHELE REGGIO. *Il Conte Odoardo Pighetti Segr.* Pubblicata a dì 3. Giugno 1744.

Die 2. Jun. 1744. Frà D. Michele Reggio.

PRAMMATICA LV.

EODEM REGE. Generalis criminum indulgentia conceditur desertoribus qui intra constitutum tempus apud personas a Rege designatas se sistiterint, nonnullis, ut intus exceptis.

LI replicati graziosi Indulti, che da tempo si son da Noi fin'ora benignamente accordati a i Disertori de' nostri Eserciti, an prodotto un effetto assai diverso dal fine che mosse il nostro Real Animo a dispensarli; imperocchè i medesimi an servito a fomentar più tosto, che a corriggere il detestabile delitto della diserzione tanto sconvenevole, e contrario all' onore, ed alla fedeltà di coloro, che s' incamminano per la gloriosa carriera delle nostre Armi. Una sì fatta esperienza sebbene ci ponesse nell' obbligo di serrar per l'avvenire la porta a simiglianti Grazie, e di posporre gli -[illegible]enti della nostra real pietà, nella quale abbiam finora sovrabbondato, a quelli del rigore, con cui è nostra volontà, che si proceda in avvenire al condegno castigo di questo abominevole delitto, giacchè gli effetti della nostra Real Clemenza non sono stati bastevoli ad emendare, e corrigere nella nostra Truppa il vizio della diserzione; Ciò però non ostante, affinchè questa nostra deliberata risoluzione di non concedere altro Indulto, non riesca d' imbarazzo a coloro, che, ravveduti dell' errore commesso, si trovino al presente fuggitivi, e dispersi, e possino insieme approfittarsi di questa ultima occasione con ritornare aggraziati al nostro Servizio, ci siam mossi nuovamente con paternale amore ad accordare un general Perdono a tutti i Disertori d' Infanteria, Cavalleria, e Dragoni de' nostri Eserciti, che nel preciso termine di quaranta giorni, principiandi a decorrere da questo dì 9. del corrente, si presentino a nostra disposizione ne' luoghi, che in appresso van descritti; e ciò non solo per seguitare in questa parte il poderoso clemente esempio del Re nostro Signore, ed Augustissimo Padre, il quale ha voluto far pubblicare un altro Indulto di ugual condizione per gli Disertori delle sue Truppe, ma anche per essersi considerato proprio della nostra Real Equità l'accordare alli Disertori della nostra Infanteria, Cavalleria, e Dragoni la medesima grazia, che ultimamente abbiamo conceduta alli Disertori degli Reggimenti Provinciali.

A R T. I.

Per evitarsi intanto le confusioni, e le dispute, che giornalmente accadono tra i Corpi d' Infanteria, Caval-

valleria, e Dragoni con lo scambievole richiamo de i Disertori da un Corpo all'altro, in virtù degli antecedenti Indulti; dichiariamo in primo luogo esser nostra volontà, che tutti quelli, i quali fino al giorno della data di questo general Perdono si trovino arrolati nelle nostre Truppe, debbano continuare a servire, e mantenersi in quelle stesse Compagnie, ove si trovano aver preso partito, senza che resti a' loro antichi Capitani alcun diritto di poterli ricuperare; e che terminato sarà il tempo de' loro rispettivi obblighi non si possino negare a' medesimi le corrispondenti licenze, sempre che faccino istanza, per ritirarsi dal servizio.

ART. II.

Tutti i Disertori, che fino al giorno della spedizione di questo Indulto non avessero preso partito negli nostri Eserciti, e si presentassero nel segnalato termine di quaranta giorni in questa Capitale al Maggior Generale, e Marescial di Campo Marchese di Onofrio, nelle Piazze, Castelli, e Provincie de' nostri Dominj a i di loro Governadori, Comandanti, e Presidi con animo di servire ove da Noi si stimerà conveniente applicarli per lo spazio di quattro anni, devono godere del presente Indulto, ed esser soccorsi regolarmente dal giorno, in cui si presenteranno, per ottener di poi, spirato sarà il termine di sopra menzionato, le corrispondenti licenze, sempre che non vogliono rinovare i loro rispettivi impegni: A qual effetto dovranno gli enunciati Maggior Generale, Governadori, e Comandanti, e Presidi rimettere le relazioni di quei Disertori, che loro rispettivamente si presenteranno, ed attendere al tempo stesso alla sossistenza di essi per nostro conto dal giorno, che arrivino, acciò con tali notizie possa da Noi darsi l'ordine, per destinarli, ove più convenga al nostro Real Servizio.

ART. III.

Devono intendersi esclusi da questa Grazia li Sergenti, e Caporali, che avessero disertato in compagnia di altri; li Soldati, che disertarono nella marcia, facendosi capi di ammutinamento per imprendere la fuga; quelli che oltre alla diserzione, commisero anche il delitto d'incendio, e finalmente i Soldati, che disertarono, facendo fronte, ed opponendosi agli Officiali, Sergenti, e Caporali: e ciò a motivo di non essersi da Noi disertori di tal fatta considerati degni del presente grazioso Perdono.

ART. IV.

Elasso che sarà il termine prefisso in questo Indulto, resterà fermo, ed invariabile il nostro Real Animo in non concedere per l'avvenire altro qualsivoglia perdono; anzi da ora espressamente comandiamo, che con tutti quei Disertori, che senza immunità si anderanno arrestando, si verifichi, e si pratichi rigorosamente la pena stabilita nelle Reali Ordinanze in castigo del delitto di diserzione.

Acciò dunque goder possano i suddetti Disertori di questa clementissima Grazia, li assicuriamo sotto la nostra Real Parola del pieno affetto della medesima, ed ordiniamo, che il presente Indulto si pubblichi fra le Truppe, che sono in Campagna, ed in tutte le Piazze, e Frontiere de'no-

de' nostri Dominj, e che se ne rimettano le copie agli Comandanti, ed Inspettori di ciaschedun ripartimento di Guerra, alla Suprema Giunta Consultiva di Guerra, ed anche alli Presidi Provinciali, ad oggetto che tutti restino nell'intelligenza di questa nostra Real Deliberazione. *Napoli li 9 Gennaro* 1745. CARLO. *Giuseppe Gioacchino di Montealegre.*

Die 9. Jan. 1745 CAROLUS III Catholicus.

PRAMMATICA LVI.

Idem Rex. Nova occasio abolitionis indulgendae: Philippus filius primogenitus Regis est ortus: eadem forma est usus abolitionis, quam edixit, quum Regna est adeptus: In excipiendis criminibus habet aliquid a praecedentibus diversum, et copiosius quod infra suo loco dicam.

POichè il Sommo Dator d'ogni bene, consolando le ardenti nostre brame, e secondando l'espettazione della maggiore, e miglior parte del Mondo, si è degnato concederci prole maschile; tra i segni dell'umile riconoscimento di sì gran beneficio della divina Provvidenza, abbiam risoluto, che vi s'annoveri ancora il perdono di alcuni delitti, per quanto sia compatibile colla giustizia, colla quiete, e sicurezza della costumata ed innocente parte de' nostri Popoli, e coll'uniformità a' divini Oracoli, a cui abbiamo sempre rivolto, e fisso il pensiere, e l'animo nostro Reale in ogni privata, o pubblica determinazione. Intanto inclinando da una parte a quell'indulgenza, che meritano coloro, che han peccato, senza estremamente offendere le nate con noi stessi potentissime leggi dell'umanità, e 'l sistema regolato della Repubblica; e conservando dall'altra quel giusto orrore alle detestande iniquità, che in qualunque faustä ed avventurosa occasione non perdono quel fiero atroce aspetto; onde si rendono indegne affatto di ogni compassione, la quale, se mai usar si volesse, porterebbe scandalo a' buoni, fomenterebbe il reo talento de' cattivi, e dello stato tutto il riposo e l'armonia perturberebbe; Concediamo presentemente colla nostra Sovrana autorità un general perdono ed Indulto colle limitazioni, che in appresso si dichiareranno, per gli errori, colpe, e delitti, per l'addietro commessi da tutte e qualsivogliano persone di questo nostro Regno; sieno naturali, o forastieri abitanti nel medesimo; comprendendo ancora i sudditi de' Baroni, con riserbare agli stessi Baroni soltanto le pene pecuniarie, che *de iure* lor potrebbono spettare; sieno, o non sieno le loro inquisizioni dedotte in giudizio, ed a pro de' rei indiziati, o confessi, o convinti, o presentati *sub iudice* con qualsisia cautela, o contumaci, o forgiudicati; sieno banniti, o condannati, o accordati, anche a pena di galea, presidio, o carcere; purchè però non siasi cominciata ad eseguire; ammettendo bensì gli esiliati, o relegati; e purchè non sieno condannati, o concordati per delitti, dal presente Indulto esclusi; in maniera che restino i rei suddetti pienamente liberati, ed assoluti; siccome colla presente generale abolizione gli assolviamo, e liberiamo da ogni qualunque pena, e gastigo; comandando, che in ogni futuro tempo restino liberi, e sciolti dalle loro inquisizioni, colpe, contumacie, e delitti; nè debbano essere per l'avvenire più molestati anche per le pene pecuniarie, quando però il nostro Regio Fisco non le abbia esatte, o accettate, o composte, o in qualsivoglia maniera ne fosse cauto ed assicurato; o pure non dipendessero tali pene pecuniarie da' delitti, che si spiegheranno in appresso per esclusi, o non compresi nella presente abolizione.

Colla condizione però, che i rei assenti per goderlo, debbano legittimamente, e personalmente presentar-

si fra il termine di un mese; numerando dal dì della pubblicazione del presente Indulto, avanti de' Giudici, e Tribunali proprj, e dove pendono le loro inquisizioni; ovvero nel Tribunale della G. C. della Vicaria, ancorchè le loro inquisizioni pendessero in altri Tribunali inferiori; abilitandogli anche a presentarsi avanti a' Giudici, e Tribunali, ove forse pendessero i gravami; ancorchè il gravame fosse de' decreti interlocutorj; intesi gli Avvocati fiscali della G.C. della Vicaria, e delle Regie Udienze, ed i Coadjutori fiscali delle altre Corti del Regno. Ed elasso il termine suddetto, non sieno più i mentovati rei abilitati a chiedere, ed opporre l'eccezione di detto Indulto, nè godere possano altra dilazione. Il che s'intenda per tutti coloro, che avranno ottenute a lor beneficio le remissioni legittime dalle parti offese; e ne' casi tutti, per li quali *de iure* le remissioni saranno necessarie.

E per quelli, che non avranno ancora ottenute le suddette remissioni, si concede loro il termine di tre mesi, decorrendo dal giorno della pubblicazione del presente Indulto, per ottenerle, e presentarle *in forma valida* ne' Tribunali come sopra, intesi sempre i Fiscali, e Coadjutori delle Corti; nel qual termine di tre mesi non possano gl'inquisiti suddetti essere molestati; purchè però non siano rei di alcun delitto, che dal presente Indulto venga escluso; e purchè non sieno catturati in detto tempo armati di arme proibite; nel qual caso, oltre le pene stabilite per simili delitti, s'intendano privi affatto del beneficio di poter dimandare, e godere dell'abolizione suddetta: con che, duranti detti tre mesi conceduti per ottenere, e produrre dette remissioni; non solamente non possano far dimora ne' luoghi, ove abiteranno, o sien solite di abitare le parti offese; ma ne debbano star lontani per lo spazio di otto miglia; talchè contravvenendo a queste condizioni, s'intendano pure dall'abolizione presente decaduti, ed esclusi; colla condizione ancora, che tutti coloro, che possono essere ammessi al godimento di detto Indulto, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, i testimonj, o altra persona, che abbia tenuto parte contra de' medesimi nelle loro inquisizioni.

Per coloro, che trovansi ritenuti nelle carceri, come rei di delitti, dal presente Indulto non eccettuati, che non tenessero pronte le remissioni delle parti; pure anche concediamo loro il termine suddetto di tre mesi a poterle ottenere, e presentare, affin di essere abilitati al godimento del medesimo; e frattanto non si proceda contra di loro a verun atto. Ed elasso detto termine, e non avendo presentate le legittime remissioni, si procederà contra di essi, secondo richiede la giustizia.

Escludiamo dal presente Indulto affatto i rei de' seguenti misfatti; cioè:

Excipiantur ab hac abolitione, qui falsam monetam cuderint, vel eam quae in commercia est raserint, totonderint: Homicidae: Sodomitae: qui composita familia populabundi agros incedant: publici latrones, vel privati, quive fraude, dolo, data opera furtum fecerint, commiserint, mandaverint: in Regia Civitate, vel in continenti, vel in Provinciis: adhibitis etiam instrumentis ad operam furtivam confi-

„ Quei, che sono inquisiti di fabbricazione, o tonsione, o diminuzione di monete; di qualunque genere di omicidio; di vizio nefando; di armamento, ed incesso per la campagna con più persone, a tenore delle Regie Prammatiche.

„ I grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, anche per la prima volta, che abbian commesso un tal delitto, quantunque senz' alcuna offesa del dirubato. In oltre tutti quei ladri, che abbiano pensatamente rubato, o con armi, o con violenza, quantunque solamente compulsiva, o con unio-

„ ne

cis. Receptatores, quorum nomen patet: Incendiarii: Qui Praetoriam familiam ementiti vim alicui intulerint. Mercatores in fraudem creditorum decoctionem simulantes. Vestalium violatores: Falsi testes in postremi supplicii causis. Homicidium mandantes, quive fuerint mandatum exequuti. Qui vi extraxerint eos, qui ad asylum confugerint. Quaestores, Perceptoresque fiscalis pecuniae, qui Fisco, vel fisci debitoribus quocumque modo furati sint. Falsarii bancalium apocharum: Tabelliones, Scribae, magistri actorum, qui in falsum inciderint. Rei omnes ad Quinqueviros delati quorum Tribunalia extra ordinem Giuntae vocamus.

„ ne di persone, nelle pubbliche strade di questa città Capitale, e delle altre città del Regno, e loro borghi. Coloro parimente, che abbiano commessi furti in qualsisia luogo in tempo di notte con chiave false, o adulterine, o con altri istromenti, che volgarmente chiamansi *Grimaldelli*, o con iscaliazione, o scassazione nelle case, o tende, o fondachi, o magazzini. Quei, che abbian rubata pisside consagrata, ov' erano riposte le sagre forme. E quei, che fatti abbian furti pensatamente in mare, e i di loro protettori.

„ I Ricattatori, cioè a dire coloro, i quali abbian condotto e trasportato violentemente, o dolosamente *de loco ad locum* uomini e donne, ritenendoli, per obbligare i medesimi a riscattarsi: come altresì coloro, che per via d' ambasciate, o lettere chiesto abbian danajo, o altra cosa, con minaccia di ammazzare le persone, o d' incendiare i beni di coloro, a' quali son dirette, in caso, che fatto non avessero quello ch' essi abbian chiesto.

„ Gl' incendiarj, che *dolo malo*, *et data opera* abbian messo, o avranno fatto metter fuoco; o quei, che *scienter* abbian dato ajuto, e consiglio a chi avesse messo fuoco a qualunque Chiesa, luogo sagro, o religioso, o a qualunque casa abitabile, sita tanto in città, e luoghi abitati, quanto fuora di essi; come altresì a' tugurj costrutti *ad instar domorum*, soliti abitarsi da' contadini, o pastori; o agli armenti, alle greggi, alle vigne, seminati, oliveti, selve, o qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero.

„ Le persone, che di notte tempo sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della giustizia, si abbiano fatto aprire dagli abitatori le porte delle case; ed ivi entrate, abbian rubato, o fatta violenza all' onestà delle donne di detta casa.

„ I mercatanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di esser falliti, abbian nascosto il loro avere in frode de' loro creditori.

„ Gl' inquisiti di *uso venereo* con monache così in abito, come con altre donne qualsisieno dentro de' Monasterj, o Conservatorj racchiuse.

„ I testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazione di membro, o d' offesa di alcuno; loro inducitori, e mandanti; e gli Ufficiali, che vengono caricati di delitti commessi nell' amministrazione de' loro ufficj.

„ Quelli, che abbian fatto assassinare, o che per commessione data loro abbiano assassinato; o che a tali uomini scellerati dato avessero ajuto, o consiglio; quantunque non ne sia seguita la morte; purchè però *deventum fuerit ad actum proximum*, *hoc est ad insultum*, *ita ut intervenerit vulnus*.

„ Coloro, che per forza hanno estratti, o abbian fatto estrarre i rei dalle Chiese, o da qualsivoglia altro luogo immune: o che tanto nelle Chiese, quanto ne' cimiterj, o in qualunque altro luogo immune solamente abbian commessi omicidj, già di sopra esclusi; o mutilazioni di membri, o qualsivoglia altro delitto, per cui *de jure communi intrat poena sanguinis*, *aut triremium*; come altresì coloro, che usciti dalle suddette Chiese, e luoghi immuni abbian commessi i medesimi delitti.

„ I Re-

„ I Regj Tesorieri della Città di
„ Napoli, ed i Percettori generali
„ delle Provincie, i quali ritenendo,
„ o ricevendo danajo Regio dagli Uf-
„ ficiali inferiori, o da altri debito-
„ ri della Regia Camera, per tras-
„ metterlo alla cassa generale, ab-
„ bian commesso furto, o falsità.

„ I Cassieri, Ufficiali, e Mini-
„ stri de' pubblici Banchi, che in
„ qualunque maniera rubato avessero
„ da quelli danajo; o per mezzo ed
„ occasione del di loro impiego,
„ avessero recato danno, ed interes-
„ se al pubblico, od a' privati.

„ Tutt' i falsificatori di cedole, o
„ sieno fedi di credito, o di altre
„ scritture de' pubblici Banchi; co-
„ me altresì coloro, che falsificati
„ abbiano ordini, per mezzo de' qua-
„ li, in pregiudizio della pubblica
„ fede, si sia esatto danajo, da al-
„ tri depositato ne' pubblici Banchi.

„ E tutti ancora i Notai, Ma-
„ strodatti, Attuarj, e Scrivani, i
„ quali nell' esercizio de' loro ufficj
„ abbian commessa falsità; così a
„ riguardo di quelli, che l' hanno
„ per lo passato eseguite, come de'
„ loro autori, e mandanti.

„ Finalmente tutte quelle perso-
„ ne, liquidate, o liquidande, niu-
„ na eccettuata, ancorchè vi sieno
„ fra tali persone di Regj Officiali
„ con giurisdizione, o senza giuris-
„ dizione, e di qualunque dignità
„ forniti, e subalterni di qualsivo-
„ gliano Tribunali; per le di cui
„ cause, che contengono delitti, fro-
„ di, colpe, o debiti, han proce-
„ duto, o procedono attualmente le
„ respettive Giunte, da noi erette
„ in virtù di Dispacci, e facoltà ad
„ essi date, o da darsi in appresso.
„ Cioè, quella, in cui presiede il
„ Principe di S. Nicandro, nostro
„ Consigliere di Stato; l' altra, in
„ cui presiede il Marchese Brancac-
„ cio, Segretario di Stato, e del
„ Dispaccio dell' Azienda; le due,
„ nelle quali presiede il Marchese
„ Danza, Consigliere, e Capo di
„ Ruota della Real Camera di S. Chia-
„ ra; quella de' veleni, in cui presie-
„ de il Marchese Fraggianni, Con-
„ sigliere parimente, e Capo di Ruo-
„ ta di detta Real Camera; e tutte
„ le altre Giunte; e nelle di loro
„ dipendenze, ed emergenze, mate-
„ rie annesse, e connesse, così cri-
„ minali, come civili, e rifazione
„ de' danni cagionati, così alle par-
„ ti, come al Regio Fisco.

„ E vogliamo, che s' intendano
„ comprese ancora quelle cause di
„ consimile naturalezza, che alle det-
„ te rispettive Giunte si stimeranno
„ da Noi in avvenire commettere,
„ per delitti, colpe, frodi, e debi-
„ ti, che hanno avuto sin' ora l' ef-
„ fetto incoato, o consumato.

„ Le donne, che sono ritenute per
„ li di loro delitti nella casa della
„ penitenza, possano ancor esse ri-
„ porsi in libertà; purchè non si tro-
„ vassero condannate, o pur concor-
„ date alla penitenza perpetua; o
„ vero per cagion di delitti, che
„ dalla presente abolizione vengo-
„ no esclusi; e purchè abbiano ot-
„ tenute le legittime remissioni dal-
„ le parti offese ne' casi, ne' quali
„ le remissioni si richieggano ".

E finalmente ordiniamo, che si comprendano nella nostra presente grazia i carcerati per cause civili; e i debitori, o sieno per cagion pubblica, o privata; dovendo questi escarcerarsi, e non esser molestati nelle persone, colla dilazione di quattro mesi, se il debito sia per causa pubblica; e di otto mesi, se per cagion de' privati; dando però prima di uscire dalle prigioni sicura pleggiaria,

di concordarsi fra detto termine con i di loro creditori; e quello elasso, di rimettersi carcerati; non essendo nostra volontà, che si faccia a' creditori suddetti pregiudizio veruno; eccettuando però dalla grazia presente tutt' i debitori per cagion di depositi, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e di altre nostre rendite; quali non vogliamo, che vengano compresi nella dilazione suddetta. Onde incaricando l' inviolabile esecuzione di quanto nel presente Indulto si contiene ed esprime, a tutt'i nostri Tribunali, e Ministri, così superiori, come inferiori delle Corti tutte, così Regie, come baronali nel nostro presente Regno; assicuriamo l' osservanza di esso *sub verbo*, *et fide nostra*; e per maggior comprovazione di questa nostra Sovrana disposizione, sarà il presente Editto firmato di nostra mano, munito del nostro regal suggello, e riconoscito dal nostro Segretario di Stato, Grazia, e Giustizia. *Dato dalla Regal Villa di Portici li* 10. *di Luglio* 1747. CARLO. *Locus ✠ Signi*. *Bernardo Tanucci*. *V. de Ipolito Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Josepho Aurelio de Januario a Secretis*. Pubblicata a dì 15. Luglio 1747.

Die 10. Iul. 1747.

PRAMMATICA LVII.

Idem Rex. Forma abolitionis diei 5. Aprilis 1749 defecit ejus neque: occasionem recordor. Clementissime agit hac abolitione, quae hoc exemplari continetur, in eos qui damnati ad opus publicum aufugissent, M. C. Vicariae edicente.

SI è degnata la M. del Re Nostro Signore, che Iddio sempre guardi, con suo Real Dispaccio spedito per la segreteria di Stato, giustizia, e grazia colla data delli 21. del corrente mese, ed anno, perdonare per un effetto di sua Real clemenza a' disterrati, che si sono presentati volontariamente, l' aumento della pena stabilita in gastigo de' disertatori presidiarj, con che sieno obbligati a compire il tempo, che rimane a terminare la loro intera prima condanna, escludendo a tale effetto il tempo dell' assenza dal presidio. E perchè questo beneficio della indulgenza usata benignamente da S. M. a pro de' disterrati assenti (che siensi presentati volontariamente sin ora) si possa distendere anche agli altri disterrati, che continuano a mantenersi fuggitivi, e contumaci nel Regno, è condiscesa la M. S. nel tempo medesimo a perdonare ancora a tutt' i fuggitivi presidiarj il prescritto aumento di pena per la loro diserzione, con che però nel preciso termine di due mesi decorrendi dal suddetto dì 21. del corrente mese, si restituiscano a' loro destini, o si presentino a' Tribunali competenti: e spirato che sia il riferito termine perentorio, resterà in sua forza, e vigore per lo innanzi, quanto sta prescritto con forza di legge contra de' presidiarj fuggitivi in generale, e con altre dichiarazioni nel medesimo Real Rescritto espresse, il tenore del quale è il seguente.

Excellentissimo Senor.

En vista del notable, y prejudicial abuso con que al abrigo de licencias obtenidas clandestinamente, han logrado ausentarse por lo passado del Presidio de la Darsena de Napoles muchos de sus Desterrados, y diferentes de los quales se hallan todavia dispersos por el Reyno en prejuycio de su tranquilidad, y desprecio de la publica vendicta, ha tenido por conveniente el Rey, perdonar por un efecto de su Real Clemencia a los Desterrados que se haian presentado voluntariamente, el aumento de pena que hai establecida en castigo de los Desertores Presidiarios, pero con declaracion, de que no obstante de esta gracia, deba obligarseles a cumplir el tiempo que les reste para terminar sus enteras pri-

me-

meras condenas, excluiendoles para ello, el de la ausencia echa del Presidio, y de que no han de ser comprehendidos en esta Clase, y regla los Desterrados que aunque ausentes acaso en fuerza de clandestino permiso, haian sido, o fueren arrestados por la vigilancia de los Tribunales, respecto de que estos, han de quedar sugetos siempre a la nueva pena de aumento, sin valerles la pretendida buena fee; a causa de que el modo con que obtuvieron la licencia, mas presto les consituie e nel caso de un nuevo reato, maiormente con el aggregado de su contumacia. Y para que este beneficio de la Indulgencia usada benignamente por el Rey a favor de los Desterrados ausentes, que se han presentado voluntariamente hasta ahora, se pueda estender tambien a los demàs Desterrados, que continuan à mantenersè fugitivos, y contumazes por el Reyno. Viene S. M. al mismo tiempo, en perdonar tambien a todos los fugitivos presidiarios, el prescrito aumento de pena por su desercion, con tal que en el preciso termino de dos meses, que empiezan a correr desde de la Fecha de este Despacho, se restituian a sus destinos, o se presenten a los Tribunales competentes, que en tales casos los han de dirigir immediatamente a sus Presidios a cumplir el resto de sus primeras condenas, con la exclusion del tiempo de la ausencia, y que expir ado que sea este termino perentorio, hà de quedar en su fuerza y vigor para en adelante lo establecido con fuerza de Ley contra los Presidiarios fugitivos en general. Y de Real orden lo prevengo a V. E. para que en intelligencia y observancia de esta Real deliberacion haga luego publicar en esta Capital los Bannos correspondientes. Dios garde a V. E. muchos anos como deseo. Palacio 21. Deciembre 1754. El Marques Tanucci. Excell. Senor Principe de Centola.

Ed affinchè questa Reale deliberazione della M. S. abbia la sua osservanza, si è stimato far pubblicare il presente Banno a suon di tromba ne' luoghi consueti di questa Fedelissima Capitale, con affiggersi le copie del medesimo ne' luoghi soliti, affinchè sia noto a tutti il tenore di detto Real clementissimo ordine, e non possa alcuno allegare causa d'ignoranza &c. *Napoli i 23. Dicembre* 1754. Il Principe di Centola Reggente. *Onofrio Scassa. Saverio Sabbatini. Diego Ferri. Il Marchese Paternò. Giuseppe Verduzj. Giulio Mirabelli. Giuseppe Caravita. Pier Maria Sanvisenti. Emmanuele Cioffi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Niccolò Garofano Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Sigismondo Savastano Segretario. Michele Tufano Soll. Fisc. di Vic.* Pubblicata a dì 23. Dicembre 1754. Die 23. Dec. 1754.

PRAMMATICA LVIII.

Idem Rex. Desertores ab exercitu revocat datis conditionibus.

I Continui ricorsi a noi pervenuti di molti disertori delle nostre Reali truppe, i quali detestando, e pentendosi del delitto commesso della diserzione; hanno implorata la grazia di essere assoluti dal meritato gastigo, e restituiti al nostro Real servigio; sono stati di tanta forza nel Nostro Real animo inclinato sempre alla clemenza, che mossi a compassione dello stato infelice, in cui la colpa gli ha ridotti, ci siamo determinati di deferire alle di loro suppliche, e di concedere, come col mezzo del presente nostro Indulto concediamo perdono generale a tutt' i disertori sino i Sergenti inclusive de' nostri Reggimenti d' Infanteria Italiana, Provinciale, Vallona, e Svizzeri, e di quelli di cavalleria, e dragoni di nostri esesciti senza eccezio-

ne di verun corpo, sempre che dentro il termine di quattro mesi, che dovranno incominciare a correre da oggi, si presentino a nostra volontà con le condizioni, e ne' luoghi, ch' espressano i seguenti articoli.

ARTICOLO I.

E' adunque della Real volontà, che tutt' i disertori delle nostre truppe rifuggiti in altri dominj, e dentro ne' nostri proprj; o impegnati al servigio di altri Principi, godano di questo nostro Real Indulto, con la clausola, che nel riferito termine di quattro mesi, con animo di servire, ove noi giudicheremo bene di applicarli per lo spazio di cinque anni, si presenteranno cioè: Ne' confini di questo Regno dalla parte di San Germano avanti il Tenente Generale de' nostri eserciti D. Raimondo de Burk Comandante del corpo di truppe, che abbiam risoluto di accantonare per adesso in quelle Frontiere: Dal Maggiore Generale Marchese di Onofrio nella Capitale di Napoli: e nelle restanti Provincie, piazze, e Castelli davanti i respettivi Comandanti Generali, Governadori, o Comandanti particolari, e Presidi.

ARTICOLO II.

I suddetti Comandanti, Governatori, e Presidi dovranno aver cura che sieno attentamente soccorsi con lo stabilito pane, e prest dal giorno della presentata di ciascuno disertore, dirigendo con puntualità nella nostra Real Segreteria di Stato, e del dispaccio di Guerra le relazioni individuali di quelli, che anderanno arrivando ne' riferiti luoghi, ad effetto di poter noi con tale notizia andarli destinando, ove più sarà conveniente al nostro Real servigio, ed affinchè ancora spirato che sia il tempo de' cinque anni di servigio, che dovranno prestare ne' Reggimenti, ove saranno destinati, non possano lor negare le di loro licenze, quante volte non volessero volontariamente rinnovare i di loro impegni.

ARTICOLO III.

Tutt' i disertori, che per aver fuggito, e passato da uni, ad altri corpi delle nostre truppe sino alla presente giornata si ritrovassero servendo nelle medesime sconosciuti, e sotto altri nomi, senza che siano stati richiamati, dovran comprendersi in questo generàl perdono, convenendo di continuare a servire cinque anni di più nelle compagnie medesime, ove avranno ultimamente preso partito, sempre, e quando nel riferito termine di quattro mesi si discuoprano, e dichiarino, per godere del perdono medesimo, senza che in questo caso a' primitivi Capitani resti azione, nè diritto alcuno di ricuperarli,

ARTICOLO IV.

Dichiariamo pure, che dovranno godere di questo perdono con le circostanze espressate negli antecedenti articoli, i militari rei non solo di semplice diserzione, ma ancora di qualificata, non ostante che le avessero commesse più di una volta.

ARTICOLO V.

Dovranno però essere esclusi dalla grazia quelli, i quali oltre del delitto di diserzione avessero commesso incendj.

Excipiuntur tamen, qui ultra desertionem incendium commiserint, quive infra quatuor mensium spacium in exercitu apud S. Germanum ad exercitum non redierint.

ARTICOLO VI.

Non avrà più luogo questo nostro perdono per li disertori, che non si fossero presentati, come si è detto, nel prescritto termine di quattro mesi, compiti che sieno i quali, dovranno

sot-

no i contumaci restare interamente sottoposti nell' avvenire a tutto il rigore delle pene, che a tenore delle nostre Reali ordinanze corrisponderanno a' di loro editti. Ed affinchè questo suddetto nostro perdono generale possa giugnere a notizia di quelli, che vorranno approfittarsene; ordiniamo, che nella solita forma, e ne' luoghi consueti si pubblichi subito in ciascheduna delle Provincie de' nostri Regni, e sue Frontiere, ed in tutte le Piazze, e Fortezze de' nostri dominj, e che si rimettano esemplari di esso alla Suprema Giunta consultiva di Guerra, a' Capitani Generali, Comandanti, ed Ispettori di ciaschedun ripartimento di Guerra, ed agli Presidi delle provincie, acciò tutti lo tengano presente, e lo facciano pubblicare, ed osservare nella parte, che a ciascuno spetta. *Dato in Caserta a* Die 1. Febr. 1759. 1. *Febbrajo* 1759. CARLO, LEOPOLDO DE GREGORIO.

PRAMMATICA LIX.

Quinto post mense, quo Ferdinandus IV Rex Regna est auspicatus, per *refutationem*, quam ad eum Carolus Pater fecerat, abolitionem criminum more maiorum edixit: Aboleri voluit crimina omnia vel in iuditium deducta fuerint, vel nondum deducta, vel quae iudicari poterant, vel iudicata fuerint, proque iis temporariam poenam sustulissent rei, vel in exilium acti, vel per palatium detinerentur, vel relegationem subiissent. Si qui iniuriam accepissent, remisissent infra quatuor mensium spacium, & in iudicio sistant, & apud competentem iudicem. Idem de iis, qui in vinculis detinerentur, providit eodem tempore spatio largito.

Quella indulgenza, che usandosi per ogni lieve cagione potrebbe squarciare la disciplina, metter in disordine lo Stato, e perdere la vita, e le fortune de' cittadini, le quali unicamente si conservano coll' esatta osservanza delle leggi, par che convenga farsi in alcune epoche, e circostanze memorande da un Principe amantissimo de' suoi Vassalli, affinchè questi sperimentino la di lui clemenza, e veggano, che il rigore non è egli effetto già di animo disamorato, ma desiderio di contener i sudditi ne' loro doveri, e di conservare, e felicitare la Repubblica, per la quale ogni buon Principe si dee riconoscer vestito della Regia autorità. Presentandosi dunque l' occasione faustissima della nostra esaltazione al Trono delle due Sicilie, come ci dichiariamo propensissima promuovere tutt' i vantaggi de' nostri amati Vassalli, ed a renderli quanto più si possa beati con quella cura e sollecitudine, che dee avere un ottimo Re per corrispondere al singolare beneficio, che Iddio gli ha fatto innalzandolo alla Regia dignità, così vogliamo far uso di quella grazia, ed indulgenza, che non turbando la pubblica quiete e pace, e non offendendo le leggi divine, e della natura, di cui la dispensa ci sembra un orrore, indichi a tutti l' amor paterno, la clemenza, e le viscere di misericordia; riempia di giubilo le famiglie, che hanno avuto finora la disavventura di vivere afflitte per lo sregolamento di qualcuno de' loro individui, e prosciolga dalle pene delle leggi coloro, che ci sono miseramente incorsi.

Quindi concedo un Indulto, e perdono generale vogliamo, e colla pienezza della nostra autorità comandiamo, che tutt' i delitti (tra' quali anche quelli di contrabbando) per l'addietro commessi, e non eccettuati nel presente Indulto, rimangano aboliti, ed estinti, ed assoluti, e liberati i rei, ed inquisiti da qualunque pena, inquisizioni, o contumacie, e pene pecuniarie dovute al Fisco, il quale però non ne fosse già cauto; di qualunque grado, condizione, e sesso essi rei si sieno, forestieri, o naturali del Regno, anche sudditi de' Baroni (a' quali, e ad altri simili interessati soltanto riserbiamo le legittime pene pecuniarie) indiziati, o confessi, o convinti, o contumaci, o forgiudicati, e banniti, o già condannati, o concordati a temporanea relegazione, o esilio, o si trovassero con mandati, pleggerie, o altre cautele, o che non sieno comparsi in giudizio, o sieno in qualsivoglia maniera

niera carcerati, o condannati, o concordati a presidio, o a galea, purchè però non sia la condanna, o concordia cominciata ad eseguirsi, o non sia per qualche delitto, che viene escluso nel presente Indulto; e se sieno, o non sieno le loro inquisizioni dedotte in giudizio ad istanza delle parti offese, o *ex officio*: E quelli, che si ritrovano carcerati sieno subito dopo la pubblicazione del presente Reale Indulto messi in libertà.

Con espressa condizione però, che coloro, che han bisogno della remissione delle parti offese debbano proccurarla senza usar forza, o violenza alcuna, e presentarla in forma autentica fra il termine di quattro mesi nel tempo stesso, che si presentino, nè possano essere ammessi senza presentare la remissione delle parti offese; Però per coloro, che sono fuori Regno, il termine sia di sei mesi, da computarsi dal dì della pubblicazione del presente Indulto o nel Tribunale della Vicaria, o negli altri Tribunali, e Corti del Regno, ne' quali si trovano le loro inquisizioni dedotte, intesi sempre i Fiscali, o Coadjutori delle Corti, abilitandogli ancora a presentarle avanti a' Giudici, e Tribunali, ove forse pendessero i gravami, ancorchè questi fossero di decreti interlocutorj. E colla condizione ancora, che tutti coloro, che possano esser ammessi al godimento di questa generale indulgenza debbano dar cautela di non offendere i querelanti, e i testimonj, o chi contra di essi accudisse, in maniera che contravvenendo alle condizioni espressate, s'intenda per essi non conceduto il presente Indulto, e restino ferme le loro inquisizioni, e processi, per farsi la dovuta giustizia secondo le leggi.

A coloro poi, che si trovano carcerati per delitti dal presente Indulto non eccettuati, e che non hanno le remissioni delle parti offese, concediamo ancora il termine di quattro mesi a poterle presentare per godere della presente grazia; comandando, che intanto non si proceda contra di essi a nessun atto.

Ma perchè questa grazia, e generale indulgenza non arrechi pregiudizio, e perturbamento alla società, dichiariamo, e vogliamo espressamente non compresi, ma esclusi dal presente Indulto tutt'i rei di lesa Maestà divina, ed umana, di falsificazione di qualunque moneta, che corra nel Regno, di qualunque sorta di omicidio; di delitti commessi da Uffiziali nell'amministazione de' loro uffícj, di *vizio nefando*, di violenti stupri, ed adulterj, di furti, e recatti commessi in istrada pubblica, di furti commessi con violenza, benchè solamente compulsiva seguiti nelle pubbliche strade di questa Capitale, e dell' altre Città del Regno, e loro Borghi, di qualunque sorta di falsità di pubblica scrittura, di pubblico Banco, o commessa da Notari, Mastrodatti, Attuarj, o Scrivani nell'esercizio de' loro respettivi officj, o da qualunque altra persona, e ciò tanto a riguardo di quelli, che avranno per lo passato eseguita la falsità, come de' loro autori, o mandanti.

Excipiuntur in divinam Maiestatem, et in Regem qui deliquissent: Qui adulterinam monetam conflassent, vel eam quae in commercio est, rasissent: Homicidae omnes: Officiales, qui in officio deliquissent: Sodomitae: Stupratores virginum vi adiecta: Falsarii omnes.

In fine ordiniamo, che si comprendano in questa presente grazia i carcerati per cause civili, e i debitori, o sieno per cagion pubblica, o privata, dovendo questi scarcerarsi, e non esser molestati nelle persone colla dilazione di quattro mesi, se il debito sia causa pubblica, e di otto mesi, se per cagion de' privati, dando prima d'uscire dalle prigioni sicura pleggeria, o di concordarsi fra detto termine co' loro creditori, e quello

Debitores, datis fideiussoribus, per quatuor menses a molestiis creditorum quiescent: exceptis Fisci, vel Aerarii debitoribus.

quello elasso rimettersi carcerati; non essendo nostra volontà, che si faccia a' creditori sudetti pregiudizio veruno: eccettuando però dalla grazia presente tutt' i debitori per cagion di depositi, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e d' altre regie rendite, quali non vogliamo, che vengano compresi nella dilazione sopraddetta.

Quindi incarichiamo a tutt' i nostri Tribunali, e Ministri così superiori, come inferiori delle Corti tutte così Regie, come Baronali nel nostro Regno l' inviolabile esecuzione di quanto nel presente Indulto si esprime, assicurando l' osservanza d' esso *sub verbo, et fide nostra*. E per maggior comprovazione di questa nostra Sovrana disposizione sarà il presente Editto firmato da' nostri Consiglieri di Stato, e di Reggenza, munito del Nostro Real suggello, e riconosciuto dal Nostro Secretario di Stato, Grazia, e Giustizia, e del Dispaccio Ecclesiastico. *Caserta 29. Febbrajo 1760.* PEL RE PVPILLO. DOMENICO CATTANEO. MICHELE REGGIO. GIACOMO MILANO. GIUSEPPE PAPPACODA. PIETRO BOLOGNA. DOMENICO DI SANGRO. LELIO CARAFFA. BERNARDO TANVCCI. *Carlo Demarco. Vidit Danza Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi D. Thomae Varano a Secretis.* Pubblicata a dì 9. Marzo 1760.

Die 29. Feb. 1760.

PRAMMATICA LX.

Idem Rex. Hoc Edictum supplementum est praecedentis abolitionis, et militibus consuluit; Crimina aboleri voluit reorum omnia, vel communia fuissent, vel specialiter adversus militares leges patrata: Desertores omnium legionum si redierint, impune erit crimen patratum: in quamcumque legionem veniant infra quatuor mensium spacium, si extra Regnum fuerint, si infra Regnum infra duos menses: De iis qui ex una in aliam legionem transissent mutatis nominibus idem valet. Qui palantes in agris turmatim erigentur: infra mensem in militares numeros, eiectis armis, recipiantur. Excipiuntur, si homicidium patrassint, vel furtum publicum, vel rapinam.

POichè per la nostra esaltazione al Trono delle due Sicilie, sebbene tutta la nostra cura, e sollecitudine sarà per l' esatta osservanza delle leggi, per cui la vita, e le fortune de' Cittadini si conservano, e donde principalmente dipende la loro felicità, pure ci si è presentata una faustissima occasione da poter dimostrare a' nostri amati vassalli, che non è lontano dall' animo nostro quell' indulgenza, che non turbando la pubblica pace, e quiete, e non offendendo le leggi divine, e della natura, additi a tutti l' amor nostro paterno; però abbiamo fatto pubblicare a' nove del corrente un Indulto, e perdono generale, per cui tutt' i delitti aboliti, che per non recar pregiudizio, e perturbamento alla società, dichiarati espressamente si sono eccettuati, ed esclusi. Ed affinchè della nostra Real Clemenza anche coloro sieno a parte in tal' occasione; che al militar servizio sono addetti; dichiariamo, ordiniamo, e comandiamo presentemente con questo nuovo Indulto, che nell' altro già pubblicato sieno compresi, ed ammessi i militari tutti, che attualmente servono nelle nostre Truppe, come se di essi fatta si fosse special menzione, e godano della generale abolizione di tutt' i loro delitti fino al dì della pubblicazione del medesimo commessi, o sieno delitti comuni, o militari, ed o si tratti di pene stabilite dal diritto comune, o che vengano prescritte dalle Reali ordinanze, coll' eccettuazioni però, condizioni, e riserbe, che nel detto Indulto si contengono, ch' è stato pubblicato; le quali vogliamo, che tutte in questo s' abbiano per dichiarate, ed espresse, e di parola in parola inserite.

E dichiariamo di più, intorno a' disertori, che goder debbano della nostra Real Clemenza, tutt' i soldati, ed altresì i Sergenti, Caporali, Tamburri, e Piffari di tutt' i Reggimenti, che fino al dì della pubblicazione del presente Indulto disertato abbiano da' loro Corpi, presidio, o quartiere, tanto se carcerati, e condannati sieno, quanto se assenti, e fuggitivi ritrovinsi, così ne' nostri domi-

domini, come fuori, ancorchè servissero ad altro Principe; ed ancorchè le diserzioni non fossero semplici, ma reiterate, e qualificate.

I disertori però che si ritrovano fuori de' nostri Regni presentar si debbano nel termine di quattro mesi, decorrendi dalla pubblicazione del presente Indulto in uno di qualunque de' corpi delle nostre truppe, permettendo loro ben anche di poter lasciare il primo corpo, in cui erano assentati, ed eleggerne altro per continuare il lor servizio. Ed a riguardo di quelli, che trattengonsi fuggitivi, ed occulti ne' nostri Regni, e Stati, tanto per la sola diserzione, quanto per altri delitti non eccettuati, vogliamo che s' abbiano a presentare in uno de' corpi delle nostre truppe nel termine di due mesi da decorrere eziandio dal dì della pubblicazione del presente Indulto: e spiegando, in qual corpo intendano di continuare a servire, sarà loro immediatamente accordato.

In oltre saranno ammessi alla medesima grazia similmente coloro, che abbandonando i proprj corpi, si saranno arrolati in altri corpi nelle medesime nostre truppe, con aversi per ventura mutato il nome, ed anche talora il cognome, sempre che nel termine di due mesi, da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Indulto, si palesino per tali disertori d' altri corpi, con dover rimanere obbligati a continuare a servire in quello, in cui si ritrovano.

Ma se mai alcuni de' disertori, per evitare il meritato gastigo della loro diserzione, scorrono armati, ed uniti con altri per la campagna, turbando la pubblica, e privata tranquillità; vogliamo, che per poter godere del presente Indulto, fra il termine di un mese da decorrere dal dì della sua pubblicazione si dovranno presentare in uno de' corpi delle nostre truppe; e saranno sempre esclusi da una tal grazia que' disertori, che scorrendo la campagna in compagnia d' altri, abbiano commesso qualunque omicidio, furto di strada pubblica, o ricatto, essendo nostra volontà, che si comprenda nel presente Indulto il solo, e semplice incesso per la campagna con comitiva di gente armata, che non venga unito con tali delitti.

Ed assicurando l' osservanza di quanto si è nel presente Indulto dichiarato, ed ordinato *sub verbo, et fide nostra*: per maggior comprovazione di questa nostra Sovrana disposizione sarà il presente Editto firmato da' nostri Consiglieri di Stato, e di Reggenza, munito del nostro Real Suggello, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, Guerra, e Marina. *Caserta* 28. 1760. PEL RE PVPILLO, *Domenico Cataneo*. *Michele Reggio*. *Giacomo Milano*. *Giuseppe Pappacoda*. *Pietro Bologna*. *Domenico di Sangro*. *Lelio Caraffa*. *Bernardo Tanucci*. *Antonio del Rio*. Die 28. Mart. 1760.

PRAMMATICA LXI.

ESsendo pervenuto a notizia di Sua Maestà, che molta povera gente in tempo della passata penuria s'è indotta a rubare a sol oggetto di alimentar se, e i suoi; donde n'è derivato, che tali infelici per tema della giustizia non han curato, nè curano ritornare nelle loro patrie, e per non dare nelle mani della giustizia continuano a mantenersi da vagabondi; E compassionando Sua Maestà la debolezza di coloro, che hanno anteposto il desiderio di vivere al lodevole abborrimento di rendersi delinquenti, ha risoluto per effetto di Sua

Quum saeva fame anno 1764 laboratum in Regno fuisset, qui furtum plerique commisissent, vagarentur; furtorum abolitionem Rex edixit: Qui in esculentum et poculentum ad aestimationem ducatorum decem furtum fecissent, infra duos menses, si intra Regnum, infra quatuor si extra fuerint, Praesidem Provinciae adierint,

abolitionem recipiant; stipulatione interposita infra mensem, redituros ad proprios lares, spondeant.

Sua Sovrana Reale Clemenza sempre inclinata al bene de' suoi amatissimi Sudditi, facendo uso di quegli espedienti, che non sono discompagnati da una equitativa giustizia di conceder perdono a tutti coloro, che dal mese di Ottobre del passato anno mille e settecento sessantatrè fino al presente giorno abbiano commesso furti di commestibili, in somma che non ecceda i ducati dieci; com' altresì a tutti coloro, che abbandonate le proprie Patrie, e case si sieno dati ad una vita vagabonda; a condizione di doversi obbligare presso le rispettive Udienze Provinciali (nelle quali si presenteranno tra due mesi quelli, che sono in Regno, e fra quattro mesi quelli, che sono fuori Regno) di dover ritornare fra il termine di un mese nelle proprie patrie.

Quindi incarichiamo a tutt' i nostri Tribunali, e Ministri così superiori, come inferiori delle Corti tutte così Regie, come Baronali nel nostro Regno l' inviolabile esecuzione di quanto nel presente Indulto si esprime, assicurando l' osservanza di esso *sub verbo et fide nostra*. E per maggior comprovazione di questa nostra Sovrana disposizione sarà il presente Editto firmato da' nostri Consiglieri di Stato, e di Reggenza, munito del nostro Real suggello, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, Grazia, e Giustizia, e del Dispaccio Ecclesiastico. *Portici a' 25. Luglio* 1764. PEL RE PVPILLO *L.S. Domenico Cataneo, Giacomo Milano, Giuseppe Pappacoda, Stefano Reggio, Bernardo Tanucci. Carlo de Marco. Vidit Citus Reg. Viceprotonot. Dominus Rex mandavit mihi, Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 28. Luglio 1764.

Die 25. Julii 1764.

PRAMMATICA LXII.

Idem Rex.

AVendo il Sommo Datore di ogni bene IDDIO O. M. secondati i nostri voti coll' avventuroso già seguito matrimonio tra Noi e l' amabilissima Arciduchessa MARIA CAROLINA D' AUSTRIA, dal quale i nostri fedelissimi ed amantissimi Sudditi alla tranquillità finora goduta sperano di aversi ad aggiugnere di giorno in giorno nuove felicità: Noi per concorrere in questa faustissima occasione alla pubblica universale allegrezza, abbiamo determinato di fare sperimentare anche a quelli, che per le loro colpe e delitti si sono sottoposti alle pene meritate e loro comminate dal rigor delle leggi, gli effetti della nostra indulgenza, concedendo loro un general perdono delle passate colpe e delitti col presente Indulto, nel quale si vegga unitamente campeggiare e la Nostra Real Clemenza, e la cura di non rilasciarsi il buon ordine, e la civile disciplina, donde dipendono la conservazione dello Stato, e la pubblica tranquillità.

Nuptiae inter Ferdinandum IV. Regem nostrum, et Mariam Carolinam Austriae Archiducem, et Imperatoris sororem huic novae abolitioni occasionem ministrarunt. Abolitio eadem forma concepta, qua eiusdem Regis aliae abolitiones. Adiicitur. Quicumque ad criminum abolitionem admittantur caveant, ne quid acrius, audacius contra accusatores egerint: qui si agant, vel minis, vel dolis in crimen in-

„ Quindi concedendo un Indulto „ e perdono generale vogliamo, e alla pienezza della Nostra autorità „ comandiamo, che tutt' i delitti „ (fra' quali anche quelli di controbbandi) per l' addietro commessi, „ e non eccettuati nel presente Indulto, rimangano aboliti, estinti „ ed assoluti, e liberati i rei ed inquisiti da qualunque pena, inquisizioni, o contumacie, e pene pecuniarie dovute al Fisco, il quale „ però non ne fosse già cauto; di „ qualunque grado, condizione e sesso essi rei si sieno, forestieri o „ naturali del Regno, anche Sudditi „ de' Baroni, a' quali e ad altri simili interessati soltanto riserbiamo

cidant. Remittentibus tamen iniuriam passis: De iis qui in carceribus detineantur eadem abolitionis forma valeat: Rei dum remissionem a partibus petunt, quam nisi procurent, inutilis erit abolitio; in iudicio sistant: remissionem impetrentur; neque dolo, vi, fraude. Procuratores eorum, qui deliquerunt, intra semestre tempus procurent, infra quem terminum defendant.

„ le legittime pene pecuniarie; indiziati, o confessi, o convinti, o contumaci, o forgiudicati e banditi, o già condannati, o concordati a temporanea relazione, o esilio, o si trovassero con mandati, pleggerie, o altre cautele; o che non sieno comparsi in giudizio, o sieno in qualsivoglia maniera carcerati, o condannati, o concordati a presidio, o a galea, purchè però non sia la condanna, o concordia cominciata ad eseguirsi, o non sia per qualche delitto, che viene escluso nel presente Indulto, e se sieno o non sieno le loro inquisizioni dedotte in giudizio ad istanza delle Parti offese, o *ex officio*: e quelli, che si trovano carcerati sieno subito dopo la pubblicazione del presente Real Indulto messi in libertà. Con espressa condizione però, che i rei, i quali vogliono essere ammessi al godimento del presente Indulto, debbano personalmente presentarsi nel Tribunale della Vicaria, o negli altri Tribunali e Corti del Regno, ove le loro inquisizioni si trovano dedotte, intesi sempre i Fiscali, o Coadjutori delle Corti; abilitandosi anche a presentarsi avanti a' Giudici, o Tribunali, ove pendessero i gravami proposti contra le Giudicature de' Tribunali inferiori, ancorchè queste fossero di decreti interlocutorj, e colla condizione ancora, che tutti coloro, che possano essere ammessi al godimento di questa generale indulgenza, debbano dar cautela di non offendere i querelanti e i testimonj, o chi contra di essi accudisse: in maniera che contravvenendo alle condizioni espressate, s'intenda per essi non conceduto il presente Indulto, e restino ferme le loro inquisizioni e processi per farsi la dovuta giustizia secondo le leggi.

„ A coloro poi, che si trovano carcerati per delitti dal presente Indulto non eccettuati, e che non hanno le remissioni delle parti offese, concediamo ancora il termine di quattro mesi a poterle presentare per godere della presente grazia; comandando che intanto non si proceda contra di essi a nessun atto.

„ Ordiniamo di più e vogliamo, che i rei, a' quali bisogna la remissione della Parte offesa, debbano precisamente detenersi con mandato in quelle Corti, ove si presenteranno, e non possano partirne; e contravvenendo a questa parte, restino esclusi dalla presente indulgenza, ancorchè ottenessero poi le remissioni delle parti offese: ben inteso che dette remissioni debbano esibirsi in forma autentica tra il termine stesso di quattro mesi, e senza usar forza o violenza alcuna, prorogando il termine così a presentarsi personalmente nella maniera di sopra descritta, che ad esibire le remissioni a mesi sei per quei delinquenti o inquisiti, che si troveranno fuori Regno.

Excipiuntur ab hac abolitione, qui in Deum, et Regem deliquerint, monetam adulterinam qui immiserint: Homicidae: Officiales in officiali opera si deliquissent: Sodomitae: Si vim virginibus, et mulieribus, vel stuprum intulerint, in viis Regiae Urbis, vel in Continenti, vel in Provinciis:

„ Ma perchè questa grazia e generale indulgenza non arrechi pregiudizio e perturbamento alla società, dichiariamo, e vogliamo espressamente non compresi ma esclusi dal presente Indulto tutt' i rei di lesa Maestà Divina ed umana, di falsificazione di qualunque moneta, che corra nel Regno, di qualunque sorta di omicidio, di delitti commessi da Officiali nell' amministrazione de' loro officii, di *vizio nefando*, di violenti stupri

„ ed

Falsarii Notarii, Scribae: etsi in officio deliquissent, vel in distrahenda pecunia *a publico Banco* conati sint, etiamsi spem frustetur eventus.

„ ed adulterj, di furti e recatti commessi in istrada pubblica di furti commessi con violenza, benchè solamente compulsiva, seguiti nelle pubbliche strade di questa Capitale e delle altre Città del Regno e loro Borghi: di qualunque sorta di falsità di pubblica Scrittura commessa da Notai, Mastrodatti, Attuarj o Scrivani nell'esercizio de' loro respettivi offizj, o da qualunque altra persona, e parimente di qualunque falsità commessa per riscuotere danajo da pubbici Banchi, ancorchè le falsità non avessero avuto il loro effetto, e non se ne fosse fatto uso: e ciò tanto a riguardo di coloro, che avranno eseguita la falsità, come de'loro Autori, o Mandanti.

Debitoribus ob causam publicam quatuor mensium spatium datur: ob causam privatam octo; datis Fideiussoribus, qui nisi intra id spatium cum creditoribus transegerint, redeant in vincula. Excipiuntur Fisco obnoxii: Pleraque arbitrariis judicum reiiciuntur.

„ In fine ordiniamo, che si comprendano in questa presente grazia i carcerati per cause civili, e i debitori, o sieno per cagione pubblica o privata, dovendo questi scarcerarsi e non esser molestati nelle persone colla dilazione di quattro mesi, se il debito sia di causa pubblica, e di otto mesi se per cagion de' privati, dando prima di uscire dalle prigioni sicura pleggeria, o di concordarsi fra detto termine co' loro creditori, e quello elasso rimettersi carcerati: non essendo nostra volontà che si faccia a' creditori suddetti pregiudizio veruno: eccettuando però dalla grazia presente tutt' i debitori per cagion de' depositi, di dazj di arrendamenti, gabelle ed altre Regie rendite, quali non vogliamo, che vengano compresi nella suddetta dilazione. E perchè i debitori non possano far uso della generale indulgenza per fraudare i pupilli e le persone miserabili, che hanno preciso bisogno di riscuotere i loro crediti per sussistere; Vogliamo ed ordiniamo, che i Giudici, avanti a' quali si trovano dedotte, o si dedurranno le azioni, abbiano la libertà secondo le circostanze de' casi e delle persone di obbligare i debitori al pagamento in tutto, o in parte anche comminando a' debitori stessi la carcerazione, non ostante l'eccezioni, che possano produrre della dilazione conceduta dal presente Indulto ".

Quindi incarichiamo a tutt' i nostri Tribunali, e Ministri così superiori come inferiori delle Corti tutte, e così Regie come Baronali nel nostro Regno l' inviolabile esecuzione di quanto nel presente Indulto si esprime, assicurando l' osservanza di esso *sub Verbo et Fide Nostra*, e per maggior comprovazione ordiniamo, che il presente Indulto da Noi sottoscritto e munito col nostro Reale Suggello, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, e visto dal Presidente del S. R. C. Viceprotonotario, e dal Segretario della Real Camera di S. Chiara, sia pubblicato nelle forme consuete in tutt' i luoghi soliti della sudettà nostra fedelissima Città di Napoli, e nelle Provincie del Regno. *Portici 6. Maggio 1768.* FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praes. Vice-Proton. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 7. Maggio 1768.

Die 6. Maii 1768.

PRAMMATICA LXIII.

Idem Rex. Eadem abolitio ad milites extenditur, qui legionem deservissent. Eadem forma abolitio continetur, qua ex comprehenditur. Vide

AVendo il Sommo Datore di ogni bene IDDIO O. M. secondato i nostri voti, coll' avventuroso già seguito matrimonio tra Noi, e l' amabilissima Arciduchessa MARIA CAROLINA D' AUSTIA, dal quale i nostri fedelissimi, ed amantissimi sud-

 diti

pragm. preced. 6. Maii an. 1768. diti alla tranquillità finora goduta sperano d'aversi ad aggiugnere di giorno in giorno nuove felicità: Noi per concorrere in questa faustissima occasione alla pubblica universale allegrezza, abbiamo determinato di fare sperimentare anche a quelli, che per le loro colpe, e delitti si sono sottoposti alle pene meritate, e loro comminate dal rigor delle leggi, gli effetti della nostra indulgenza, concedendo loro un general perdono delle passate colpe, e delitti col presente Indulto; nel quale si vegga unitamente campeggiare e la nostra Real Clemenza, e la cura di non rilasciarsi il buon ordine, e la civile disciplina, donde dipendono la conservazione dello Stato, e la pubblica tranquillità. Ed affinchè in tale occasione, della nostra Real clemenza anche coloro sieno a parte, che al militare servizio sono addetti; „ dichiariamo, „ ordiniamo, e comandiamo presen„ temente con questo Indulto, che „ nell' altro già spedito in data de' „ sei del corrente, sieno compresi, Pragm. 62. „ ed ammessi i militari tutti, che „ attualmente servono nelle nostre „ Truppe, come se di essi fatta si „ fosse special menzione, e godano „ della generale abolizione di tutt' i „ loro delitti fino al dì della pub„ blicazione del medesimo commes„ si, o sieno delitti comuni, o mi„ litari, ed o si tratti di pene sta„ bilite dal diritto comune, o che „ vengano prescritte dalle Reali or„ dinanze, coll' eccettuazioni, con„ dizioni, e riserbe, che nel detto „ Indulto di già spedito si contengo„ no; le quali vogliamo, che tutte „ in questo s' abbiano per dichiara„ te ed espresse, e di parola in pa„ rola inserite.

E dichiariamo di più, intorno a' disertori, che goder debbano della nostra Real Clemenza tutt' i soldati, ed altresì i Sergenti, Caporali, Tamburri, e Piffari di tutt' i Reggimenti, che fino al dì della pubblicazione del presente Indulto disertato abbiano da' loro corpi, presidio, o quartiere, tanto se carcerati, e condannati sieno, quanto se assenti, e fuggitivi ritrovinsi, così ne' nostri dominj, come fuori, ancorchè servissero ad altro Principe. Ed ancorchè le diserzioni non fossero semplici, ma reiterate, e qualificate.

I disertori però, che si ritrovano fuori de' nostri Regni, presentar si debbano nel termine di quattro mesi, decorrendi dalla pubblicazione del presente Indulto in uno de' qualunque de' corpi delle nostre Truppe, permettendo loro ben anche di poter lasciare il primo corpo, in cui erano assentati, ed eleggerne altro per continuare il loro servizio. Ed a riguardo di quelli, che trattengonsi fuggitivi, ed occulti ne' nostri Regni, e Stati, tanto per la sola diserzione, quanto per altri delitti non eccettuati, vogliamo, che s' abbiano a presentare in uno de' corpi delle nostre Truppe nel termine di due mesi, da decorrere eziandio dal dì della pubblicazione del presente Indulto. E spiegando in qual corpo intendano di continuare a servire, sarà loro immediatamente accordato.

In oltre saranno ammessi alla medesima grazia similmente coloro, che abbandonando i proprj corpi, si saranno arrolati in altri corpi nelle medesime nostre Truppe, con aversi per ventura mutato il nome, ed anche talora il cognome, sempre che nel termine di due mesi, da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Indulto, si palesino per tali disertori d'altri corpi, con dovere rimanere obbligati a continuare a servire in quello,

lo, in cui si ritrovano.

Ma se mai alcuni de'disertori, per evitare il meritato gastigo della loro diserzione, scorrono armati, ed uniti con altri per la Campagna, turbando la pubblica, e privata tranquillità; Vogliamo, che per poter godere del presente Indulto, fra il termine di un mese da decorrere dal dì della sua pubblicazione, si dovranno presentare in uno de' corpi delle nostre Truppe; e saranno sempre esclusi da una tal grazia quei disertori, che scorrendo la Campagna in compagnia d'altri, abbiano commesso qualunque omicidio, furto di strada pubblica, o ricatto, essendo nostra volontà, che si comprenda nel presente Indulto il solo e semplice incesso per la Campagna, con comitiva di gente armata, che non venga unito con tali delitti.

Ed assicurando l'osservanza di quanto si è nel presente Indulto dichiarato, ed ordinato *sub Verbo, et Fide Nostra*: per maggior comprovazione di questa nostra Sovrana disposizione, sarà il presente Editto firmato dalla nostra Real mano, munito del nostro Real suggello, e roborato dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio universale di Guerra, e di Marina. *Dato in Portici a dì 9. Maggio* 1768. FERDINANDO. *Antonio del Rio*.

Die 9. Maii 1768.

PRAMMATICA LXIV.

FERDINANDO IV. Rege. Abolitio criminum edicitur. Occasione susceptae jam regiae prolis ex Maria Carolina Austriacae gentis, Regina optima, cum qua Rex quadriennio antea, matrimonio se junxerat; Crimina omnia remitti jubet, dum tamen sententia exequutioni mandata non fuerit; vel is, qui injuriam acceperit, remiserit; pro qua remissione obtinenda terminus datur mensium trium. Quae excipiuntur ex abolitione crimina, haec sunt. Crimen in Deum, & Principem patratum: Falsae monetae, & monetarum tonsionis: Sodomiae: Stupri monialis vel in Claustris, vel Servatoriis: Recaptus: Furti sacrae Synaxeos. Si praedo fuerit, & Lystricam fecerit. Dum haec scribo, sollemnia partus felicissimi aguntur. *Antonius Pons de Leon* Dux de Arcos, Praefectus vigilum Hispanicorum Legatus Catholici Regis die sexta Septembris. frequentibus Ordinibus adfuit ad Principis baptismum in Regia Capella. In aedibus Pirrelli Ducis Monsteracensis in regione Calitiae apparatus magnificentissimus est actus ab Aloysio Vanvitellio Architectore egregio: eminuit artis decus; tum & locupletissimae gentis splendor; in quibus sollemnia fiunt.

Dipendendo in gran parte la felicità de' Popoli dalla fecondità del Talamo de' proprj Sovrani, che viene loro ad assicurarne la continuazione; ed essendosi degnata la Divina bontà di esaudire non meno i voti de' nostri fedelissimi Sudditi, che di riempire di gioja il Nostro Real animo, e quello della Nostra Real Consorte col Nascimento di una Principessa, avvenimento felice, che ravviva le comuni speranze di futura maschil prole; abbiamo risoluto in questa occasione di far partecipi della comune allegrezza anche coloro, che per le loro inquisizioni verrebbero ad esserne privi, concedendo loro con la Nostra Sovrana autorità un generale Indulto con le limitazioni, e dichiarazioni, che qui appresso si dichiareranno. Vogliamo adunque, che di questa Nostra Sovrana Generale Indulgenza abbiano a godere tutte, e quali si vogliano persone tanto Regnicole, che Forestiere abitanti nel Regno, tanto per le inquisizioni dedotte, che non dedotte in giudizio, o che sieno i rei indiziati, confessi, convinti, o presentati *sub Judice* con qualsivoglia cautela; come altresì se sieno contumaci, forgiudicati, banditi, o condannati, purchè però non sia la condanna, o concordia a Presidio vita durante; ed essendo la condanna, o la concordia *ad tempus*, non si sia incominciata ad eseguire la pena, o per qualche delitto nell'Indulto presente riservato, ed escluso: e lo stesso intendasi per gli Vassalli de' Baroni, riserbando soltanto a costoro le pene pecuniarie, che *de jure* mai potessero loro spettare. Con espressa condizione però, che i rei assenti debbano legittimamente, e personalmente presentarsi avanti ai Giudici, dove pendono le loro inquisizioni, o condanne, o in prima istanza, o in grado di gravame, ancorchè questo si fosse prodotto per semplici decreti interlocutorj, e non diffinitivi, o vero nel Tribunale della G. C. della Vicaria; ancorchè le loro inquisizioni pendessero in altri Tribunali inferiori, abilitandoli fra il termine di un mese, numerando dal dì della pubblicazione del presente Indulto, a poterlo

lo

lo domandare, qualora avessero ottenute le remissioni in forma legittima dalle parti offese ne' casi tutti, per gli quali *de jure* sieno le dette remissioni necessarie. E per quelli, che non l' avessero fin ora ottenute, si concede loro il termine di tre mesi per ottenerle, e presentarle in forma autentica. fra il qual termine di tre mesi non possano essere gl' Inquisiti molestati, purchè non sieno rei di delitto eccettuato da questo Indulto; e purchè in questo frattempo di tre mesi non sieno catturati in atto di asportazione di armi proibite, nel qual caso (oltre alle pene stabilite) s' intendano anche privi del beneficio, non che di godere, ma ben anche di domandare il godimento dell'abolizione de' loro delitti. E così parimente ne debbano restare esclusi, qualora duranti detti tre mesi, facessero dimora ne' luoghi, ove abitano, o sono solite abitare le parti offese, da' quali luoghi debbano essi inquisiti, e rei star lontani per lo spazio almeno di otto miglia; e nel caso, che sieno ammessi al godimento dell' Indulto, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, i testimonj, o altra persona, che abbia promossa, sostenuta, o avuta parte nelle loro Inquisizioni. Per quegl' Inquisiti poi, che si trovassero già carcerati per delitto non eccettuato, concediamo anche lo stesso termine di tre mesi a poter ottenere le dette remissioni, qualora non l' avessero; e che frattanto non si proceda contra di loro ad atto alcuno: bensì decorso quel termine, e non avendole ottenute, si proceda contra di loro a quanto richiede la giustizia. I carcerati però per cause civili, ed i debitori sieno subito dopo la pubblicazione di quest' Indulto, scarcerati, nè possano esser di persona molestati, dando però prima d' uscire dalle carceri sicura pleggeria di concordarsi co' loro creditori fra lo spazio di quattro mesi, se il loro debito sarà per cagion pubbilca, e di otto, se sarà per cagion privata: il quale scorso debbano restituirsi nelle carceri, non essendo Nostra volontà, che s' inferisca pregiudizio a' creditori. Dichiariamo in oltre, e vogliamo, che l'esame di questi giudizj di godimento, o non godimento del presente Indulto si faccia sempre, intesi i Fiscali della G. C. della Vicaria, delle Regie Udienze, o i Coadjutori Fiscali delle altre Corti del Regno, e riportata da' rei la sentenza favorevole, restino i medesimi interamente assoluti, e liberati non men dalle colpe, inquisizioni, e delitti, che da qualunque pena, o gastigo, nè debbano essere molestati, o per contumacie, o per pene pecuniarie, qualora il Nostro Fisco non l'avesse esatte, accettate, o composte, o in qualsivoglia maniera ne fosse cauto, ed assicurato, o pur non dipendessero tali pene pecuniarie da' delitti, che si spiegheranno *in appresso* per esclusi, e non compresi nella presente abolizione. Così anche le donne, che sono detenute per loro delitti nelle carceri della G. C. possano anche rimettersi in libertà con l' istessa condizione di presentare nel di sopra espresso termine le remissioni delle parti offese, purchè condannate, o concordate a penitenza perpetua, o *ad tempus* non si sia la pena cominciata ad eseguire, e purchè non sieno ree di delitto eccettuato da questa Nostra Reale Indulgenza, la quale affinchè non si renda di pregiudizio alla pubblica tranquillità, e buona disciplina, e non ridondi in disservizio del Sommo Iddio, ed affinchè la speranza dell' impunità in simili occasioni di pubbliche allegrez-

ze

ze non fomenti la temerità de' malvagi: dichiariamo, che s' intendano dalla medesima esclusi tutti quei, che si troveranno economicamente mandati ne' Castelli, nelle Fortezze, Carceri, od Isole de' nostri Dominj: ed altresì espressamente vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che rimangano esclusi dal presente Indulto: tutt'i delitti di lesa Maestà Umana, e Divina: di qualsivoglia omicidio: di fabbricazione di falsa moneta, o di tonsione, e diminuzione di essa: di vizio nefando: di stupro commesso in persona di monache tanto di Clausura, che ristrette in Conservatorio: di furto di strada pubblica appensatamente commesso, o con arme, o con violenza, o con unione di persone: di ricatto: di furto di Pissidi Sacre, ove fossero riposte le Sacre forme; di furto commesso in mare; ne' quali delitti tutti s' intendano compresi i loro Protettori, ed i rei di furto, che per questo stesso delitto sieno stati gravemente indiziati, e condannati altra volta, onde si scorga, che sieno ladri di professione, e vogliano ostinatamente vivere con questo infame mestiere: di ferita, o violenza in persona di Regio officiale: di testimonj falsi, e di loro seduttori, o mandanti. Rimangano parimente esclusi i delitti commessi dagli officiali nell' amministrazione de' loro ufficj, che sieno però meritevoli della pena di relegazione: e qualunque falsità, tanto se sia commessa in fede di credito, polizza notata in fede, ed in qualunque altra scrittura di pubblico Banco; quanto se siasi commessa da' Notari, Mastri d' atti, Attuarj, e Scrivani nell' esercizio de' loro ufficj, così per quelli, che l' hanno eseguita, che per gli loro autori, e mandanti: e similmente tutt' i debitori per cagione di depositi, di dazj, di arrendamenti, e di altre Nostre rendite. Quindi perchè tal Nostra Sovrana Grazia venga a notizia di ogni uno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, perciò ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col Sigillo delle Nostre Reali Arme, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia; veduta dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* 17. *Luglio* 1772. FERDINANDO. *Carlo de Marco*. *Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi*, *Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 18. *Luglio* 1772.

Die 17. Julii 1772.

PRAMMATICA LXV.

Eodem Rege. Abolitio ad desertores milites extenditur: Militibus edicitur, ut infra constitutum tempus in Castra redeant, vel per Regnum fuerint, vel ad Ecclesiam confugerint vel mutato nomine ad alias Legiones se adscripserint; redire ad signa significatur, si abolitione uti velint.

PEr contestare a' Nostri Vassalli quanto in Noi sia stata grande la consolazione, che riportata abbiamo dall' essersi degnato il Sommo Fattore dell' Universo, di benedirci colla prima Real Prole; e nel rincontro d' un sì felice avvenimento, il quale ha ricolmato di giubilo tutti gli Ordini di persone, vedendo, che partecipino degli effetti della Nostra Sovrana Clemenza, tutti gl' Inquisiti di varie colpe, e di delitti, per cui senza una tale indulgenza cogli effetti goder non potrebbero nella comune letizia; siamo perciò venuti in accordare un amplo grazioso Indulto a tutt'i nostri Vassalli sotto la data de' diciassette dell' andante, assolvendoli di tutti quei reati, che nel medesimo non si trovano eccettuati, e facendoli godere di quella libertà, che veniva loro impedita per cagione delle rispettive inquisizioni. E poichè i No-

è Nostra mente, che dello stesso beneficio sien ben anche a parte tutti quei, che addetti si ritrovino al servizio delle nostre Truppe in tutt' i Regni, e Stati della Nostra Monarchia; abbiamo quindi deliberato, che anch' essi godano dell'istesso grazioso Indulto, siccome ordiniamo, che goder lo debbano tutt' i Militari in riguardo a' delitti, che commessi abbiano per lo addietro, e fino al giorno della pubblicazione del presente, nella guisa per l' appunto, che compreso, e spiegato rilevasi nel mentovato Nostro Real Indulto de' diciassette del corrente mese in favore di tutt' i Nostri Vassalli in generale, e colle condizioni medesime, che in quello enunciate si veggono, le quali sebbene non espresse in questo, vogliamo che si abbiano per ispiegate in tutto, servata la forma, contenenza, e tenore che nel suddetto generale Indulto si contiene.

Ordiniamo in oltre, che quantunque il delitto di diserzione sia per ogni diritto riputato capitalissimo, venga non ostante, per effetto di Nostra Sovrana generosità, perdonato a tutti que' che commesso lo abbiano, sien Sargenti, Caporali, Soldati, Tamburi, Clarinetti, Pifferi, o altri de' Corpi tutti delle Nostre Truppe, ovunque si ritrovino di Presidio, o di Quartiere, così di Fanteria, come di Cavalleria, o Dragoni; ben inteso, che dovrà estendersi questa Nostra Indulgenza, anche per le diserzioni reiterate, e qualificate.

Che a poter essi comodamente sperimentare d' una cotanto ampla Grazia, sia lecito a' disertori, che si troveranno fuori de' Nostri Regni, il potersi presentare dentro il termine di quattro mesi, decorrendi dal dì della data del presente Indulto, in uno di qualunque de' Corpi delle suddette Nostre Truppe, in cui eleggeranno la continuazione del Nostro Real Servizio. Rispetto poi a quelli, che si ritrovino servendo in altri Corpi distinti da quegli, onde abbiano disertato, con aversi talvolta mutato il nome; dichiariamo, che nel solo termine di due mesi da decorrere dal suddetto dì della pubblicazione di quest' Indulto, presentar si debbano, e sinceramente svelarsi, affine di poter rimanere aggraziati come sopra; ma colla precisa circostanza di dover eglino continuare a servire nel Corpo, in cui abbiano presa piazza, e si veggan filiati dopo la di loro diserzione. Per riguardo poi a quei, che nell'attual delitto di diserzione si ritrovino ne' Nostri Regni, e Stati, occulti, o rifuggiati in Chiesa, o contumaci, così pel mentovato delitto di diserzione, come per altri non eccettuati, e compresi nel divisato Indulto de' diciassette del corrente mese; dichiariamo, che si abbiano a presentare in uno de' suddetti corpi delle Nostre Truppe, eziandio nel termine di due mesi, come si è detto; e che spiegandosi di voler continuare il servizio nel Corpo, nel quale intendono di farlo, lor sia immantinente accordato. Similmente comandiamo, che sien ben anche compresi in quest'Indulto tutti que' Militari, che fino al dì della sottoscritta data si ritrovino da' loro Corpi arrestati, ancorchè si fossero contra di essi fabbricati i Processi, e proceduto alle condanne, tanto per lo delitto di diserzione, come per altri comuni non eccettuati, come sopra, purchè la pena non siasi cominciata ad eseguire. In oltre vogliamo, che i disertori de' Reggimenti Svizzeri, inclusi eziandio que' delle Reali Guardie di tal Nazione, partecipino di questa Nostra Clementissima Grazia, soltanto per quel che riguarda

da l'assoluzione dalla pena de'delitti, che commessi abbiano, e non sieno eccettuati; giacchè non debb'esser loro permesso di continuare il mio Real Servizio, se non se in quell' istesso Corpo, da cui disertati sieno. Ed acciocchè gl' inquisiti degli enunciati delitti goder possano di tal Nostra Clementissima grazia, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Indulto si pubblichi alla Testa di tutt' i Corpi delle Nostre Truppe, esistenti ne' nostri Regni, e Stati, ed anche in tutte le Piazze, Fortezze de' medesimi, e nelle Città, ove riseggono i Presidi Provinciali, affinchè i rei ne abbiano l'opportuna contezza. Ed in testimonianza di tutto ciò, che in questo Indulto si è spiegato, sarà da Noi sottoscritto, munito col Suggello delle Nostre Reali Armi, e riconosciuto dal Nostro Consigliere Segretario di Stato, e del Dispaccio della Guerra, e Marina. *Dato in Napoli a 22. Luglio del mille settecento settantadue.* FERDINANDO. *Antonio del Rio.*

Die 22. Julii 1772.

PRAMMATICA LXVI.

FERDINANDO IV. Rege. Generalis criminum abolitio edicitur. Occasione novae susceptae jam Regiae prolis, et melioris quidem sexus, ex Maria Carolina Austriacae gentis Regina optima, cum qua Rex septennio antea matrimonio se junxerat; crimina omnia remitti jubet, dum tamen sententia exequutioni mandata non fuerit; vel is, qui injuriam acceperit, remiserit, pro qua remissione

Facendo il Sommo Iddio sempre più sperimentare a Noi, ed alla nostra Augusta dilettissima Consorte le sue divine beneficenze, e ricolmando sempre più il nostro cuore di nuove allegrezze, col desiderato avventuroso Nascimento di un Real Principe; Che siccome ha corrisposto all' espettazione della migliore, e maggior parte del Mondo; sulla quale impera la mia Real Famiglia; Così ha specialmente mossi a trasporti di manifesta letizia, e di gioja i nostri fedelissimi sudditi. Noi in riconoscimento di un tanto beneficio ricevuto dalla Divina Clemenza, e per imitarla in questa faustissima occasione, come sempre abbiamo in ogni nostra e privata, e pubblica determinazione, per quanto non si scompagni dalla giustizia: abbiamo risoluto di far partecipi della comune allegrezza anche quei disgraziati nostri Sudditi, che per effetto della prevaricata natura e conturbata ragione, sono incorsi in colpe, e delitti, per li quali il buon'ordine politico richiederebbe la corrispondente pena, e gastigo: Concedendo a tutti (con le limitazioni e condizioni, che appresso diviseremo) un generale Indulto, e Perdono per li delitti dianzi commessi. E questo non solamente s' intenda per li Naturali del nostro Regno, ma ben' anche per li Forestieri, ed abitanti in esso, compresivi anche li Banditi de' Baroni, con riservare a questi soltanto le pene pecuniarie, che *de jure* potrebbero loro spettare. Sieno, e non sieno le loro inquisizioni dedotte, o non dedotte in giudizio; Siano Rei indiziati, o convinti, o presentati *sub Judice* con qualsivoglia cautela, o sian contumaci, o forgiudicati, o banditi, o condannati, o concordati anche a pena di Presidio, o Galea, purchè non lo siano per delitti dalla presente nostra Reale Indulgenza esclusi, e purchè la pena non siasi cominciata ad eseguire. Onde comandiamo, che restino i Rei suddetti pienamente assoluti, e liberati dalle loro inquisizioni, colpe, contumacie, e delitti in maniera, che per essi non sieno per l'avvenire molestati, neppure per le pene pecuniarie dovute al nostro Fisco, quando non le abbia esatte, o cominciate ad esigere, o composte, in qualsivoglia maniera ne fosse stato cautelato, ed assicurato, o pure tali pene pecuniarie dipendessero da delitti esclusi dal presente Indulto.

obtinenda terminus mensis unius datur, intra quem apud proprios, vel M. C. V. Judices sistere se rei debent, quo regali indulgentia gaudere valeant. Quae excipiuntur ex abolitione crimina, haec sunt. Crimen In Deum et Principem: Falsae monetae, et monetarum tonsionis: Homicidii: Excursionis. Excluduntur quoque grassatores: fures: recaptantes: Incendiarii: qui nostra Regiae Curiae nomine utentes furantur: mercatores dolose decocti: immunitate locali abutentes: assasini: Perceptores aere regio utentes: Bancorum officiales eidem crimini se adstringentes: falsarii, ceterique omnes intuitu officii, quod obeunt, crimina patrantes.

O E

E perchè in ciò si proceda col dovuto buon ordine, vogliamo, e comandiamo, che per godere di questa nostra Reale Indulgenza i Rei assenti debbano *fra lo spazio di un mese* dopo la pubblicazione della medesima legittimamente, e personalmente presentarsi avanti de' Giudici, e Tribunali proprj, dove pendono le loro inquisizioni, o vero nella G. C. della Vicaria, ancorchè le loro inquisizioni pendessero in altri Tribunali inferiori; e possono anche presentarsi avanti de' Giudici, e Tribunali, ove forse pendessero i gravami, ed ancorchè il gravame fosse per Decreti interlocutorj, intesi sempre i Fiscali della G. C., e delle Regie Udienze, ed i Coadjutori Fiscali dell' altre Corti del Regno, con che però detti Rei si trovassero di aver ottenute le legittime remissioni delle Parti offese, e ne' casi tutti, ne' quali *de jure* le remissioni siano necessarie: elasso qual termine, non siano più i mentovati Rei abilitati a chiedere, ed opporre l'eccezione dell' Indulto, nè goder possano altra dilazione.

Per quelli poi, che non avessero ancora ottenute le remissioni, tanto se siano fuori del carcere, che carcerati, concediamo il termine di tre mesi a potersele procurare, e presentarle in forma valida ne' Tribunali, e Corti, come sopra, intesi sempre i Fiscali, o Coadjutori anzidetti, fra lo qual termine di tre mesi non possa contro i Rei carcerati procedersi ad atto alcuno, e per quei che non sono carcerati, non possano essere molestati, purchè non siano tali per delitti dal presente Indulto eccettuati, e purchè fra detto tempo non siano catturati per nuovo delitto, o per asportazione di armi proibite; Nel qual caso, oltre le pene stabilite, s'intendano privi del beneficio di poter dimandarlo. Anzi fra il termine di detti tre mesi debbono star lontani per lo spazio di otto miglia dal luogo, ove abitano le Parti offese, ad oggetto di rimuovere ogni sospetto di violenza anche presunta in ottener le remissioni, e con espressa condizione, che per essere ammessi alla nostra Real Indulgenza, debbano dar cautela di non offendere, nè fare offendere, nè i querelanti, nè testimonj, nè altra persona, che abbia avuto parte contro di essi nelle loro Inquisizioni.

Possono anche godere del presente Indulto le Donne detenute nella casa comunemente detta della *Penitenza*, purchè non si trovino già condannate, o concordate, e la pena siasi cominciata ad eseguire, e purchè i loro delitti non siano tra gli eccettuati dalla nostra Indulgenza.

In fine ordiniamo, che si comprendano in questa presente Grazia li carcerati per causa civile, e i debitori o siano per cagione pubblica, o privata, dovendo questi scarcerarsi, e non essere molestati nelle Persone colla dilazione di quattro mesi, se il debito sia per causa pubblica, e di otto mesi se per cagione privata, dando prima di uscire dalle prigioni sicura pleggeria, o di concordarsi fra detto termine con li loro Creditori, o quello elasso rimettersi carcerati. Non essendo nostra volontà, che si faccia a' Creditori suddetti pregiudizio veruno; eccettuando però dalla Grazia presente tutti i Debitori per cagion di depositi, di Dazj, di Arrendamenti, Gabelle, ed altre Regie rendite, quali non vogliamo, che venghino compresi nella dilazione suddetta.

Come ancora ne vogliamo esclusi tutti i Debitori in virtù di vere Lettere di Cambio, nelle quali interviene la pecunia trajettizia da pagarsi

in

in un determinato luogo, come pure tutti i Debitori in virtu di Cambiali, le quali riflettano a Negoziati di Olio, Grani, ed ogni altro Negoziato di generi esteri, perchè ammettendosi costoro al godimento della nostra Reale Indulgenza, ne deriverebbe gran pregiudizio del pubblico Commercio. Vogliamo bensì, che possono goderlo i Debitori di Cambiali, che non già per effettivo, e vero Cambio, o pure per Negoziato di generi esteri, ma soltanto per maggior cautela de' loro Creditori vengono indotti a far Cambiali sopra se stessi per merci comprate, o per denajo mutuato, o per altra cagione, siccome fu da Noi risoluto con nostri Rescritti de' 5. Novembre 1768., e 15. Agosto 1772. diretti al Delegato de' Cambj.

Ma perchè questa nostra Reale Indulgenza sia coerente con la Giustizia, e colla quiete, e tranquillità dello Stato, e con le divine Leggi, e non riesca di sollievo a coloro, che per estrema malizia hanno delinquito contro il pubblico buon ordine della Repubblica, e contro le nate con Noi Leggi dell' umana ragione, nè fomenti l'altrui iniquità con la futura speranza del perdono; Perciò vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che siano esclusi da questo Indulto i seguenti Delitti:

Di Lesa Maestà Umana, e Divina: di Fabricazione, Tonsione, e falsificazione di Monete, ed anche i Rei di espensione di false monete, quando vi concorra la circostanza della scienza di esser false: di Omicidio di qualunque genere, purchè l'omicidio non sia seguito per caso, o per propria difesa; perchè essendo ciò provato, vogliamo, che per tali Omicidj casuali, o a difesa, siano i Rei ammessi al godimento della nostra Reale Indulgenza: d'incesso per la Campagna con più Persone armate a tenore delle Regie Prammatiche.

Siano parimente esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè incorressero in tal Delitto la prima volta, ed ancorchè senza offesa de' disrubati. Similmente tutti quei ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza, quantunque solamente compulsiva, avessero in unione di Persone rubato nelle pubbliche strade di questa Capitale, e delle altre Città del Regno, loro Borghi, e Campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con le chiavi false, adulterine, o con istrumenti, che volgarmente diconsi *Grimaldelli*, o con iscassazione, o scaliazione nelle Case, Fondachi, Tende, e Magazzini, o che avessero commesso altro furto sagrilego preso nel suo vero costitutivo di furto sagrilego. E quei che abbiano appensatamente commesso furto in Mare, ne' quali delitti tutti s'intendano compresi i loro mandanti, Autori, o intelligenti, o pertecipanti. Come pure siano esclusi dal presente Indulto i Rei di furto, i quali altra volta siano stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare; e dopo terminato il tempo delle loro condanne hanno commesso lo stesso Delitto. Che siano anche esclusi i Ricattatòri, che abbiano condotto, e trasportato violentemente, o dolosamente da luogo a luogo Persone per obbligarle a riscattarsi. E tutti coloro, che abbiano portate Imbasciate, o Lettere per chieder danaro con minacce di ammazzare i Renitenti, o incendiare i loro Beni.

Gl' Incendiarj, che con dolo, o data opera avranno messo, o fatto mettere fuoco a qualunque luogo sagro,

casa abitabile, tanto sita in Città, e luoghi abitati, quanto fuori, o anche a' Tugurj costrutti *ad instar Domorum* soliti ad abitarsi da Campagnuoli e Pastori, o che abbiano posto fuoco a Greggi, Vigne, Seminati, Oliveti, Selve, o a qualunque altro podere alborato, e fruttifero, e quei che vi abbiano prestato ajuto, o consiglio.

Coloro, che di notte tempo sotto nome di Corte, o con pretesto di esser ministri della Giustizia si abbiano fatto aprire le Case, e vi abbiano rubato, o inferita violenza all' onestà delle Donne delle medesime: come anche tutti coloro, i quali avessero insidiato l'onore delle Donne nelle pubbliche strade.

I Mercadanti frodolentemente decotti, i quali fingendo di esser falliti, abbiano occultato, o nascosto il loro avere, per frodare i loro Creditori. I testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra. I loro inducitori, e mandanti.

Coloro, che abusando dell' Immunità Locale, ivi, o fuori, e poi tornando nell' asilo abbiano commessi delitti, per li quali competa *pena sanguinis, aut triremium*.

Quelli, che abbiano assassinato, o per commessione loro data abbiano fatta assassinare, ed i loro Consultori, ed ausiliatori, quantunque non sia seguita la morte, ma siasi divenuto ad atto prossimo, ed insulto, per cui ne sia seguita ferita.

I Tesorieri, e Percettori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo denajo dagli Officiali inferiori, o da altri Debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla Cassa Generale, se l'avessero appropriato con furto, o falsità.

I Cassieri, Officiali, e Ministri dei Banchi pubblici, che da questi avessero rubato, o fatto rubare denajo con mezzo, ed occasione del proprio impiego.

I Falsificatori di Fedi di Credito, o di Polizze notate in Fedi: di biglietti per riscuoter denajo dagli Arrendamenti depositato in Banco: di mandati di Tribunali per liberazione di denajo pure in Banco depositato; Ed in somma qualunque falsità enunciata, e compresa nell' Editto penale de' 14. Ottobre del 1751.

Tutti i Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Officiali, che abbiano commessi delitti di falsità in Officio. E tutti gli altri Officiali delinquenti nell'amministrazione de' proprj Offizj, purchè siano meritevoli della pena di Relegazione. E nascendo dubbj su la intelligenza del presente Indulto ordiniamo, e comandiamo, che i Tribunali Fiscali debbano regolare le providenze di Giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedenti consulte della nostra Real Camera su l'Indulto del 1772.

Quindi perchè questa Nostra Grazia con l' espressate limitazioni, ed eccettuazioni venga a notizia di ognuno, con che resti assicurato *sub verbo et fide nostra*; vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostri Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praes. Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis.* Pubblicata a dì 10. Febbrajo 1775.

FERDINANDVS IV.

Die 10. Feb. 1775.

PRAM.

PRAMMATICA LXVII.

Eodem Rege. Abolitio ad desertores etiam milites extenditur, Militibus edicitur, ut infra constitutum tempus in Castra redeant, vel per Regnum fuerint, vel ad Ecclesiam confugerint, vel mutato nomine ad alias legiones se adscripserint, redire ad signa significatur, si abolitione uti velint.

ESsendosi degnato IDDIO nostro Signore di fecondare la nostra amabilissima Consorte d'un Principe Reale, ed in questa maniera di felicitare i nostri Vassalli, è troppo giusto, e ragionevole, che la nostra Real Clemenza si faccia sperimentare anche verso di coloro, che ci servono nella Milizia. Onde deliberato abbiamo, che siccome abbiamo promulgato un ampio grazioso Indulto in beneficio de' nostri amati Vassalli, così vogliamo, e comandiamo, che godano della stessa Clemenza nostra anche i Militari, così per li Delitti commessi per l'addietro, come per quelli fino alla pubblicazione del presente, nella maniera appunto, che viene compreso, e spiegato nel nostro Real Indulto, pubblicato nel dì 10. del mese di Febbrajo di questo corrente anno, colle condizioni medesime in quello espresse, ed in tutto servata la forma, continenza, e tenore, che nello stesso si contiene.

Per lo qual effetto ordiniamo, e comandiamo, che tutti li Disertori possano godere di questo general perdono, siano Sergenti, Caporali, Soldati, Tamburri, Clarinetti, Piffari, o altri de' Corpi tutti delle nostre Truppe, ovunque si trovano di Presidio, o di Quartiere, così di Fanteria, come di Cavalleria, o Dragoni, ancorchè le diserzioni siano reiterate, e qualificate, senza che coloro, che saranno ammessi ad un tal perdono, siano obbligati a continuare il Real Servigio, per maggior tempo di quello, che rimaneva ad essi di compire, quando disertarono.

Ed acciocchè possano tutti sperimentare gli effetti di questo general Perdono, permettiamo a' Disertori, che si ritroveranno fuori de' nostri Regni il potersi presentare dentro il termine di quattro mesi, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente Indulto, in uno di qualunque de' Corpi delle suddette nostre Truppe; in cui eliggeranno la continuazione del nostro Real Servigio.

Riguardo a quelli, che si ritrovano servendo in altri Corpi distinti da quelli, onde abbiano disertato, con aversi tal volta mutato il nome, dichiariamo, che nel solo termine di due mesi, da decorrere dal dì della pubblicazione di questo Indulto, si debbano presentare, con sinceramente svelarsi, affine di potere essere aggraziati, ma colla precisa circostanza di dover eglino continuare a servire nel Corpo, in cui abbiano preso Piazza, e si veggono filiati dopo la loro diserzione.

Ed in quanto a quelli che si ritrovano ne' nostri Regni, e Stati, o refugiati in Chiesa, o pure contumaci, così per lo delitto di diserzione, come per altri non eccettuati, ma compresi nel detto Indulto de' 10. Febbrajo, vogliamo, che si abbiano anche a presentare nel termine di due mesi, come si è detto, in uno de' suddetti Corpi delle nostre Truppe, e qualora si spiegheranno di voler continuare il Servigio in quel Corpo, in cui vogliano farlo, vogliamo che immantinente loro sia accordato.

Così parimenti comandiamo, che siano anche compresi in questo Indulto tutti quelli Militari, che fino al dì della sottoscritta data si ritrovano arrestati, ancorchè si fossero contro di essi fabbricati i Processi, e proceduto alle condanne non solo per lo delitto di diserzione, ma ben' anche per altri comuni, non eccettuati, come sopra, purchè la pena non siasi cominciata ad eseguire.

E finalmente vogliamo, che tutti li

li Disertori de' Reggimenti Svizzeri, compresi anche quelli delle Reali Guardie di tal Nazione: partecipino pure di questa nostra clementissima Grazia, in riguardo soltanto l'assoluzione della pena de' delitti, che non siano eccettuati, non dovendo a essi esser permesso di continuare il mio Real Servigio, se non in quello stesso Corpo da cui disertati siano.

Ed affinchè l'Inquisiti dell' enunciati delitti goder possano di tal nostra Clementissima Grazia, ordiniamo, che il presente Indulto si pubblichi alla Testa di tutti li Corpi delle nostre Truppe esistenti ne' nostri Regni, e Stati, ed anche in tutte le Piazze, e Fortezze de' medesimi, e nelle Città, ove risiedano i Presidi Provinciali, affinchè i Rei ne abbiano l'opportuna contezza. E per maggior comprovazione di questa nostra Sovrana disposizione, sarà il presente Editto firmato dalla nostra Real Mano, munito del nostro Real Sugello, e roborato dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, e Marina. *Dato in Portici a' dì diecessette Marzo del mille settecento settantacinque*. FERDINANDO. *Il Cavaliere D. Antonio Ottero*.

Die 17. Mart. 1775. FERDINANDUS IV.

PRAMMATICA LXVIII.

Eodem Rege. Felix alterius, et melioris itidem sexus, prolis ortus huic novae criminum abolitioni occasionem dedit. Abolitio eadem forma concepta, qua ejusdem Regis aliae abolitiones, si pauca excipias. Remittuntur crimina omnia, nonnullis exceptis, vel in judicium deducta fuerint, vel nondum deducta, vel quae judicari poterant, vel judicata fuerint, proque iis temporariam paenam sustulissent rei, vel in praesidium, aut triremes acti. Si qui injuriam accepissent, remisissent infra unius, aut trium mensium spatium, et in judicio sistant, et apud competentem judicem. Idem de iis, qui ab aes alienum privatum, vel publicum in vinculis detinentur, statuitur, quatuor vel octo mensium spatio elargito.

Continuando la divina beneficenza a prosperare l'Augusto Talamo col fausto nascimento di un secondo Real Principe, che maggiormente rende felice il Real Trono, e lo Stato, siccome al nostro cuore, e a quello dell' Augusta Consorte un nuovo giubile si è aggiunto, e nuovo motivo di riconoscenza, e di rendimento di grazia al sommo DIO; Così seguendo gli stimoli, e gli esempj della nostra pietà, e del nostro Augusto Genitore, ci è sembrato proprio in sì avventurosa occasione di far partecipi della comune allegrezza anche quegl' infelici nostri Sudditi, che per li loro errori, colpe, e delitti o gemono nelle carceri, o fuggiaschi temono, e si aspettano il castigo meritato, accordando loro un general perdono, con quelle limitazioni però, che convengono alla polizia, e alla tranquillità del Regno, e che dichiareremo.

Per soddisfare a questo pietos' oggetto è adunque nostra volontà di comprendere nella Real indulgenza tutt'i nostri Sudditi dell'uno, e dell' altro sesso, e stranieri abitanti nel nostro Regno, per li delitti, che abbiano nel medesimo commessi, di qualunque rango essi siano, e ancorchè soggetti alla giurisdizione de' Baroni, a' quali nondimeno riserviamo le sole pene pecuniarie, che loro per dritto spettassero: sieno le loro inquisizioni cominciate, o nò in giudizio; sieno indiziati rei, o confessi, o convinti, assenti, o presenti *sub Judice* con qualunque cautela, o già resi contumaci, o forgiudicati, o banditi, o condannati, o concordati anche a pena di Presidio, o di Galea, purchè la pena non siasi cominciata ad eseguire, e purchè non si tratti di delitti da Noi eccettuati in questo general perdono. E quindi comandiamo, che restino i rei medesimi pienamente assoluti dalle contratte inquisizioni, colpe, delitti, e contumacie; cosicchè per l'avvenire non sieno più molestati, nè pure per le pene pecuniarie dovute al nostro Fisco, in qualunque maniera che ne fosse cauto, quando però non le abbia esatte, o cominciato ad esigere, o composte, e quando dipendessero da' delitti esclusi dalla presente indulgenza.

E perchè abbia luogo la giusta e con-

consueta regola, comandiamo, che per goder gli effetti della istessa indulgenza li rei assenti debbano trallo spazio di un mese, da correre dal giorno della pubblicazione della medesima, legittimamente, e di persona presentarsi a' Giudici, e Tribunali, innanzi a' quali pendono le loro inquisizioni in prima istanza, o in grado di gravame, ancorchè prodotto da decreti interlocutorj, ovvero Tribunale della G. C., non ostante che le loro inquisizioni pendessero innanzi a' Giudici, o a' Tribunali inferiori, intesi sempre gli Avvocati, o Coadjutori Fiscali de' rispettivi Tribunali, e Corti del Regno, quante volte però essi rei avessero già ottenute le legittime rimessioni delle parti offese. Il qual termine scorso, non possano essere ammessi al godimento dell' indulto stesso, nè prorogarsi la dilazione.

Per quelli poi, che non avessero ancora ottenute le remissioni, tanto se assenti, che presenti, o sotto mandato, o nelle carceri, accordiamo il termine di tre mesi a procurarsele, e presentarle nella forma descritta, e intesi gli Avvocati, e Coadjutori Fiscali rispettivi, pendente il qual termine non possano, salvi i delitti eccettuati, molestarsi gli assenti, nè procedersi contro i presenti ad atto alcuno, purchè fra detto tempo non siano catturati per asportazione di armi proibite, o per altro nuovo delitto; nel qual caso oltre le pene per tal nuovo delitto stabilite, s' intendano decaduti dall' Indulto, e debbano esser sottoposti alle pene prescritte. E poichè potrebbe la loro totale libertà produrre de' disordini, o far presumere, o sospettare violenza nell' ottener le rimessioni, vogliamo parimente, che tra questo intervallo de' tre mesi debbano star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo, ove abitano, o sogliono abitare le parti offese. E quando a tutte le divisate condizioni abbiano soddisfatto, debbano anche per conseguir l' effetto del general perdono, dar cautela di non offendere, nè far offendere nè i querelanti, nè i testimonj contro di essi esaminati, nè qualunque persona, che siasi mischiata nelle loro inquisizioni.

Ordiniamo ancora, che si comprendano nella presente grazia li carcerati per causa civile, sieno li debitori tali per ragion pubblica, o privata, i quali vogliamo, che siano messi in libertà, e non esser molestati nelle persone, colla dilazione di quattro mesi, se il debito nascerà per causa pubblica; e di otto, se per privata, quante volte daranno prima di uscire dalle carceri sicura malleveria, o di accordarsi fra detto termine co' loro creditori, o quello trascorso, di ritornare nelle carceri; eccettuando però dalla grazia tutti i debitori per ragion di deposito, di Dazj, di Arrendamenti, di Gabelle, e di altre rendite Regie, li quali non vogliamo, che vengano compresi nella dilazione suddetta. Come pure escludiamo tutti i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajettizia, da pagarsi in un determinato luogo, come pure li debitori per cambiali, che riguardino negozj di olj, di grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico commercio; purchè effettivo e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e merci estere, non simulato per maggior cautela de' creditori, che così fanno scrivere, mentre contrattano o vendono le proprie e native del Regno, o dan-

danno a mutuo il loro danajo, siccome fu da noi risoluto con nostri Rescritti de' 5. Novembre 1768., e de' 15. Agosto 1772.

E poichè è stato sempre, ed è nostro proposito, che sia l'accordata clemenza alterativa della quiete dello Stato, e delle Divine leggi, base eterna ed essenziale delle regole di vivere, e de' primi doveri, su' quali niuna Potestà può derogare: perciò abbiamo risoluto espressamente da quella escludere i seguenti delitti:

Di lesa Maestà divina, ed umana: di fabbricazione, tonsione, e falsificazione di monete, e di espensioni di false monete, quando concorra la scienza di esser false: di omicidio di qualunque genere, purchè l'omicidio non sia per caso, o tra i giusti limiti della propria difesa; le quali circostanze provandosi, debbano esser ammessi li rei all'Indulto. Comprendiamo anche in questa nostra indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave, ed anche i rei di omicidio rissoso, purchè l'omicida non sia stato autor della rissa, e non abbia commesso l'omicidio con armi proibite dalle Regie Prammatiche. Vogliamo, che s'intendano similmente esclusi i rei di propinazione di veleni, ancorchè non ne sia seguito l'effetto. Escludiamo ancora li rei di ferite, o di violenze in persona de' Regj Officiali, li rei di uso venereo con Monache, così in abito, come con altre qualsisieno dentro de' Monasterj, o Conservatorj racchiuse: d'armamento, e d'incesso per la campagna con più persone a tenore delle Regie Prammatiche.

Sieno altresì esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, e ancorchè senza offesa di rubati. Parimente que' ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza avessero in unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e delle altre del Regno, de' loro Borghi, e nelle campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con chiave false, adulterine, o con istrumenti volgarmente detti *Grimaldelli*, o con iscassazione, o scaliazione, o frattura delle muraglie, nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazzini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed egualmente quei, che appensatamente commesso avessero furto in mare: ne' quali eccettuati delitti vogliamo, che sien compresi i loro mandanti, autori, partecipanti e complici qualsivogliano. Esclusi ancora vogliamo, che siano i rei di furto, i quali altra volta siano stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, o nel corso della pena abbian commesso lo stesso delitto, e quelli altresì che dopo aver goduto altra volta l'Indulto per furti, abbiano nuovamente rubato. Esclusi i rei di ricatto, o già consumato, o tentato, che per ottenerlo, dolosamente abbiano o trasportate da luogo a luogo, o trattenute le persone, o che in qualunque maniera abbiano o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietti richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni a norma delle leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbiano portate lettere, o ambasciate per chieder danaro colle divisate minacce, o sulla vita, o su i beni delle persone, che si cercano ricettare. Compresi i consulenti, li

coope-

cooperatori, mandanti, ed altri complici. Eslusi gl'incendiarj, che con dolo avranno messo, o fatto mettere il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se sagro, e alle case abitabili, così se fossero site in Città, Borghi, Casali, o Villaggi, come fuori, o anche a tugurj, costrutti a modo di case, soliti abitarsi da'campagnuoli, o da' pastori, o che abbian posto fuoco agli armenti, gregge, vigne, seminati, oliveti, selve, o a qualunque altro podere, alborato, o fruttifero, e gli ausiliatori, consulenti, ed altri complici. Coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesti di esser Ministri di giustizia, si abbian fatte aprir le case, e vi abbian rubato, o inferita violenza all'onestà delle donne, in esse abitanti, come pure quelli, che di notte avessero insidiato l'onore delle donne nelle pubbliche strade.

Li mercadanti dolosamente decotti, che fingendo fallimento, abbiano occultato il loro avere per fraudarne li creditori: i testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra: loro istigatori, e mandanti.

Quelli che abusando dell' immunità locale, o nell'asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sien ritornati, abbian commessi delitti, per li quali entrasse pena di morte, o di galera.

Quelli che abbian commesso, o fatto commettere assassinio, li consultori, istigatori, e cooperatori quantunque non sia seguita la morte, ma l'atto prossimo, o l' insulto.

Li Tesorieri, o Percettori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo danaro dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla Cassa generale, se l'avessero appropriato con furto, o con falsità.

Li Cassieri, Officiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, o fatto, o permesso rubare danajo col mezzo, o coll'occasione del loro impiego.

Li falsatori di fedi di credito, o di polizze notate in fede: di biglietti per riscuoter dagli arrendamenti danajo depositato nel Banco: di mandati di Tribunali per liberazione di danajo, anche ne' Banchi depositato: e in una parola qualunque falsità enunciata, e compresa nell' Editto penale de' 14. Ottobre del 1751.

Tutti li Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Officiali, che abbian commessi delitti di falsità in officio, e tutti gli altri Officiali delinquenti nell'amministrazione de' proprj officj, purchè meritevoli di pena di relegazione. E parimente escludiamo tutte quelle persone liquidate, e da liquidarsi, niuna esclusa, ancorchè vi sieno fra tali persone Regj Officiali con giurisdizione, o senza giurisdizione, e di qualunque dignità forniti, e subalterni di qualsivogliano Tribunali, per le cui cause, che contengono delitti, frodi, colpe, o debiti, ha proceduto, e attualmente procede la Giunta de' Regj Forni, da Noi eretta in virtù di Dispacci, e di facoltà alla medesima date, o da darsi in appresso, della quale è capo il Regio Consigliere D. Giovanni Pallante. E nascendo dubbj sull' intelligenza del presente Indulto, ordiniamo che li Tribunali, e li Giudici debbano regolar le provvidenze di giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedente parere della nostra Regal Camera sull' Indulto del 1772., quante volte non siano state da Noi posteriormente modificate. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praes. Vice-Protonotarius. Do-* FERDINANDVS IV.

minus Rex mandavit mihi Ferdinando Corradino a Secretis. Pubblicata a dì 10. Novembre 1777.

Die 10. Nov. 1777.

PRAMMATICA LXIX.

Idem Rex. Praecedens generalis criminum indulgentia ad milites extenditur, qui legionem deseruissent. Eadem forma abolitio continetur, qua ea comprehenditur, quam supra retulimus, pragm. dici 9. Januarii 1745.

POichè s'è compiaciuto l'Onnipotente Sempiterno IDDIO di rendere paghe le nostre speranze, nel vedere semprepiù assicurata la Real successione ai nostri Regni, colla nascita non meno del nostro Amabilissimo Principe Ereditario Don Carlo Tito, che con quella del nostro Secondogenito Don Francesco, abbiam voluto dimostrare a tutti i nostri Sudditi l'interno giubilo, che un sì felice avvenimento ci ha recato, con fargli partecipare della comune allegrezza coll'amplo general perdono accordato dal nostro pietoso Cuore, e pubblicato a' 10. del prossimo scaduto Novembre, con Real Editto spedito dalla Segreteria di Stato, e del Dispaccio di Grazia, e Giustizia. Ed essendo nostra volontà, che in tal Indulgenza sian egualmente compresi i Militari tutti de' nostri Eserciti, che Rei fossero di delitti comuni, non eccettuati in detto Editto, coll'istesse condizioni, e restrizioni in esso manifestate; Ordiniamo, e comandiamo, che giusta la forma, contenenza, e tenore di detto Perdono, godano la Clemenza istessa anche i Militari ne' delitti commessi per lo passato fin'al giorno della pubblicazione del presente Indulto; e che in oltre s'estenda questa Indulgenza a favore delle nostre fedelissime Truppe, anche per i delitti militari, di cui fossero accagionati, con quelle limitazioni, che appresso si spiegheranno.

Ordiniamo pertanto, che possano godere di questo general Perdono tutti i Disertori de' nostri Eserciti, siano Sergenti, Caporali, Tamburri, Clarinetti, Piffari, o altri de' Corpi tutti delle Nostre Truppe, ovunque si trovino di Presidio, o di Quartiere, così di Fanteria, come di Cavalleria, e Dragoni, ancorchè le diserzioni siano qualificate, e reiterate, permettendo eziandio a coloro, che ammessi saranno ad un tale perdono, non solo d'eliggere il Reggimento, in cui vorranno continuare il nostro Real Servigio, senz'essere obbligati di farlo in quello da dove disertarono; ma ben anche di non esser tenuti di servire maggior tempo di quello, che ad essi restava di compiere quando disertarono.

E perchè tutti abbiano campo di godere di tal perdono, sarà permesso ai Disertori, che si troveranno fuori de' nostri Dominj, il potersi presentare dentro il termine di quattro mesi, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente Indulto, in uno de' Corpi delle suddette nostre Truppe.

Per quelli poi, che si ritrovino servendo con nome supposto in qualche Corpo de' nostri Eserciti distinto da quello, da cui disertarono, dichiariamo, che nel solo termine di due mesi, da decorrere dal dì della pubblicazione di questo Indulto debbano sinceramente svelarsi, affine di poter essere aggraziati, ma coll'espressa circostanza di dover continuare a servire nel Corpo, ove in tal atto ritrovansi, e per quel solo tempo, per cui obbligati si siano di servire.

Riguardo a quelli, che raminghi ne' nostri Regni, e Stati, o rifugiati in Chiesa, oppure contumaci sieno, così per lo delitto della diserzione, come per altri communi non eccettuati, vogliamo che si abbiano anche a presentare nel termine di mesi due in uno de' Corpi delle nostre

stre

stre Truppe, in cui intendono di continuare il nostro Real Servigio.

Comandiamo inoltre, che sian anche compresi in questo Indulto tutti quei Militari, che sin al presente giorno si trovino arrestati, ancorchè fabbricati siansi contro d' essi i Processi, e proceduto alle condanne, tanto per lo delitto della diserzione, quanto per altri comuni non eccettuati, purchè però la pena non siasi cominciata ad eseguire.

Per ultimo vogliamo, che i Disertori de' Reggimenti Svizzeri, compresi anche quelli delle Reali Guardie di tal Nazione, siano anche a parte di questa nostra clementissima Grazia, per la sola assoluzione della pena, per i delitti che non siano eccettuati; giacchè è nostra volontà, che non sia ad essi permesso di continuare il nostro Real Servigio, se non se in quello stesso Corpo, da cui abbiano disertato.

Ed acciocchè possano l' Inquisiti tutti godere di questo nostro perdono, ordiniamo, che il presente Indulto si pubblichi alla testa di tutti i Corpi delle nostre Truppe, ed in tutte le Piazze, e Fortezze de' nostri Dominj, ed anche nelle Residenze de' Presidi Provinciali, affinchè n' abbiano i Rei l' opportuna notizia. E per maggior comprovazione di questa nostra sovrana disposizione, sarà il presente Editto firmato dalla nostra Real Mano, munito del nostro Real Suggello, e roborato dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, e Marina. *Dato in Venafro li nove Gennajo mille settecento settantotto*. FERDINANDO. *Antonio de Ottero*.

Die 9. Ian. 1778. FERDINANDUS IV.

PRAMMATICA LXX.

Idem Rex. Cum alteram melioris sexus prolem suscepisset, vel maximo gaudio perfusus crimina eius subditorum omnia remitti iubet, si qui regali indulgentia uti velint, et offensae partis remissionem habuerint, et infra unius mensis spatium apud proprios Iudices se stiterint. Crimina, quae tuendae iustitiae caussa excipiuntur, eadem forme sunt, quae recensentur in superius edita pragmat. an. 1775.

LA nascita del nostro Real Secondogenito D. GENNARO siccome ha ripieni di consolazione, e di giubilo non meno Noi, e l'Augusta nostra Consorte, che tutt'i nostri amatissimi Sudditi; così in mezzo alla pubblica letizia ha mosso il nostro Real Animo ad usare anche indulgenza verso que' delinquenti, che possono in questa lieta occasione considerarsi capaci ad ottenerla, sebbene co' loro trascorsi si sieno resi infelici, e si abbian procurata la dovuta pena dalle Leggi prescritta. Saranno perciò ancor essi debitori alla divina Provvidenza, dalla quale riconosciamo un sì fausto, e sospirato avvenimento.

Abbiamo pertanto risoluto con la sovrana nostra Autorità di accordar loro un general perdono, con quelle dichiarazioni, e limitazioni, che stimiamo necessarie ed opportune per la perenne conservazione della salute de' Popoli, e della tranquillità dello Stato; principale oggetto di ogni ben regolato Governo, e delle nostre cure sovrane.

E' adunque nostra real volontà di comprendere nel presente Indulto tutt' i nostri Sudditi dell'uno, e dell'altro sesso, e stranieri abitanti nel nostro Regno, per li delitti, che abbiano nel medesimo commessi, di qualunque rango essi sieno, e ancorchè soggetti alla giurisdizione de' Baroni, a' quali nondimeno riserbiamo le sole pene pecuniarie, che loro per dritto spettassero; sieno le loro inquisizioni cominciate, o no in giudizio: sieno indiziati rei, o confessi, o convinti, assenti, o presenti *sub Judice*, con qualunque cautela, o già resi contumaci, o forgiudicati, o banditi, o condannati, o concordati non solo a

pena di presidio, o di galea, ma anche a pena di carcere, o di esilio, purchè la pena non siasi cominciata ad eseguire, e purchè non si tratti di delitti da Noi eccettuati in questo general perdono. E quindi comandiamo, che restino i rei medesimi pienamente assoluti dalle contratte inquisizioni, colpe, delitti, e contumacie. Cosicchè per l'avvenire non sieno più molestati, neppure per le pene pecuniarie dovute al nostro Fisco, in qualunque maniera, che ne fosse cauto, quando però non le abbia esatte, o cominciato ad esigere, o composte, quando dipendessero da delitti esclusi dal presente Indulto.

E perchè abbia luogo la giusta, e consueta regola, comandiamo, che per goder gli effetti della istessa indulgenza i rei assenti, debbano trallo spazio di un mese, da correre dal giorno della pubblicazione della medesima legittimamente, e di persona, presentarsi a' Giudici, e Tribunali, innanzi a' quali pendono le loro inquisizioni in prima istanza, o in grado di gravame, ancorchè prodotto da' decreti interlocutorj, ovvero al Tribunale della G. C., non ostante che le loro inquisizioni pendessero innanzi a' Giudici, o a' Tribunali inferiori, intesi sempre gli Avvocati, o Coadjutori Fiscali de' rispettivi Tribunali, o Corti del Regno, quante volte però essi rei avessero già ottenute le legittime remissioni delle parti offese, le quali si richieggono, ancorchè gli offesi non abbiano fatto formale querela, o pure nelle loro deposizioni si siano rimessi alla giustizia. Qual termine scorso, non possano essere ammessi al godimento dell'Indulto stesso, nè prorogarsi la dilazione.

Per quelli poi, che non avessero ancora ottenute le remissioni, tanto se assenti, che presenti, o sotto mandato, o nelle carceri, accordiamo il termine di tre mesi a procurarsele, e presentarle nella forma descritta, e intesi gli Avvocati, e Coadjutori Fiscali rispettivi; pendente il qual termine non possano, salvi i delitti eccettuati, molestarsi gli assenti, nè procedersi contra i presenti ad atto alcuno, purchè fra detto tempo non siano catturati per asportazione di armi proibite, o per altro nuovo delitto. Nel qual caso, oltre le pene per tal nuovo delitto stabilite, s'intendano decaduti dall'Indulto, e debbano esser sottoposti alle pene prescritte. E poichè potrebbe la loro totale libertà produrre de' disordini, o far presumere, o sospettare violenza nell'ottener le rimessioni, vogliamo parimente, che tra questo intervallo de' tre mesi debbano star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo, ove abitano, o sogliono abitare le parti offese. E quando a tutte le divisate condizioni abbiano soddisfatto, debbano anche per conseguir l'effetto del general perdono, dar cautela di non offendere, nè far offendere nè i querelanti, nè i testimonj contro di essi esaminati, nè qualunque persona, che siasi mischiata nelle loro inquisizioni.

Ordiniamo ancora che si comprendano nella presente grazia i carcerati per causa civile, sieno i debitori tali per ragion pubblica, o privata, i quali vogliamo, che siano messi in libertà, e non esser molestati nelle persone, colla dilazione di quattro mesi, se il debito nascerà per causa pubblica; e di otto se per privata; quante volte daranno prima di uscire dalle carceri sicura malleveria, o di accordarsi fra detto termine co' loro creditori, o quello trascorso, di ritornare nelle carceri. Eccettuando però

rò dalla grazia tutti i debitori per ragion di deposito, di dazj, di arrendamenti, di gabelle, e di altre rendite Regie, li quali non vogliamo, che vengano compresi nella dilazione suddetta. Come pure escludiamo tutti i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajettizia, da pagarsi in un determinato luogo, come pure li debitori per cambiali, che riguardino negozj di olj, di grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico commercio, purchè effettivo e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e merci estere, non simulato per maggior cautela de' creditori, che così fanno scrivere, mentre contrattano, o vendono le derrate proprie e native del Regno, o danno a mutuo il loro danajo, siccome fu da Noi risoluto con nostri Rescritti de' 5. Novembre 1768., e de' 15. Agosto 1772.

Ma perchè questa nostra Reale Indulgenza sia coerente colla giustizia, e colla quiete e tranquillità dello Stato, e non fomenti l'altrui iniquità colla futura speranza del perdono, perciò abbiamo risoluto espressamente da quelli escludere i seguenti delitti, cioè:

Di lesa Maestà divina, ed umana: di fabbricazione, tonsione, e falsificazione di monete, e di espensione di false monete, quando concorra la scienza di esser false: di vizio nefando.

Di omicidio di qualunque genere, purchè l'omicidio non sia nato per caso, o tra i giusti limiti della propria difesa: le quali circostanze provandosi, debbano esser ammessi li rei all'Indulto.

Comprendiamo anche in questa nostra Indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave, ed anche i rei di omicidio rissoso, purchè l'omicida non sia stato autor della rissa, e non abbia commesso l'omicidio con armi proibite dalle Regie Prammatiche; queste due condizioni debbono concorrere cumulativamente per potersi dar luogo all'Indulto: esclusi affatto i parricidii di qualunque genere.

Vogliamo che s'intendano anche esclusi i rei di propinazione di veleni, ancorchè non ne sia seguito l'effetto.

Escludiamo ancora i rei di ferite, o di violenze in persona de' regii Officiali.

Li rei di uso venereo con Monache, così in abito, come con altre qualsisieno dentro de' Monasterii, o Conservatorii racchiuse.

D'armamento, e d'incesso per la Campagna con più persone a tenore delle Regie Prammatiche.

Sieno altresì esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, e ancorchè senza offesa de' rubati.

Parimente que' ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza avessero in unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e delle altre del Regno de' loro Borghi, e nelle Campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con chiavi false, adulterine, o con istrumenti volgarmente detti *Grimaldelli*, o con iscassazione, o scaliazione, o frattura delle muraglie nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazzini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed ugualmente quei, che appensatamente commesso avessero furto in mare: ne' quali eccettuati delitti vogliamo, che sieno compresi i loro mandanti, autori, partecipanti, e complici qualsivogliano.

Esclusi

Esclusi ancora vogliamo, che sieno i rei di furto, i quali altra volta sieno stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, o nel corso della pena abbian commesso lo stesso delitto, e quelli altresì, che dopo aver goduto altra volta l' Indulto per furti, abbiano nuovamente rubato.

Esclusi i rei di ricatto, o già consumato, o tentato, che per ottenerlo, dolosamente abbiano o trasportate da luogo a luogo, o trattenute le persone, o che in qualunque maniera abbiano o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietti richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni a norma delle leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbiano portate lettere, o ambasciate per chieder danaro colle divisate minacce, o sulla vita, o su i beni delle persone, che si cercano ricattare: compresi i consulenti, i cooperatori, mandanti, ed altri complici.

Esclusi gl'incendiarii, che con dolo avranno messo, o fatto mettere il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se sagro, e alle case abitabili, così se fossero site in Città, Borghi, Casali, e Villaggi, come fuori, o anche a tugurii costrutti a modo di case, soliti abitarsi da' campagnuoli, o da' pastori, o che abbian posto fuoco agli armenti, gregge, vigne, seminati, oliveti, selve, o a qualunque altro podere alborato, o fruttifero, e gli ausiliatori, consulenti, ed altri complici.

Coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesti di esser Ministri di giustizia, si abbian fatte aprir le case, e vi abbian rubato, o inferita violenza all'onestà delle donne, in esse abitanti, come pure quelli, che di giorno, o di notte avessero con violenza insidiato l' onore delle donne, così nelle pubbliche strade, come nelle proprie case.

Li mercadanti dolosamente decotti, che fingendo fallimento, abbiano occultato il loro avere per frodare li creditori.

Li testimonii falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra: loro istigatori, e mandanti.

Quelli, che abusando dell' immunità locale, o nell'asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sien ritornati, abbian commessi delitti, per li quali entrasse pena di morte, o di galera.

Quelli, che abbian commesso, o fatto commettere assassinio, li consultori, istigatori, e cooperatori, quantunque non sia seguita la morte, ma l' atto prossimo, o l' insulto.

Li Tesorieri, o Percettori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo danaro dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla Cassa generale, se l' avessero appropriato con furto, o con falsità.

Li Cassieri, Officiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, o fatto, o permesso rubare danajo col mezzo, o coll' occasione del loro impiego.

Li falsatori di fedi di credito, o di polizze notate in fedi: di biglietti per riscuoter dagli Arrendamenti danajo depositato nel Banco: di mandati di Tribunali per liberazione di danajo, anche ne' Banchi depositato: e in una parola qualunque falsità enunciata e compresa nell' editto penale de' 14. Ottobre del 1751.

Tutti li Notaj, e Mastrodatti, Scrivani, ed altri Officiali, che abbian commessi delitti di falsità in Officio, e tutti gli altri Officiali delin-

linquenti nell'Amministrazione de' proprj Officj, purchè meritevoli di pena di relegazione.

E parimente escludiamo tutte quelle persone liquidate, e da liquidarsi, niuna esclusa, ancorchè vi sieno fra tali persone Regj Officiali con giurisdizione, o senza giurisdizione, e di qualunque dignità forniti, e subalterni di qualsivogliano Tribunali, per le cui cause, che contengono delitti, frodi, colpe, o debiti, ha proceduto, e attualmente procede la Giunta de' Regj Forni, da Noi eretta in virtù di Dispacci, e di facoltà alla medesima date, o da darsi in appresso, della quale è Capo il Consigliere D. Giovanni Pallante.

E nascendo dubbj sull' intelligenza del presente Indulto, ordiniamo che i Tribunali, e i Giudici debbano regolar le providenze di giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedente parere della nostra Regal Camera sugl' Indulti del 1772., 1775., e del 1777., quante volte non sieno state da Noi posteriormente modificate.

Quindi perchè questa nostra grazia coll'espressate limitazioni, ed eccettuazioni venga a notizia di ognuno, conchè resti assicurato *sub verbo, et fide Nostra*, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara . . . *Dalla Real Villa di Portici il dì* 18. *Maggio* 1780. Ferdinando. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praes. Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Pecchèneda a Secretis.* Pubblicata a dì 20 Maggio 1780.

Die 18. Maii 1780. FERDINANDVS IV.

PRAMMATICA LXXI.

Eodem Rege. Praecedens abolitio ad desertores etiam milites extenditur, eademque ferme hic edicuntur, quae constituta sunt in pragmatica diei 17. Martii an. 1775.: ut illuc assumantur, quae ad hunc locum pertinent.

Volendo Noi, che pel fausto avvenimento della nascita del nostro Secondogenito D. Gennaro, per cui degnati ci siamo d'accordare a tutti i nostri Sudditi un general perdono, pubblicato a' 18. Maggio prossimo passato, partecipino ben anche della comune allegrezza i Militari tutti de' nostri Eserciti, e che sian compresi nell' istessa Reale Indulgenza tutti coloro, che rei fossero di delitti comuni nel mentovato Indulto non eccettuato: perciò ordiniamo, e comandiamo, che colle medesime condizioni, e restrizioni, e giusta la forma, contenenza, e tenore di detto perdono, godano dell' istessa Clemenza anche i Militari, come se in quello vi fossero espressamente nominati, e siano per conseguenza assoluti di tutti i delitti non eccettuati, che abbian commessi per lo passato sin al giorno della pubblicazione del presente Indulto, e che in oltre si estenda questa Indulgenza a favore di tutte le nostre Truppe, anche per i delitti Militari, di cui fossero accagionate, con quelle limitazioni però, che appresso si spiegheranno.

I Disertori de' nostri Eserciti, siano Sergenti, Caporali, Tamburri, Clarinetti, Piffari, o altri de' Corpi tutti delle nostre Truppe, ovunque si ritrovino di Presidio, o di Quartiere, così di Fanteria, come di Cavalleria, e Dragoni, vogliamo che godano di questo general Perdono, ancorchè le diserzioni siano qualificate, e reiterate, ed inoltre permettiamo a coloro, che ad un tal Perdono ammessi saranno, di eliggere il

Reg-

Reggimento, in cui vorranno continuare il Real servigio, senzachè sian tenuti di farlo in quello, da dove disertarono, e di non esser obbligati di servire se non se pe'l tempo, che ad essi restava di compiere, quando disertarono.

Inoltre comandiamo, che sian compresi in questo Indulto tutti quei Militari, che sino al giorno della di lui pubblicazione si trovino arrestati, ancorchè contro di loro fabbricati siansi i processi, e proceduto alle condanne, tanto pe'l delitto della diserzione, quanto per altri comuni non eccettuati; purchè però la pena non siasi cominciata ad eseguire.

Ed affinchè tutti abbiano campo di godere di detto Perdono, concediamo a' Disertori, che si ritroveranno fuori de' nostri dominj, il potersi presentare in uno de' Corpi delle suddette nostre Truppe dentro il termine di quattro mesi, decorrendi dal dì della pubblicazione di questo Indulto.

Riguardo poi a coloro, che con nome supposto si ritrovino servendo negl' istessi nostri Eserciti per occultare la diserzione da essi commessa da qualcheduno de' nostri Reggimenti; vogliamo, e dichiariamo, che per godere di detta grazia debbano sinceramente svelarsi nel solo termine di due mesi, da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Indulto; ma coll' espressa condizione di dover continuare a servire nel Corpo, ove in tal atto si ritrovino, pel solo tempo, per cui in quello siansi obbligati di servire.

Per rispetto poi a coloro, che raminghi ne' nostri Regni, e Stati, o rifuggiti in Chiesa, oppure contumaci siano, così per lo delitto della diserzione, come per altri comuni non eccettuati: vogliamo, che anche nel termine di mesi due, come sopra; abbiano a presentarsi in uno de' Corpi delle nostre Truppe, ove intendono di continuare il nostro Real servizio.

Vogliamo per ultimo, che i Disertori de' Reggimenti Svizzeri, compresi benanche quelli delle Reali Guardie di tal Nazione, partecipino egualmente di questa nostra Indulgenza, soltanto però riguardo all' assoluzione della pena corrispondente a' delitti, che non siano eccettuati; giacchè è nostra real volontà, che non sia ad essi permesso di cambiar Reggimento, ma sì bene di continuare in quello, da cui disertarono.

Ed affinchè il presente Indulto giunga a notizia degl' inquisiti tutti per poterne profittare, ordiniamo, che si pubblichi alla testa di tutti i Corpi delle nostre Truppe, ed in tutte le Piazze, e Fortezze de' nostri dominj, ed anche nelle residenze de' Presidi Provinciali; ed in comprovazione di questa clementissima grazia sarà il presente Editto firmato dalla nostra Real mano, munito del nostro Real suggello, e roborato dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, e di Marina. *Dato in Castellammare a' 24. Giugno 1780.* FERDINANDO. *Luogo* ✠ *del Suggello.* *Giovanni Acton.* Die 24. Iunii 1780. FERDINANDVS IV.

PRAMMATICA LXXII.

Eodem Rege. Nova indulgendae abolitionis caussa. Tertio non. Februar proxime elapsi mensis vel maximus terraemotus utramque Calabriam, et Siciliam numquam securam hujus mali, nec indemnem, ac toties defunctam metu,

I. SE proprio è delle nostre paterne sollecitudini di vegliare alla felicità, ed al buon Governo de' Popoli alla nostra cura affidati, con farli anche partecipi nella prospera fortuna delle Regali contentezze, molto più interessare dobbiamo la nostra Sovrana Clemenza all' aspetto delle loro calamità, e de' loro disastri, ed entrando amorosamente a parte delle lo-

strage vastavit. Non enim domos solum, aut familias, aut urbes singulas hausit, sed provincias totas regionesque subvertit, et modo ruinis operuit, modo in altam voraginem condidit; ac ne id quidem reliquit, ex quo appareat, quod non est, saltem fuisse, sed supra nobilissimas urbes sine ullo vestigio prioris habitus, solum extensum est. Emotum sedibus suis mare, cujus aestus majore quam soleat cursu plus aquarum trahens ingentem hominum numerum strangulavit. Terra modo luxata subsidit, nunc in partes divisa discessit, et alias intervallum ruinae suae diu servavit alias cito compressit. Nunc omnes magnitudinis notae convertit introrsum, nunc noves expressit, aperuit aliquando aquarum calentium venas, aliquando refriguit, ignesque nonnunquam per aliquod ignotum antea montis, aut rupis foramen emisit: quae omnia mirum quantum Calabrorum Siculorumque pene exa immotorum animos afflixerit, quorum erigendorum gratia praesens generalis criminum abolitio a clementissimo piissimoque Rege nostro elicitur, qua jubetur de-

loro dissavventure, rapidi accorrere a consolarli, assisterli, e sollevarli. Siccome adunque ne' fausti avvenimenti del nostro Regno arricchito di successione comunicammo il giubilo del nostro Real animo, e versammo la nostra beneficenza anco su i rei men colpevoli, così ora, che la mano dell' Onnipotente si aggrava sopra la Terra, e fa, che le grandi rivoluzioni, e straordinarie crisi della natura annunciano la sua parola, penetrati Noi dalle comuni perdite, e desolazioni abbiamo manifestato il cordoglio, e l'amarezza del paterno cuore agli afflitti Popoli delle Calabrie, e della Sicilia vessati da spaventevoli tremuoti, a' quali è pur troppo soggetto il suolo di questi Regni, come più fiate si è sperimentato sotto li nostri Serenissimi Predecessori, e talvolta con danni maggiori de' presenti. Dopo avere intanto aperti, ed esauriti i soccorsi della nostra Reale Munificenza a pro delle desolate Popolazioni, rivolgiamo al presente le viscere della paterna nostra pietà verso i miseri delinquenti delle due afflitte Provincie delle Calabrie, i quali non per costante pravo costume, ma per trascorso d' irresistibili passioni, o per isconvolgimento di ragione violarono i diritti de' loro simili, e turbarono la pubblica tranquillità. Quindi ad oggetto di richiamare i traviati dallo squallore del carcere, dall' esilio, o dalla incerta fuga al retto sentiere, ed abilitarli ad indennizzare da utili, ed operosi cittadini la società de' danni, che le cagionarono, ed a soccorrere, ed incoraggire col loro esempio, e colla lor' opera i loro concittadini nelle attuali luttuose circostanze, concediamo colle consuete salutari limitazioni necessarie alla salvezza de' buoni, ed alla tranquillità dello Stato il general perdono a tutt' i rei delle cennate due Calabrie inquisiti di delitti non eccettuati, che dentro il termine di un mese si presenteranno al Preside della Provincia di Catanzaro ad oggetto di obbligarsi di abitare nelle Città, Terre, Casali, Villaggi, e luoghi della divisata Provincia Catanzarese, e di vivervi secondo la propria condizione, ed esercitarvi i respettivi impieghi, o mestieri, e con ispecialità le persone addette all'agricoltura di coltivare quelle un tempo felici contrade, che ora le estraordinarie rivoluzioni della natura par che si sforzino di sottrarre alle cure industriose dell' uomo.

II. E perchè questa giusta, ed utile espiazione delle loro colpe produca il desiderato effetto, e perchè questa nostra sovrana Indulgenza proceda col dovuto accertamento, e buon ordine, comandiamo, che per godere gli effetti del presente Indulto i rei assenti dalle stesse nominate Provincie debbano fra lo spazio di un mese decorrendo dal giorno della pubblicazione del medesimo presentarsi legitimamente di persona a' Giudici, e Tribunali, innanzi ai quali pendono le loro rispettive inquisizioni, intesi sempre gli Avvocati, e Coadjutori Fiscali de' rispettivi Tribunali, o Corti, o che in prima istanza si trovassero i giudizii, ovvero in grado di qualunque rimedio, quantevolte però essi rei avessero già ottenute le legitime remissioni delle parti offese, le quali si richieggono ancorchè gli offesi non abbiano fatta formale querela, o pure nelle loro deposizioni rimessi si siano alla Giustizia. E ciascuna delle mentovate Corti, Giudice, o Tribunale, innanzi a cui il reo si presenterà per godere l' Indulto, dopo aver conosciuta la qualità, e la natura del delitto, se

linquentes infra statutum tempus apud proprios Judices sistere se debere, quo eadem gaudere valeant, cum offensarum partium remissionem sibi obtinuerint. Nonnulla vero crimina quemadmodum justitiam decet secundum praecedentes indulgentias excipiuntur, quae, ut intus, enumerantur.

se compreso, o escluso dal presente grazioso Editto, e dopo avere di risulta di siffatta discussione ammesso il reo al godimento dell' Indulto istesso, dovrà immediatamente riscontrarne il Preside del Tribunale di Catanzaro, con rimettergli a posta corrente legale, ed autentico documento dell' obbligo dal reo soscritto di presentarsi tra 'l corso di un mese al divisato Preside di Catanzaro, avanti del quale pervenuto che sarà il reo indultato, dovrà dichiarare la Città, la Terra, il Casale, il Villaggio, o la Contrada, ch' egli in quella Provincia sceglie per suo domicilio, e dovrà negli atti di quell' Udienza formare nuovo obbligo, che tra un termine discreto, da fissarsi dallo stesso Preside, si renderà nel luogo prescelto, e che vi domicilierà sua vita durante, e che non l' abbandonerà sotto pena di decadere dalla conseguita reale Indulgenza, e di subire il castigo, che meriteranno i suoi passati delitti. E per animare gl' indultati dell' altra vicina Provincia di Cosenza a permanere ne' rispettivi luoghi scelti per domicilio in quella di Catanzaro, gli Amministratori delle Università demaniali, e gli utili Possessori de' luoghi Baronali (dell' interesse de' quali principalmente si tratta) li ricovereranno, e li soccorreranno per quanto sia loro possibile, non trascurando a tal' oggetto in un' opera cotanto necessaria, ed utile di valersi di tutti que' mezzi, che l' umanità garantita anche dal proprio interesse può, e dee esigere in somiglianti casi.

III. Ed affinchè possa esso Preside di Catanzaro in caso di controvenzione degli aggraziati averne subito la notizia per punirsi il controventore, ingiungerà ai Governatori locali, ed agli Amministratori delle Città, delle Terre, o de' Villaggi della Provincia, nei quali saranno andati ad abitare gl' indultati, di subito riferire nel caso della diserzione, ed abbandono del preso domicilio.

IV. Scorso poi il termine del primo mese per legitimamente presentarsi innanzi a' proprj Giudici, comandiamo, che non possano i rei essere più ammessi al godimento dell' Indulto, nè accordarsi loro altra dilazione, come altresì ordiniamo, che passato il termine dell' altro mese stabilito per presentarsi in virtù dell' obbligo al Preside di Catanzaro, ed avanti di esso Preside non comparendo i rei già indultati, o essendovi comparsi, non andando nei luoghi scelti per le loro abitazioni, o pure essendovisi portati, abbandonandoli, debbano i medesimi intendersi decaduti dal beneficio del goduto Indulto, e rientrando il Fisco nei primitivi dritti delle abolite inquisizioni, debba da' corrispondenti Giudici esiger la pena dovuta a' precedenti delitti. Ed in caso della commessa controvenzione, o deserzione sia nell' obbligo ogni Giudice, Corte, e Tribunale del luogo, in cui si trovi il disertore, o controventore arrestarlo, formar gli atti legittimi della diserzione, o controvenzione, e rimetterli in seguito a quel Giudice, o Tribunale, ove pendano le rispettive precedenti inquisizioni.

V. Per quei rei poi, che ottenute ancora non avessero le remissioni, tanto se assenti, che presenti, o sotto mandato, o nelle carceri, accordiamo il termine di tre mesi a procurarsele, e presentarle nella forma legittima, e intesi gli Avvocati, e Coadjutori Fiscali rispettivi; pendente il qual termine non possano, fuorchè per i delitti eccettuati, molestarsi gli assenti, nè procedersi contr' ai me-

medesimi ad atto alcuno, purchè fra 'l cennato tempo non vengono catturati per asportazione di armi proibite, o per altro nuovo delitto, giacchè in tal caso oltre le pene per lo nuovo delitto meritate, s' intendano decaduti dall' Indulto, e debbano essere sottoposti alle pene prescritte. E poichè la totale libertà de' mentovati rei potrebbe produrre de' disordini, o far presumere, o sospettare violenza nell' ottenere le remissioni, vogliamo, che tra questo intervallo di tre mesi debbano essi star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo, ove abitano, o sogliono abitare le parti offese: e quando a tutte le divisate condizioni abbiano soddisfatto, debbano anche per conseguire l' effetto del general perdono dar, giusta il solito, cautela di non offendere, nè far offendere nè i querelanti, nè i testimonj contro di essi esaminati, nè qualunque persona, che siasi mischiata nelle loro inquisizioni.

VI. Per i Calabresi, o domiciliati nelle Calabrie, che si trovino carcerati, o fuggiaschi per debito, e causa civile ordiniamo, che nella presente grazia siano compresi, e vogliamo, che siano messi in libertà, e non esser molestati nelle persone colla dilazione di un anno, quante volte daranno prima di uscire dalle carceri sicura malleveria, o di accordarsi fra detto termine co' loro Creditori, o quello trascorso di ritornare nelle carceri, restando bensì eccettuati tutt' i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajettizia da pagarsi in un determinato luogo, come pure li debitori per cambiali, che riguardino negozj di olj, di grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico Commercio, purchè effettivo, e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e merci estere, non simulato per maggior cautela de' Creditori, che così fanno scrivere, mentre contrattano, e vendono le derrate proprie, e native del Regno, e danno a mutuo il loro denaro, siccome fu da Noi risoluto con nostri Rescrirti de' 5. di Novembre del 1768., e de' 5. di Agosto del 1772. Tale eccettuazione però debba intendersi di aver luogo quando i Calabresi, o domiciliati nelle Calabrie debitori per causa de' contratti finora descritti non abbiano nelle presenti calamità fatta effettiva perdita di parte, o di tutte le derrate contrattate, nel qual caso vogliamo, che godano essi il beneficio della cennata dilazione di un anno per tutto, o parte della derrata contenuta nel contratto col ragguaglio alla perdita o in tutto, o in parte sofferta.

VII. Comandiamo inoltre, che siccome nella presente reale Indulgenza vanno compresi anche i debitori del Monte Frumentario, così all' opposto restino espressamente esclusi i Regii Economi per tutte l' esazioni, che abbiano fatte, o che facciano in avvenire nelle mentovate Provincie delle Calabrie per conto, ed interesse dell' istesso Monte, sì perchè relativamente a costoro trattasi di sborso di somme ricevute da altri ad oggetto di prontamente esibirsi, come principalmente perchè tali rendite in questo calamitoso disastro sonosi impiegate, e debbono tuttavia applicarsi in sollievo delle afflitte, e desolate popolazioni.

VIII. Rispetto poi ai debitori per ragion di deposito, di dazj, di Arrendamenti, di Gabelle, e di altre rendite Regie, e Fiscali, dopo avere avute più distinte, e dettagliate notizie de' peculiari disastri di cia-

scun luogo delle succennate Provincie ci riserbiamo dare le amorose convenienti provvidenze a seconda di quella pietà del nostro Real animo, per effetto della quale nel presente rincontro per lo soccorso de' Popoli non abbiamo risparmiato il Reale Erario.

IX. Ma perchè questa nostra Real Indulgenza sia coerente colla giustizia, e colla quiete, e tranquillità dello Stato, e non fomenti l' altrui iniquità colla futura speranza del perdono, perciò abbiamo risoluto espressamente da quelli escludere i seguenti delitti, cioè:

Di lesa Maestà Divina, ed Umana.

Di fabbricazione, tonsione, e falsificazione di monete, e di espensione di false monete, quando concorra la scienza di esser false.

Di vizio nefando.

Di omicidio di qualunque genere, purchè l' omicidio non sia nato per caso, o tra i giusti limiti della propria difesa, le quali circostanze provandosi, debbano esser ammessi li rei all' Indulto.

X. Comprendiamo anche in questa nostra Indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave, ed anche i rei di omicidio rissoso, purchè l' omicida non sia stato l' autore della rissa, e non abbia commesso l' omicidio con armi proibite dalle regie Prammatiche; queste due condizioni debbano concorrervi cumulativamente per potersi dar luogo all' Indulto; esclusi affatto i parricidj di qualunque genere.

XI. Vogliamo, che s' intendano anche esclusi i rei di propinazione di veleni, ancorchè non ne sia seguito l' effetto.

XII. Escludiamo ancora i rei di ferite, o di violenze in persona de' regii Officiali.

XIII. Li rei di uso venereo con Monache, così in abito, come con altre qualsisieno dentro de' Monisteri, o Conservatorj racchiuse.

XIV. D' armamento, e d' incesso per la Campagna con più persone a tenore delle regie Prammatiche.

XV. Sieno altresì esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, e ancorchè senza offesa de' rubati.

XVI. Parimente quei ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza avessero in unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e delle altre del Regno de' loro Borghi, e nelle Campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualunque luogo con chiavi false, adulterine, o con istromenti volgarmente detti *Grimaldelli*, o con iscassazione, o scaliazione, o frattura delle muraglie nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazzini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed ugualmente quei, che appensatamente commesso avessero furto in mare; ne' quali eccetuati delitti vogliamo, che sieno compresi i loro mandanti, autori, partecipanti, e complici qualsisiano.

XVII. Esclusi ancora vogliamo, che sieno i rei di furto, i quali altra volta sieno stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, o nel corso della pena abbian commesso lo stesso delitto, e quegli altresì, che dopo avere goduto altra volta l' Indulto per furti, abbiano nuovamente rubato.

XVIII. Esclusi ancora s' intendano i rei di ricatto, o già consumato, o tentato, che per ottenerlo, dolosamente abbiano o trasportate da luogo a luogo, o trattenute le persone, o che

o che in qualunque maniera abbiano o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietto richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni a norma delle Leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbiano portate lettere, o ambasciate per chieder danaro colle divisate minaccie o sulla vita, o su i beni delle persone, che si cercano ricattare, compresi i consulenti, i cooperatori, i mandanti, ed altri complici.

XIX. Esclusi ne siano gl' Incendiarii, che con dolo avranno messo, o fatto mettere il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se sacro, o alle case abitabili, così se fossero siti in Città, Borghi, Casali, e Villaggi, come fuori, o anche Tugurii costrutti a modo di case solite ad abitarsi da Campagnuoli, o da Pastori, o che abbian posto fuoco agli armenti, alle greggi, alle vigne, ai seminati, agli oliveti, alle selve, o a qualunque altro podere alberato, o fruttifero, compresi gli ausiliatori, i consulenti, e gli altri complici.

XX. Nè possan godere la presente Indulgenza coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesto di esser Ministri di Giustizia, si abbian fatte aprir le case, e vi abbian rubato, o inferita violenza all' onestà delle donne in esse abitanti, come pure quelli, che di giorno, o di notte avessero con violenza insidiato l' onore delle donne, così nelle pubbliche strade, come nelle proprie case.

XXI. Sieno esclusi i Mercadanti dolosamente decotti, che fingendo fallimento, abbiano occultato il loro avere per frodare li creditori.

XXII. Li Testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra con i loro istigatori, e mandanti.

XXIII. Quelli, che abusando de l' immunità locale o nell' asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sien ritornati, abbian commessi delitti, per li quali entrasse pena di morte, o di galera.

XXIV. Quelli, che abbian commesso, o fatto commettere assassinio, li consultori, istigatori, e cooperatori, quantunque non sia seguita la morte, ma l' atto prossimo, o l'insulto.

XXV. Comechè nella Capitale, e nel Regno vi possono essere Calabresi in officio pubblico, così nel presente Editto escludiamo li Tesorieri, e Percettori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo denaro dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Corte per trasmetterlo alla Cassa Generale, se l' avessero appropriato con furto, o con falsità, come pure li Cassieri, Officiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, o fatto, o permesso rubare denajo col mezzo, o coll' occasione de' loro impieghi.

XXVI. Li falsatori di fedi di credito, o di polizze notate in fedi, di biglietti per riscuotere dagli Arrendamenti danajo depositato nel Banco, ed in una parola qualunque falsità enunciata, e compresa nell' Editto del dì 14. Ottobre del 1751.

XXVII. Tutt' i Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Officiali, che abbiano commessi delitti di falsità in officio, e tutti gli altri Officiali delinquenti nell' amministrazione de' proprj officj, purchè meritevoli di pena di relegazione.

XXVIII. E nascendo dubbj sull' intelligenza del presente Indulto, ordinia-

niamo, che i Tribunali, ed i Giudici debbano regolar le provvidenze di giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedente parere della nostra Real Camera sugl' Indulti del 1775., del 1777. e del 1780., quante volte non siano state da Noi posteriormente modificate.

Quindi perchè questa nostra grazia coll' espressate limitazioni, ed eccettuazioni venga a notizia non solo degli abitatori delle cennate due Provincie di Calabria, ma eziandio di ogni altro Calabrese, che dimorasse in questa Capitale, o in altra parte del Regno, e resti assicurato *sub verbo, et fide nostra*, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col sugello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, di Grazia, e Giustizia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Dalla Real Villa di Caserta il dì* 20. *Marzo* 1783. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praes. Vice-Protonotarius, Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Sec.* Pubblicata a dì 22. Marzo 1783.

Die 20. Mart. 1783. FERDINANDVS IV.

PRAMMATICA LXXIII.

Eodem Rege. Is generaliter militibus indulget, qui proprias legiones deseruissent, nonnullis tamen, ut semper, datis conditionibus. Abolitio eamdem pene habet formam, quam superius editæ pragmaticæ hujus generis, quas vide.

I continui ricorsi, a Noi pervenuti, de' Soldati disertori delle nostre Reali Truppe, i quali detestando la colpa commessa ne hanno implorato vivamente la grazia; e l' occasione de' novelli stabilimenti militari, che ora di mano in mano si stanno facendo di nostro ordine, per lo regolamento di quelle, ci hanno determinato a dare benigno ascolto a tali dimande, e in conseguenza a concedere, col mezzo del presente Indulto, un pieno, e generale perdono a tutti i disertori di qualunque Corpo del nostro Esercito di terra, e di mare, di qualsivoglia grado, e condizione essi siano, colle seguenti limitazioni.

I. I suddetti disertori, se dimorano fuori de' Reali Dominj, goderanno di questo Indulto, purchè fra dieci mesi, da decorrere dal giorno della sua pubblicazione, si presentino in uno de' mentovati Corpi: ma se si ritrovano nei Regali Dominj, ne goderanno quando l' accennata presentazione accada nel termine di tre mesi.

II. Subitochè costoro si saranno presentati in qualunque de' citati Corpi, i rispettivi Comandanti Militari faranno a quelli somministrare il pane, e il prè giornaliero, stabilito per le Truppe veterane di Fanteria (quantunque essi siano disertori di Reggimenti, che godono maggiori averi) fintantochè non segua la loro ascrizione ai Reggimenti da designarsi da Noi; e immantinente ne spediranno i rapporti, contenenti la distinta filiazione, servizj, e diserzioni de' presentati, ai Comandanti Generali delle Armi, che ce ne daranno parte per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, onde destinarsi i detti disertori, se forestieri ne' Reggimenti esteri; se nazionali, ne' rimanenti Corpi dell' Esercito: colla circostanza, che tutti debbano continuare il servizio finchè compiano il tempo, a cui si erano obbligati nel Corpo, donde disertarono, escluso il tempo della loro assenza.

III. Verranno compresi nel presente generale perdono anche que' disertori, i quali sotto nomi finti servono nelle Reali Truppe in Corpi diversi da quelli, a cui erano ascritti allor-

allorchè ne disertarono; qualora manifestino tale delitto nello spazio di due mesi, decorrendo come sopra: ma dovranno essi rimanere nello stesso Reggimento, dove attualmente si trovano, e compirvi il servizio dell'ultimo ingaggiamento.

IV. I disertori de' Reggimenti di Capitolazione, che si trovano fuori de' Reali Dominj, potranno ritornare a compire il loro servizio nel rispettivo Corpo, al quale appartenevano prima della diserzione, oppure in altro Reggimento estero delle Reali Truppe, quante volte lo desiderino, senzacchè in ciò sia punto impedita la loro volontà; ma se stanno ne' Reali Dominj, saranno costretti a servire negli stessi Reggimenti, donde disertarono: nella intelligenza, che l'obbligo degli uni, e degli altri disertori, di servire ne' detti Reggimenti di Capitolazione, non possa oltrepassare il tempo della Capitolazione medesima fissata fra 'l nostro Real Servizio, e gli stessi Reggimenti.

V. Questo generale perdono comprenderà i rei di qualunque diserzione, anche reiterata, e qualificata, benchè avessero asportato seco armi da munizione, vestiario, e cavallo; e tutti quelli, i quali fino al giorno della pubblicazione dell' Indulto, si trovano per tali colpe arrestati, in giudizio, ed anche condannati, purchè non abbiano incominciato a subir la condanna: ma escluderà quelli, che non si presenteranno nel suddetto tempo stabilito, e i disertori, che, oltre alle mentovate diserzioni, ed asportazioni, avessero ancora commesso altri delitti, o che fossero disertati dopo la detta pubblicazione.

VI. Finalmente i ridetti disertori graziati, di qualunque grado siano, dovranno intraprendere il loro servizio in qualità di semplici Soldati, per poi colla buona condotta meritare gli ulteriori ascensi.

Vogliamo adunque, che queste nostre clementi risoluzioni abbiano il pieno vigore nel modo indicato di sopra, e giungano alla notizia di coloro, che vorranno godere. e perciò ordiniamo, che il presente generale Indulto, firmato di nostra Real Mano, e munito del Real Suggello, venga convalidato colla firma dell'infrascritto nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato del Ripartimento di Guerra, Marina, e Commercio marittimo, e pubblicato nelle solite forme alla testa delle Reali Truppe, nelle Piazze, e nei Castelli de' Reali Dominj, nei luoghi principali di essi, e specialmente nelle residenze de' Presidi. *Dato in Caserta ai venti Giugno dell'anno mille settecento ottantotto*. FERDIAANDO. *Luogo* ✠ *del Sugello*. *Giovanni Acton*.

Die 20. Jun. 1788. FERDINANDVS IV.

PRAMMATICA LXXIV.

Eodem Rege. Nova edendae generalis itidem abolitionis occasio. Tertia melioris etiam sexus proles ingenti gaudio suscipitur. Crimina aboleri omnia generatim jubentur, si nonnulla tamen excipias, quae, ut excipiantur, recta iustitiae administratio vehementer suadet. Eadem prope respondent ceteris, quae excepta sunt in superius editis pragmaticis, ut intus.

IN così felice avvenimento, onde la Divina Provvidenza si è degnata colla Nascita di un nostro Real Terzogenito riempire di somma consolazione, e letizia l'animo nostro, della Real Consorte, dell' amatissima nostra Prole, e di tutti i fedelissimi Sudditi, siamo stati commossi altamente a riguardare con ispecialità, e paterno amore tutti coloro, che si ritrovano afflitti, ed in deplorabile stato; e dar loro un giusto, convenevole, ed esemplare sollievo, con atto di Sovrana Indulgenza.

E' adunque nostra Regal volontà di comprendere nel presente Indulto tutti i nostri Sudditi dell' uno, e dell' altro sesso, e stranieri abitanti nel nostro Regno per li delitti, che abbiano nel medesimo commessi, di qualunque rango essi siano, ed ancorchè sog-

soggetti alla giurisdizione de'Baroni, a' quali nondimeno riserviamo le sole pene pecuniarie, che loro per dritto spettassero, sieno le loro inquisizioni incominciate, o no, in giudizio: siano indiziati rei, o confessi, o convinti, assenti, o presenti *sub Judice* con qualunque cautela, o già resi contumaci, e forgiudicati, o banditi, o condannati, o concordati non solo a pena di Presidio, o di Galea, ma anche a pena di carcere, o di esilio, purchè la pena non siasi cominciata ad eseguire, e perchè non si tratti di delitti da Noi eccettuati in questo general perdono, E quindi comandiamo, che restino i rei medesimi pienamente assoluti dalle contratte inquisizioni, colpe, delitti, e contumacie: così che per l' avvenire non sieno più molestati, nè pure le pene pecuniarie dovute al nostro Fisco, in qualunque maniera, che ne fosse cauto, quando però non le abbia esatte, o cominciato ad esigere, o composte, e quando dipendessero da delitti esclusi dal presente Indulto.

E perchè abbia luogo la giusta, e consueta regola, comandiamo, che per goder gli effetti della nostra Indulgenza li rei assenti debbano tra lo spazio di un mese, da decorrere dal giorno della pubblicazione della medesima, legittimamente, e di persona presentarsi a' Giudici, e Tribunali, innanzi a quali pendono le loro inquisizioni in prima istanza, o in grado di gravame, ancorchè prodotto da decreti interlocutorj, ovvero al Tribunale della G. C., non ostante, che le loro inquisizioni pendessero innanzi a' Giudici, o a' Tribunali inferiori; intesi sempre gli Avvocati, o Coadjutori Fiscali de' rispettivi Tribunali, e Corti del Regno, quante volte però essi rei avessero già ottenute le legittime remissioni dalle parti offese, le quali si richieggono; ancorchè gli offesi non abbiano fatto formale querela, e nelle loro deposizioni si sieno rimessi alla giustizia; il qual termine scorso, non possano essere ammessi al godimento dell' Indulto stesso, nè prorogarsi la dilazione.

Per quelli poi, che non avessero ancora ottenute le rimessioni tanto se assenti, che presenti, o sotto mandato, o nelle carceri, accordiamo il termine di tre mesi a procurarsele, e presentarle nella forma descritta, ed intesi gli Avvocati, e Coadjutori Fiscali rispettivi, pendente il qual termine non possano, salvi i delitti eccettuati, molestarsi gli assenti, nè procedersi contra i presenti ad atto alcuno, purchè fra detto tempo non siano cattutari per asportazione di armi proibite, o per altro nuovo delitto: nel qual caso oltre le pene per tal nuovo delitto stabilite, s' intendano decaduti dall' Indulto, e debbano essere sottoposti alle pene prescritte; e poichè potrebbe la loro totale libertà produrre de' disordini, o far presumere, o sospettare violenza nell' ottener le rimessioni, vogliamo parimenti, che tra questo intervallo di tre mesi debbano star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo, ove abitano, o sogliono abitare le parti offese. E quando a tutte le divisate condizioni abbiano soddisfatto, debbano anche per conseguir l' effetto del general perdono, dar cautela di non offendere, nè far offendere nè i querelanti, nè i testimonj contro di essi esaminati, nè qualunque persona, che siasi mischiata nelle loro inquisizioni.

Ordiniamo ancora, che si comprendano nella presente grazia li carcerati per causa civile, sieno li debitori tali per ragion publica, o privata, qua-

quali vogliamo, che siano messi in libertà, e non esser molestati nelle persone, colla dilazione di quattro mesi, se il debito nascerà per causa pubblica: e di otto, se per privata, quante volte daranno prima di uscir dalle carceri sicura malleveria, o di accordarsi fra detto termine co' loro creditori, o quello trascorso, di ritornare nelle carceri: eccettuando però dalla grazia tutti i debitori per ragion di deposito, di dazj, di Arrendamenti, di gabelle, e di altre rendite Regie, li quali non vogliamo, che venghino compresi nella dilazione suddetta. Come pure escludiamo tutti i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajettizia, da pagarsi in un determinato luogo, come pure li debitori per cambiali, che riguardino negozj d'Olj, di Grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico commercio, purchè effettivo, e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e merci estere, non simulato per maggior cautela de' creditori, che così fanno scrivere, mentre contrattano, o vendono le derrate proprie, e native del Regno, o danno a mutuo il loro danajo, siccome fu da Noi risoluto con nostri Rescritti de' 5. Novembre 1768, e de' 15. Agosto 1772.

Ma perchè questa nostra Real Indulgenza sia coerente colla giustizia, e colla quiete, e tranquillità dello Stato, e non fomenti l'altrui iniquità colla futura speranza del perdono, perciò abbiamo risoluto espressamente da quelli escludere i seguenti delitti, cioè:

Di lesa Maestà Divina, ed Umana.

Di fabbricazione, tonsione, falsificazione di monete, o di espensione di false monete, quando concorra la scienza di esser false.

Di vizio nefando.

Di omicidio di qualunque genere, purchè l'omicidio non sia nato per caso, o tra i giusti limiti della propria difesa, le quali circostanze provandosi, debbano esser ammessi li rei all'Indulto.

Comprendiamo anche in questa nostra indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave, ed anche i rei di omicidio rissoso, purchè l'omicida non sia stato l'autor della rissà, e non abbia commesso l'omicidio con armi proibite dalle Regie Prammatiche: queste due condizioni devono concorrere cumulativamente per potersi dar luogo all'Indulto: esclusi affatto i parricidi di qualunque genere.

Vogliamo, che s'intendano anche esclusi i rei di propinazione di veleni, ancorchè non ne sia seguito l'effetto.

Escludiamo ancora i rei di ferite, o di violenze in persona de' Regj Officiali.

Li rei di uso venereo con Monache, così in abito, come con altre qualsisieno dentro de' Monasterj, o Conservatorj racchiuse.

D'armamento, e d'incesso per la Campagna con più persone a tenore delle Regie Prammatiche.

Sieno altresì esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, e ancorchè senza offesa de' dirubati.

Parimente que' ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza avessero in unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e delle altre del Regno, de' loro Borghi, e nelle Campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con chiavi false, adulterine, o con istrumenti vol-

garmente detti *Grimaldelli*, o con iscassazione, o scaliazione, o frattura delle muraglie nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazzini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed egualmente quei, che apertamente commesso avessero furto in mare: ne' quali eccettuati delitti vogliamo, che siano compresi i loro mandanti, autori, partecipanti, e complici qualsivogliano.

Esclusi ancora vogliamo che sieno i rei di furto, i quali altra volta siano stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, o nel corso della pena abbian commesso lo stesso delitto, e quelli altresì, che, dopo aver goduto altra volta l'Indulto per furti, abbiano nuovamente rubato.

Esclusi i rei di ricatto, o già consumato, o tentato, che per ottenerlo dolosamente abbiano o trasportate da luogo a luogo, o trattenute le persone, o che in qualunque maniera abbiano o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietto richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni, a norma delle leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbiano portate lettere, o ambasciate per chieder danaro colle divisate minaccie, o sulla vita, o sui beni delle persone, che si cercano ricattare: compresi i consolenti, i cooperatori, mandanti, ed altri complici.

Esclusi gl'incendiarj, che con dolo avranno messo, o fatto mettere il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se sacro, o alle case abitabili, così se fossero site in Città, Borghi, Casali, e Villaggi, come fuori, o anche a tugurj costrutti a modo di case, soliti abitarsi da campagnuoli, o da pastori, o che abbian posto fuoco agli armenti, gregge, vigne, seminati, oliveti, selve, o a qualunque altro podere alborato, o fruttifero, e gli ausiliatori, consulenti, ed altri complici.

Coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesti di esser Ministri di giustizia, si abbian fatte aprir le case, e vi abbian rubato, o inferita molestia all'onestà delle donne, in esse abitanti, come pure quelli, che di giorno, o di notte avessero con violenza insidiato l'onore delle donne, così nelle pubbliche strade, come nelle proprie case.

Li mercatanti dolosamente decotti, che fingendo fallimento, abbiano occultato il loro avere per fraudare li creditori.

Li testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra: loro istigatori, e mandanti.

Quelli, che abusando dell'immunità locale, o nell'asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sien ritornati, abbian commessi delitti, per li quali entrasse pena di morte, o di galera.

Quelli, che abbian commesso, o fatto commettere assassinio, li consultori, istigatori, e cooperatori, quantunque non sia seguita la morte, ma l'atto prossimo, o l'insulto.

Li Tesorieri, o Percettori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo denaro dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera per trasmetterlo alla Cassa generale, se l'avessero appropriato con furto, o con falsità.

Li Cassieri, Officiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, o fatto, o permesso rubare danaro col mezzo, o coll'occasione del loro impiego.

E parimente escludiamo li falsatori

di

di fedi di credito, o di polizze notate in fedi: di biglietti per riscuoter dagli Arrendamenti danajo depositato nel Banco: di mandati di Tribunali per liberazione di danajo, anche ne' Banchi depositato: e in una parola qualunque falsità enunciata, e compresa nell' Editto penale de' 14. Ottobre del 1751.

E tutti li Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Officiali, che abbian commessi delitti di falsità in officio, e tutti gli altri Officiali delinquenti nell' amministrazione de' proprj Officj, purchè meritevoli di pena di relegazione.

Regales hujusmodi declarationes nonnisi rescripta sunt, eaque plurima sane, quae in unum veluti corpus conferre non mei, sed aliorum sit munus.

E nascendo dubbj sull' intelligenza del presente Indulto, ordiniamo, che i Tribunali, e i Giudici debbano regolare le provvidenze di giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedente parere della nostra Regal Camera sugl' Indulti del 1772., del 1775., e del 1777., quante volte non sieno state da Noi posteriormente modificate.

Quindi perchè questa nostra grazia coll' espressate limitazioni, ed eccettuazioni venga a notizia di ognuno, con che resti assicurato *sub verbo, et fide Nostra*, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli 12. Settembre* 1788. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 17. Settembre 1788.

Die 12. Sept. 1788. FERDINANDVS IV.

PRAMMATICA LXXV.

Eodem Rege. Renovantur duo praecedentes generales criminum abolitiones, quibus gaudere desertores etiam milites jubetur, datis tamen aliquibus conditionibus, quae infra recensentur, ceterisque alias editis referunt respondent.

DEsiderando Noi contribuire alla comune, e publica letizia de' nostri fedelissimi Popoli, manifestata per la nascita del nostro Terzogenito Carlo, abbiam riputato convenevol cosa il concedere una generale Indulgenza a tutti i Sudditi nostri, onde in data de' 12. dello scorso Settembre di questo anno abbiam fatto pubblicare il perdono generale a' delinquenti, con quelle moderazioni non però, e con quelle eccezioni, che abbiamo stimato essere al dovere conformi. Or perchè di questa nostra Real Munificenza possano similmente godere coloro, che vantano la special preminenza di essere ascritti al nostro Real Servizio Militare, ordiniamo che lo stesso generale Indulto, pubblicato rispetto a' Paesani, si debba in tutte le sue parti osservare riguardo eziandio a' Militari, con tutte l'eccezioni medesime in esso contenute.

Per quanto poi appartenga a' Disertori, vogliamo che s' intenda rinnovato l' Indulto a pro loro emanato a' 20. di Giugno dell' anno corrente, e quello interamente eseguirsi, anzichè abbiasi come quì trascritto di parola a parola.

Dichiariamo intanto che i citati due Indulti de' 20. Giugno, e 12. Settembre debbano dal giorno della pubblicazione dell' attuale Editto correre, e valere per que' Militari soltanto, i quali si presenteranno fra tre mesi, se dimorano ne' Reali Dominj, e fra dieci mesi, se ne sono assenti.

Ed affinchè il presente Editto giunga a notizia degl' inquisiti tutti per poterne profittare, ordiniamo che si pubblichi alla testa di tutti i Corpi delle nostre Truppe, in tutte le Piaz-

ze, e Fortezze de' nostri Dominj, ne' luoghi principali di essi, e specialmente nelle residenze de' Presidi Provinciali. Ed in comprovazione di questa clementissima Grazia, sarà tale Editto firmato dalla nostra Real Mano, munito del nostro Real Suggello, e roborato dall' infrascritto nostro Cansigliere di Stato, e Segretario di Stato, del Dispaccio di Guerra, Marina, e Commercio marittimo. *Dato in Caserta a' 25. di Dicembre del* 1788. FERDINANDO. *Luogo* ✠ *del Suggello. Giovanni Acton.*

Die 25. Dec. 1788 FERDINANDVS IV.

(*) PRAMMATICA LXXVI.

Idem Rex. Indulgentiam pro nativitate infantis D. Leopoldi subditos concedit iisdem ac praecedentes conditionibus declarationibus, et exceptionibus refertam.

INclinato sempre il Nostro Real animo a beneficare i Nostri fedelissimi ed amatissimi Vassalli si è determinato nella fausta occorrenza della nascita della desiderata Prole del Reale Infante D. Leopoldo, e dell'altre fauste circostanze pubblicare il seguente Regio Indulto, nel quale è Nostra Real volontà di comprendere tutti i Nostri Sudditi dell' uno, e dell' altro sesso, e stranieri abitanti nel Nostro Regno, per li delitti, che abbiano nel medesimo commessi, di qualunque rango essi sieno, ed ancorchè soggetti alla Giurisdizione de' Baroni, a' quali non di meno riserviamo le sole pene pecuniarie, che loro per dritto spettassero, sieno le loro inquisizioni incominciate, o no in giudizio, sieno indiziati i rei, o confessi, o convinti, assenti, o presenti *sub Judice* con qualunque cautela, o già resi contumaci, o forgiudicati, o banditi, o condannati, o concordati non solo a pena di Presidio, o di Galera, ma anche a pena di carcere, o di esilio, purchè la pena non siasi cominciata ad eseguire, e purchè non si tratti di delitti da Noi eccettuati in questo general perdono. E quindi comandiamo, che restino i rei medesimi pienamente assoluti dalle contratte inquisizioni, colpe, delitti, e contumacie; cosicchè per l' avvenire non sieno più molestati, nè pure per le pene pecuniarie dovute al Nostro Fisco, in qualunque maniera, che ne fosse cauto, quando però non l' abbia esatte, o cominciato ad esigere, o composte, o quando dipendessero da delitti esclusi dal presente Indulto.

Rei praesententur infra mensem.

E perchè abbia luogo la giusta, e consueta regola, comandiamo, che per godere gli effetti della Nostra Indulgenza li rei assenti debbano tra lo spazio di un mese, da decorrere dal giorno della pubblicazione della medesima, legittimamente, e di persona presentarsi a' Giudici, e Tribunali, innanzi ai quali pendono le loro inquisizioni in prima istanza, o in grado di gravame, ancorchè prodotto da decreti interlocutorj, o vero al Tribunale della G. C., non ostante che le loro inquisizioni pendessero innanzi a' Giudici, o a' Tribunali inferiori, intesi sempre gli Avvocati, o Coadjutori Fiscali ne' respettivi Tribunali, o Corti del Regno, quante volte però essi rei avessero già ottenute le legittime rimessioni dalle Parti offese, le quali si richieggono, ancorchè gli offesi non abbiano fatta formale querela, o nelle loro deposizioni si sieno rimessi alla giustizia; il qual termine scorso, non possano essere ammessi al godimento dell' Indulto stesso, nè prorogarsi la dilazione.

Terminus trium mensium ad obtinendas partes offensas remissiones.

Per quelle poi, che non avessero ancora ottenute le rimessioni tanto se assenti, che presenti, o sotto mandato, o nelle carceri, accordiamo il termine di tre mesi a procurarsele, e presentarle nella forma descritta, ed intesi gli Avvocati, o Coadjutori Fi-

Fiscali rispettivi, pendente il qual termine non possano, salvi i delitti eccettuati, molestarsi gli assenti, nè procedersi contro i presenti ad atto alcuno, purchè fra detto tempo non sieno catturati per asportazione di armi proibite, o per altro nuovo delitto; nel qual caso, oltre le pene per tal nuovo delitto stabilite, s' intendono decaduti dall' Indulto, e debbano essere sottoposti alle pene prescritte; e poichè potrebbe la loro totale libertà produrre de' disordini, o far presumere, o sospettare violenza nell' ottenere le rimessioni, vogliamo parimenti, che tra questo intervallo di tre mesi debbano star lontani per lo tratto di otto miglia dal luogo, ove abitano, o sogliano abitare le Parti offese. E quando a tutte le divisate condizioni abbiano soddisfatto, debbano anche per conseguir l' effetto del general perdono, dar cautela di non offendere, nè far offendere nè i querelanti, nè i testimonj contro di essi esaminati, nè qualunque persona, che siasi mischiata nelle loro inquisizioni.

Admittuntur debitores omne ex causa tam publica, quam privata: exceptis tamen redditibus Regiis, cambiis trajectitias annona, et victualibus.

Ordiniamo ancora, che si comprendano nella presente Grazia li carcerati per causa civile, siano li debitori, tali per ragion pubblica, ò privata, li quali vogliamo, che siano messi in libertà, e non esser molestati nelle persone, con la dilazione di quattro mesi se il debito nascerà per causa pubblica, e di otto se per privata, quante volte daranno prima di uscire dalle carceri sicura malleveria, o di accordarsi fra detto termine co' loro creditori, o quello trascorso, di ritornare nelle carceri; eccettuando però dalla Grazia tutt' i debitori per ragion di deposito, di dazj, di arrendamenti, di gabelle, e di altre rendite Regie, li quali non vogliamo, che venghino compresi nella dilazione suddetta. Come pure escludiamo tutt' i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajettizia, da pagarsi in un determinato luogo, come pure li debitori per causa di annona, e li debitori per cambiali, che riguardano negozj di olj, di grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico commercio, purchè effettivo, e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e merci estere, non simulato per maggior cautela de' creditori, che così fanno scrivere, mentre contrattano, o vendono le derrate proprie, e native del Regno, o danno a mutuo il loro danajo, siccome fu da Noi risoluto coi Nostri Rescritti de' 5. Novembre 1768., e de' 15. Agosto 1772.

Excipiuntur rei criminum enormium.

Ma perchè questa Nostra Reale Indulgenza sia coerente alla giustizia, e colla quiete, e tranquillità dello Stato, e non fomenti l' altrui iniquità colla futura speranza del perdono, perciò abbiamo risoluto espressamente da quella escludere i seguenti delitti, cioè:

Di lesa Maestà Divina, ed Umana.

Di fabbricazione, tonsione, falsificazione di monete, o di espensione di false monete, quando concorra la scienza di esser false.

Di vizio nefando.

Di omicidio di qualunque genere; purchè l' omicidio non sia stato per caso, o tra i limiti della propria difesa, le quali circostanze provandosi, debbano essere ammessi li rei all' Indulto.

Comprendiamo anche in questa Nostra Indulgenza i rei di omicidio colposo per colpa non grave, ed anche i rei di omicidio rissoso, purchè l' omicida non sia stato l'autor della rissa, e non abbia commesso l' omicidio con armi proibite dalle Regie Prammatiche, e queste due condizioni debbono concorrere

vere comulativamente, per potersi dar luogo all' Indulto; esclusi affatto i parricidj di qualunque genere.

Vogliamo, che s' intendano anche esclusi i rei di propinazioni di veleni, ancorchè non ne sia seguito l'effetto.

Escludiamo ancora i rei di ferite, o di violenze in persona de' Regj Ufficiali.

Li rei di uso venereo con Monache così in abito, come con altre qualsisiano, dentro de' Monasterj, o Conservatorj racchiuse.

Di armamento, e d' incesso per la campagna con più persone, a tenore delle Regie Prammatiche.

Sieno altresì esclusi i grassatori, e ladri di strade pubbliche, o vicinali, ancorchè per la prima volta, ed ancorchè senza offesa de' dirubati.

Furta. Parimente que' ladri, che appensatamente, o con armi, o con violenza avessero in unione di persone rubato nelle pubbliche strade di questa Città, e delle altre del Regno, de' loro Borghi, e nelle campagne, o che avessero commessi furti di notte in qualsivoglia luogo con chiavi false adulterine, o con istromenti volgarmente detti *grimaldelli*, o con iscessazione, o scaliazione, o frattura delle muraglie nelle case, ne' fondachi, nelle tende, o ne' magazzini, o che avessero commesso furto sacrilego, preso nella sua vera costituzione, ed egualmente quei, che apertamente commesso avessero furto in mare: ne' quali eccettuati delitti vogliamo, che siano compresi i loro mandanti, autori, partecipanti, e complici qualsivogliano.

Esclusi ancora vogliamo, che sieno i rei di furto, i quali altra volta siano stati condannati a pena di corpo afflittiva, ed anche esulare, e che dopo il tempo, o nel corso della pena abbian commesso lo stesso delitto, e quelli altresì, che dopo aver goduto altra volta l' Indulto per furti abbiano nuovamente rubato.

Esclusi i rei di ricatto, o già consumato, o tentato, che per ottenerlo dolosamente abbiano trasportato da luogo a luogo, o trattenute le persone, o che in qualunque maniera abbiano o per se stessi, o per mezzo di altri, o con biglietto, richiesto danaro colla minaccia della vita, o di bruciare, o danneggiare i loro animali, o beni, a norma delle Leggi del Regno, e tutti coloro, che non da timore incusso indotti, ma di loro volontà dolosamente abbiano portate lettere, o ambasciate, per chieder danaro colle divisate minacce, o sulla vita, o su i beni delle persone, che si cercano ricattare: compresi i consulenti, i cooperatori, mandanti, ed altri complici.

Esclusi gl' incendiarj, che con dolo avranno messo, e fatto mettere il fuoco a qualunque luogo, maggiormente se Sacro, o alle case abitabili; così se fossero site in Città, Borghi, Casali, e Villaggi, come fuori, o anche a' tugurj, costrutti a modo di case, soliti abitarsi da' campagnuoli, o da' pastori; o che abbiano posto fuoco agli armenti, gregge, vigne, seminati, oliveti, selve, o a qualunque altro podere alborato, o fruttifero, e gli ausiliatori, consulanti, ed altri complici. Incendiarii.

Coloro, che di notte sotto nome di Corte, o con pretesti di esser Ministri di giustizia, si abbian fatte aprire le case, e vi abbian rubato, o inserita molestia all' onestà delle donne in esse abitanti, come pure quelli, che di giorno, o di notte avessero con violenza insidiato l' onore delle donne, così nelle pubbliche strade, come nelle proprie case. Delinquentes nomine Curiae.

Li

Fraudolenti doctores.

Li Mercatanti dolosamente decotti, che fingendo fallimento, abbiano occultato il loro avere, per fraudare li creditori.

Testes falsi, abutentes immunitate locali. Raptores. Perceptores. Capsarii, officiales, aliique Bancorum Ministri. Falsatores memorati in Edicto diei 14. Octobris 1751.

Li testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazioni di membra: loro istigatori, e mandanti.

Quelli, che abusando dell' immunità locale, o nell'asilo, o fuori di esso, nel quale poi vi sien ritornati, abbian commessi delitti, per li quali entrasse pena di morte, o di galera,

Quelli, che abbian commesso, o fatto commettere assassinio, li consultori, istigatori, o cooperatori, quantunque non sia seguita la morte, ma l'atto prossimo, o l'insulto.

Li Tesorieri, o Percettori della Capitale, e delle Provincie, i quali ricevendo danaro dagli Ufficiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera per trasportarlo alla Cassa generale, se l'avessero appropriato con furto, o con falsità.

Li Cassieri, Ufficiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che da questi avessero rubato, o fatto, o permesso rubare danaro col mezzo, o coll' occasione del loro impiego.

E parimente escludiamo li falsatori di fede di credito, o di polizze notate in fedi: di biglietti per riscuoter dagli Arrendamenti danajo depositato nel Banco: di mandati di Tribunali per liberazione di danajo, anche ne' Banchi depositato: e in una parola qualunque falsità enunciata, e compresa nell' Editto penale de' 14. Ottobre del 1751.

Notarii, Magistri Actorum, et Scribae delinquentes in officio.

E tutti li Notaj, Mastrodatti, Scrivani, ed altri Ufficiali, che abbian commessi delitti di falsità in ufficio; e tutti gli altri Ufficiali delinquenti nell' amministrazione de' proprj uffici, purchè meritevoli di pena di relegazione.

E nascendo dubbj sulla intelligenza del presente Indulto, ordiniamo, che i Tribunali, ed i Giudici debbano regolare le provvidenze di giustizia secondo le dichiarazioni da Noi fatte, precedente parere della Nostra Real Camera su gl' Indulti del 1772, del 1775, e del 1777, quante volte non sieno state da Noi posteriormente modificate.

Quindi perchè questa Nostra Grazia coll' espressate limitazioni, ed eccettazioni, venga a notizia di ognuno; con che resti assicurato *sub verbo, et fide Nostra*, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col Suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, vista dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli ... Agosto* 1790. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Vice-Proton. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 10. Agosto 1790.

FERDINANDVS IV.

Die 10. Aug. 1790.

(*) PRAMMATICA LXXVII.

Idem Rex. Declarat concessam indulgentiam non habere locum in causis Tribunali Commercii, Admiralitatis, et Consulatus pertinentibus.

IL general perdono dalla Nostra Real Clemenza concesso a' delinquenti, e la dilazione a' debitori accordata nella felicissima occasione della nascita del Real Infante D. Leopoldo, e delle altre liete circostanze, se per non nuocere al Pubblico nell' atto che si giova a' privati, ha dovuto contemporaneamente limitarsi coll' eccezioni spiegate nello stesso Real Indulto; molto più esige particolari modificazioni per le cause di pertinenza del Nostro Supremo Magistrato

to del Commercio, e del Tribunale dell'Ammiragliato, e Consolato, ne' quali son compresi tutti i rami della Negoziazione terrestre, e marittima, ed ai quali son soggette quelle classi di persone, per cui il Commercio interno, ed esterno vien mantenuto nella sua floridezza. Se un rigore esatto del potere legislativo, se un sollecito adempimento del potere esecutivo è mai necessario pel buon regolamento dello Stato, lo è certamente nelle cause di Commercio, e fra gente al Commercio addetta, ove la sola buona fede dee regolare i contratti, e dee conservarsi illesa, e specialmente cogli Esteri, che o da fuori si fidano commettendo a' Nostri vassalli, o tratti dalla felicità de' Nostri dominj, in essi vengono a stabilirsi.

Quindi confermando la parte inclusiva, e l'esclusiva de' delitti ammessi, o eccettuati nel Nostro generale Indulto, e tutto ciò, che riguarda il rito del Foro nel domandarsi da' rei cogli espressi requisiti, passiamo a dichiarare, che per le fraudolenti, e dolose decozioni vogliamo in tutto osservato l'Editto del 1744., nel quale non solo la pena di morte s'impone a' Mercanti, o Negozianti, che fraudolentemente falliscono colla minaccia della forgiudica, non comparendo fra quattro giorni dopo il fallimento, ma egualmente a tutti coloro, che tenessero nascosti denari, o beni mobili di detti falliti, o che tenessero annue entrate, o stabili di quelli, in testa loro, contratti dolosi, o simulati fatti fra di loro. Ciò, che s'intende esteso, sull'esempio di quanto fu stabilito colla Real Carta dei 20. Giugno 1772, anche a tutti i Mercatanti, che all'ingrosso, o a minuto negoziassero in bottega.

Dichiariamo inoltre, che nell'esclusiva dei furti marittimi comprendiamo tutti gli operatori, consulenti, e complici del naufragio doloso, o finto, o vero, tanto per appropriarsi le merci, e mercanzie, che le somme assicurate, o prese a cambj marittimi; e nell'esclusiva degl'incendiarj comprendiamo egualmente tutti i cooperatori, consulenti, e complici, siano Uffiziali, siano Marinari, siano Passaggieri, che avessero incendiato, o fatto avvenire incendio ne' bastimenti con dolo, tanto ne' Porti, che nel viaggio; e a paro di costoro vogliamo, che siano lontani di meritare la Reale Indulgenza coloro, che avessero abbandonata la Nave per tradimento, o per intelligenza co' Nemici, nell'atto del combattimento con essi.

Escludiamo ancora coloro, che avessero fatto, o consigliato, partecipato, o avuta complicità nel fare testimoniali falsi, su de' quali poggia la buona fede nelle marittime spedizioni.

Rispetto poi ai Carcerati per causa civile, siccome si accorda, dandosi mallevadoria, la scarcerazione, e la salvaguardia per quattro mesi; se il debito nasce da causa pubblica, e di otto se per privata; così oltre l'eccezione di tutti i debitori per ragion di Deposito, di Dazj, di Arrendamenti di Gabelle, e di altre rendite Regie, riconfermiamo l'esclusiva di tutti i debitori per lettere di cambio, in cui interviene la pecunia trajettizia da pagarsi in un determinato luogo, come pure i debitori per causa di Annona, o per cambiali, che riguardano negozj di olj, di grani, e di qualunque altra merce straniera, per evitare il pregiudizio, che nascerebbe al pubblico Commercio, purchè effettivo, e vero fosse il cambio, o il negozio delle derrate, e merci estere, non simulate per maggior

gior cautela de' creditori, i quali altro fanno, ed altro fingon di fare, e coprano o i mutui, o la vendita delle proprie derrate, sotto la figura di contratti privilegiati.

Quindi perchè questa Nostra grazia, coll'espressate limitazioni, ed eccezioni, venga a notizia di ognuno, che resta con ciò assicurato *sub verbo, et fide Nostra*, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi nei luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno: ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col Sugello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Consigliere, e Segr. di Stato per gli affari Esteri, Guerra, Marina, e Commercio, vista dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* 18. *Agosto* 1790. FERDINANDO. *Adest* ✠ *Signum*. *Giovanni Acton*. *Vidit Citus Praeses Vice-Proton. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a secretis*. Pubblicata a dì 30. Agosto 1790.

Die 18. Aug. 1790. FERDIN. IV.

(*) PRAMMATICA LXXVIII.

Idem Rex. Extendit indulgentiam de aertoribus.

SUlle moltiplici suppliche a Noi pervenute dai Disertori del Nostro Real Esercito per ottenere il perdono della commessa diserzione, ci siamo determinati per atto di clemenza a concedere, in forza del presente Real Editto, il perdono ai detti Disertori del nostro Esercito di Terra, e di Mare (relativamente al solo delitto della diserzione in tutta la sua estensione, siccome sta spiegato quì sotto) compresi tassativamente nelle classi di semplici Soldati, Granatieri, Istrumentisti, e Bassi-Ufiziali: il qual perdono dovrà aver luogo colle seguenti limitazioni, e dichiarazioni.

I. I Disertori delle suddette classi, se dimorano fuori de' Reali Dominj, goderanno del perdono, purchè fra due mesi, da decorrere dalla pubblicazione di questo Editto, si presentino all'interino Comandante delle Armi del Regno di Napoli: ma se si trovino ne' Reali Dominj, ne goderanno solamente quando l'accennata presentazione accada nel termine di un mese, decorrendo come sopra.

II. Verranno compresi nel descritto perdono anche quei Disertori, i quali sotto nome finti servono nelle Reali Truppe in Corpi diversi da quelli, a cui erano ascritti quando ne disertarono, qualora manifestino tale delitto nello spazio di venti giorni da decorrere come sopra; ma dovranno essi rimanere nello stesso Reggimento, dove attualmente si trovano: e vi verranno compresi ancora quegl'individui dell'Esercito, che, senza essere Disertori, stanno servendo sotto nomi finti, purchè si manifestino nel citato termine di venti giorni.

III. Questo perdono si estenderà parimenti ai rei di qualunque diserzione, anche reiterata, e qualificata, sebbene avessero i medesimi asportato seco armi da munizione, vestiario, e cavallo, e fossero disertati dalla Truppa in campagna, e negli accantonamenti; ed a tutti quelli, che fino al giorno della pubblicazione del presente Editto si trovano per tali colpe arrestati, ed anche condannati a pena, o obbligati ad aumento del tempo di servizio, quantunque abbiano incominciato a subir la pena, o a prestare tale aumento: ma escluderà coloro, che sono, colla diserzione, rei di altri delitti (ed in conseguenza gl'individui del Primo Reggimento Real Macedonia, disertati dal-

dalla Piazza di Capua ai ventotto Maggio dell' anno corrente, i quali in quel rincontro commisero gravi misfatti); e coloro, che non si presenteranno, e dichiareranno nel suddetto tempo stabilito, o che fossero disertati dopo l'enunciata pubblicazione: restando peraltro ferma la spiega che per gl' individui nominati in questo Articolo, ed in tutto il contesto dell' Editto s' intendano solamente quelli delle classi descritte nel principio del medesimo.

IV. De' Disertori delle mentovate classi, compresi nel presente perdono, quelli, che si trovano incardinati in varj Corpi dell' Esercito coll' aumento del tempo di servizio, o senza questo aumento, continueranno a servire ne' Corpi stessi; quelli, che stanno subendo le pene loro imposte, saranno ripartiti nell' Esercito dal suddetto Comandante interino delle Armi; e quelli, che si presentassero nel termine prefisso in questo Editto, dovranno, circa la loro riammissione all' Esercito, attendere gli ordini, che Noi daremo al mentovato Comandante, a misura che il medesimo ci avviserà della rispettiva presentazione di essi.

V. I sopra indicati Disertori graziati, di qualunque delle accennate classi, i quali sono stati riammessi, o si riammettessero nell' Esercito, dovranno intraprendere il loro servigio in qualità di semplici soldati, per indi colla buona condotta meritare i corrispondenti ascensi, a condizione che quelli, che si trovano ingaggiati, debbano compire il tempo dell' ultimo ingaggiamento, escluso il tempo della loro assenza; ma quelli, che non sono ingaggiati, siano obbligati a servire durante l' armamento straordinario.

VI. Contro tutti quei Disertori, che non curassero di profittare di questo clemente perdono, si procederà irremisibilmente con tutto il rigore delle Reali Ordinanze.

VII. Per l'esecuzione di quanto si contiene in questo Editto i Superiori Militari, e Politici de' Reali Dominj dovranno intendersela col suddetto Comandante interino delle Armi del Regno di Napoli.

Il presente Editto, firmato di Nostra Real Mano, munito del nostro Real Sigillo, e roborato dalla firma dell' infrascritto Direttore della Nostra Real Segr. di Stato e Guerra, affinchè pervenga a notizia di tutti gl' interessati, sarà pubblicato alla testa di tutt' i Corpi delle Nostre Reali Truppe, in tutte le Piazze, e Fortezze, ed in tutt' i siti, e posti Militari de' Nostri Dominj, ne' luoghi principali di questi, e specialmente nelle residenze de' Tribunali, e delle Corti; e ne saranno spedite le copie a chi convenga. *Dato in Portici ai sedici di Ottobre mille settecento novantasette* FERDINANDO. *Luogo* ✠ *del Sig.* *Giovambatista Manuel y Arriola.* Die 16. Oct. 1797. FERDIN. IV.

REAL DECRETO

ovvero

(*) PRAMMATICA LXXIX.

Admittuntur ad munera omnes qui indulgentiam delictorum Status meruerunt: exclusis, qui nova patraverunt debita, pro quibus proceditur hodiernum.

QUantunque le desolanti sciagure, che ne' prossimi passati tempi di pubblici turbamenti afflissero questo Regno di Napoli per opera di alcuni forsennati, nemici della Patria, e di loro medesimi, avessero altamente contristato il paterno Animo del Re Nostro Signore, pure Sua Maestà intenta sempre al vero bene de' suoi amatissimi Sudditi, e conservando, anzi accrescendo il vigore nel suo generoso Cuore, in mez-

mezzo alle comuni calamità, ed alla particolare sua amarezza, tenne fermo il pensiere, e rivolse tutte le sue cure all' oggetto di minorare al possibile i funesti effetti di tali disavventure, e specialmente di ricondurre in ogni modo nelle Popolazioni del Regno la tanto desiderata quiete, che veniva lacerata dagli odj privati, accresciuti per cagione de' pubblici sconvolgimenti.

A questo fine S. M., fra le numerose provvidenze emanate dalla Sua Reale Clemenza, profuse sopra la classe de' colpevoli de' delitti di Stato di quel tempo, particolari, e generosi ampli perdoni, mitigando colla sua naturale Pietà il dovuto rigor della giustizia sulla ferma speranza, che i traviati si fossero ridotti al diritto sentiero del ben vivere, e che fossero del tutto cessate le animosità, le denuncie, e le calunnie in materia di quei delitti: ma questa speranza è rimasta in gran parte delusa, poichè ad onta de' citati provvedimenti, non solamente si è continuato da molti ad assordare le orecchie di S. M., e de' suoi Ministri con moltiplici accuse, e denuncie sopra le passate emergenze di Stato; ma taluni pochi hanno posteriormente ardito di turbare nel Regno la pubblica tranquillità con macchinazioni rivoluzionarie, per cui ne pendono le nuove processure nella Giunta di Stato, ed altri che ritrovansi tuttavia fuori de' Reali Dominj, e ch' erano implicati ne' passati delitti di consimil genere, hanno avuto l' impudente ardimento di tessere delle trame contro la quiete delle Sicilie in complicità di alcuni esistenti in questo Regno di Napoli, sul quale gravissimo attentato si è già formato il processo da Governo Estero, ed è prossima la decisione della causa. Per tale stato di cose Sua Maestà non volendo lasciar mezzo intentato per ottenere con effetto quel fine, a cui sono unicamente dirette tutte le sue paterne cure, cioè di rendere per quanto è possibile felici i suoi amatissimi Sudditi, soddisfacendo così agl' impulsi del proprio cuore negli obblighi dell' Augusto Ministero dal Sommo IDDIO affidatogli, come alla particolare sua decisa inclinazione per lo vero bene di essi, che la Maestà Sua riguarda come proprj figliuoli, è venuto a Sovranamente ordinare, che restando fermi nella parte graziosa tutti gli antecedenti particolari, e generali perdoni emanati dal Real Trono pe' passati delitti di Stato di qualunque genere, s' intendano di nuovo ampiamente perdonati tali passati delitti, senza la benchè minima restrizione, che sopra de' medesimi niuno ardisca di esporre, o formar denuncie, accuse, o rappresentanze a voce, o in iscritto avanti a S. M., ed a' suoi Ministri, Tribunali, e Giudici, sotto pena della Reale indignazione, ed anche di castigo, secondo i casi, e che benanche in pubblico, ed in privato non sia lecito di rinnovare col rimprovero a' graziati Sudditi la memoria de' loro falli, la quale deve rimanere in perpetua profonda oblivione, riguardandosi i contravventori come perturbatori della pubblica quiete. Ed acciocchè siano maggiormente noti al pubblico i paterni pietosi sentimenti del Real Animo di Sua Maestà verso i diletti suoi Sudditi, e la sua costante, e perpetua volontà di togliere dalle radici la rimembranza funesta de' passati pubblici disastri, la Maestà Sua si è degnata di dichiarare, che tutti coloro, i quali cogli antecedenti perdoni particolari, e generali emanati dal Real Trono, e co'

Decreti de' Magistrati si trovano graziati della loro libertà, ed attualmente vengono anche ammessi alle grazie contenute nel presente Clementissimo Real Decreto, siano abilitati a poter aspirare agl'impieghi pubblici, e dello Stato di qualunque genere, corrispondenti alle loro qualità, e circostanze, purchè ne siano meritevoli per abilità, onestà, e rettitudine di sentimenti, e diano di questi prove non equivoche con la di loro condotta; restando perciò annullate tutte le Determinazioni Sovrane antecedenti, e Decreti di Magistrato, che impedissero questa abilitazione per motivi d' inquisizioni di Stato.

Dalla grazia della presente perdonanza Sua Maestà esclude soltanto coloro, de' quali per nuovi delitti di Stato si trovino attualmente pendenti le processure nella Giunta di Stato, e tutti quelli, che per principale reità, o per complicità fossero inquisiti nel processo formato da Governo Estero, o ne risultassero tali dalle ultime perquisizioni: essendo mente Sovrana, che tanto quelli delle dette processure pendenti nella Giunta di Stato, quanto gli altri del processo, come sopra citato formato fuori per congiura contro le Sicilie, e della sua continuazione, siano giudicati prontamente nel modo che verrà spiegato in separato Real Dispaccio.

Finalmente S. M. dichiara, e vuole che la Giunta di Stato dopo terminate le attuali sue incumbenze resti disciolta, ed abolita, e dia contemporaneamente alle fiamme tutti i processi, e tutte le carte riguardanti a' delitti di Stato commessi in occasione delle note passate emergenze del Regno di Napoli, riservandosi S. M. di destinare in appresso de' Giudici, che *ad modum belli* tratteranno, e decideranno le cause de' futuri delitti di Stato, i quali diverrebbero irremisibili, se alcuno scellerato ardisse di commetterli dopo tante perdonanze profusamente concedute dalla M. S. sopra tale materia.

Comanda S. M., che questo Sovrano suo Real Decreto sia comunicato a tutte le sue Reali Segretarie di Stato, e da queste a' Tribunali, alle Udienze Provinciali, ed a chi altro convenga. *Caserta* 10. *Gennajo* 1803. GIOVANNI ACTON. Die 10. Jan. 1803. Giovanni Acton.

(*) PRAMMATICA LXXX. (a).

HAuendo la Maestà Cattolica per contemplatione della vittoria ottenuta, per gratia di nostro Sig. DIO, contra l'Armata Turchesca alli 7. di Ottob. 1571. et per la Natività del Serenissimo Principe nostro Signore, dopò hauer rendute le debite gratie alla divina Maestà; fatto legge generale in questo Regno per publica letitia, et esaltatione; ordinando, che si cancellassero, così come la Maestà sua cancellò, tutti atti informationi, et processi apparenti contra li delinquenti d'esso Regno, come più chiaramente appare per l'ordine sopra ciò espedito a'26. di Gennaro prossimo passato 1572. et per noi esecutoriato a' 12. di Giugno del medesimo anno, semo stati consultati da diuerse parti del presente Regno, che hauessimo declarato, se nell'ordine predet- Vassalli Baronum includuntur in Regio generali indultu, praeterquam in causis, et casibus in quibus venit applicanda poena pecuniaria Baroni h. d.

(a) Non dovrà maravigliarsi il mio leggitore di vedere in questo primo titolo perturbato alquanto l'ordine cronologico delle nostre leggi; essendo ciò avvenuto per aver io ritrovate alcune prammatiche in un'antica edizione ignota agli altri Collettori, dopo ch'erano stati già impressi in continuazione i fogli di questo titolo. Meglio dunque ho stimato di situarle quì in seguito, che di formare qualche appendice in fondo dell'opera.

detto s'includeno gli Vassalli di Baroni; et volendo noi prouedere a questo con la circonspettione, che il caso ricerca; hauemo ordinato, che tanto il Sacro Regio Consiglio, quanto la gran Corte della Vicaria, s' hauessero per detto effetto giontati nel Regio Collateral Conseglio; et essendo ciò esequito, considerato la forma dell' ordine predetto, le parole et le cause in esso contente; dicemo et declariamo, che in tutti li casi, et cause, nelle quali si tratta di pena pecuniaria tantum gli Vassalli di Baroni, alli quali spettassero dette pene pecuniarie, non se includano nell' ordine predetto, nè in virtù di esso ponno godere del beneficio, seu gratia in esso contenta. Però in tutti altri casi, et cause: Dicemo et declaramo, che detti Vassalli de Baroni se includano nell' ordine predetto, et di quello godano, et ponno godere, come tutti gli altri. Ordinando et commandando a tutti li sopradetti officiali, et Tribunali, et persone qual si vogliano, che così osseruino, et facciano osseruare per quanto hanno cara la gratia et seruitio Regio, et pena di sei milia ducati, et altra maggiore a nostro arbitrio reseruata. Datum Neapoli die 24. Mensis Decembris 1572. Ant. Card. di Granuela. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salernitanus Regens. Dominus Locumtenens, et Capitaneus generalis mandauit mihi Ludouico de Lobera pro Secretario. Die 24. Dec. 1572.

(*) PRAMMATICA LXXXI.

Indultum militibus in bello Portogalli per annum tantum durasse declaratur.

PHILIPPVS Dei gratia Rex, &c. Illustris. et Magnifici Viri Collateralis, et Consiliarij Regij fideles dilectissimi, pretendendo alcuni, che deueno godere indulto in virtù delli ordini dati nelli anni passati per l'Illustriss. Commendator maggiore nostro predecessore in fauor di quelli, che andarono a seruire nella giornata di Portogallo, et poi ritornorno in questo Regno, et perchè come sapete all' hora per li detti ordini si guidauano per vn' anno quelli che erano andati, et seruito in detta giornata a fine procurassero remissione di loro parti per poterli fare gratie il qual' elasso si prese resolutione, che non si trattasse più delle dette gratie, et perchè alcuni credono che fusse stata generale, et che ancora dura, et essendo com' è già estinta, si come alcune volte l' hauete inteso da Noi in Conseglio Collaterale per togliere ogni dubio, ve l' hauemo di nuouo voluto ricordare con la presente, acciò nessuno si possa preualere delli detti ordini, et si possa giouare per questa Gran Corte nelli casi occorrenti: et che occorreranno senza hauer riguardo alli ordini predetti, che così conuiene al seruitio di sua Maestà, et è nostra volontà. *Datum Neapol. die viij. Nouemb. 1584. Don Pietro Girone. Vt. Cadena pro Regente, Bastida de Munatones. In bannorum primo, Magnae Curiae fol. 171. a tergo vero, Illustr. et Magnificis Viris magno huius Regni magistro Iustitiario, Regenti, et Iudicibus Magnae Curiae Vicariae, Collateralis, et Consiliarijs Regijs fidelibus, dilectissimis.* Die 8. Nov. 1584.

PRAM-

(*) PRAMMATICA LXXXII.

Indultus generalis pro ijs qui non reuelauerunt integre frumenta dummodo non fuerint processus formati. h. d.

ESsendo per gratia di DIO abbondantissimamente prouista questa fidelissima Città di Napoli per li grossi partiti, che hauemo fatti di grani fuor di Regno, et essendosi quasi già finita la semina felicissimamente, et vedendosi caminare la stagione della maniera che migliore non si può desiderare; per il che si spera con la benignità diuina ch'habbia da seguire vna felicissima, et fertilissima ricolta. Et per questo essendo cessate tutte le ragioni, che li mesi passati ci mossero a destinare Commissarij in alcune Prouincie del Regno, ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente non solo riuocare tutti li detti commissarj, vt supra spediti, ma di più fare il presente Bando, per il quale indultamo tutte quelle persone di qualunque stato, grado, et conditione si siano del detto presente Regno, che non haueranno fatto integramente le reuelationi di tutti loro grani et vittouaglie, peruenutoli per qual si voglia causa, tanto nella ricolta prossima passata, come delli anni precedenti delle pene nelle quali fossero incorsi in vigore delli detti Regij Bandi per non hauer fatta la reuelatione predetta, quali possano quelli liberamente vendere, a chi ne vorrà comprare a prezzi correnti senza che per causa di non hauerli riuelati, come di sopra, possano essere molestati, con che habbiano da tenere li Magazeni, et fosse aperte, conforme alli Regij Bandi, quali volemo, che restino nel lor robore, et vigore. Verum dal presente Bando et indulto ne escludemo in tutto et per tutto tutte quelle persone, che si ritrouano inquisiti, et contro di loro formati processi per le dette contrauentioni. *Datum Neapoli die 22. Decembris 1606. El Conde de Venauente. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit D. Ber. à Barionouo Regens. Vidit Valcarcer Regens. Salazar Secret. In Bannorum 2. fol. 31.* Die 22. Dec. 1606.

(*) PRAMMATICA LXXXIII.

Confirmatur pragm. sup. eod.

L*I mesi passati di ordine nostro fu emanato Banno del tenor sequente v3. PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. D. Garsia de Auellaneda, et Haro, Comes de Castrillo etc. Ancorche da Noi si siano fatte tutte quelle prouisioni, che se giudicavano necessarie, et opportune per l'estirpatione delli diffamati, et sacrilegbi Capi de Banniti Paolo Fioretti, Carlo Petriello, loro Cometine, et Compagni, acciò li Vassalli di Sua Maestà Cattolica potessero viuere con la quiete, che da Noi se gli è sempre desiderata; Ci è parso anco con voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente far' il presente Banno, per il quale promettiamo pagare ducati dieci milia à chi ci presentarà viui, ò morti li detti Paolo Fioretti, et Carlo Petriello, et ducati cinque milia à chi ci presentarà ciascheduno di essi fra il termine di vn mese, decorrendo dal dì della publicatione del presente Banno, et volemo, che di detto Taglione possano godere gli altri banniti etiam loro Compagni, et ancora quelli che seruono alla Regia Corte, quale Taglione se pagherà incontinentemente, che s'effettuarà il predetto seruitio. Et acciò il presente Banno venghi à notitia di tutti ordinamo, che si publichi. Datum Neapoli die 31. mensis Augusti 1657. El Conde de Castrillo. Vid. Zufia Reg. Vid. Burgos Reg. Vid. Musettula Reg. Vid. Vlloa Reg. D. Coppola Secretarius.*

E de-

E desiderosi la total estirpatione di detti diffamati, et sacrileghi Capi di Banniti, ci è parso con il voto, et parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente rinouare, et prorogare il presente Banno per termine di giorni quaranta; decorrendi dalla publicatione di questo, quale acciò venghi à notitia di tutti ordinamo si publichi. Datum Neap. die 28. Februarij 1658. El Conde de Castrillo. Vid. Zufia Reg. Vid. Burgos Reg. Vid. Musettula Reg. Vid. Vlloa Reg. D. Coppola Secretarius.

Die 28. Februarii 1658. El Conde de Castrillo.

(*) PRAMMATICA LXXXIV.

Promittuntur duc. quinque millia capienti vivum Bocca senz'Ossa, aut caput illius infra dies 40.

BEnchè da Noi se siano fatte tutte quelle prouisioni, che si giudicauano necessarie, et oportune per l'estirpatione del famoso Capo de' Banniti Agostino dello Mastro alias Bocca senz'Ossa, acciò li Vassalli della Maestà del Rè Nostro Signore, quali con tanta prontezza accudono al suo Real Seruitio, potessero viuere con la quiete, che da Noi se li è sempre desiderata, tuttauolta perche sin'hora non si è conseguito il suo castigo; ci è parso anco con il voto, et parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente far'il presente Banno, per il quale promettemo pagare docati cinque milia a chi ci presentarà viuo, o la testa del detto famoso Capo de Banniti Agostino dello Mastro, alias Bocca senz'Ossa fra il termine di giorni quaranta, decorrendo dal dì della publicatione del presente Banno; E volemo, che di detto Taglione possano godere gli altri Banniti etiam suoi compagni, et ancora quelli, che seruono la Regia Corte, quale Taglione si pagherà incontinentemente, che si effettuarà detto seruitio. Et acciò il presente Banno venghi a notitia di tutti, ordinamo, che si publichi. *Datum Neap. die 28. Februarij 1658. El Conde de Castrillo. Vid. Zufia Reg. Vid. Burgos Reg. Vidit Musettula Reg. Vidit Vlloa Reg. D. Coppola Secretarius.*

Die 28. Februarij 1658. El Conde de Castrillo.

(*) PRAMMATICA LXXXV.

PHILIPPVS Dei Gratia Rex. Guidatum, et indultum conceditur sociis contra alteros inter latrones viarum tam in Campania, quam in caeteris Regni Provinciis.

HAvendomo havuto notitia, che tanto nella Provincia di Terra di Lavoro, quanto nell'altre Provincie di questo Regno siano incorsi più Capi di Banniti, e Scorritori di Campagna, quali non lasciano giornalmente con le loro cometive di commettere infiniti delitti, infestandono le dette Provincie in disservitio di DIO, et de Sua Maestà, che DIO guardi, con poco timor della giustitia, e convenendo per la quiete publica, che detti Banniti si estirpano per ogni camino, et havendomo sopra ciò fatto diverse provisioni, trà l'altre ci ha parso fare il presente Banno, con lo quale *sub verbo*, *et fide Regis*, *atque nostris* promettemo a qualsivoglia Delinquente, Scorritore di Campagna, e forgiudicato per qualsivoglia delitto, che presentando in poter della Regia Corte, e nostro ciascun delli detti delinquenti vivo, e non possendo morto, indultarlo de tutti li suoi delitti, ancorchè non ne tenesse remissione delle parti offese, purchè non sia inquisito *de crimine laesae Maiestatis*, et fatto lo servitio, s'intenda guidato senza altro guidatico, nè albarano, et lo porti liberamente da Noi, acciò presentato in poter nostro, se li possa spedire l'indulto, affinchè non sia molestato, così come mai havesse commesso delitto.

Item promettemo *sub verbo*, *et fide Regis*, *atque nostris* a ciascuno delli Capi delli detti Banniti, che pre-

presentando ciascuno di essi quattro delli loro Compagni vivi, et non possendo morti della loro cometiva, indultarlo de tutti li suoi delitti, *non obstante*, che non tenga remissione de parte, et fatto lo servitio, s' intenda guidato, et lo porti da Noi, acciò se li possa spedire l'indulto.

Item volemo, che a rispetto delli detti Capi, ogn' uno di essi se possa indultare d'un altro Capo, e quattro delli loro Compagni presentandono ciascuno delli detti Capi, restino tutti quattro indultati, et a rispetto di detti Compagni, si possano indultare testa per testa, cioè un Capo d'un altro Capo, et ogn'uno di essi de quattro Compagni, et quattro Compagni di un Capo, et gl' altri testa per testa come di sopra vivi, o morti indultarli del modo sudetto.

Item volemo, che Don Titta Rinati, et tutti quelli che intervennero nelli homicidii delli Carrafa de Marianella, volendono godere del presente indulto, debbiano prima farci noto quelli servitii, che vorranno fare alla Regia Corte, acciò da Noi intesi, se li possa fare la provista, che si ricerca sopra la loro offerta.

Ordinandomo, et comandandomo anco con lo presente Banno a tutte, e qualsivogliano persone di qualunque stato, grado, o conditione se siano, che sotto le pene contenute nelle Regie Pragmatiche, et altre pene corporali ad arbitrio nostro, non presumano, nè ardiscano in qualsivoglia modo di dare, nè somministrare aggiuto, nè vitto a detti delinquenti; ma havendoli a vista, o tenendono notitia dove siano, o saranno detti delinquenti, debbiano subito darne aviso alli Magnifici Officiali, o altri della loro Jurisditione, il quale Officiale non solo debbia subito dare aviso a Noi per Corriero a posta in questa Terra di Lauro, dove resedemo; ma debbia subito ciascuno di detti Officiali in detta sua Jurisditione uscire in Campagna alla persecutione di detti delinquenti con il maggior numero di gente armate, che sarà possibile, con fare toccare la campana all' arme, avisandono gli altri Officiali delli luochi convicini, acciò facciano l' istesso, et per questo ordinamo alli Magnifici del Governo, Sindici, Eletti, et altri dell'Università, che obediscano gli ordini delli detti Magnif. Officiali in detti casi, come si fussero dati da Noi; et acciò il presente Banno venga a notitia di tutti, et da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, volemo, che si publichi non solo in tutte le Provincie di questo Regno; ma in tutte le Città, e Terre di quello; ordinandomo alli Magnif. Officiali delle Reg. Audienze, et delle Città, e Terre, Cancellieri, Mastrodatti dell' Università di quelle *insolidum*, che lo faccino publicare subito nelli luochi soliti delle dette Città, e Terre, et affiggerne copia autentica nelli luochi, dove si regge la Corte, et detti Magnifici del Governo de ciascheduna Università diano al presente Corriero carlini doi per una volta tantum per il suo pedatico, et per la stampa del presente, quale torni da Noi con la debita relatione della publicatione, et affissione di esso. *Datum Lauri die 26. Mensis Novembris 1659. Antonius Mirobullus Reg. Loc.* ✠ *sig. Honofrius Marrellus Act.* Die 26. Nov. 1659.

(*) PRAMMATICA LXXXVI.

CAROLUS Dei gratia Rex. In fausta occasione nativitatis Principis juventutis indultus generalis conceditur.

POichè il Sommo Dator d' ogni Bene, consolando le ardenti nostre brame, e secondando l' espettazione della maggiore, e miglior parte del Mondo, si è degnato conceder-

derci Prole Maschile; tra i segni dell' umile riconoscimento di sì gran beneficio della Divina Provvidenza, abbiam risoluto, che vi s' annoveri ancora il perdono di alcuni delitti, per quanto sia compatibile colla giustizia, colla quiete, e sicurezza della costumata ed innocente parte de' nostri Popoli, e coll' uniformità a' Divini Oracoli, a cui abbiamo sempre rivolto, e fisso il pensiere, e l' animo nostro reale in ogni privata, o pubblica determinazione. Intanto, inclinando da una parte a quell' indulgenza, che meritano coloro, che han peccato, senza estremamente offendere le nate con noi stessi potentissime leggi dell' umanità, e 'l sistema regolato della Repubblica; e conservando dall' altra quel giusto orrore alle detestande iniquità, che in qualunque fausta ed avventurosa occasione non perdono quel fiero atroce aspetto, onde si rendono indegne affatto di ogni compassione, la quale, se mai usar si volesse, porterebbe scandalo a' buoni, fomenterebbe il reo talento de' cattivi, e dello Stato tutto il riposo e l' armonia perturberebbe; Concediamo presentemente colla nostra Sovrana autorità un general Perdono ed Indulto colle limitazioni, che in appresso si dichiareranno, per gli errori, colpe, e delitti, per l' addietro commessi da tutte e qualsivogliano persone di questo nostro Regno; sieno naturali, o forastieri, abitanti nel medesimo; comprendendo ancora i Sudditi de' Baroni, con riserbare alli stessi Baroni sol tanto le pene pecuniarie, che *de jure* lor potrebbono spettare; sieno, o non sieno le loro inquisizioni dedotte in giudizio; ed a pro de' rei indiziati, o confessi, o convinti, o presentati *sub Judice* con qualsisia cautela, o contumacia, o forgiudicati; sieno banniti, o condannati, o concordati, anche a pena di galea, presidio, o carcere; purchè però non siasi cominciata ad eseguire; ammettendo bensì gli esiliati, o relegati; e purchè non sieno condannati, o concordati per delitti, dal presente Indulto esclusi: In maniera che restino i rei suddetti pienamente liberati, ed assoluti; siccome colla presente generale abolizione gli assolviamo, e liberiamo da ogni qualunque pena, e castigo: Comandando, che in ogni futuro tempo restino liberi, e sciolti dalle loro inquisizioni, colpe, contumacie, e delitti; nè debbano essere per l' avvenire più molestati anche per le pene pecuniarie; quando però il nostro Regio Fisco non le abbia esatte, o accettate, o composte, o in qualsivoglia maniera ne fusse cauto, ed assicurato; o pur non dipendessero tali pene pecuniarie da' delitti, che si spiegheranno in appresso per esclusi, o non compresi nella presente abolizione.

Rei criminum tamen infra mensem judicio se sistant.

Colla condizione però, che i rei assenti per goderlo, debbano legittimamente, e personalmente presentarsi fra il termine di un mese, numerando dal dì della pubblicazione del presente Indulto, avanti de' Giudici, e Tribunali proprj, e dove pendono le loro inquisizioni; o vero nel Tribunale della G. C. della Vicaria, ancorchè le loro inquisizioni pendessero in altri Tribunali inferiori; abilitandoli anche a presentarsi avanti a' Giudici, e Tribunali, ove forse pendessero i gravami; ancorchè il gravame fusse de' decreti interlocutorj; intesi gli Avvocati fiscali della G. C. della Vicaria, e delle Regie Udienze, ed i Coadjutori fiscali delle altre Corti del Regno. Ed elasso il termine sudetto, non sieno più i mentovati rei abilitati a chiedere, ed op-

opporre l'eccezione di detto Indulto; nè godere possano altra dilazione. Il che s'intenda per tutti coloro, che avranno ottenute a lor beneficio le remissioni legittime dalle parti offese; e ne' casi tutti, per gli quali *de jure* le remissioni saranno necessarie.

Et remissionem impetrent.

E per quelli, che non avranno ancora ottenute le sudette remissioni, si concede loro il termine di tre mesi, decorrendo dal giorno della pubblicazione del presente Indulto, per ottenerle, e presentarle in forma valida ne' Tribunali come sopra, intesi sempre i Fiscali, e Coadiutori delle Corti; nel qual termine di tre mesi non possano gl'inquisiti sudetti essere molestati; purchè però non sieno rei di alcun delitto, che dal presente Indulto ne venga escluso; e purchè non sieno catturati in detto tempo armati di arme proibite; nel qual caso, oltre le pene stabilite per simili delitti, s'intendano privi affatto del beneficio di poter domandare, e godere dell'abolizione suddetta: con che, duranti detti tre mesi conceduti per ottenere, e produrre dette remissioni, non solamente non possano far dimora ne' luoghi, ove abiteranno, o sien solite di abitare le parti offese; ma ne debbano star lontani per lo spazio di otto miglia; talchè contravenendo a queste condizioni, s'intendano pure dall'abolizione presente decaduti, ed esclusi; colla condizione ancora, che tutti coloro, che possono essere ammessi al godimento di detto Indulto, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, i testimoni, o altra persona, che abbia tenuto parte contro de' medesimi nelle di loro inquisizioni.

[illegible]

Per coloro, che trovansi ditenuti nelle carceri, come rei di delitti, dal presente Indulto non eccettuati, che non tenessero pronte le remissioni delle parti; pur anche concediamo loro il termine sudetto di tre mesi a poterle ottenere, e presentare, a fin di essere abilitati al godimento del medesimo; e frattanto non si proceda contra di loro a verun atto. Ed elasso detto termine, e non avendo presentate le legittime remissioni, si procederà contra di essi, secondo richiede la giustizia.

Escludiamo dal presente Indulto affatto i Rei de' seguenti misfatti; cioè:

Excipiuntur vero crimina atrociora hic notata.

Quei, che sono inquisiti di Fabricazione, o Tonsione, o Diminuzione di monete; di qualunque genere di Omicidio; di Vizio nefando; di Armamento, ed Incesso per la Campagna con più persone, a tenore delle Regie Prammatiche.

I Grassatori, e Ladri di strade pubbliche, o vicinali, anche per la prima volta, che abbian commesso un tal delitto, quantunque senz'alcuna offesa del derubato. In oltre tutti quei Ladri, che abbiano appensatamente rubato, o con armi, o con violenza, quantunque solamente compulsiva, o con unione di persone, nelle pubbliche strade di questa Città Capitale, e delle altre Città del Regno, e loro Borghi. Coloro parimente, che abbiano commessi furti in qualsisia luogo in tempo di notte con chiavi false, o adulterine, o con altri istrumenti, che volgarmente chiamansi *Grimaldelli*, o con iscaliazione, o scassazione nelle case, o tende, o fondachi, o magazzini. Quei, che abbian rubato Pisside consagrata, ov' erano riposte le sagre forme. E quei, che fatti abbian furti appensatamente in mare, e i di loro protettori.

I Ricattatori, cioè a dire coloro, i quali abbian condotto e trasportato violentemente, o dolosamente *de loco*

-to ad locum Uomini e Donne; ritenendoli, per obbligare i medesimi a riscattarsi: Come altresì coloro, che per via d'ambasciate, o lettere, chiesto abbian danajo, o altra cosa, con minaccia di ammazzare le persone, o d'incendiare i beni di coloro, a' quali son dirette, in caso, che fatto non avessero quello, ch'essi abbian chiesto.

Gl'Incendiarj, che *dolo malo, et data opera* abbian messo, o avranno fatto metter fuoco; o quei, che *scienter* abbian dato ajuto, e consiglio a chi avesse messo fuoco a qualunque Chiesa, Luogo Sagro, o Religioso, o a qualunque Casa abitabile, sita tanto in Città, e Luoghi abitati, quanto fuori di essi; come altresì a Tugurj costrutti *ad instar domorum*, soliti abitarsi da' Contadini, o Pastori; o agli Armenti, alle Greggi, alle Vigne, Seminati, Oliveti, Selve, o a qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero.

Le Persone, che di notte tempo sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della Giustizia, si abbiano fatto aprire dagli abitatori le porte delle case; ed ivi entrate, abbian rubato, o fatta violenza all'onestà delle Donne di detta casa.

I Mercadanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di esser falliti, abbian nascosto il loro avere in frode de' loro Creditori.

Gl'Inquisiti di uso venereo con Monache così in abito, come con altre Donne qualsisieno dentro de' Monasterj, o Conservatorj racchiuse.

I Testimonj falsi nelle cause di morte, o di mutilazione di membro, o d'offesa di alcuno; loro inducitori, e mandanti; e gli Ufficiali, che vengono caricati di delitti commessi nell'amministrazione de' loro ufficj.

Quelli, che abbian fatto assassinare, o che per commissione data loro abbiano assassinato; o che a tali uomini scellerati dato avessero ajuto, o consiglio; quantunque non ne sia seguita la morte; purchè però *deventum fuerit ad actum proximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus.*

Coloro, che per forza hanno estratti, o abbian fatto estrarre i rei dalle Chiese, o da qualsivoglia altro luogo immune, o che tanto nelle Chiese, quanto ne' Cimiterj, o in qualunque altro luogo immune non solamente abbian commessi omicidj, già di sopra esclusi; ma mutilazioni di membri, o qualsivoglia altro delitto, per cui *de jure communi intrat poena sanguinis, aut triremium*; come altresì coloro, che usciti dalle sudette Chiese, e luoghi immuni abbian commessi i medesimi delitti.

I Regj Tesorieri della Città di Napoli, ed i Percettori generali delle Provincie, i quali ritenendo, o ricevendo danajo Regio dagli Ufficiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla Cassa generale, abbian commesso furto, o falsità.

I Cassieri, Ufficiali, e Ministri de' pubblici Banchi, che in qualunque maniera rubato avessero da quelli danajo, o per mezzo ed occasione del di loro impiego, avessero recato danno, ed interesse al Pubblico, ed a' Privati.

Tutti i Falsificatori di Cedole, o sieno Fedi di credito, o di altre scritture de' pubblici Banchi; come altresì coloro, che falsificati abbiano ordini, per mezzo de' quali, in pregiudizio della pubblica fede, si sia esatto danajo, da altri depositato ne' pubblici Banchi.

E tutti ancora i Notai, Mastrodatti, Attuarj, e Scrivani, i quali

 nell'

nell' esercizio de' loro uffici abbian commessa falsità; così a riguardo di quelli, che l' hanno per lo passato eseguite, come de' loro autori, e mandanti.

Finalmente tutte quelle Persone, liquidate, o liquidande, niuna eccettuata, ancorchè vi sieno fra tali persone Regj Officiali con giurisdizione, o senza giurisdizione, e di qualunque dignità forniti, e subalterni di qualsivogliano Tribunali; per le di cui cause, che contengono delitti, frodi, colpe, o debiti, han proceduto, e procedono attualmente le respettive Giunte, da noi erette in virtù di Dispacci, e facoltà ad esso loro date, o da darsi in appresso. Cioè; Quella, in cui presiede il Principe di S. Nicandro, nostro Consigliere di Stato; L' altra, in cui presiede il Marchese Tanucci, nostro Segretario di Stato, Grazia, e Giustizia; Le due, nelle quali presiede il Marchese Danza, Consigliere, e Capo di Ruota della Real Camera di S. Chiara; E finalmente quella de' veleni, in cui presiede il Marchese Fraggiani, Consigliere parimente, e Capo di Ruota di detta Real Camera; e nelle di loro dipendenze, ed emergenze, materie annesse, e connesse, così Criminali, come Civili, e rifezione de' danni, cagionati, così alle Parti, come al Regio Fisco.

E vogliamo, che s' intendano comprese ancora quelle cause di consimile naturalezza, che alle dette rispettive Giunte si stimeranno da Noi in avvenire commettere, per delitti, colpe, frodi, e debiti, che hanno avuto sin'ora l'effetto incoato, o consumato.

Le Donne, che sono ditenute per gli di loro delitti nella Casa della Penitenza, possano ancor esse riporsi in libertà; purchè non si trovassero condannate, o pur concordate alla penitenza perpetua; o vero per cagion di delitti, che dalla presente abolizione vengono esclusi; e purchè abbiano ottenute le legittime remissioni dalle Parti offese ne' casi, ne' quali le remissioni si richieggano.

Debitoribus etiam non fiscalibus dilatio conceditur.

E finalmente ordiniamo, che si comprendano nella nostra presente Grazia i carcerati per Cause civili; e i debitori, o sieno per cagion pubblica, o privata; dovendo questi escarcerarsi, e non esser molestati nelle persone, colla dilazione di quattro mesi, se il debito sia per causa pubblica; e di otto mesi, se per cagion de' privati; dando però prima di uscire dalle prigioni sicura pleggiaria, di concordarsi fra detto termine con i di loro creditori; e quello elasso, di rimettersi carcerati; non essendo nostra volontà, che si faccia a' Creditori sudetti pregiudizio veruno; eccettuando però dalla Grazia presente tutt' i debitori per cagion di depositi, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e di altre nostre rendite; quali non vogliamo, che vengano compresi nella dilazione sudetta. Onde incaricando l' inviolabile esecuzione di quanto, nel presente Indulto si contiene ed esprime, a tutt' i nostri Tribunali, e Ministri, così superiori, come inferiori delle Corti tutte, così regie, come baronali nel nostro presente Regno; assicuriamo l' osservanza di esso *sub verbo, et fide nostra*; e per maggior comprovazione di questa nostra sovrana disposizione, sarà il presente Editto firmato di nostra mano, munito del nostro regal Sigillo, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, Grazia, e Giustizia. *Data dalla Regal Villa di Portici li 5. di Luglio 1747. Carlo. Locus ✠ Signi. Bernardo Tanucci. V. de Ipolito Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Josepho Aurelio de Januario a Secretis, Pubblicata a dì 8. Luglio 1747.*

Die 5. Julii 1747.

(*) PRAMMATICA LXXXVII.

CAROLUS Dei gratia Rex. Extenditur indultus ad fraudatores vectigalium.

LA contingenza sommamente gioliva della Nascita del nostro Primo Regal Principe, cotanto da noi desiderata, e sospirata altresì da Popoli a noi soggetti, ed alla nostra Regal Casa, ci ha mosso a riguardare con paterna Pietà quei nostri sudditi, li quali come inquisiti del delitto di controbanno, o si ritrovano incarcerati, o assenti dalle proprie case per issfuggire le pene corrispondenti al loro delitto. Le amorose nostre sollecitudini per il bene de' nostri sudditi; e la nostra connatural Clemenza hanno mosso il nostro Regal animo ad aggraziarli, tuttochè abbiano caggionato notabile danno al nostro Regal Erario. Quindi volendo Noi mandare in esecuzione gli impulsi di pietà, e di compatimento verso li rei di questa spezie di delitto, valendoci della nostra Suprema Sovrana Autorità, concediamo loro un general perdono, ed Indulto, sia il controbanno d' estrazione, sia d' immissione, ed in qualunque maniera abbiano il delitto commesso; siano Regnicoli, o Stranieri; si ritrovino carcerati, o siano assenti; siano, o non siano le loro inquisizioni occulte, o pubblicate, dedotte, o non dedotte in giudizio ad istanza delle parti interessate, overo *ex officio*; ed i rei siano o indiciati, o convinti, o confessi, o contumaci, o già condannati, o concordati a temporanea relegazione, o esilio; o che si ritrovassero con mandati, pleggiarie, o altre cautele; o che siano stati condannati, o concordati a Presidio, o a Galea; purchè però non sia la concordia, o la condanna incominciata ad eseguirsi, per modocchè i rei tutti di tal delitto non debbano per l'avvenire essere più molestati, nè tampoco per le pene pecuniarie dovute al Regio Fisco, purchè però non ne fosse questo già cauto. Con la condizione, che per potere i rei assenti godere il beneficio della presente indulgenza, debbano precisamente presentarsi tra lo spazio di giorni trenta, decorrendi dal dì della pubblicazione in questa Capitale, e negli altri luoghi del Regno, nel nostro Tribunale della General Sopraintendenza, o innanzi a' Delegati degl' altri Arrendamenti, ove pendono le loro inquisizioni, overo innanzi a Suddelegati respettivamente nelle Provincie, con rimettere valido, ed autentico documento di essere seguita tra il termine predetto la presentazione: E scorso il termine mentovato non possano i rei prenominati, o contumaci pretendere altra dilazione, o pure opponere l' eccezione dell' Indulto presente.

Eccettuamo soltanto dalla presente indulgenza i rei di delitti di controbanni con rottura del Cordone di Calabria, le cui inquisizioni si ritrovassero tuttavia pendenti.

Ed incarichiamo l' inviolabil' osservanza di quanto da noi sta prescritto in questo Indulto al detto nostro Tribunale della General Sopraintendenza, ed a' Delegati degli Arrendamenti: Ed assicuriamo l' osservanza di esso *sub verbo, et fide nostra*, ed ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Dato in Napoli li 31. Luglio* 1747. CARLO. *Locus ✠ sigilli. D. Giovanni Brancaccio. Vidit de Ipolito Praeses S. R. C. Viceprotonot. Dominus Rex mandavit mihi. D. Jo: Baptistae Mariae Jannucci a secretis. Pubblicata a dì* 2. *Agosto* 1747. Die 31. Julii 1747.

DE

TIT. II

PRAMMATICA PRIMA.

Accusat. accusatione pendente, de nullo crimine reaccusare potest, sed accusator debet praestare cautionem de stando juri, priori accusatione finita.

LEgislatoris est proprium, subditis iudicia declarare, quae varia vetustate legum, diversaque observantia temporum involvuntur, et moderna clara stabilitio ordinat, quod praeteriti temporis cursus inordinatum perpenditur reliquisse. Sane licet in Regno Imperialis sanctio, * stabilitione firmavit, accusatum posse suum accusatorem (pendente accusatione prima) de maiori crimine reaccusare, fitque simul utriusque accusantis, et accusati iudicium, qua postposita agitetur adversarii causa. Sancita legum priscarum, et diversae observantiae, quae per speciales literas, variis casibus occurrentibus emanasse dicuntur, quae tam ad alias diversas personas, quam diversa etiam crimina, sive causa facta fuerunt, per tempora retro acta igitur nostrorum temporum sceptra luculenta observantia divideret, quid sit de ceteris occurrentibus suis casibus observandum, praesenti nostra ordinatione, ac declaratione praescribimus: *Ut si quando aliquem contingat, per accusationem, vel denunciationem ad alicujus Tribunal Judicis, quovis crimine publico, vel privato, per citationem emissam, vel denunciationem saltem criminis apud acta dictae Curiae institutam trahi ab aliquo, suam, suorumque injuriam prosequendo, non audeant accusatus, ejus conjux, liberi, parentes, aut fratres utrinque conjuncti, insimul habitantes, de crimine aliquo privato, vel publico quantumcumque majori, prima denunciatione pendente, accusatorem, ejus uxorem, liberos, parentes, fratresve (ut praefertur) utrinque conjunctos in eadem tamen habitatione manentes, per quamvis viam in judicio evocare, vel alterum denunciationis subintrare certamen, nisi tamen quod accusatus vel denunciatus hujusmodi, contra quem infertur judicium; praestet fidejussionem de stando juri, prima denunciatione, vel accusatione finita: Evidens enim accusatoris, vel denunciatoris, talium personarum sanguinis vinculo conjunctarum videtur esse nequitia, et quaedam calumnia manifesta, qui non prius valuit adversarium accusare, vel publice personas accusatori, vel denunciatori proximitate conjunctas, accusando, vel denunciando reos facere, quam esset accusatus primo, vel denunciatus, vel per querimoniam lacessitus, non potest alicujus mens recta concipere, quod aliunde proveniat talis actus, nisi quod provocati confestim, quo possunt modo, cupiunt se ulcisci; postquam vero fuerit objecti criminis prior accusatio, sententia, vel aliter terminata, poterunt eorum accusationem, vel denunciationem reassumere, vel proponere, si, et prout eis permittunt legitimae sanctiones super hoc civiles, ac etiam emanantes ex delictis, quin possint vitari, eorum quaestiones proponere, etiam pendente litigio criminum objectorum; contra vero praedictas personas supra comprehensas*

* Vide Const. Quae incip. Si civiliter agens. Adest etiam cap. 258. Rit. 393., et 397.

sas nostram ordinationem procedere volumus quoquo modo: Praedictis tamen determinando adjicimus, quod si contingat, crimen de novo, post motam causam denunciationis, vel accusationis praedictae in personam accusati, vel denunciati committi; ipseque tunc cupiat suam, vel suorum injuriam prosequi, non quodcumque, etiam si minus illud crimen existat, possit tunc suam querelam deponere, seu adjiciantur personae praedictae, cupientes eorum injuriam in judicio vendicare, et absque praejudicio aliquo postea in utraque eodem tempore procedere, coram tamen eodem Judice, si alias competens esse censeatur, ne valeat delinquens, cognitionem, et punitionem criminum, etiam ad tempus fugere commissarum, et subtrahatur talis occasio fortassis prohibita delinquendi, ut autem prius nostra ordinatio in communiorem deveniat notitiam singulorum, illam providimus nobis praesentialiter destinandam, ut tam per nostram curiam, quae norma aliis inferioribus debet existere, quam per alios Officiales, et Judices, quocumque censeantur titulo, inviolabiliter observetur: quibuscumque aliis scriptionibus, seu mandatis factis fortassis, in posterum in adversum non obstantibus quoquo modo. Dat. Neap. per Mattheum de Porta de Salerno, anno 1427. die x. mensis Octobris, dirigitur Mag. Cur.

Curia Regia norma debet esse aliis inferioribus
Regina Joanna Die 10. Octob. 1427.

DE ACTVARIIS, SCRIBIS, ET EORVM SALARIO

TIT. III

PRAMMATICA PRIMA.

Jure sigillorum ablato ab Actuariis processus, et jam appell. una cum ceteris scripturis inter se dividantur.
Concordat Pragm. an. 1554. sub tit. de off. M. Just.

Ut res humanae, et maximae quae R. P. concernunt interesse, ac pubblici officii exercitium, perpetuo cursu durare possint, modo quidem certo, ac recto ordine agere eas, et exequi oportet; et ideo summopere Principibus advertendum; ut ii, quibus officia commissa sunt nihil praeter jus, ac honestum, et rationabile temporum ipsorum Principum sacra instituta, et ordinationes transgredi, aut pervertere ausu temerario praesumant; sed suo quisque exercitio, commodo, et lucro contentus sit, ne, dum rei alienae studeat, omnem ordinem pervertat; quia raro sine summo incommodo, et rerum jactura accidere solet. Et quoniam aures nostras pervenit, quod in M. C. V. impraesentiarum inter actorum Magistros in ipsorum officiis agendis, nullus ordo servatur, sed aliis temporibus retroelapsis bonus servabatur; quia alioqui ex dictis actorum Magistris, quasi totum exercitium, et consequenter omne

Vide prag. an. 1555. diei 31. Jan. de off. Just.

claves ipsas custodiant, seu conservabunt. Verum omne lucrum inde perveniendum aequaliter inter omnes actorum Magistros dividi debeat, et dividatur. Rursus volumus, atque jubemus, quod dicti actorum Magistri teneantur, et debeant conficere quinternum de omnibus, et singulis actis occurrentibus interesse Curiae tangentibus, et omni die de sero, quae occurrerint, Regenti ipsius Curiae, seu Advocato Fisci notificare, ne fiscalia negotia in longum protrahantur, nec subtrahantur, et defraudentur, atque occupentur, ita quod mense quolibet ordinetur unus ex dictis actorum Magistris, qui recepturus sit processus appellationum in dicta Curia praesentandos, illos inter ipsos actorum Magistros seriatim distributurus, ita quod unusquisque per ordinem processum suum habeat. Ceterum quia jam alias per capitula, huic nostrae Civitati Neap. concessa, super hoc provisum est, volumus pro observatione eorumdem Capitulorum, decernimus, atque jubemus, quod nullus actorum Magister deinde officium ipsum in dictis Curiis exercere valeat, sive possit. Et quoniam ea, quae superius declaravimus, mente incommutabili, decernimus, statuimus, et ordinamus observari, ac inconcusse teneri per actorum Magistros dictae M. C. V. Procuratores, et alios praesentes, et successive futuros, sub poena eorum officiorum privationis, et Volumus ea propter, Illustriss., et cariss. Alphonso de Aragonia Duci Calabriae filio primogenito, et Locumtenenti nostro generali hunc nostrum declarare intentum. Mandantes Magistro Justitiario Regni nostri hujus Siciliae, ejus Locumtenenti, et Regenti M. C. V. ac Judicibus ejusdem Curiae, ceterisque Officialibus, ad quos spectat, Advocato insuper, et Procuratori Fiscalibus nostris, quatenus observata ad unguem forma nostrae hujus Pragmaticae sanctionis, et statuti, illa, et omnia in ea contenta, juxta ejus seriem, et tenorem per dictos actorum Magistros, Procuratores, et alios supradictos, qui sunt, et pro tempore fuerint, teneri, et observari facere, atque mandare, ipse Advocatus, et Procurator Fiscalis circa observantiam omnium, et singulorum praedictorum suum praestent officium, circa executionem poenarum illorum, qui in eas inciderint, et contra per nos ordinata fecerint, qui alias instantiam faciant opportunam, et contrarium non faciant, seu fieri patiantur, si dictus Illustriss. Dux primogenitus noster, et Locumtenens generalis nobis complacere optat, ceteri Officiales nostri praedicti, pro quanto gratiam nostram caram habent, iramque, et indignationem nostram, ac poenas praedictas, et poenam ducatorum mille de auro, cui suo casu prompta non deerit exequutio, cupiunt non subire. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, magno Majestatis nostrae pendente Sigillo munitas. Dat. in Castro Novo Neap. per magnificum virum Lucam Tozolum Romanum Locumtenentem, Fundorum Comitem, Logoth. et Protot. die 27. Martii 1469. Rex mandavit mihi Ant. de Petruciis.

Magistri actorum conficiant codicem actorum, et quolibet die notificent Regenti, vel Fisci Patrono.

Poen. priv. off. et alia declarand.

Fisci Patronus, et Procurator procurent observantiam.

Poen. ir. et indign. supradicta, et ducat. mille.

REX FERDINANDUS.

Die 27. Martii 1469.

PRAMMATICA II.

SUscepti a Deo regiminis nos cura sollicitat, ut utilitatibus subjectorum nunc novorum editione jurium, nunc antiquorum innovatione sollicite providere curemus; quia, dum eorum excutimus onera, dum scandala removemus, nos in eorum quiete quiescimus. Cum igitur antiquis legibus, mandatisque Principum cautum sit, *Quod si quando contingat Provinciarum Judices, et Officiales eorum, circuire Provinciam, vel de Civitate ad Civitatem venire, neque alio dispendio debeant gravare subjectos, sed ex deputa-*

Officiales, et alii Ministri, nec etiam poculenta, et esculenta ab Universitatibus recipiant.

tatis sibi a Fisco annonis, sive stipendiis expensas facere, neque vero consuetudines innovare, aut quaerere, quas forte aliqui praedictorum Judicum in proprium lucrum injuste adiverint; mali enim admittentur, malaeque consuetudines, neque ex longo tempore, neque ex longa consuetudine comminuantur: Indeque Regni bujus capitulis per retro Reges praedecessores nostros statutum fuit, quod Justitiarii, Judices, et actorum Notarii, Camerarii, stipendiarii, et alii familiares, et eorum Officiales, ab Universitatibus Terrarum nihil recipiant in pecunia, pretiis, seu aliis quibuscunque rebus, etiam esculenta, nec poculenta; felicisque memoriae Alphonsus Rex genitor noster colendissimus in generali Parlamento, Neapoli celebrato, sustulit propterea, et prorsus cessare statuit prandia, et jura prandiorum, quae Justitiarii Officiales alias sibi per Universitates Terrarum praestari faciebant; eisdemque legibus, et mandatis Principum similiter statutum fuit, Provinciarum Judices, eorumque Officiales, de Civitate ad Civitatem venientes, minime angariis gravare subjectos; nam et Officiales, qui tributa praestant, imperialibus, antiquisque ll. ad operas aliquas non tenentur, nec aliquod angarium, vel perangarium, Officialibus praestare vel exhibere, similiterque praedecessorum nostrorum Regni bujus capitulis mandatur Justitiariis, quod pro suis, vel aliorum de familia sua arnesis deferendis, vel equitaturis, eorum equitaturas non auferant, vel auferri patiantur, et si forte aliquando equitatura aliqua sit sibi, vel eis necessaria, eam conducant, vel conduci faciant pro suis, et suorum servitiis soluto prius logberio consueto: nec non eisdem capitulis provisum fuit, quod Justitiarii, vel alii pro parte ipsorum nihil recipiant pro Sigillo cujuscumque literae sigillandae per eos. Et si quando Literae Regiae sibi diriguntur pro utilitate Principum, sive de assecuratione Vasallorum, executionibus sententiarum, seu aliis quibuscumque de causis, mandatum regium celeriter exequantur. Nec recipiant aliquid pro literis sigillandis, et si contra fecerint, restituant illico illi, a quo receperunt rem captam cum damno, et quadruplum Curiae, et propter baec Justitiarii, et alii Officiales custodiant sigillo suo secum, ut propter hoc se excusare non possint. Insuper Capitulis Regni praedicti statutum fuit, quod victores sententias redimere non cogantur, nec aliquid nomine compositionis pro parte Curiae, nec pro subscriptionibus, seu scripturis sententiarum a Justitiariis, Judicibus, seu actorum Notariis exigatur; cum justitia vendi non debeat; tales sui salarii debent esse contenti. Nos haec omnia, et singula propterea innovantes, et omnem vetustatem in bis Officialium antea jam deperditam, sive diminutam reparantes, tenore praesentium de certa nostra scientia, et cum Consilii nostri matura deliberatione, statuimus, mandamus, atque jubemus, praemissa omnia, et singula bujusmodi ll. mandatisque Principum, Regnique Capitulis, ut praemittitur, statuta, decreta, atque disposita perpetuo, et inviolabiliter ubique in dicto nostro Regno, ejusque Provinciis, Civitatibus, Terris, et locis per nostros Vicereges, Gubernatores, Justitiarios, Capitaneos, Judices, Auditores, Consiliarios, actorumque Notarios, Camerarios, sive nostros Camerae stipendiarios, et familiares eorumdem nostrorum officialium, officiales quoscumque quibusve officio, et jurisdictione fungantur, et quacumque denominatione notentur, quarumvis Provinciarum, seu partium Regni praedicti, Civitatum, Terrarum, locorum, et cujuslibet ipsorum Locumtenentes, praesentes, et successive futuros, prout ad unumquemque

Idem per Prag. 1. infra de muneribus off. et Prag. 4. §. 5. infr. de offic. Justitiarii.

Idem per Prag. 4. §. 5. infra de offic. Justitiarii.

Idem per eamdem Pragm. 4.

§ 1. infra de off. Justitiarii, et Prag. 2. §. 8. de comm.

Poen. restitution. rei captae cum damno, et quadruplo.

Victores nihil solvant.

ipso-

ipsorum praemissa, et singula praemissorum spectaverint quoquo modo sub poenis quidem a jure Regni hujus Constitutionibus, et Capitulis contentis, atque statutis, quibus contra facientes irremissibiliter puniri decrevimus, et per quos decet volumus, atque mandamus, et cum quilibet, qui sibi stipendia publice decreta consequitur, si amplius quaerit tamquam calumniator, et concussor juris sententia condemnetur: statuimus, quod Judices, Assessores, atque Auditores, sive Consiliarii Officialium praedictorum, ac etiam nostrorum generalium Locumtenentium, vel apud eos deputati, sive deputandi, qui in literis, provisionibus, mandatis, decretationibus, inhibitoriis, executoriis, vel aliis quibuscumque manus posuerint, vel eas viderint, sive signaverint per manus impositionem, in eisdem visione, signatura, et quacumque alia causa, nihil recipiant, sed suis stipendiis contenti, neminem concutiant, neque calumniam faciant; alioquin qui contra fecerint, tanquam calumniator, et concussor condemnari, per quos decet, et puniri, volumus, atque decernimus. Item cum Notarii, (ut plurimum) in exigendo salarium metas rationis excedunt, volumus, et de certa nostra scientia statuimus, et mandamus, quod in salariis actorum Notariorum in Curiis Officialium praedictorum, et cujuslibet earum servari debeat, atque servetur, quod in M. C. Regni hujus extitit hactenus observatum, cum ipsius observantias aliae Regni hujus Curiae debeant observare, et proinde nihil in pecuniis, seu aliis rebus, Magistri actorum Curiarum praedictarum per se, vel per alios recipere audeant, vel recipi sinant, aut permittant quomodocumque pro actis scribendis, et faciendis in ipsis Curiae, excepto pro copia scripturarum, rubricis, fidejussionibus, literis, cassaturis, ac praesentationibus literarum, et instrumentorum, et tunc sic, et prout jura volunt, et permittunt, et extitit in dicta M. C. laudabiliter observatum, in qua Curia observatum extitit, et observatur, pro infrascriptis, ut sequitur, videlicet. Quod de accusatione contumaciae solvatur granum unum. Item quod ubi aliquis citatus civiliter, vel criminaliter bannitus fuerit, vel condemnatus, et deinde se praesentet, Curia sedente pro Tribunali, vel post elevatam Curiam, nihil recipiatur pro hujusmodi repraesentatione. Item, quod pro praesentatione instrumenti, et prima citatione, quae fit, ut quis veniat responsurus super tenore ipsius instrumenti, juxta Ritum ipsius Curiae solvantur grana x. et si postea feratur interlocutoria contra hujusmodi citatum, in termino non comparentem, solvantur gr. x. Item pro copiis processuum, et aliarum scripturarum recipiendarum ex actis Curiae solvatur tarenus unus pro singulis chartis octo juxta literas Reginae Joannae Secundae; qualibet facies ipsarum chartarum contineat virgulos vigintiquinque, et quilibet virgulus decem contineat partes. Item pro praesentatione instrumentorum, privilegiorum, et quarumcumque cautelarum, quae producuntur in causis, quae in M. C. agitantur, etiam si mille essent, solvatur carolenus unus, sed si duo instrumenta, privilegia, et cautela praesentantur duntaxat, nihil solvitur pro praesentatione ipsorum. Item pro praesentatione instrumenti procurationis, seu syndicatus nihil solvatur pro praesentatione ipsorum. Item pro fidejussione qualibet solvatur carolenus unus. Item pro compositionibus nihil solvatur, verum si compositus vult literas absolutorias, ratione compositionis pro literis ipsius solvatur carolenus unus, et aliquando plus pro magnitudine criminis, de quo facta est compositio, sed raro, aut vix aliquando ascendat solutio ad tarenos duos, etiamsi de homicidio fie-

Poen. calumn. et concuss.

Quae debent solvi in reg. generali thesauraria, ut infra Pr. 2. §. 9. de offic. Jud.

Aliae Curiae totius Regni debent observare, quod observatur in M. C. V. adde Pr. 6. §. 32. infr. de offic. Justit.

Tabella, seu pandecta Magistri actorum. Concordat Pragm. 36. de offic. M. Justitiarii.

Rit. est 166.

In S. C. quasi idem, ut infra de offic. S. R. C. Prag. 25. §. 17. et Pr. 57. n. 37. de off. proc. Caesar.

ret compositio. Item pro cassatura qualibet banni, vel denunciationis, aut alterius, de quo fiat cassatio ab actis, solvitur carolenus unus, nec Universitas solvit plus, quam unus privatus. Item pro rubricis in causis ordinariis gr. x. et in extraordinariis a 6 unciis infra, quinque. Item pro obligationibus, quae fiunt penes acta, ad plus solvantur gr. quinque. Item pro interpositione decreti super tutoribus dandis pupillis, seu decernenda tutela, communiter solvantur gr. x. Verum pro magnitudine tutelae, aliquando solvantur caroleni duo, quandoque tres, aliquando quatuor ad plus. Si quis igitur amplius, sive plus, quam superius continetur, pro praemissis, vel aliquo praemissorum extorserit, vel receperit aliquid, aut extorqueri, vel pro se recipi fecerit, sive permiserit, juxta hujus Regni Capitula, ad quadrupli poenam teneatur, nec minus extraordinaria juxta nostrum possit puniri arbitrium, relegando, vel in exilium mittendo, vel alio modo plectendo. Et ut praesens ordinatio, sanctioque Pragmatica ad unguem observetur, et omnibus innotescat; illam publicari volumus in unaquaque Provincia, Civitate, Terra, sive loco consueto hujus nostri Regni, per omnes Officiales nostros, ad quos, seu ad quem spectat, seu spectabit: Ea propter omnibus Officialibus nostris Justitiariis, Commissariis, et aliis, ad quos spectabit, dicimus, praecipimus, committimus, et mandamus, quatenus in omnibus locis consuetis praesentem Pragmaticam sanctionem, et edictum observare debeant, et faciant, sub poena duc. decem millium, et incursione nostrae irae, et indignationis. In cujus rei testimonium praesentem fieri jussimus, magno Majestatis nostrae Sigillo pendente munitam. *Datum in Castro Novo Neap. per Spectabilem, et Magnificum Virum Honoratum Gaetanum de Aragonia, Fundorum Comitem, die 25. Maji* M. CCCC. lxix. *Regnorum nostrum ann.* xij. *Rex Ferdinandus Pascbasius Garlon. N. A. de Montibus Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petruciis.*

Poena quadrupli, et extraordinaria.

Poena duc. decem mille, et [illegible] indignationis.

REX FERD.

Die 25. Maii 1469.

PRAMMATICA III.

Ex promulgatis an. 1477.

NUmerum Magistrorum Actorum alias in M. C. definitum cum Subactuariis adeo multiplicasse Nobis relatum est, ut propter eorum multitudinem, ut assolet, eorum officio confusio saepe generetur, et in Mag. Cur. in qua propter Tribunalis dignitatem, cuncta magis ordinate procedere convenit, quam in ceteris Tribunalibus, per contrarium confuse, et nullo ordine proceditur. Cui rei opportune providere volentes, statuimus certum, et definitum numerum terminantes, *Ut in eadem Mag. Cur. octo tantum Magistri Actorum, et Subactuarii sint probi, et legales experti, et boni Scriptores, a Nobis, seu Sac. nostro Cons. approbati, qui per se, et non per substitutum serviant; librosque processuum, et Actorum secundum ordinem Constitutionis nostrae, super processibus conficiendis, et Judici praesentandis nuper editae, per omnia conficiant, sub poenis in dicta Constitutione contentis.*

Octonus statuitur numerus, et non ultra Actuariorum, et Subactuariorum M. C. V. concordat Prag. 7. infra.

Quid in R. C. S. Pragm. 75. § 59. de off. Proc. Caes. in S. C. Prag. 58. de offic. S. C.

Pragm. 7. de relat Prag. 27. de off. Magist. Just. in Prag. 13. de ord jud. Poena eadem.

PRAMMATICA IV.

Ex promulgatis anno 1477.

V*Olumus, in criminalibus Scribas duos probos, bonosque scriptores a nostro Sac. Cons. examinatos deputari, qui eorum officium fideliter exercere jurent, et exerceant, ad poenam x. un-*

Duo in criminalibus collocentur Scribae, approbati, per Sac. Cons. Poen. x. unciar. hodie sunt plures per

Pragm. 7. hoc tit. Poen. ead. Regenti.

unciarum, exigendam a tali Scriba, qui non examinatus, et non approbatus, officium exercuerit, et similem poenam Regenti injungendam, qui eum taliter ad dictum officium exercendum admiserit.

1477.

PRAMMATICA V.

Ex promulgatis anno 1477.

In causis conjunctorum usq; ad quartum gradum Actuarii non interveniant, vide Pragm. 23. §. 1. de off. S.C. Poen. priv.off.

ET statuimus, quod nullus Magister Actorum possit intervenire in causis, in quibus pater, vel alia conjuncta persona per consanguinitatem, vel affinitatem usque ad quartum gradum de jure civili intervenirent, ut Procurator, vel Advocatus, et quicumque contra fecerit, officio privetur.

PRAMMATICA VI.

Ex §. 20. Pragm. Caroli V. aeditae anno 1540.

ITem, quia nobis datum est intelligi, quod *commissis criminibus, intus, vel extra Civitatem Neapolis, Judices, vel Actuarii, seu eorum Scribae, qui ad informationem capiendam accedunt, dicta testium super ipsis criminibus deponentium dividere, eaque integra, prout testes deponunt scribere, quandoque non consueverunt, sed tantummodo scribunt id, quod contra inquisitos, vel accusatos, testes ipsi pro Fisco nostro deponunt; si quid autem in favorem reorum per easdem depositiones apparuerit, illud scribere omittunt. Quod quidem mali exempli, magnique praejudicii inquisitorum fortasse innocentium esse videtur. Idcirco mandamus, quod in posterum quicunque Judex, Actuarius, sive Scriba ad informationes hujusmodi capiendas accesserit, intus, vel extra Civitatem Neap. testium dicta super crimine, seu criminibus deponentium indiminuta, atque integra recipiant, receptaque scribant. Adeo quod eorum, quae deponuntur, sive contra, sive pro inquisitis faciant, nihil omittatur. Qui contra fecerint, tanqum officiis eorum abutentes, poenis nostre proregisque nostri in dicto Regno arbitrio riservatis, puniantur.*

Idem in Prag. 2. § 30. de offic. Mag. Just.

Poen. arbitr. Proreg.

PRAMMATICA VII.

Ex Pragmat. Caroli V. editis anno 1540.

Octo sint Actuarii criminales, singulis tres Scribae approbati assistant.

* Quae est prima supra eodem quatuor die 5. Octobris 1549. car. 16. fol. 30. sed die 5. Junii 1501. Curiae 3. fol. 219. alii non se intromittant ultra receptos per M.C. poen. remotionis. Vi. de Prag. 27. §. de off. Mag. Just. et 7. de rel.

*ITem mandamus, ne Actuarii criminales M. C. Vic. sint in numero plures octo, secundum dispositionem Reg. Pragm. * etsi plures impraesentiarium reperiuntur, aliquibus in posterum decedentibus ad numerum praefatum reducantur. Quorum octo Actuariorum, quilibet habeat non plures trium Scribarum, qui per Regentes, et Judices ipsius Magnae Curiae cum interventu Regii Fisci Patroni examinentur, et de ipsorum habilitate, fama, et moribus informatio capiatur, quibus non servatis, si in dictis bancis interesse reperti fuerint, illico removeantur, nec ulterius ad serviendum in eisdem admitti possint.*

1540.

PRAMMATICA VIII.

In priore pagina actorum describantur Judicis, et partium nomina, cum causae, de qua agitur, expressione.

TRa gli altri Capitoli, che per S. Maestà ci sono stati scritti in una sua lettera della data del primo di Maggio passato da Madrid, vi è uno del tenor seguente, videlicet.

Para que los processos, que se hazen por los Maestre d' actos, Attuarios, y Subattuarios esten con el complimiento, y claridad, que es razon. Mandamos, que allan de guardarse inviolabilmente el Capitolo del Rey D. Fernando el Primero, puesto en las nuevas Pragmati-

Pragm. 24. de offic. S. R. C.

Acta scribantur clara.

maticas del dico Sac. Consejo: Pongan en el processo la cabeza, y entroyto del, con el nombre del Iuez, y de las partes, y con espression de la causa, sobre que se haze el tal processo, y que todos los attos, que se hizieren, y continuaren, se scrivan alo largo, declarando la causa por que se haze el dicho atto, à cuja instantia, el que lo proveyo, quando, y donde si pro tribunali, ò en su casa, quien examinò los testigos, à donde, y ante que scrivan con preguntar à los testigos la edad, officio que tienen, y de donde son naturales, para que desta manera se vea el credito, que se les deve dar, y no se dexen de azer las solennitades, que se requiren, declarando esta misma forma se tenga en todos los otros Tribunales, y sennalatamente en la Vicaria. E visto per noi il tenore del ,, preinserto Capitolo, ed ordine della prefata M. Cattolica, a tal che ,, sia osservato, ed eseguito quanto ,, per la Maestà Sua in quello s'ordina, e comanda, vi diciamo, ed ,, ordiniamo, che inspetta per voi ,, la forma, continenza, e tenore del ,, Capitolo, ed ordine predetto, dobbiate quello, e quanto in esso si ,, contiene eseguire, ed osservare, e ,, far osservare, ed eseguire senza ,, diminuzione, replica, nè contraddizione alcuna, e della osservanza, ed esecuzione predetta, ne farete particolarmente relazione: Non ,, facendo il contrario per quanto si ,, ha cara la grazia, e 'l servizio ,, della predetta Maestà.

In examine testium scribatur locus, coram quo, aetas, patria, et exercitium.

Die 25. Jun. 1566. D. Perafan.

Datum Neap. die XXV. *Junii* 1566. *Don Perafan. V. Pignonus R. Lobera Prosecretario. In Curia Visitationis primo, dirigitur Magnae Curiae.*

PRAMMATICA IX.

Causa remissa Baronibus cum clausula, quod procedant per Judicem eligendum in hac Civitate, attitetur per ejusdem Scribas, et Actuarios M. C. V. penes quos extat processus causae remissae.

I Dì prossimi passati ci è stato presentato memoriale del tenor seguente, videlicet: Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Il Duca Ottavio Farnese riduce a memoria di V. E. com'essendo stato ordine nella visita di Vicaria con intervento del Signor Reggente Salernitano, che in tutte le cause, che per la Vicaria si rimettono a' Baroni, con che si proceda qua *in Civitate Neap.* si proceda per Attuarj, e dagl' istessi Scrivani, che hanno attitate dette cause; ed essendo stata rimessa ad esso esponente una causa criminale di alcuni suoi vassalli di Altamura, che proceda *in Civitate*, gli fu fatto uno, e due mandati dal Magnif. D. Gio: Sances Giudice della Vicaria, che in detta causa dovesse procedere con Giovan Domenico de Ajello, che ha attitata detta causa in Vicaria per Attuario; sentendosi esso esponente gravato da detto ordine della visita, e di detti mandati, levandosegli la sua giurisdizione, che ampiamente se gli concede da Sua Maestà Cattolica; ebbe ricorso da V. E. reclamando da detto ordine. Per V. E. fu ordinato al Sign. Avvocato Fiscale della Vicaria, che ne facesse relazione a V. E. Intende, che detto Avvocato Fiscale ne abbia fatta relazione, e finora non è uscita fuori alcuna provvisione; e perchè s' impedisce il procedere in detta causa, per la quale si ritrovano carcerati molti, per questo prega V. E. che voglia ordinare, revocato detto ordine di detta visita, ch' esso esponente possa fare procedere, tanto in detta causa, come in tutte le altre, che occorreranno, dal suo Mastro d' Atti ordinario, per esso deputato, e da deputarsi, conforme a' suoi privilegj, che lo riceverà a gra-

a grazia, *ut Deus* &c. Il quale memoriale, essendo stato da noi visto, è stata ordinata la seguente decretazione, videlicet: *Magnificus Fisci Patronus statuta die, et auditis partibus; de supplicatis relationem faciat S. E. in Collat. Conf. Daroca Regens. Provisum per Illust. Proregem Neap. 12. Novemb.* 1581. *Parta*. Ed essendo, in virtù d'esso, fatta relazione per lo suddetto Magnif. Avvocato Fiscale in questo Regio Collateral Consiglio, ed intesi i magnifici Avvocati del detto Illust. Duca Ottavio Farnese, e per tal'occasione discusso il detto negozio generalmente; tanto per quello, che tocca alla giustizia, quanto al buon governo, ed amministrazione di essa, e disgravio de' carcerati presenti, e futuri, abbiamo concluso, e deliberato ordinare, come con voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, ordiniamo, e per Prammatica sanzione, statuimo, e comandiamo: „ Che in tutte le cause criminali de' carcerati, presi nelle „ carceri di questa Gran Corte della Vicaria, Vasalli de' Baroni del „ presente Regno, a' quali si sono „ rimessi, o per le quali s'è data „ licenza, che possano procedere in „ questa Magnifica, e Felicissima „ Città di Napoli si debba procedere come Mastri d'Atti in nome „ del Barone per quegli Scrivani criminali di questa Gran Corte, che „ avanti la remissione predetta, *seu* „ licenza, come di sopra, procedevano in dette cause, quali Scrivani ordiniamo, che nella visita, „ che si fa de' carcerati in questa „ Gran Corte, e massimamente in „ quella, che si fa per uno de' Magnifici, e circospetti Reggenti della Regia Cancelleria, e del Consiglio Collateral di Sua Maestà, „ debbano fare relazione dello stato „ delle cause predette; acciocchè cessi ogni vessazione di detti carcerati, e gl'inconvenienti, che potrebbero nascere; e così eseguirete, che tal'è la nostra volontà ". *Datum Neap. 29. Novemb.* 1581. *D. Joannes de Zunica. V. Salernitanus Reg. V. Salazar Reg. V. Daroca Reg. Bastida de Munatones Secret. In Curiae M. C. V. fol. 89.*

Die 29. Nov. 1581. D. Jo: de Zunica.

PRAMMATICA X.

Anno 1585.

ITem essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. si degni ordinare „ Che quando i „ Mastri d'Atti del Sacro Consiglio, „ della Regia Camera della Summaria, della Vicaria, e di tutti gli „ altri Tribunali di questa Fedelissima Città, pigliano l'obbliganze „ per conto di pleggerie, o di altra „ qualsivoglia causa, debbano appresso l'obbliganza fare sottoscrivere „ quella persona, che si obbliga, „ con la sottoscrizione anche di tre „ testimonj, e quando colui, che si „ obbliga, non saprà scrivere, ci „ debba intervenire un altro Mastro „ d'Atti per collega; e dette obbliganze non si possano pigliare per „ gli Scrivani delle banche, ma solamente per li Mastri d'Atti in „ *capite*, e questo per evitare la supposizione delle persone, che si suol „ fare, e perchè non sia in arbitrio „ di una persona sola a far trovare „ obbligato un altro. E tutte l'obbliganze, che di qua avanti si pigliassero contra la forma predetta, sieno nulle, ed invalide ". *Placet, quod non capiantur obligationes per Scribas, sed per Magistros actorum in capite, qui teneantur facere fidem, quod habent*

Obligationes capiantur per Magistros Actorum, et non per Scribas.

Concordant Prag. an. 1603. hoc tit. cum declaratione.

notas

1585. *notas personas contrahentium, vel saltim ex relatione duorum testium, sibi cognitorum.*

Decretum Collat. Consilii

sive

PRAMMATICA XI.

Quod serventur pandectae, et Regiae Instructiones.

Ut infra de off. Magist. Iustit. prag. 36. et prag. 57. de of. Proc. Caes. et prag. 25. de of. S. R. C. et prag. 1. de offic. Sec. prag. 25. §. 32. de off. et his, quae eis prohi. prag. 4. de Tripes. poen. corp. declaranda.

ITtem essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. sia servita di procedere come meglio parrà, e si spera dal suo prudentissimo giudizio, intorno alle molte estorsioni, che si fanno per li Mastri d' Atti, Srivani, e Portieri de' Regj Tribunali, che si vede per esperienza, che non vi è osservanza di pandetta, nè di Regie instruzioni intorno a' loro officj. *Placet, quod serventur pandectae, et Regiae instructiones, et in casu contraventionis, et non observantiae puniantur poena in Regiis Pragmaticis contenta, et etiam poena corporali, nostro arbitrio reservata. Cadena pro R. Lanarius pro R. Provisum per Illust. et Excell. Dominum Proregem Neap. die undecima Februarii 1585. Bastida de Munatones.*

Die 11. Febr. 1585.

Decretum Magnae Curiae Vicariae,

sive

PRAMMATICA XII.

Die 14. Novembris 1589. Neap. Instante Magnifico Procuratore Regii Fisci.

Actorum Magistri non deleant contumacias criminales, nec civiles, nisi comparentibus legitime ipsis contumacibus, et debitoribus.

PEr *Magnam Curiam Vicariae fuit provisum, et decretum, quod ex nunc in antea, et de cetero Mag. Actorum Magistri M. C. V. minime procedant ad cassationem contumaciarum, tam pro causa civili, quam criminali, tam ex libro condemnatorum, quam ex libro Inferni vigore gratiae dictis contumacibus, seu debitoribus poenarum factae, seu faciendae, nisi comparentibus personaliter, vel legitime dictis contumacibus, et debitoribus; hoc suum etc. sub poena ducat. quinquaginta pro qualibet vice, et alia, arbitrio Magnae Curiae Vicariae; De Curte, Constantius, Mistanza. Die 14. Novembris 1589. Neap. fuerunt per Joannem Magnum servientem ordinarium Regii Fisci per totum Regnum intimati omnes Magistri Actorum Civiles ipsius Magnae Curiae personaliter, etc.*

Poen. duc. 50. et alia arbitr. de Curte.

Die 14. Nov. 1589.

Decretum Regiae Camerae Summariae,

sive

PRAMMATICA XIII.

Actuarii, antequam faciant citationem super tenore Instrumenti, debent interrogare creditorem de exercitio debitoris, et aliis, ut intus.

„ MAgnifico Percettore de' Proventi della Gran Corte della Vicaria, questo dì abbiamo scritto, ed ordinato a' magnifici Mastri d' Atti Civili, e Criminali, e Subattuarj di questa Gran Corte, che da qua avanti a rispetto di quelli, che si chiamano, e restano condannati *super tenore Instrumenti*, debbano, quando loro si dà a fare la citazione, farsi dire, e dichiarare da' creditori, che officio, arte, o esercizio fanno i debitori, e dove abita ciascuno, e sopra di che masseria, casa, o entrata è stabilito il censo, col nome, e cognome del Notajo, che ha stipulato l' Instrumento, e quando si han da scrivere le pene *in libro Inferni*, ed in altri libri, facciano notamenti in essi libri di tutte le dette particolarità, e che il medesimo osservino a rispetto delle pene dell' obbliganze, e delle pene de' mandati, e delle pleggerie

per

„ *per palatium* , e d' altre quali si „ vogliano pene ; però ve 'l facciamo „ intendere , acciocchè per l' avvenire quando caverete le note di dette condannazioni , accuse , e pene „ di detti libri , piglierete anche nota di tutte le particolarità , e circostanze predette , e quelle noterete in vostri libri , per potere con „ più facilità eseguire , e fare eseguire contra i debitori ; e se alcuno „ di detti Mastri d' Atti , o Subattuarj contravvenisse in non fare „ detti notamenti del modo predetto „ ordinato , ne darete subito avviso „ a questa Regia Camera , acciocchè „ possa provvedere come conviene in „ esecuzione degli ordini , che in questa materia teniamo da Sua Eccellenza , non facendo il contrario , „ altrimenti pagherete voi dette pene ". *Ex Regi Camera 17. Aprilis 1592. Didacus de Aldana pro M. C. Jo: Franciscus de Ponte , Paulus de Curtis pro Magistrorum actorum consensu , de Rapariis , de Curtis , in literarum Cur. 25. fol. 135. penes de Amato .*

Quaestor aerarius certiorem reddat R. S. C.

Die 17. Apr. 1592. Didacus de Aldana .

PRAMMATICA XIV.

Reclamationes Caesarum criminalium, pendentes in S.C. actitentur per Scribas M. C. V. qui solvant actorum Magistris S.C. de suis emolumentis ratam debitam.

Siamo informati, come molte cause criminali di carcerati , delle quali pendono le reclamazioni in questo Sacro Regio Consiglio , per non esser sollecitate da' Mastri d' Atti , e Scrivani di quello per l' altre occupazioni , che tengono , si ritardano l' espedizioni delle cause predette , oltre che nelle visite , che fanno il Sabbato gl' infrascritti Magnifici , e Circospetti Regenti della Regia Cancelleria del Collateral Consiglio di Sua Maestà de' carcerati predetti , non possono per l' assenza de' detti Scrivani , e Mastri d' Atti del Tribunale della Gran Corte della Vicaria , tenere notizia dello stato delle cause predette , ed acciocchè detti carcerati non si macerino nelle carceri , e per rimediare a' sopraddetti inconvenienti , ci è parso ordinare : „ Che le cause predette di riclamazione le attitino i „ Mastri d' Atti , e Scrivani criminali di detta Gran Corte della medesima maniera , che attitano quelle delle appellazioni , con che corrispondano degli emolumenti debiti per gli atti ordinatorj a' detti „ Mastri d' Atti di questo Sacro Regio Consiglio ; e perciò vi diciamo , ed ordiniamo , che al ricevere di questa dobbiate provvedere , „ e permettere , che le cause predette di riclamazione si attitino per „ detti Mastri d' Atti , e Scrivani „ della Vicaria , con che corrispondano a' detti Mastri d' Atti di questo Reg. Sac. Cons. de' debiti emolumenti predetti , che tal' è la nostra volontà ". *Dat. Neap. die ... Mensis Octobris 1599. El Conde de Lemos . Vid. Gorostiola Regens . Vid. de Ponte Regens . Vid. de Castellet Regens . Don Diego de Vera . In Curiae Tertio Sacri Regii Consilii , fol. 5. Al Presidente del Sacro Regio Consiglio . Die 13. Octobris 1599. praesentatae .*

Ut Prag. 19. infra de offic. Magistri Justitiarii .

Die 13. Oct. 1599. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XV.

Obligationes, et fidejussiones quaecumque ; non capiantur, nisi adhibitis duobus testibus, notum habentibus obligatum , cum subscriptione ejusdem obligati propriae manus , vel Actuarii , si nesciat scribere . Vide Prag. 75. §. 176. de off. Proc. Caes.

Fra l' altre grazie dimandate nell' anno 1600. per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno al quon. Ill. Conte de Lemos nostro Padre, allora Vicerè, nel parlamento Generale celebrato in quest' anno , vi è un Capitolo circa il modo , che si ha da tenere in pigliarsi per li Mastri d' Atti l' obbliganze , e le pleggerie del tenore seguente , videlicet . *Item* „ perchè i Mastri d' Atti tanto della Regia Camera della Summaria , Consiglio , Vicaria , ed al- „ tri

„ tri Tribunali, pigliano diverse obbliganze, e pleggerie di persone, „ i nomi delle quali par, che sieno „ di persone abili; e sufficienti, ed „ in verità poi sono altre persone fallite, ed inabili del medesimo nome, e molte volte si trovano obbligate persone, che negano espressamente, che mai si sono obbligate. Per evitare tutte le frodi, supplicano V. E. resti servita comandare, che in tutte le obbliganze, „ che si piglieranno da qualsivoglia „ Mastro d'Atti di qualsivoglia Tribunale debba l'obbligando sottoscriversi di sua propria mano in „ presenza di due testimonj, che asseriscano di conoscerlo, e dichiarino la qualità dell'obbligato, e non „ sapendo scrivere si debba sottoscrivere il Notajo per esso, che asserisca conoscere il detto obbligato. E volendo noi alla dimanda „ di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno provvedere, e „ rimediare alle predette frodi, ed „ inganni, come si conviene per il „ che tocca al beneficio universale „ de' Sudditi di S. M. d'esso Regno, „ avendo sopra di ciò bene considerato, e discusso, ci è parso con „ voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, far con inserzione del Capitolo stesso la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la „ quale stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'essa avanti in tutte „ l'obbliganze, e pleggerie, che si „ piglieranno, tanto per li Mastri „ d'Atti del Sacro Regio Consiglio, „ Regia Camera della Summaria, e „ Gran Corte della Vicaria, come „ per qualsivoglia altro di qualunque „ Tribunale, Ufficio, e luogo del „ presente Regno, debba la persona, „ che si obbligherà, o pleggerà, sottoscriversi di propria mano sua nelle cautele dell'obbliganza, o pleggeria, che farà in presenza almeno di due testimonj, che asseriscano di conoscerlo, e dichiarino „ la qualità d'esso, e non sapendo „ scrivere, debba il Mastro d'Atti, „ che piglierà l'obbliganza, o pleggeria, sottoscriversi per esso obbligato, ed asserisca conoscerlo, „ ed altrimenti non si possano pigliare „ dette obbliganze, o pleggerie da' detti Mastri d'Atti, e ciascuno di „ essi in modo alcuno; sotto pena „ a' contravvegnenti per ciascheduna „ volta di duc. mille, d'applicarsi „ al Regio Fisco oltre l'obbligo di „ pagare quello, che importerà detta „ obbliganza, o pleggeria, al che ordiniamo, che stia obbligato principalmente il predetto Mastro d'Atti, poichè non pigliandosi le dette obbliganze, o pleggerie nella forma predetta, saranno nulle, „ e di nessun vigore, nè sarebbe giusto, che l'interessati sentissero „ danno per frode, o difetto del Mastro d'Atti. Ed acciocchè la presente Prammatica abbia il suo debito effetto, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Ufficiali, „ e Tribunali, che così la debbano „ fare osservare, ed eseguire inviolabilmente ". *Dat. Neap. die ultima mensis Martii 1603. D. Francesco de Castro. Vidit Goriostiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet. Reg. Dom. Locumtenens, et Capitaneus Generalis, mandavit mihi Andreae de Salazar Secr. in Prag. 1. fol. 101.*

Magistri Actorum teneantur solvere obligationes captas non servata forma hujus Prag. et poenam mille centusium.

Die 31. Martii 1603. D. Francisco de Castro.

PRAMMATICA XVI.

I Giorni a dietro sotto la data dell'ultimo del mese di Marzo prossimo

Ut supra Prag. an. 1603. in obligationibus.

et fidejussionibus capiendis per Actuarios infr. duc. quinquaginta non requiratur interventus testium.

simo passato, per l'Ill. D. Francesco de Castro, allora Luogotenente, e Capitan Generale per S. M. in questo Regno, fu fatta Prammatica; e di suo ordine pubblicata circa la forma, che si dovea tenere nel pigliare l'obbliganze, pleggerie per li Mastri d'Atti, come per quella particolarmente appare. E perchè dopo l'arrivo nostro al governo di questo Regno per parte del Magnifico Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria, ed anche de' Mastri d'Atti d'essa Gran Corte, e d'altri, così Civili, come Criminali, si è avuto ricorso da Noi di alcune difficoltà, e dubbietà, che occorrono nell'osservanza di detta Prammatica, avendo Noi sopra di ciò maturamente trattato, e volendo dar forma conveniente par levare tutte le dubbietà, che possono impedire il corso de' negozj in danno del Pubblico, ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, dichiarare, siccome per lo presente dichiariamo, " Che nell'obbliganze, e pleggerie, che da qua avanti si piglieranno, basti la sottoscrizione dell'obbligato, sapendo scrivere, in presenza però di due testimonj; quali riconoscano la persona, ed in caso, che non sappia scrivere (del che si sta all'asserzione, che ne farà il Mastro d'Atti) si sottoscriva detto Mastro d'Atti in suo nome similmente; e che nell'obbligazioni, e pleggerie, che saranno da 50. ducati in basso (nelle quali, per trattarsi di poca quantità non si sogliono così allo spesso commettere frodi) basti la sottoscrizione del principale, che s'obbligherà, o pleggerà, sapendo scrivere, o dell' Attuario *tantum*, non lo sapendo. E perchè tutto questo s'è fatto a fine d'evitare gl'inganni, e supposizioni dalle persone, e perchè tengano dette pleggerie, e obbliganze maggiore forza, vogliamo, e comandiamo, che sotto pretesto di quest'ordine, che di nuovo si è dato, nella recezione d'esse non s'apra in modo alcuno strada a calunnie per inliquidare, ed impedire l'accusazioni, ed esecuzioni d'esse obbliganze, ma tengano sempre il vigore stesso, che hanno avuto per lo passato, ordinando, e comandando per la presente, che si debba osservare, ed eseguire la Prammatica predetta con questa dichiarazione ad unguem, sotto le pene in quella contenute: e così lo debbano fare eseguire, ed osservare tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, a chi toccherà, che tale è nostra volontà, ed intenzione ". *Datum Neap. die 9. Mensis Maii 1603. El Conde de Venavente. Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit Castellet Reg. Salazar. Secr. In Curiae 2. fol. 3.*

Poen. eadem.

Die 9. Maii 1603. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XVII.

Magistri Actorum post quatuor menses discussionis tenentur solvere fidejussiones captas.

GLi anni prossimi passati per l'Illustre D. Francesco de Castro, allora Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno, fu fatta Prammatica del tenor seguente, *videlicet: Philippus Dei Gratia Rex, etc.* Fra l'altre grazie dimandate al quondam Illustre Conte de Lemos nostro Padre, allora Vicerè in questo Regno, per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale, celebrato nell'anno 1600 vi è un Capitolo circa lo stabilire un tempo prefisso, fra il quale i Mastri d'Atti, che sono obbligati *in subsidium*, debbano far fare la discussione

degli obbligati del tenor seguente, *videlicet*. *Item*, perchè i Mastri d'Atti sono tenuti *in subsidium* dopo fatta la discussione degli obbligati, le quali discussioni sono immortali, supplicano però V. E. resti servita far loro grazia stabilire il tempo di sei mesi, o d'un anno, fra il quale detti Mastri d'Atti possano fare dette discussioni, qual tempo poi elasso restino obbligati i Mastri d'Atti *de proprio*, e si possa contra d'essi eseguire senz'aspettare, che si finisca la discussione; e volendo noi alla domanda di detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno provvedere, essendoci parsa quella molto giusta, e conveniente per la retta amministrazione della Giustizia a tutti, ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale „ Stabiliamo termine d'un „ anno, fra il quale si debbano fa„ re, e finire dette discussioni, e non „ facendosi fra detto tempo, e quel„ lo elasso, vogliamo, e così ordi„ niamo, che sieno detti Mastri d'At„ ti obbligati a pagare *de proprio*, „ e contra di essi si possa eseguire „ senz'aspettare, che si finisca det„ ta discussione ", ed acciocchè la presente Prammatica sortisca la debita esecuzione, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, che così la debbano osservare, ed eseguire, e fare osservare, ed eseguire, e procedere all'esecuzione d'essa irremisibilmente. *Datum in Regio Palatio Neap. die ultima Mensis Februarii 1603. D. Francisco de Castro. Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet. R. Salazar. Secret.* E poi per Noi a supplicazione del Proccuratore Fiscale della Gran

Die 28. Febr. 1603. D. Francisco de Castro.

Corte della Vicaria fu espedita l'inclusa provvisione, toccante alla Prammatica predetta del tenor che siegue, *videlicet*: *Philippus Dei Gratia Rex, etc. Illustres, et Magnifici Viri Collateralis, et Consiliarii Regii fideles dilectissimi*. Per parte del Proccuratore Fiscale di questa Gran Corte. ci è stato fatto intendere, come essendosi ordinato, che quando i Mastri d'Atti de' Tribunali pigliano le pleggerie, e fra un anno, non è fatta la discussione delle robe de' debitori, e pleggi, quando contra essi è cominciato il giudizio, elasso detto anno sieno tenuti detti Mastri d'Atti: alle volte accade, che prima dell'anno il Regio Fisco vuole discutere le robe, e verificare esser decotti i principali, e pleggi, i Mastri d'Atti pretendono avere un anno a fare queste discussioni, per il che si supplica siamo servita ordinare, che quando accaderà il caso, che il Regio Fisco inteso il Mastro d'Atti verificherà, che i principali, e pleggi *non sunt solvendo*, possa eseguire contra detti Mastri d'Atti, ancorchè non sia elasso l'anno, giacchè basta avere provato nè i pleggi, nè i principali aver possibilità di pagare. Per il che essendo la sua dimanda giusta, ci è parso farvi la presente, per la quale „ vi diciamo, ed ordiniamo, che „ occorrendo il caso, che per detto „ Regio Fisco *facta discussione* s'avrà „ verificato, intesi i detti Mastri „ d'Atti, che i pleggi, e i princi„ pali *non sunt solvendo*, si possa „ contra essi Mastri d'Atti far ese„ guire, ancorchè non sia elasso l'an„ no, così s'esegua, che tal'è no„ stra volontà ". *Datum Neap. die 22. mensis Julii 1606. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit D. Bernardus a Barion. Reg. Vidit*

Declaratur, actuarios anni spatio gaudere.

Die 22. Julii 1606. El Conde de Venavente.

dit Valcarcel Reg. Salazar Secret. Al presente siamo stati informati, che non ostante la detta Prammatica, e ordini, *ut supra*, i predetti Mastri d'Atti non cessano di pigliare persone fallite, e notoriamente decotte per pleggi, sotto speranza di godere la dilazione di un anno per la discussione. Al che volendo Noi rimediare, come conviene, ci è parso di nuovo con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale dichiariamo, „ che „ il tempo dell'anno stabilito per la „ preinserta Prammatica a fare le di„ scussioni predette, da qua avanti „ debba essere di quattro mesi *tan„ tum*, e nel di più si debba osser„ vare, ed eseguire detta Prammati„ ca, ed ordini predetti *juxta* loro „ continenza, e tenore ", ed acciocchè così si esegua, ordiniamo, che della presente se ne affigga copia in valvis de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. die 29. mensis Novemb.* 1608. *El Conde de Venavente. Vidit Costantius Reg. Vidit de Castellet. Reg. Vidit Valcarcel Reg. Dominus Viceres, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, mandavit mihi Andreae de Salazar. In Pragm. 2. fol. 30.*

Die 29. Nov. 1608. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XVIII.

Servata forma soliti conceditur facultas Scribis extendendi decreta liberationis depositi non obstante Pragmatica in contrarium per prius emanata.

Illustres, et Magnifici Viri Collateralis, et Consiliarii Regii fideles Dilectissimi, i mesi passati per parte de' Magnifici Eletti di questa fedelissima Città fu presentato il seguente memoriale, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli fanno intendere a V. E., come i mesi passati con l'incluso memoriale, che si presentò a V. E. sottoscritto da cinque, e sei delle Piazze di essa Città, si supplicò l'E. S., che fosse rimasta servita dar licenza agli Scrivani de' Tribunali di questa Città, che avessero potuto di lor proprio pugno scrivere i decreti, e mandati di liberazioni di depositi, che si facevano in detti Tribunali, non ostante la Regia Prammatica, emanata d'ordine di V. E. gli anni passati, con la quale era stato ordinato, che detti decreti, e mandati di liberazioni fossero scritti di proprio pugno de' Mastri d'Atti di detti Tribunali, e poichè di poi non si è accudito a V. E. per riportarne la detta grazia, e per lo progresso del tempo, si vede, che il negozio ricerca rimedio espedito, per beneficio de' poveri litiganti, essendosi visto con esperienza, che detta Prammatica, ancorchè fatta per beneficio pubblico, non è stata d'utile alcuno a' litiganti predetti, ricorrono a V. E., e di nuovo la supplicano, che, in conformità della detta dimanda già fatta in nome di questa fedelissima Città, faccia grazia dar licenza agli Scrivani del Sacro Consiglio almeno di scrivere di lor proprio pugno i decreti, e mandati di liberazioni di depositi, come prima, non ostante detta Prammatica, rappresentando a V. E. la causa istessa, già rappresentata in detto memoriale per ottenere questa grazia, *ut Deus*, etc. Mario Capece Pisciciello per la Piazza di Capoana, D. Antonio Moccia per la Piazza di Portanova, Andrea Carmignano per la Piazza di Montagna, Andrea Paulella per la Piazza del fedelissimo Popolo. Qual preinserto memoriale vi fu rimesso, acciocchè del contenuto in esso ne aveste fatta relazione *in scriptis*, la qual'è del tenor seguente, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Avendo

Quae est infra tit. de off. S. R. C. diei 21. Jan. 1638.

Quae est de off. S. R. C. Prag. diei 21. Jan. 1632.

do questa fedelissima Città di Napoli supplicato V. E., che fosse rimasta servita revocare il capitolo 18. della Prammatica *79.* di ventuno capi fatta a' 21. di Gennajo *1632.* contenente, che i decreti, e mandati di liberazioni si fossero *per extensum* scritti di proprio pugno de' Mastri d'Atti, e che i medesimi Mastri d' Atti gli avessero fatti firmare da' Commissarj, e poi consegnati alle parti per evitare gl'incouvenienti, che avessero potuto succedere nella liberazione de' detti depositi, è rimasta servita V. E. comandare, che dell'esposto per detta fedelissima Città ne le dovesse far relazione *in scriptis*; in esecuzione del qual ordine riferisco a V. E., che, ancorchè detta Prammatica fosse fatta per giovare al pubblico, come tutte l'altre cose fatte da V. E. con l'esperienza poi s'è veduto, che non solo non ha apportato utile alcuno a' litiganti, ma impedimento notabile ad essi, e travagli agli Officiali, perchè essendo disposto per detta Prammatica, che i Mastri d' Atti avessero scritto *per extensum* i decreti, e mandati di liberazioni di depositi, e ch'essi istessi fossero andati dal Commissario a farli firmare, e poi consegnatigli alle parti, ed avendo gli Scrivani proposte prima in presenza delle parti le liberazioni al Commissario, quegli ha dato l'ordine necessario, per la liberazione allo Scrivano, il quale di poi l'ha riferito al Mastro d' Atti, e da quello è stato scritto *per extensum* il decreto, e mandato della liberazione; ma nel medesimo tempo, che dal Commissario è stato ordinato, per l'impedimento, che hanno tenuto i Mastri d' Atti, sì della lettura delle suppliche avanti di me, sì per non poter attendere a scrivere tanti decreti, e mandati, che in un medesimo tempo sono stati ordinati, dal che n'è cagionato, e cagiona impedimento gravissimo alle genti; anzi per non essere stati scritti al medesimo tempo, che sono stati ordinati per lo più i Commissarj, non si ricordano dell'ordine dato; e perchè gli Scrivani del Tribunale del Sacro Consiglio, dov'è il maggior cumulo delle liberazioni, de' depositi, sono nominati da' medesimi Mastri d' Atti, ed essi *tenentur de culpis, et defectibus* degli Scrivani nominati da loro, ed è osservanza antichissima, che i mandati di liberazione, ancorchè di minima somma, non passano in Banco senza la firma del Mastro d' Atti delle cause, con la quale si autentica la firma del Commissario. Potrà V. E. dispensando alla detta Prammatica comandare, se così le parrà giusto, che i decreti, e mandati delle liberazioni si scrivano *per extensum* dagli Scrivani ordinarj delle cause, che vertono in detto Tribunale del Sacro Consiglio, come prima, in conformità della dimanda di questa Fedelissima Città, che sarà maggior beneficio de' litiganti, ed è quanto posso riferire a V. E. circa detto particolare: a chi facendo riverenza, bacio le mani. Napoli a' 12. di Agosto *1637.* Di V. E. su mas servidor Pietro Jordano Ursino Presidente del S. C. E con detta relazione ci è stato anche presentato l'infrascritto memoriale de' Magnifici Mastri d' Atti di questo Sacro Consiglio del tenor seguente, *videlicet*: Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. I Mastri d' Atti del Sacro Consiglio supplicando dicono a V. E. come han presentito, che questa Fedelissima Città di Napoli abbia supplicato V. E. che avesse data licenza agli Scrivani del detto Tribunale di potere scrivere

re

re di lor proprio pugno i decreti, e mandati di liberazione del detto Tribunale, come prima, non ostante la proibizione fatta nell'anno 1632. con la Prammatica emanata d'ordine dell'Eccellenza del Conte di Monterey, allora Vicerè in questo Regno; e perchè detta licenza è necessaria, per la celere spedizione de' negozj, a beneficio de' litiganti, supplicano V. E., che in conformità della dimanda di questa Fedelissima Città sia servita concedere detta licenza agli Scrivani del detto Tribunale per iscrivere di proprio pugno i decreti, e mandati di liberazione come prima; e l'avranno a grazia, *ut Deus*, etc. Io Michele Carbone supplico, *ut supra*. Io Vincenzo Borriello Mastro d'Atti del S. C. supplico, *ut supra*. Io Jacovo Figliola supplico, *ut supra*. Io Giuseppe Scacciavento supplico, *ut supra*. Io Plinio Jovine supplico, *ut supra*. Io Gio: Batista Jodonisio supplico, *ut supra*. Io Bernardo Spera Mastro d'Atti del S. C. supplico, *ut supra*. Io Fabrizio Solazzo supplico, *ut supra*. Io Giuseppe de Martino supplico, *ut supra*. Io Francesco Zuozo supplico, *ut supra*. Io Pietro di Avitabile supplico, *ut supra*; quali preinserti memoriali, e relazione, da Noi veduti parse rimettergli all' infrascritto Illustre Marchese di Belmonte Reggente Tapia del Consiglio Collaterale di S. M., acciocchè ce n'avesse fatta relazione nel Regio Collateral Consiglio, la qual' essendo stata fatta, e da Noi intesa, " siamo rimasti contenti, siccome con la presente ci „ contentiamo di dispensare alla sud- „ detta Regia Prammatica, e che „ gli Scrivani di questo Sacro Con- „ siglio, che saranno nominati da' „ detti Mastri d'Atti, possano scri- „ vere i decreti, e i mandati di libe- „ razione di depositi, con che det- „ ti Mastri d'Atti sieno obbligati „ delle colpe, e de' difetti, che com- „ mettessero i detti Scrivani da lo- „ ro nominati ."; Per questo vi diciamo, ed ordiniamo, che così dobbiate permettere, ed eseguire, convenendo così al servigio di Sua Maestà, ed a nostra volontà. *Datum Neap. die* 30. *Januarii* 1638. *El Duque de Medina de las Torres, y Sabioneta. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Brancia Reg. Barrilius Sec. Exequatur. Ursinus Praesid. In partium* 7. *fol.* 45. *De giorno. Solvat Pad. tt.* 2. *Loc.* † *Sig. impressi*. Allo Spettabile Presidente del Sacro Consiglio. V. E. intesa la relazione *oretenus* fattale nel Regio Collaterale Consiglio, dall' Ill. Reg. Tapia Marchese di Belmonte del Consiglio Collaterale di Sua Maestà gli ordina, che permetta, che gli Scrivani del detto Sacro Consiglio, che saranno nominati da' Mastri d' Atti di esso, possano scrivere di loro propria mano i decreti, e i mandati di liberazione di depositi, con che detti Mastri d' Atti sieno obbligati delle colpe, e de' difetti, che commettessero detti Scrivani, da loro nominati, *ut supra*.

Magistri Actorum teneantur de culpis, et defectibus.

Die 30. Jan. 1638.

PRAMMATICA XIX.

Actuarii Scribae, et alii conservatores publicarum scripturarum semel pro falso condemnati, et suspensi ab officiis, non admittantur ad novum exercitium sub poena, ut intus.

DA questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nell' ultimo generale parlamento convocato a 14. di Gennajo di questo anno 1639. ci è stato supplicato, che dovessimo provvedere, che da qua avanti gli Scrivani Civili, e Criminali di Vicaria, e quali si vogliano altri di quali si vogliano Tribunali, che sono stati, e saranno privati, o sospesi de' loro officj, ed esercizj per causa di falsità commesse in essi, non deb-

debbano esercitare più officj di Scrivani, Mastri d'Atti, Conservatori di libri, e di scritture pubbliche, nè altri officj concernenti la materia di penna, tanto ne' Tribunali, quanto in altri luoghi pubblici; e che in ciò non si debba loro in nessuno tempo dar più credito, *etiam* nelle loro fedi, ed estratte; ci è parso condescendere alla detta dimanda come giusta; e con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo: „ che dal dì della pub- „ blicazione di essa avanti, tanto „ ne' Tribunali di questa Città, e „ Regni, così Regj, come Baronali, „ quanto in qualsivoglia altro luo- „ go pubblico, non si debbano am- „ mettere ad esercitare nessuno offi- „ cio di Mastri d'Atti, Scrivani, „ Conservatori di libri, e di scrit- „ ture pubbliche, nè altro in mate- „ ria di penna i detti tali Scrivani, „ ed altre persone, che ne' loro of- „ ficj, ed esercizj avranno commes- „ so, o commetteranno falsità, e sa- „ ranno privati, o sospesi dall'eser- „ cizio di detti officj, sotto pena a „ chi permetterà, o si oprerà, che „ siano ammessi i suddetti in qual- „ sivoglia di detti officj, ed eserci- „ zj, riserbata a nostro arbitrio, se- „ condo la qualità della persona, e „ e di quanto avrà operato in loro „ beneficio, e contra i detti inqui- „ siti, che useranno con frode, od „ inganno, modo d'essere ammessi „ in qualsivoglia di detti officj, ed „ esercizj, e ci ascenderanno, d'in- „ correre alla pena, *etiam* corporale a „ nostro arbitrio; ordinando ancora, „ che per osservanza di ciò si debba „ stare con particolare attenzione nel- „ la recezione, che si farà ne' detti „ Tribunali, ed in altri suddetti luo- „ ghi delle persone per li detti of- „ ficj, ed esercizj di riconoscere le „ perquisizioni, che dovrà ognuno „ presentare per chiarezza delle loro „ attenzioni ". Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi così in questa Fedelissima Città, come in tutte l'altre Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die 22. mensis Octobris 1639. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Regens. Vidit Brancia Regens. Vidit Casanate Regens. Dom. Viceres Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio.*

Poenae ad arbitrium inspecta qualitate personae, etiam corporalis, S. E. reservata.

Die 22. Oct. 1639. El Duque de Medina de las Torres.

PRAMMATICA XX.

Essendo per Pandette stabilito a' Magnifici Secretarj, Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani de' Regj Tribunali, tanto di questa magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, quanto delle Regie Udienze, e d'altri Tribunali, e Ministri di questo Regno, i diritti, che a ciascheduno di essi spetta per li negozj, che s'attitano, così ne' detti loro Tribunali, come quando occorre uscire fuora di essi, ed anche tassate le giornate, non solo agli stessi, quando escono fuora di questa Fedelissima Città, ed in particolare a quelli Mastri d'Atti, e Scrivani, che accudiscono appresso Regj Ministri, che si destinano da Noi, tanto per Collaterale, quanto per Scrittorio, o da detti Regj Tribunali con nostra licenza. Abbiamo inteso, che questi tali Secretarj, Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani per li negozj, ne' quali occorre farsi transazione, così di contrabbandi, come d'altri delitti, e cause, pretendono, oltre i diritti stabiliti per det-

Actuariis, Secretariis, et Scribis praescribitur modus, et forma exigendi jura ipsorum, vide pragm. an. 1469. de Actuar., 36. de offic. M. Justit. 22. 27. eod. tit. 57. de Offic. proc. Caes. 1. de offic. Secr. nn. 100. 2. 5. de offic. S. R. C. et num. 28. prag. 6. n. 1. et 32. de offic. Justit. 10. num. 41. de offic. Judic.

dette Pandette nell' additare simili cause, esigere il diece per cento di più di quello, che importa la transazione, composizione, ed accordi, o pure ritenerlo dalla somma de' danari, per la quale si transige, e questo risulta tanto in danno del Regio Fisco, quanto de' Vassalli di Sua Maestà, per lo beneficio de' quali abbiamo tenuto, e teniamo la mira, che si conviene, acciocchè sieno sollevati, e protetti, e non aggravati in cosa alcuna. Avendo anche intesa l' instanza, che sopra di questo, e di altri seguenti Capi, ci ha fatta il Magnifico D. Carlo Calà Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, la qual con particolar attenzione discussa nel Regio Collateral Consiglio, con intervento anche del Tribunale della Regia Camera, ci ha parso con voto, e parere del medesimo Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo " a detti Se-

Actuarii, et alii non exigant pro transactionibus, vel compositionibus decem pro centenario, nec petere possint aliam summam correspectivam.

„ cretari, Mastri d' Atti, Attuarj, „ e Scrivani di qualsivoglia di detti Tribunali, Ministri, e Commissarj al presente destinati, *et in futurum destinandi*, che per occasione delle dette transazioni, composizioni, ed accordi, che occorresse farsi da' detti Regj Tribunali, Ministri, e Commissarj, anche con ordine, e licenza nostra, tanto per Collaterale, quanto per Scrittorio, con processo, o senza processo, non possano ricevere pagamento alcuno per causa del diece per cento, nè altra summa correspettiva per qualsivoglia titolo, colore, o pretesto, e proibiamo affatto ad essi di poterlo dimandare, ed esigere, ed alle parti di pagarlo, così prima, come dopo „ date le defensioni, o in fine della causa, ancorchè costi il diritto, „ o contrabando, e contravvenendosi, si debbano castigare, come „ per esazione indebitamente estorta, con pena di perdita de' loro „ uffizj *respective*, e d' altri ducati „ mille a benefizio del Regio Fisco, „ oltre della restituzione al doppio „ in benefizio delle parti, della quantità estorta, ed al Ministro Commissario della causa, che l' avesse „ permesso, essendo a provvista di „ Sua Maestà, vogliamo, che se gli „ possa dare carico nella visita, ed essendo a nostra provvisione, incorra „ nella pena di sospensione dell' officio, bastando solamente a detti Secretarj, Mastri d' Atti Attuarj, e „ Scrivani de' Regj Tribunali i diritti delle presentate, e decreti interlocutorj, e diffinitivi, che per dette „ Pandette sono stabiliti; ed a' Mastri „ d' Atti assunti da' Commissarj di „ contrabbandi, ed altri Commissarj „ da Noi, o di ordine nostro destinati, o destinandi, dichiariamo non „ ispettare presentate, nè diritti di „ decreti interlocutorj, nè diffinitivi, „ quale esazione a questi tali proibiamo, come cosa, che ad essi non „ tocca, perchè non competano tali „ officj dalla Regia Corte, ma sono „ semplicemente assunti da' detti Ministri, e Commissarj, a' quali non „ ispetta altro, che il pagamento delle dette loro giornate, o dalla Corte, o dalle parti, ad istanza delle „ quali sono spediti i detti Commissarj, alla ragione stabilita per la „ Regia Prammatica: e contravvenendo, incorrano non solo nell' essere incapaci d' esercitare simili officj, ma anche pena d' altri ducati „ mille in beneficio del Regio Fisco, „ e della restituzione del doppio alle parti della quantità estorta, ol-

Poenae amissionis officiorum, et ut extorquentes gastigentur.

Poena duc. mille, et dupli.

Suspensionis poena officiali datur, qui permittit.

Poena inhabilitatis exercitii offic.

Poena duc. mille.

„ tre il poter essere puniti per l' „ estorsione, conforme sarà di giustizia. E per quelle quantità, che „ da tutt' i suddetti, o alcuno di „ essi fosse esatta contra la forma „ di questa Prammatica per occasione di detti diece per cento da anni due in qua, debbano i detti „ Secretarj, Mastri d' Atti, Attuarj, „ e Scrivani revelare *in scriptis* in „ potere del magnifico Secretario della Regia Camera fra il termine di „ giorni trenta, decorrendi dopo la „ pubblicazione di questa, fra il quale termine debbano anche quelli, „ che si sentono in questo gravati, „ aver ricorso da Noi, e proponere „ le gravezze, che avranno ricevute, „ che loro si farà complimento di „ giustizia; e se i detti Secretarj, „ Mastri d' Atti, Attuarj, e Scrivani non faranno la detta revelazione, incorrano nella pena di privazione de' loro officj, ed in altra „ corporale a nostro arbitrio riservata, quando però costerà delle dette indebite esazioni ".

Revelare teneantur infra mensem exactum a biennio infra pro derictu decem pro centenario.

Poena privationis officii, et corporalis arbitraria.

Di più ci è stato rappresentato dal detto Magnifico Avvocato Fiscale, che si sia introdotto un abuso da' detti Secretarj, e Mastri d' Atti, Attuarj, e Scrivani, che quando da' loro Tribunali, Ministri, e Commissarj, a' quali accudiscono per ragione de' loro officj, si rimettono causa, o carcerati ad altre Corti, dimandano somme esorbitanti a loro arbitrio, volendo dal decreto di remissione, e dalla copia degli atti indebitamente cavare tutto quello, che loro avrebbe potuto rendere la causa; quale introduzione, non solo ci è paruta molto perniciosa, e dannevole al pubblico, ma degna di rimedio; e perciò comandiamo, „ che i detti Secretarj, „ Mastri d' Atti, Attuarj, e Scrivani per li detti decreti di remissione, e copie, non possano esigere „ più di quello, che sta stabilito, e „ dichiarato per le dette Pandette, „ ch' è il semplice diritto del decreto, e giusto salario per la fatica „ della copia, e Mastri d' Atti assunti, come di sopra, non possano esigere cosa alcuna per lo decreto, ma solamente quello, che „ giustamente loro può toccare per „ la detta fatica della copia, stanti „ le cause espresse nel precedente Capitolo, e sotto le pene in esso dichiarate, da eseguirsi irremisibilmente ".

Actuarii assumpti non exigant pro remissione causarum, nisi pro labore copiae.

Ed anche ci è stato rappresentato, che i detti Secretarj, e Mastri d' Atti, Attuarj, e Scrivani, quando da' Tribunali, Ministri, e Commissarj si ordina dissequestro d' entrate, effetti, o robe, che per prima ha parso a detti Tribunali, Ministri, e Commissarj farli sequestrare, pretendono per detti dissequestri somma di molta considerazione in danno de' Negozianti, e de' Vassalli di Sua Maestà, eccedendo in questo molto le Pandette; comandiamo ancora, per togliere tal' introduzione dannosa al pubblico „ che non possano i detti „ Secretarj, Masti d' Atti, Attuarj, „ e Scrivani de' Tribunali, e Ministri ricevere pagamento alcuno più „ del giusto diritto del decreto stabilito con le Pandette de' Tribunali, e quelli de' Mastri d' Atti „ assunti da' Commissarj, come di „ sopra, non debbano ricevere pagamento alcuno per le cause di dissequestri, sotto le pene nel primo „ Capitolo contenute.

Pro decreto dissequestri non recipiant ultra Pandectam.

Actuarii assumpti nihil recipiant pro dissequestro.

E perchè può occorrere, che in alcune Pandette di detti Ministri, e Tribunali del Regno, non vi fossero espressi alcuni diritti delle suddette spedizioni: ordiniamo „ che si debbano regolare dalle Pandette della

Servetur pandecta Regiae Camerae, et M. C. ubi non admisit Pandecta, et in dubio detur supplicatio S. E.

„ Regia Camera della Summaria, e „ della Gran Corte della Vicaria, „ conforme la qualità de' negozj, *et* „ *in casu dubii* accudire da Noi, e „ rappresentare il fatto, che ordine- „ remo quello, che dovranno esegui- „ re ".

Ubi extra locum accedit Scriba, non Actuarius, solvatur salarium taxatum Scribae, non Actuarii.

Di più abbiamo inteso, che quando dal S. C. si commette ad alcuno de' Regj Consiglieri di esso qualche negozio fuori Napoli, col quale dee accudire il Mastro d'Atti del detto negozio, con pagarglisi le giornate, che gli spettano, hanno introdotto i detti Mastri d'Atti non andar essi di persona, ma inviare uno de' loro Scrivani, da' quali fanno esigere le giornate alla ragione istessa, come se essi vi fossero andati personalmente, non ispettando allo Scrivano più, che carlini sedici il giorno: Ordiniamo, e comandiamo „ che quando „ occorreranno simili negozj, debba „ accudire il Mastro d'Atti perso- „ nalmente, e quando avesse impe- „ dimento legittimo, ed in suo luo- „ go mandasse lo Scrivano. Voglia- „ mo, che a questo si debbano pa- „ gare dalle parti, a chi spetta, le „ giornate a carlini sedici il giorno, „ e non più, ed il Regio Consiglie- „ re, che andrà per lo negozio, deb- „ ba tenere mira particolare, che le „ parti non sieno gravate d'altro pa- „ gamento sotto qualsivoglia prete- „ sto, o causa, altrimenti se ne da- „ rà carico a lui „.

Regii Consiliarii habeant observantiam hujus pragm.

Examinatores non exigant pro Magistro Actorum carolenos tres solitos ex abusu.

E similmente abbiamo inteso, che quando si commette per bussola dal detto Sacro Consiglio agli Esaminatori di esso la ricezione dell'esame, n'esige il Mastro d'Atti della causa carlini tre il giorno dalle giornate dell'Esaminatore, i quali detti Esaminatori si fanno pagare dalle parti, oltre le loro giornate; e perchè dal detto indebito pagamento ne risulta danno a' poveri litiganti „ proibiamo „ a' detti Mastri d'Atti l'esigere „ per tal causa cosa alcuna, nè dagli „ Esaminatori, nè dalle parti, ed a' „ detti Esaminatori di potergli esi- „ gere, nè pagare, sotto pena di so- „ spensione de' loro officj per anni „ due, e d'altri ducati mille per „ ciascheduno, applicandi al Regio „ Fisco, oltre della restituzione dell' „ esatto.

Poena suspensionis officii per biennium. Poena ducat. mille, et poena restitutionis exacti.

„ E vogliamo, che la disposizione „ della presente Prammatica, non „ possa dare occasione agli Affitta- „ tori di detti officj di domandare „ a' proprietarj di essi remissione di „ mercede, nè escomputo alcuno, at- „ teso gli affitti si deggiono inten- „ dere fatti con l'esazioni lecite, e „ e permesse per le Pandette, non „ altrimenti; ed ordiniamo, e co- „ mandiamo a' Tribunali, e Ministri „ a chi spetta, che non ammettano, „ nè debbano ammettere, nè proce- „ dere sopra tali istanze, quando loro „ si facessero ". Ed acciocchè il tutto sia noto, e non si possa allegare da nessuno causa d'ignoranza, ordiniamo, che la presente Prammatica si debba pubblicare per li luoghi soliti, e consueti, tanto di questa magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, quanto delle altre Città, terre, e luoghi di questo Regno, e si affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die* 18. *Octobris* 1651. *El Conde de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. Garcia Reg. Stefanus de Giorno Reg. a mand. Scriba.*

Excomputa Affictatoribus officiorum non dentur pro hac Pragmat. quia conductiones intelliguntur cum solita juris mercede.

Die 18. Oct. 1651. El Conde de Villamediana.

Decretum Magnae Curiae Vicariae,

sive

PRAMMATICA XXI.

Dantur ordines necessarii in causis criminalibus.

„ IN *primis* che niun Mastro d' Atti, o Scrivano Fiscale debba ponere mano in cattura d' informazioni, dove altro Mastro d' Atti, o Scrivano abbia posto prima mano, e questo per evitare le controcave, che si possono fare, sotto pena la prima volta di ducati sei, la seconda di sospensione, e la terza di privazione d' officio, ed altre ad arbitrio d' essa Gran Corte.

„ 2. Che niuno Mastro d' Atti, o Scrivano, così dentro Napoli, come ne' Borghi, e Casali possa ricevere testimonj in qualsivoglia causa senza prima averne data parte al Signor Commissario d' èssa, o altro Signor Giudice, d' ordine del quale sarà cominciata a pigliar l' informazione, e questo sotto pena la prima volta di docati sei, la seconda di sospensione, e la terza di privazione d' officio, ed altre ad arbitrio d'essa Gran Corte.

„ 3. Che niuno Scrivano di Borgo abbia ardire di servire in detti successi dentro Napoli, e questo sotto pena la prima volta di ducati sei, la seconda di sospensione, e la terza di privazione d' officio, e e d' altre ad arbitrio di essa Gran Corte.

„ 4. Che niuno Scrivano estraordinario, che non tiene decreto di Vicaria possa, nè debba scrivere in qualsivoglia causa di cattura d' informazioni, o atto ordinario, e questo *sub poena* la prima volta di ducati sei, la seconda di sopensione, e la terza di privazione d' officio, ed altre ad arbitrio d'essa Gran Corte, tanto a chi scrive, quanto al Mastro d' Atti, o Scrivano, che se ne servirà, eccetto se il Mastro d' Atti, o Scrivano ordinario assiste dettante in conformità della Regia Prammatica, firmando le giornate, e le sottoscrizioni.

„ 5. Che tutt' i notamenti in fatto, così quelli, che si fanno ne' processi per li Signori Commissarj delle cause, come quelli, che si fanno per lo Signor Fiscale, sieno di mano di Scrivani ordinarj, o almeno sottoscriversi dagli Scrivani ordinarj, acciocchè, essendovi qualche mancamento, ne sia detto Scrivano tenuto, e questo sotto pena di ducati sei la prima volta, la seconda di sospensione, e la terza di privazione d' officio, ed altre ad arbitrio d' essa Gran Corte.

„ 6. Che gli Archivarj di Vicaria non debbano poner mano alle perquisizioni per altra Banca, che per quelle, nelle quali stanno assegnati, e questo sotto pena la prima volta di ducati sei, la seconda di sospensione, la terza di privazione d' officio, ed altre ad arbitrio d' essa Gran Corte.

„ 7. Che nessuno Mastro d' Atti, o Scrivano ponga perquisizione in processo, se prima non saranno poste le mani da uno degli Scrivani ordinarj di Vicaria per ciascheduna banca, per autenticare quella degli Archivarj, e non si pongano mano di *non reperitur, et Scriba est mortuus*, se prima non se ne dà notizia al Signor Avvocato Fiscale, o Magnifico Procurator Fiscale, per potersi far diligenza, dove sono detti processi mancanti.

„ 8. Che si debba formar registro di tutti gl' Inquisiti nominati ne' notamenti ricuperati dalla casa del

„ Si-

„ Signor Consigliere Onofrio de Palma Avvocato Fiscale di Vicaria, „ e quando occorrerà, che non si „ trovi qualche processo, si perquira in detto registro de' notamenti, „ e si ponga nella perquisizione, che „ da detto notamento apparrà, dicendosi: *in registro notamentorum inquiritur*, &c. quale registro si conserverà in Archivio, e i notamenti in casa del Magnifico Proccurator Fiscale, che sarà *pro tempore*.

„ 9. Che i Magnifici Mastri d'Atti, o Scrivani Fiscali ordinarj di „ Vicaria subito passato il termine „ dato a difendersi a' rei, compilino „ i processi, e li portino al Signor „ Fiscale per far l'istanza, sotto pena di sospensione, o privazione d' „ officio ad arbitrio di detta Gran „ Corte.

„ 10. Che quando si darà il termine ad alcuno carcerato, che pigli pane di Corte, sopra il Clericato, reposizione alla Chiesa, o „ remissioni a' Baroni, debbano subito i Mastri d'Atti, o Scrivani, „ che attitano le cause, darne avviso al dispensiero di detto pane, „ acciocchè non glie lo dia (quando „ però non vi sia ordine in contrario del Signor Fiscale di Vicaria) „ e che lo Scrivano delle carceri subito, ch'esce alcuno, che piglia „ pane di Corte, ne dia notizia al „ dispensiero del pane, sotto pena „ di pagare di proprio il pane, che „ avranno avuto in detto tempo, e „ di sospensione d'officio, ad arbitrio d'essa Gran Corte, e che niuno „ Scrivano possa ricevere petizione „ di remissione di causa de' Baroni, „ se prima non si sarà fatto deposito, per parte di chi le dimanda, „ degli alimenti per lo carcerato, di „ chi se vuole detta remissione, almeno di una mesata anticipata, alla ragione di tre cinquine il giorno, „ quando però il carcerato vorrà detto alimento, sotto pena di pagarlo di proprio.

„ Che quante volte occorrerà rilasciarsi qualche inquisito d'ordine „ de' Signori Commissarj con pleggeria, o mandato per lo palazzo, „ ovvero *domi*, debbano i Mastro „ d'Atti, o Scrivani, che attiteranno dette cause, impinguate che saranno l'informazioni, portarle a' Signori Commissarj, acciocchè se loro pare, possano ordinare, che si „ riducano in provvisione, e se debbano anche fare le perquisizioni, „ *etiam* agl' inquisiti, se si troveranno carcerati prima d'uscire di carcere, e camminare innanzi dette „ cause all'espedizioni senza intralasciamento di tempo, dando avviso „ a' Signori Commissarj settimana per „ settimana dello stato, in che stanno sotto pena di perdere la causa, „ sospensione, o privazione d'officio „ ad arbitrio di essa G. C.

„ 11. Che tutt'i Mastri d'Atti, „ o Scrivani debbano notare nel libro „ degli abilitati, che in ciascheduna „ Banca dee tenersi per obbligo da' „ Mastri d'Atti, il nome, e cognome degl' inquisiti, che si abiliteranno a pleggeria, o con mandati, „ *etiam* de' consegnati in provvisione, „ col titolo delle loro inquisizioni, „ e giornata; sotto la quale si faranno dette abilitazioni, o consegnazioni, imponendo pena di dieci ducati per ciascheduna volta, d'applicarsi alla Regia Infermeria, e „ pane de' poveri, tanto a quelli, „ che attiteranno dette cause, e non „ faranno detta nota ne' libri, quanto a' Mastri d'Atti, che firmeranno le cartelle, o mandati, che si „ stendono, senz'aver veduto notato „ nel libro della sua Banca, nel modo

„ do detto di sopra.

„ 12. E per evitare le frodi, che „ si sogliono commettere dagli Scri„ vani in non far firmare dette car„ telle, e mandati da' Magnifici Ma„ stri d'Atti, e dal Magnifico Se„ gretario, in conformità delle sue „ istruzioni, vogliamo, ed ordinia„ mo, che ogni volta, che si tro„ verà steso mandato, o adempiuta „ pleggeria senza la firma de' Magni„ fici Mastri d'Atti, e Segretario, „ e le consegnazioni da' Mastri d'At„ ti *tantum*, purchè non sieno de' te„ stimonj, oltre di pagarsi subito i „ diritti, che spettano a' detti Ma„ gnifici Segretario, e Mastri d'At„ ti, incorrano ancora gli Scrivani, „ che spediranno tali cartelle, nelle „ pene di ducati quattro per ciasche„ duna volta a beneficio del Regio „ Fisco, e di perder la causa.

„ Che detto Magnifico Segretario „ debba tener libro a parte, nel qua„ le noti tutti gli abilitati con pleg„ gerie, mandati, o consegnazioni, „ *respective*.

„ 14. Che i Magnifici Mastri d'At„ ti di Vicaria debbano tenere in „ ciascheduna delle loro Banche i „ sottoscritti libri, com'è stato sem„ pre antico solito, ed in essi far „ notar tutto quello, che alla gior„ nata occorre *respective*:

„ 1. *Habilitati ad tempus, et per* „ *Palatium*, nel quale an„ che si notino i rilasciati „ con mandato, o conse„ gnati in provvisione.

„ 2. Esiliati, e relegati.

„ 3. Provvisioni, e Commissioni.

„ 4. De' Carcerati.

„ 5. De' Contumaci.

„ Ordinando al Magnifico Percettore „ di Vicaria, che debba subito aver „ pensiero di farli comprare, ed a' „ Magnifici Mastri d'Atti, che ogni „ uno debba subito spedire il manda„ to a detto Magnifico Percettore „ per la compra di detti libri, con„ tinuandolo così *in futurum*", sotto pena a' detti Mastri d'Atti, che non si troveranno averli fatti fra quattro giorni dopo la notificazione della presente, di sospensione de' loro officj per mesi sei, per ciascheduno, con applicarsi i diritti, che fra questo tempo ne possono pervenire, a beneficio del Regio Fisco, nella quale pena incorrano per non tenere tutti detti libri in dette loro Banche, quali debbano ogni mattina di Tribunale farli ponere sopra di esse, per potervi notar quel che sta ordinato, dagli Scrivani delle cause.

„ 14. Che i Decani di ciascheduna Banca debbano aver pensiero „ mese per mese, ed al primo d'o„ gni mese cavar nota da' detti libri „ d'abilitati, e rilasciati con man„ dati, e consegnati, *ut supra*, e „ quella portare a' Signori Commis„ sarj, acciocchè abbiano notizia in „ che stato stanno le cause, come „ anche debbano portare detti libri „ al Magnifico Procurator Fiscale tut„ te le volte, che li dimanderà.

„ 15. Che i Mastri d'Atti civili „ debbano fare la *lecta lata* all'inter„ locutoria delle citazioni *ad Capi*„ *tula*, con notare in esse *per exten*„ *sum* la giornata, mese, ed anno, „ come si costuma nelle presentate, „ firmando il nome, e'l cognome di „ ciascheduno Mastro d'Atti, a chi „ tocca l'incusa di dette contumacie, „ in piedi di detta interlocutoria sot„ to la *lecta lata*, appresso alla qua„ le giornata, mese, ed anno, deb„ bano dire, *Mag. Cur. Vic. pro Tri*„ *buneli sedente*, e di poi far detta „ *lecta lata*, e sottoscrizione di detto „ loro nome, e cognome, sotto pe„ na di ducati cinquanta la volta, e

„ di

„ di sospensione d'officio ad arbitrio „ della Vicaria; e questo s'intenda „ dal dì della notificazione della presente, per evitare le calunnie, e „ nullità, che si vanno allegando, „ con le quali prolungano le cause.

„ 16. Che la giornata istessa, nella quale si regge Corte, e si accusano le contumacie, debbano detti Magnifici Mastri d'Atti Civili ponerle nel libro dell'Inferno, ed il giorno seguente restituirle a'Mastri d'Atti, e Scrivani Fiscali, che sono delle cause, per potersi con brevità fare i decreti, sotto pena di ducati dieci per ogni volta, che si contravverrà, e di rifare i danni al Regio Fisco.

„ 17. Che detti Mastri d'Atti, e Scrivani Fiscali debbano con l'istessa attenzione proccurar subito ricuperare da' detti Mastri d'Atti le citazioni con le sue contumacie incusate, e quando vi fosse allegata assenza, o altro impedimento, debbano il giorno seguente, che si tiene la Corte, proponerle a' Signori Commissarj, acciocchè vi si possa provvedere, e si formino, e firmino subito detti decreti, per evitare le dilazioni, che proccurano i Rei, e i danni, che nascono al Fisco; ed in caso, che si conceda assenza, debbano detti Scrivani nell'istesso tempo notarla nel margine del libro de' contumaci, che si conserva dal Magnifico Percettore di Vicaria, acciocchè passato il termine concesso, possa detto Magnifico Percettore procedere all'esecuzione delle pene di dette contumacie, e massime ne' delitti con schioppettate, sotto pena di ducati cinquanta, e de' danni, che potessero risultare al Fisco.

„ 18. Che gli Archivarj di Vicaria debbano il giorno seguente, che „ s'è tenuta la Corte, e notati i „ contumaci, pigliar nota di quelli, „ che saranno stati riputati contumaci, e passarli nel libro, che „ sotto questo titolo si conserva in ciascheduna Banca, ponendo respettivamente ad ogni uno di essi quelli, che sono delle cause, che si attitano per gli Scrivani, o Mastri d'Atti della Banca, dove serve, con notare il nome, e cognome degl' inquisiti, titolo dell' inquisizioni, e le giornate, nelle quali sono stati riputati contumaci, il che debba ancor andar a carico de' Mastri d'Atti, o Scrivani di dette cause, sotto pena di ducati dieci per ciascheduna volta.

„ 19. Che niuno Mastro d'Atti, o Scrivano ardisca d'andare ad accessi con niuno de' Signori Ministri di Vicaria fuori di questa Città di Napoli, se non saranno commesse le cause, sotto pena di ducati dieci a' detti Mastri d'Atti, o Scrivani ogni volta, che contravverranno, o di perdere la causa.

„ 20. Che niuno Mastro d'Atti, o Scrivano della visita de' carcerati non scritti debba pubblicare l'informativo, quando sono cause gravi, ma quello riferirlo *ad aures* del Capo del Tribunale, che si troverà facendo detta visita, inteso il Signor Fiscale, ovvero quella finita, *remotis partibus*, far la relazione, purchè non sia causa leggiera, sotto pena di ducati dieci per ogni volta, che contravverrà.

„ 21. Che gli Archivarj di Vicaria siccome è stato solito, debbano giorno per giorno pigliarsi dal libro, che si conserva dallo Scrivano delle carceri, nota de' carcerati scritti, e quelli passare al libro, che sotto questo titolo si conserva in ciascheduna Banca, e que-

„ sto

„ sto *respective* ogni uno nella Ban-
„ ca, dove serve detto officio, nel
„ quale libro debbano i Mastri d'At-
„ ti, o Scrivani, che attiteranno le
„ cause, notare i nomi de' Signori
„ Commissarj, il titolo dell' inqui-
„ sizioni, e lo stato delle dette cau-
„ se, conforme si va proseguendo,
„ acciocchè da quello si possano con
„ maggior facilità passare al libro
„ maggiore de' carcerati scritti, che
„ si corserva per lo Scrivano delle
„ carceri, sotto pena di ducati die-
„ ci per ogni volta, che si contrav-
„ verrà.

„ 22. Che detto Scrivano delle car-
„ ceri abbia pensiero ogni Mercordì
„ farsi consegnare detti libri de' car-
„ cerati da dette Banche, e notare
„ ne' libri detti Trugli del Signor
„ Reggente, e Signor Fiscale gli sta-
„ ti di dette cause, acciocchè il Gio-
„ vedì seguente, quando si vuole fa-
„ re Truglio, se ne possa aver no-
„ tizia, sotto pena di ducati venti
„ ogni volta, che contravverrà.

„ 23. Che il detto Scrivano delle
„ carceri debba assistere ogni Sabba-
„ to nelle visite, che si fanno in
„ Vicaria dagli Spettabili Signori Reg-
„ genti di Cancelleria, con detto li-
„ bro maggiore de' carcerati scritti,
„ puntualmente aggiustati, e per po-
„ ter dar conto de' carcerati, in tem-
„ po, che si leggono i memoriali,
„ sotto pena di ducati dieci, per
„ ogni volta, che si contravverrà.

„ 24. Che l' istesso Scrivano delle
„ carceri non dia esecuzione a niu-
„ na cartella, o espara di carcerati,
„ se prima non si dirà in essa, *fa-
„ cta perquisitione nil*, ed essendo de'
„ carcerati non scritti, debba far no-
„ tare di proprie mani del Mastro
„ d' Atti, o Scrivano della causa nel
„ margine del libro, dove stanno no-
„ tati detti carcerati, e così anche
„ non ammetta niuna cartella, o e-
„ spara de' carcerati, se non vi sarà
„ la firma del Mastro d' Atti della
„ Banca, a chi spetta, non essendo-
„ ci ordine in contrario de' Signori
„ Ministri, sotto pena di ducati dieci
„ per ciascheduna volta, dapplicarsi
„ a beneficio di detti Mastri d' At-
„ ti, ed altre ad arbitrio di detta
„ Gran Corte.

„ 25. Che l' istesso Scrivano delle
„ carceri abbia pensiero, quando ven-
„ gono carcerati con ordini, che si
„ tengano secreti, se si portano con
„ *capiatur* di Scrivani, o Mastri d'At-
„ ti, conservare detti *capiatur*, e se
„ l'ordine è a bocca, il detto Scri-
„ vano delle carceri debba notarlo nel
„ libro, dove si notano i carcerati
„ non scritti, col nome dello Scriva-
„ no della causa della carcerazione.
„ e come tali si consegnino a' Car-
„ cerieri de' criminali, e questo per
„ evitare le frodi, e l' estorsioni,
„ che si commettono da' detti Carce-
„ rieri in ponere, e levare da' cri-
„ minali chi lor piace, del che n'ha
„ da essere tenuto il Carceriere mag-
„ giore, sotto pena di ducati dieci
„ ad ogni uno, che contravverrà per
„ ciascheduna volta, ed altre ad ar-
„ bitrio di detta Gran Corte.

„ 26. Che detto Scrivano delle car-
„ ceri possa in ogni tempo, che vor-
„ rà riconoscere detti carcerati, che
„ vengono segreti, se stanno nella
„ forma, che s' è ordinato, con as-
„ sistenza de' testimonj, e non ritro-
„ vandolo così eseguito, debba subi-
„ to darne parte al Signor Giudice,
„ che *pro tempore* abita nel Palazzo
„ della Gran Corte della Vicaria,
„ acciocchè possano processarsi detti
„ Carcerieri, conforme è di giustizia.

„ 27. Che tutti i Mastri d' Atti,
„ e Scrivani di Vicaria debbano fra
„ otto giorni dopo la notificazione

„ della

„ della presente restituire tutt' i processi, atti, ed informazioni, che si ritrovano in loro potere d' altri Mastri d' Atti, o Scrivani, a' proprietarj, che hanno prese dette informazioni, ed essendo morti, a' Mastri d' Atti delle Banche, precedenti inventarj, e loro ricevute, delle quali ne debbano dare copie agli Archivarj di ciascheduna Banca, per potersi conservare ne' registri, e perquirere in tempo, che si fanno le perquisizioni; ed a rispetto di quelli, che loro fossero stati uniti per attitare altri Scrivani, ne debbano far ricevuta di loro proprie mani ne' registri dell' Archivio, sotto pena di privazione, o sospensione d' officio ad arbitrio d' essa Gran Corte.

„ 28. Che tutt' i Mastri d' Atti, o Scrivani debbano la mattina assistere nella visita de' carcerati non scritti, sotto pena per ogni volta, che mancheranno, di carlini venti, non dovendosi in ciò ammettere scusa veruna, se non sia licenza de' Superiori.

„ 29. Che niuno Mastro d' Atti, o Scrivano ardisca di partirsi dal Tribunale, se prima non saranno partiti i Signori Ufficiali, sotto pena per ogni volta, che saranno chiamati, e non si troveranno, di carlini venti, ed altre ad arbitrio di detta Gran Corte.

„ 30. Che tutt' i Camerlinghi de' Casali, in succedere qualche delitto in essi, ne diano subito relazione in iscritto al Signor Reggente di Vicaria, ed al Signor Fiscale, con darsi anche nota di quelli delitti, ne' quali alcuno Scrivano avesse posto mano alla cattura dell' informazione, acciocchè il Signor Reggente possa commettergli ad uno de' Signori Giudici, e quello Scrivano, o Mastro d' Atti, a chi toccherà la causa, possa accudire con detto Sig. Commissario, per evitare l' occupazione de' delitti, e che il Signor Fiscale sia inteso del tutto, e questo sotto pena a' detti Camerlinghi di ducati dieci per ciascheduna volta, che contravverranno, ed altre ad arbitrio di essa Gran Corte.

„ 31. Si ordina a tutt' i Magnifici Mastri d' Atti, e Scrivani Fiscali di Vicaria, che in essere qualcheduno condannato in galea per causa, nella quale la Vicaria procede ordinariamente, prima di notificarsi il decreto al carcerato, ne debbano dar nota al magnifico Proccurator Fiscale di Vicaria, acciocchè possa eseguire quel che da detta Gran Corte gli sta incaricato.

„ 32. Non lasciando d' osservare, quel che è stato tante volte ordinato, che subito che qualche Mastro d' Atti, o Scrivano ha posto mano in qualche informazione, debba darne parte allo Spettabile Signor Reggente di Vicaria, e Signor Avvocato Fiscale, per commettere la causa l' istesso giorno, o al più il seguente, ed essere col Signor Commissario della causa; in presenza del quale debba portare i testimonj, che si dovranno esaminare: e questo sotto pena di ducati sei per ciascheduna volta, che contravverrà, di perdere la causa, ed altre ad arbitrio di detta Gran Corte.

„ 33. Che tutt' i Mastri d' Atti, o Scrivani di Vicaria debbano essi attitare le cause, nelle quali si trovano aver posta mano, che non possano unirle l' uno all' altro, se non in quelli casi, che sono permesse l' unioni, a rispetto de' carcerati, e ciò che si debba fare, „ in-

„ inteso il Signor Fiscale, e con decreto di Vicaria.

„ 34. Che i processi, che vengono „ con catene, si debbano aprire dal „ magnifico Proccurator Fiscale, per „ ripartirsi a chi spettano, quando vi „ sono provvisioni di Vicaria „.

35. Perchè s'è veduto con esperienza il pregiudizio grande, che risulta al Regio Fisco per l'abuso introdotto da' Mastri d'Atti, e Scrivani Fiscali di Vicaria, di tener in loro casa tutte le scritture, e processi, che attitano, ed in particolare dalle Rivoluzioni a questa parte, dal che ne nasce, che succedendo morte, o privazione d'ufficio d'alcuni di detti Scrivani, sogliono molte volte con le diligenze fatte dagl' inquisiti, occuparsi la maggior parte di dette scritture, e quel che importa, de' negozj più gravi; perciò ordiniamo a tutt'i Mastri d'Atti, e Scrivani Fiscali di Vicaria „ che fra lo spazio di otto „ giorni dopo la notificazione della „ presente, debbano portare nella sala criminale tutt'i detti processi, „ informazioni, e scritture Fiscali, „ e quelle riponere negli stipi delle „ Banche, o casse serrate con chiavi, e le sopite riponerle nell' Archivio, consegnandole all'Archivario, a chi tocca, di ciascheduna „ Banca, precedente inventario, e „ ricevuta di detto Archivario, eccetto però alcune informazioni, o „ processi di cause correnti, che per „ ragione di far notamenti, o altri „ atti *ordinatorj*, fosse forzoso portarsegli in casa, sotto pena di privazione di officio, *ipso facto incurrenda*, ed altre ad arbitrio di detta Gran Corte.

„ 36. Che la chiave della Sala criminale, dove si conservano dette „ scritture, debba tenersi dallo Scrivano delle carceri, poichè con la „ continua assistenza, che ha da fare „ in quelle, può trovarsi pronto ad „ ogni occorrenza, e questa non debba consegnare se non che a' Mastri „ d'Atti, e Scrivani Fiscali ordinarj „ di Vicaria, quando vengono a trovare qualche processo.

„ 37. Che tutt'i Mastri d'Atti di „ Vicaria fra lo spazio d'un mese „ dopo la notificazione della presente debbano consegnare per inventario tutt'i processi, che si ritrovano negli Archivj agli Archivarj „ di dette Banche, con loro ricevute, e sieno tenuti essi Mastri d'Atti delle colpe, e de' difetti di „ detti Archivarj, ed occorrendo aversi da mutare alcuni d'essi debbano nell' istessa conformità far la „ consegnazione delle scritture dell'Archivario successore, sotto pena di „ ducati cinquanta ad ogni uno di „ detti Mastri d'Atti ogni volta, „ che contravverrà, d'applicarsi al „ Regio Fisco.

„ 38. Che il magnifico Segretario „ debba far conservare nella Segreteria del palazzo della Gran Corte „ della Vicaria tutt'i libri spettanti „ al detto ufficio, ed in particolare „ quelli, dove si fa diligenza per la „ spedizione delle citazioni, poichè „ molte volte occorre aversi da spedire le citazioni, che si mandano „ per lo Regno in giornata di Procaccio, e per non potersi cercare „ a tempo, s'impedisce il mandarsi „ dette citazioni; ordinando anche al „ Conservatore di detti libri, che „ quando se gli consegnano dette citazioni da' Mastri d'Atti, o Scrivani, debba subito far la diligenza, e poner la mano in esse, se gl' „ inquisiti citati si detengono, o non „ detengono per lo Palazzo, e questo „ sotto pena di ducati sei per ciascheduna volta, che si contravverrà.

„ 39.

„ 39. Che il suggello della Gran „ Corte della Vicaria debba venire „ ogni giorno, che vengano i Signori Ministri ne' Tribunali, così Civili, come Criminali, e non debba partirsi, se non che un'ora dopo partiti detti Signori Ministri dal Tribunale per espedire le scritture, che occorrono, e questo sotto pena di ducati dieci per ciascheduna volta, che contravverrà.

„ 40. S'ordina a tutt'i Magnifici „ Mastri d'Atti Civili di Vicaria, „ che subito dopo retta la Corte, o „ al più per la mattina seguente, debba ciascheduno di essi notare nel „ libro chiamato, *Il Civile*, tutte le „ pene d'istrumenti liquidati con la „ chiarezza delle persone, e dove abitano, conforme è l'antico solito; „ consegnando in detto giorno immediatamente susseguente alla Corte detti libri al magnifico Percettore de' Proventi di essa Gran Corte, e che non possano, nè debbano consegnare esecutorio alle parti „ liquidanti, se prima non sarà riconosciuto l'originale istrumento „ dal detto Magnifico Percettore, e „ toccato di sua mano, acciocchè possa aver notizia de' corpi d'entrate, „ ed altri effetti obbligati in detti „ istrumenti, come sempre s'è osservato, sotto pena per ciascheduna „ volta, che si contravverrà, di ducati cinquanta, ed altre ad arbitrio „ di essa Gran Corte, oltre di aver „ da rifare gl'interessi, che ne pervenissero al Regio Fisco.

„ 41. Che detti magnifici Mastri „ d'Atti civili, subito che saranno „ accusate dalle parti l'obbliganze, „ indennità, *seu* pleggerie, debbano „ nell'istessa giornata, che si fa detta accusa, poner la pena di quella nel libro chiamato *Inferno* senza posponere le giornate, sotto pena di falso; nè debbano consegnare esecutorio alle parti, se prima „ non avranno data notizia al detto „ magnifico Percettore; il che debbano fare giornata, per giornata, „ o al più la seguente, conforme „ si vanno ponendo, sotto pena di „ ducati cinquanta per ciascheduna „ volta, ed altre ad arbitrio di essa „ Gran Corte, oltre la rifazione dell'interesse del Fisco.

„ 42. Che nel tempo, che si notano i contumaci ne' detti libri di „ detto magnifico Percettore, oltra „ il descriversi i nomi, e cognomi „ degl'inquisiti, e titolo della loro „ inquisizione, vi si debbano anche „ notare le patrie di detti inquisiti, „ ancorchè i delitti sieno commessi „ in questa Città di Napoli, acciocchè si possano esigere le pene da' „ suddetti, come Regnicoli, e non „ come Napoletani, quando non lo „ sono; il che si debba anche osservare nell'istessa forma quando si „ registrano le sentenze di forgiudiche in detti libri della Percettoria, „ sotto pena di ducati cinquanta per „ ciascheduna volta, che si contravverrà, ed altre ad arbitrio di essa „ Gran Corte „.

43. E perchè intendiamo, che in molte liquidazioni d'istrumenti, dopo essersi fatte le debite citazioni, e dopo l'incuse delle contumacie, fatto l'atto dell'interrogazione, o pure presentate le scritture *del Cinto*, ch'è l'istesso, *Curia pro Tribunale sedente*, sieno rimaste sospese, per causa che le parti sieno fra di loro concordate, o per altra causa, il che risulta in grandissimo danno del Regio Fisco, per non aver notizia di dette pene; Ordiniamo perciò a' detti Mastri d'Atti civili di detta Gran Corte „ che „ ogni fine di mese debba ciascheduno d'essi portare nota vera, e rea-

„ le di dette liquidazioni, che sono „ cascate in detto mese, in potere „ del Signor Avvocato Fiscale di Vicaria, ed anche consegnargli nota „ di tutte l'altre liquidazioni, delle „ quali vi sia ordine per supplica *de verbo faciendo* nel R. S. C. acciocchè non trovandosi fatta parola fra „ il termine di quindici giorni, si „ possa prendere la risoluzione, che „ paghino, in conformità de' Reali „ Ordini, e disposizione delle Regie „ Prammatiche, sotto pena di ducati „ cinquanta per ogni volta, che si „ contravverrà; oltra la rifazione de' „ danni, che ne risultassero al Regio Fisco.

„ 44. S' ordina ancora a' Magnifici „ Mastri d' Atti criminali, e Scrivani Fiscali di detta Gran Corte, „ che fra il termine di due giorni „ dopo la notificazione del presente „ debbano portare in potere del detto Magnifico Percettore tutt' i processi, e le informazioni, ne' quali „ vi sieno decreti di Composizione, „ e non sono finora registrati ne' libri di Percettoria, con dar nota „ de' luoghi, dove abitano detti inquisiti; il che debbano anche continuare *in futurum*, l' istessa giornata, che si faranno dette composizioni, sotto pena di ducati trenta per ciascheduna volta, che si „ contravverrà.

45. *Item* „ S' ordina agl' istessi Mastri d' Atti, e Scrivani Fiscali di „ Vicaria, che ogni volta, che occorrerà farsi decreto da detta Gran „ Corte d' incuse di pleggerie, consegnazioni, o mandati per cause „ criminali, debbano quelle subito „ sotto l' istessa giornata, prima, che „ se ne cali il Tribunale, consegnarle al detto Magnifico Percettore, „ acciocchè possa farle ponere nel libro dell' *Inferno* da' detti Mastri d' „ Atti Civili, i quali, essendo renitenti, si debbano carcerare sotto pena a' detti Mastri d' Atti, e Scrivani Fiscali di ducati trenta per „ ciascheduna volta, oltra la rifazione del danno, che ne potesse risultare al Regio Fisco.

„ 46. S' ordina ancora al Regio „ Trombetta, che tutte le volte, che „ occorrerà portarsi in esso esecuzioni fatte da' particolari, non debba „ restituirle, se prima non avrà data „ notizia al detto Magnifico Percettore de' nomi, tanto del creditore, „ quanto del debitore, il quale Magnifico Percettore in aver detta notizia, debba subito far diligenza „ ne' libri della Percettoria, e non „ trovandosi i suddetti debitori del „ Fisco, debba subito, e senz' alcuna „ dilazione far l' espara, senza ricever per essa diritto alcuno, e ritrovandosi debitori, debba subito „ far l' empara, acciocchè si possa „ soddisfare il Regio Fisco, sotto pena a detto Trombetta di ducati „ cinquanta per ciascheduna volta, „ che contravverrà, oltra la rifazione „ de' danni al detto Regio Fisco.

„ 47. Ordiniamo ancora all' istesso „ Regio Trombetta, che ogni volta, „ che occorrerà portarsegli esecuzioni „ fatte da' Commissarj del Regio Fisco, contra i suoi debitori, debba „ quelle ricevere, e conservare, pagando il giusto prezzo, che spetta „ a' bastasi, che le porteranno, quale poi si debba ritenere dall' istesse esecuzioni, che si conservano in „ suo potere, sotto pena di ducati „ venti per ciascheduna volta, che „ contravverrà, a beneficio del Regio „ Fisco.

48. S' ordina ancora a tutt' i Capitani di Giustizia, Caporali di guardia loro soldati, Aguzzini di Vicaria, ed altri servienti di Corte,

„ che

„ che in conformità degli altri decreti, ed ordini d' essa Gran Corte; debbano portare tutt' i carcerati delle cause criminali, o civili dipendenti d' essa Gran Corte, o S. R. C. nelle carceri dell' istessa Gran Corte, e non in altre, sotto pena a ciascheduno d' essi, che contravverrà, di privazione, o sospensione d' officio, ad arbitrio d' essa Gran Corte, e di ducati venti per ciascheduna volta, nella quale pena ordiniamo ancora, che incorrano tutt' i Carcerieri d' altre carceri, che li riceveranno in esse.

„ 49. E finalmente s' ordina, che da quì avanti i debitori citati *super tenore instrumenti*, dappoichè avranno presentato ad uno de' magnifici Giudici di Vicaria la comparsa de sero, debbano la mattina giuridica immediatamente seguente presentare detta comparsa non più in mano dell' Archivario, come s' è usato fino adesso, non ispettando questo all' officio d' Archivario, ma in mano del magnifico Percettore di Vicaria, e nell' istesso giorno debba detto magnifico Percettore dare in mano del magnifico Avvocato Fiscale la nota di quelli, che sono comparsi, e di quelli, che sono rimasti condannati in contumacia, e così l' osservi il detto Archivario, sotto pena di ducati cinquanta per volta in caso di contravvenzione, così all' Archivario, come al Percettore.

„ 50. Che il magnifico Percettore debba formare quattro libri; uno chiamato Civile, un altro l' Inferno, un altro il Contumace, ed un altro il Forgiudicato, di carta grande, e quelli debbano stare sempre nella Percettoria, acciocchè i magnifici Mastri d' Atti Civili, e Criminali, a chi toccherà ponere le pene in detti libri, debbano di loro proprie mani andarle a registrare in detti libri il medesimo giorno, o al più il seguente, che saranno accusate le dette pene, con la chiarezza solita, levandosi i 28. libri, che tengono in loro potere i 14. Mastri d' Atti, mentre tutto quello, che notavano in detti 28. libri l' hanno d' andare a notare a quelli quattro libri, che staranno nella Percettoria, cioè, uno Civile, uno Inferno, uno Contumace, e l' altro il libro de' Forgiudicati.

„ 51. Che da oggi avanti gli Scrivani Fiscali non spediscano cartelle di carcerati, se non hanno copie di essi decreti, copie di sentenze del Sacro Consiglio, e se in loro potere non sieno i processi senza ordine de' Superiori, e questo sotto pena la prima volta di ducati sei, la seconda di sospensione d' officio, e la terza ad arbitrio della Gran Corte della Vicaria ".

Die 28. mensis Junii 1658. Neapoli facto verbo instante Regio Fisco. Die 28. Junii 1658.

Per Magnam Curiam Vicariae fuit provisum, et decretum, quod omnia retroscripta Capita, et singula in eis descripta, sub poenis in eis contentis, ad unguem observentur, juxta ipsorum seriem, continentiam, et tenorem. Hoc suum; etc. Anellus Portius Proregens. Don Luis Sisto de Brito. Don Joseph Feliu. Don Francisco de Arieta. Don Manuel de la Escalera. Confalonus. Antonius Florillus. Vidit Fiscus. Benedictus Comus Secretarius.

PRAMMATICA XXII.

ESsendosi S. M., che Dio guardi, a suppliche de' magnifici Mastri d' Atti Fiscali di Vicaria degnato rimetterci Real Dispaccio per la sua Se- CAROLO Rege. Quum de ratione sportularum inter Actuarios M. C. V. rerum capi-

talium, et Scribarum familiam rixaretur: Curia sese interposuit, editoque decreto, Regem consuluit, qui et probavit: Multa alia de Scribarum familia edidit, quae in hac Pragmatica constitutione leguntur.

Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia del tenor seguente, *videlicet* ... Atendiendo el Rey a las reverentes, y humiles supplicas, que le han heco los Maestres de Autos de la G.C. de la Vicaria implorando sus Reales Ordenes, a fin que los Escribanos fiscales observen a un en execucion de un decreto general interpuesto per dicha G.C. en 15. de Junio de el anno 1709. los catorze puntos, que citan en el incluso memorial: Y visto S.M. la consulta, que prezedente su Real Orden hà formado la citada G. C. en 26. de Mayo proximo pasado en vista de là enunciada suplica; Ha resuelto, que la G. C. publique un Bando valituro en todo el Reyno, imponiendo baxo a quellas penas, que mejor estimare la puntual, fiel, y exacta execucion, y debita observancia, de todo lo que se sigue; Primieramente, que los Escribanos recidibo que habran qualesquier suerte de escripturas, assi de las partes querelantes, como de los inquisidos deban haberse hazer en ellas las presentadas de los Maestres de Auctos de sus Bancas en execucion de las Regias Pragmaticas.

II. Puncto, que deban pagar a los Maestre d' Auctos de sus Bancas el derecho de a quellos, que essiendo inquisidos se presentan, y son dexados con mandatos.

III. Que los Escribonos deban hazer firmar de los Maestres d' Auctos a quienes perteneze las cartelas de los inquisidos, que se ordena su escarceracion.

IV. Que los obligos, consignas, fianzas, que se toman por los Maestres d' Auctos de Vicaria Civil, se hagan firmar por los Maestre d' Auctos fiscales a quienes perteneze, y ordenarse a lor citados Maestre d'Auctos Civiles vaxa a quellas penas, que la misma G. C. pareciere, que non tamen dichos obligos, consignas, y fianzas sin la firma de los Maestres d' Auctos fiscales.

V. Que nigun Escribano pueda atitar causas, y firmar escripturas a otras Bancas sin licencia de su Maestre d' Auctos, salvo que fuere de orden de dicha G. C., en cuyo caso este tenido notiziarlo a su Maestre d' Auctos.

VI. Que los Escribanos no expidan provisiones a las Audientias, y otras Cortes de este Reyno, si antes non saran firmadas por los Maestres d' Auctos a quienes toca.

VII. Que los Escribanos deban luego registrar en el Archivio de la G. C. todos los auctos, procesos, e informaciones, que cada die tomeran, a fin que los inquisidos, carcerados por otras causas; se pueda hallar la inquisizion cometida por ellos.

VIII. Que los Escribanos no deban fraudar a los Maestres d' Auctos de sus Bancas los derechos de la abertura, y percontura de los procesos.

En el IX. Que el Preceptor de la G. C. no admita las grazias de las penas contumaciales, et spreti mandati sin la firmas de los Maestres de Auctos.

En el X. Que los Escribanos en tiempo que se tiene Tribunal deban estar, y sentar en sus proprias Bancas, a fin que los Maestres d'Auctos segun sus causas que ellos actitan, siendo todo esto de util, y servicio del el Regio Fisco.

En el XI. Que los Escribanos no deban recibir contentamentos de las partes ofendidas por man de Notarios, però por los Maestres d'Auctos para evitar cada violentia, fuerza, y temor.

En el XII. Que los Escribanos tomen informazion de cada delicto, y luego,

luego, la registren en el libro, que se formare por los Maestres d'Auctos para evitarse las fraudes.

En el XIII. Que los Maestres d'Auctos hayan de visitar las escripturas de sus Escribanos assi pro no ser defraudados en sus derechos, como para representarlo a la G. C. en que estado se hallan las causas, y por lo que mira a el quinto punto continente, que los Escribanos hagan firmar de los Maestres d'Auctos de sus Bancas le spare de las carzeles, que por dicha G. C., o por algunos de los Ministros se ordena que sean escarcerados con pagar el derecho en los casos però permitidos, que hayan cometido delictos, en otra forma se deban firmar sin nigun pagamento: Considerando S. M., que tal vez se trata de algunos carcerados, que deban ponerse en libertad, y los ordenes, o sean cartelas para la excarceracion de los mismos, resguardandose y a la pobre condizion de ellos, o por que han sido restringidos en la carzel por delictos ligeros, y tal vez con ordenes, que se dan oretenus por los Juezes no conbiene deteuerse vax pretexto de que se deban subscribir por los Maestres d'Auctos de las Bancas, d'onde estan los Escribanos de sus causas, y a los mismos pagar el derecho, tanto y mas que las vezes tempoco se hallan promptos; Manda el Rey, que los Juezes usen de su justo arbitrio, caridad, y prudentia, a fin que en consideration de dichas circumstancias hagan executar las excarcerationes de tal suerte de inquisidos a un sin las firmas de Maestre d'Auctos, a fin que como las carceraciones, assi tambien sus libertades no sean retardadas; Todo lo qual de su Real Orden prevengo a V. S., paraque disponga su debido, y puctual complimiento, y execucion. Dios guarde a V. S. muchos años como desseo. *Palacio a 16. de Settiembre* 1743. *D. Bernardo Tanucci -- Signor Reggente de la G. C.*

E volendo noi come conviene dar pronta esecuzione a' Reali Ordini della prefata Maestà, abbiamo fatto il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale diciamo, ed ordiniamo, che tutti gli Scrivani Fiscali di essa G. C. debbano puntualmente eseguire, ed osservare quanto si contiene in ciascheduno de' mentovati quattordici capi inseriti in detto Real Dispaccio sotto pena della privazione de' loro officj, ed altre pene arbitrarie a questa G. C.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegar causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente si pubblichi, con affigersene poi copia per ciascheduna Banca, e vaglia come fosse a ciascheduno giudizialmente, e personalmente intimato. *Vicaria li 16. Novembre* 1743. IL PRINCIPE DI CENTOLA REGGENTE. *Giuseppe-Maria Andreassi. Francesco Maria Sorrentino. Baldassarre Cito. Matteo Galiano. Giovanni Ferraro. Niccolò de Miranda Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Antonio Picardi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della seconda Ruota. Bando ut supra. Gennaro Bottis Att.* Pubblicata a dì 23. Novembre 1743. Die 16. Nov. 1743.

PRAMMATICA XXIII.

Diritti, che si esigeano dal sudetto Mastro d'Atti al presente moderati.

PEr le Ruote aggiunte si esigeano carlini trenta. = Moderati = Eodem Rege. Ratio Sportularum Magistri Actorum, qui apud Regentem

Per

M. C. V. est frequens: Titulus est: Pandetta del Mastro d'Atti, de' Signori Reggenti, e Pro-Reggenti, formata dalla Vicaria a Novembre 1745. per esecuzione di Real Dispaccio di S. M. per la sua Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia della data de' 14. Settembre 1745.

Per Accesso carlini cinque, e per Decreto carlini cinque, *in unum* carlini dieci ——— 1

Per Giudici aggiunto si esigeano carlini dieci.

= Moderati =

Per accesso carlini due, e per Decreto carlini quattro, *in unum* ——— 0 3

Per lo *Clavis Curiae* si esigeano carlini quattro.

= Moderati = in carlini due ——— 0 1

Per la dilazione *ad colligendum sarcinulas* si esigeano carlini quattro

= Moderati = in carlini due ——— 0 1

Per Commissioni a' Portieri di Vicaria Civile per fare l'esecuzione *in partibus* s' esigeano carlini cinque

= Moderati = in carlini quattro ——— 0 2

Altri Diritti, che si esigevano, i quali si sono lasciati senz' alcuna moderazione.

PEr grazia di contumacia a qualunque Inquisito ——— 0 0 10

Per Patente di Birro di Cataratta carlini tre ——— 0 1 10

Per Patente di Portiere di Vicaria Civile carlini tre ——— 0 1 10

Per licenza a' Mastri Sonatori carlini quattro ——— 0 2

Per licenza d' armi non proibite carlini dieci ——— 1

Per licenza di Commedia nel Carnevale carlini dieci ——— 1

Per estratta a licenze di Caccia carlini due ——— 0 1

Per Decreto, ed accesso di questioni de' Commissarj così Civili, come Criminali carlini dieci ——— 1

Per possesso di Mastro d' Atti, o Scrivano Fiscale carlini trenta ——— 3

Per possesso di Attuario di Vic. Civile carlini venti ——— 2

Per possesso di Scrivano di Vicaria Civile carlini quindici ——— 1 2 10

Per possesso di Capitano di Giustizia carlini trenta — 3

Per Sostituto carlini dieci ——— 1

Al presente si è aggiunto il seguente altro Diritto da esigersi dal suddetto Mastro d' Atti dalle Commesse Civili, cioè quando non eccede la somma di ducati venti, non esiga cosa alcuna.

Eccedendo la somma di ducati venti, si esige un carlino ——— 0 0 10

Incumbenze, che dovrà esercitare, senza esiger Diritto alcuno.

PEr Registro de' Dispacci ——— gratis.

Per Commesse Criminali ——— gratis.

Per Commissioni agli Scrivani Fiscali ——— gratis.

Per Commesse di Relazioni de' Casali ——— gratis.

Per Commissioni agli Scrivani di Vicaria Civile — gratis.

Per Commissioni agli Scrivani Fiscali ——— gratis.

Per Commissioni a' Capitani di Giustizia ——— gratis.

Per

Per mutazioni di posti
di Capitani di Giustizia – gratis.
Per assentare, e sborrare
Birri ———————— gratis.

Il Principe di Centola Reggente di Vicaria. D. Baldassarre Cito. D. Giacomo Bisanti. D. Francesco Sorrentino. D. Saverio Sabatino. D. Giuseppe Verduzj. D. Matteo Galiano. D. Luigi Petrone. D. Emmanuele Cioffi. D. Niccolò Miranda Avvocato Fiscale della prima Ruota. D. Giovanni Ferraro Avvocato Fiscale della seconda Ruota. *Avendo echo presente al Rey la Pandetta, que en conformidad de su Orden le hà remetido V. S. con Relazion de 21. del corrente de los Derechos, que debera exigir el Maestre de Actos de V. S. D. Gennaro Bottis, me manda S. M. decir à V. S. en respuesta con la G. C., que aprueva dicha Pandetta. Dios guarde à V. S. muchos anos como deseo. Palazio à 9. de Noviembre* 1745. D. Bernardo Tanucci. Sig. Reggente di Vicaria. *Emanata die 12. Novembris 1745.*

Die 9. Nov. 1745.

PRAMMATICA XXIV.

Novum opus nuncians, infra mensem relationem Tabularii procuret, quo termino elapso inhibitio frustrabitur.

PEr Magnam Curiam Vic. junctis Aulis cum interventu Spectabilis Regentis dictae M. C. pro executione Regalis Rescripti per Secretarium Status, Gratiae, et Justitiae de die 13. currentis mensis provisum, et decretum est, quod in judiciis nunciationis novi operis, quae promoventur servata forma novellae Regalis Constitutionis anni 1738. teneatur Pars, quae novum nunciat opus intra mensem, decurrendum a prima juridica die post notificationem decreti inhibitionis, exhibere, et praesentare penes acta relationem Tabularii, quo termino elapso inhibitio praedicta ablata prorsus remaneat, etiamsi nullum praecedat decretum Judicis.

Depositum si in lite contingat fieri, apud Bancum fiat: fidesque Banci Magistro actorum Curiae detur.

I. Deposita quaecumque, quae a Partibus, sive ordinis Judicis, sive sponte fiunt, fiant in Banco cum fide crediti, dictaque fides depositi ad dispositionem dictae M. C., non autem cum fide crediti, dicta fides depositi pro executione Regiae Sanctionis tradatur tantummodo Actorum Magistris proprietariis dictae M. C., atque Actuariis proprietariis; quae facultas concedatur etiam Magistris Actorum M. C. non proprietariis, dummodo intra mensem cautionem ducatorum mille praestent penes Secretarium M. C., et unusquisque eorum depositum receperit, teneatur in calce decreti interponendi pro expeditione salvaguardiae, et in calce dictae salvaguardiae adnotare depositum penes se existere, describendo Bancum, ubi factum fuerit, et teneantur ceteri Actorum Magistri, et Actuarii, ac Scribae, qui deposita actu conservant, statim post praesentis decreti promulgationem illa exhibere, et tradere uni ex supradictis Actorum Magistris; et Actuariis. Si vero causa in Banca alicujus ex eis agitetur, dicta deposita fiant penes Actorum Magistrum, sive Actuarium causae, secus penes quemlibet ex dictis supra enunciatis. Quod si quis contra fecerit, statim Regio Fisco solvat ducatos vigintiquinque, Fiscaliumque poenarum Perceptor de transgressione certior factus dictam quantitatem exigat ab eo, qui non obtemperarit, absque Judicis jussu, quemadmodum et alias exigit poenas. Quod autem generaliter de depositis sancitum est, et in illis depositis locum non habeat, quae facta sunt, et in posterum fient a debitoribus, qui Regia gaudebunt visitatione, pro quibus donec Actorum Magister Crispus officium dictae visitationis exerceat, po-

poterit dicta deposita in pecunia numerata recipere. Verum in libro, quem uti dicti officii Proprietarius penes se conservat, nomen, cognomenque debitoris, quantitatem depositi, nomenque creditoris describere teneatur, dictumque librum inspicere cuilibet permittatur.

Scribae extraordinarii M. C. Judices non adeant ad decreta exscribenda: munus enim ordinariorum Scribarum est. Et de officio Scribae latius.

II. Scribae extraordinarii dictae M. C. minime accedant ad Judicum domos, sive negotia proponenda sint, sive scripturae signandae, aut subscribendae, sed id muneris obeant ordinarii Scribae, quorum est proprium, ut quae a Judicibus mandantur, rite exequantur, in facti quaestionibus consulti respondeant, et ea, quae decernuntur, recte percipiant, et rite concipiant. Si quis vero contra facere audeat, in carcerem statim conjiciatur, ibique continuo biduo detineatur; verum permittatur Actorum Magistris, et Actuarius idoneam, habilemque personam constituere, et deputare pro proponendis causis, quae ab eis actitantur.

In subsignandis a Judice scripturis adimpletae, completaeque a Scribis tradantur.

III. Quilibet Actorum Magister, Actuarius, et Scriba nemini tradere audeat decreta nondum a Judicibus subscripta, sed ipse ea Judici subscribenda proponat, et exhibeat: quoties contra fecerit, triginta caroleno-rum poenam subeat, a Perceptore modo, quo supra, exigendam, et a muneris exercitio integro semestri arceatur.

Quae requirantur ad Scribae munus, ac Magistri actorum capessendum.

IV. Nemo ad Actorum Magistri, Actuarii, Scribaeque munus admitti petens, admittatur, ni praecedat inquisitio de vita, et moribus, interrogetur, examineturque circa stilum dictae M. C., termini compilationem, et alia scitu necessaria a dicto Crispo, et Vito coram Judicibus junctis aulis, sive ab aliis a M. C. deputandis. Si quis vero in posterum audeat decretum admissionis conscribere, ac Judicibus subscribendum offerre, uti hactenus perperam fieri consuevit, poenam ducatorum vigintiquinque Fisco applicandam statim incurrat, quos Fiscalium proventuum Perceptor jure suo exigat.

Magistri actorum Scribarum nomina suae quisque familiae in albo edat.

V. Omnes Actorum Magistri, et Actuarii intra decem dierum spatium, a praesentis decreti publicatione decurrendum, Scribarum nomina edant, qui ipsis addicti sunt, notulamque exhibeant, in qua fideliter describantur; ut si numerum Regia Sanctione definitum excedant, intra ordinem redigi possint.

Nemo procuret, nisi in matriculam relatus a Praeside S. R. C.

VI. Nemo ex Magistris Actorum, et Actuariis mandata procurationum, ac scripturas quascumque in posterum recipiat, nisi ab eo Procuratore exhibeantur, qui a Spectabili Praeside S. R. C. ad id munus sit approbatus, et quoties de exhibitione, ac productione scripturarum testificantur, testificari insuper teneantur, scripturam exhibitam, ac praesentatam fuisse à Procuratore N. N. approbato. Quoties contra faciant, sex ducatorum poenam subeant, uti supra sancitum est, exigendam.

Decreta colligantibus tradantur, quum Judicis chirografo, et Actuarii subsignata fuerint.

VII. Scribae Judicibus scripturas subscribendas minime in posterum exhibeant, nisi adimpleta sint ea, quae Regiis Sanctionibus continentur, subscriptio nempe Magistri Actorum, sive Actuarii, ejusque attestatio, a quo scriptura producta, ac praesentata fuerit. Quotiescumque contra faciant, sex ducat. poenam solvant, et bimestri continuo eis muneris exercitio interdicatur; si bis contra fecerint, amplius non exerceant.

Stipulationes praetorias ille Actuarius scribat, apud quem lis agitur.

VIII. Actuariis obligationes stipulari, cautionesque recipere in iis tantum causis permittitur, quae penes ipsos agitantur, non autem in iis, quae penes alios. Qui contra fecerit, decem ducatorum poena feriatur, Fisco,

sco, ut supra dictum est, applicanda.

IX. Actuarii, Actorumque Magistri earum causarum tantum scripturas subscribant, et adimpleant, quae penes ipsos agitantur. Quicumque aliorum Scribarum aliis Magistris Actorum, et Actuariis addictorum, scripturas subscribat in posterum, decem ducatos Fisco poenae nomine persolvat, et bimestri continuo e muneris exercitio repellatur. Excepto tantum casu, quo ordinarius Magister Actorum, vel Actuarius morbo, vel alia alia causa impediatur, quo casu alteri Actuario, impediti voluntate subrogato, liceat id facere, dummodo nomine ordinarii absentis, infirmi, aut alias impediti id faciat. Qui contra fecerit, decem ducatis Fisco persolvendis multetur, et bimestri continuo muneris exercitio interdicatur.

In danda bonorum possessione dies, annus, et factio Testamenti, quo loco, Civitate factum sit, apponantur, et apud quem Tabellionem.

X. Magistri Actorum, et Actuarii quoties de decretis preambulis, aliisque decretis, quibus a M. C. declaratur, bona, jura, ad aliquem spectavisse, ac spectare, testificantur, et fidem faciunt; specialem mentionem faciant loci, diei, et anni, quo Testamenta, rogata, et condita, ac contractus stipulati fuerint, et cujus Notarii manu, ut si originaria decreta, casu aliquo pereant, possint harum testificationum ope reparari.

Idque Judicibus etiam imperatur.

XI. Hoc idem Judices M. C. facere teneantur in exarandis hujusmodi decretorum formulis, quae vulgo vota nuncupantur.

Quæ omnia, ut singulis, quorum interest, innotescant, nec ignorantiam quocumque tempore allegare valeant, decretum hoc typis mandari, et more consueto proponi; et publicari mandavimus. *Publicata Neapoli die* 28. *Septembris* 1751. PRINCEPS CENTULAE REGENS. *Joseph de Rosa*. *Dominicus Salomonius*. *Horatius Biscione*. *Placidus Dentice*. *Nicolaus Rinaldi*. *Fabritius de Ipolito*. *Petrus Sentius*. *Dominicus Caracciolus*.

Die 28. Sept. 1751.

I. Nella spedizione de' Regj Exequatur.

PRAMMATICA XXV.

Eodem Rege Regnante, Nicolaus de Rosa Regiae domus Magister Cappellanus, et Regia Studiorum Universitati Praefectus edixit: I. De summa litium in causis *Regii placet*. II. In causis litigantium, qui sub Jurisdictione fuerint. III. Vectigal Antecessorum, et Studentium, nec non sub eadem rubrica Cappellanorum, et Musicorum vectigal sanxit. IV. Clericorum, qui in Clerum regium cooptantur. V. In causis matrimonialibus; et de statu libero. Titulus hic est: *Tassa de' soliti dritti della Curia del Cappellan maggiore del Regno di Napole*.

PEr ogni relazione senza contraddittorio carlini cinque. Facendosi però contraddittorio avanti il Consultore si pagheranno carlini venti per ciascheduna relazione, che ugualmente si dividano tra la Banca ed il Consultore, oltra le presentate di scritture ed atti, che occorreranno da pagarsi.

Questi carlini venti si depositeranno sempre da chi porta l' impedimento al Regio *Exequatur* per liberarsi dalla Regia Camera in esecuzione del Real Dispaccio de' 15. Dicembre 1741.

Quando però prima di farsi il Contraddittorio la Parte voglia rinunziare, e ritirarsi l'Empara, debba restitursi alla medesima il deposito, non ostante che la scrittura sia presentata: ma basterà di essersi andato a provvedere una volta per acquistarsi il deposito a beneficio di ciascuna delle Parti, a tenor del suddetto ordine Reale.

Per ogni impedimento di *Exequatur* si pagheranno carlini cinque, oltra il deposito come sopra.

Per ogni Relazione di *Exequatur* alle Bolle di Vescovadi carlini ventidue, ed altri carlini due per lo registro di ciascheduna delle Bolle.

Per ogni Relazione di Regio Assenso su le Capitolazioni si pagheranno ducati sei. Quando però vi fosse stato contraddittorio, si pagheranno altri carlini venti, che in tutto sono ducati otto, alla riserva però se si fossero fatte altre fatiche straordinarie, la di cui soddisfazione

non potendosi convenir colle Parti, si tasserà dal Consultore.

Per l' impedimento, che si porterà pel Regio Assenso alle Capitolazioni, carlini cinque.

Per l' accesso del Mastro d' Atti in casa del Consultore carlini cinque.

Per ogni fede negativa di Regio *Exequatur* carlini cinque, oltra la cercatura.

Per la copia autentica di una Relazione tre carlini, cioè uno per l' estratta, un altro pel suggello, ed un altro per la copia, quando questa non oltrepassi un foglio, ed essendo più lunga, non convenendosi colle Parti, si tassi dal Consultore.

Per la cercatura di ogni Relazione, o di altra Scrittura di affar corrente, o di pochi anni un carlino. Di cinque anni addietro carlini due. Ed essendo molte le scritture e i processi, che si cercano, non più di carlini cinque.

II. *Nelle Cause*.

Per ogni decreto interlocutorio, carlini due.

Per la presentata di ciascheduna istanza, scrittura, o processo un carlino.

Per ogni decreto diffinitivo, che s' interporrà nelle cause non pecuniarie carlini dieci.

Per la verificazione di polizze bancali, carlini due per l' esame de' due testimonj apodissarj, carlini due per le lettere esecutoriali, ed un carlino per lo suggello delle medesime, oltra le presentate e decreto. Più grana cinque al Portiero per la citazione *in Curia*, ed il diritto della trigesima, e liberazione.

Per la trigesima nelle cause esecutive carlini quindici per cento, e nelle cause ordinarie carlini trenta per ogni cento.

Per ogni lettera esecutoriale così *ad solvendum*, come *ad faciendum depositum*, e per ogni mandato di liberazione carlini due, mentre in quelle, che si spediranno *ad faciendum depositum* per quali si vogliano somme, si pagheranno solo i suddetti tre carlini.

Per lo suggello in qualunque scrittura, o mandato, o lettere esecutoriali; quando la somma non passa ducati cinquanta un carlino, da cinquanta ducati sino a sessanta carlini cinque, da sessanta sino a dugento carlini dieci, da dugento sino a seicento carlini quindici, e da seicento sino a qualunque altra somma maggiore carlini trenta.

Per ogni autentica, od estratta di scrittura un carlino, ed un altro pel suggello, oltra la copia da pagarsi giusta la tassa delle Regie Prammatiche, quando non si converrà colle Parti.

Per ogni provvisione carlini cinque, oltra le presentate, decreto, suggello, accesso, ed altro, che precederanno alla spedizione.

Per qualunque obbligo *penes acta* tanto nelle cause civili, quanto criminali carlini due.

Per ogni atto di remissione, od escolpazione carlini due.

Per ogni decreto di carcerazione, o scarcerazione a consegna carlini tre.

Per la cartella di scarcerazione in esecuzione del decreto carlini due.

Quando il reo non venga assoluto come innocente, dovrà pagare la mercede degli atti occorsi per la sua inquisizione.

Per gli atti trasmessi in grado di appellazione, o per delegazione, o in altra maniera un carlino di presentata, e carlini due pel decreto dell' apertura.

Per

Per la presentata, e visura dell' esame de' testimonj commesso ad altra Corte, o Ministro grana cinque per ogni carta, che comincerà a contarsi dagli atti formati *in partibus*; dedotto però il terzo a beneficio della parte, che lo presenta.

Per la citazione *ad testes* un carlino.

Per presentata degli articoli un carlino.

Per l'esame d'ogni testimonio un carlino, purchè non ecceda trenta articoli od interrogazioni; ed eccedendo si arbitri dal Consultore la mercede.

Per la visura dell' esame grana cinque a carta, rilasciandosi però il terzo alla Parte, a cui istanza si è fatto.

Per la spedizione di Salvaguardia carlini quattro.

Per pleggeria di spese, ed ogni altro atto ordinatorio un carlino.

Per accesso del Mastro d' Atti ad istanza di Parte carlini dieci dentro la Città, e fuori della Città ducati quattro per ogni dieta da liquidarsi secondo la disposizione delle Regie Prammatiche.

III. Negli affari de' Lettori, e Studenti, Cappellani, e Musici.

Per ogni matricola carlini due.

Per la fede delle matricole carlini sei, oltra un carlino al Portiere per la firma.

Per cercatura di matricole carlini due.

Per la propina di ogni provvista di Cattedra duc. dieci per cento, da ripartirsi secondo la Prammatica.

Per la certificatoria generale de' soldi de' Cattedratici duc. quindici, cioè duc. cinque per ogni terzeria.

Per l'atto del possesso del Rettore de' Regj Studj carlini quindici, oltra carlini dieci al Portiero, e a' Bidelli degli stessi Studj.

Per l'atto del possesso d'un Cappellano d'onore della Real Cappella in tutto duc. dodici.

Per ogni certificatoria di franchigia carlini dieci.

Per ogni certificatoria de' soldi appartenenti a' Cappellani carlini venticinque.

Per ogni certificatoria de' Musici della Cappella Reale carlini cinque, compresovi il Suggello, tanto se la certificatoria sia generale per tutti, quanto se sia particolare per un solo.

Per l'accesso della Curia, ed altri atti necessarj farsi per l'elezione del Governo de' Musici carlini 25. compresavi la mercede dell' Attuario, e Portiero per l'avviso.

IV. Per gli Ordinandi.

Per lettere testimoniali *de vita, et moribus*, e di non essere inquisito con la perquisizione, presentata di scritture, esame di testimonj e Suggello, non più di carlini dieci.

Per la dimissoria a qualsisia ordine, o sagro, o minori, o prima tonsura, e per ogni Bolla di collazione de' medesimi grana tredici solamente, senza pagarsi altro neppure per presentata di scritture.

Per la perquisizione di non essere l'ordinando inquisito due carlini, e per la fede affirmativa, o negativa altri carlini due.

Per lo Registro della Bolla di ordinazione un carlino.

Per gli atti della costituzione del Patrimonio Sagro degli ordinandi di prima tonsura, liquidazione di beni, di titolo, e possesso, si pagano i diritti convenienti secondo le scritture, che non eccederanno mai carlini

lini ventidue, o sia uno scudo d'oro. Ma solo quando si daranno la prima volta per la presentata de' requisiti legittimi o esame de' testimonj, e fatiche del Cancelliere sarà permesso al medesimo esigere carlini cinque in tutto.

Per le pagelle a' Cappellani, e Confessori non si paghi cosa alcuna, e neppure per la proroga delle medesime.

Per lo Registro, e notamento di qualsivoglia privilegio, o patente per la Real Cancelleria di provvista di Beneficj di Regia collazione, o presentazione carlini due, ancorchè il Privilegio contenesse la provvista di più Beneficj ad una persona.

V. Per li Matrimonj, e Stati liberi.

Per lettere testimoniali di stato libero, compresi tutti gli atti necessarj non più di carlini tredici.

Per l' impedimento di matrimonio carlini cinque.

Pel decreto, e licenza di contrarre Matrimonio, compreso l' esame degli Sposi, e de' testimonj in tutto carlini tredici.

Per l' accesso del Mastro d' Atti ad istanza delle Parti per esaminare in casa gli Sposi, e testimonj carlini dieci.

Per l' accesso della Curia, ed atti necessarj per la bussola de' maritaggi del Monte fondato dal qu. Gio: Ortiz de' Salazar carlini trenta, compresa anche la mercede dell' Attuario, e del Portiero per l' affissione degli editti.

Per legalizzazione carlini due.

Per fede di Vita carlini cinque.

Die 1. Sept. 1753. *Dato in Napoli al primo di Settembre 1753. Niccolò Vescovo di Pozzuoli Cappellano Maggiore D. Domenico Sgueglia Segretario.*

Regens, et Judices M. C. V.

seu

PRAMMATICA XXVI.

Sportularum praecedens ratio restituitur.

Avendo accordato la M. del Re N. S. con Real Dispaccio de' 16. Novembre del prossimo passato anno 1770, che si rinnovasse, e confermasse il Bando emanato a' 23. Novembre dell' anno 1743 affinchè i Mastri d' Atti della G. C. della Vicaria ne' diritti, che loro spettano, non sieno pregiudicati dagli Scrivani, abbiamo stimato d' inserirlo, di parola a parola dall' Idioma Spagnuolo per maggior intelligenza di tutti trasportato nella nostra Italiana favella. E nel tempo stesso, in esecuzione di altro Real Dispaccio de' 25 del passato mese di Marzo si pubblicano, e fanno gli altri seguenti Ordini.

Primieramente: Che gli Scrivani ricevuto che avranno qualunque sorta di Scritture, così dalle parti querelanti, come dagl' inquisiti, debbano far fare in quelle le presentate da' Mastri d' Atti delle loro Banche in esecuzione delle Regie Prammatiche.

II. Che debbano pagare a' Mastri d' Atti delle loro Banche il diritto da quelli, che essendo inquisiti si presentano, e sono rilasciati col mandato.

III. Che gli Scrivani debbano far firmare da' Mastri d' Atti, a chi apparterrà, le Cartelle degl' inquisiti, che si ordina la loro escarcerazione.

IV. Che gli obblighi, consegne, e pleggerie, che si prendono per li Mastri d' Atti di Vicaria civile si facciano firmare per li Mastri d' Atti Generali, a' quali appartiene, ed ordinarsi a' citati Mastri d' Atti civili sotto a quelle pene che alla medesi-

desima G. C. parranno, che non prendono detti obblighi, consegne, e pleggerie senza la firma de' Mastri d' Atti criminali.

V. Che niuno Scrivano possa attitar cause, e firmar scritture in altra Banca senza de' suoi Mastri d' Atti, e tutto che se fosse di ordine della G. C., nel qual caso sia tenuto notificarlo al suo Mastro d' Atti.

VI. Che gli Scrivani non spediscano provvisioni alle Udienze, ed altre Corti di questo Regno, se prima non saranno firmate per li Mastri d' Atti, a chi tocca.

VII. Che gli Scrivani debbano subito registrare nell' Archivio della G. C. tutti gli atti, Processi, ed informazioni che in ciaschedun giorno prenderanno, affinchè gl' inquisiti carcerati per altre cause, si possa trovare la inquisizione commessa per essi.

VIII. Che gli Scrivani non debbano frodare a' Mastri d' Atti delle loro Banche i diritti dell' apertura, e percontatura de' processi.

IX. Che il Percettore della G. C. non ammetta grazia delle pene contumaciali, e spreti mandati senza la firma de' Mastri d' Atti.

X. Che gli Scrivani in tempo che si tiene Tribunale debbano stare, e sedere nelle proprie Banche, affinchè i Mastri d' Atti sappiano le loro cause, che quegli attitano, essendo questo di utile al Regio Fisco.

XI. Che gli Scrivani non debbano ricevere contentamento delle parti offese per mano di Notari, ma per lo Mastro d' Atti per evitare ogni violenza, forza, e timore.

XII. Che gli Scrivani prendano informazione di ciascheduno delitto, e subito la registrino nel libro, che si formerà per li Mastri d' Atti per evitare le frodi.

E nel XIII. Che i Mastri d' Atti abbiano da visitare le scritture de' loro Scrivani, così per non essere defraudati ne' loro diritti, come per rappresentarlo alla G. C. della Vicaria in quale stato si trovino le cause, e per quello che riguarda al quinto punto contenente, che gli Scrivani facciano firmare da' Mastri d' Atti delle loro Banche le spare delle carceri, che per la detta G. C., o per alcuno de' Ministri si ordina che sieno escarcerati con pagare il diritto, ma ne' casi permessi, che abbiano commessi delitti in altra forma, si debbano firmare senza verun pagamento, considerando S. M. che talvolta si tratta di alcuni carcerati, che debbano ponersi in libertà, e gli ordini, o sieno cartelle per l' escarcerazione de' medesimi, riguardandosi alla povera condizione di quegli, o perchè sono stati ristretti nelle carceri per delitti leggieri, e talvolta con ordine che si danno *oretenus* per li Giudici non convenga detenersi sotto pretesto, che si debbano sottoscrivere per li Mastri d' Atti della Banca: dove stanno gli Scrivani di quelle cause, e da' medesimi pagare il diritto, tanto, e più che le volte, nè tampoco si trovino pronti. Comanda S. M., che i Giudici usino di loro giusto arbitrio, carità, e prudenza, affinchè nelle considerazioni di tali circostanze facciano eseguire l' escarcerazioni di tal sorta d' inquisiti senza la firma de' Mastri d' Atti, affinchè così le carcerazioni, che le liberazioni non sieno ritardate; E l' ultimo Real Dispaccio de' 25. Marzo è del tenor seguente *videlicet*: " Informato il Re per mez„ zo di rappresentanza della Summa„ ria di ritrovarsi attualmente in„ venduti, ed inaffittati quantità d'of„ ficj vendibili di Mastro d' Atti di

„ Vi-

„ Vicaria civile, e criminale, anzi
„ che quelle che si trovano affittate,
„ o vendute danno una così tenue
„ rendita, che a nulla si riduce non
„ senza grave danno del Regio Era-
„ rio, e ciò a motivo dell' assurdo
„ introdotto di farsi passare dagli
„ Scrivani addetti a quelle respetti-
„ ve Banche ne' processi tutte le scrit-
„ ture senza le necessarie presentate,
„ e firme de' loro Mastri d' Atti.
„ Ha quindi la M. S. risoluto, e
„ vuole che per togliersi sì fatto di-
„ sordine notabilmente nocivo a' Rea-
„ li suoi interessi, V. S. Illustrissi-
„ ma disponga, che assolutamente i
„ Giudici tanto della Vicaria Civi-
„ le, che della Criminale obblighi-
„ no precisamente tutti gli Scriva-
„ ni, che punto non ardiscano di
„ ricevere istanze, o altre scritture,
„ nè di stendere verun decreto, sen-
„ za le necessarie presentate, e fir-
„ me de' loro respettivi Mastri d'At-
„ ti con invigilare poi esattamente,
„ che così si esegua, soggettando
„ irremisibilmente qualunque contrav-
„ vegnente alle pene contenute nelle
„ Regie Prammatiche, alla priva-
„ zione della causa, ed alla pena del-
„ la carcerazione senz' ammettere ve-
„ runa scusa in contrario. Volendo
„ ben anche la M. S. ch' ella inca-
„ richi a' detti Giudici della G. C.,
„ che badino, che così si esegua,
„ nè da essi diasi corso, nè proce-
„ dano a verun decreto nelle cause,
„ qualora le istanze, e Scritture non
„ sieno munite delle necessarie pre-
„ sentate, e sottoscrizioni de' respet-
„ tivi Mastri d' Atti, a' quali spet-
„ ta; diversamente essi Giudici deb-
„ bano essere responsabili di qualun-
„ que contravvenzione, che in ciò
„ si faccia con tanto pregiudizio del
„ Real Erario ". *Palazzo* 25. *Mar-
zo* 1771. *Carlo de Marco -- Sign. Reg-
gente della G. C.*

Quindi in seguela di detti Reali Ordini abbiamo fatto il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale diciamo, ed ordiniamo che tutti gli Scrivani così Fiscali, che Civili della G. C. debbano puntualmente eseguire, ed osservare così quello si contiene ne' sopraddetti tredici Capi, quanto in detto ultimo Real Dispaccio sotto le pene contenute in esso e nelle Regie Prammatiche emanate in varj tempi su di ciò.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegar causa d' ignoranza ordiniamo che il presente si pubblichi, e si affigano copie di esso nelle respettive Banche così Criminali, che Civili di essa G. C. *Napoli* 12. *Aprile* 1771. IL PRINCIPE DI MARSICONVOVO REGGENTE. *Niccolò Garofano*. *Gioacchino Romano*. *Giantommaso d' Agostino*. *Michelangelo Freda*. *Gennaro Pallante*. *Ferdinando Dattilo*. *Girolamo Mascari*. *Girolamo Vollaro Avvocato Fiscale*. *Cesare Ruggiero Avvocato Fiscale*. *Sigismondo Savastano Segretario*. Pubblicata a dì 16. Aprile 1771. Die 12. Apr. 1771.

PRAMMATICA XXVII.

FERDINANDO IV. Rege. In Bancis tam M. C. V. Civilis quam Criminalis mali aliquot Scribarum culpa inoleverant usus. Praesens ideo generalis constitutio edicitur, qua ii radicitus evelluntur. Plura etiam de Actorum Magistris, Scribis, eorumque simul officio, quod aut Civiliter, aut Criminaliter inierint, prudenter decernuntur.

INformato il Re nostro Signore, che le Mastrodattie della G. C. della Vicaria Civile, e Criminale, che sono ufizj vendibili, ed al Regio Fisco appartenenti, non trovavansi nè ad affittare, nè a vendere, che per tenuissime summe, a motivo degl' infiniti abusi introdotti dagli Scrivani addetti nelle rispettive Banche di tali Mastrodattie; si degnò precedente Consulta della Regia Camera di S. Chiara, ordinare a questo Tribunale della Summaria di formare un Bando, con cui si togliessero gl' introdotti abusi, e potessero le Mastro-

dat-

dattie mantenersi ne' loro dritti, e nell'antico lor piede. Ed essendosi per esecuzione del sovrano comando esaminato seriamente, e discusso l'affare da questa Regia Camera, intese nommeno le Parti, che l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, si devenne da Noi alla formazione dell'ordinato Bando in dodici Articoli di riforma per riparo degli occorrenti disordini, quale umiliato a S. M., si degnò passarlo alla suddetta Real Camera di S. Chiara, per riconoscerlo, e riferir col parere; e dopo d'esserle stato da quella rassegnato il sentimento con alcune addizioni sopra quattro di detti Articoli, uniformatasi alle medesime la M. S. si è finalmente degnata con Real carta de' 20. corrente spedita per la sua Real Segreteria di Stato, ed Azienda rimetterci il Bando suddetto, coll'ordine di pubblicarlo secondo dette addizioni per la sua pronta, ed esatta osservanza, ed esecuzione, ed è del tenor seguente.

Essendo pervenuto a notizia nostra, che il discàpito de'nostri Sovrani Reali Ordini sia derivato dal gran disordine negli ufficii de'Mastrodatti della G. C. della Vicaria Civile, e Criminale, facendo gli Scrivani passar ne' Processi quasi tutte le scritture senza le necessarie presentate, e firme delli loro Mastrodatti, i quali in oggi nè firmano scritture, nè esigono i proventi, che li spettano, di cui ne fan profitto detti Scrivani, i quali si sono così introdotti a darnè pochi carlini per uno mensualmente alli loro Mastrodatti. E sebbene non avessimo così Noi, come l'Augustissimo nostro Genitore mancato altre volte di dar l'opportune provvidenze contro tali disordini in sostegno de' dritti de'Mastrodatti, e d'incaricare specialmente alli Giudici di essa G. C. che forzino gli Scrivani a far precisamente adempire colle presentate, e firme di detti Mastrodatti, tutti i decreti, e scritture del Tribunale, anzichè i Giudici medesimi non dovessero procedere a' decreti, ove mancasse il necessario requisito di tali firme; altrimenti che restassero essi Giudici a Noi responsabili di qualunque controvvenzione: Pur ciò non ostante abbiamo saputo con nostro rincrescimento, che gli abusi degli Scrivani sono l'istessi: E tuttochè sappiano detti Giudici di esser nulle le scritture non autorizzate dalla firma de' Mastrodatti, permettono nondimeno di compilarsi i processi, di spedirsi i giudizii, e di decidersi le cause colle firme de' soli Scrivani, onde la firma de' Mastrodatti tanto per legge necessaria, e quasi abolita ne' processi, con essersi di tutto resi dispotici detti Scrivani fino a mettere in disputa, se possano, o no i Mastrodatti attitar le cause: quando non essendo gli Scrivani, che semplici loro Ajutanti, ed essendo l'attitazione una delle principali prerogative annessa alla carica del Mastrodatti, al medesimo secondo le Costituzioni e Prammatiche del Regno, spetta di attitare, ed autorizzare colla sua firma le scritture ne' processi. E volendo Noi dar fine a sì fatti abusi, e disordini sommamente pregiudizievoli agl'interessi del Pubblico, abbiamo risoluto di pubblicare il presente Bando perpetuamente valituro, col quale ordiniamo, e comandiamo:

I. Che li Scrivani di Vicaria Civile, e Criminale non ardiscano di ricevere qualsisia istanza da' litiganti, che prima non sia stata esibita in mano del Mastrodatti, il quale vi abbia distesa di suo carattere, e sottoscritta la presentata, a tenor della Regia Costituzione del mille settecento

to trentotto.

II. Che non possa darsi corso a' decreti della G. C. della Vicaria, se prima i medesimi non sono stati sottoscritti dal Mastrodatti, per non render gli atti nulli, ove non siano corroborati da tal firma, sotto pena di nullità di atto, oltre quella di ducati 500. per ogni controveniente, carcerazione, ed altra ad arbitrio della G. C.

III. Che sotto pena di nullità di atto la stipola delle obbliganze, pleggerie, e mandati di procura, dichiarazione, ed altri atti, che sono della sola facoltà de' Mastrodatti, debba farsi dal Mastrodatti di quella Banca, in cui si è introdotta la causa, con esigersi per tali stipole quel che sta stabilito nella Tariffa. E che non si possano da Giudici, e molto meno da Scrivani farsi stipolare tali atti in Banche aliene, senza espresso consenso del proprio Mastrodatti.

IV. Che i decreti, le presentate, e tutte le scritture si firmino dal Mastrodatti della propria Banca. E che i Mastrodatti di aliene Banche sotto pena di falso, se sono Affittatori, e della confiscazione della Banca, se son Proprietarj, non possano firmare scritture delli Scrivani altrui, nè anche coll' abusiva formola: *Pro magn. N. N.*, eccettuato nel solo caso di assenza, o d' infermità del proprio Mastrodatti, il quale sia tenuto di sustituire in iscritto, col visto di uno de' Giudici un altro Mastrodatti, che faccia le di lui veci, durante l' impedimento.

V. Che ne' giorni di Tribunali gli Scrivani stiano tutti a sedere nella Banca del proprio Mastrodatti, per invigilare a' suoi interessi. E che detti Scrivani non possano esercitar l' istesso impiego in più Tribunali, ma quelli, che vogliono esercitarlo nella G. C. debbano rinunciare di far da Scrivani negli altri Tribunali.

VI. Che gli Scrivani non possano far da Scrivani insieme, e da Mastrodatti, o siano Subattuarj. Ma volendo passare alla carica di Mastrodatti, o Subattuario per compra della Banca, lascino l' impiego di Scrivano, e consegnino le scritture al proprio Mastrodatti per attirar esso nelle medesime, e per provvedere il luogo vacante ad altro Scrivano, se gli mancasse il numero. Ma passando per semplici Sostituti di altri, che ne han la proprietà non possano sotto pena di ducati cinquanta trasportare i negozii dalla lor Banca di Mastrodatti, o Subattuarii a quella, dove esercitano da Scrivani; affinchè si eviti, che i negozii radicati in una Banca si trasportino in altra in detrimento del Mastrodatti, e confusione di scritture nociva al Pubblico.

VII. Considerando Noi, che le cause, che in oggi si trattano nella Vicaria Civile siano di eccessivo numero per l' accrescimento di tanti nuovi rami di' controversie, che prima per abuso si trattavano nelle Curie Ecclesiastiche, onde non sembra sufficiente il prefisso numero di sette Scrivani per ogni Banca di Mastrodatti, e di tre per ogni Banca di Subattuario: vogliamo perciò, che si aumenti il numero con istabilirsi dodici Scrivani per ogni Banca di Mastrodatti, e sei per ogni Banca di Subattuario. Con dichiarazione nel tempo medesimo, che gli Scrivani, i quali si trovano oltre un tal numero, restino nel loro impiego; ma come succede la vacanza, non si surroghino altri, sino a che si vadino restringendo al numero di sopra divisato.

VIII. Che gli Scrivani, terminate le cause, debbano subito consegnare al proprio Mastrodatti li processi, per

per conservarli nel suo Archivio, e dar poi ne' bisogni quelle fedi, e copie, che gli verranno richieste dalle Parti.

IX. Che gl' Impressori de' suggelli sotto pena di falso, e di restar per sempre privi del proprio impiego, non possano imprimer suggello in quelle scritture, in cui manchi la firma del Mastrodatti.

X. Che gli Scrivani non possano passare da una Banca ad un'altra, ma che debbano sempre esercitare in quelle Banche, nelle quali si trovano situati.

XI. Che li suddetti capi di provvidenze s' intendano così per la Vicaria Civile, come per la Vicaria Criminale, e che i trasgressori, oltre le pene suddette restino perpetuamente privi del proprio impiego, ed incorrano nella pena di falso: a qual effetto in ogni caso di controvenzione debba la Gran Corte Criminale subito procedere all' accapo dell' informazione, *et servatis servandis* alla condanna de' Rei alle pene, come sopra, stabilite.

XII. E comecchè si è preinteso, che siavi un solito tra Mastrodatti, e Scrivani, di esigersi detti Mastrodatti una determinata mensual summa per la firma di tutte le scritture de' Scrivani, senza esigersi il diritto di ciascuna scrittura; vogliamo, e comandiamo di non doversi affatto intendere, nè osservare tal consuetudine, o sia solito, come contrario al disposto delle leggi, ma che si debbano alli Mastrodatti corrispondere, e pagare tutti li diritti di presentate, decreti, firme, ed ogni altro, che loro spetta, a tenore della Tariffa della Gran Corte, restando nell'arbitrio di essi Mastrodatti di convenirsi, se vogliano, e nella maniera come vogliono, riguardo al pagamento di tali diritti. Benvero restando nella libertà de' Mastrodatti di convenirsi co' Scrivani, le scritture si debbano sempre firmare da essi Mastrodatti.

E finalmente essendosi conosciuto, che tali disordini, ed abusi in pregiudizio del Real Erario, e del Pubblico, siano derivati per non essersi da chi si dovea invigilato alla esatta osservanza delle Prammatiche, de' Bandi, e di altri ordini, che si sono su tale assunto spediti; vogliamo perciò, che per l' avvenire restino li Giudici così Civili, che Criminali principalmente incaricati ad eseguire, e far eseguire esattamente in tutte le sue Parti, quanto da noi col presente Bando si trova stabilito, con essere li medesimi responsabili di qualunque novità, e controvenzione, che possa mai farsi a detto stabilimento.

Ed affinchè la soprainserta Real determinazione venghi a notizia di tutti, e da niuno se ne possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Real Dominante, con affiggersene le copie nelle respettive Banche di detti Mastrodatti. *Napoli dalla Regia Camera della Summaria li* 10. *Gennaro* 1780. ANGELO CAVALCANTE LUOGOTENENTE. *D. Domenico Pensabene. D. Giovanni d' Alessandro. D. Pietrantonio Torellis. D. Pietro Lignola. D. Lorenzo Division. D. Angelo Granito. D. Biagio Sanseverino. D. Angelo Valente. D. Ferdinandus de Leon R. C. Fisci Patronus. Cons. Januarius Maddaloni a Secr. Priscus Letizia Act.* Pubblicata a dì 13. Gennaro 1780.

Die 10. Jan. 1780. Angelo Cavalcante Luogotenente.

PRAMMATICA XXVIII.

Il Supremo Consiglio delle Finanze.

Corrretur exorbitantia di- ctarum.

ESsendo pervenute al Supremo Consiglio frequenti doglianze dalle Parti litiganti contro gli Attuarj della Generale Soprintendenza per diritti esorbitanti, che esigono per la formazione degli atti, sian Civili, sian Criminali, per porre un giusto freno per l'avvenire a sì perniciosi abusi di esazione di esorbitanti diritti, si è S. M. degnata (alla quale è stato fatto tutto presente) con venerata Real Carta delli 28. Aprile prossimo passato comandare, che dagli Attuarj, e Scrivani della Soprintendenza di Azienda irremisibilmente si esegua il disposto nella Tariffa descritta nella Pramm. 57. *de Off. Proc. Caes.*, con dovere esigere semplicemente i diritti stabiliti in essa per gli Attuarj, e Scrivani della Regia Camera, per tutte le dipendenze, nelle quali procede la Generale Soprintendenza diramate dal medesimo Tribunale della Camera, e conseguentemente eguali devono essere i diritti degli atti, ed affinchè sia a notizia di essi Attuarj, e Scrivani della Real Soprintendenza, quali siano i diritti, che debbano esigere, se ne fa la presente descrizione.

In primis per presentazione di supplica ec.

Tabella isthaec Actuariorum, et scribarum eadem omnino est, quae subjicitur laudato tit. de Offic. Proc. Caes. Pragm. 57. : ut supervacaneum putarim iterum hic eam referre, quam ibidem quisque inspiciat.

Quale suddetta Pandetta, ed esazione de' diritti debba inviolabilmente osservarsi, ed eseguirsi dagl'Attuarj, e Scrivani della Real Soprintendenza, senza poter pretendere, nè esigere dalle Parti somma, oltre di quelli come sopra tassati, sotto la pena della privazione de' loro officj, e di esser puniti colla pena stabilita alli delitti di estorsione.

Ed affinchè la presente venga a notizia di tutti detti Attuarj, e Scrivani, ed alle Parti litiganti, vogliamo, che si ponga in istampa, e si affigga alla parte esteriore della Segretaria della General Soprintendenza, ed affissa, che sarà, si abbia come pubblicata, e si notifichi personalmente a tutti gli Attuarj. *Napoli li* 4. *Giugno* 1788. FERDINANDO CORRADINI. *Giuseppe Palmieri*. *Vincenzo Reggio Seg.*

Die 4. Junii 1788. Ferdinando Corradini.

DE ADMINISTRATIONE BONORVM ECCLESIASTICORVM POST MORTEM PRAELATORVM: VBI DE MONTE FRVMENTARIO

TIT. IV

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV REGE. Collectores subcollectoresque fructuum vacantium Ecclesiarum è Regno prorsus ejiciuntur, ne quid amplius detrimenti afferant regiis

AVendo Noi sempremai rivolte le nostre religiose, e paterne cure al vero ben della Chiesa, ed all' opportuno sollievo de' Poveri, abbiamo sovranamente comandato di spedirsi per la nostra prima Real Segreteria di Stato Real Dispaccio, segnato nel dì 12.

juribus ipsisque Ecclesiarum Ministris. Renovatur Rogerii Regis constitutio diu fideliter observata, quae est sub tit. Constitut. *de Administr. rer. Eccles. post mort. Praelat.* Regii Aeconomi eliguntur, quibus talium bonorum administrandorum potestas datur, qua ipsis Ecclesiis, a quibus proveniunt, eadem addicant, et, si satis illae instructae fuerint, ad sarta earum tecta, pauperumque eleemosynas praecipue erogent. Quae cetera statuuntur, talium reddituum rationem respiciunt.

Poterant pragmatica isthaec sequentesque subjici titulo: *Spolia Praelatorum* etc. sed *Montis Frumentarii* adjectio aliter suasit.

12. del corrente mese, e diretto alla nostra Real Camera di S. Chiara del seguente tenore:

,, Portato sempre il Re dalla paterna sua clementissima propensione ,, a procurare il maggior bene de' popoli alla sua cura dalla divina Providenza commessi, ed a promuovere specialmente tutt' i mezzi, che conducono al sollievo de' poveri; e spinto nel tempo stesso dai vivi impulsi della costante sua religione e pietà ad adempiere gli obblighi non meno di Custode del pubblico inviolabile dritto, e della Regalia inerente alla sublime sua dignità di Sovrano, che di Protettore e Vindice de' Sacri Canoni, e della esterior disciplina della Chiesa di Gesù Cristo; ha con dispiacere veduta la inosservanza di una delle più salutevoli leggi primordiali della Monarchia intorno alla custodia de' beni, e de' frutti delle Chiese vacanti, non ostante che una tal legge sia stata per tanti secoli scrupulosamente osservata in coerenza della più pura Ecclesiastica disciplina uniforme al sistema, e alle massime della Chiesa universale in tutti i Concilj Ecumenici inculcate sempre e prescritte, e da non pochi Romani Pontefici riconosciute ed ammesse. Volendo perciò la M. S., per soddisfare ai doveri indispensabili della sua coscienza, ripristinare l' antico dettame de' Canoni e de' Concilj, e l' imprescrittibile dritto sull' esatta osservanza delle leggi di questo Regno coerenti alla vera ecclesiastica disciplina, e allo spirito del Vangelo, e della sacrosanta nostra Religione, con togliere un abuso perniciosissimo, e pregiudiziale al bene de' suoi popoli, al sollievo de' poveri, al mantenimento delle Chiese, al culto ,, divino, ed allo stesso dritto de' Ministri del Santuario; Ha sovranamente deliberato d' inerire alle zelanti premure dell' Avvocato della Corona, promosse con sua rappresentanza del dì 3. Marzo del corrente anno, con uniformarsi alla Consulta della Real Camera del dì 21. Giugno del 1775. Onde si è proposto non doversi più sentire in questo Regno i Collettori e Succollettori, ed incameramento de' frutti delle vacanti Chiese in pregiudizio de' Sovrani Dritti, e de' Ministri delle medesime Chiese; ha perciò la M. S. risoluto di rinnovare, e dichiarare la fondamental legge del Regno, promulgata dal Re Ruggiero, fondatore della Monarchia, e per più secoli costantemente osservata, che si legge tra le Costituzioni del Regno, sotto il titolo: *De Amministratoribus rerum Ecclesiasticarum post mortem Praelatorum*. Ed acciocchè questa tal legge unicamente diretta al maggior beneficio delle Chiese, e de' popoli si osservi impreteribilmente in tutta la sua comprensione, vuole il Re, che vacando qualunque Chiesa Cattedrale, se ne avvisi subito la M. S. dai Governatori locali, per destinarvisi dalla prefata M. S. tre de' migliori e più fedeli, e savj Soggetti della medesima Chiesa, i quali prendano cura de' beni, e delle rendite della Chiesa vacante fino al possesso del nuovo Prelato, soddisfacciano tutt' i pesi intrinseci della Chiesa medesima, la provvedano de' sacri arredi, che sieno necessarj, ed adempiscono alle solite limosine da ripartirsi ai veri poveri del luogo, ed al generale Albergo de' Poveri di tutto il Regno, sistente in questa Capitale, secondochè in vista

,, del-

„ delle relazioni, che si faranno da' „ predetti Regj Economi, provvederà la M. S. sulla retta distribuzione, che dovrà farsene all'opportuno bisogno delle Chiese, e de' poveri. Per la stessa ragione vuole „ il Re, che una tal sua rinnovazione e dichiarazione della legge primordiale del Regno si osservi in „ tutte le altre Chiese inferiori, Badie, e Beneficj, che si dicono di „ libera Collazione, incaricando ai „ rispettivi Governatori locali, che „ immediatamente seguita la vacanza, ne diano l'avviso per destinarvisi da S. M. un Economo Regio „ non meno per la custodia de' beni, „ che per la distribuzione de' frutti „ nel modo di sopra prescritto: non „ essendo i frutti delle Chiese e de' „ Beneficj, che il patrimonio de' poveri, al sostentamento de' quali sono rivolte le paterne cure dal Principato, nella cui mano e protezione sono tutte le Chiese del Regno. „ Intorno poi agli avanzi, e residui, „ che si dovranno conservare dagli „ Amministratori per gli futuri Prelati, e che, dedotte le ordinate erogazioni si troveranno esistenti in „ tempo del loro possesso, vuole S.M., „ che de' medesimi avanzi si faccia „ prima relazione alla M. S., per la „ debita applicazione e pio uso, che „ più convenga, nella stessa guisa, „ che quotidianamente si pratica intorno all'uso, e applicazione degli „ spogli de' defunti Prelati del Regno; Ordinando la M. S., che i „ suddetti Regj Economi, ed Amministratori debbano della loro custodia, ed amministrazione rendere esatto conto alla M. S.. E poichè saranno le Chiese vacanti provvedute de' proprj Pastori, e Ministri, dovranno i conti medesimi „ passarsi all'ispezione di costoro, i „ quali dovranno indispensabilmente „ riferire a S. M. quel che può occorrere intorno alla medesima redizione de' conti, affine di potersi „ in tal guisa evitare le frodi, ed „ usarsi la più diligente precauzione „ per la salvezza di quel Patrimonio, che lo Stato, i Fedeli, e la „ carità della Chiesa han consacrato „ soprattutto al sollievo de' poveri. „ E vuole ancora il Re, che questa „ sua Sovrana risoluzione si abbia, e „ si osservi inalterabilmente come una legge fondamentale del Regno, „ e perciò si pubblichi, e si comunichi nella maniera, che convenga, „ con ordini circolari. Partecipo tutto ciò di Real ordine alle SS. VV. „ Il. per intelligenza, e governo della Real Camera. Palazzo 12. Luglio 1779. Il Marchese della Sambuca = Signor Marchese Presidente Cito, e Consiglieri della Real „ Camera di S. Chiara.

E poichè la stessa nostra Real Camera, inerendo alla istanza dell'Avvocato della Corona, ha da Noi implorato con rappresentanza del dì 14. del corrente, doversi questa nostra Real determinazione; contenuta nell'inserito Dispaccio, ridurre nella forma la più solenne in una Real Prammatica Sanzione, abbiamo perciò sovranamente stabilito di confermare di parola a parola quanto nel sopraddetto Real Dispaccio è stato di nostro Real ordine sovranamente prescritto, e dichiarato: essendo nostra Real volontà, che questa legge sì provvida e salutare, che contiene la rinnovazione, e dichiarazione di una delle leggi primordiali del Regno, sulla custodia de' beni, e distribuzione de' frutti delle Chiese vacanti, inviolabilmente si osservi, e gelosamente si custodisca, qual si conviene ad una legge fondamentale del Regno.

Quin-

Quindi vogliamo e comandiamo, che chiunque ardirà di trasgredirla, di qualunque grado e condizione egli sia, si abbia come immediatamente incorso nella nostra Regale indignazione, e soggiaccia esemplarmente alle più rigide pene al nostro sovrano arbitrio riservate.

Acciocchè poi questa nostra Real Prammatica Sanzione venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo e comandiamo, che si pubblichi ne'luoghi soliti della Capitale, e nelle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col suggello delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli 26. Luglio* Die 26. Julii 1779. 1779. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Peschenedа a Secretis.* Pubblicata a dì 28. Luglio 1779.

REGALI ISTRUZIONI

Per gli Regj Economi delle Chiese, e Beneficj vacanti.

Già mi trovo di aver prevenuto V. S. di far la nomina di tre Soggetti laici, benestanti, ed idonei, per quindi eleggersi dal Re uno di essi in ogni Diocesi di cotesta Provincia per Regio Economo di tutti li Beneficj, Badie, ed altre Chiese inferiori alle Cattedrali, e di libera collazione, che vacheranno. Mi resta ora parteciparle le Istruzioni, secondo le quali ha stabilito il Re doversi regolare il negozio de' Regj Economati, per la esatta indennità delle Chiese, e del patrimonio de' Poveri.

I. Vuole dunque in primo luogo Sua Maestà, che V. S. abbia la generale inspezione sulla condotta de' Regj Economi, eletti che saranno: con esigere da essi la conveniente cautela, e sicurtà, così per la retta amministrazione de' beni delle Chiese vacanti in tutte le Diocesi, come per l' esazione delle loro rendite, e frutti, e per indi farsene la distribuzione, a tenore della Regal legge su questo particolare.

II. L' Economo Regio, che sarà destinato in ciascheduna Diocesi, avrà la facoltà di destinar egli negli altri Luoghi della medesima Diocesi i sotto Economi, de'quali dovrà egli allora assolutamente essere responsabile, ed esigere da' medesimi il conto dell'amministrazione a loro confidata: dovendo tutto andare a carico, e peso del Regio Economo, che li destina.

III. Sarà obbligato l'Economo Regio rimettere il conto a V. S. dell' amministrazione di ciascuna Chiesa, Badia, o Beneficio vacato nella Diocesi; con formare lo stato, dove non vi sia, delle rendite, e de' pesi, per rimettersi alla Camera Regale. E dovrà parimenti a V. S. riferire quello, che occorre a tenore della legge, per potersi da Sua Maestà dare le providenze convenienti sulla retta distribuzione, che dovrà farsi per lo bisogno della Chiesa, e de' Poveri, in conformità della medesima legge.

IV. Il detto conto dovrà contenere l' esazione così della rendita, e de' frutti maturati, e non esatti, come de' frutti pendenti, in tempo della vacanza, e de' frutti, che matureranno fino al dì del possesso del nuovo provisto. Ed un consimil conto si dovrà passare all' inspezione del nuovo Beneficiato, secondo che viene dalle leggi prescritto.

V.

V. Dovrà anche lo Economo Regio, come occorreranno le vacanze nella Diocesi, riferirle subito a V. S., per doverne riscontrare la Regal Camera, lasciando il carico a' Governatori Locali, a tenore della legge, di darne anche l'avviso a Sua Maestà, per tenersi in tal guisa un compiuto registro delle vacanze, e per potersi evitare ogni frode, o negligenza.

VI. Gli stessi Economi Regj saranno anche tenuti di dare subito l'avviso a V. S. delle vacanze delle Chiese Cattedrali, per passarsi anche da lei alla sovrana intelligenza la nota de' migliori, e più fedeli, e savj soggetti della Cattedrale vacata, per farsi da Sua Maestà la destinazione prescritta dalla legge de' tre Regj Economi, ed Amministratori delle Cattedrali medesime.

VII. In considerazione della sicurtà, che dar debbono gli Economi Regj, così per li Sotto-Economi, che eleggeranno ne' luoghi della Diocesi, e dell' incomodo, che debbono soffrire per la cura de' beni, per l'esazione delle rendite, e per li conti, che debbono rendere così proprj, come de' Sotto-Economi, per ogni altra fatica, che porta seco una tale incumbenza, restando anche a carico degli Economi Regj la soddisfazione de' Sotto-Economi; si darà loro il dieci per cento dall' esazione, che essi faranno con la chiesta fedeltà, ed esattezza.

Questi sono gli Articoli delle Istruzioni, che il Re ha stabilito per lo buon sistema de' Regj Economi, li quali nel Regal Nome io comunico a V. S., per intelligenza sua, e degli Economi da destinarsi, e per la reciproca comune osservanza, ed esecuzione. Non lasciando nel tempo stesso di soggiugnerle, che qualora Ella incontri alcuna difficoltà nell'esecuzione de' presenti Articoli, lo rappresenti a Sua Maestà, per potersi aggiugnere, o togliere quel, che farà d'uopo per lo buon profitto della esecuzione medesima. *Napoli a 2. di Ottobre* 1779. CARLO DEMARCO. *Alli Fiscali delle Regie Udienze del Regno.* Die 2. Octob. 1779.

APPUNTAMENTI

Della Regal Camera relativi alle Chiese, e Beneficj vacanti.

I. SI è appuntato, che i Regj Economi debbano somministrare il solito stipendio agli Economi Curati delle Parrocchie vacanti, da doversi liquidare tal solito da' respettivi Fiscali delle Provincie, e per istabilimento fisso, farsi il pagamento per quel tempo, che l' Economo Curato ha esercitata l'interina cura delle anime. E ne' casi particolari si faccia la solita decretazione, che il Fiscale, verificato il solito, ordini all' Economo Regio il pagamento per lo tempo, che ha servito la Chiesa, e che continui sino al possesso del nuovo provisto.

II. Si è appuntato, che gli stessi ordini si debbano spedire a' Fiscali, per far soddisfare da' Regj Economi gli altri pesi forzosi soliti, ordinarj, e legittimi.

III. Si è stabilito, che su le dimande degli eredi anche poveri de' defunti Beneficiati per esser sovvenuti da' frutti maturati, e non esatti, siccome si è da Sua Maestà risoluto quel, che convenga farsi nelle vacanze delle Parrocchie, ed altri Beneficj residenziali, così occorrendo darsi provvidenza per gli altri beneficj non curati, nè residenziali, si faccia la decretazione, che, visti i Conti de' Regj Economi, si darà la conveniente provvidenza.

IV. Occorrendo, che pendente la va-

vacanza, si debbano le Chiese provvedere de' nuovi, e necessarj sacri arredi, o debbano anche risarcirsi le fabbriche, in tal caso dovranno i Fiscali informarne la Regal Camera distintamente su la precisa necessità, sulla spesa necessaria per le ulteriori provvidenze, e per l'istantanee riparazioni provvegga subito il Fiscale, e ne dia conto.

V. Trattandosi di Canonicati senza Prebenda, quali abbiano le sole distribuzioni quotidiane, e che tali distribuzioni non si sieno stabilite in luogo di Prebenda, in tal caso esibendosi legitimi documenti, da' quali apparisca, che non vi sia prebenda alcuna, e che per lo passato i frutti si sieno ripartiti a gli altri Canonici, o Partecipanti interessanti, e che i sudetti frutti annuali, o sia la Congrua Canonicale, non ecceda la somma di ducati sessanta, non si debbano sequestrare da' Regj Economi, e trovandosi sequestrati, si ordini il dissequestro, acciocchè in tal guisa si provegga non meno alla tenuità della Congrua de' Canonici, o Partecipanti, che all' interesse de' Poveri, ove la rendita eccedesse la sudetta somma di ducati 60.

VI. Ricorrendo i Pensionisti, per esigere le loro pensioni, durante la vacanza, e presentando nella Regal Camera i documenti del possesso, in cui sono di esigere, della Bolla munita di Regio *exequatur*, e della residenza in Regno, o della dispensa a tal obbligo, e per quanto tempo, se ne ordini il pagamento. Se poi le pensioni sono state imposte da gli Ordinarj, in tal caso si dovranno esibire i documenti, della Bolla spedita dall'Ordinario, del possesso di esigere, e della residenza in Regno, o della dispensa a tal obbligo, per potersene ordinare il pagamento; e perciò niuno degli Economi paghi pensioni da' frutti maturati, senza ordine della Camera Regale, sotto pena di reiterati pagamenti.

VII. Si è appuntato coerentemente a gli Ordini generali di Sua Maestà, che tutt' i Beneficj di Padronato laicale vacanti, che si trovano sequestrati da' Regj Economi, quante volte non costi della Fondazione, o erezione in titolo, debba ordinarsi a' Fiscali, che ne dispongano il dissequestro, con lasciarsi a' legittimi Padroni la facoltà di eleggere i Cappellani, coll' obbligo di far adempire i pesi, e con insinuarsi alle rispettive Curie Ecclesiastiche di non ispedire più Bolle d' Istituzioni contro la natura de' beni, e de' Legati Pii, ed in pregiudizio della Regale Giurisdizione.

VIII. Apparendo dalle Relazioni de' Fiscali, che ne' Beneficj di Jus padronato non vi sia la Fondazione, o Erezione in titolo, non si ordini il sequestro, col dippiù che si è appuntato nel suddetto Capitolo VII.

IX. Rilevandosi poi dalle carte rimesse da' Fiscali, che sebbene siavi la Fondazione, o la Erezione in titolo, l'una, o l'altra non contenga tutt' i requisiti canonici, per costituire la qualità di un vero Beneficio Ecclesiastico di Padronato: in tal caso si ordini il dissequestro, con dirsi: *Vista la Fondazione, o Erezione in titolo, dalle quali non apparisce concorrere tutt' i requisiti canonici per costituire un vero Beneficio Ecclesiastico, si è risoluto, che si tolghi il sequestro, ed i Compadroni si servano delle loro ragioni*, ed il dippiù, che si è detto nel sudetto Capitolo VII.

X. Nel caso poi, che costi della vera qualità Beneficiaria ne' Beneficj de' Padronati, ordini, che la provista si faccia da gli Ordinarj a no-

mina de' legittimi Compadroni; con osservarsi le leggi della fondazione, restando fermo il sequestro sino al dì del possesso del nuovo provisto, riserbandosi la Regal Camera la provvidenza su de' frutti maturati in tempo di detta vacanza.

XI. I Beneficj poi, che si dicono di libera collazione, mancando la fondazione, e l'erezione in titolo, si dovrà provvedere di farsene Consulta a Sua Maestà, e lo stesso si pratichi, quando l'erezione in titolo non contenga tutti i canonici requisiti. E se siavi la fondazione, senza legittimi Successori al dritto di Padronato, si faccia anche lo stesso, con registrarsi tutt' in rubrica separata.

XII. Trattandosi di giudizio introdotto in Vicaria, o nel Sacro Consiglio sulla spettanza de' pretesi Beneficj; o sieno Legati Pii laicali tra i Compadroni, si debba ordinare a' Regj Economi di astenersi di sequestrarne i beni, dovendo tali cause spedirsi presso di quelli Magistrati laici, dove sono ricorsi.

XIII. Se si trattasse di cause introdotte presso de' Magistrati laici, non già sulla spettanza tra i Compadroni, ma sul giudizio della qualità, se sieno Beneficj, o Legati, a tenore de' Regali ordini, nel caso, che il sequestro si fosse ordinato da altri Tribunali laici, si debbano i rispettivi Attitanti del carico della Real Camera informare, con riscontrarsene gli Atti della Vicaria, o del Consiglio, per quindi ordinarsi, che il denaro depositato si rimetta in Camera Regale, con darsi l'incarico a' Regj Economi di prender essi la cura interina delle rendite de' sudetti Beneficj vacanti, e con doversi insinuare a' Tribunali, che nel caso dovessero ordinare sequestri, si ordini a' Reddenti, o Conduttori di farne deposito presso i rispettivi Regj Economi delle Diocesi, quali, precedenti le debite cautele, sono stati già destinati da Sua Maestà, e ciò affinchè non ne nasca confusione, nè maggior dispendio alle Chiese.

XIV. Essendo pervenuto a notizia della Regal Camera; che sieno vacati varj Beneficj, che si posseggono, da persone non residenti nel Regno, e per tal motivo si occulta la vacanza forse per malizia, o dolo de' Procuratori, i quali continuano ad esigere dopo la vacanza, si è perciò risoluto ordinarsi per mezzo de' Fiscali a' Regj Economi, che nel caso, che abbiano notizia di essersi occultata la morte del Beneficiato, o che non avesse il Beneficiato la dispensa all'obbligo della Residenza, riferiscano subito per mezzo del Fiscale alla Regal Camera, per darsi le ulteriori provvidenze.

XV. Si ordina a' Fiscali, che facciano dare da' Governatori locali tutta l'assistenza a' Regj Economi per l'esazione delle rendite delle Chiese, e de' Beneficj vacanti, ed in caso, che alcuni de' Governatori locali fossero renitenti, si chiamino in Residenza.

XVI. Essendosi comandato nel IV. *Articolo delle Regali Istruzioni*, che sia obbligato l'Economo Regio rimettere al Fiscale della Provincia il conto dell'amministrazione di ciascuna Chiesa, Badia, o Beneficio vacato nella Diocesi, con formare lo stato, ove non ci sia, delle rendite, e de' pesi per rimettersi alla Camera Regale, e non vedendosi, che i Regj Economi abbian adempito a rimettere lo stato alla Regal Camera, debbano invigilare i Fiscali per la debita esecuzione.

XVII. Dovranno i Fiscali dare tutta l'assistenza, anche per mezzo de'

Go-

Governatori locali, e con insinuazione da farsi alle rispettive Curie Ecclesiastiche, acciocchè somministrino tutt'i lumi, che necessitano a' Regj Economi per formare lo stato delle rendite, e de' Beneficj vacanti, ed ove s'incontri qualche ostacolo, si rappresenti per le ulteriori provvidenze.

XVIII. In occasione de' dubbj fatti da' Regj Economi per le difficoltà, che incontrano nel dilucidare le vere rendite, e pesi de' vacati Beneficj, e delle occultazioni, che si temono degli effetti de' suddetti Beneficj, si dovrà ordinare a' Fiscali, che per mezzo de' Governatori locali procurino di avere tutte le notizie, per comunicarsi a' Regj Economi, incaricando loro la più esatta diligenza in un affare, che interessa il bene della Chiesa, e de' Poveri.

REGAL DISPACCIO,

Con cui si approvano i proposti Appuntamenti.

Appuntamenta Regalis Camerae quod Beneficia vacantia Regia roborantur auctoritate.

HO fatto presente al Re gli Appuntamenti della Regal Camera, che la medesima con sua rappresentanza de' 30. dello scorso Gennajo ha rimessi, per darsi secondo quelli le providenze sulle varie relazioni de' Fiscali delle Provincie, ed i ricorsi de' Regj Economi, toccante le Chiese, ed i Beneficj vacanti. Sua Maestà gli ha approvati, e vuole, che la Regal Camera a tenore de' medesimi spedisca le provvidenze, che occorrono così ora, come in altri simiglianti casi in appresso. Il che nel Regal Nome rescrivo alla Regal Camera per sua intelligenza e governo in questa materia. *Palazzo* 21. *Aprile* 1781. CARLO DE-MARCO. *Signor Consiglier Pecchenedа.*

Die 21. Apr. 1781. Carlo De-Marco.

Regal Dispaccio,

ovvero

PRAMMATICA II.

Augendae agrorum culturae gratia Mons *frumentarius* instituitur, cui maximo dos a nomine constituitur facta è reditibus bonorum vacantium Ecclesiarum redigendi, qui sunt veluti pauperum patrimonium.

INformato il Re, che, essendovi nel Regno cinquecento e più Monti Frumentarj principalmente destinati a somministrare il grano a' poveri Coltivatori di campo nella dura stagione del verno, ne sieno molti interamente mancati, deteriorati moltissimi, e quasi tutti amministrati malamente; ha presa in considerazione questa Opera, la quale essendo diretta e al sollievo della gente la più utile allo Stato, ed all'accrescimento di un genere il più necessario alla vita, merita tutta l'attenzione del Governo. Conoscendo adunque la Maestà Sua, che questa opera, quando sia ben regolata, può divenire il mezzo più sicuro, e più efficace, e più pronto non solamente di provvedere alla sussistenza comune e nelle Provincie, e nella Capitale; ma di promuovere ancora la parte più importante dell'agricoltura, e l'industria più utile, e più vantaggiosa al commercio; nel tempo stesso che ha pensato Sua Maestà di riordinare, e rettificare quei Monti Frumentarj, che già vi sono per gli luoghi particolari, con dare gli ordini a chi convenga per la reintegrazione, e perpetua sussistenza di tali Monti: ha pensato ancora, e disposto di erigere un *Monte Frumentario* per soccorso della semina, che possa col tempo divenir generale per tutto il Regno. Pur troppo l'esperienza dimostra i funesti effetti dell'avidità insaziabile de' Negozianti, a' quali sono costretti di ricorrere i poveri Coltivatori di campo, per abilitarsi a poter seminare, e a sussistere fino

alla raccolta, onde non solo nessun ristoro ritraendo dalle loro fatiche, ma crescendo anzi sempre più la loro impotenza, ne segue la miseria, la disperazione, e l'abbandono della campagna; e quindi mancando per una parte la semina, e ricadendo per l'altra tutto il prodotto, o quasi tutto in mano di pochi, intesi soltanto al proprio interesse, inesorabili alla voce dell'Umanità, e disposti sempre a vantaggiarsi del pubblico bisogno, si altera il prezzo di un genere, il quale per la necessità è la misura degli altri, e producendo in conseguenza il rincarimento di tutto, rende difficile la sussistenza, e accresce il numero de' Poveri, de' Vagabondi, e de' Malviventi. Or togliendosi col *Monte Frumentario*, con cui si soccorra al bisogno della Capitale, e del Regno, la sorgente del male, o dandosi almeno il più pronto, e opportuno riparo, e riunendosi in questa Opera e il sollievo de' Poveri, e il bene Universale, ha il Re destinato per fondo della medesima tutt' i frutti delle Chiese, e de' Beneficj vacanti o di libera collazione, o di suo padronato Regio, e gli spogli de' Vescovi anche di Regio padronato, i quali, per la legge del Regno dalla Maestà Sua rinnovata, debbonsi appunto impiegare al sollievo de' Poveri, e ad opere di pubblico bene. Tutto il danaro, che perverrà da' suddetti frutti, e spogli, dedotti i pesi intrinseci, e il mantenimento delle Chiese stesse, e del culto divino, e le manuali limosine a' Poveri del luogo, dovrà tenersi ne' pubblici Banchi di Napoli per costituire il Fondo del Monte; e la direzione e disposizione di questo pubblico deposito sarà confidata alla savièzza e religiosità della Camera di S. Chiara. Alla vigilanza poi, ed all' efficacia

Pragmatica I eodem.

di V. S. Illustrissima sarà incaricata e la discussione de' conti degli Economi Regj, e de' Deputati degli spogli, e l'esecuzione delle provvidenze per la sussistenza ed aumento del Monte suddetto. E poichè ha considerato la Maestà Sua, che co' soli frutti delle vacanze, e degli spogli, che attualmente esistono, non si possa dar cominciamento ad un Opera così interessante, senz' aversi un fondo almeno di ducati 120 mila, ha perciò risoluto, precedente il parere de' Delegati de' Banchi di questa Capitale, di far somministrare da' medesimi ducati 60 mila dal danaro de' Depositi, solito ad impiegarsi nell' opera de' pegni in questa Capitale, acciocchè uniti ad altrettanta somma, che si ritrae da' suddetti frutti delle vacanze, e dagli spogli, si possa comporre il suddetto fondo di ducati centoventimila. Nel tempo stesso ha disposto Sua Maestà per mezzo degli stessi Delegati la più sicura, ed accertata cautela per gli Banchi medesimi: ed ha risoluto, che questa Opera per ora si cominci nella Provincia di Capitanata, come più opportuna a coltivarsi per la qualità, e quantità de' terreni, e per la scarsezza della semina, per indi estendersi in altre Provincie del Regno, destinando a tal uopo il Presidente della Dogana di Foggia Delegato, e Protettore di quest' Opera, con un Governo residente in Foggia, secondo il piano delle Istruzioni, che si son formate dagli stessi Delegati de' Banchi e dalla Maestà Sua approvato. E siccome il fondo del Monte, che ora si costituisce, metà deriva da' frutti delle vacanze e dagli spogli, e l'altra metà dall' imprestanza de' Banchi; così ha deliberato la Maestà Sua, e vuole, che restino indennizzati i Banchi suddetti per la spesa, che

che soffrir debbono nell' opera de' pegni, con somministrarsi loro l'interesse del 6 per 100, secondo si è nel piano distintamente spiegato. L'altra metà poi del fondo, che perviene da' detti frutti delle vacanze, e degli spogli, o sia dal patrimonio de' poveri, non dee affatto produrre alcuno interesse, come consecrato al soccorso, ed al bisogno de' veri poveri agricoltori; e perciò i Coloni, e i Massari, a cui si somministrerà il danaro, non debbano pagar altro interesse, che il tre per 100. Aumentandosi poi il fondo del Monte, si andrà restituendo il danaro a' Banchi, ed a proporzione si diminuirà l'interesse, e soddisfatti interamente i Banchi col successivo ritratto de' frutti delle vacanze, e degli spogli, si darà il danaro a' Coloni, e a' Massari senza interesse alcuno, e seguentemente a misura, che crescerà un tal fondo, si stabilirà questa utilissima Opera nelle altre Provincie per viepiù facilitare, ed aumentare l'agricoltura in tutto il Regno. Non dubitando Sua Maestà, che sapranno i suoi Magistrati corrispondere con il di loro zelo alle sue paterne cure nello stabilire, e mantenere un' Opera, che può molto influire alla felicità de' Popoli, alla floridezza della Nazione, ed alla potenza dello Stato.

Quindi la Maestà Sua mi ha comandato rimettere il piano sudetto a V. S. Illustrissima, come eseguisco, acciocchè con la Camera di Santa Chiara prontamente lo esegua nella parte, che le appartiene. *Caserta 17. Ottobre 1781.* IL MARCHESE DELLA SAMBUCA. *Signor Duca di Toritto.*

Die 17. Oct. 1781. Il Marchese della Sambuca.

Piano del Monte Frumentario,

o sia

PRAMMATICA III.

Instructiones editae pro monte frumentario recte administrando, bonisque vacantium praecipue ecclesiarum eidem addictis.

PEr facilitare la coltivazione della Terra, e la semina, donde le divizie dello Stato, e l'abbondanza dipendono, ed evitare la minorazione, che deriva dall'impotenza di alcuni Coloni, e Massari di Campo per lo più oppressi dall'avidità di coloro, che ingiuste prestazioni riscuotono, ha la Maestà del Re nostro Signore, coll' alta sua Sovrana intelligenza, e provido paterno consiglio ordinata l'erezione di un Monte frumentario per ora nella Città di Foggia (Luogo della Puglia, dove è stata sempre per la qualità del Terreno più abbondante la semina) affine di occorrere al bisogno di chi ne sia meritevole col fondo di ducati 120 mila da somministrarsi metà da' frutti pervenuti da' spogli de' Beneficj vacati, e dalle rendite delle Sedi Vescovili vacanti, e l'altra metà da sette Banchi di questa Capitale del denaro de' depositi solito ad impiegarsi nell' opera de' Pegni, e per la direzione e regolamento del sudetto Monte si fanno li seguenti stabilimenti.

I. Che il Monte debba erigersi nella Casa della Dogana, da destinarsi il luogo dal Presidente Governatore, e che sia il più atto, e sicuro per la conservazione del danaro, e per la situazione degli Officiali, che debbono con gli avventori trattare, riserbando una stanza separata per tenere la Cassa maggiore del danaro con tre differenti chiavi, come si pratica in ciascun Banco, da conservarsi una di esse dal Delegato Protettore, l'altra dal primo Go-

Governatore, e la terza dal Casciere, acciò non si possa aprire senza l'intervento di tutti.

II. Il fondo del Monte sarà unito in uno de' Banchi di questa Capitale, che venga destinato da Sua Maestà, dal quale Banco si faranno per tutto il mese di Ottobre le rimesse in moneta nella Città di Foggia in diverse partite, e nel modo, che dal Delegato dello stesso Banco, e dagli altri suoi Colleghi si crederà il più sicuro.

III. Per agevolar tal rimessa disporrà la Maestà Sua, che li Percettori della Regia Dogana, e della Provincia di Lucera introitino nel Monte le somme, che rimetter dovrebbe per tutto il sudetto mese di Ottobre alla Regia Corte in questa Capitale, col certificato del quale introito il Banco depositario de' sudetti ducati 120 mila farà quell'equivalente introito alla Regia Corte.

IV. Dovrà essere il fondo del Monte impiegato in soccorso delle spese necessarie per la semina, coltura, e raccolta de' Territorj atti a semina in beneficio de' Massari, che tengono li proprj Territorj, e de' Coloni, che l'hanno in affitto, con somministrare loro per ogni versura non più di ducati diecìotto (che è la parte maggiore di quella spesa, che l'attual stato della semina per esperienza dimostra di esser necessario per semina, coltivo, e raccolta di ogni versura) e questi ducati 18 a versura si debbano ripartire in tre dissuguali quote, siccome la perizia di tale industria suggerisce, e richiede, cioè nel tempo della semina dopo che sarà dal Massaro, o Colono disposto il terreno ad essere immediatamente seminato: nel tempo di coltivarlo; e similmente nel tempo prossimo alla raccolta, affinchè vi sia la sufficienza per ogni quota corrispondente al bisogno, con che però nell' esazione delle somme anticipate, debba il Monte essere preferito al Padron del Feudo, se il Territorio sia stato al debitore affittato.

V. Ed acciocchè nel somministrare la prima quota per la semina vi sia sempre la sufficienza per l'altre due quote, si terrà un conto esatto del soccorso, che siasi richiesto per la semina, distribuendo in ogni anno tanta somma, che sia corrispondente al danaro, che tiene il Monte per fare il pieno di tutte e tre le quote.

VI. Siccome il fondo del Monte metà perviene da' frutti delle vacanze, e delli spogli, e l'altra metà dall' imprestito de' Banchi, così chi riceve la sovvenzione del Monte, debba pagare al medesimo l'interesse del 3. per 100. per la rata del tempo del danaro, che riceve per la semina, per coltivo, e per raccolta, e questo debba interamente andare in beneficio de' Banchi.

VII. Li debitori del Monte debbano sodisfare la sorte, e gl' interessi con quel modo, ed in quel tempo, che il Delegato Protettore del Monte stimi essere il più giovevole per l'opera, e meno gravoso per li debitori.

VIII. Le sovvenzioni, o sieno prestiti dovranno darsi a quei Massari, o Coloni, che colla loro richiesta accompagnino certificato del Governatore Locale, della persona Ecclesiastica di maggior dignità del Paese (in considerazione di esser parte de' Fondi del Monte un prodotto di rendite Ecclesiastiche destinate dalla Clemenza del Re a pii casi) e degli Amministratori della propria Università *sub poena falsi*, *et gratis*, il quale accerti la quantità del terreno,

che

che posseggono atto a semina, la loro impotenza a seminare, e la buona fede, colla quale siano essi soliti ad operare.

IX. Per sicurezza della riscossione del danaro somministrato, si debba dal Delegato Protettore mandar la nota a rispettivi Governatori Locali, persone Ecclesiastiche come sopra, ed agli Amministratori delle Università, incaricando loro di aver cura, che senza togliersi la libertà ai Massari di vendere i loro prodotti, come loro riesca più comodo, il Monte venga assicurato del danaro somministrato, e del corrispondente interesse, colla pena, che mancandosi da' medesimi di ciò eseguire, sieno *in solidum*, *et de proprio* tenuti a rimborsare al Monte il danaro perduto: e tali Amministratori, persona Ecclesiastica, e Governatore Locale, debbano tutto ciò eseguire anche *gratis*.

X. E perchè la propria quota si somministra colla fede dell' Università, del Governatore Locale, e maggior Dignità Ecclesiastica, che accerta la qualità, e l'estenzione del Territorio atto alla semina, ed il Massaro, o Colono non sia nello stato di seminarlo; quindi se chi riceve la prima sovvenzione non l'impiega effettivamente per la semina, ma ne faccia altro uso, debba esser obbligato non solo alla restituzione del danaro colli corrispondenti interessi, ma alla pena di mesi sei di carcere: e quei Governatori, Dignità Ecclesiastiche, ed Amministratori dell'Università, i quali han data fuori la prima fede, debbano immediatamente dare avviso al Delegato Protettore di non essersi seminato quel Territorio, acciò si possa agire contro del debitore, e non dandosi da' medesimi tale avviso sieno tenuti *in solidum* alla restituzione del danaro, e degli interessi in beneficio del Monte.

XI. Non si possa somministrare la seconda quota senza la fede *sub poena falsi*, *et gratis* della Università, Dignità Ecclesiastica, e Governatore Locale, di essersi adempito alla semina. E così abbiasi a praticare nella somministrazione dell'ultima quota. E qualora le fedi fussero mendaci, sieno tenuti coloro, che l'hanno fatta così alla pena del falso, come ciascuno di essi *in solidum* rimborsare al Monte la perdita del danaro. In seguito di che, tanto i Governatori Locali, Dignità Ecclesiastiche, quanto gli Amministratori di ciascuna Università saranno cerziorati dal Delegato Protettore alle rispettive quote, che si distribuiranno nel distretto del di loro territorio: e dovranno invigilare all'effettiva versione, che se ne faccia ne' richiesti rispettivi usi, con esser tenuti *de proprio*, *et in solidum*, quando usino negligenza in adempirvi.

XII. Qualora li Governatori Locali, Persone Ecclesiastiche, e gli Amministratori delle Università non facessero le fedi *gratis* a Massari, o Coloni, e riscuotessero qualunque menoma somma, resti in arbitrio del Delegato Protettore d'imponer loro quella pena, che stimerà necessaria per tale controvenzione.

XIII. Contro i debitori si possa spedire dal Delegato Protettore il Mandato esecutivo *contra infrascriptos* colla semplice fede del Razionale, come debitori di danaro Fiscale, e il Delegato Protettore abbia a procedere tanto contro de' debitori, che contro gli Amministratori delle Università, e de' Governatori Locali, che non avessero adempito a ciò, che loro è stato incaricato, colla privativa a qualunque altro Giudice, o Supre-

premo Magistrato, ancorchè li medesimi fussero Locati nella Regia Dogana.

XIV. Chi chiede la sovvenzione, o sia prestito, possa esibire per cautela del Monte il pegno d'oro, o d'argento equivalente alla sorta, ed interessi, qual pegno si farà osservare, ed apprezzare dall' Orefice da destinarsi dal Governo del Monte, il quale dovrà tener conto della sorta somministrata, e di due anni d'interesse, ed a pericolo dell' Orefice si abbia a ricevere tal pegno, colla descrizione, peso, ed apprezzo in iscritto, e riponerlo nella Cassa maggiore, con darne il riscontro all' Esibitore, per restituirlo dopo la sodisfazione, o venderlo elasso il Biennio; bene inteso però, che chi dà il pegno non sia tenuto a quelle cautele ne' precedenti articoli prescritte, ma dovrà esser tenuto bensì ad impiegare il danaro per la coltivazione del terreno.

XV. Saranno preferiti li Cittadini de' Luoghi Demaniali per esser solito ogni Barone soccorrere i proprj Vassalli col grano, che danno a somenza anche per lo proprio interesse, riscuotendone il terraggio, e nel caso vi fusse avanzo del denaro del Monte, oltre quello distribuito, e da distribuirsi a' Naturali de' Luoghi Demaniali, ed il Barone dopo somministrata la semenza, ricusasse di dare altro soccorso per lo coltivo, e per la raccolta, possano gl' Individui de' Luoghi Baronali ricorrere al Monte, ed ottenere la sovvenzione, corrispondente però al coltivo, ed alla raccolta, ed abbia il Monte ad esser preferito nella esazione delle quantità somministrate, e degl' Interessi allo stesso Barone.

XVI. Se in qualche anno accada di mancare il raccolto, si passerà l'esazione del soccorso nell' anno seguente, semprechè il Colono ne abbia fatto l'abbandono nel mese di Maggio, il quale abbandono debba farlo agli Amministratori, alla Persona Ecclesiastica, e Governatore Locale, acciò questi accertatisi del vero, ne riscontrino immediatamente il Delegato Protettore, poichè se vi fusse soltanto scarsezza, basta che il raccolto possa covrire il debito del Monte, per doversi questo soddisfare nell' anno istesso dell' imprcnto.

XVII. Per la direzione, e buon governo del Monte, e della lodevolissima opera istituita col medesimo, verrà il Monte amministrato da un Delegato Protettore, e da quattro Governatori de i più abili, e ragguardevoli Individui della Città di Foggia.

XVIII. Il Delegato Protettore sarà il Presidente Governatore della Regia Dogana. Il primo Governatore l' Avvocato Fiscale *pro tempore* della medesima, ed in sua assenza debba subentrare l' Uditore. Il secondo Governatore abbia ad essere uno degli Avvocati di quel Tribunale: e gli altri due tra il ceto de' Gentiluomini, che menano massarie di Campo.

XIX. Questi tre ultimi Governatori debbano durare per un biennio da nominarsi per terna dal Delegato Protettore, ed umiliarsene la nomina a Sua Maestà, acciò si degni eligere coloro, che saranno di suo Real gradimento, ed affinchè contemporaneamente non termini il biennio per tutti e tre li Governatori sudetti, si debba per la prima volta dopo del biennio far la nomina dell' Avvocato Governatore, indi elassi mesi sei dal dì del possesso del novello Governatore, si abbia a far la nomina di uno de' due Gentiluomini ad elezione del Delegato Protettore, che sarà rimasto;

sto; bene inteso, che debba continuare ogni Governatore sino al possesso del suo successore.

XX. Da questi tre Governatori debbano farsi li Mensariati, e senza la sottoscrizione del Governatore Mensario, e quella del Delegato Protettore non si possa fare alcun pagamento per qualunque cagione, il quale debba essere eziandio roborato del *vidit* del primo Governatore Avvocato Fiscale della Regia Dogana, ed in sua assenza dall' Uditore della medesima.

XXI. Il Governo del Monte dovrà per lo meno in ogni quattro mesi riferire così lo stato del medesimo, che gli espedienti si stimano necessarj per lo miglior regolamento al Delegato di quel Banco, che sarà destinato da Sua Maestà depositario de' Fondi del Monte, il quale poi col consenso, ed intelligenza de' Delegati degli altri Banchi possa esaminare, e pensare quei cambiamenti, e quei stabilimenti, che saranno stimati opportuni, e rappresentargli al Re per attenderne la sovrana approvazione. E tutto quello, che il Governo del Monte riferirà, come si è detto al Delegato del Banco, dovrà anche contemporaneamente riferirlo alla Camera di S. Chiara, come quella, che somministra al Monte la metà del fondo, e che dee restituire ai Banchi l' impronto dell' altra metà.

XXII. Anche sarà cura del Delegato Protettore di rimettere al Delegato di quel Banco, che sarà eletto da Sua Maestà l' importo dell' interesse, che verrà ad esigersi in ogni anno dalle sovvenzioni somministrate dal Monte, dedotte le necessarie spese, che dovrà fare dall' introito dell' interesse medesimo.

XXIII. Per l' esecuzione dell' opera del Monte, e di tutte le sue parti per ora si stabiliscono tre Officiali, cioè il Razionale colla provisione di ducati 18. al mese, de' quali ducati 3. come Segretario, e ducati 15. l'abbia come Razionale: Un Ajutante del Razionale con ducati 10. al mese, e qualora tali cariche si conferissero a persone non abitanti nella Città di Foggia, si abbiano a somministrare per la pigione della Casa in ogni anno al Razionale, ed al Cassiere ducati 30. per cadauno, ed all' Ajutante del Razionale ducati 20.

XXIV. Il Cassiere dovrà dare la pleggeria di ducati 1000., e sarà cura del Governo di non far giammai tenere dal medesimo nella Cassa corrente più di ducati 2000., e come questi anderanno esitandosi, si abbia a prendere il danaro dalla Cassa maggiore.

XXV. Per piantar finalmente la scrittura del Monte a stile di scrittura doppia, giusta le Istruzioni, che in seguito si daranno agli Officiali, si debbano mandare nella Città di Foggia gli Officiali de' Banchi di questa Capitale, riserbandosi la provvidenza da darsi da' Delegati de' Banchi, coll' intelligenza del Governo del Monte, se convenga far continuare coloro, che saranno da questa Capitale mandati per dar principio all' opera del Monte, o pure procedere alla elezione di altri Individui.

ISTRUZIONI

Per gli Regj Economi delle Diocesi, e Cattedrali del Regno per la formazione de' conti, e documenti.

TUtti i Regj Economi, ed Amministratori destinati per la cu-

stodia de' beni, e per la distribuzione de' frutti delle Chiese, ed altri Beneficj vacanti, debbono rendere esatto conto alla Maestà del Sovrano, e per Esso alla Regal Camera di S. Chiara destinata dalla Maestà Sua ad invigilare a tali interessi, per la debita applicazione, e pio uso, che più convenga, a tenore della Prammatica Sanzione emanata sotto il dì 26. Luglio 1779.

Ogni Economo Regio adunque è tenuto di passare alla Regal Camera di Santa Chiara il Conto esatto dell' Introito, e dell' Esito di quel tale Beneficio, o Chiesa vacante, che avrà amministrato, come si prescrive nel Cap. IV. delle Istruzioni Reali a' medesimi spedite. E perchè un tal Conto sia ben formato, e niente manchi per la giustifica, tanto dell' Introito, quanto dell' Esito, ogni Economo osserverà esattamente quanto si contiene in queste Istruzioni, per evitare le frodi, ed usarsi la più diligente precauzione per la salvezza di quel Patrimonio, che deve essere consecrato sopratutto al sollievo de' Poveri.

I. Dovrà ciascuno Economo Regio, prima di ogni altro, procurar dal Parroco, o dal Curato di quel Paese, in cui accaderà la vacanza, la fede della morte del Beneficiato ec., con descriversi in essa la giornata, per fissarsi l' Epoca del Conto, col quale si unisca questa fede nel volume de' documenti, e liquidarsi poi la rata della rendita fino al giorno della nuova provista, senza del quale documento il Conto non può liquidarsi per la giusta rata della rendita; ed in mancanza, se ne commetterà la verificazione giuridicamente a danno del Regio Economo.

II. Dovrà ciascuno Economo formare lo Stato, o sia il Piano delle rendite, e de' pesi del Beneficio, Badia, Canonicato, o Chiesa, che sarà vacante, e ripartire tutto per rubrica, affitti, censi, annue entrate, ed altro, se mai vi fosse; in conformità del quale stato, si formi anche il Conto a tenore del IV. articolo delle Reali Istruzioni, con avvertire di non portare partite inesatte, perchè si caricheranno a danno proprio; e perchè non possa allegarsi inespertezza, o ignoranza per la formazione di tale Stato, si forma il presente dettaglio, sopra il quale, ad un dipresso, dovrà ciascuno Regio Economo avere una buona regola, e norma, cioè:

Stato delle rendite della vacante Chiesa, o Canonicato, o Badia, o Beneficio di S. .... della Città di ..... ricavato da ... presso di ....

Territorj.

Possiede n. 4. territorj cioè:

Uno detto .... nel luogo .... di estensione tomola .... che si trova affittato a N. N., il quale ne paga ogni anno nel dì .... del mese di	100
Un altro ec.	10
Un altro ec.	40
Un altro ec.	32
	182

Case.

Possiede due Case cioè:

una casa in contrada di ... nella Terra di .... affittata a ... il quale ne paga in ogni anno a dì ... del mese di ...	25	
Un' altra ec.	36	
		61
	243	

Cen-

Riporto —— 243

Censi.

Possiede tre censi cioè:
Sopra la vigna di . . . .
Della Terra di . . . .
pagabili in ogni anno nel mese di . . . come da Istromento —— 3
Sopra l'Orto di . . . .
come sopra —— 2
Sopra la casa di . . . .
come sopra —— 1

—— 6

Annue Entrate.

Possiede numero tre capitali cioè:
N. N. della terra di . . .
paga per capitale di ducati 300 ogni anno a . . . del mese di . . . a ragione del 4 per 100 —— 12
N. N. come sopra per ducati 100 —— 4
N. N. come sopra per ducati 50 —— 2

—— 18

In unum —— 267

Pesi della Chiesa, o Canonicato, o Badia ec.

Messe.

Si deve celebrare numero 24 di messe ogni anno a ragione di grana 20 l'una, a due al mese —— 4 80

Anniversarj.

Per due Anniversarj l'anno, per l'Anima di . . . .

—— 6

Sommano —— 10 80

Riporto —— 10 80

Soldo all' Economo Curato.

Ha il peso di pagare all' Economo Curato ogni mese ducati 5, che sono annui 60

Mantenimento necessario della Chiesa.

Per cere, ostie, vino, olio, ec. —— 10

—— 80 80

Se vi sono affitti in grano, o in altri generi, si descrivano anche rubricatamente nella medesima forma; e fatto che si sia in questa guisa il Piano delle rendite, e de' pesi, dovrà farsi autenticare da un Notajo, e riconoscersi da' Governanti, e dal Cancelliere dell' Università di quel Paese, dove accaderà la vacanza, i quali dovranno legalizzarlo col solito suggello, essendo li medesimi a portata di sapere l' effettivi corpi di rendita de' Cittadini, e delle Chiese, ed altri della loro Patria; ed in mancanza, se ne commetterà la verificazione in danno di chi avrà usata una tale negligenza.

III. Dovrà ciascun Regio Economo presentare col conto un documento autentico, dal quale costi, se in tempo della morte dell' ultimo Beneficiato, Abate, Arciprete, Canonico ec. erano pendenti esazioni di frutti maturati, e non esatti, de' quali parimente, quando vi sieno, se ne dovrà fare introito in rubrica separata, per la buona regola del conto, ed il documento suddetto servirà per giustifica delle partite di simile introito, oltre dell' obbligo de' Reddenti, come si dirà sotto il dettaglio del conto.

IV. Ogni partita d' introito per causa di affitti di territorj, di case, o di altro corpo redditizio a Chiesa, Cappella, Canonicato, Badia, ec. deve avere il corrispondente documento, per essere giustificata, cioè l' obbligo del Conduttore, o Inquilino. Se sono partite di annue entrate, o censi, le copie degl' istromenti, ed in mancanza di questi, si attenda il Piano delle rendite legalizzato, ed autentico, come si è detto di sopra; altrimenti se ne commetterà la verificazione in danno del Regio Economo.

V. Tutte le partite d' Introito, per prezzo di generi, devono essere giustificate colle fedi de' prezzi correnti in tempo della vendita, cogli atti delle subaste, e colle dichiarazioni de' compratori, perchè costi, che dall' Economo Regio si è osata la vigilanza di vantaggiare gl' interessi de' Poveri, altrimenti se ne commetterà la verificazione in danno del Regio Economo.

VI. Ove si trattasse di nuovi affitti di case, territorj, o altro, ogni Economo Regio dovrà usare la diligenza di farlo *servatis servandis*, precedente gli atti delle accensioni di candele, quali documenti tutti dovranno rimettersi cogli obblighi de' Conduttori nel volume delle cautele, in giustifica dell' introito di quel tale affitto, affinchè costi, che l' Economo Regio, il quale dovrà esser di ciò risponsabile, ha procurato di migliorare la condizione degli effetti alla di lui cura commessi, come un diligente padre di famiglia farebbe per li suoi proprj interessi; altrimenti se ne commetterà la verificazione in danno del Regio Economo.

VII. Tutte le partite di esito, che non sono di peso intrinseco della Chiesa, Badia, o Beneficio, ec., e che possono occorrere prontuariamente, si facciano dagli Economi colle debite cautele, costando della necessità di doversi fare, quando però tali spese non eccedano la somma di carlini dieci, o poco più, ma occorrendo spesa maggiore di detta somma, dovranno riferirlo alla Camera Reale per mezzo de' Fiscali, e Commessario di Campagna, per attenderne gli opportuni, che dovranno poi rimettere in giustifica de' loro conti, altrimenti tali esiti non saranno fatti buoni.

VIII. Dovrà ciascuno Economo formare il conto della sua amministrazione a tenore dello stato, che ne avrà formato; e tanto le partite d' introito, quanto le partite d' esito dovranno esser giustificate, come si è detto di sopra, con que' tali legitimi documenti, sotto pena di commettersene la verificazione di danno di chi o per malizia, o per ignoranza, o per negligenza non avrà adempito a questo. E perchè non possa allegarsi causa d' imperizia nella formazione del conto, si forma il presente dettaglio, dal quale potrà ciascun Regio Economo avere un lume della maniera più semplice, più chiara, e più spedita de' conti, onde possa con facilità liquidarsi, e così saranno evitate le frodi, e si verrà in cognizione della retta amministrazione di coloro, che cercano di segnalarsi negl' interessi de' Poveri, e della Chiesa.

Esemplare del conto.

Bilancio delle rendite del conto del Canonicato della Badia, Chiesa, o Beneficio di S. . . . della Città di . . . vacato per morte di D. . . . sotto il dì . . . fino al dì, che fu provisto in persona di D. . . . . che ne prese il possesso; amministrato da me sottoscritto Regio Economo della

la Diocesi di . . . . come dalla fede della morte del primo, e del possesso del secondo nel volume delle cautele *fol.* 1. *et* 2.

Se vi sono rendite di vettovaglie, o altro, si cominci così:

Conto in genere.

Introito del grano.

Mi fo introito di tomola 200. di grano pervenuto in mio potere dalle rendite di questo Beneficio, cioè:

Affitti di terreni.

Da N. N. tomola 50. per l'annata maturata in Agosto del . . . per tanti, che il medesimo paga per affitto del territorio detto . . . come dall'obbligo del medesimo nel volume delle cautele *fol.* 3. — t. 50

Da N. N. tomola come sopra ——— t. 30

——— 80

Censi in grano.

Da N. N. per censo, che il medesimo paga sopra la massaria detta .... sita .... per l'annata maturata a . . . come da sua dichiarazione, e dallo Stato *fol.* ——— t. 20

Da N. N. per . . . come sopra ——— t. 80

Da N. N. per . . . come sopra ——— t. 20

——— 120

Ascende l'introito a tom. ——— 200

Esito in grano.

Mi fo esito di tomola 200. di grano venduto a ragione di

Riporto ——— 200

ducati 1. il tomolo a N. N., come dal conto in denaro, in cui sono ad introito duc. 200.

——— tom. 200

Eguale.

IX. In simil guisa si aprirà un conto di altri generi, qualora ve ne fussero, e se vi sono altre rubriche di esito di censi passivi, o altro, si descriva nel conto, e se ne portino i legitimi documenti nel volume delle cautele.

Conto in denaro.

Mi fo introito di ducati 440., pervenuti in mio potere dalla rendita della Chiesa, Canonicato, Beneficio, o Badia di S. . . . della Terra, o Città di . . . cioè:

Vendita di generi.

Mi fo introito di ducati 260., pervenuti dalla vendita de' seguenti generi, cioè:

Grano.

Da N. N. per prezzo di tomola 200. di grano, come dal conto in grano di questo, vendutogli alla ragione di ducati 1. il tomolo, come dalla fede de' prezzi correnti, dagli atti delle subaste, e dalla dichiarazione del compratore nel volume delle cautele *fol.* 4. *ad* 10. — 200

Fave.

Da N. N. come sopra *fol.* 11. *ad* 13. — 60

——— 260

Affitti di giardini.

Mi fo introito di duc. 20. pervenuti da N. N. per l'annata

Riporto —— 260

nata maturata a dì . . . tanti, che paga per affitto del giardino detto . . . sito . . . come dall'obbligo nel volume delle cautele *fol.* 14. — 20

Affitti di territorj.

Mi fo introito di ducati 110. per affitti di territorj, cioè:

280

Da N. N. per l'annata maturata in Agosto . . . per affitto del territorio detto . . . sito in . . . come dall'obbligo nel volume delle cautele *fol.* 15. —— 50

Da N. N. come sopra *fol.* 16. —— 30

Da N. N. come sopra *fol.* 17. —— 20

—— 100

Censi.

Da N. N. per censo sopra una casa sita . . . maturato in . . . . come dalla dichiarazione del medesimo *fol.* 18. —— 3

Da N. N. come sopra *fol.* 19. —— 2

Da N. N. come sopra *fol.* 20. —— 1

—— 6

Annue entrate.

Mi fo introito di ducati 54. per causa di annue entrate cioè:

Da N.N. per capitale di ducati 1000. a ragione del 5. per 100., per l'annata maturata a . . . come dall'istromento, e sua dichiarazione nel volume delle cautele *fol.* 20. *ad* 24. — 50

Riporto —— 436

Da N. N. come sopra ducati 100., alla ragione del 4. per 100. *fol.* 25. -- 4

54

L'introito ascende a duc. 490

Esito.

Mi fo esito di ducati 160. per l'infrascritte cause cioè:

Messe.

Mi fo esito di ducati 36. pagati al Reverendo D. N.N. per la celebrazione delle Messe nella Cappella del . . . in tutto l'anno . . . come dalla fede della celebrazione, e ricevuta autentica della soddisfazione nel volume delle cautele *fol.* 26. — 36

Anniversarj.

Al Reverendo D. . . . per l'Anniversario per l'Anima del Donatore nell'anno 17... come dalla fede; e ricevuta autentica *fol.* 27. — 8

Mantenimento meccanico della Chiesa.

Al Reverendo Economo, o Beneficiato, o Canonico per ispese di ostie, vino, cera, olio, lavatura di biancheria, ed altro per lo mantenimento meccanico della Chiesa in tutto l'anno 17... come dalla nota, e ricevuta autentica del medesimo nel

Riporto ——	44
nel volume delle cautele *fol.* 28. ——	12

Soldo all' Economo.

Al Reverendo Economo N. N. per suo soldo, alla ragione di ducati 3. al mese per un anno da ... fino al ..., come dalla sua ricevuta autentica nel volume delle cautele *fol.* 29. —	60

Dritto di esazione.

Per dritto di esazione sopra li ducati 490. da me introitati alla ragione del 10. per 100. come dalle Regali Istruzioni ——	44
——	160
Resto debitore in ——	330

Quali si depositano nella Real Camera di Santa Chiara a dispozione della medesima presso del Regio Attitante D. N. N. per pareggio di questo conto.

X. Ogni avanzo deve introitarsi colla presentazione del conto, altrimenti si daranno dalla Real Camera le provvidenze, che convengono.

XI. Formato, che si sia un conto in questa guisa, se ne formi una copia, e si passi in mano del nuovo Provisto, dal quale si faccia fare una ricevuta autentica, affinchè questi dica se v' incontra difficoltà, o vi trovi l' amministrazione di poca fede, e formata che si sia detta ricevuta, si esibisca da ciascuno Economo, in giustificazione di aver adempito al suo dovere, a tenore del Cap. V. delle Regali Istruzioni.

XII. Avvertano gli Economi, che il solito stipendio da somministrarsi agli Economi Curati delle Parrocchie vacanti, si deve liquidare da' rispettivi Fiscali delle Provincie, e stabilirsene da' medesimi i pagamenti per quel tempo, che avranno servito le Chiese, ed esercitata l' interina cura delle anime, fino al possesso del nuovo Provisto, e così gli altri pesi forzosi, soliti, ordinarj, e legitimi, a tenore de' Cap. I. e II. degli Appuntamenti della Regal Camera.

XIII. Per le domande degli eredi poveri de' Beneficiati, per le spese di Chiese, sacri arredi, fabbriche, o altro, non procederanno i Regj Economi a pagamento alcuno, senza prima attenderne gli ordini de' rispettivi Fiscali delle Provincie, sotto pena di non esser ammessi i loro esiti, e di duplicato pagamento, giusta i Cap. III. e IV. degli Appuntamenti della Regal Camera.

XIV. Niuno de' Regj Economi paghi pensioni sopra i Beneficj dagli frutti maturati, senza ordine della Camera Regale, sotto pena di reiterati pagamenti, a tenore del Cap. VI. degli Appuntamenti di detta Real Camera.

XV. Tanto i conti, quanto le cautele si formino in carta di Genova, o altra carta di una stessa grandezza, ed ogni cautela, o altro documento sia uno distinto dall' altro, ed affinchè non formino difformità, tutti gli Economi si serviranno della carta di Genova, perchè vengano eguali i loro volumi.

XVI. Quando i Regj Economi avran tenuto presente quanto si è detto di sopra, e formato lo stato, il conto, e 'l volume delle cautele nella maniera, che si è prescritta, saranno obbligati di rimettere tutto a' respettivi Fiscali delle Provincie, o Commessario di Campagna, come sta ri-

risoluto nell' Articolo XVI degli Appuntamenti della Real Camera, e non vedendosi da' Regj Economi l' adempimento, saranno costretti da' Fiscali stessi, e Commessario della Campagna ad ubbidir prontamente, mentre ciascuno di essi deve usare la più esatta diligenza ad eseguire le provvide Leggi del Monarca Regnante, in un affare, che interessa il bene della Chiesa, de' Poveri, e dello Stato. *Dalla Regal Camera il dì* 1. *Gennaro* 1782. GABRIELE SACCARES UFFIZIALE.

CIRCOLARE

Della Regal Camera per gli sequestri da farsi da' Regj Economi su' Benefizj, Badie, Legati Pii, e Canonicati vacanti diretta al Commessario Generale di Campagna, e a' Fiscali delle Provincie.

Dalle poche Relazioni de' rispettivi Fiscali Provinciali in darsi a questa Regal Camera il corrispondente avviso de' Beneficj inferiori alle Cattedrali, e di que' che diconsi di libera collazione, o di Padronato ancorchè Laicale, e dal vedersi la mancanza effettiva di coloro, che assister dovrebbero per le convenienti provvidenze, affin di togliere il sequestro apposto sulle di loro rendite, è entrata la Real Camera in un grandissimo dubbio, e non senza fondamento di ragione, che si occultino le vacanze, o pure, che tuttochè sarebbe della sua particolare cognizione, si risolva dagli Economi Regj contra i Sovrani Ordini circolari su questo assunto, lungi però dal credere che vi sia la menoma intelligenza de' rispettivi Fiscali delle Provincie. Ha creduto inoltre la Real Camera, che moltissime Parocchie, e Canonicati vacanti, de' quali sono state sequestrate le rendite, provvedendosi dalla Dateria Romana, o da' rispettivi Ordinarj, coloro, che hanno ottenuta la provvista; non compariscono nella Regal Camera per dimandare il dissequestro.

E finalmente si è entrato in un altro non lieve dubbio, che gli Economi Regj non sottopongbino a sequestro le rendite di que' Canonicati, che credono di non aver Prebenda, ma consistere nelle sole distribuzioni quotidiane, arrogandosi quell' arbitrio che non possono avere, di ciò esaminare, e decidere.

In vista di tali dubbj è venuta la Real Camera a risolvere di prevenirsi V. S. Illustrissima, come di accordo della medesima eseguo, che con cura speciale debba esattamente e con ogni zelo invigilare sulla condotta degli Economi Regj delle Diocesi di cotesta Provincia; e nel tempo stesso ha risoluto per punto fisso, che siccome vacano i beneficj di qualunque sorta, o che sieno Residenziali, o Badie, o di quelli, che diconsi di libera Collazione, o di Padronato, ancorchè Laicale, se ne debba in risposta non meno da' Regj Economi, che da' rispettivi Governatori Locali, a tenore delle sovrane determinazioni, dare il corrispondente avviso della vacanza, con sequestrarsene da essi Economi Regj le rendite subitochè vacheranno, con adempiere il dippiù, che prescrivesi nelle Regali Istruzioni, e fra l' altro di dover rimetter lo Stato delle rendite, a pesi di ciascuna vacanza fra il termine di un mese, prevenendole, che lo stesso debbasi praticare anche per que' Beneficj, che non sono stati finora sequestrati sul vano supposto di non doversi sequestrare. E finalmente vuole la Regal Camera, che per l' avvenire nè V. S. Illustrissima, nè gli Economi Regj debbano più prendere la menoma ingerenza sull' esame, e decisione di qualunque incidente risguar-

guardante o la vacanza, o la qualità de' Beneficj vacanti, o che saranno per vacare, ma il tutto rappresentare a questa Real Camera per le convenienti provvidenze di giustizia, e massime in rapporto a' dissequestri, che far si debbano delle rendite de' vacanti Beneficj di qualsivoglia sorta essi sieno. Con doversi seriamente badare all' esatta osservanza di quanto si è di sopra descritto, altrimenti dalla Real Camera si darà parte a Sua Maestà di ogni ancorchè minima inosservanza, per que' pronti, ed efficaci espedienti, che saranno del Real aggrado, e che converranno al caso; in quale aspettativa pieno di stima mi raffermo. Di V. S. Ill. = Dalla Segreteria della Real Camera il dì 8. Marzo 1783. = Giacinto Dragonetti = Signor Commessario di Campagna.

CIRCOLARE.

Illustrissimo Signore Padrone Colendissimo.

Virtute provisionum Regalis Camerae pro capienda possessione bonorum Beneficiorum vacantium, cesset administratio Regiae Oeconomiae, sublato sequestro.

SOn pervenute in questa Regal Camera alcune doglianze di Parochi, Canonici, ed altri Beneficiati, i quali eletti nuovamente ai Beneficj istessi, e tuttocchè ne avessero preso legittimamente il possesso, ed anche gli ordini della Regal Camera di togliersi il sequestro apposto durante la vacanza dagli Economi Regj, pure viene arretrata loro la percezione de' frutti dei Beneficj, perchè i Regj Economi pretendono farne l' esazione dell' intero anno, e quello, che più è intolerabile, pretendono anche i Regj Economi ritenersi la mercede del dieci per cento su quella rata di frutti, che appartiene al novello Benefiziato. Il che rappresentano essi come ingiusta, e come direttamente contraria agli ordini, ed alle provvisioni che riportano dalla Regal Camera di non doversi impedire la libera amministrazione de' frutti dopo il possesso.

Avendo io proposto il tutto nella stessa Regal Camera, ed essendosi ponderata la giustizia dell' esposte querele, ha la stessa considerato, che siccome alla Regia Economia appartiene la rata de' frutti dell' intiero anno proporzionatamente al tempo della vacanza, la quale dee dividersi col nuovo Benefiziato seguendo la norma del Regal Dispaccio de' 14. Ottobre 1780., così non convenga impedire l' amministrazione delle rendite del Benefizio al novello Provisto, che dopo averne preso il possesso, abbia ottenute dalla Regal Camera le corrispondenti provisioni per lo dissequestro. Giacchè ordinandosi colle divisate provvisioni di togliersi il sequestro, e questo continuandosi a ritenere da Regj Economi sotto il pretesto di dover esigere la rata de' frutti spettanti al Monte frumentario per lo tempo della vacanza, restarebbero vane, ed elusorie le provvidenze di essa Regal Camera con danno de' Beneficiati, la gravezza de' quali tanto più cresce, quanto che il più delle volte la vacanza è stata di pochi giorni, o di qualche mese, cosicchè la rata, che appartiene al Beneficiato è di gran lunga maggiore di quella, che appartiene alla Regia Economia.

Quindi ha risoluto, che gli Economi Regj in vista degli ordini, che perverranno loro della Regal Camera di togliersi il sequestro apposto sulle rendite de' vacanti Beneficj di qualunque natura siano debbano lasciarne l' amministrazione libera agli stessi nuovi Provvisti. Benvero siano li prefati Regj Economi nell' obbligo d' invigilare sulla percezione de' frutti naturali, o civili, che ne farà il nuovo Provvisto, e l' esazione di tutti i prodotti, o rendite de' medesimi beneficj si dovrà fare coll' intelligenza, ed assistenza di essi Economi Regj per prendersi nell' atto istesso della

della raccolta, o dell' esazione quella rata, che giustamente appartiene alla Regia Economia proporzionatamente al tempo della vacanza sopra tutti i frutti che pervengono nel corso di un anno intero al Beneficiato, con farsene il calcolo a tenore del Regal Dispaccio del dì 14. Ottobre 1780., nè si potranno da i novelli Provvisti introitare le rendite de' benefizj, se pria non sarà la Regia Economia soddisfatta interamente della descritta rata, che le appartiene.

Ha risoluto ancora la Regal Camera, che la mercede del dieci per cento appartenente ai Regj Economi debba soltanto ricadere in quella rata che essi effettivamente introiteranno al Monte Frumentario, e sulla esazione già fatta, e non già sull' altra, che appartiene agli stessi Benefiziati: conciosiachè non facendone essi Regj Economi l'esazione di questa seconda rata a tenore della presente determinazione, non è giusto, che traggano profitto da quello, di cui non ne soffrono incomodo alcuno.

Si lusinga la Regal Camera, che con questa norma non debba recarsi il menomo pregiudizio agl' interessi de' Poveri, alli quali per sovrana degnazione sono addetti i fondi del Monte frumentario; imperciocchè avendo i Regj Economi tutta la potestà, della quale a tenore delle Istruzioni sono investiti, non vi sarà certamente da temere, che i nuovi Beneficiati usino verso di loro frode alcuna nella percezione de' frutti, o che non valessero permettere, che i detti Regj Economi v' invigilassero, potendo in ogni caso di bisogno occorrervi colle dovute provvidenze V. S. Illustrissima, alla quale è affidata l' ispezione di questo importante ramo, e la vigilanza del pubblico deposito a favore de' poveri.

Di accordo della stessa Regal Camera passo tutto ciò alla sua intelligenza, affinchè ne disponga l' adempimento, facendone avvisati di queste risoluzioni tutt' i Regj Economi di cotesta Provincia, e ricordando anche loro, che in caso di vacanza di qualche beneficio per quanto breve ne sia la durata, sempre debbano formare lo stato delle rendite, e pesi, e rimetterlo per mezzo suo nella Regal Camera, ancorchè non sia seguita la percezione de' frutti dell' intero anno, ed ancorchè non ancora abbiano essi renduto il loro conto, e pieno di stima mi raffermo. Napoli dalla Segreteria della Regal Camera il dì 5. Luglio 1783. Di V. S. Illustrissima. Divotissimo obbligatissimo Servo vero. Giacinto Dragonetti. Signor Avvocato Fiscale di &c.

CIRCOLARE

Per gli Regj Economi, che non molestino gli Affittatori de' beni de' Beneficiati vacanti durante il tempo dell' affitto, e che preferiscano gli antichi.

Illustrissimo Signor Padrone Colendiss.

Vacante Beneficio non removeantur a Regiis Oeconomis Conductores, qui ostendunt jus legitimum eorum conductionis.

Di tempo in tempo sono pervenute alla Regal Camera le doglianze di alcuni Conduttori de' beni de' Beneficj, che durante ancora il tempo dell' affitto convenuto col defunto Beneficiato venivano molestati da' Regj Economi, i quali accaduta la vacanza de' Beneficj medesimi pretendevano procedere a nuovo affitto. La Regal Camera riflettendo che tal Benefiziato sebbene sia egli semplice Amministratore, pure convenga di praticare tutti gli atti temporanei, che all' amministrazione sono analogi. E perciò in simili rinconti ha presa la risoluzione, che durante il tempo convenuto nell' affitto, non dovesse da quello essere molestato il Conduttore.

Ha

Ha quindi voluto la Regal Camera che tal determinazione fatta in casi particolari si fosse da me partecipata a V. S. Illustrissima, alla quale perciò in nome della stessa Regal Camera prevengo, che qualora da' Beneficiati siasi fatto legittimamente, e senza frode l'affitto de' beni del suo beneficio, seguendo la di lui morte non debba il Conduttore essere molestato sotto il pretesto di nuovo fitto da' Regj Economi durante il tempo della locazione legittimamente fatta dal defunto Beneficiato, quale spirato debbano essi Regi Economi procedere colle solite sollennità al nuovo affitto con procurare il maggior vantaggio possibile del Monte, e con badare, di non far mai affitti lunghi, ma per tempo discreto ad oggetto di non pregiudicare la libertà de' futuri Beneficiati, e con dare la prelazione agli antichi Conduttori, qualora essi ne siano stati per lungo tempo affittatori, e vogliano valersene per lo stesso prezzo maggiore, che si troverà ad affittare il fondo, o i poderi beneficiali. Resti V. S. Illustrissima in tale intelligenza per suo regolamento, e governo de' Regj Economi del suo ripartimento, e pieno di stima me le ripeto. Napoli dalla Segreteria della Regal Camera il dì 9. Agosto 1783. Di V. S. Illustriss. Divotiss. Obbligatiss. Servo vero. Giacinto Dragonetti. Signor Avvocato Fiscale di ec.

CIRCOLARE

Per i dritti spettanti alle Cattedrali vacanti.

Illustrissimo Signore Padrone Colendiss.

Regulae circa exactionem directuum Cathedralium vacantium.

*V*Arj sono i ricorsi relativi all'esazione di dritto di procurazione, o sia visita, di strene, o sian doni, o sussidio caritativo, di Cattedratico, e di quarta de' censi, e degli obiti che si trovano introdotti a prò delle Chiese Cattedrali, e de' quali, per quelle che oggi sono vacanti se ne vuole sostenere da' Regj Economi Ecclesiastici la prestazione.*

La Regal Camera in occasione d'un consimile ricorso fatto per la Mensa Vescovile di Potenza, con serietà riflettendo all'affare dopo aver inteso l'Avvocato del Monte Frumentario; comunicò al Fiscale di Matera le risoluzioni, che confacevano a' proposti articoli che furono li seguenti.

I. La procurazione a tenore del Concilio di Trento, ed a tenore della tassa Innocenziana per quella parte che è ricevuta nel Regno, non si dee se non al Visitatore nell'atto della visita, e consiste nel solo vitto, e viatico.

II. Il sussidio caritatico secondo il Concilio Lateranense III., e di quello di Londra nel XII. Secolo si somministra dalle Chiese inferiori al Prelato ne' sommi suoi bisogni, o nelle convocazioni de' Sinodi, e fuori di queste circostanze non sarebbe giusto, che esazione di simil fatta possasi pretendere.

III. Il Cattedratico poi è dovuto alla Chiesa Cattedrale in signum honoris et subjectionis Cathedrae, *e da questo soltanto sono esenti, mercè le Regali deliberazioni, i Beneficj di Padronato Regio, e Feudale, i Luoghi Pii Laicali, le Cappellanie, ed i Legati Pii di Messe.*

IV. Ed ugualmente non possono essere esenti le Chiese inferiori dal contribuire alla Cattedrale la quarta de' censi, e degli obiti, qualora siano state solite pagare alle Cattedrali istesse, mentre dalla più alta antichità trovasi introdotta la prestazione della quarta de' censi e degli obiti suddetti in favore di esse Cattedrali, succeduta alle antiche oblazioni, che fatte alle minori Chiese, queste ne rimettevano alla maggio-

giore la quarta parte, ritenendone le altre tre per la riattazione, per li Ministri dell' Altare, e per li poverelli; onde quelle Cattedrali vacanti che si trovano in possesso di tali esazioni, non debbano, nè possano per via di fatto esserne spogliate.

Ha in seguito voluto la Regal Camera che tali risoluzioni da me si comunicassero anche a V. S. Illustrissima, siccome adempio per norma, e governo in casi simili, che se le sono proposti, o se le proporranno in avvenire per le Cattedrali vacanti di cotesta Provincia, e piena di stima mi raffermo. Di V. S. Illustriss. Napoli dalla Segreteria della Regal Camera il dì 9. Agosto 1783. Divotiss. Obbligatiss. serv. vero Giacinto Dragonetti. Signor Commessario di Campagna.

CIRCOLARE

Per gli Stati da mandarsi dalli Regj Economi delle Diocesi subito seguita la vacanza.

Illustrissimo Signore Padrone Colendiss.

Abse ull'a mora transmittantur status redditnum et onerum Ecclesiarum statim ac casus vacationis accide-nt.

LA Regal Camera per lo dovuto adempimento de' sovrani ordini generali relativi alle vacanze, stimò con ordini circolari degli 8. Marzo del corrente anno incaricare, che vacando Beneficj di qualunque sorta, o che fossero Residenziali, o Badie, o di quelli, che diconsi di libera collazione, o di padronato ancorchè laicale, si dovesse subito non meno da' Regj Economi che da' rispettivi Governadori Locali, a tenore delle sovrane determinazioni dare il corrispondente avviso della vacanza, con sequestrarsene da essi Regj Economi, subito che vacheranno, le rendite, e con adempiere al dippiù, che si trova prescritto colle Regali Istruzioni su questo assunto.

Ma siccome dalle relazioni che in seguito pervennero, rilevò la stessa R. C. che sebbene si dava l' avviso di qualche vacanza, pure si era mancato di contemporaneamente darsi conto della parte più interessante, quale è quella di essersene proceduto a sequestro; così volle, che generalmente si fosse incaricato a tutti i Fiscali delle Provincie, perchè ciascuno avesse fatto seriamente sentire a' Regj Economi destinati nel proprio ripartimento, nel dare il sollecito corrispondente avviso della vacanza, dovessero nel medesimo tempo dar conto di averne subito proceduto al sequestro per potersi indi da' medesimi Fiscali passare tutto questo alla notizia della medesima R. C. Ed una tale determinazione fu comunicata con altra circolare d' Officio de' 17. Maggio.

Posteriormente, e proprio a 5. Luglio fu partecipata l' altra risoluzione presa dalla R. C., e diretta principalmente a rifrenare alcuni abusi che da' Regj Economi o si eran introdotti, o si potevano introdurre nel disimpegno della loro carica. Con tale opportunità volle ancora la R. C., che per mezzo degli stessi Fiscali delle respettive Provincie si fosse incaricato a' medesimi Regj Economi, che in caso di vacanza di qualche Beneficio, per quanto breve ne fosse la durata, dovessero sempre formare lo stato delle rendite, e de' pesi, o per mezzo de' medesimi Fiscali rimetterlo in essa R. C., ancorchè non fosse seguita la percezione de' frutti dell'intero anno, ed ancorchè non avessero esibito il conto.

Or volendo io la pronta ed esatta esecuzione di tali determinazioni della M. S., che non si veggono perfettamente eseguite in tutte le parti, ho risoluto in conformità di esse rinovarne gli ordini circolari, affinchè nuovamente, e con tutta la serietà V. S. Illustrissima ne incarichi a' Regj Economi delle Dio-

cesi

resi di questa Provincia il pieno adempimento. Cioè che in conformità de' predetti ordini degli 8. Marzo, vacando Beneficj di qualunque sorta, dovessero subito procederne al sequestro, ed indi anche subito, come loro stà prescritto cogli altri suddetti ordini de' 17. Maggio dare a lei contemporaneamente l'avviso così della vacanza, che del sequestro già fatto, con ispiegare se il Beneficio vacante sia di pretesa libera collazione, o pure di padronato, ancorchè laicale per potersene immediatamente da lei sull' assunto riscontrare la stessa R. C. con tutte le anzidette circostanze.

E che inoltre accaduta la vacanza dovessero subito formarne lo stato attuale delle rendite, e de' pesi, e rimetterlo per mezzo di V. S. Illustrissima senza prender pretesto, o che breve ne sia stata la vacanza, o che non ancora sia seguita la percezione de' frutti, o che non siano ancora in circostanze di rimettere il loro conto, e che lo stato predetto debba essere esatto, e fedele, e sottoscritto dal rispettivo Regio Economo, affinchè in caso di mancanza possa darne conto.

Non essendovi cosa, che più interessa il Monte Frumentario, ed in conseguenza i poveri, quanto il conto da darsi da' Regj Economi con tutta l' esattezza, lealtà, e buon ordine, perciò ho pur anche risoluto con questa occasione di farsi generalmente sentire a' Fiscali delle Provincie, siccome fò con V. S. Illustrissima, affinchè incarichi a' Regj Economi del suo ripartimento, o che siano delle Diocesi, o delle Cattedrali vacanti, che da oggi in avanti debbano formare il lor conto in tre volumetti separati, uno consistente nel Bilancio dell' introito, e dell' esito da essi rispettivamente sottoscritto, l' altro, che contenga le cautele in giustificazione dell' introito, ed il terzo i documenti in discarico degli esiti, con avere presenti le Istruzioni che n' ebbero per la sistemazione dell' uno, e degli altri, e la lettera, che da me se ne fece in data de' 22. Novembre dello scorso anno per la maggiore agevolezza, e dilucidazione.

Mi comprometto del suo zelo per l' esatto adempimento e pieno di stima mi raffermo. Di V. S. Illustrissima = Napoli il dì 30. Agosto 1783. = Riveritissimo Obbligatissimo Servo vero Duca di Toritto = Signor Commessario di Campagna.

CIRCOLARE

Per lo Cattedratico, Strene, Obiti, Sussidio caritativo, ed altro.

Illustrissimo Signore Padrone Colendiss.

PEr evitare la Regal Camera i continui sconcerti, che soleano insorgere in occasione delle vacanti Chiese Cattedrali intorno all' esazione, che pretendevano fare i Regj Economi Ecclesiastici de' dritti di procurazione, o sia Visita, di strene, del sussidio caritativo, del Cattedratico, e della quarta de' censi, e degli obiti, credette giusto di comunicare a V. S. Illustrissima le risoluzioni prese per la Mensa Vescovile di Potenza, siccome io feci con mia d' officio della data del dì 9. del prossimo passato mese di Agosto 1783. Corrigitur Encyclica pag. 227.

Dopo tal circolare son ricorsi al Regal Trono alcuni Conventi di Frati, i quali si son doluti, che gli Economi Regj Ecclesiastici delle vacanti Cattedrali pretendono esigere la quarta degli obiti, o de' mortorj, come pure quella de' censi delle Comunità Religiose, che dicono essere state sempre esenti da simili contribuzioni. E' ricorso parimente un Arciprete Curato, esponendo, che pretendendosi da' Regj Economi Ecclesiastici di assicurarsi dell' esazione della quar-

quarta funebre dalle Chiese Regolari, avevano intanto ordinato ad esso Arciprete, ed a tutti gli altri Parochi di non associare cadaveri, che andavano a tumularsi nelle Chiese de' Regolari, senza licenza in scriptis *di essi Regj Economi; la qual cosa produceva sicuramente il ritardo, o l'impedimento della sepoltura de' cadaveri. Questi ricorsi sono stati da Sua Maestà rimessi alla Regal Camera con incarico di darvi le convenienti provvidenze di giustizia.*

Si è rappresentato inoltre alla Regal Camera, che cercandosi di esigere in nome delle vacanti Mense Vescovili la quarta su l'oblazioni spontanee, che faceansi a' Capitoli, come sono quelle di cere, ed altro per li Compleannos, e su l'oblazioni avventizie in occasione di pubbliche preghiere, si sieno tali oblazioni volute convertire in necessarie, e forzose, malgrado le salutari provvidenze date dal Delegato della Regal Giurisdizione.

Quindi la Regal Camera con rincrescimento ha veduto, che mentre cerca di svellere un male, ed un disordine, ne germogliano degli altri. E siccome la medesima è sempre intenta nommeno a procurare il maggiore vantaggio del Monte Frumentario del Regno, che a non indurre menoma gravezza, e torto a chicchessia, così ha considerato, che il primo, e secondo articolo della precedente Circolare intorno a' dritti di procurazione, ed al sussidio caritativo, non possono produrre alcun turbamento, imperciocchè in tempo della vacanza delle Chiese, non possono i Vicarj Capitolari far novità alcuna senza intelligenza di Sua Maestà, ed in conseguenza non sono nel caso di far la visita delle Diocesi, nè di esigere procurazione, e molto meno il sussidio caritativo, che nelle loro persone non può in modo alcuno aver luogo.

Rispetto al Cattedratico ha risoluto la Regal Camera, che si esegua giusta la forma, e con quelle limitazioni contenute nella mia precedente Circolare.

Riguardo poi all' articolo della quarta degli obiti, o siano mortorj, e de' censi, non ha inteso, nè intende la Regal Camera introdurre nuova esazione, e nuovo pagamento nelle Chiese, e ne' luoghi, ne' quali non vi siano stati per lo addietro, ma soltanto per lo dritto di custodia, che in nome del Re nostro Signore esercita delle Cattedrali vacanti, ha inteso di conservare l'esazioni solite, e legittime, che da' Vescovi si facevano in vita, e che non sia giusto d'interrompersene l'esazione dopo la di loro morte. Quindi ha risoluto, che V. S. Illustrissima faccia intendere questi sentimenti della Regal Camera a tutt' i Regj Economi Ecclesiastici di questa Provincia, affinchè in questa intelligenza si astengano di dar molestia a quelle Chiese inferiori, o Comunità Religiose, le quali per lo addietro siano state immuni da tal pagamento; e specialmente farà loro intendere, che qualunque impedimento, o ostacolo, che per opera loro si frapponga alla sepoltura de' cadaveri, sarà dalla Regal Camera punito con tanto maggior rigore, quanto ne meritano coloro, che osano di essere i violatori delle salutari leggi del Re nostro Signore relative all' esequie. Ben vero potranno i medesimi Regj Economi Ecclesiastici far esazione della quarta funebre (sempre però che sia solita e legittima) e ne stia la Mensa in possesso non interrotto dalle Chiese, dalle quali è dovuta, dopo che siansi fatte l'esequie. Con questa occasione la Regal Camera ripete le nommai inutili cautele, che in materia di quarta funebre sogliono essere prescritte dal Re nostro Signore, che la medesima quarta non ridondi nè direttamente, nè indirettamente in aggravio degli eredi de' defunti, i quali non deb-

debbano per l'esequie esser tenuti a maggiori prestazioni in occasione dell'accennata quarta, e purchè l'esazione della quarta istessa non derivi dal Concilio Romano del 1725., la cui pubblicazione è stata riparata in questo Regno. E finalmente per quel, che riguarda la pretesa prestazione delle strene, o siano doni, e delle oblazioni spontanee, ed avventizie di sopra esposte, siccome queste sono state sempre libere e spontanee, e non si possono pretendere da' Ricusanti per le pubbliche leggi dello Stato, così non è stata mai intenzione della Regal Camera di convertirle in forzose, e necessarie, e di pretendere, che le Mense vacanti n'esigessero la quarta da' Ricusanti.

Vuole dunque la Regal Camera, che questi suoi sentimenti si comunicassero da me a V. S. Illustrissima, siccome d'accordo della stessa adempie per norma, e governo di tutti i Regi Economi Ecclesiastici delle vacanti Chiese di cotesta Provincia, all'intelligenza de' quali li farà subito pervenire, affinchè si tolga ogni pretesto, ed ogni abuso di sinistra interpretazione della precedente mia Circolare, e pieno di stima mi raffermo. Napoli dalla Segreteria della Regal Camera il dì 6. Settembre 1783. Di V. S. Illustrifs. Signor Commessario di Campagna. Divotiss. Obbl. Servo vero. Giacinto Dragonetti.

CIRCOLARE

Illustrissimo Signore Padrone Colendiss.

Solvatur absque ulla dilatione ab Oeconomis Regis stipendium Oeconomis Curatis Parochiarum vacantium.

I*L Vescovo d'Isernia con rimostranze del dì 24. del prossimo scorso mese fece presente alla R. C., che con difficoltà poteva rinvenire un Prete a far da Economo Curato nelle Chiese, che vacano nella sua Diocesi, ad oggetto che ogni volta, che se gli doveva pagare la mercede dovuta, se gli rispondeva, che accudito avesse alla R. C. con riportarne gli ordini corrispondenti, e quindi ha chieste le provvidenze, che gli Economi Curati siano soddisfatti mese per mese della loro mercede.*

Il che essendosi proposto nella Regal Camera, la medesima per punto generale ha risoluto prevenirsi V. S. Illustrissima, che a tenore delle Regali Istruzioni faccia subito gratis, et ex officio *dagli Economi Regj Laici pagare agli Economi Curati, che saranno dagli Ordinarj destinati nelle vacanti Parocchie di cotesta Provincia, senza punto ritardarsi la mercede loro dovuta, con lasciare in beneficio de' medesimi il fruttato della stola bianca, e nera. Ben vero però, che in ciascuna vacante Parocchia non vi debba essere che un solo Economo Curato, a cui tal mercede pagar si debba, e che lo stesso sia stato legittimamente destinato dalla Curia Diocesana, eccetto bensì quelle Parocchie, alle quali la R. C. per le particolari circostanze avrà stimato, o stimerà con suo speciale ordine di destinarvisi più di un Economo Curato, attenta l'eccessiva Popolazione, a cui non si potrebbero amministrare i Sacramenti da un solo Economo Curato, ma vi bisognerà un altro Coadjutore; nel qual caso si dovrà dare a questo Coadjutore quella mercede, che destinerà la stessa Regal Camera. Nella intelligenza che queste tali circostanze di esservi bisogno dell'accennato Coadjutore siano molto rare ad accadere, mentre ha veduto la Regal Camera, che in ogni rincontro di vacanze sia stato sufficiente un Economo Curato per amministrare i Sacramenti ai Figliani della medesima, e che talvolta dagli Economi, o da altri per approfittare siasi senza necessità promossa la pretensione di esservi in una Parocchia vacante più di un Economo. Vuole in oltre la Regal Camera, che si somministri dagli stessi Economi Regj* tut-

tutto il bisognevole per lo culto divino, il quale sommamente stà a cuore di S. Maestà, e vuole, che non si ometta in menoma parte quanto in questo articolo sta prescritto dalle Regali Istruzioni.

D' accordo dunque della stessa Regal Camera le comunico tuttociò per norma, e regolamento di V. S. Illustrissima, e perchè si esegua in tutte le sue parti, e pieno di stima mi raffermo. Napoli il dì 7. Settembre 1783. dalla Segreteria della Regal Camera. Di V. S. Illustrissima. Signor Commessario di Campagna. Divotiss. Obbl. servo vero Giacinto Dragonetti.

CIRCOLARE

Illustrissimo Signore Padrone Colendiss.

Regii Oeconomi in sequestrandis redditibus Canonicatuum, et Participationum observant Articulum V. generalium Appuntamentorum, et eximant distributiones quotidianas, manuales nuncupatas,

QUantunque colli generali Appuntamenti formati dalla Regal Camera, ed approvati dal Re nostro Signore intorno al regolamento, ed alla direzione delle Regie Economie stabilite da S. M. alla custodia de' Benefizj vacanti, sufficientemente si sia provveduto ai varj casi, ed alle circostanze, che devono concorrere per lo sequestro delli Canonicati vacanti; pur tuttavia frequenti sono state le querele de' Capitoli delle Cattedrali, Collegiate, ed anche delle Chiese Ricettizie, pretendendo essi l' esenzione del sequestro, che dai Regj Economi si sia fatto per qualche Canonicato, o porzione vacante sul supposto, che i beni di Massa-comune non sieno suscettibili di Vacanza, e che si accrescano ai Superstiti le porzioni delli Canonici, o Participanti, che mancano.

In occasione di essersi trattata nella Regal Camera una tal controversia fra il Capitolo di Capua, ed il Monte Frumentario, la M. S. con Regal Dispaccio segnato a' 15. di Novembre del corrente anno nel tempo stesso, che ha prescritto di osservarsi gli Appuntamenti sovranamente approvati, per non togliersi ai Poveri, a beneficio de' quali è stato il Monte Frumentario istituito, ciò che loro si appartiene, ha dichiarato, che l' Articolo V. de' generali Appuntamenti predetti, in cui si parla dell' esenzione dal sequestro, comprende quattro condizioni copulative, cioè I. che non vi sia prebenda; II. che le distribuzioni non sieno stabilite in luogo di essa; III. che si sieno queste ripartite ai soli interessanti; e IV. che la rata della partecipazione, e distribuzione non ecceda la somma di ducati sessanta.

A tenore di questa norma dalla M. S. stabilita si forma un pregio la Regal Camera, alla quale per sovrana degnazione è affidato l' esercizio della Custodia delle Chiese, e Benefizj vacanti, di eseguire in tutte le sue parti il Regal comando.

Quindi ha risoluto, che i Regj Economi nelli sequestri fatti sin dal dì della pubblicazione della Legge de' 26. Luglio 1779., o che faranno delli Canonicati, e porzioni vacanti, seguendo la divisata norma, debbano non solamente mantenere in sequestro le prebende, ma eziandio la porzione di Massa-comune, e delle distribuzioni quotidiane, riserbandosi essa Regal Camera di fare da' medesimi Economi togliere il sequestro ne' casi, che costi, che tutte quattro le sopra espresse condizioni copulativamente vi concorressero, per provvedersi in tal guisa alla tenuità della Congrua a tenore del disposto dell' articolo V. Ben' inteso, che debbano essere esenti dal sequestro quelle sole distribuzioni quotidiane, che sono le manuali, e minute, provenienti da' beni avventizj dei Capitoli, Collegiate, e Chiese Ricettizie, come a dire Responsorj, e Novene, Messe votive, Anniversarj, Funerali, Associazioni di Cadaveri, che di loro natura

tura sono mera particolar mercede di servigio personale, e che non si sogliono partecipare dagli Assenti, ancorchè fosse per cagione d' infermità, o altra giusta causa, come la Regal Camera ha determinato in altri rincontri; affinchè si provegga in tal guisa alla mercede del servigio dell' Altare, che dai Canonici, o Partecipanti si presta.

D' accordo della stessa Regal Camera partecipo a V. S. Illustrissima questa risoluzione, affinchè la comunichi ai Regj Economi della Provincia per loro intelligenza, e per l' esecuzione; a qual' effetto le compiego le corrispondenti copie per gli Economi del suo Ripartimento. mentre pieno di stima mi affermo. Di V. S. Illustr. Napoli dalla Segret. della Die 6. Dec. 1783. *R. C. il dì 6. Dicembre 1783. Sig. Avvocato Fiscale di &c.*

Regal Dispaccio

o sia

(*) PRAMMATICA IV.

Bona dotalia Capellaniarum penes Capellanos sint si ex fundatione, vel ex observantia ante annum 1769 ita cautum: interdictum patronis fundis dotalibus abuti.

ESsendo pervenuto a notizia del Re con la rappresentanza rassegnata dal Vescovo di Teramo l' abuso, che si fa de' fondi addetti a' Legati Pii, ed alle Laicali Cappellanie Familiari, che un tempo abusivamente diceansi Beneficj, dividendosi tali fondi tra' Compadroni in picciole porzioni, e benanche talvolta distraendosi; onde ne sono risultati l' inadempimenti degli obblighi delle Messe, e delle altre pie disposizioni de' Testatori, e sovente l' abbandono, e la profanazione delle Cappelle Titolari. Intento sempre il religioso animo della M. S. a dar riparo a quei disordini, che possono offendere la pietà, e frastornare l' eseguimento della volontà de' defunti dopo di avere inteso il parere della Real Camera è venuta a stabilire, e comandare quanto siegue.

I. Esistendo carte di fondazione di pretesi Beneficj, o Cappellanie Laicali, dichiarate tali con provisioni della Real Camera, e che sieno di Patronato Laicale, dovranno eseguirsi giusta la loro forma, continenza, e tenore in tutte le parti, che non sieno disdette dalla Polizia del Regno.

II. Se dalle carte si rilevi, che il Legato Pio, e Cappellania Laicale sia dell' epoca anteriore dell' anno 1769, che fu il tempo della provida Legge contraria all' ammortizzazione, e si rilevi eziandio, che vi sieno addetti i fondi da amministrarsi dal Cappellano, e de' quali il Cappellano medesimo debba goderne l' usofrutto col peso delle Messe, e di altre opere prescritte, in tal caso la volontà del Fondator dovrà eseguirsi. Non si potrà perciò da' Compadroni usurpare l' amministrazione de' fondi, e molto meno dividendoseli, ovvero distrarli, ma si dovranno i fondi conservare nella loro indivisibilità, per dote della Cappellania.

III. Le Cappellanie Laicali, le quali sono di epoca posteriore alla Legge contra l' ammortizzazione, non possono avere per dote beni stabili, e quindi, se taluna di esse avesse in dote qualche fondo, potranno i Compadroni valersi di loro ragioni a tenore della Legge, con fare adempire alla Cappellania.

IV. Mancando la carta di fondazione si attenderà l' osservanza sia favorevole al Cappellano, il quale abbia goduto l' amministrazione, e l' usofrutto de' fondi, dovrà questa eseguirsi, come presunta volontà del Fondatore, e come una pruova della fondazione medesima.

V. Se per volontà del Fondatore, ne'

ne' casi, in cui esiste la carta di fondazione, ovvero per osservanza praticata prima dell' anno 1769. si rilevi, che la sola rendita sia addetta al Cappellano, tuttochè sia questa caricata sopra certi, e determinati fondi, in tal caso i fondi medesimi dovranno rimanere presso coloro, a' quali per dritto si appartengono, sieno essi gli eredi, oppure i compadroni del pio Legato. Rimarrà al Cappellano l' azione ipotecaria sopra quei fondi, per esigerne la stabilita prestazione, e non avranno i fondi il vincolo della indivisibilità, come sopra dichiarata.

VI. Dopo le dichiarazioni di Laicalità proferite dalla Real Camera de' supposti Beneficj, abusando i Compadroni, molte volte hanno spogliati i Cappellani de' fondi addetti alle Cappellanie, e si hanno divisi tali fondi, e sovvente gli hanno ancora distratti. Quindi se la dote della Cappellania si rileverà dalla carta di fondazione sarà nullo l' abuso praticato da' Compadroni, e saranno salve le ragioni a coloro, a' quali si appartengono, di fare repristinare i fondi a prò del Cappellano con giudizio regolare innanzi al Giudice competente.

VII. Se poi la dote della Cappellania in fondi stabili derivasse da sola osservanza, mancando la carta di fondazione, in tal caso, per non involvere in litigj le famiglie, che ora possedono i fondi, dovranno rimanere le cose nello stato attuale; badandosi però da' Magistrati di mettere in salvo la quantità sufficiente di beni, che possono corrispondere all' adempimento della celebrazione della Messa, e degli altri pesi della Cappellania, e al culto e mantenimento delle Chiese, e Cappelle; obbligandosi perciò coloro, i quali possedono i fondi, di repristinare, o in fondi, o in rendita certa, e sicura il peso corrispondente della Cappellania, e dal culto, e mantenimento delle Chiese, e Cappelle.

VIII. Finalmente, affinchè si adempia con esattezza, il peso della celebrazione delle Messe prescritte da' Fondatori ne' casi, in cui non possa evitarsi la divisione de' beni, vuole S. M., che gli eredi, a' quali passano tali beni, siano *in solidum* tenuti all' adempimento de' pesi; e comanda inoltre, che i Vescovi ne tengano notamento ne' Libri per prenderne, cura, e nozione, se le Messe si celebrino, e siensi per lo passato celebrate, e nel caso di mancanza lo rappresentino alla M. S. per gli opportuni espedienti.

Queste Sovrane Deliberazioni di suo Real Ordine le partecipo a cotesta Real Camera per intelligenza, ed uso conveniente. *Palazzo 4. di Agosto 1798.* FERDINANDO CORRADINI. *Signor Consiglier Rivellini.* Die 4. Aug. 1798.

DE

(†) DE ADMINISTRATIONE LOCORVM PIORVM

T I T. V

(*) PRAMMATICA PRIMA.

Illustrissimo Signore.

Administratores Locorum Piorum immediatae Regiae Protectioni non subjectorum, finito anno, reddant computa.

HO fatto presente al Re quel, che il Tribunal Misto rappresenta, con consulta degli 8. di Novembre dell' anno prossimo passato, per rapporto alli gravi disordini, che sono in tutto il Regno, sull' amministrazione de' Luoghi Pij Laicali, per non dare gli Economi e li Governadori di quelli li dovuti conti del tempo, che anno esercitato il loro impiego, ma piuttosto si mantengono in quelli per lungo tempo, e più di quel, che sta prescritto. E Sua Maestà, informata in quel, ch' espone il detto Tribunale in riguardo allo assunto, si è degnata risolvere e comandare alli Presidi Provinciali, ed al Commissario di Campagna, che comunichino alli Governadori delle loro rispettive Provincie le Reali risoluzioni seguenti, che si è servita prendere; e sono:

Che ordinino a gli Amministratori delli Luoghi Pij Laicali non soggetti alla Immediata Regia Protezione che, essendo terminato lo intero anno della loro amministrazione cessino dallo esercizio del loro impiego, e dieno li conti della loro amministrazione alli Razionali, o sieno Deputati, li quali si eleggeranno secondo il solito; con avvisare al Vescovo, affinchè destini la persona, la quale dee intervenire graziosamente, secondo il Concordato; con eleggersi nel medesimo tempo li nuovi Amministratori da quelli, a' quali spetta, secondo è stato solito.

Che fatto lo esame e la visione delli conti nella suddetta forma, sempre che gli Amministratori restano debitori; li detti Razionali, o sieno Deputati, secondo il Concordato, debbano spedirgli la significatoria; della quale se le parti si sentiranno gravate, debbano ricorrere al Tribunal Misto, al quale per osservanza del Concordato appartiene la decisione. E quando, dopo l' amministrazione siesi ben esercitato, e si spedisca agli Amministratori la liberatoria, in questo caso li riferiti Governadori rimettano alli Presidi, e al Commissario di Campagna rispettivamente, una nota, o sia un semplice ristretto autentico, dello introito ed esito delli suddetti Luoghi Pij Laicali, per questo primo anno, affine di doversi da' medesimi rimettere in questa Segreteria del mio Carico.

Ed inoltre ha comandato Sua Maestà alli riferiti Presidi, e Commissario di Campagna, che comunichino in iscritto a gli Arcivescovi e Vescovi delle loro rispettive Provincie che qualunque sconcerto e disordine, il quale sapranno essere in qualche Luogo Pio Laicale nelle loro Diocesi, dal quale risulta pregiudizio al servigio di DIO, ed al bene pubblico, lo rappresentino a Sua Maestà, per istrada di questa Segreteria del

del mio Carico, affinchè Sua Maestà, informata di quello, possa dare le provvidenze opportune, per la maggior gloria di DIO, e aumento delli Luoghi Pij Laicali.

Tutto ciò prevengo a V. S. Illustrissima di Real ordine, per intelligenza e governo del Tribunal Misto. Dio guardi a V. S. Illustrissima molti anni come desidero. *Palazzo a' 12. di Gennajo del* 1742. *D. Gaetano Maria Brancone. Illustrissimo Signore Monsignor Arcivescovo di Tessalonica.*

Die 12. Jan. 1742.

(*) PRAMMATICA II.

Electio, finito anno, Administratorum, et Rationalium fiat unico actu, servatis conditionibus statutis a Pragm. V. de Admin. Univers.

S.R.M. = Signore. Dalla Udienza di Lucera colla ingionta relazione, che la M. V. si è servita di rimettere a questo Tribunale per informo con suo parere, si è rappresentato, che avendo comunicati gl' ordini Regali da V. M. dati fuora circa de' luogi Pij laicali a Governatori di quelle Provincie, incaricandone loro la dovuta fedele osservanza, alcuni de' medesimi l' aveano riferito incontrarsi da essi difficoltà nell' eseguirli circa la richiesta da farsi agli Ordinarj Diocesani per la destinazione di un lor Deputato ad intervenir *gratis* co' Razionali eletti secondo il solito alla visione de' conti de' suddetti Pij luoghi; poichè trovandosi da molto tempo introdotto per trascuraggine, o compiacenza degl' Amministratori l' abuso di vedersi tali conti dal solo Computista, o Razionale deputato dalla Curia Ecclesiastica, pretendevano gl' Ordinarj di eleggere unicamente loro una tal persona, e non già destinare persona veruna, che con altri a quell' atto intervenisse.

Che i Vescovi a lor favore sù di ciò interpretavano quelle parole del Cap. V. del Concordato, di eleggersi i Razionali *secondo il solito*; quando all' incontro solito non potea dirsi un abuso pregiudiziale anche a Regj delitti, e le menzionate parole dovean solo riferirsi alla diversa maniera, con cui si eliggevano i Razionali secondo la qualità, e l' istituto de' luoghi Pij. Che in effetto avendo tre Governatori della Terra di Morrone, di S. Croce, e di Castelvetere fatto eleggere i Razionali per la visione de' conti dell' Amministratori di que' luoghi Pij laicali, e richiesto i respettivi Ordinarj, che sono il Pro-Vicario della Curia di Benevento, ed il Vescovo di Larino a destinare il Deputato loro, il quale intervenisse a quella discussione con Razionali già eletti; aveano i medesimi assolutamente ricusato di farlo, pretendendo unicamente al Computista da eleggersi da essi appartenersi la visione de' Conti. Che inoltre a ciò pretendeva il Vescovo di Larino spettare a lui la facoltà di eleggere gli Economi, ed Amministratori de' medesimi Pij luoghi laicali, anche nelle Cappelle di S. Antonio, e del Carmine della Terra di S. Croce, contuttochè fossero di padronato baronale, ed i passati Baroni Duca di Telese, e Conte Stella avessero fatta sempre una tal elezione, usurpatasi dal Vescovo dopo la devoluzione di quella Terra al regal Patrimonio, e con molto discapito di quelle Cappelle, delle dicui rendite disposto avea il Vescovo dispoticamente a suo piacere. E finalmente che in vista di tali relazioni de' menzionati Governatori avea stimato l' Udienza di prescrivere per ora a' medesimi, che si astenessero di dare su questo punto altro passo, impedendo il far vedere detti conti dal solo Computista ecclesiastico secondo l' abuso introdotto; e di umiliar-

liarne a V. M. in tanto la notizia di tutto per riaverne i suoi Regali oracoli che dovessero a lei servir di norma, ed a Governatori locali di regola.

Esaminatosi maturamente questa relazione dal Tribunale fù ponderato, che fin dalla pubblicazione del Concilio di Trento cominciarono i Prelati del Regno a pretendere la giuridizionale ingerenza ne' conti, e nell' amministrazion de luoghi Pij laicali; fu loro sempre ciò fortemente contradetto dal Governo per non essere stati quì ricevuti due capitoli del Concilio attinenti a sì fatti, luoghi, come privatamente sottoposti colli loro beni, e con le persone de' loro beni, e con le persone de' loro Amministratori laici a' Regj Magistrati; da quali perciò sino a questi ultimi tempi non si è mai permesso a' medesimi Prelati di affatto ingerirsi nel temporale di quei luoghi Pij, facendo tutt' i di loro atti abolire anche coll' uso de' rimedj economici. . . . Che attento eziandio l' istesso Concilio di Trento, sù di cui unicamente fondavansi le pretenzioni degli Ordinarj, non avean questi alcun diritto di eleggere i Razionali, e Deputati per la vision de' conti de' luoghi Pij laicali; e molto meno d' ingerirsi affatto nella elezion de' loro Amministratori laici. Poichè siccome prima del Concilio essi niuna ingerenza tenevano in sì fatti luoghi Pij, ed i conti di questi si discutevano in conseguenza da' Deputati laici eletti dalle parti, o da loro competenti Giudici Secolari, a quali detti luoghi colli loro beni, ed Amministratori eran soggetti: così a tal consuetudine non mai derogò il Concilio, ma solo volle, che in tal caso intervenisse alla vision de' conti cogli altri Deputati anche l' Ordinario, senza del quale non fossero valevoli, e legittime le ottenute liberatorie. Onde niente altro fuori di un tale intervento della vision de' conti potevano mai giuridicamente pretendere i Vescovi del Regno in virtù del Concilio sudetto. Che nel Concordato siccome non erasi avuto affatto pensiero di attribuire a' Vescovi giuridizione alcuna sopra de' beni temporaii de' Pij luoghi laicali, e di loro Amministratori laici, come nello stesso Capo V. chiaramente appariva dalle disposizioni fatte tanto per la visita sola accordata *in spiritualibus*, quanto per la esecuzione delle significatorie da farsi contro de' laici dal solo Giudice laico; così altro non si era inteso di accordare a' Vescovi, se non anche la facoltà di far intervenire un lor Deputato insieme cogl' altri nella vision de' conti per la maggiore indennità de' Pij luoghi; nè altro poteano essi conseguentemente pretendere in tal dipendenza. Che seguela di ciò doveano aversi per abolite dal Concordato le varie particolari contrarie consuetudini del Regno, e praticarsi da per tutto quanto a' medesimi Pij luoghi la stessa generale uniforme osservanza. Onde non potendo in virtù del Concordato più sossistere qualunque pretesa giuridizione de' Vescovi sul temporale de' luoghi Pij laicali, nè meno in consequenza doveano aver più luogo alcuno gli atti di eleggere i Razionali, e gli Amministratori de' medesimi Pij luoghi, che da quella supposta lor giuridizione poteano unicamente derivare. Che tenendosi tutto ciò presente, siccome non sembrava potersi dire solito giuridico qualunque atto di giuridizione dagli Ordinarj esercitato nel destinare i Razionali, o eleggere gli Amministratori de' Pij luoghi laicali, per essersi

tali

tali atti giuridizionali de' Prelati sempre contradetti, e fatti abolire da' Regj Magistrati qualora giungevano a lor notizia, come contrarj alle pubbliche leggi del Regno, ed alla Regal giuridizione, i di cui diritti non poteano esser pregiudicati dalla connivenza, o trascuraggine de' privati vassalli: così quelle parole *secondo il solito* apposte nel Concordato, le quali anche venivano modificate dalle precedenti *da chi spetta*, non potendo attribuire diritto alcuno a coloro, oltre al supposto solito niuna ragione aveano di eleggere gli Amministratori de' luoghi Pij laicali, o i Razionali per la vision de' conti de' medesimi; doveano per necessità giusta il vero senso, e la mente del Concordato riferirsi non alla pertinenza della potestà giuridica di far tali elezioni, ma solo alle varie maniere, con cui quegli atti si facevano da coloro, a quali di ragione spettavano: essendo certo che, o per le particolari leggi delle fondazioni, o per trattarsi di corpi e collegj approvati, come tra gli altri sono le Confraternite, varie doveano esser forzosamente in tutto il Regno le consuetudini e le forme, con cui tali esecuzioni si facessero da quei che aveano di ragione il diritto di farle, nè conveniva quelle mutare. E finalmente che conforme pareva bene il doversi ridurre le cose ad un metodo fermo e generale in tutto il Regno per maggior vantaggio de' Pij luoghi laicali: così molto giusto sembrava, e conveniente il regolar collo stesso uniforme sistema amendue l'elezioni, così de' nuovi Amministratori laici, giusta il sentimento da questo Tribunale a V. M. umiliato nella sua consulta degli otto del passato Novembre, come pur de' Razionali e Deputati, che dovessero vedere i conti degli Amministratori precedenti de' medesimi Pij luoghi laicali. Dimodochè quelle stesse persone, dalle quali si eleggono i nuovi Amministratori debban contemporamente ancora eleggere i Razionali per la vision de' conti degli Amministratori passati; osservando regalmente nell' elezioni degli uni, e degli altri le medesime condizioni, e riserve personali; cioè „ che i nuovi Amministratori Razio„ nali suddetti eleggendi non sian de„ bitori de' Pij luoghi; che avendo„ gli altre volte amministrati abbia„ no dopo il rendimento de' conti ot„ tenuta la debita liberatoria, e che „ non sien consanguinei, ed affini de„ gli Amministratori precedenti sino „ al terzo grado inclusivamente *de* „ *jure civili*.

Onde il Tribunale inerendo alla menzionata sua consulta, ha stimato doversi a V.M. rappresentarsi, che possa degnarsi tanto alla Udienza di Lucera in risposta della sua relazione, quanto a tutte le altre generalmente prescrivere, che qualora non vi sia la fondazione in contrario di alcun Pio luogo, colla quale siano specificamente chiamate all' amministrazion di esso alcune particolari famiglie, o persone, che sien tuttavia esistenti; e quando non si tratti di Confraternite, o altri Collegj laicali con autorità legittima istituti, debban tutte l'elezioni così de' nuovi Amministratori de' luoghi Pij laicali, come pur de' Razionali deputandi alla vision de' conti degli Amministratori precedenti, farsi contemporaneamente finito l'anno dell' amministrazione in pubblico parlamento a tal fine convocato in ciascuna Terra, conforme si pratica nella elezion degli Ufficiali, ed Amministratori delle Università del Regno, senza doversi attendere qualunque osservanza e consuetudine an-

anche immemorabile in contrario sotto la pena della nullità dell' atto, ed altre ad arbitrio della M. V.: con che però tanto i nuovi Amministratori, quanto i Razionali suddetti nell' istesso tempo eleggendi non abbiano alcuna delle tre menzionate eccezioni, per cui non sarebbero capaci di esser eletti; e che ne' sudetti due casi delle particolari fondazioni o della Confraternita, ed altri Collegj laicali, si osservi quanto al primo la legge specifica della fondaziòn de' Pij luoghi, e quanto al secondo i Confratelli e i Collegiali giuridicamente adunati eliggano contemporaneamente i nuovi Amministratori, ed i Razionali colle medesime riserve però di sopra espresse, con doversi nella vision de' conti praticare la forma prescritta dal Concordato, e dagli ordini generali da V. M. dati fuora per la esecuzion del medesimo. Iddio guardi, e conservi la Sacra etc.

Di. 18. Apr. 1742. *Dal Tribunal Misto a* 18. *Aprile* 1742..
Di V. M. Umiliss. Vassalli C. Arciv. di Tessal. Pres. G. N. Ves. di Troja. Giuseppe Maria Andreassi. Carlo Mauri. Agnello Franchini Segr.

(*) PRAMMATICA III.

Regole da osservarsi nella elezione degli Amministratori, ed altri Uffiziali de' Luoghi pij.

Renovantur, aliis adhibitis conditionibus, Ordines circa electionem administratorum, et redditionem computorum.

ESsendosi venuto alla Regal notizia del RE che gli ordini circolari fatti pubblicare per tutto il Regno, e communicati a V. S., e agli altri Presidi delle Provincie, con dispaccio de' 13. Gennajo di questo anno, appartenenti all' amministrazione de' Luoghi pij Laicali non soggetti alla Immediata Regal Protezione, a rispetto de' loro esercizj, e della maniera della reddizione de' conti della loro amministrazione, in molte Città e Terre Baronali non sono pervenuti, o li Governatori non an lasciato copie di quelli alli loro successori. Mi comanda Sua Maestà dire a V. S. che rinovi in idioma italiano li citati ordini a tutti li Governatori così Regj, come Baronali, colle altre seguenti circostanze, che sempre, e quando non vi sia la fondazione in contrario di alcuni Luoghi pij; colla quale sono specificamente chiamate all' amministrazione di quelli alcune particolari famiglie e persone attualmente esistenti, e quando non si tratti di Confraternita, o altri Collegj Laicali con Autorità Legittima costituiti, debbano farsi tutte l' elezioni de' nuovi Amministratori de' Luoghi pij Laicali, come altresì de' Razionali, che an da essere deputati alla visura de' conti degli Amministratori, contemporaneamento, compito l' anno dell' amministrazione, in pubblico parlamento a questo sol fine convocato in ciascheduna delle Terre di cotesta Provincia: conforme si pratica nell' elezioni degli Uffiziali, ed Amministratori delle Università del Regno, senza doversi avvalere di qualsivoglia osservanza o costume anche immemorabile in contrario, sotto la pena di nullità ed invalidità dell' atto, ed altre ad arbitrio di Sua Maestà. Colla condizione però, che così i nuovi Amministratori, come li Razionali, che anno da eleggersi in un medesimo tempo, non sieno debitori de' Luoghi pij; e che se altra volta li anno amministrati, abbiano dati li conti, ed ottenuta la dovuta liberatoria, e che non sieno consanguinei nè affini degli Amministratori antecedenti, sino al terzo grado inclusivamente *de jure civili*: per le quali eccezioni non sieno capaci di esser' eletti.

ti. Che nelli sopradetti due casi delle particolari fondazioni o di Confraternita, o di altri Collegj Laicali, si osservi la legge della fondazione, e dalli Confratelli ed Uffiziali giuridicamente congregati si eleggano in medesimo tempo i nuovi Amministratori e Razionali, colle medesime riserbe già espressate: dovendosi nella visura de' conti praticare la forma prescritta nel Concordato, e negli ordini generali di Sua Maestà per la esecuzione del medesimo. Prevenendo V. S. medesimamente agli espressati Governatori che, in esecuzione de' loro carichi, dassero a' loro succesiori li riferiti ordini, per loro intelligenza ed osservanza, colla obbligazione agli stessi di eseguirli esattamente con gli altri, che eseguiranno; affinchè ciascun Governatore nuovo sappia gli enunciati ordini, colli quali si viene con effetto ad eseguirsi la Regal mente di Sua Maestà. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero. *Napoli li 12. Maggio 1742. D. Gaetano Maria Brancone. Signor Preside di Trani.*

Die 12 Maj. 1742.

(*) PRAMMATICA IV.

Erecto jam inclyto Tribunali Mixti fori pro executione Concordati, ab eodem variae consultationes, decisiones, aliaeque providentiae, praesertim pro executione capitis 5. ejusdem Concordati, emanatae fuerunt, etiam a Rege nostro invictissimo confirmatae, et primo quae locorum Piorum computa, et bonum regimen respiciunt, se offerunt.

AFfinchè i conti sieno dati, come si dee, per i Luoghi non soggetti alla Immediata Regia Protezione, e questi nel corso del tempo non possano essere defraudati per li medesimi; come ancora, acciò possa introdursi in tutto il Regno un sistema uniforme sopra la reddizione de' conti, con vantaggio de' medesimi Luoghi Pii, possa vegliarsi e sopraintendersi alla sua buona amministrazione, facendosi delle rendite di quelli lo uso conveniente alla naturalezza ed obbligazione de' medesimi. Ha giudicato il RE esser molto utile per il servigio di DIO, e della pubblica utilità, una generale Istruzione, che si è formata per detti Luoghi Pii, della quale rimetto a V. S. di ordine di Sua Maestà cento esemplari, affinchè li distribuiscano a' Luoghi Pii, e Terre della sua Giurisdizione; rimettendo nello stesso tempo un esemplare a ciascuno degli Arcivescovi e Vescovi di codesta Provincia, per istruzione delle persone, che anno ad essere deputate dalli medesimi graziosamente alla vista de' conti, secondo il Concordato. DIO guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Napoli 16. Giugno 1742. Gaetano Maria Brancone. Signor Commessario di Campagna.

Die 16. Jun. 1742.

(*) PRAMMATICA V.

Senza l'intervento del Deputato Ecclesiastico, o la sua richiesta in iscritto, è nulla la visura de' conti de' Luoghi pij.

In visione computorum requiratur Ordinarius, ut destinet Deputatum Ecclesiasticum, sub poena nullitatis visionis eorundem.

AVendo risoluto il RE che V. S. Illustrissima dovesse prescrivere agli Uffiziali, ed Amministratori, così delle Università, che delle Confraternite Laicali, e de' Luoghi Pij governati da' Laici, delle Terre soggette alla sua giuridizione, che, dopo la elezione de' Razionali, seguita secondo i Reali ordini di Sua Maestà, dalle Confraternite, Università, o da altre persone chiamate nella fondazione de' Luoghi Pij Laicali, debbano

bano gli Uffiziali di dette Confraternite, Università, e particolari chiamati ad eleggere, richiedere l'Ordinario del Luogo con istanza formale, perchè destinasse il suo Deputato, facendogliela presentare aperta con tutto rispetto, per un pubblico Notajo, il quale dopo averla consegnata ne formerà un atto, espressando in quello, così il contenuto nella medesima istanza, come la risposta dell'Ordinario, se voglia o no destinare il Deputato, e si dovrà conservare detto atto ne' conti, senza la qual cautela non si dovrà passare alla visura di essi dalli Razionali eletti; e facendosi, non gioverà agli Amministratori, i quali nuovamente dovranno darli a loro proprie spese e danno, secondo la forma prescritta nel Concordato, e ne' Reali ordini. Di ordine di Sua Maestà lo prevengo a V. S. Illustrissima, per il complimento ed esecuzione della sua Real volontà. Dio guardi a V. S. Illustrissima molti anni, come le desidero. *Napoli li 24. Novembre 1742. D. Gaetano Maria Brancone. Illustrissimo Signor Preside di Trani.*

Die 24. Nov. 1742.

(*) PRAMMATICA VI.

Ordo S. R. M. per scriptorium.

Administratores locorum piorum laicalium expleto anno officio destituantur. Judicibus interdicitur eos prorogare.

AVendo il Re riconosciuto che gli Amministratori de' Luoghi pij Laicali, per continuare, non ostante il tempo già finito, delle loro cariche, e per non dar conto delle loro amministrazioni secondo il Concordato, propongono o fanno artifiziosamente proporre eccezzioni e nullità contro l'elezioni de' loro successori nuovi Amministratori, e perchè in vista di quelle si suol commettere dalli Tribunali Regj la informazione, ed ordinarsi che frattanto continuino nell'esercizio li passati Amministratori, restando dopo per la maggior parte simili liti indecise, o sono prolungate per la malizia e calunnia de' litiganti con tanti rimedj legali, in maniera che, per la diversità e moltitudine delle dipendenze dalli Tribunali superiori, accade, che prima di terminarsi la causa della elezione, termina l'anno dell'incarico, e restano in somma confusione li conti de' Luoghi pij, oltre del dispendio della lite vanamente promossa, e per lungo tempo sofferta; ed affine di evitare tale inconveniente e disordine. Ha risoluto Sua Maestà che tutti li Giudici e Ministri ordinarj del Regno, avanti li quali siensi promosse le quistioni di nullità dell'elezioni de' Governatori de' Luoghi pij Laicali del Regno, precisamente con preferenza a qualsivogliano altre liti, disbrighino tra un mese tali cause, nè usino più le solite clausole *et interim exerceant veteres*, ma che, senz'aspettare altro tempo, immediatamente dal principio della lite debbano ordinare che li passati Amministratori o Governatori desistano, ed internamente subentrino a governare quelli, che nelli tempi passati an governato li detti Luoghi pij Laicali, anno dati li conti, e ottenuta la liberatoria; o in caso non l'abbiano ottenuta, già che da poco tempo a questa parte per cagione del Concordato, si è posta in più rigorosa pratica la visione de' conti, sieno li più accreditati, e di maggior opinione presso il Pubblico. E Sua Maestà mi comanda passarlo a notizia di V. S., per intelligenza e istruzione del Sagro Consiglio. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero. *Palazzo 14.*

Die 24 August. 1745. *di Agosto* 1745. *Bernardo Tanucci. Signor Presidente del Sagro Consiglio.*

(*) PRAMMATICA VII.

Epistola Tribunalis Mixti.

Modus servandus in redditione computorum locorum piorum laicalium.

DOvendo il Tribunale Misto invigilare sopra il buon governo de' Luoghi pij, che sono amministrati da' Laici; an risoluto questi miei Signori Colleghi che V.S. astringa per la cattura anche delle persone tutti gli Amministratori di detti Luoghi pij, che avramno compito l'anno della loro amministrazione, a rendere i conti al Deputato Ecclesiastico unitamente a' Razionali Laici, a tenore del Concordato, facendo presentare non solamente la nota dell' introito ed esito, ma ancora i valevoli documenti, colli quali si debbano giustificare tutte le partite, secondo le Istruzioni Circolari dallo stesso Tribunale formate. Che faccia contemporaneamente dopo l'anno eleggere i nuovi Amministratori idonei, ed i detti Razionali da'Confratelli capitolarmente per le Confraternite con autorità legittima istituite, e da pubblico parlamento de' Cittadini per le altre Cappelle; alli quali non ostino le tre eccezioni del Real Dispaccio Circolare, che non sieno cioè consanguinei, nè affini degli antecedenti Amministratori sino al terzo grado civile, nè debitori o collitiganti col Luogo pio, nè sia pendente la reddizione de' loro conti. Che si astringano per la via esecutiva, *pro ut de jure*, a pagare i debiti delle significatorie i passati Amministratori, che non avranno soddisfotto, facendosi a tal oggetto esibire dagli attuali Amministratori le copie autentiche delle significatorie, ovvero i libri di detti Luoghi pij, per osservarsi gli attrassi. E che faccia ella di tutto distinta relazione, con dinotarvi specialmente quanti e quali sieno i Luoghi pij Laicali, o Misti, soggetti a cotesto suo Governo, se vengano bene amministrate le loro rendite, e se puntualmente si osservino le regole del Concordato, e del Real Dispaccio Circolare. Tutto questo glielo partecipo come Commercio di cotesta Provincia, affinchè possa ella eseguire le prescritte ordinazioni, e darne subito riscontro. E col desiderio de'suoi comandamenti, resto Di V. S. *Napoli* 30. *Ottobre* 1745. *Affezionatissimo per servirla Carmine Vescovo di Antinopoli. Signor Governatore di Terlizzi.* Die 30. Oct. 1745.

(*) PRAMMATICA VIII.

Ordo S. R. M. per scriptorium.

Lites confidentiarum vulgo montium laicalium judicibus ordinariis demandantur, non vero Tribunali Mixto.

DI ordine del Re rimetto a V.S. con cotesta Udienza l'inguanto ricorso di quelli della Famiglia Marcavalla della Terra di Rende nell' assunto della elezione delli Procuratori di quella Confraternita della Santissima Trinità della Chiesa di San Niccola; prevenendola di essersi meravigliata Sua Maestà che abbia fatto decreto di rimettersi a questo Tribunale Misto una causa di elezione di Amministratori di un Pio Monte Laicale: quando tali cause appartengono alli Tribunali competenti ordinarj. Che perciò debba cotesto Tribunale cancellare dagli atti tal suo decreto; e riconosciuta la fondazione del Monte, del quale si tratta, dare gli ordini per la elezione degli Amministratori; semprecchè le persone

sone

sone chiamate dal fondatore attualmente esistano, e non sieno estinte: conforme si oppone per parte di detta Confraternita Laicale della Santissima Trinità. Senza permettersi a cotesta Curia Arcivescovile alcuna ingerenza in tali cause, per trattarsi di Luogo pio Laicale Misto, nella sua temporale amministrazione; nel che soltanto possa l' Ordinario fare la visita *quoad spiritualia tantum*, e destinare un Deputato Ecclesiastico, che intervenga precisamente nella visione de' conti da farsi dalli Razionali, da eleggersi secondo li Regali ordini circolari di Sua Maestà dell' anno passato 1742. Dio guardi a V.S. molti anni, come desidero. *Napoli 6. Aprile 1748. Il Marchese Brancone. Signor Preside ed Udienza di Cosenza.*

Die 6. April. 1748.

(*) PRAMMATICA IX.

Ordo S. R. M. per scriptorium.

Modus administrationis, et redditionis computorum in locis piis laicalibus.

IN vista della relazione di V. S. de' 22. del prossimo passato, toccante alla più retta e decente amministrazione di cotesti Luoghi pij Laicali; ha risoluto il Re comandarmi prevenire, come fo, ad V. S. per il complimento di questa sua Reale determinazione.

I. Che quelli, che sono stati Governatori ed Amministratori di una Chiesa particolare o altro Luogo pio Laicale, senz' avere terminato l'anno, dati i conti, ottenuta la debita liberatoria spedita nella forma prescritta dal Concordato, non possano per niun caso assolutamente esser' eletti per Governatori o Amministratori così del medesimo Luogo, come di qualsisia altro.

II. Che gli Amministratori confermati nel governo di alcun pio Luogo non possano di tal conferma fare uso alcuno, nè avere nel governo alcuna ingerenza, se dopo l'anno dell' amministrazione non an dato li medesimi effettivamente i conti, e conseguita la liberatoria; o che, essendo stati significati, paghino immediatamente la somma dovuta; o che in grado di revisione sieno assoluti, secondo la disposizione del cap.5. del Concordato.

III. Che li Razionali da eleggersi per la visura de' conti non possano avere alcuna delle tre eccezioni notate nelli Reali Ordini Circolari di Sua Maestà dall' anno 1742, colli quali fu generalmente stabilito fossero del pari in questo così l' elezioni delli nuovi Amministratori, come delli Razionali.

IV. Che la visura de' conti debba esser fatta precisamente, secondo il generale stabilimento del detto Concordato, dalli Razionali coll'intervento grazioso del Deputato Ecclesiastico dall' Ordinario; il quale, siccome non può presumersi in niun caso, che per mera indolenza e capriccio trascuri la destinazione di tal Deputato, specialmente essendo requisito nelle decenti forme, così nelle particolari occorrenze non lascerà questo Tribunal Misto di ammonirlo del proprio dovere in tale assunto.

V. Che li debitori per censi riservativi o bollari, ed altri contratti, per i quali sien' obbligati al pagamento di terze, interessi, ed altre annuali corrisponsioni a beneficio di qualche Luogo pio, possano ben' esser' eletti al governo dello stesso; sempre che si tratti di piccola somma, o che non vadano in attrasso delle annua-

lità col pio Luogo; o se lo vadano, lo sodisfino prima di prendere il governo.

VI. E che, siccome tutte l'elezioni de' nuovi Amministratori de' Luoghi pij Laicali (dove non si tratta di Confraternite legittime, o di alcuna particolare fondazione) debbano esser fatte in ciascheduno anno dalle Università congregate in pubblico parlamento, per voti non aperti, ma liberi e segreti de' Cittadini, senz' alcuna restrizione di classe particolare, con esclusiva dalle altre; così la persona in tal forma eletta dovrà esser costretta dalla Corte Locale all'esercizio della carica datale, sempre che non abbia particolare giusta causa in contrario da rappresentarsi a Sua Maestà per la pronta opportuna risoluzione. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero.

Die 25. Oct. 1749.

Napoli 25. Ottobre 1749. Il Marchese Brancone. Al Signor Governatore di Gragnano.

(*) PRAMMATICA X.

Ordo S. R. M. per scriptorium.

Oeconomi bonorum, quae antea ad Confraternitates pertinebant, nullo modo Episcopis subsunt, sed electio eorumdem Universitatibus tribuitur.

SEbbene dalla relazione di codesta Udienza de' 5. Giugno del passato anno sull' esposto da' Confratelli delle Cappelle del Santissimo Sacramento, dell' Anime del Purgatorio, e del Santissimo Rosario, fondate nella Matrice Chiesa della Terra di Grozia, contro le pretensioni della Curia Arcivescovile di Rossano, e dell' Economo D. Luigi Mileo, per la elezione de' Procuratori *pro tempore*, non si rilevi distintamente se i sudetti Luoghi pij appartengano a Confraternite legittime, o sieno privi di sì fatti giuridici Collegj; tutta volta ben è rimaso inteso il Re di essere quelli Laicali, ed esenti da ogni temporale ingerenza degli Ecclesiastici. Quindi ha risoluto che V.S. con codesta Udienza nel suo Regal nome insinui a detto Economo Curato della riferita Terra di Grozia, ed alla Curia Arcivescovile di Rossano, il non doversi nè l'uno nè l'altra ingerire affatto nella elezione degli Amministratori delle tre divisate Cappelle, o in altro qualunque atto riguardante la temporalità de' medesimi: per essere que' Luoghi meri Laicali, ne' quali all' Ordinario spetta soltanto la visita *quod ad spiritualia tantum*, ed il dritto di eleggere un Deputato da intervenire *gratis* nella visione de' conti, a tenore del Concordato. Che oltre a ciò V.S. Illustrissima colla Udienza debba verificare col dovuto accerto se in dette Cappelle, o in alcuna di loro, vi sieno Confraternite formalmente erette colli dovuti requisiti giusta li Regali ordini del 1742., ed essendovi tali Confraternite legittime, da cui per lo addietro siensi amministrati detti pij Luoghi, ordini alle medesime di eleggere sempre in ogni anno i nuovi Amministratori, ed i Razionali per la visione de' conti de' loro predecessori, senzacchè in ciò debbano ingerirsi quel Curato, e l'Ordinario. Ma mancando tal circostanza di Collegj legittimi addetti ad esse Cappelle, o non avendo mai esse Confraternite legittime avuta per il passato ingerenza nella di loro temporale amministrazione; in tal caso V. S. Illustrissima come sopra prescriva doversi fare la detta elezione ogni anno de' nuovi Amministratori e de' Razionali delle Università congregate in pubblico parlamento, servata in tutto la forma prescritta in det-

detti generali stabilimenti della Maestà Sua. Quindi per Regal comando partecipo a V. S. Illustrissima, ed alla Udienza, questa Sovrana Regal determinazione, per la intera ed esatta sua esecuzione. *Napoli* 8. *Luglio* 1752. *Il Marchese Brancone. Signor Preside ed Udienza di Cosenza.*

Die 8. Julius 1752.

(*) PRAMMATICA XI.

Ordo S. R. M. per scriptorium.

Clericis interdicitur dare et accipere suffragium in administratione locorum piorum laicalium.

DAlla relazione di codesta Udienza, in data de' 15. del passato Maggio, informato il Re di quanto concerne le Confraternite del Santissimo Sagramento, del Rosario, della Misericordia, e di San Domenico della Terra di Martignano, mi ha comandato rescrivere a V.S. Illustrissima, ed a codesta Udienza, che in quanto alle divisate quattro Cappelle e Gonfraternite nativamente Laicali, o Miste insinuar debbano nel Real nome a' loro attuali Rettori, o Priori, eletti dal Capitolo di detta Terra, il dovere prontamente desistere dall'esercizio de' loro impieghi, e dall'ingerirsi nel governo, ed amministrazione temporale di essi quattro pij Luoghi; con farsi nel medesimo tempo da' rispettivi soli Confratelli collegialmente adunati eleggere, per maggioranza di voti liberi, e segreti, i nuovi rispettivi Priori, ed Amministratori, giusta l'antico solito, i quali debbano delle Cariche loro prendere immediatamente il possesso, senza conferma, o altra qualunque ingerenza dell' Ordinario. Che s'insinui nello stesso Real nome all'Arciprete e Capitolari di Martignano il pronto rilascio e consegna, in potere de' sudetti nuovi eletti Priori, così di tutti gli effetti e beni di qualunque natura spettanti alle medesime quattro Cappelle, come pure de' libri e scritture ad esse attinenti, col distinto loro inventario, e scambievole cautela, senza tenersi conto alcuno di qualunque decreto sopra di essi beni fatto dall' Ordinario, per la sua notoria incompetenza, e di qualunque alienazione de' medesimi beni, o rendite loro, ad essi Ecclesiastici fatta da' medesimi Confratelli, senza la precedente giusta causa nelle debbite forme giudiziali conosciuta ed approvata dal Magistrato Laico privativo Giudice competente di tutte le temporali pendenze di esse quattro Confraternite, come non composte di soli Ecclesiastici, nè da costoro solamente amministrate. Che tanto i Priori, quanto i Confratelli, debbano esattamente osservare il prescritto da' Pij Disponenti per la limosina delle Messe, o per altre pie loro disposizioni, senza dar luogo a qualunque minima alterazione ancorchè praticata finora; ed oltre a ciò debbano non solo astenersi da qualunque alienazione de' beni e delle rendite di esse Confraternite, qualora i legittimi requisiti, e la divisata necessaria formalità giudiziaria, non vi precedano; ma anche formare le rispettive regole, per indi ottenere il Reale assenso, alla giuridica sussistenza di sì fatte pie Adunanze richiesto. Che, rispetto al Monte di Pietà eretto dalla Confraternita del Rosario, cotesta Udienza faccia nel medesimo Real nome sentire allo stesso Arciprete e Capitolari di Martignano, che trovandosi quel pio Monte da privati Laici nel 1703. fondato colli' beni laicali di detta Confraternita, niun dritto sul suo economico temporale governo poteva e può competere all'Ordinario; nè a que-

questo potevano i Laici Fondatori alcuna giuridizionale autoritativa facoltà ed ingerenza conferire circa il medesimo governo, in pregiudizio della Potestà Secolare, contro il Dritto Pubblico di questo Regno e di tutte le Nazioni. E che perciò essi Ecclesiastici si astengano affatto da qualunque minima ingerenza nell'amministrazione di esso pio Monte, per cui la sudetta Confraternità fondatrice debba esibire a Sua Maestà le di-lui capitolazioni e regole, affine di legittimamente convalidarle col Regio assenso nella forma convenevole di giustizia. Che, pendente però la spedizione del Regio assenso prontamente si eleggano dalla Università (senza pregiudizio delle ragioni di essa Confraternita) per ora due probi e facoltosi Laici Amministratori dello stesso Pio Monte, i quali assumer debbano il governo, precedente però un distinto pubblico inventario solenne di tutti gli effetti, danari, pegni, crediti, libri, e scritture a quello attinenti, onde in ogni futuro tempo apparisca il suo stato e sistema presente, per cautela de' nuovi Amministratori. E finalmente, che per la giusta necessaria indennità del Monte, cotesta Udienza tenendo presente la nota, che il di lei Prosegretario ha estratta da' libri del Monte di tutt' i debitori del medesimo pio Luogo, per le somme loro improntate sopra li pegni, nè curate di restituirsi entro il termine dalle sue pubbliche regole prescritto, per connivenza o trascuratezza degli Amministratori, faccia per mezzo della Corte Locale, precedente pubblico banno, profiggere un perentorio termine per la soddisfazione delle somme improntate, dopo lo scadimento del quale si passi con effetto *servatis servandis* alla vendita de' pegni, onde sia il Monte pienamente reintegrato del suo danaro; l' impronto del quale si debba fare in avvenire *gratis*, giusta lo stabilimento de' Fondatori, e servate le regole da essi prescritte, anche in quanto alle somme, per universale comodo di que' Naturali, sino a che non sarà altrimenti ordinato nel Regio assenso da impetrarsi dalla Maestà sua. *Napoli 21. Luglio 1753. Il Marchese Brancone. Signor Preside ed Udienza di Lecce.* Die 21. Jul. 1753.

(*) PRAMMATICA XII.

Epistola Delegati Regalis Jurisdictionis.

Signor mio Osservandissimo.

Modus redditionis computorum in locis piis, quae sub speciali regia protectione sunt.

Fin dall' anno 1753 il Re Nostro Signore diede alcune Sovrane provvidenze intorno al rendimento de' conti degli Amministratori delle Chiese, e de' Luoghi Pii, che sono sotto la immediata Regia Protezione; e queste furono:

Essi Amministratori finito lo anno dovessero rendere i conti a' Razionali da eleggersi da chi spetta, giusta lo stabilimento delle loro fondazioni; de' quali si dovessero questi discutere collo intervento grazioso de' Governadori Regj Locali, li quali dovessero invigilare allo effettivo annuale rendimento de' detti conti; e dove non vi fossero Regj Governadori, si dovessero i conti discutere collo intervento grazioso di un Deputato Regio dimorante nello stesso Luogo, il quale a tal' effetto si dovesse destinare in ogni anno dal Preside Provinciale, o dal Commissario di Campagna in Terra di Lavoro. E quando nella fondazione di essi Pii Luoghi non

non fosse espresso da chi si dovessero eleggere i Razionali, si eleggessero da' Governadori Regj Deputati, per vedersi e discutersi col loro intervento gratuito nella divisata maniera; in modo che qualunque significatoria o liberatoria, da spedirsi per li detti conti, dovesse nommeno da' detti Razionali, che da essi Regj Governadori, o Regi Deputati, *respective*, essere sottoscritta, nè di altra forma spedita eseguir si dovesse, o attendere in alcun modo; e che qualunque gravame della significatoria, o altro qualsivoglia ricorso delle parti interessate intorno a' detti conti, si dovesse dedurre innanzi a me come Delegato della Regale Giuridizione, privativamente a tutti gli altri Magistrati, e Tribunali. Dovessero i Presidi, o Commissario di Compagna, rimettere in Segreteria degli Affari Ecclesiastici, e per quella trasmettere nella Delegazione della Regale Giuridizione, una nota distinta di tutt' i Pii Luoghi sottoposti alla immediata Protezione Reale, colli conti del primo anno già discussi e posti in chiaro nella divisata maniera, per aversi presente nelle occorrenze future. E finalmente che dovess' io in ogni anno esigere da' Presidi, e dal Commissario di Campagna, avviso di contezza di essersi con effetto dati i conti da essi Amministratori, onde non rimanessero gl' interessi delle Chiese e Luoghi Pii in conto alcuno fraudati. E perciocchè con mio grave rincrescimento scorgo non essere i detti miei ordini, come si dovea, eseguiti; e premendomi che abbiano essi in tutta la loro continenza e tenore il loro effetto, ho stimato necessario rammemorargliene, siccome fo; acciocchè si serva V. S. provvedere opportunamente a quelli si dia pronta, leale, ed intera osservanza. Ed attendendone i riscontri, mi raffermo. *Napoli 19. Gennajo 1754. Affezionatissimo suo servitore obbligatissimo. Il Marchese Fraggianni. Signor Preside di Lucera.* Die 19. Jan. 1754.

(*) PRAMMATICA XIII.

Ordo S. R. M. per scriptorium.

Confratres Ecclesiastici non habeant votum activum, neque passivum in electione Administratorum, aliorumque Officialium Confraternitatis; et filii familias non eligantur.

DI ordine de Re rimetto a V. S. con cotesto Tribunale lo ingiunto ricorso del Sacerdote D. Giovanni Cosmi di cotesta Città, sulli pregiudizj, che patisce cotesta Confraternita della Madonna della Consolazione; affinchè dia le provvidenze di giustizia per la visione de' conti di quelli Amministratori, che non li an dati. E faccia intendere nel Real nome di Sua Maestà alli Confratelli della medesima che coloro, li quali sono Ecclesiastici, non debbono per lo avvenire aver voto nè attivo, nè passivo nella elezione degli Amministratori, nè degli Uffiziali di quella; e neppure possano esser eletti li figli di famiglia soggetti alla patria potestà. Dio guardi a V. S. molti anni, come desidero. *Napoli 3. Ottobre 1761. Carlo Demarco. Signor Comandante e Tribunale di Teramo.* Die 3. Octob. 1761.

(*) PRAMMATICA XIV.

Ordo S. R. M. per scriptorium.

Deputati Ecclesiastici; in visione computatione interveniant, et subscribant significatoriis; et in quocumque dubio referant cum Rationalibus Tribunali Misto.

AVendo il Procuratore di cotesta Confraternita del Sagramento implorato il Sovrano provvedimento, intorno alla pretensione del Deputato Ecclesiastico d' intervenire nella visione de' conti di codesti Luoghi Pij in qualità di Fiscale, e di Corrazionale. Mi comanda il Re di dire a V. S. di far sentire a cotesta Cu-

Curia Vescovile, che ordini a' Deputati Ecclesiastici destinati per la visione de' conti de' Luoghi Pij, che intervenissero nella visione de' conti; e fatta la discussione col loro intervento, sottoscrivessero le significatorie, o le liberatorie, che si fanno da' Razionali. Ben inteso però, che possano essi Deputati Ecclesiastici, quando abbiano incontrata qualche difficoltà, di concorrere colli medesimi Razionali, e rappesentarla al Tribunal Misto, per attendere le provvidenze di giustizia, che saranno convenienti alle circostanze. *Napoli 6. Maggio 1769.* . *Carlo Demarco* . *Signor Governatore di Molfetta* .

Die 6. Maj. 1769.

(*) PRAMMATICA XV.

Edictum Legati regii in Brutio ulteriore.

Cum Marchio Fuscaldi ad Brutium ulterius missus fuit Legati regii nomine, haec edicenda putavit pro recta administratione bonorum Ecclesiarum, et religiosarum domuum extinctarum.

FERDINANDO IV. *per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec.*; *Infante di Spagna*, *Duca di Parma*, *Piacenza*, *Castro ec. ec.*, *gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* = D. TOMMASO BASILE SPINELLI *Marchese di Fuscaldo*, *Duca di Caivano ec.*, *Gentiluomo di Camera con esercizio di S. M. (D. G.)*, *e Visitatore Generale in questa Provincia di Calabria Ultra* = *Istruzioni che si formano per servir di norma alli Deputati eletti per l'amministrazione delle rendite de' Luoghi Pii sospesi*, *Confraternite*, *Cappelle*, *Parocchie vacanti*, *ed altro*.

I. Debbano li Deputati rispettivamente destinati maneggiare le rendite loro affidate con la massima lealtà, e disinteresse, con conservarle, ed accrescerle.

II. Che si debbano ricevere le consegne da cadauno Amministratore; nelle quali si debba individuare una per una la qualità di tutt' i beni; siano stabili, censi perpetui; censuazioni fatte dalla soppressa Giunta, ed altri qualunque siano.

III. Che si ricevano dagli Amministratori suddetti le note di tutti li crediti a ciascun Luogo Pio spettanti, tanto per la corrente annata, quanto per li anni retro; con mettere in opera tutta la loro vigilanza in riscuotere tali residui; restando però sempre salve le ragioni, contro gli Amministratori dell'abolita Cassa Sacra, per non averne fatta l'esazione nel proprio maturo.

IV. Che restino *de proprio* tenuti, e responsabili di fare l'esazione a tenore della consegna, che se gli farà.

V. Dovendosi fare nuovi affitti, debbano essi Deputati eletti ricevere l'offerte, postillarle, ed emanare i Bandi; in seguito assistere al Governatore locale per l'accensioni delle candele, chiamando o un Regio Notajo, o il Cancelliere dell'Università con dar luogo alli legittimi additamenti prescritti colle Regie Prammatiche, di decima, sesta, ed incontinente; con che però ad ogni persona, che concorre nell'affitto, si dee far noto, che dev' esser tenuto di pleggiarsi *cum alia persona*, purchè però l'affitto medesimo non restasse a persone opulenti, e facoltose: E qualora si trattasse di un qualche modico affitto, in tal caso sia lecito di eseguirli loro, di comun consenso, affinchè non risulti maggiore la spesa dell'affitto; purchè però non sia questo minore dell' anno precedente: Intendendosi esclusi gli additamenti suddetti sull'affitto delle case, de' fondi ad uso di pascolo; e delle frutta, che si vendono sopra degli alberi.

VI. Ultimato l'affitto di un qualche corpo debbano invigilare, che il conduttore *una simul cum alia idonea persona* si obblighi presso gli atti del-

della Regia Udienza per mezzo di Regio Notajo per la soddisfazione dell' estaglio convenuto: altrimenti saranno tenuti *in bonis propriis* qualora qualsivoglia debitore in tempo opportuno non adempisse al pagamento.

VII. Che sia loro cura di esigere tutte le rendite de' differenti generi; siano di grani, granone, vino, noci, castagne, ed altro, escluso l'olio per il quale da quì a poco se li darà la norma del come contenersi. Nella intelligenza però, che dove si tratta di grani, e granoni, di questi due generi non se ne proceda alla vendita, nè prima del mese di Novembre di ciascun' anno, nè dopo il mese di Marzo; rispetto agli altri generi poi, se ne debba procedere alla vendita ne' tempi soliti, e consueti; e riguardo finalmente alle frondi di celsi, castagne, ghiande, ed altre frutta, si vendano su gli alberi, precedente apprezzo de' Periti locali.

VIII. Sarà similmente loro cura di vendere tali generi sotto pubblic' asta, avvertendo, che il prezzo non sia minore della voce: Ma qualora si trattasse di picciole quantità, non eccedenti per altro le tomola cinque, e rispetto a' vini le salme cinque; in tal caso loro sia permesso di convenire, come meglio si può di tali vendite con lo sborso immediato del denaro.

IX. Che debbano fare gli apprezzi delle olive *tempore habili*, con procederne in seguito alle subaste, e riceverne il corrispondente quantitativo di olio, non minore del solito di ogni Paese, secondo le ingabellazioni, con far noto però a' compratori di non poter pretendere defalco, o escomputo alcuno per qualsivoglia caso inopinato, che potesse avvenire, e ciò a tenore degli ultimi Sovrani ordini, e ponendo negli obblighi, che si dovranno stipulare, precisamente tale patto; nell' intelligenza, che il quantitativo di detto olio si debba consegnare dai compratori delle olive chiaro, e lampante, fuori morga, non verde, non grosso ec., ec., con consegnarlo i rispettivi compratori nel Magazeno destinando da' Deputati suddetti.

X. Che sia di loro invigilanza l'esigere immediatamente l' olio suddetto con tenerlo a disposizione di me quì soscritto Marchese di Fuscaldo, ed attenderne gli ordini opportuni per la vendita.

XI. Che siano esse persone Deputate nell' obbligo di manifestarmi specificatamente il quantitativo dell' olio appartenente a ciascun Luogo Pio, che da loro si amministrerà; con che però l' ingabellazione si faccia separatamente Luogo Pio per Luogo Pio, e non confondere un fondo di uno con quello di un altro, e con individuare il peso di ogni cafiso, litra, rotolo, pignatta, libbra, cannata, oncia, botte, e qualsivoglia altro peso, che forsi vi sarà, e che quì non si è individuato: Con ridurre ogni quantitativo a botte di rotola cinquecento, ed ogni rotolo di once trenta.

XII. Che la loro amministrazione dovrà avere l' indizione da Settembre per Agosto di ciascun' anno.

XIII. Che nella fine del mese di Agosto di questo corrente anno 1796. colla dilazione di quaranta giorni debbano restringere tutta l' esazione loro rispettivamente affidata, e dentro questo stesso termine dovranno rimettere li loro conti a me sottoscritto Marchese di Fuscaldo, colle giustificazioni, che quì appresso si diranno, acciò se ne possa eseguire la regolare liquidazione, e discussione.

XIV. Saranno in obbligo essi Deputati formar due conti, cioè uno in genere, o altro in denaro. In quello in genere dovranno distinguere rubrica per rubrica i differenti generi da loro ritratti; indi passeranno a farsi esito sì de' censi, che di altre prestazioni in genere, per risultarne poi la resta effettiva di ciascun genere. Il conto poi in denaro dovrà contenere non solo il ritratto dalla vendita o intera, o in parte di detti generi, ma benanche di tutte le altre rendite in loro potere pervenute in denaro; con dedurre quei censi, collette, bonatenenze, ed altri pesi, che forse in contante si dovran soddisfare: siccome chiaramente potran rilevare dalle consegne fatteli.

XV. Nel rimettere gli enunciati conti debbano impreteribilmente rimettere una copia legale della consegna fattagli, per servir di confronto a' conti medesimi:

XVI. Per ogni partita sì d' introito, che di esito dovran produrre le valide, e legittime giustificazioni, con citare i fogli di queste a cadauna delle suddette partite: Nell' intelligenza, che qualora li documenti non si trovassero equivalenti a giustificare tali partite d' introito, e di esito, ne resteranno tenuti *de proprio* essi Deputati destinati.

XVII. Oltre li pesi sopra descritti non sia lecito alli Deputati di modo proprio eseguire degli altri, meno che quelli da me sottoscritto li verranno ordinati.

XVIII. Tutto l'avanzo, che in loro potere rimarrà al compier dell'anno dell'amministrazione, lo debbano gelosamente conservare, senza poterne disporre per qualsivoglia causa, ma tenerlo presso di loro ad ogni semplice mia richiesta.

XIX. Presentati saranno da' rispettivi Deputati li loro conti, ed esaminatasi nell'atto della discussione, tra l'altro la vigilanza, e rettitudine da loro usata nel maneggio delle rendite affidategli, se gli darà un qualche compenso, che si stimerà proporzionato alla di loro rispettiva opera.

XX. Coll'occasione, che varj corpi si trovano dalle dismesse Giunte venduti con differenti patti relativi alla soddisfazione pel prezzo di essi; siano perciò in obbligo li Deputati esibirne in fine del conto di sopra indicato particolar nota di tal' esazione: Con specificare chi paga il capitale, per qual fondo, se sia in conto, o pure a complimento di altri pagamenti antecedentemente fatti, e ciò, che il compratore resterà dovendo, tenendo presso di loro tali quantità a mia disposizione; ben vero però quelle, che siano prodotti d' annualità ne debbano fare l' introito nel conto di denaro.

XXI. E finalmente qualora a' Deputati eletti riuscisse di permutare in denaro tutti li censi in genere, loro sia permesso ciò eseguire, purchè però non ascenda il censo in denaro a minor somma di quello importar poteva la vendita del genere, coacervando però il prezzo di tre anni precedenti. *Catanzaro a' 6. Marzo 1796.* Die 6. Mart. 1796.
IL MARCHESE DI FUSCALDO *Visitatore generale per S. M. (D. G.) in Calabria Ultra. Il Razionale Gaetano d' Auria. Giuseppe Mieville Ajutante.*

DE

DE ADMINISTRATIONE VNIVERSITATVM

TIT. VI

PRAMMATICA PRIMA.

Quae hoc titulo continentur Pragmaticae sanctiones, constitutionum nomine veniunt. Initio Juris Neapolitani Universitates, sive haec Corpora inter fundos fiscales non computabantur. Census per *capitationes* imperabatur. Mox Regnante Alphonso Aragonio per *Focularia* inolevit. Incertum Jus est: an fundi fiscales Universitates sint, an in hujusmodi corpora, Fiscus hypothecariam actionem constituat; vel Universitatum bona pro ratione tributorum Fisco, loco pignoris addicta sint. Constitutiones hoc titulo *de administratione Universitatum* deteris repetitionibus numero XX. numerantur.

In electione Syndicorum ab Universitate non taxatur eis salarium, sed discussis causis ab Officialibus hic nominatis competens statuatur.

AVendo Noi inteso per diverse vie le spese, le quali si fanno per l'Università del Regno, in mandar diversi Nunzj, Sindaci, e Proccuratori qua in Napoli a Noi, ed agli altri Regj Tribunali, e così anche a' Governatori, ed Udienze Provinciali, delle quali spese i poveri uomini vengono ad esser molto gravati, sì per esser molte cose poco necessarie, ovvero, che si potrebbero scrivere senza mandar Sindaci, e se bisognasse mandare uomini, basterebbe uno, e ne mandano due, e tre, sì ancora, che il più delle volte, ancorchè esse sieno di tal sorta, che richieggono persone, si ci mandano uomini, quali vengono per cose loro proprie, e d'altri particolari, e comechè per spedire le sole cose dell'Università ci avessero da stare pochi dì, per aver da fare le loro faccende per principali, e particolari, ce ne stanno molti, e stanno sopra le spese de' poveri uomini, i quali alle volte pagano la roba loro, e non sanno perchè, e quel, che potrebbero fare con due alle volte ne pagano quattro, ed alle volte per compiacenza di dette Università, in dispendio del pubblico, costumano di tassare, e promettere salario non debito, o pure eccessivo, o di più giornate, che detti Sindaci hanno scritto, del che ancora è causa la tardità de' detti Sindaci in sollecitare la spedizione de' negozj; il che fanno per contare più giornate, e dassi per sua colpa alle volte infamia agli Ufficiali, e Magistrati di tarda spedizione. Per il che giudicando Noi esser carico di coscienza, poco servizio di Dio, e manco del Re Nostro Signore, e gran pregiudizio pubblico, abbiamo determinato, e così ordiniamo, *ex certa nostra scientia*, *consulto*, *et deliberate Regii nobis assistentis Consilii matura deliberatione*, „ che da qua avanti niuna Università voglia, nè debba tassar salario alcuno, a' detti Sindaci, Nunzj, ed uomini, che mandano in Napoli, tanto a Noi, quanto agli altri Tribunali Regj, *etiam* a' Governatori, ed Udienze Provinciali, ma vogliamo, ed ordiniamo, che detti Tribunali, dove saranno mandati detti Sindaci, e Nunzj, *seu* Proccuratori, visti i negozi, e l'importanza, e qualità di quelli, vista, e considerata la qualità delle persone, e la diligenza, che hanno usata, abbiano da computare le giornate, che veramente avranno vacato, ed abbiano a tassare secondo le loro coscienze i detti salarj, e quegli abbiano da pagare dette Università, *et non aliter*, *nec alio modo*, ed in questa maniera ci persuadiamo, che le Università saranno ben governate, ed i poveri uomini non oppressi, nè defraudati, ed i negozj d'esse Università saranno con maggior diligenza spediti ". Comandando col tenore di questa a tutti, e singoli Ufficiali,

 mag-

maggiori, e minori di qualunque stato, grado, e condizione si siero, Sindaci, Università, ed uomini, a' quali spetterà, e la presente sarà presentata, che debbano *ad unguem* osservare, ed eseguire quanto nella presente ordinazione si contiene, senza dubbio, e difficoltà, nè contraddizione alcuna, e niuno faccia il contrario per quanto ha cara la grazia della Cattolica Maestà, e pena di mille ducati desidera evitare. *Datum in Castronovo Neapoli die 19. Novembris 1509. Don Raimondo di Cardona Luogotenente Generale. Vid. Montalvus Reg. Vid. de Colle Reg. Dom. Locumtenens generalis mandavit mihi Petro Lazaro de Xea.*

Poen. duc. mille, et alia, ut intus. Die 19. Nov. 1509. De Card.

PRAMMATICA II.

Ex §. 29. pragm. Carol. V. editae anno 1536.

Elect. Syndicorum, et officialium Univers. fiat per cives assolet. per quos etiam fiat confirmatio.

Volumus etiam, ut Sindici, et alii Officiales Universitatum eligantur libere per cives ipsarum Universitatum, intervenientibus tamen iis, qui secundum dictarum Universitatum consuetudinem intervenire debent, ac secundum ordinem, et modum in ipsa Universitate servari consuetum, et Officiales ipsi debeant confirmari per eos, ad quos confirmatio de jure, vel antiqua, et legitima consuetudine spectat.

PRAMMATICA III.

Taxantur Syndicis Tarenti accedentibus Neap. asserigo. in diem, et solutio facienda, fiat cum literis Regiis causam exprimentibus.

Perchè siamo informati degli eccessivi salarj, che i Sindaci di cotesta Città hanno, quando vengono a negoziare cose di cotesta Università, per il che consumano una molta quantità di danari in pregiudizio, e danno di cotesta Università, e ci pare, che sia l'ordine sopra di ciò fondato per lo quondam Illust. D. Ciarles de Lanoy allora Vicerè di questo Regno. Per questo parendoci sopra di ciò debito provvedere „ vi diciamo, ed ordiniamo, che da qua avanti a niuno Sindaco, che verrà a negoziare „ cose di cotesta Università, si debba pagare, e dare più di cinque „ carlini il dì, per le spese, che farà per detto servizio, con provvedere, che detti Sindaci non s'abbiano a pagare tornando, se non „ portano lettere nostre della causa, „ ed impedimento, che hanno avuto, „ e del tempo che hanno vacato", è questo s'esegua per quanto si ha cara la grazia della predetta Maestà Cesarea, e pena di ducati mille. *Datum Neapoli die 5. Julii 1536. D. Pedro de Toledo. Vid. Decolle Reg. Vid. Loffredus Reg. Vid. Figueroa Reg. Bernardinus Martiranus Secr. Dirigitur Universitati Tarenti. In Cur. 6. fol.* 110.

Poen. duc. mille. Die 5. Julii 1536. Don Pedro de Toledo.

PRAMMATICA IV.

Mittantur Syndici Neap. qui non sint filii, neque conjuncti gubernantium, quae electio publico fiat colloquio.

A Nostra notizia è pervenuto, che i Sindaci, i quali s'eleggono per lo governo delle Città, Terre, e luoghi di coteste a voi decrete Provincie, creati che sono, mandano alcuni parenti loro stretti per Sindaci in questa Città, e loro danno grossa provvisione, e che non negoziano le cose universali di dette Città, e Terre, ma particolari, e proprie, del che ne risulta disservizio di Sua Maestà, e non poco danno de' suoi sudditi. E volendo Noi provvedere, come si conviene, al buon reggimento, e amministrazione della Giustizia, ci ha parso farvi la presente, per la quale „ vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate provvedere, che detti Sindaci, quali s' eleggono per detto „ governo in dette Città, Terre, e „ luoghi di coteste Provincie, non „ possano da per se mandare alcun lor „ fi-

„ figliuolo, nè parente per Sindaco „ in questa Città; ma che prima „ debbano farne parlamento generale, „ quando s'avrà da inviare in questa „ Città, o in altra parte, e debb. si „ creare un particolare, che non sia „ figliuolo, o parente di detti Sindaci, e quando si facesse altrimenti, „ non si debbano pagare alle spese „ dell'Università, ma di chi li manda", e così eseguirete, che tal'è nostra volontà, ed intenzione; non facendo il contrario per quanto avete cara la grazia, e servizio della predetta Maestà. *Datum in Regio Palatio Neapoli die 5. Septembris 1559. D. Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Reverter. Reg. Jo: de Soto Secret. In Bann. 3. fol. 192. Principatus citra.*

Die 5. Sept. 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA V.

Vide pag. 17. hoc tit.

PErchè abbiamo inteso con non poco nostro dispiacere, che quasi tutte le Università delle Città, Terre, Castelli, Casali, e luoghi, si ritrovano grandemente aggravate di debiti, e tutto per la mala amministrazione degli stessi Cittadini, che hanno tenuto, e tengono il governo in mano, e che hanno amministrate, ed amministrano le loro entrate, e danari; e che intenti al proprio lucro, e comodo, più degli altri le frodono, volendo, quanto possiamo ovviare a dette frodi, e provvedere al beneficio, ed utile universale di tutti, secondo il desiderio nostro, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatte l'infrascritte ordinazioni, e Prammatiche, le quali vogliamo, che s'abbiano da osservare inviolabilmente.

In primis, perchè intendiamo, che i Sindaci, Erarj, Cassieri, seu Esattori dell'Università, in potere de'quali hanno da venire i danari dell'Università, molte volte si servono di detti danari, applicandogli a loro particolar comodo, e beneficio; ed alcuna volta li prestano a'parenti, ed amici loro, onde non pagandosi quel, che le Università deggiano alla Regia Corte, e ad altri creditori, ne viene poi quella Università ad essere dannificata da' Commissarj, ed Esecutori; volendo Noi a questo opportunamente provvedere, „ stabiliamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che gli „ Esattori dell'Università debbano „ tenere una cassa, nella quale abbiano a riponere tutt'i danari, ch'esigeranno per conto dell'Università nella medesima specie di moneta, ch'esigeranno, e non li possano, nè debbano in modo alcuno „ mischiare con danari proprj loro, „ o d'altri, e a fine, che questo inviolabilmente s'esegua, vogliamo, „ che in detta cassa, ove si riporranno i danari dell'Università, vi „ si tengano due chiavi con due chiavature diverse, delle quali una ne „ tenga il predetto Sindaco, o Esattore, che sarà, e l'altra un altro „ uomo deputato, ed eliggendo per „ l'Università, e di passo in passo, „ che si farà l'esazione, si ripongano i danari nella predetta cassa, „ con intervento del detto Deputato „ per l'Università, e per lo Sindaco, seu Esattore s'abbia da annotare la quantità, che ciascuna volta si ripone in detta cassa, in un „ libro, seu quinterno, con ispecificare la qualità della moneta, che „ vi si porrà. E similmente abbia „ d'annotare poi l'esito, che di detti danari si farà, e chi contravverrà alle cose predette, incorra alla „ pena d'once venticinque, e sia obbligato alla rifazione di tutt'i danni,

Poen. unc. 25. et refect. omnium damnorum, et alia declaranda.

„ ni, spese, ed interesse, che per
„ quella Università si patissero, ed
„ altra pena a nostro arbitrio riser-
„ vata, e chi si servirà, o presterà
„ quantità alcuna de' danari dell' U-
„ niversità, incorra nelle pene nel sus-
„ seguente capitolo dichiarate.

Exactores, et Syndici non utantur pecunia exacta neque mutuent.

2. *Item* „ stabiliamo, ordiniamo,
„ e comandiamo, che i Sindaci, E-
„ rarj, seu Esattori, o Conservatori
„ de' danari dell' Università, non pos-
„ sano, nè debbano servirsi, per co-
„ modo loro proprio de' danari dell'
„ Università, nè quelli prestare ad
„ ad amici, parenti, o ad altra qual-
„ sivoglia persona, sotto pena del
„ quadruplo de' danari, de' quali si
„ servirà, o presterà, da applicarsi
„ per la quarta parte all' accusatore,
„ e del resto la metà alle Regia Cor-
„ te, e l'altra metà all' Università
„ defraudata,

Ultra 50. asses non impendantur a deputatis, nisi de ordine electorum in scriptis praevia diligenti perquisitione, si cedant in utile Universit.

3. *Item* „ stabiliamo, ordiniamo,
„ e comandiamo, che 'l Sindaco, e
„ l'altra persona deputata a tener le
„ dette chiavi, e i danari dell' Uni-
„ versità, non debbano spendere da
„ mezzo ducato in su, quantità al-
„ cuna, senza ordine e mandato *in*
„ *scriptis* degli Eletti, nel qual man-
„ dato s' abbia da specificare, e di-
„ chiarare a chi s' avranno da paga-
„ re, e perchè causa, la quale cau-
„ sa, e pagamento sia per la neces-
„ sità, comodità, utile, e beneficio
„ dell' Università, e quando fosse al-
„ trimenti speso, l' abbiano a pagare
„ essi Eletti, che avranno ordinato
„ il pagamento, ed incorrano nella
„ pena del doppio da applicarsi per
„ lo quarto all' accusatore, e del re-
„ stante, la metà alla Corte, e l'al-
„ tra metà all' Università.

Rationarii admittant summas expensas praecedente mandato electorum, vel infra quinque carolenos.

4. *Item* „ vogliamo, stabiliamo,
„ ordiniamo, e comandiamo, che 'l
„ Razionale, e gli altri Deputati al
„ vedere de' conti, debbano discutere
„ molto bene tutte le partite, e quel-
„ le partite, che trovassero spese da
„ mezzo ducato in su senza ordine
„ degli Eletti, non debbano ammet-
„ terle, nè farle buone, e di quelle,
„ che fossero fatte con ordine degli
„ Eletti, ma non fossero per neces-
„ sità, comodo, utile, o beneficio
„ dell'Università, debbono subito dar-
„ ne notizia all' Ufficiale, per lo qua-
„ le s' abbia da esigere irremisibil-
„ mente la pena predetta del doppio,
„ da applicarsi la metà alla Corte,
„ e l'altra metà all' Università; e
„ facendosi altrimenti sieno obbligati
„ il Razionale, ed i Deputati, che
„ vedranno i conti, a pagare di lo-
„ ro propria borsa tutte le predette
„ partite spese, oltre che incorreran-
„ no alla pena d' once venticinque da *Poen. unc. 25.*
„ esigersi irremisibilmente.

5. *Item* „ stabiliamo, ordiniamo,
„ e comandiamo, che il Sindaco, ed
„ altra persona deputata a tenere i
„ danari dell' Università, non debba-
„ no ponere in esito altro, che quel-
„ lo, che avranno realmente speso,
„ e pagato per servizio dell' Univer- *Conficiatur codex dati, et accepti.*
„ sità, nè debbano anche lasciare di
„ ponere nell' introito quantità alcu-
„ na, eziandio minima, di quello,
„ che sarà loro entrato nelle mani,
„ altrimenti in qualsivoglia modo,
„ che presumeranno di frodare l' U-
„ niversità, incorrano alla pena del
„ quadruplo della quantità, che avran- *Poen. quadr.*
„ no defraudata, da applicarsi la quar-
„ ta parte all' accusatore, e il resto,
„ per la metà s' applicherà alla Cor-
„ te, e l'altra metà all' Università
„ defraudata, oltre la pena da impo-
„ nersi ad arbitrio nostro, secondo *Poen. arbit.*
„ la qualità delle persone, e del de-
„ litto, e quantità defraudata.

6. *Item* „ stabiliamo, ordiniamo,
„ e comandiamo, che negli affitti di
„ qualsivoglia entrata, o gabella del-

„ l'U-

„ l' Università non debbano, nè per „ se, nè per interposta persona, *nec* „ *aliter directe, vel indirecte*, parti- „ cipare il Sindaco, gli Eletti, e gli „ altri del governo dell' Università, „ i quali affitti si debbano fare le- „ gittimamente, e senza frode, sotto „ pena d' once cento per ciascuna vol- „ ta, da applicarsi la quarta parte „ all' accusatore, e per l' altre tre „ parti alla Corte.

7. *Item*, perchè s' è inteso, e con esperienza veduto, che 'l più delle volte i Sindaci, gli Eletti, e gli altri Deputati al governo, figurando alcune urgenti necessità di soddisfare a' crediteri delle loro Università, per non esservi altro modo di soddisfare, vendano i frutti in erba immaturi, ed innanzi al tempo della raccolta, come sono grani, orzi, legumi, olj, vini, lane, lini, seta, bambagia, mele, cera, formaggi, zafferano, ed altri frutti, non tenendo le dette Università i detti frutti, come cosa universale dell' Università, e molte volte li vendono a' medesimi Cittadini loro parenti, ed amici, ed alcune volte partecipano essi ne' detti contratti; dal che nasce, e si causa alle povere Università grandissimo danno, ed interesse; perchè non avendo le Università detti frutti, non li consegnano il tempo della raccolta, come promettono, e ne vanno poi i prezzi crescendo, ed a questo modo ne moltiplicano debiti, per pochi che fossero, ad eccessiva somma, in gran danno de' popoli, e disservizio di Sua Cattolica Maestà. Per questo volendo Noi provvedere al beneficio de' popoli „ stabiliamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che le Università, „ che non avranno robe universali, „ dalle quali ritrasssero detti frutti, „ non possano fare simili contratti, „ nè vendere detti frutti in erba, „ immaturi, ed avanti la raccolta, „ e fatti detti contratti, sieno *ipso* „ *jure* nulli, ed i compratori perda- „ no i danari, che per avventura „ pagassero, e le Università non sie- „ no obbligate all' osservanza di si- „ mili contratti, nè i Notari possa- „ no stipulargli, e contravvenendo, „ incorrano alla pena di once cin- „ quanta, per ogni volta, che con- „ traverranno.

Fructus immaturi non vendantur. Concordat pragm. 17. hoc tit. vers. E per evitare.

8 *Item* „ stabiliamo, ordiniamo, e „ comandiamo, che 'l Sindaco, e gli „ Eletti debbano usare esattissima „ diligenza, e mirare con ogni at- „ tenzione, che le gabelle, ed en- „ trate dell' Università, *seu* affitti „ s' abbiano da fare pubblicamente „ colle subastazioni legittime, e li- „ berande ad estinto di candela a „ chi più ne darà, e da quelli, che „ affittano dette gabelle, ed entrate „ s' abbia da pigliare idonea, e suf- „ ficiente pleggeria di pagare a' tempi „ ordinati, e convenuti, quello, che „ monterà l' affitto, affinchè ne sia „ sicuro il pagamento, e non se ne „ venga a patire interesse, e danno, „ e facendosi altrimenti, sieno essi „ Sindaco, ed Eletti tenuti a risar- „ cire di loro proprj danari alle Uni- „ versità tutt' i danni, spese, ed in- „ teressi.

Locatio fiat sub hasta cum fidejuss.

9 *Item* „ stabiliamo, ordiniamo, e „ comandiamo, che 'l Sindaco, e „ quello, che sarà deputato a tenere „ col Sindaco l' altra chiave della „ cassa, dove si conserveranno i da- „ nari dell' Università, sieno tenuti „ subito finito il tempo di loro am- „ ministrazione a consegnare in po- „ tere de' successori in detta ammi- „ nistrazione la detta cassa con tutte „ quelle quantità di danari, che vi „ si troveranno, e fra dieci dì dopo „ immediate seguenti sia tenuto, e „ debba esso Sindaco presentare il suo „ con-

Syndici camerarìique deposito effici consignent claves, et pecunias successoribus, et infra 10. dies reddant rationem; concordat prag. 14. §. 6.

„ conto chiaro, lucido, intero, e „ fedele al Razionale, ed agli altri, „ che saranno deputati a vedere il „ conto, secondo i costumi, e l' os„ servanza dell' Università, giunto „ con tutte le scritture necessarie, „ per la liquidazione d' esso conto, „ e facendosi altrimenti, s' incorra „ alla pena d' once 50. da applicarsi „ alla Corte.

Poen. unc. 50.

10 *Item* „ perchè non è giusto, „ che si ritardi il pagamento di quel„ le quantità, che si dovranno all' „ Università, stabiliamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che 'l Sindaco, ed „ altra persona deputata all' ammini„ strazione de' danari, l' esigano da „ quei, che debbono, subito che sa„ rà giunto il tempo del pagamento, „ con astringere i debitori a pagare „ realmente, e con effetto, di modo „ che alla fine del loro ufficio, ed „ amministrazione, non abbiano a „ consegnare residui a' loro successo„ ri; e facendo altrimenti, sieno ob„ bligati a pagare di loro proprj da„ nari le quantità debite, e non „ esatte, una co' danni, ed interessi; „ *verum* se da alcuno, non si potes„ se esigere, perchè fosse impotente, „ debbano farlo intendere all' Uni„ versità, e concludendo l' Universi„ tà con intervento, e parere del Ca„ pitano, e Giudice della Terra, seu „ Castello, che quelli sieno impo„ tenti, e che non si molestino, in „ tal caso a' detti Sindaci, seu Esat„ tori sieno fatti buoni, ed ammessi „ i residui de' predetti impotenti, e „ non si debbano da loro molestare „ altrimenti; e similmente non sieno „ obbligati per quelli pagamenti, de' „ quali nel tempo di loro ammini„ strazione non fosse ancora venuto „ il tempo, o fossero alcune quanti„ tà dell' ultimo tempo, quando è „ per lasciare l'amministrazione, le „ quali verisimilmente non s'avessero „ potuto esigere.

Syndici procurent ita exigere a debitoribus Univers. ut successoribus non consignent residuam exactionem, et Capitaneus auxilium praestet.

11 *Item* „ perchè il Sindaco, o „ altra persona deputata all' ammini„ strazione de' danari dell' Università, „ non possa allegare escusazione al„ cuna, quando non facesse l' esazio„ ne di qualsivoglia quantità da' de„ bitori dell' Università, subito giun„ to il tempo del pagamento, come „ son tenuti, stabiliamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che detti Sindaci, „ o altre persone, *ut supra*, debbano „ *in scriptis* appresso del Mastro d'Atti „ della Città, Terra, Castello, o „ Villa, richiedere il Capitano, ed „ Ufficiale deputato all' amministra„ zione della Giustizia, che voglia „ astringere i debitori dell' Univer„ sità, i quali saranno renitenti a „ pagare di qualsivoglia qualità si „ sieno, alla reale, ed effettuale sod„ disfazione; il quale Capitano, seu „ Ufficiale, vogliamo, che sia tenu„ to ad ogni loro requisizione *statim*, „ *ed incontinenti*, *summarie*, *simplici*„ *ter*, *et de plano*, *ac sine scriptis*, „ *et figura judicii*, *etiam non ex scri*„ *pto justitia mediante*, costringe„ re tutti quelli, che saranno ve„ ri, e liquidi debitori dell' Univer„ sità per qualsivoglia causa alla rea„ le, ed effettuale soddisfazione di „ quanto dovranno, *omni mora post*„ *posita*, e detto Ufficiale non „ debba per tal causa pigliare, nè „ far pigliare pagamento alcuno da „ dette Università, e se dopo la det„ ta requisizione il detto Capitano, „ ed Ufficiale ricusasse, o ritardasse, „ l' amministrazione della Giustizia „ nel modo sopraddetto contra detti „ debitori, sia nel Sindacato obbli„ gato a risarcirlo, e pagarlo del „ suo, una con tutt' i danni, spese, „ ed interessi all' Università.

Capitaneus, etiam ex non scripto justitia mediante coget liquidos debitores ad solvendum.

12 *Item* „ stabiliamo, ordiniamo,

„ eco-

Successores praedecessorum rationes videndas infra mensem procurent significata debita exigant, concordatprag. 8. §. de comm.

„ e comandiamo, che i successori nell'amministrazioni dell'Università, ciascuno nel suo luogo, e patria, pigliato che avrà l'ufficio, debba con ogni diligenza attendere a pigliare il conto dell'amministrazione da tutti quelli suoi predecessori, che avranno maneggiati, ed amministrati detti danari, e quello far liquidare al più fra un mese, e liquidato, incontinente esigere tutto quello, al che fossero dichiarati debitori all'Università per loro conti; affinchè non ne vengano le Università a patire interesse, e danno: e non esigendo fra detto tempo, sieno essi tenuti a pagare detti debiti, una con gl'interessi, salvo se restasse per ragionevole, giusto, e manifesto impedimento.

Significatis non possit condonari aliqua quantitas de summa significata. Poen. unc. 25.

13 *Item* „ vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che a quelli, che saranno significati, seu saranno condannati a pagare quantità alcuna alle predette Università non si possa per le medesime Università rilasciare nè danaro, nè quantità alcuna di quello, che saranno significati, seu condannati; e rilasciandogli, i contratti sieno *ipso jure, ipsoque facto nulli*, e quelli, che rilasceranno, incorrano alla pena d'once 25.

Successores inquirant onera Univers. et deficientibus redditibus remedia minus damnosa quaerantur.

14 *Item* „ stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo similmente, che i successori nell'amministrazione de' danari dell'Università, e governo delle terre, *statim*, ed incontinente, che avranno pigliato l'officio, debbano diligentemente intendere tutt'i pesi, che tengono di pagamenti, tanto ordinarj, quanto estraordinarj, e tanto di quelli, che si pagano alla R. C. quanto di quelli, che si pagassero ad altri veri creditori d'esse Università; se sono bastanti, o no a potere soddisfare, e quando non fossero bastanti, si debba congregar parlamento, secondo il costume di qualsivoglia Città, Terra, Castello, e luogo, con intervento del Capitano, e de' Sindaci, ed Eletti, e debbansi trattare tutti gli espedienti possibili, e manco dannosi all'Università, acciocchè si possa soddisfare alla R. C. e creditori, che vi fossero, ed anche uscir di debito, e quelli s'abbiano a porre ad esecuzione: e quando bisognerà interporvi decreto, abbiano ricorso da noi, e da altri successori Vicerè al governo del Regno deputati, che si provvederà. Il che mancando di farsi, vogliamo, che i Sindaci, e Deputati sieno tenuti di propria borsa risarcire, e pagare tutt'i danni, ed interessi, quali per tal causa succedessero.

In solutionibus per Universitates faciendis melior fiat conditio Fisci, secunda creditorum, et si quid superest, convertatur in emptionem. ConcordatPrag. infra.

15 *Item* „ stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che de' frutti, ed entrate dell'Università, e danari, che perverranno dalle gabelle, e collette, si paghino prima i pagamenti ordinarj, ed estraordinarj, che si debbano alla R. C. o a quelli particolari, che gli hanno comprati dalla R. C. appresso se ne paghino i pagamenti, che si debbono a' creditori dell'Università, e poi quello, che sopravanza, si spenda tutto in estinzione di debiti, in quelle Università, che si troveranno ad altre debitrici, e nell'altre Università, che non fossero debitrici ad altri, si debbano quelle quantità, che sopravanzeranno, spendere in compre per beneficio dell'Università, e non in altro uso: salvo se occorresse di fare alcuna reparazione di ponti, di mura, di fontane, e di strade pubbliche; e facendosi altrimenti, „ s'in-

Poen. unc. 50.

s' incorra alla pena d'once cinquanta per ciascheduna volta.

Non eligantur simul pater, et filius, seu fratres.

16 *Item* „ vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che non si possano in un medesimo tempo eleggere al reggimento, e governo d' alcuna Università padre, figliuolo, o fratelli carnali; ed eleggendosi, la elezione, sia *ipso jure*, *ipsoque facto nulla*, *et invalida*.

Non liberati à priori administratione non eligantur, nec alii debitores.

17 *Item* „ stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che quelli, che sono stati, o saranno Sindaci, ed hanno amministrato, o amministreranno l'entrate, e danari dell' Università, e che son rimasti, o rimarranno dichiarati debitori dell' Università, ovvero non avranno dato conto della loro amministrazione, o che per altre cause fossero debitori dell' Università, non possano, nè debbano essere ammessi ad esercitare ufficio alcuno dell' Università, se prima non avranno dato conto, ed interamente soddisfatto tutto quello, in che saranno stati dichiarati debitori, ed eleggendosi, vogliamo, che la elezione sia *ipso jure*, *ipsoque facto nulla*, *et invalida*.

Litigantes non eligantur ad Regimen Univers.

18 *Item* „ vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che quelli cittadini, che tengono, o terranno liti coll' Università, dove essi son cittadini; non possono, nè debbano essere deputati, nè eletti al governo, e reggimento, nè ad altro ufficio della detta lor Patria, colla quale litigano, durante la lite.

Nec possunt congregari pro donando, sine facultate in scriptis S. E. ut infr. eod. Prag. 8.

Quae est prima infra de off. Justit.

19 *Item* „ che i Sindaci, eletti, ed Università non possano donar cosa alcuna, nè dare spese a qualsivoglia Ufficiale, maggiore, o minore, nè a commissarj, nè ad altra qualsivoglia persona, sotto pena contenuta nella Regia Prammatica sopra di ciò emanata, e pubblicata, la quale vogliamo, che s' osservi: Per esecuzione delle quali vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che i Razionali deputati al veder de' conti non abbiano d'ammettere partita alcuna, che fosse per l' Università donata contra la forma del presente Capitolo, sotto la pena d' averlo a risarcire del suo all' Università.

Barones procurent, quod revideantur rationes Univer.

20 *Item* „ perchè i Baroni sono i primi Cittadini, e quelli, che più degli altri debbono mirare, che i loro vassalli si governino bene, che i poveri non sieno aggravati, che sieno i danari, e l'entrate dell' Università bene amministrati; Per questo stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che ciascuno Barone titolato, o non titolato sia nelle terre di suo Stato tenuto, e debba mirare, e provvedere, che ogni anno ne' tempi, sopra ne' precedenti capitoli espressi, sieno con effetto visti, e liquidati i conti de' Sindaci, Erarj, seu esattori dell'Università, ed il simile debbano fare, e provvedere gli Ufficiali Regj nelle Terre demaniali.

Significati cogantur ad solutionem.

Concordat pragm. 5. de appell. ut non appelletur ad finem retardandi executionem.

21 *Item* „ stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che quelli, che saranno significati, *seu* condannati per li Razionali, o altri Deputati a vedere i conti dell' Università, si debbano inviolabilmente astringere al pagamento di quel, che saranno condannati.

Le quali cose tutte ne' precedenti capitoli ordinate, ed esposte; vogliamo, che ciascuno de' sopradetti, a chi tocca, le osservi inviolabilmente, alla pena ne' sopradetti Capitoli contenuta, ed altra pena ad arbitrio, e volontà di Sua Maestà, e nostra riservata. *Datum Neapoli in Regio Palatio prope Castrum novum*, *die* 15. *Mensis Decembris* 1559. *D. Perafan.*

Die 15. Dec. 1559. D. Perafan.

Vi-

Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto.

PRAMMATICA VI.

Syndicis adeuntibus Neap. requiritur specisie mandatum ab Univerf poena adjecta sine eo comparentibus.

PErchè conviene al servizio di Sua Maestà, e al buon reggimento, e governo de' suoi sudditi, che per le Università delle Città, Terre, e luoghi di queste a voi decrete Provincie, " non si destini Sindaco alcuno, *seu* Proccuratore per venire „ a negoziare in questa Magnifica, e „ Fedelissima Città di Napoli, *nisi* „ *prius* sia eletto, e deputato (*congregato consilio*) e gli sia data la „ procura autentica fatta con tutte „ le solennità, che si richieggono. „ Per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate provvedere, ed „ ordinare, che così lo debbano eseguire inviolabilmente, e quelli, che „ altrimenti compareranno avanti di „ noi, *seu* de' Regj Tribunali senza „ di detta proccura autentica, incorrano alla pena d' once cento, ed altra a nostro arbitrio riservata ", e come sarà per voi eseguito, ne terrete avviso, non facendo il contrario per quanto s'ha cara la grazia di Sua Maestà. *Datum Neapoli die 4. Martii 1560. D. Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Soto Secret. Princip. Citra.*

Poen. unc. centum, et alia declarata.

Die 4. Martii 1560. D. Parafan.

PRAMMATICA VII.

...ratoribus ...iversitatum ...arta qualiter, et a quibus declarari debeant.

DAppoichè, siamo giunti al governo di questo Regno, abbiamo veduto, che son comparsi avanti a noi molti particolari in molto numero, rappresentando non solo le loro persone, ma le loro Università, esponendo alcuni aggravj, tanto da' loro Baroni, come da altri, ed altre cose, le quali per li memoriali, e notamenti, che hanno esposto, non sono state toccanti all' Università, nè hanno trattato del beneficio delle Università predette; ma sono state di cose spettanti a' detti particolari, e sono venuti a spese delle dette Università, in danno di povere vedove, e pupilli, ed altre miserabili persone, le quali hanno pagato la roba loro, e non hanno saputo perchè: E non essendo il predetto servizio di Nostro Signore IDDIO, e di Sua Maestà, ma danno del pubblico delle dette Università, dovendo i detti particolari venire a loro spese, e non delle Università predette. Abbiamo determinato con deliberazione, ed assistenza del Regio Collaterale Consiglio fare la presente Prammatica, per la quale „ diciamo, stabiliamo, ed „ ordiniamo, che dal dì della pub- „ blicazione della presente avanti non „ debbano i Sindaci, ed Eletti pagare spesa, nè salario alcuno a per- „ sone, che avessero da venire da „ noi, ed a'detti altri Tribunali, ed „ Ufficiali per cose private; ma quando le persone predette pretenderanno alcuna cosa, debbano a dispendio di loro venire, e non dell'Università, e non debba venire in comitive, come fino adesso hanno „ fatto, per evitare ogni frode, che „ si potesse fare in danno di dette „ Università, poichè, avendo forse „ alcuno di loro parenti nel governo „ di dette Università, facilmente potrebbero fraudare, in detrimento „ di dette miserabili persone, che sono in esse Università; ma debba „ ognuno venire da per se, e proccurarsi particolarmente i suoi negozj, ovvero deputare Proccuratore, perchè li tratti, come meglio „ gli parrà, e niuna Università deb- „ ba

„ ba tassare salario alcuno a'Sindaci, „ Nunzj, ed uomini, che mandano „ in questa Città di Napoli, tanto „ a noi, come a' detti altri Tribu- „ nali Regj, ed a' Governatori, ed „ Udienze di Provincie; ma voglia- „ mo, ed ordiniamo, che detti Tri- „ bunali, dove saranno mandati detti „ Sindaci, e Nunzj, *seu* Proccura- „ tori, veduti i negozj; e l'impor- „ tanza, e qualità di quelli, veduta, „ e considerata la qualità delle per- „ sone, e la diligenza, che hanno usa- „ ta, abbiano da computare le gior- „ nate, che veramente avranno va- „ cate, ed abbiano da tassare secon- „ do le lor coscienze i detti salarj, „ e quegli abbiano da pagare dette „ Università, e non altrimenti, nè „ d'altro modo, che oltre di esser „ così nostra determinazione, così „ anche sta disposto per altre Pram- „ matiche. E perchè quasi tutte le „ dette Università del Regno tengo- „ no Avvocati, e Proccuratori sala- „ riati in questa Città di Napoli ne' „ luoghi, dove risseggono le dette Re- „ gie Udienze, per il che più delle „ volte si può evitare il dispendio, „ che suole occorrere per le giornate „ a' detti Sindaci, e Proccuratori, „ che sogliono dette Università man- „ dare, potendo scrivere quel che „ bisogna farsi, a' detti Avvocati, e „ Proccuratori, che tengono qua, ed „ in dette Udienze. Comandiamo „ anche con questa, che le dette Uni- „ versità non possano, nè debbano „ mandare simili Sindici, e Proccu- „ ratori, eccetto, che per urgentis- „ sima causa, e si debba concludere, „ eleggere, e deputare *congregato con- „ silio*, e lor si debba dare la proc- „ cura autentica fatta con tutte le „ solennità, che si ricercano, e non „ debba stabilire la provvisione, ma „ debba tassarsi da' Tribunali, dove „ saranno mandati, con liquidarsi le „ giornate, che avranno cavato, da' „ sopraddetti medesimi Tribunali nel „ modo, che di sopra sta dichiarato, „ sotto pena, tanto a quelli del go- „ verno di detta Università, che li „ manderanno, e li pagassero contra „ la forma, e i modi della presente „ nostra Prammatica, quanto a quelli, „ che venissero, e si facessero paga- „ re contra il tenore predetto, e „ tutti gli altri sopraddetti partico- „ lari, che in qualsivoglia altro mo- „ do, o maniera contravverranno in „ alcuna delle dette cose, di tre an- „ ni di galea agl' ignobili, e tre an- „ ni di relegazioni a' nobili, oltre „ la restituzione all' Università di „ quello, che contra la forma pre- „ detta sarà stato pagato, restando „ *in suo robore* tutte l'altre Pramma- „ tiche, ed ordini fatti, e spediti „ sopra detta materia " ordinando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali maggiori, e minori, che debbano *ad unguem* osservare quanto di sopra si contiene, senza contraddizione alcuna, ed eseguire dette pene inviolabilmente contra i trasgressori. *Datum Neapoli die 19. mensis Julii 1577. El Marques. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Regens. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Sota.*

Poen. relegationis, vel triremis per triennium.

Die 19. Julii 1577. El Marques.

PRAMMATICA VIII.

Ancorchè per Prammatiche sta disposto, che le Università del Regno non possano fare donazione senza ordine, e licenza degl'Illustrissimi Vicerè, che *pro tempore* sono in questo Regno, sotto le pene in dette Prammatiche contenute; nondimeno si è veduto, e si vede, che in questa Fedelissima Città di Napoli si

Ut sup. eodem pragm. 3. §. 19. et prag. 1. hu-jus de off. instit. Univers. aut plateae congregari prohibentur ad donandum, nisi obtenta prius in scriptis facultate.

si congregano le Piazze di essa, ed altre Università del Regno similmente si congregano, e fanno molte conclusioni di donare quantità di danari, ed altre cose, e sebbene in dette conclusioni ci pongono clausula, che si abbia da ottenere in simile conclusione per la esecuzione di essa licenza nostra, tuttavolta, per quello, che conviene al beneficio pubblico delle dette Università abbiamo considerato, che nel trattare, o concludere simili negozj, possono nascere dispareri tra le persone, che intervengono in esse, e restare tra essi mala intelligenza nelle cose future, e le conclusioni predette sono senza effetto, poichè bisogna seguire nostro assenso, il quale conviene, che preceda, per togliere il detto inconveniente. Per tanto ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale „ ordiniamo, e comandiamo alle predette Piazze di questa predetta Fedelissima Città, ed a tutti, e singuli Ufficiali del governo, e reggimento di qualsivoglia Città, Terra, e luogo del detto Regno, tanto del Regio Demanio, quanto de' Baroni, presenti, e futuri, e persone quali si vogliano de' luoghi predetti, che non si debbano, nè ciascuno di essi si debba unire, e congregare, nè trattare sotto nome di Piazza, o Università per fare donazioni a niuna sorta di persona, *etiam* luoghi pii, o per cause pie, o di qualunque stato, grado, dignità, e condizione si sia, che primo la persona, o luogo, in beneficio di chi si ha da trattare, abbia avuto ricorso da Noi, ed ottenuto licenza *in scriptis* di potersi congregare per far conclusione, altrimenti „ non possano, nè debbano farlo, „ sotto pena pecuniaria, o corporale, a nostro arbitrio riservata ". Comandando a tutti, e quali si vogliano Ufficiali, ciascuno in sua giurisdizione, che ogni volta, che si contravvenisse, ne debbano pigliare informazione, carcerare i contravvegnenti, e darcene avviso con loro lettere particolarmente, per potere dichiarare la loro pena, e così eseguano, non facendo il contrario, per quanto hanno cara la grazia, e servizio Regio, e pena di mille ducati. *Datum Neapoli die 27. mensis Januarii 1584. Don Pedro Giron. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Lanarius Proregens. Bastida de Munatones Secretarius. In Bannorum primo, fol. 38.*

Idem prius erat dispositum, ut per prag. 7. infr. de officiali. Confirmatur per pragm. 12. hoc tit.

Poen. pecun. vel corporalis declaranda.

Poen. duc. mill.

Die 27. Jan. 1584. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA IX.

SEbbene per le Prammatiche fatte per gl' Illustri Predecessori Vicerè in questo Regno, particolarmente per l' Illustre Duca d' Alcalà sotto la data de' 15. di Dicembre 1559. sta a pieno stabilito, ed ordinato della maniera, che hanno da essere, e quel che hanno da fare i Sindaci, ed altre persone, che amministrano le robe dell' Università, delle Città, Terre, e luoghi del presente Regno; tuttavolta vedendosi per esperienza, che con tutte le Prammatiche, ed ordini sopra di ciò fatti, molte volte l' Università predette vengono a patire per disattenzione, interesse, o altri mancamenti degli Amministratori d' esse robe alcun danno; per il che nel parlamento generale congregato in questa Fedelissima Città l' anno passato del 1591. a tempo dell' Illustre Conte di Miranda nostro Predecessore Vicerè per servizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico di questo predetto Regno, tra gli altri capi-

Universitatibus Regni datur privilegium tacitae hypothecae contra administratores illarum.

Ut supra Pragm. 5.

pitoli di grazie supplicato al detto Illustre Vicerè per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, v'ha il seguente, *videlicet*. *Item* supplica V. E. che resti servita per Prammatica particolare stabilire, che tutte quelle persone, che amministrano, o maneggiano robe di Università, le quali per disposizione di ragione sono obbligate in azione personale a darne conto, s'intendano anche tacitamente ipotecati i beni loro per la reddizione di detti conti; la qual tacita ipoteca s'intenda contratta dal dì, che comincerà la detta amministrazione. E quando pur V. E. non restasse servita di concedere questa grazia a rispetto di tutte le Università del Regno, almeno si degni concederla a rispetto della Fedelissima Città di Napoli. Al che per detto Illustre nostro Predecessore fu per allora decretato, che si osservasse in questo quel che le leggi comuni, e le Costituzioni, e Prammatiche di questo Regno dispongono, ed anche datone avviso alla Maestà Sua, la quale per lo desiderio grande, che tiene nel beneficio universale di questo suo Fedelissimo Regno, parendole ancora la dimanda conveniente, è restata servita comandarci per le sue Reali lettere de' 12. di Giugno 1596. che dovessimo spedire sopra di ciò le provvisioni, che ci paressero necessarie per la esecuzione di quello, che nel preinserto capitolo è stato supplicato per detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; ed avendo maturamente considerato circa questo particolare, ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente (confermando gli ordini, e Prammatiche predette, le quali vogliamo, che restino in loro vigore, ed effetto) fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale „ Diciamo, dichiaramo, ed ordiniamo, „ che tutte quelle persone, che in „ qualsivoglia maniera amministrassero, o amministreranno, o maneggeranno robe di qualsivoglia „ Università, quali persone per disposizione di ragione sono obbligate in azione personale a darne „ conto, s' intendano, come nel detto preinserto Capitolo si supplica, „ tacitamente ipotecati i loro beni „ per lo rendere di detti conti: la „ qual tacita ipoteca s' intenda contratta dal dì, che avrà cominciata, o comincerà l' amministrazione predetta: Il che vogliamo, che „ s' osservi, ed esegua puntualmente ". Ed ordiniamo, e comandiamo, per la presente a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali del presente Regno, maggiori, e minori, così Regj, come di Baroni, che debbano, e ciascheduno di essi debba in sua giurisdizione tener particolar pensiero dell' osservanza, ed esecuzione di questa presente Prammatica, che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. mensis Maii 1597. El Conte de Olivares. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, mandavit mihi D. Bernardino de Barrionovo, in Bannorum 2. fol. 6.*

Die 31. Maji 1597. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA X.

Universitates non accipiant nummos collybisticos, etiam ex causa urgentissima.

Confirmatur per Pragm. 5. de censib. et Pragm. 17. ver. e per evitare, hoc tit.

ESsendosi veduto per esperienza, che dal pigliare, che s' è fatto, e si fa da alcune delle Università del presente Regno de' danari a cambio per li grossi interessi, che da' cambj predetti loro pervengono, si sono talmente indebitate, che con grandissima difficoltà si può rimediare, ed alleviarle da tanto peso, e non dandosici

sici conveniente rimedio, saranno per andare totalmente a rovina; per il che volendo Noi in ciò provvedere, ed ovviare, che per l' avvenire non vadano aumentando debito sopra debito, ci è parso per universale beneficio di tutte l' Università predette, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che da qua avanti niuna Università del presente Regno predetto debba pigliare da persona alcuna danari a cambio per qualsivoglia causa, ancorchè fosse urgentissima, nè niuna persona di qualunque stato, grado, o condizione si sia, darceli, sotto pena di perdere detti denari, de' quali vogliamo, che due parti si debbano applicare in beneficio del Regio Fisco, ed una all' accusatore, ed altra *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata, tanto a' Sindaci, ed Eletti delle dette Università, che piglieranno il danaro a cambio, quanto alla persona, che darà il danaro predetto, nella quale pena corporale, *ut supra*, vogliamo, che incorrano anche i Notari, che stipuleranno le cautele de' cambj predetti ", comandando con questa a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali del presente Regno, tanto Regj, quanto de' Baroni, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza della presente nostra Prammatica, „ ed in caso di contravvenzione, pigliarne diligente informazione, ed inviarla a Noi per potersi procedere alla dichiarazione della detta pena corporale ", ed acciocchè sia noto a tutti, ed *in futurum* non si possa allegare ignoranza alcuna, comandiamo, che la presente nostra Prammatica si debba pubblicare in questa Magnifica, e Fedelissima Città, e tutto il presente Regno, e di essa se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regi Tribunali di questa predetta Città. *Datum Neapoli die 17. mensis Martii 1605. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit D. Bernardinus Barionovo Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar. Registrata in Pragmaticarum 2. fol. 12.*

Poena amissionis nummorum, et corporalis declaranda. Prag. seq.

Comprehenduntur Notarii vide Prag. seq.

Die 17. Martii 1605. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XI.

TRa le cose più gravi, e di maggior momento, e che abbiamo più a cuore, dopo che siamo venuti al governo di questo Regno, è il mirare a disgravare le povere Città, ed Università di esso, che abbiamo ritrovate oppresse di gravissimi debiti, causati in gran parte dalla mala amministrazione di quelli, che hanno amministrato il peculio universale; e per questo volendo provvedere, per quanto è possibile, che detta amministrazione si faccia, come conviene, e si tolgano alcuni abusi, e si proibiscano alcuni contratti dannosi a dette Università; i mesi passati ci parve di fare Prammatica, per la quale si proibiva alle Università predette, Sindaci, Eletti, e Reggimenti di esse il pigliare danari a cambj, ed all' altre persone il darli, sotto pena di perdere i danari, ed altre, *etiam* corporali, a nostro arbitrio riservate, tanto a' Sindaci, ed Eletti, che piglieranno il danaro, quanto alla persona, che lo darà, come da essi più particolarmente appare, alla quale ci rimettiamo. E perchè siamo informati, che in frode di detta Prammatica, non potendo i detti Amministratori pigliare i danari a cambj,

Ut supra eod. pragm. 10.

Administratores Universitatum non accipiant pecunias juxta vocem frumenti, olei, serici, et sim.

Item, concordat prag. 17. vers. E per evitare.

si pigliano alla voce de' grani, orzi, sete, olj, ed altre cose simili con eccessivi interessi, ed evidenti rovine di dette povere Università; per tanto volendo ovviare a tanto inconveniente, ci è parso con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo „ che da qua avanti niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca di dare sotto qualsivoglia colore, nè per se, nè per interposta persona danari alla voce di grani, orzi, sete, olj, mandole, zaffarano, ed altre cose simili a dette Università, Sindaci, Eletti, e Reggimenti, sotto pena di perdere i detti danari, da applicarsi al detto Regio Fisco, con dare la quarta parte al denunciante; e quelli del governo, e reggimento d'esse Università, che interverranno alla conclusione, o stipulazione di simili contratti, vogliamo, che incorrano, essendo nobili nella pena d'anni tre di relegazione, ed essendo ignobili, d'anni tre di galea, oltre di essere obbligate le persone, e i beni a rifare alle Università predette tutt' i danni, ed interessi patiti per le cause predette; e vogliamo ancora, che il Notaro, e Mastro d'Atti, che stipulerà simili cautele incorra la prima volta nella pena della sospensione del suo ufficio per un anno, e nella seconda della privazione d'esso, ed altra pena, *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata, ed a rispetto di quelle quantità, che si troveranno date alla voce per lo passato fino al giorno della data della presente, vogliamo, che non sieno tenute le Università, ed i particolari con esse obbligati ad altro, che alla restituzione del capitale, nel quale vi sarà Regio decreto, o si mostrerà essere andato in beneficio di dette Università una con l'interesse ad otto per cento. * E perchè intendiamo, che pigliano danari i detti Amministratori, e Governo di dette Università a censo, ed interesse coll' obbligazione di molti particolari de' più ricchi, e facoltosi, i quali, ancorchè di poi in detti contratti non si ottenga, ed interponga il Regio Assenso, o decreto, restano obbligati, ed essendo astretti al pagamento, ne nasce grandissima rovina, *etiam* delle istesse Università: perchè, essendo le persone obbligate delle più ricche, e potenti, o s' imborsano dall' Università l' istesse quantità, che pagano sotto diversi, e figurati colori, o pagando del proprio, si rovinano, e si rendono impotenti a pagare le collette, gabelle, o gli altri pesi delle loro Università; comandiamo, che da qua avanti non si possano fare simili contratti senza Regio Assenso, e facendosi, tutte le obbligazioni, che faranno detti particolari, sieno nulle, ed invalide, e detti particolari sieno liberi, e senza obbligo alcuno, come se non fossero obbligati; i quali vogliamo, che non possano essere *directe*, *nec indirecte* astretti, e molestati a pagamento alcuno, per qualsivoglia causa, e che siccome alle Università, non si può dare, nè a cambj, nè alla voce danari, come s' è detto di sopra, così ancora non si possa dare a' particolari per conto, e causa d' esse Università sotto l' istesse pene apposte a quelli, che li danno alle

Confirmatur per prag. 5. de censibus.

* Per prag. infra ad 5. pro centum.

Venditiones annuorum introituum per administratores Universitatum cum obligatione particularium sine assensu Reg. fieri prohibetur, et nullum sortiantur effectum, nec directe, nec indirecte contra obligatos.

„ Uni-

„ Università, ed agli Amministra„ tori, che li ricevono a cambio, „ ed alla voce " ordinando, e comandando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, che debbano tener particolar pensiero dell'osservanza della presente nostra Prammatica, ed eseguire contra i trasgressori per le dette pene, ed acciocchè sia noto a tutti, ordiniamo, che della presente se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di questa Fedelissima Città. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Junii 1606. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet. Regens. Vidit D. Bernard. a Barionovo Regens. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar.*

Die 28. Junii 1606. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XII.

Ut supra prag. 8. Universitates, non congregentur pro donatione facienda, vel salario texendo de introitibus universalibus, etiam in beneficium loci pii, absque facultate obtenta.

SE bene per Prammatica dell' Illustre Duca di Ossuna nell'anno 1584. in esecuzione d'altre Regie Prammatiche, per evitare i dispareri, e mala volontà, che poteano nascere dal congregarsi le Piazze di questa Fedelissima Città, ed altre Università del Regno per fare conclusioni di donare quantità di danari, ed altre cose, fu ordinato, che le dette Piazze di questa Fedelissima Città, e tutti gli altri Ufficiali del governo, e reggimento di quali si vogliano Città, Terre, e luoghi di questo Regno, tanto di Demanio, quanto di Baroni, non si potessero unire, nè congregare, nè trattare sotto nome di Piazze, o Università per fare donazione a niuna sorta di persone, *etiam* luoghi pii, o per causa pia, se prima per la persona, o luogo, in beneficio di chi si avesse da fare trattare, non s'avesse ricorso dall' Illustre Vicerè di questo Regno, ed ottenessero licenza *in scriptis* di potersi congregare per far detta conclusione, e di altro modo, non potessero farsi sotto pena pecuniaria, o corporale ad arbitrio di detti Illustri Vicerè. E perchè ci è stato rappresentato, che alcune volte sotto diversi colori s'è tralasciato di domandare la detta licenza prima di congregarsi; dal che se ne sono causati, e causano infiniti inconvenienti; e convenendo al servizio di Sua Maestà, ed al beneficio, e buon governo di questa Fedelissima Città, ed Università di questo Regno, che detta Prammatica s'osservi inviolabilmente *citra praejudicium* delle pene incorse contenute in detta Regia Prammatica: con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, per la quale ordiniamo, e comandiamo „ che in niuna maniera sotto qualsivoglia occasione, niuna delle sopraddette „ Piazze, Deputati, Sindaci, Eletti, „ ed altri Ufficiali, e Deputati al „ governo, ed Amministrazione, così di questa Fedelissima Città di „ Napoli, come di tutte l'Università del Regno, così Regie, come „ di Baroni, si possano congregare, „ nè trattare di fare donazione, costituire salario, nè disponere dell' „ entrate universali, *etiam*, se fosse „ luogo, o causa pia, di qualsivoglia modo, o sotto qualsivoglia „ colore, o causa, se prima non „ si darà memoriale a Noi nel Collateral Consiglio per potersi congregare, e sarà ottenuta licenza da „ Noi per poterlo fare; la quale ottenuta, possano congregarsi per „ trattare, e concludere, e fatta la „ conclusione debbano mandarla a „ Noi, per ottener licenza di poter „ donare la quantità, che da Noi

Poen. duc. mille, et alia declaranda.

„ sarà ordinato, che si dia, sotto „ pena di ducati mille, ed altra, „ *etiam* corporale ad arbitrio nostro ". Ed acciocchè sia noto a tutti, ordiniamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Città, e Regno, e si affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 24. mensis Novembris 1629. El Duque de Alcalà. Vidit Carolus de Tapia Regens. Vidit Enriquez Regens. Vidit Lopez Regens. Barilius Secretarius.*

Die 24. Nov. 1629. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA XIII.

Traditur modus imponendi taxam pro solutionibus debitis ab Universitatibus Regni. Vide Pragm. seq.

CONvenendo al servizio di Sua Maestà, ed al beneficio del pubblico, dare esecuzione al concluso nel General Parlamento per disgravare i Popoli degli alloggiamenti, contribuzioni, ed altre imposizioni, e soprattutto di tante vessazioni, che loro causano tanti diversi Commissarj; Essendo stato per detto General Parlamento concluso „ che si facciano i „ catasti, ed estimo de' beni in tutte „ le Città, Terre, e luoghi del pre„ sente Regno, acciocchè il peso si „ riparta ugualmente secondo la pos„ sibilità di ciascuno ". E perchè per fare quelli con la giustificazione, che conviene, ed affinchè non sia niuno gravato, vi bisogna il tempo necessario, convenendo in tanto evitare detti alloggiamenti, e contribuzioni, e che cessino le suddette imposizioni, il che non si può conseguire, senza che per le Terre si corrisponda per la rata, che a ciascuna di esse toccherà, e per potersi ponere in esecuzione „ è necessario farsi in quella „ tassa, ripartendosi il peso a pro„ porzione di quello, che a ciascuno „ tocca, conforme la inclusa lista; „ avendosi riguardo però al numero „ effettivo de' fuochi, e particolar„ mente di sollevare i poveri, quan„ to sarà possibile, proccurando, che „ a' Bracciali, ed a quelli, che vivono „ del lor travaglio, non si carichi „ più di quindici carlini l' anno per „ fuoco, a' Campesi ducati tre, ri„ partendosi il resto a' comodi, ed „ a' ricchi, conforme la possibilità „ di ciascuno.

„ Quali tasse si avranno da fare „ fra 20. giorni dopo la notificazio„ ne della presente per li Sindaci, „ ed Eletti, assistendo in ciascuna „ Università due persone povere, e „ due comode, con intervento de' „ Governatori, così Regj, come Ba„ ronali, sotto la pena a' Sindaci, „ ed Eletti di ducati 500., e d' al„ tri ducati 500. al Governatore, e „ Capitano, ed anche di privazione „ d' officio, ed altra corporale ad ar„ bitrio di S. E.

Poen. duc. 500.

„ E fatte che saranno le dette tas„ se se ne debba subito mandare co„ pia agl' infrascritti Delegati delle „ Provincie; avvertendo, che da quel„ le non ha da essere esente niuna „ persona per qualsivoglia privilegio „ *etiam* militare, eccetto però gli Ec„ clesiastici, ed i Napoletani, nè „ tampoco niuna Città, Terra, o „ luogo, e sotto pretesto di qualsi„ voglia convenzione, immunità, pe„ so di razza, o altro servizio della „ Regia Corte, o moratoria, che „ tenesse, atteso che detta tassa si „ fa in esecuzione di detto servizio „ fatto in luogo delle cinque grana, „ poste universalmente per difesa, e „ conservazione del Regno, della qua„ le non era franca, nè esente niuna „ persona; *verum* se alcuno si sentis„ se gravato, compaja avanti del De„ legato, che se gli farà giustizia.

Taxa fiat nemine excepto, praeter Ecclesiasticos, et Neapolitanos.

„ Eleggendosi una persona delle più „ comode, e facoltose per Cassie„ re, il quale abbia da tenere cassa

„ a par-

„ a parte per detta imposizione, la „ quale per maggior facilità delle parti „ si possa pagare mese per mese. E detto „ danaro s'abbia da conservare con „ tre chiavi, una delle quali abbia da „ tenere detto Cassiere, una il Sindaco, „ o Eletto, e la terza il Governatore, „ o Capitano del luogo, e d'esso „ non se ne possa disponere sotto „ pretesto di qualsivoglia causa per „ urgentissima che sia, senza particolar ordine nostro e del Commissario delegato della Provincia, sotto pena di tre anni di galea agl' „ ignobili, e di tre anni di relegazione a' nobili.

„ Con dichiarazione, che fatta che „ sarà in qualsivoglia Terra, e luogo la tassa, ed ordinata ponersi „ in esecuzione la esazione d'essa, „ debbano subito cessare tutte l'altre „ imposizioni estraordinarie, e contribuzioni, che oggi si esigono, „ conforme si è convenuto nel General Parlamento.

„ E quello, che per conto di dette imposizioni sarà forse esatto dal „ primo del passato mese di Gennajo 1642. si faccia buono alle Terre, e si escomputi a quello, che „ si dovrà per la terza d'Agosto, e „ di Dicembre 1642.

„ Ed affinchè le dette Terre possano con comodità pagare il corrente senza travaglio de' Commissarj de' residui, per tutto quello, „ che restassero debitrici per causa „ d'essi per le dette terze d'Agosto, e di Dicembre 1642 lo possano pagare, o mese per mese, o „ la metà nella terza prossima d'Agosto, e l'altra metà a Natale seguente a loro arbitrio.

„ E per rilevarle affatto del danno, che loro si potrebbe causare „ dal destinarsi tante sorte di Commissarj per tante varie cause, ed „ affinchè i Popoli si rendano abili „ a pagare il debito principale, e „ non consumare il tutto in giornate, ordiniamo, che di tutto il danaro, che perverrà dall'entrate e „ rendite di dette Università, se ne „ tenga cassa a parte con le dette „ tre chiavi, *ut supra*, per soddisfarne così le altre imposizioni, che „ si deggiono alla Regia Corte, come agli assignatarj de' Fiscali, e „ creditori istrumentarj, ed altri pesi.

„ E perchè dette Terre possano „ soddisfare quello, che deggiono per „ li Fiscali attrassati degli assignatarj per tutto Dicembre 1642. Vogliamo, ed ordiniamo, che fra il „ termine d'un mese debbano mandar nota a' Delegati di quello, che „ deggiono, perchè si possa pigliare „ quella risoluzione, che più convenga per soddisfare il detto attrassato, ed in tanto si soprasségga a mandare Commissarj per termine di quattro mesi numerandi „ da oggi; ordinando parimente, „ che non possa andare niuno Commissario ad eseguire contra le dette Università per qualsivoglia causa, con ordine di qualsivoglia Tribunale superiore, o inferiore, senza braccio del Delegato della Provincia.

„ Dichiarando, che in quelle Terre, dove le imposizioni Regie stanno situate sopra gabelle, si avrà „ da fare assegnazione sopra d'esse „ per la somma, che a dette Città, „ Terre, e luoghi spetterà, tenendosi cassa a parte, *ut supra*, infino a tanto, che fatte dette tasse, „ e catasti sarà altrimenti da noi ordinato ". Ordinando, e comandando a tuttti, e quali si vogliano Ministri, inferiori, e superiori, Regie Udienze Provinciali, e Governatori, così Regj, come de' Baroni, che faccia-

ciano eseguire, ed osservare con ogni puntualita il nostro ordine, *juxta ipsius seriem, continentiam, et tenorem*, sotto le pene in esso contenute. *Datum Neapoli die 2. Martii 1642. Regente Duca di Belvedere, Principato Citra, e Basilicata. Reg. Zufia Contado di Molise, e Abbruzzo Citra. Reg. Sanfel. Principato Ultra. Reg. Azcon Abbruzzo Ultra. Presidente del Sacro Consiglio. Terra di Bari. Pro Reg. Latro, Terra di Otranto. Duca di Caivano, Terra di Lavoro, e Capitanata. Presidente Caracciolo Calabria Citra. Presidente Petagno Calabria Ultra. El Duque de Medina di las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Azcon Reg. Vidit Capycius-Latro Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio.*

Die 2. Martii 1642. El Duque di Medina.

PRAMMATICA XIV.

* Quae est Pr. 33. sup. Provisiones, et ordinationes diversae pro administratione Universitatum, et super impositione taxae.

PEr altro nostro ordine generale della data de' 2 del passato, * abbiamo ordinato alle Università di questo Regno quello, che hanno da eseguire, circa l'imposizione della Tassa conclusa imponersi nell'ultimo generale Parlamento, per disgravarle da' danni, che hanno causato i Commissarj, e dal peso degli alloggiamenti, contribuzioni, ed altre imposizioni estraordinarie, dal che ha da risultare molto beneficio alle dette Università, e loro Cittadini. Ed affinchè il tutto vada bene ordinato, ci ha parso fare le seguenti Instruzioni, ed ordinazioni, le quali vogliamo, che s'osservino, in ciascheduna Università, con la puntualità, che si conviene sotto le seguenti pene; *videlicet*.

In primis, „ subito che sarà notificato il suddetto nostro ordine al „ Sindaco, ed Eletti di ciascheduna „ Università, si debbano congregar „ in Pubblico Parlamento con intervento del Capitano del luogo, ed „ eleggere sei Deputati, due d'essi „ delle persone comode, due altri „ de' Massari, o Artisti, e gli altri „ due de' Bracciali, e sieno da bene, „ ed informati dell'avere de' Cittadini, quali di poi debbano dare „ il debito giuramento insieme con „ detti Sindaco, ed Eletti nelle mani del detto Capitano di tassare „ ciascheduno Cittadino per la rata, „ che giustamente gli spetta, senza „ eccezione di persona, posponendo „ ogni amore, rancore, o altro interesse particolare, ed aver mira „ di non gravare i poveri; E perchè in detto Ordine nostro sta dichiarato, che i Bracciali, che vivono di loro fatiche, dovessero pagare carlini quindici l'anno per „ fuoco, i campesi ducati tre, ripartendosi la restante somma, che „ importa detta Tassa, alle persone „ comode, e ricche, e perchè in alcune Terre picciole potrà succedere, „ che vi sia poco numero di persone comode, e facoltose, e vi sia numero „ grande di bracciali, e campesi, e „ tassandosi detti bracciali, e campesi alla detta ragione dichiarata „ di sopra, resterebbe soverchio il „ peso a' comodi, e ricchi: Per questo dichiariamo, che in questi casi si possa alzare la tassa de' bracciali, e campesi quello, che sarà „ necessario, oltre i suddetti carlini „ quindici, e trenta, stabiliti di sopra, con che sia proporzionata, e „ sopportabile da tutti. Però quando „ il luogo, o Terra sarà più numerosa di persone ricche, e comode, „ si debba minorare la tassa de' bracciali in minor somma da' detti carlini

„ lini quindici, quando la detta „ quantità, che si manca da' detti „ carlini quindici, si potrà meglio sopportare da dette persone comode, „ e ricche; ed affinchè detto ripartimento si faccia con carità, e colla puntualità suddetta, l' incarichiamo al Governatore del luogo unitamente col Sindaco, Eletti, e Deputati, che lo debbano osservare, „ ed in caso d' inosservanza, e frode, incorrano in pena di ducati „ cinquecento per ciascheduno, e di „ privazione de' loro Officj, ed altra, *etiam* corporale ad arbitrio „ Nostro.

Poena, ut intus.

„ 2. Nel tempo stesso si debba anche eleggere in pubblico Parlamento una persona delle più ricche, ed atte delle Università, per „ esercitare l' officio di Cassiere, che „ avrà peso d' esigere, e conservare „ il danaro, che perviene dalla detta „ tassa, dentro la cassa con tre chiavi (conforme nel menzionato ordine nostro sta dichiarato) e questo danaro debba stare separato dall' „ altro, che perviene dall' altre entrate delle dette Università, e nel „ fare detta elezione si debba stare „ con particolare attenzione, in eleggere persona delle più ricche, ed „ abili dell' Università, altrimenti si „ procederà, conforme è di ragione, „ contra quelli, che gli eleggeranno; „ e perciò si debbano scrivere dal „ Cancelliere i nomi, e cognomi de' „ Cittadini congregati con il loro voto „ e non farsi per bussola; E dopo „ fatta la Conclusione, così de' Deputati, come del Cassiere, come „ di sopra, ne debbano detti Sindaco, ed Eletti inviare copia autentica in potere del Delegato da noi „ della Provincia, per conservarsi per „ futura cautela della Regia Corte, „ e dell' Università; Quale Cassiere „ di poi eletto non si possa rimuovere dal detto carico senza particolar ordine nostro, o del Delegato; ed occorrendo caso di morte, „ debba la detta Università eleggere „ altra persona in pubblico Parlamento, ed inviare la copia autentica „ della Conclusione al detto Delegato della Provincia, come di sopra „ sta ordinato.

„ 3. I detti Sindaco, Eletti, e Deputati si debbano congregare per „ la mattina, e per la sera con intervento del detto Capitano, e fare detta tassa nel modo suddetto, „ nella quale debbano tassare il Sindaco, gli Eletti, e i Deputati, e „ tutti gli altri Cittadini ed abitanti in ciascheduna Università, „ ancorchè abitassero con persone franche, non avendo ad essere esenti „ altri, che le persone Ecclesiastiche, e quelle, che tengono privilegio valido di Napoletani; stante „ che detta tassa si fa in luogo delle cinque grana per tomolo di farina, e grano, imposte per la difesa, e conservazione del Regno, „ dalla quale non ha da essere esente niuna persona, *etiam* Soldato, „ e per qualsivoglia preeminente carico, che tenesse; quale tassa si „ debba fare fra il termine di giorni „ venti al più, conforme sta dichiarato in detto nostro ordine; ed „ avvertano di scriverla a modo di „ libro cucito, ed abbacato, e coll' „ alfabeto, *seu* repertorio, e se ne „ facciano due consimili, e si firmino dal detto Capitano, Sindaco, „ Eletti, Deputati, e Cancelliere, „ o altra persona, che l' avrà scritta, „ una di esse la debbano consegnare con „ la debita ricevuta a' detti Sindaco, „ Eletti, e Cassiere, affinchè la possano fare esigere, e l' altra inviarla in potere del detto Delegato

„ del-

„ della Provincia, per poterne pigliare ragione, per beneficio della Regia Corte, e delle dette Università; e subito fatta si debba pubblicare per li luoghi soliti dell' Università, acciocchè sia noto alle persone tassate quello, che loro spetta pagare l' anno, e per maggior comodità possano pagare la rata della quantità tassata mese per mese, conforme sta dichiarato nel suddetto menzionato nostro ordine. Ed il danaro vogliamo, che si paghi nella Cassa delle tre chiavi, e non ad altro, conforme in detto ordine sta espresso, e si dichiara ancora ne' Capitoli seguenti. E se ad alcuno de' detti tassati occorresse cosa in contrario, compaja avanti del detto Delegato della Provincia, allegando le ragioni delle gravezze, che se gli farà giustizia. Proibendo Noi espressamente a' detti Capitani, Sindaci, Eletti, Deputati, ed altri qualisivogliano Ministri, che non possano fare deduzioni, supersessorie, escomputi, o contrapposizioni delle quantità tassate, nè intromettersi più in essa, nè possano per causa di detta tassa ricevere pagamento alcuno dalle dette Università, e Cittadini di esse.

„ 4. Volendo alcuna Università affittare l' esazione della detta Tassa, le si concede licenza, che lo possa fare a rischio, e pericolo di chi l' affitta, e colle debite pleggerie, ma con la minor provvisione possibile, e possa l' Affittatore pagare la rata di essa nella Cassa di tre chiavi, ogni mese, come di sopra sta ordinato.

„ 5. Che il detto Cassiere abbia da formare un libro, nel quale debba notare le persone tassate, e per qual somma, ed all' incontro quello, che se gli paga, ed in che moneta, se è oro, argento, o rame, con distinzione di giornate, e nel tempo istesso, che i Cittadini pagano, ponere il danaro dentro detta Cassa, e consegnarne loro la ricevuta firmata da lui, e dal Sindaco, o Eletto, che terrà una delle tre chiavi della suddetta Cassa, con dichiarar in detta ricevuta, la qualità della moneta pagatagli.

„ 6. Che i detti Sindaci, Eletti, e Cassiere debbano attendere con ogni diligenza, ed amore all' esazione della suddetta tassa nel tempo di sopra dichiarato, e di quelli, che non avranno pagato, consegnarne nota al Capitano del luogo, il quale debba subito astringerli *realiter*, *et personaliter* al detto pagamento, e non facendo detta diligenza, sarà astretto egli a sue spese a pagare *de proprio*, come anche i detti Sindaco, Eletti, e Cassiere quando non attenderanno alla detta esazione, o non faranno la detta istanza; la quale esazione s' incarica principalmente al detto Cassiere; e ritrovando renitenza ne' Cittadini a pagare, ne debbano inviare nota al Delegato della Provincia, acciocchè possa fare le diligenze, che di giustizia convengono, contra cotesti renitenti; ed avvertano i detti Sindaci, ed Eletti, che il danaro non ha da entrare in loro potere, ma della detta Cassa delle tre chiavi, come di sopra.

Concordat Pragm. 9. 10. et 22. hoc tit.

„ 7. Ordiniamo, a' detti Cassiere, e detentori delle chiavi della cassa, che tutto il danaro, che perverrà in detta cassa nella fine di ciaschedun mese, lo debbano fare pagare in potere della persona da Noi deputanda nella Provincia, e

„ pro-

„ proccurarne la debita ricevuta, per „ pagarla di poi d' ordine Nostro per „ servizio di Sua Maestà, e beneficio di dette Università; e se mancheranno d' ubbidire, dopo elasso „ il mese dell' obbligo, ed altri giorni diece di rispetto, si procederà „ contra di essi con ogni rigore, „ perchè con effetto segua l' esazione. „ E de' detti pagamenti ne debba „ detto Cassiere nella fine di qualsivoglia mese inviare copia autentica al detto Delegato, con un bilancio dell' esatto, e pagato, firmato di sua propria mano, acciocchè possa vedere, se i detti Cassiere, e persona deputata compliscono con la loro obbligazione, e „ dare anche gli ordini, che gli parranno necessarj.

Concordat Prag. 7. §. 5. de commiss.

„ 8. Proibiamo espressamente a' detti Sindaci, Eletti, e Cassiere, che „ di questo danaro non ne possano „ disponere per qualsivoglia causa urgente, ed urgentissima, che occorresse, ancorchè di servizio della Regia Corte, e nè anche per prestito, acciocchè si possa pagare per le cause, „ che sta situato da Noi, nè il Cassiere, „ che e i detentori delle chiavi debbano pagarlo in altra causa, sotto pena di tre anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' „ Ignobili, nè possano essere astretti da qualsivoglia Officiale, Tribunale, Presidi, ed altri Ministri „ delle Provincie, così di Giustizia, „ come di Guerra, non ostante qualsivoglia ordine in contrario, sotto „ pena di privazione de' loro officj.

„ 9. Che nella fine dell' anno debba detto Cassiere dare il suo conto formatamente a' Razionali eleggendi per la Università, e fra il „ termine di giorni 15. dopo finito „ l' anno; e detti Razionali debbano „ vederlo, e determinarlo fra altri „ giorni 15. precisamente, servata la „ forma della Regia Prammatica, e „ non ammettere niuna partita, nè „ anche *per modum calculati*, che non „ sarà pagata alla detta Persona deputata, anzi significarlo, sotto pena di pagare *de proprio*, oltre altra corporale a nostro arbitrio riservata.

„ 10. Che dopo compiuta la visione del detto conto, si debba inviare subito copia della significatoria, o declaratoria, che ne sarà „ risultata, al detto Delegato, acciocchè possa riconoscere, se le „ persone tassate hanno pagato per „ intero al Cassiere, e se il Cassiere ha pagato alla detta Persona deputata, e contra quelli, che non „ avranno pagato, fare le debite diligenze *de officio*, nella quale significatoria vi debba essere in principio un Bilancio di tutto quello, „ che importa il debito di ciascheduno tassato, e quello, che ne ha „ pagato in cassa, e dichiare, che „ si resta a pagare, e dopo questo „ Bilancio, unire l' esatto per lo Cassiere quanto importa, e così anche „ il pagato dal Cassiere al detto Deputato, a qual somma ascende, e „ restando debitore, significarlo, e „ se sarà creditore, spedirgli la declaratoria.

„ 11. Alla detta Persona deputata, ordiniamo, che alla fine di „ ciaschedun mese debba inviare al „ detto Delegato un Bilancio di tutto il danaro, che sarà pervenuto „ in suo potere da ciascheduna Università, e suo Cassiere, acciocchè „ possa riscontrare con le copie delle „ polizze, e Bilancio, che s' invieranno da' Cassieri dell' Università, „ e vedere se si complisce da ognuno con la sua obbligazione, e dare gli ordini, che convengono, per

„ cau-

„ cautela della Regia Corte, e bene-
„ ficio delle dette Università.

„ 12. Ordiniamo ancora alla detta „ Persona deputata, che quando se „ le invierà il danaro dalle Univer- „ sità, e loro Cassieri per questa „ causa, ne debba così fare l' introi- „ to in beneficio della Regia Corte, „ e consegnarne subito polizza fir- „ mata da lui, e registrata, e non „ pigliarlo, nè introitarlo per altra „ causa, per la quale fosse creditri- „ ce la detta Regia Corte delle det- „ te Università, acciocchè non si tur- „ bi questo buon ordine: e facendo- „ si altrimenti, debba il Cassiere dar- „ ne avviso al Delegato, che darà „ gli ordini necessarj, perchè s' os- „ servi puntualmente il suddetto.

13. E perchè in molte Università di questo Regno si vive per Collette, le quali derivano da' Catasti, che tengono fatti; „ Per questo dichia- „ riamo, che in tali Università si „ possano i detti Governatori, Sin- „ daci, Eletti, e Deputati regolare „ nel fare di questa Tassa, co' detti „ Catasti, e Collette; però avverta- „ no di tassare tutte le persone di- „ chiarate di sopra, ancorchè non „ fossero poste in detti Catasti, e „ Collette, con farle pagare quello, „ che giustamente loro spetta, ed a „ rispetto di quelle Città, e Terre, „ che vivono per Gabelle, le quali „ sono state assegnate al pagamento „ dell' Imposizioni estraordinarie del- „ la Regia Corte (quali al presente „ han da cessare, conforme la con- „ clusione fatta nel Parlamento ge- „ nerale, e sta dichiarato per lo men- „ zionato ordine da Noi dato) con- „ cediamo licenza a queste Universi- „ tà, che possono assegnare le dette „ Gabelle per la concorrente quanti- „ tà, che s' avrebbe da fare detta „ Tassa, e che quelle si abbiano da „ pagare mese per mese nella detta „ Cassa di tre chiavi, e con la de- „ bita ricevuta, come di sopra sta „ ordinato, non lasciando per questo „ di fare detta Tassa, ed accudire „ dal Delegato, dal quale si darà „ l' ordine, che meglio converrà al „ servizio di Sua Maestà, e benefi- „ cio delle dette Università.

„ 14. Dichiariamo ancora, che l'an- „ no di questa esazione, comincia dal „ primo di Gennajo prossimo passa- „ to, e finisce all' ultimo di Dicem- „ bre primo venturo, da pagarsi me- „ se per mese, come di sopra, ed a „ rispetto de' mesi di Gennajo, Feb- „ brajo, e Marzo; che sono decorsi, „ e per lo corrente mese d' Aprile, „ si debba da ciascheduna Universi- „ tà pagare, la rata, che le spetta „ per detti quattro mesi per tutto il „ mese seguente di Maggio, ed in „ questa medesima forma debbano i „ Cittadini pagare all' Università, ed „ i Sindaci, Eletti, e Cassieri deb- „ bano attendere all' esazione, e con- „ forme va entrando il danaro al det- „ to Cassiere, rimetterlo alla detta „ persona deputata in Provincia, ac- „ ciocchè si possano soccorrere i Re- „ gali Eserciti: e così continuare nel- „ la fine di ciascheduno degli altri „ mesi, computandi dal mese di Mag- „ gio avanti; E se elasso termine i „ detti Cassieri non pagheranno il „ danaro esatto, o non avranno fat- „ te le diligenze con le persone tas- „ sate, co' Sindaci, ed Eletti, con- „ forme di sopra sta ordinato, e di- „ chiarato, saranno astretti *realiter*, „ *et personaliter* a loro spese, senza „ danno niuno delle Università. E „ perchè dalle dette Università si dee „ per attrassato alla Regia Corte mol- „ ta quantità di danari, così per lo „ terzo sospeso d' Aprile, come per „ li terzi d' Agosto, e di Dicembre

„ 1642

„ 1642 oltre quello, che doveano „ prima per tutto Dicembre 1641 „ che si è perdonato; qual debito „ sono obbligate dette Università, e „ Cittadini pagarlo prontamente alla „ detta Regia Corte, affinchè possa „ soccorrere i detti suoi Reali Eser- „ citi; i quali per non gravare le „ Università in alloggiamenti, e con- „ tribuzioni si terranno di presidio „ in Napoli, ed in altri luoghi, sen- „ za dare niuno interesse alle dette „ Università, e perciò conviene tan- „ to al servizio di Sua Maestà, quan- „ to al beneficio di dette Università, „ che paghino quello, che deggiono, „ e per dar loro maggior comodità, „ e tempo, s'è ordinato, che si pa- „ ghi a ragione di carlini otto a „ fuoco per tutto Dicembre primo „ 1643. *tantum*, quali dovranno esi- „ gere del medesimo modo conforme la „ tassa ordinata per questi nove mesi „ *tantum*, computandi dal primo del „ corrente mese d'Aprile in avanti, „ quali classi, abbiano subito da ces- „ sare, e si continuerà solamente per „ quello, che loro spetta per la Tas- „ sa del donativo, ed in piede del „ presente ordine va dichiarato quel- „ lo, che dee pagare ciascuna Uni- „ versità, così per la Tassa, come „ per detto soccorso; e perciò dichia- „ riamo, che il pagamento, che si fa „ per dette Università, per lo soc- „ corso predetto, loro si faccia buo- „ no a quello, che deggiono alla Re- „ gia Corte, per detti residui dell' „ anno 1642, e così sentano il bene- „ ficio di pagar il debito con tem- „ po, e godano l'esecuzione degli „ alloggiamenti, e contribuzioni, tan- „ to delle dette Compagnie, quanto „ degli utensilj de' Mastri di Cam- „ po, Sergenti Maggiori, Governa- „ tori dell'Armi, e della Giustizia, „ delle Provincie del Regno, e d'al- „ tri quali si vogliano pesi mili- „ tari, che finora hanno sostenuto „ senza sentire altro peso. E perchè „ può essere, che alcune Università „ non sieno debitrici per detto resi- „ duo; per questo ordiniamo, che „ non per questo debbano cessare di „ pagare quello, che vanno tassate, „ mentre godono l'esenzione suddet- „ ta, acciocchè non si faccia manca- „ mento al detto soccorso tanto pre- „ ciso, che non ammette dilazione; „ ben vero nella fine dell'anno deb- „ bano tali Università comparire dal „ Delegato della Provincia, e giu- „ stificare le loro ragioni co' paga- „ menti, che pretendono aver fatti, „ che s'ordinerà, che loro si faccia- „ no buoni una con l'interesse in „ in detta ultima terza ".

15. E perchè intendiamo, che vi sono da esigere molte quantità di danari in beneficio di dette Università, così per significatorie, reste d'affitti di gabelle, ed altre entrate, bonatenenze, censi, rendite, ed altre cause, e non han curato i debitori finora pagargli, e conviene al servizio di Sua Maestà, e beneficio di dette Università, e dopo Cittadini, che s'esigano, „ Ordiniamo espressamente a' „ Sindaci, Eletti, Cassieri, Cancel- „ lieri, Razionali, così presenti, co- „ me passati di dette Università, in „ potere de' quali si ritrovassero det- „ te significatorie, o note de' debi- „ tori, che le debbano subito esibi- „ re in potere del Governo di dette „ Università del presente anno, il „ quale ne debba inviare copia au- „ tentica al detto Delegato, accioc- „ chè si possano dare gli ordini ne- „ cessarj per l'esazione; e quelli, „ che occultassero dette significato- „ rie, o debitori, sieno tenuti pa- „ gare il doppio di proprio alle Uni- „ versità, ed incorrano in altra pe-

„ na corporale a nostro arbitrio.

Ed acciocchè le presenti ordinazioni, ed Instruzioni sieno note a tutti, e si possano puntualmente osservare: Ordiniamo, che se ne facciano copie in istampa, e s' inviino a ciascuna Università del Regno, ed il Sindaco, e gli Eletti di esso ne debbano far la debita ricevuta alla persona, che loro la consegna, ed abbiano peso di farla notificare al Cassiere, e lasciarnegli una copia, e farne affigere un' altra alla casa della Corte, acciò sia noto a tutti; e le dette ricevute s' inviino al detto Delegato, al quale abbiamo commesso l' osservanza, e buona direzione di questa esazione, e 'l di più, che ci ha paruto convenire per servizio di Sua Maestà, e beneficio di dette Università. *Datum Neapoli die 11. mensis Aprilis 1643. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Azcon Reg. Vidit Capycius-Latro Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. In Cur. fol. . . . . De Giorno.*

Die 11. April. 1643. El Duque de Medina. In editione Alfeni-Varii male legitur 1642.

PRAMMATICA XV.

Licentia tribuitur Universitatib. Regni se congregandi, et imponendi gabellas absque alio assensu pro imponendis collectis, et arbitriis capiendis super solutione Fiscalium.

Essendo ricorse da noi molte Università del Regno, supplicandoci, dar loro licenza di congregarsi per eleggere gli arbitrj, con che pagare i 42. carlini a fuoco, che per le grazie concesse loro dal Serenissimo Signor D. Giovanni d'Austria sono obbligate; e che questa elezione la potessero fare ancora imponendo gabelle per la suddetta quantità, come loro fosse più comodo per esigere, e pagare. Considerando Noi il travaglio, e la spesa, che corre alle dette Università in procurar prima la licenza di poter congregarsi, e poi ottenere il decreto del Regio Assenso dal Collaterale; Desiderando alleviare il Regno, e le dette Università, quanto sia possibile, così del travaglio, come della spesa, che loro corre, ed anche, perchè abbiano i dispacci con ogni brevità: Abbiamo ordinato, e concluso, „ che tutte le Università „ del presente Regno, così delle Città, come delle Terre, e Casali, „ senz' altro nostro ordine precedente „ (per questa volta *tantum*) si possano congregare senz' altra nostra „ licenza, nella forma però solita, „ ed in pubblico Parlamento possano „ pigliare quegli arbitrj, ed espedienti, che loro parranno migliori, e „ convenienti, ancorchè fossero per „ gabelle per pagare i detti quarantadue carlini a fuoco, e quelli presi mandargli a Noi, perchè lor vi „ si dia Regio Assenso per Cancelleria, quale per questa volta *tantum* ordiniamo, che loro si dia *gratis*, e senza pagamento di diritto „ alcuno, *etiam* di suggello „. E perchè venga a notizia di tutti, abbiamo fatto il presente Bando. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. Augusti 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius-Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Barilius Secret.*

Die 31. Aug. 1648. El Conde, y de Villamediana.

Mandatum S. E. per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA XVI.

Universit. solvant, ut intus consignatariis.

Illustre Señor, por quanto he entendido, que en las Provincias del Reyno se ha publicado voz de que las Universidades no hayan da pagar a los asignatarios de fiscales, lo que les deven por lor atrasado, ni por lo

cor-

corriente, y conveniendo mandar declarar esto, paraque cadauno tenga la satisfazion, que es justa, ha parecido encargar a V. S. de las ordenes necessarios, para que las *Universidades deudoras den satisfazion alos asignatarios, por lo que han de haver de lo corriente de sus creditos desde el terzio de Diziembre de 1648. en adelante no impediendose la cobranza de los quarenta, y dos carlinos a fuego asignados a la caxa militar, y lo atrasado ha da quedar por a hora suspendido, que es lo que no se ha de cobrar*, y hassi hara V. S. que se ezecute con toda puntualidad, Dios guarde a V. S. *Napoles 5. de Junio 1649. à lo que V. S. M. El Conde, y de Villamediana al R. Marques del Torelo.*

Die 5. Junii 1649. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XVII.

Non bene numeratur Prag. 18. in editionibus Aldimari, et Assenr-Varii. Super solutione ferenda creditoribus Universitat. Regni diversae fiunt ordinationes, ut intus.

Ritrovandosi sospese l'esazioni de' creditori instrumentarj delle Università del Regno, così d'annui censi, come di quelli, che hanno comperato gabelle, ed entrate *in solutum, et prò soluto*, non solo per le passate rivoluzioni, ma anche per la mala amministrazione de' beni di dette Università, ed altre cause notorie.

Desiderando Noi dar soddisfazione in quella miglior forma, che si può a' detti creditori, affinchè tutti quelli, che hanno sentito danno nelle passate calamità, stante la quiete, che per grazia di Nostro Signore si è conseguita, e si gode in questo Regno, sentano il beneficio di quella, con esigere le rendite, che tengono con dette Università col maggior beneficio, che permette lo stato presente dell' Università.

Ed essendo stabilito in buona parte la situazione, ed assegnamento de' Fiscali del Regno, e le gabelle in questa Fedelissima Città, avendo anche avuto le Università competente tempo di potersi riavere in parte de' danni patiti ne' tumulti passati.

Considerando quanto convenga al beneficio pubblico, ed al buon governo, e conservazione di questo Regno il dare la soddisfazione possibile, e consolare tanti fedelissimi vassalli, ed interessati, in quella miglior forma, che si può; perchè se ciò si facesse, camminando per li termini, e regole ordinarie, vi correrebbe gran lunghezza di tempo con molto danno, e spesa degl' interessati.

Per rimediare a questo inconveniente, e consolarli nel miglior modo, che al presente si può, e frattanto che si possa pigliare espediente più adeguato, e che le Università si rendano più abili a dare quella soddisfazione, che si dee.

Dopo aver conferito questo negozio con molti Ministri pratici, zelanti del servizio di Sua Maestà, e del beneficio di questo Regno, e trattatolo più volte nel Regio Collateral Consiglio, con intervento della Regia Camera della Summaria, considerata attentamente la materia con quell' attenzione, che negozio così grave, ed importante ricercava, non avendo in esso altro fine, che il maggior servizio di Dio, del Re Nostro Signore, e beneficio de' suoi fedelissimi vassalli, ci è parso non differire più in fare le seguenti provvisioni, che per adesso son parute necessarie.

E perciò con la presente ordiniamo, e comandiamo, per ora, e fino a tanto, che il tempo, e le notizie necessarie ci diano luogo a far altra determinazione particolare, e più adeguata.

„ Che a tutt' i creditori, così a
„ quelli, che hanno comprato annue
„ entrate con Regio Assenso, come
„ a quelli, che hanno comprato en-

„ trate, e gabelle *in solutum et pro* „ *soluto*, o in altro qualsivoglia mo„ do, loro si corrisponda alla ragio„ ne di cinque per cento per li ca„ pitali, che avranno sborsati, ridu„ cendo tutt' i capitali alla ragione „ di cinque per cento, che avranno „ pagato, da' quali s' abbia da dedur„ re la bonatenenza per la rata, che „ toccherà a proporzione di quel che „ pagavano prima per li sette, che „ godeano; non comprendendo però „ quelli, che non pagavano bonate„ nenza. Ed a rispetto de' Cittadini „ resti l' ordinario peso delle collet„ te sopra dette rendite, da liqui„ darsi per *aes*, *et libram*, conforme „ al Catasto, Regie Prammatiche, „ Decreti, e provvisioni della Regia „ Camera.

„ E vogliamo, che non possa ec„ cedere per niun conto, o causa, detta „ somma d' annui ducati cinque per „ cento, non ostante qualsivoglia fran„ chigia, che si pretendesse da' detti „ creditori di censi, o compratori, „ ed assegnatarj *in solutum* di gabel„ le, o qualsivoglia altro effetto, „ sotto pretesto d' aver negoziato, e „ cautelatosi altrimenti con le Uni„ versità; non ostante qualsivoglia „ contratto, che avessero fatto con „ le dette Università, o con altra „ qualsivoglia persona, da chi aves„ sero dette rendite, o gabelle, con„ venendo al beneficio pubblico, che „ tutti esigano egualmente, confor„ me l' ordinato per Collaterale a' „ ventidue di Marzo 1633. ".

Pragm. 5. §. 14. sup. E stante, che le dette Università debitrici sentono al presente beneficio di pagare a' loro creditori meno di quello, che pagavano prima; Perchè non s' impedisca il pagamento de' Fiscali della Regia Corte, e suoi assegnatarj negli assegnamenti a loro fatti, e faciendi in primo luogo, conforme dispongono le Regie Prammatiche sopra di ciò emanate.

„ Ordiniamo, e comandiamo, che „ fra il termine di sei mesi due det„ te Università debbano precisamen„ te pigliare espedienti pronti, e suf„ ficienti, durabili, e permanenti, „ conforme il più comodo, e prati„ ticabile di ciascuna di dette Uni„ versità, così per pagare i suddetti „ loro creditori, come per complire, „ e soddisfare agli altri pesi forzosi, „ che tengono; facendo di modo, che „ quando maturerà il termine del pa„ gamento, si ritrovi esatto, e pron„ to il danaro, affinchè non incor„ rano in danni di Commissarj. E „ vogliamo, che i Sindaci, Eletti, „ ed altri Amministratori universali, „ che faranno pigliare detti espedien„ ti, elasso detto termine, incorra„ no nella pena di ducati dugento, „ e di pagar la spesa de' Commissa„ rj, e qualsivoglia altra, che oc„ correrà, ed altre ad arbitrio no„ stro: avendosi a Noi, ed al Re„ gio Collateral Consiglio ric[illegible] per „ gli Assensi, che saranno n[illegible]ssarj, „ i quali si daranno subito.

„ Ordiniamo ancora, che tutte le „ bonatenenze, e gabelle di qualsi„ voglia sorta, e condizione si sie„ no, così quelle, che si trovano „ imposte, come quelle, che dalle „ Università per lor maggior como„ dità si ponessero, debbano stare in „ potere delle medesime Università „ comprese nel peculio universale; e „ del ritratto di esse soddisfarne in „ primo luogo i pagamenti Fiscali, „ conforme dispongono le Regie Pram„ matiche co' debiti assegnamenti, e „ del rimanente gl' istrumentarj, ed „ altri debiti, e pesi forzosi, come „ *infra*. Pragm. 5. §. 14. sup.

„ E perciò vogliamo, ed ordinia„ mo, che da oggi avanti, e per

l' av-

„ l'avvenire per niuna, benchè urgentissima causa, si possano alienare, o dare in pegno detti Corpi, e Gabelle, nè affittarsi *ultra annum* con pagamenti anticipati, come *infra* si dirà, ancorchè fosse per soddisfare Fiscali, o altra causa forzosa; ma che detti Fiscali s'abbiano da pagare de' frutti, e quando sarà necessario con tasse, *et juxta Catastum*. Ordinando ancora, che tutte quelle gabelle, bonatenenze, rendite, ed entrate di qualsivoglia maniera, che sieno, che si ritrovassero alienate, o impegnate, si riducano in potere delle Università, annullando dette alienazioni, e pegni; non ostante qualsivoglia decreto, o assenso, che tenessero; restando però i detentori di esse creditori dell' Università, conforme si è detto di sopra.

„ E per quello, che tocca a' corpi alienati, venduti, o impegnati dal tempo dell' Illustre Conte di Lemos in qua, ci riserviamo con la notizia, che d'essi ci daranno, di pigliare la risoluzione, che convenga, dopo più matura considerazione.

Item „ ordiniamo, che non solo, non si possano vendere, o impegnare le dette gabelle imposte, ed imponende, e le bonatenenze, ed altri corpi; ma nè anche si possano vendere, alienare, o impegnare quali si vogliano altri beni dell' Università per niuna causa, benchè urgentissima, nè tampoco per soddisfare i pagamenti Fiscali, senza espressa permissione, e dispensa particolare nostra per Collaterale con espressa derogazione della presente, e sotto pena di nullità del contratto, e perdita del danaro a rispetto del compratore, e d'altrettanta quantità a rispetto del Governo, che farà detto contratto, e che dette gabelle, bonatenenze, corpi, ed altri beni, s'intendano *ipso facto* reintegrati, e con effetto si debbano reintegrare in potere delle Università ".

E per evitare le frodi, che per isfuggire le leggi maliziosamente si sogliono inventare; „ Ordiniamo ancora, che non possano vendersi anticipatamente i frutti di dette gabelle, nè altri suddetti beni dell' Università sotto le pene predette. Ordinando parimente, che le dette Università non possano pigliare danari a cambio, nè tampoco alla voce de' grani, orzi, sete, ed altro con interesse, nè anche lo possano fare per interposte persone, nè con obbligo de' particolari Cittadini, sotto pena della nullità del contratto, della perdita del danaro a chi lo darà, ed altra a nostro arbitrio, e nell' istessa incorra il Governo, che lo farà. *Concordat pragm. 5. §. 7. et pragm. 10. et 14. huj. tit.*

„ E perchè con effetto la Regia Corte, e i suoi Assegnatarj de' Fiscali abbiano la prelazione, che loro compete *de Jure*; Vogliamo, ed ordiniamo, che per li Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori delle dette Università si facciano gli assegnamenti particolari interi, e sufficienti di corpi, gabelle, ed altre entrate universali per la Regia Corte, e per li suoi Assegnatarj, i quali sieno i primi, i migliori, ed a tutta soddisfazione de' Regj Percettori, e dopo detti assegnamenti si faccia il simile per gl' Istrumentarj, ed altri creditori; di modo, che tutti abbiano corpi certi, sopra de' quali si possano soddisfare. E che i Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori non possano mutare detti assegnamen- *Ut sup. pragm. 5. §. 14.*

„ ti, sotto pena di ducati dugento, „ oltre il danno, che le Università, ed assegnatarj sentiranno per „ detta mutazione.

„ Così parimente vogliamo, ordiniamo, e proibiamo, che nè le „ persone, che sono di autorità nelle terre, nè i Baroni possano mutare, o alterare la situazione fatta, e facienda per li Fiscali, nè „ procuratore, o astringere, che lo „ facciano i Sindaci, Eletti, o altri „ Amministratori di dette Università, sotto pena di ducati cinquecento oltre la restituzione del danaro esatto; restando però fermo „ quello, che sta disposto a beneficio de' Baroni per li loro crediti „ feudali.

7. et 8. commiss. 3. et 5. de Juribus.

„ Ed affinchè s' eviti la moltitudine de' Commissarj quanto sia possibile; Vogliamo, ed ordiniamo, „ che quando saranno più creditori „ istrumentarj sopra una Terra, debbano tutt' insieme destinare un solo Commissario, come sta disposto per la Prammatica.

„ Ed in quanto a' creditori, che „ hanno accordato, o dato ad interesse alle Università si darà loro „ soddisfazione per lo capitale, che „ avranno pagato, nel luogo, che „ *de Jure* loro toccherà fra gli altri „ creditori istrumentarj, e ne' casi, „ che occorreranno si provvederà conforme sarà di giustizia.

„ Dichiarando, che tutti gli attrassati, così d' istrumentarj per „ causa di terze, come di qualsivoglia sorta d' interesse, che dovessero dette Università fino al primo dì di questo mese di Settembre *1650.* restano sospesi, fino a „ nuovo ordine, come pure stanno „ sospesi i Fiscali attrassati della Regia Corte, e de' suoi assegnatarj, ed „ altre imposizioni della Regia Corte.

Alias fuit facta suspensio anno 1669. per prag. 5. de jurib. etc.

„ Volendo, e dichiarando espressamente, che restino in piedi, *et* „ *in suo robore* le Regie Prammatiche, fatte in questa materia, nel „ di più del disposto da noi, e particolarmente " la Prammatica *V.* §. *7. de Administr. Universit. VII.* §. *4. 5. 8. et 13. et X. et XI. eodem titulo*, ed anche la Prammatica VIII. *et ult. de Commissariis*, *citra praejudicium* delle pene incorse.

Che perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo ordinato farsi la presente Prammatica, e pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città; Ordinando a' Regj Tribunali, Regie Udienze, ed a tutti, e quali si vogliano Officiali, a chi spetta, che così facciano inviolabilmente osservare, con la irremisibile esecuzione delle pene contra i trasgressori, per quanto si ha cara la grazia di Sua Maestà, e pena di ducati dugento. *Datum in Regio Palatio Neapoli die 5. Septembris 1650. D. Beltran de Guevara. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capyci Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Dominus Viceerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. Stephanus de Giorno Reglus a mandatis Scriba.*

Die 5. Sept. 1650. D. Beltr. de Guevara.

PRAMMATICA XVIII.

In editionibus Aldimari et Varii XVII.

Spectabilis Vir, a nostra notizia è pervenuto, che per Voi sia stato risoluto fare una carrozza per andare in essa per li negozj, e governo della grassa di questa Fedelissima Città, cosa, che a noi ha causata ammirazione, perchè per voi non si può fare spesa niuna del pubblico senza nostra licenza, ed assenso, ed anche per causare novità, e per le conseguen-

guenze, che perciò apportar può. Con la presente vi diciamo, ed ordiniamo „ che tanto sopra detto particolare, quanto in ogni altra occorrenza, non dobbiate fare spesa niuna del pubblico; nè fare altra novità senza espressa nostra licenza, e del Collaterale, per quanto avete a caro la grazia di Sua Maestà ". *Datum Neap. in Regio Palatio die 9. Januarii 1651. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Garcia Reg. Barilius Secret. In Curia 3. fol. 6.*

Die 9. Ianuar. 1651. E: Conde, y de Villamediana.

Bannum Regiae Camerae Summariae,

seu

PRAMMATICA XIX.

Tolluntur abusus Universitatum Regni, ad favorem suorum Creditorum.

Essendosi da S. E. conosciuti diversi inconvenienti di non poco pregiudizio, così dell' Università del Regno, come della Regia Corte, e suoi assegnatarj; e volendo rimediare per quanto sia possibile a tali inconvenienti, si è servita inviare a questa Regia Camera biglietto del tenor seguente, *videlicet.*

Aunque en Villete de 17. del passado dige à V. S. de orden del Marques mi Senor en respuesta de la Consulta del Tribunal de la Camera del 1. del mismo, tocante à las ordenes, que el Tribunal bavia considerado se deverian dar para alibio de los pobres, y beneficio de las Universidades del Reyno, à fin de evitar las vejaciones, que continuamente padeze de los Barones, y poderosos, que se quedavan formando los despachos à los Presides, y Audiencia, y à los Thesoreros, y Perceptores, baviendose ya executado para remitirse con la posta desta semana; Y siendo conveniente, que el Tribunal tenga presente la orden, que S. E. hà mandado dar para cuydar de su puntual observancia, y de exijr las penas en ella expresadas en los, que contravenieren à esta disposicion, como tomada con tam maturo acuerdo, y regulada con las Pragmaticas del Reyno; Me manda S. E. remitir à V. S. la copia adjunta del despacho emanado, à fin de que se vea en el Tribunal, se execute lo contenido en el inviolablemente. Y porque en lo que toca à esta Provincia de Tierra de Lavor serà forzoso, que el Tribunal destribua à los ordenes convenientes para el cumplimiento desta deliberacion, dice S. E. que esto se disponga luego, y que V. S. procure, que sin perder momento de tiempo se baga notoria esta orden en esta Provincia; y se pase à la liquidacion de la buenatenencia de los efectos, que poseeren los Barones, y à todo lo demas, que en el referido despacho se expressa; Guarde Dios à V.S. Palacio à 5. de Noviemb. de 1681. D. Manuel Gargia de Bustamãte.

E con detto preinserto Biglietto si è ricevuta la menzionata copia di dispaccio, e risoluzioni prese da S. E. del tenor seguente, *videlicet.*

Muy Magnif. Senor. Considerando, que la principal causa, de que se ban ocasionado los residuos, en que se hallan las Tierras de las Provincias de este Reyno, depende de que los Barones, y poderosos usurpan las rentas universales, de que se sigue no solo reduzirse los pobres à suma impotencia, sin el que la Corte, y sus Asignatarios no perciban lo que les toca; y que praticandose las diligencias para la exazion sean tantos, y tan exorbitantes los danos, y gastos, que se causan à las Universidades, que no pudiendolos tolerar se desavitan los pueblos, y reduzen los que quedan en ellos à suma pobreza, por aver de corresponder al peso,

to, que avian dellebar todos. Y siendo muy pocas las Tierras, que no tienen gavelas, casas, ò efectos bastantes, con que satisfazerle lo que legitimamente deben; deseando por todos los medios posibles aplicar el remedio proporcionado à estos desordenes, y haviendo echo madura consideracion en el que serà mas à proposito para reparo, y enmienda de los abusos introduzidos, y dar norma, y regla, que sirva en lo benidero, se bien por las Regias Pragmaticas se halla prevenido lo que en semejantes casos se deve praticar, toda via, atendiendo à que con el trascurso del tiempo se hà olvidado su observancia, hè resuelto en primier lugar prohibir, que los Barones se intrometan directa, ni indirectamente, ni con ningun pretesto, por si, ni por terceras personas en las entradas, y efectos universales de sus Tierras, Ciudades, y lugares, y el que agan ellos los afictos, ò partidos de las gavelas, tasas, y otras rentas universales, no permitendo tanpoco, que puedan hazer, que esto se haga en todo, ni en parte por personas de ellos dependientes, sino que dexen à las Universidades, y sus regimientos la administracion, y govierno de sus rentas, y efectos, imponiendoles para la observancia de esta disposicion, ademas de las penas expresadas en las Pragmaticas octava, decima, y duodecima, *las de par de propio, y de sus entradas feudales, todo lo que les Universidades estubieren deviendo, y a si mismo la de la suspension de la Jurisdicion, Sinorio, y basallaje; y os ordeno à vos, y essa Audiencia invigileis en el cumplimiento de esta disposicion, para darme quenta de los, que contrabinieren à ella à fin de executar con ellos, la referida pena.*

Que todos les particulares participantes, o Caratarios en los afictos de las gavelas, taxas, y otros efectos universales, deban oblegarse publicamente por publico instrumento, à beneficio de la Universidad, paraque se sepa quienes son los obligados, y caratarios, y probivo el que de oy mas ninguno pueda entrar à participacion en los partidos, sin que se sepa quienes, y en que parte, o porcion entras, esto con publico instrumento, y desde aora en caso contrario los condeno à todos los, que con papeles, ò escrituras privadas entrar en los afictos, ò parte de ellos, à pagar de proprio è beneficio de la Universidad, y por ella à la Regia Corte, y sus acreedores, toto lo que importaren los afictos, ò partidos, y à los Nobles en la pena de destierro de la Universidad, y Provincia donde residieren, y à los innobles en la de galera por el tiempo de mi voluntad, y de la de los Senores Virreyos, mis Succesores en estos cargos. Y asi mismo probivo espressamente el que se admitan en estos afictos, y administraciones, Personas Ecclesiasticas, y esentas de la Real Jurisdicion, y que ninguno Oficial tanto Regio, como Baronal, ò Administrador de la Universidad, que tubiere oficio, o cartulario en ella, pueda participar directa, ni indirectamente en dichos afictos, ni partidos, ni que se admitan en ellos personas conjuntas de dichos Oficiales, y Administradores, y si contraveniendo à esta disposicion entraren en ellos, los declaro incursos en las mismas penas de pagar de propio lo que importaren los afictos, y en las corporales, que stan expresadas; y ordeno, que de oy mas nos esten los afictos, ni partidos, ni la administracion en demanio, ni acreencia à las personas compreendidas en esta orden, ni exentas de la Real Jurisdicion; Estando probivido à las Universidades el dar, y asignar sus efectos, ò parte de ellos particularmente a sus Barones, sin el Asenso Regio, y precedente el reconoccimen-

men-

mento necesario tengo entendido sea inventado un nuovo modo por los Barones de escluir esta prohibicion, haziendo obligar las Universidades à pagar sumas notables, y excessivas à su beneficio, con pretesto de afictos, ò cesiones, que les hazen de erbajes, debesas, territorios, jurisdictiones, y otros efectos, que les conceden, y deviendose aplicar remedio à este desorden, mando, que estos afictos, ò cesiones no los puedan hazer los Barones, sino es à particulares, y que en ninguno modo directa, ni indirectamente sea tenida la Universidad à pagamento alguno por esta causa; ni per otra jurisdicion, ò razon feudal tocante al Baron, cuyos contractos, ordeno sean nulos, sino es, que para ello preceda el Asenso Regio, y que este le aya de despachar por el Tribunal de la Camera oydo el Abogado Fiscal del Real Patrimonio, justificando con enformacion el beneficio, que le sigue à la Universidad en el contracto, y la cantidad, que abrà de pagar, para lo qual hà de asignar effectos, que no se allen en puestos, ò asignados, y devieren asignarse en satifazion de la Corte, sus asignatarios, y acreedores, tomando nuevos expedientes para pagar à los Barones, lo que se convendrà, y serà justo por esta causa, à los quales quede solamente para seguridad de su satisfazion la expecial ipoteca de los mismos cuerpos, juririsdiciones, y fructos, y por lo que toca è los contractos, ya echos por esta razon entre las Universidades, y Barones an de ser obligados à despachar el Asenso Regio dentro del termino de tres meses contados desde el dia, que le publicare esta orden en essa Provincia precediendo la referida informacion, y oide el Abogado Fiscal del Real Patrimonio, y de otra mone a los declaro por nulos, y invalidos, y ordeno, que las Universidades no sean tenidas à pagar estos afictos, y que los efectos, que tenian desteriados à la paga de ellos, se apliquen en satisfazion de lo que hà de aver la Corte, sus asignatarios, y acreedores, imponiendo à los Barones, que las exigeren la pena de pagar de propio todo lo que cobraren, y asi mismo la del destierro, de la Provincia à mi voluntad, y la de le los Senores Virreyes mis sucesores en estos cargos.

Siendo la obligazion de las Universidades hazer en los tiempos establezidos sus asignamentos a la Regia Corte, y sus acreedores, y desueriar efectos bastantes, para la paga de sus debitos à fin de que satisfaziendo las personas, à quien es toca à las plazos, que se an obligado, se les escuse la molestia, y vejaciones, y el pagamento de jornadas de los Comisarios, que continuamente despachan contra las Universidades los Thesoreros, y Perceptores, y Asignatarios de Fiscales, à los quales en caso de faltar al puntual pagamento de ser entertenidas las personas obligadas, y los afictadores de las rentas, y entradas universales, pues por su culpa, y defecto, no an pagado sus estallos, ne las Universidades, no aviendo razon paraque la generalidad entre en el dano, que han ocasionado las particulares, ni paraque estos, ni las Tierras lleben mas peso, del que legitimamente los tocare, he resuelto para remedio de este abuso, que de oy en adelante los Comisarios se despachen contra los rue debieran haver satisfecho el devito, por el qual se embia el Comisario, y que non ayan de llebar mas jornadas de las establezidas por las Regias Pragmaticas, y ordeno, que en las comisiones, que se dieren por los Thesoreros, y Perceptores, Asignatarios, y Instrumentarios, se aya de declarar las Tierras, y deudores contra quien se destina el Comisario, formandolo en ellas itinerario de los lugares, donde se

hà de conferir, y de donde à donde ha de pasar, paraque no exijan mas jornadas, que las que legitimamente les tocaren el primier dia desde el acuo repartimiento à la primiera Tierra, donde se hubiere de conferir, y de alli à la otra, donde pasare, prohiviendoles expresamente el que llebando en su comision diversas Tierras, y deudores, cobren de cadauno de ellos las jornadas de ida, estada, y buelta desde el cavo repartimiento, y declaro, que solo an de exir las que les tocare desde la parte donde hubieren salido de azer las otras diligencias, ordenando à los Thesoreros, y Perceptores, Asignatarios de Fiscales, y Instrumentarios, que enbiando un Comisario contra diversas Tierras, no le puedan despachar mas qûe una sola comision en la forma, que ha expresada, paraque por este medio se evite el pagamiento de mas jornadas, que las que legitimamente se devieren, con declaracion, que en el termino de un mes no se han de poder despachar dos Comisarios à un propio repartimiento, si no que el que se despachare hà de llebar la incumbenzia de todas aquellas Tierras, donde puede conferirse, cobrando sus jornadas como queda expresado, para no dar lugar à nuevos abusos, y interpretaciones, y en caso de que contravengan a esta orden, los declaro incursos en la pena de pagar de propio todo lo que sus Comisarios huvieren echo de dano a las Universidades, y deudores, y à si mismo en la de destierro de la Provincia a mi voluntad, y à los Perceptores, y Thesoreros en la privacion de sus oficios.

Asè reconozido clara, y distintamente, que el menor peso, que tienen las Universidades del Reyno es de los quarenta y dos carlinos à fuego, importando en muchas, quatro bezes mas lo qûe pagan por diversos pesos extraordinarios, que con varios pretestos se exijen con rigor en todas las Provincias de los efectos mas prontos, dejando en atraso la Corte, y sus Consignatarios, y deviendose aplicar pronto espediente para alibio de los pobres, os encargo a vos, y essa Audienzia, que en reziviendo este despacho agais orden circular, paraque todas las Universidades de essa Provincia dentro del termino, que les senalareis, y que segun la distancia de cadauna os pareziere competente, embien en peder de esse Perceptor relacion juvada de todos los exitos extraordinarios, que tienen, y à que corresponden, y à fin de que no se les cause molestia, ni gasto, doy la orden conveniente al Perceptor, paraque estas relaciones las reciva gratis *forzosamente, y las remita a mis manos, y paraque esto se execute inviolablemente os doy facultad de imponer a los Sindicos, y Electos de las Tierras la pena, que juzgaredes proporzionada, en que desde aora los declaro incursos, sino presentaren las fees reales, y verdaderes en el tiempo, que para ello se le destenare.*

Ateniando a que muchos de los residuos en que se allan las Tierras del Reyno, dependen de que los Barones por los vienes burgensaticos, que poseen, no pagan à beneficio de las Universidades la buenatenenzia, que son obligados, y que las Tierras en resguardo de la autoridad del Baron, y por el temor, que le tienen dejan de acudir a este Tribunal de la Camera, a que se les despachen provisiones, para el pagamento, el qual tiene la via executiva, y conveniendo aplicar oportuno remedio para alivio de las Universidades, y que los Barones paguen lo que por razon clara, y indubitable deben, os ordeno a vos, y al Abogado Fiscal de essa Audienzia, que reconoziendo en todas las Tierras de essa Provincia, las que tubieren liquidada la buenate-

nen-

nenzia, la asigneis a esse Perceptor, paraque la exija de todos los efectos burgensaticos de Baron, en conformidad de la orden, que para ello le doy, y que en las Tierras, donde no est echa la liquidazion, procedais sumariamente à hazerla, en conformidad de los decretos generales de este Tribunal de la Camera, haziendo para est efeto os exiban los Sindicos, y Electos, los catastos, y hecha la referida liquidazion, la dareis luego execucion, y asignareis al Perceptor, paraque pase a la exazion de lo que importare, asi de lo corriente, come de diez anos atrasados, cuya suma ha de percibir en quenta de lo que las Tierras debieren à la Corte, con advertencias, que aveis de imponer pena competente à las Universidades, paraque declaren real, y veridicamente lo que deben los Barones por esta causa, y perveniendolas, que quando faltaren en alguno, se reconozera por los catastos, y quinterniones del Tribunal de la Camera, y castigare severamente a los del Govierno de la Universidad, que faltares, ò en todo, ò en parte, lo que a esto tocare, quando se bee, que siendo en beneficio del comun se opone al alibio de los pobres, y es fraude digna de la mas severa, y rigurosa demostrazion, y castigo, y en caso de que los Barones supusieren ser gravados de la liquidazion, que hiciereis, acudiran a este Tribunal de la Camera, donde les mandare azer cumpliendo de justicia, sin que entretanto se deje de cobrar la buenatenzia en la forma, que la tasareis poniendo en la brevedad, y cumplimiento de esta disposicion el cuydado, y aplicazion, que fio de vuestro celo, y el de essos Ministros; y porque en essa Provinzia se tenga presente esta deliberazion, y que ninguno pueda alegar ignoranzia, os ordeno la agais publicar en todas las Tierras de ella, sin causarles costas, y mando al Abogado Fiscal de essa Audiencia, que es, ò fuere, que al ingreso de cada Preside haga leer este despacho en este Tribunal, paraque cadauno de essos Ministros por su parte en lo que lo pertenezere, solicite el cumplimiento de esta disposicion, poniendo particular cuydado en averiguar, y inquerir los que contravinieren a ello, para darme quenta, à fin de que se execute en ellos las penas, en que hubieren incurrida. Napoles à primero de Noviembre 1681.

Ed acciò venga a notizia di tutti quanto da S. E. si è disposto nel sudetto preinserto suo dispaccio, abbiamo fatto il presente Bando da publicarsi *alta, et intelligibili voce, et more praeconis* per tutte le Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavoro, con il quale si fa noto a tutti, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che da oggi avanti, debbano puntualmente osservare le seguenti determinazioni di S. E. cioè:

„ Primo, che i Baroni per qualsivoglia pretesto non s'intromettano direttamente, o indirettamente, nè per interposte persone, nell'entrate, ed effetti quali si vogliano di loro Città, Terre, e luoghi, nè possano fare essi gli affitti, o partiti delle Gabelle, Tasse, ed altre entrate universali, nè farli fare da altra persona loro dependente in tutto, o in parte, ma lasciare all' Università, e loro reggimento l'amministrazione, e governo di essi, sotto pena di pagare di proprio, e delle loro entrate feudali, tutto quello, che deggiono dette Università, oltre dell' altre pene stabilite nelle Regie Prammatiche 12. e 17. con la sospensione di loro giurisdizione, e vassallaggio.

„ Secondo, che tutt' i particolari

„ Participanti, o Caratarj negli affitti delle Gabelle, Tasse, o altri effetti universali, debbano quelli fare pubblicamente, ed obbligarsi con pubblico istrumento a beneficio delle Università, e ritrovandosi persona partecipante, o carataria per qualsivoglia convenzione a parte fra di loro con scrittura, o senza, restino tenuti detti partecipanti a pagare tutto il debito dell' affitto, o partite in beneficio dell' Università, e per esse alla Regia Corte, e suoi creditori, ma ancora incorrano nella pena a' Nobili del distierro dalla Terra, dove risiede, e Provincia, ed agl'ignobili la galea per lo tempo ad arbitrio di S. E. e' suoi successori in detta carica.

„ Terzo, che non si ammettano ne' suddetti affitti, ed amministrazioni, persone ecclesiastiche, ed esenti della Reale Giurisdizione; e che nessuno Officiale, tanto Regio, come Baronale, o amministratore dell' Università, anche che tenesse officj, o cartulario in dette Università, possa partecipare *directe, vel indirecte* in detti affitti, e partiti, nè possano ammettersi le persone congiunte a' detti Officiali, o Amministratori, a' medesimi affitti, o partiti, sotto le medesime pene, *etiam* corporali stabilite nel precedente capitolo.

„ Quarto, che non possano darsi così i suddetti affitti, o partiti, come non meno amministrazione in demanio, o *ad credentiam* alle suddette persone comprese ne' suddetti capi, nè a qualsivoglia persona esente dalla Real Giurisdizione sotto le medesime pene.

„ Quinto, che i suddetti Baroni non possano fare affitti di tempo perpetui, o altri contratti per le difese, montagne, erbaggi, e Territorj quali si vogliano con le Università delle loro Terre, ma quelli possano solo farsi da' particolari, senza che in nessun caso *directe*, o *indirecte* sia tenuta l'Università con qualsivoglia pretesto, ed a rispetto degli affitti, o altre convenzioni per l'accennate, ed altre giurisdizioni, o ragioni feudali spettanti a' detti Baroni, ogni contratto fra le Università, e i Baroni resti nullo senza il Regio Assenso, e che detto Assenso debba spedirsi precedente informazione per detta espedizione, inteso l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio in questa Regia Camera, per giustificarsi; così l' espediente dell'Università nel contraere, come per tale, o tanto valore, prezzo, o mercede, che si avrà da pagare, giustamente dalle medesime Università, le quali avranno da obbligare l' entrate, non per prima imposte, ed assegnate, o che dovessero assegnarsi in soddisfazione della Regia Corte, e suoi Assegnatarj, ed altri Creditori, ma pigliare nuovo espediente per pagare quello ai converrà, e sarà giusto a' detti Baroni, a' quali solamente resti la speciale ipoteca sopra i medesimi corpi, o giurisdizioni, e loro frutti, e non altrimenti, e per li contratti già passati fra le Università, e i Baroni per la causa suddetta, debbano fra il termine di tre mesi, numerandi dal giorno della pubblicazione del presente Bando, spedire gli assensi, precedenti le menzionate informazioni in Camera, inteso il Regio Fisco, altrimenti restino nulli, ed invalidi, nè frattanto possano le Università pagare delle loro entrate, ed effetti universali assegna-

„ ti,

„ ti, e che debbono prima assegnarsi „ alla Regia Corte, Assegnatarj, ed „ altri Creditori, nè i Baroni esi- „ gerli, sotto pena di pagarli di pro- „ prio, ed altra, *etiam* corporale ad „ arbitrio di S. E.

„ Sesto, che tutt' i Commissarj, „ tanto del Regio Percettore, quanto „ de' Consegnatarj, ed altri Credi- „ tori contra le Università per qual- „ sivoglia causa, i quali nelle loro „ commissioni porteranno in nota „ più Città, Terre, e luoghi de- „ bitrici, esigano le giornate stabi- „ lite dalla Regia Prammatica con „ l'accesso, e ricesso, solamente dal- „ la Terra dal capo ripartimento, da „ dove si parte in quella più vicina, „ che sarà in detta nota, e non da „ ciascheduna di esse, e mandandosi „ un Commissario contra diverse Ter- „ re non possano darsegli più estrat- „ ti, o commissioni, ma una sola, „ sotto la quale debbano testarsi tut- „ te le Terre debitrici, acciò le „ giornate, che giustamente gli spet- „ tano, se le possa esigere da una „ Terra all'altra senza moltiplicare „ il pagamento di più giornate, con „ dichiarazione, che nel termine di „ più mesi non si possano mandare „ due Commissarj ad un'istessa Terra, „ o ripartimento: contravvenendosi, „ incorrano i detti Commissarj non „ solo nella pena di pagar di proprio „ tutto quello danno, che faranno „ alle Università, e debitori, ma an- „ che nel distiero della Provincia, „ ad arbitrio di S. E. ed al Percet- „ tore, Assegnatarj, ed Instrumen- „ tarj della perdita de' loro officj.

„ Settimo, s'ordina, e comanda „ a' Sindaci, ed Eletti dell' Univer- „ sità di detta Provincia, che fra il „ termine di giorni dieci, dopo la „ pubblicazione del presente Bando, „ sotto pena di ducati cento per cia- „ scheduno, fra detto termine debba- „ no inviare in potere del Regio „ Percettore di detta Provincia fede „ vera, e reale di tutti gli esiti e- „ straordinarj seguiti fra un anno si- „ no alla giornata della detta pub- „ blicazione, ed acciò non causi loro „ interesse, resti tenuto il detto Re- „ gio Percettore ricevere dette fedi „ *gratis*, e senza pagamento alcuno, „ e quelle pervenute in suo potere „ debba subito rimetterle in mano „ di S. E. per dare gli ordini, che „ parranno necessarj.

„ Ottavo, s'ordina, e comanda a „ tutte le Università di detta Pro- „ vincia, che forse tenessero liqui- „ dazione di quello debbono i Baro- „ ni alle Università di loro Terre „ per causa di bonatenenza, debbano „ subito consegnarle al Regio Per- „ cettore per conto di quello dee „ detta Università alla Regia Corte, „ e quelli, che forse non tenessero „ dette liquidazioni, debbano subito „ comparire in questa Regia Came- „ ra, e produrre in essa la fede de' „ loro Catasti de' beni burgensatici, „ che posseggono detti Baroni in Ter- „ ritorio di ciascheduna di essi, nella „ quale si debba anche descrivere il „ numero dell' once de' Cittadini, e „ forestieri, acciò da essa si possa „ procedere alla liquidazione di detta „ bonatenenza dovuta da' detti Baro- „ ni, e quella liquidata si possa l'esa- „ zione di essa incaricare al Regio „ Percettore Provinciale, come da „ S. E. sta ordinato col preinserto „ suo dispaccio, con avvertenza, che „ detta fede sia vera, e reale, e giu- „ rata *sub poena falsi*, così delle quan- „ tità de' beni burgensatici, che pos- „ siede il detto Barone, come dell' „ intero numero dell' once, che pos- „ seggono i Cittadini, e forestieri „ di ciascheduna di dette Università;

„ ed

„ ed acciò venga a notizia di tutti, „ e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che il „ presente Bando si pubblichi in tutte le Città, Terre, e luoghi di „ Terra di Lavoro, e con la debita „ relazione ritornino, e restino in „ questa Regia Camera, *et penes acta* „ dell' infrascritto Attuario ". *Datum Neap. ex eadem Regia Camera die 11. Novembris 1681. Antonius de Gaeta Reg. M. C. L. Vidit Fiscus Dominicus Petrone. Nuntius Zecca Act. Mag. Cons. de Laurentiis Secret. Franciscus Antonius Capo Act.*

Die 11. Nov. 1681. Ant. de Gaeta Reg. M. C. L.

Bannum Reg. Cam. Sum. cum inserto ordine S. E.

seu

PRAMMATICA XX.

Prag. 10. Providet circa introitus Universitatum Regni, et illarum levamen.

I Mesi passati fu nella Provincia di Terra di Lavoro emanato Bando d' ordine di questa Regia Camera, in esecuzione del Biglietto di S. E. per rimediarsi al possibile, a' pregiudizj così dell' Università del Regno, come della Regia Corte, e suoi Assegnatarj de' Fiscali, per le alienazioni, vendite, ed affitti, che sono stati fatti, ed avranno da farsi da dette Università del Regno, anche con Regj Assensi, del modo sta specialmente disposto nel quinto Capo di detto Bando, per dichiarazione del quale da S. E. n' è stato inviato Biglietto del tenor seguente, *videlicet*.

El Marques mi Senor me manda remitir à V. S. la inclusa copia del despacho, que se à dirigido à los Presides, y Audiencias de las Provincias del Reyno, paraque se publiquen en ella forma, en que se an de despachar los Asensos Regios à los contratos echos entre los Barones, y las Universidades, y los dos meses de prorogacion, que S. E. hà concedido à los tres, que se dio, del termino para obtenerlos, à sin de que se vea en el Tribunal de la Camara, y por el se den las ordenes necessarias, paraque se publiquen en esta Provincia de Tierra de Labor, guarde Dios à V. S. Palacio à 23. de Marzo 1682. D. Manuel Garsia de Bustamante. Senor Rejente Lugarteniente. Die 5. Aprilis 1682. Domino Commissario.

E con detto preinserto biglietto la enunciata copia di dispaccio del tenor seguente, videlicet *Muy Magnif. Senor. Con despacho de primero de Noviembre del anno proximo passado previne lo que se hà executar para alivio de las Universidades del Reyno, y que los Barones, y poderosos no convertiesen en uso propio, las rentas universales, y porque en Capitulo quinto del se dice, que quando las Universidades ayan de dar, y asignar sus efectos, ò parte de ellos specialmente à sus Barones, hazer aficios, admitir cesiones de erbajes, de esas Territorios, Jurisdiciones, y otros efectos feudales tocantes al Baron, se an sus contractos nulos, no es, que para ello preceda el Asenso Regio, el qual se haya de despachar por el Tribunal de la Camara, oydo el Abogado Fiscal del Real Patrimonio, justificando con informacion el beneficio, que le sigue à la Universidad en el contracto, y la cantidad, que avea de pagar. Y respecto de que la concession de estos asensos debe ser echa por mi en el Consejo Colateral, precedente consulta del Tribunal de la Camara oydo el Abogado Fiscal del Real Patrimonio, hè querido preventroslo à fin de que, teniendo entendido, agais se publique nuevo orden en esta conformidad (estampandose de nuevo orden si el primero se hubiere estampado) por via de declaracion, ò mejor explicacion de lo contenido en el* Capitulo quinto *del pre-*

precitado despacho, paraque llega à noticia de todos, y que cadauno acuda à solicitar la espedicion del Asenso Regio, y en caso contrario, pasados los tres meses, que concedo para obtinerle, y otros dos mas, que en virtud de la presente concedo de prerogacion al termine prescripto, queden nulos los contractos, y las Universidades no sean tenidas à pagar los afittos, y los efectos, que tentan destinados à la paga de ellos se apliquen en satisfacion de lo que à de aver la Corte sus Asignatarios, y acreedores, como por este nuevo despacho lo buelvo à ordener, y me dareis cuenta de averlo executado. Nap. à 12. de Marzo de 1682. El Marques de los Velez, y Adelandado.

Per tanto in esecuzione di detto preinserto Biglietto, e copia di dispaccio di S. E. abbiamo di nuovo fatto il presente Bando da pubblicarsi *alta, et intelligibili voce*, *more praeconis* in tutte le Provincie del Regno d'ordine degli Spettabili Presidi, ed in questa di Terra di Lavoro, dal Magnif. Percettore di essa, col quale si ordina, e comanda.

„ Primo, che tutt'i Baroni per „ qualsivoglia pretesto non s'intromettano direttamente, o indirettamente, nè per interposte persone „ con l'entrate, ed effetti quali si „ vogliano di loro Città, Terre, e „ luoghi, nè possano fare essi gli „ affitti, o partiti delle Gabelle, „ Tasse, ed altre entrate universali, „ nè farle fare da altre persone loro „ dipendenti, in tutto, o in parte, „ ma lasciare alle Università, e loro „ Reggimento l'amministrazione, o „ governo di essa, sotto pena anche „ della sospensione della giurisdizione, e vassallaggio, e di pagare „ detti Baroni di proprio, e delle „ loro entrate feudali tutto quello „ deggiono le suddette Università, „ ordinandosi alle Regie Udienze, „ Percettori, e Tesorieri, che invigilino particolarmente sopra l'osservanza, e puntuale esecuzione di „ tal ordine, avvisando le contravvenzioni a S. E. a questa Regia „ Camera, citra però pregiudizio „ delle pene incorse.

„ Secondo, che tutt'i particolari „ partecipanti, o caratarj negli affitti delle Gabelle, Tasse, o altri „ effetti universali, debbano quello „ fare con buona fede, e pubblicamente, ed obbligarsi per pubblici „ istrumenti a beneficio delle Università, e ritrovandosi persona partecipante, cararia per convenzione qualsivoglia a parte fra di loro „ con scrittura, o senza, restino tenuti detti partecipanti a pagare „ tutto il debito degli affitti, o partiti a beneficio delle Università, „ e per essi alla Regia Corte, e suoi „ Creditori, ed anche incorrano nella pena i nobili del distierro dalla „ terra, dove risieggono, e Provincia, e gl'ignobili la galea, per „ lo tempo ad arbitrio di S. E. e „ suoi Successori in detta carica, e „ sottoposti ancora ad altre pene corporali ad arbitrio di S. E. e che „ non possa ammettersi persona non „ soggetta in qualsivoglia modo alla „ Real Giurisdizione nell'affitto, ed „ amministrazioni suddette.

„ Terzo, che nessuno Officiale „ tanto Regio, quanto Baronale, o „ Amministratore dell'Università, e „ che tenesse officio benchè Cartulario in dette Università possa partecipare *directe, vel indirecte*, in „ detti affitti, o partiti, nè possano „ ammettersi persone congiunte di „ detti Ufficiali, e Amministratori, „ de' medesimi affitti, o partiti sotto „ le medesime pene, *etiam* corporali, „ stabilite nel precedente Capitolo.

„ Quar-

„ Quarto, che non possano darsi „ così i suddetti affitti, o partiti, „ come nè pure amministrazione, *in* „ *demanio*, o *ad credentiam* alle sud- „ dette persone comprese ne'capi pre- „ cedenti, nè a qualsivoglia persona „ esente dalla Real Giurisdizione, „ sotto le medesime pene, dalle quali „ si è praticato, non potersi poi a- „ vere nè pure i conti, nè costrin- „ gersi quando si trovano colpevoli, „ nè eseguirsi le suddette, ed altre „ pene, nelle quali incorressero per „ le loro male amministrazioni.

„ Quinto, ch'essendo proibito alle „ Università di donare, particolar- „ mente agli utili padroni senza il „ dovuto Assenso Regio, precedente „ la cognizione necessaria, o veden- „ dosi inventato modo di escludere „ dette proibizioni, con obbligarsi „ le Università in somme notabili, „ ed eccessive a beneficio de' loro „ Baroni con causa d'affitto, o ces- „ sioni, che da essi ricevono, come „ sono erbaggi, Difese, Territorj, „ Giurisdizioni, o altri effetti quali „ si vogliano, che lor si concedono „ da' detti Baroni. Si ordina, che „ rispetto agli affitti *ad tempus*, o „ perpetui, o altri contratti che si „ fanno da' detti Baroni con le Uni- „ versità di loro Terre, per detti „ corpi di Difese, Montagne, Er- „ baggi, e Territorj quali si voglia- „ no, possano solo farsi da' partico- „ lari, senza che in nessun caso, *di- „ rette*, o *indirette* possa esser tenuta „ l'Università a pagamento alcuno, „ così rispetto a' detti affitti, come „ ad ogni altra convenzione per l'ac- „ cennate, ed altre giurisdizioni, o „ ragioni feudali, spettanti a'Baroni: „ ogni contratto per tali affitti, o „ concessioni, vendite, e simili fra „ le Università, e i Baroni, sia „ nullo senza il Regio Assenso, il „ quale debba spedirsi da S. E. e suo „ Regio Collateral Consiglio, prece- „ dente però informazione da pren- „ dersi nella Regia Camera, inteso „ l'Avvocato Fiscale di essa, per „ riconoscersi così l'espediente delle „ Università nel contraere, come per- „ tale, o tanto valore, prezzo, o „ mercede, che avrà da pagarsi giu- „ stamente dalle medesime Univer- „ sità, e dall'entrate non per prima „ imposte, ed assegnate, o che do- „ vessero assegnarsi in soddisfazione „ della Regia Corte, e suoi Assigna- „ tarj, ed altri Creditori, ma con „ pigliar nuovo espediente per paga- „ re quello si converrà, e sarà giu- „ sto a' detti Baroni, a' quali sola- „ mente resti la speciale ipoteca so- „ pra i medesimi corpi, o giurisdi- „ zioni, e loro frutti, e non altri- „ menti; e per li contratti già pas- „ sati fra le medesime Università, e „ i Baroni per la causa suddetta, „ debbano fra altri due mesi, oltre „ de' tre per prima conceduti, nume- „ randi dal giorno della pubblicazio- „ ne del presente Bando, spedirsi „ gli assensi da S. E. e suo Regio „ Collateral Consiglio, precedenti le „ menzionate informazioni in Came- „ ra inteso il Regio Fisco, altrimenti „ restino nulli, ed invalidi, nè frat- „ tanto possano l'Università pagare „ delle loro entrate, ed effetti uni- „ versali assegnati, e che deggiono „ prima assegnarsi alla Regia Corte, „ Assegnatarj, ed altri Creditori, nè „ i Baroni esigerli, sotto pena di „ pagarlo di proprio, e del distierro „ della Provincia ad arbitrio di S.E. „ e suoi Successori in detta carica.

„ Sesto, che tutt' i Commissarj, „ tanto de' Regj Percettori, e Te- „ sorieri, quanto d'Assegnatarj, ed „ altri Creditori contra l'Università „ per qualsivoglia causa, i quali nel-

„ le

„ le loro commissioni porteranno in „ nota più Città, Terre, e luoghi „ debitrici, e da ciascheduna di esse „ esigono le giornate stabilite dalla „ Regia Prammatica con l'accesso, e „ ricesso dal capo ripartimento, o „ luogo della residenza di chi li spedisce, debbono quelle esigere sola„ mente dalle dette Università, ri„ spetto alla mora, per lo tempo „ stabilito da detta Regia Prammatica, ed in quanto all'accesso, „ debbano esigerlo dalla prima Terra, nella quale si porteranno, e „ da quella all'altra; però rispetto „ al ricesso lo debbano esigere *pro* „ *rata* dalle Terre, che terranno in „ detta loro commissione, e non da „ ciascheduna d'esse l'accesso, o ri„ cesso, con dichiarazione, che se „ per lo debito universale vi fossero „ obblighi de' particolari, debbano „ detti Commissarj esigere dette loro „ giornate nella forma, *ut supra*, da' „ detti particolari, e non dalle Uni„ versità, sotto pena a' detti Com„ missarj del distierro della Provin„ cia, e di pagar di proprio tutto „ il danno, che faranno a dette U„ niversità, e debitori, ed a' detti „ Percettori, o Tesorieri, della pri„ vazione de' loro officj, ed altro ad „ arbitrio di S. E.

„ Settimo, e perchè si è veduto „ ocularmente, che le Università del „ Regno il minor peso, che tengo„ no, è quello de' carlini quaranta„ due a fuoco alla Corte, ed a'suoi „ Assegnatarj, importando in molte „ di esse, il quattro volte tanto „ quello pagano per diversi pesi e„ straordinarj con varj ordini de'Su„ periori, sotto diversi pretesti, e „ si esigono con rigori in tutte le „ Provincie del più pronto danaro, „ restando a dietro la Regia Corte; „ però si ordina, che ciascheduna „ Università fra il termine di gior„ ni dieci, dopo la pubblicazione „ del presente Bando, e sotto pena „ di ducati cento per ciascheduna; „ debba inviare in potere de' Regj „ Percettori, o Tesorieri Provincia„ li, fede vera, e reale di tutt' i „ detti esiti estraordinarj seguiti fra „ un anno sino alla giornata di detta „ pubblicazione, ed acciò non le causi „ interesse, resti tenuto detto Reg. „ Percettore, o Tesoriere, ricevere „ dette fedi *gratis*, senza pagamento „ alcuno, e quelle pervenute in loro „ potere, debbano subito rimetterle „ in mano di S. E. per dare gli or„ dini, che parranno necessarj.

„ Ottavo, perchè tra le principali „ cause, che cagionano i residui del„ le Università del Regno, si è co„ nosciuto, sia, perchè i Baroni per „ li loro beni burgensatici, quali pos„ seggono, non pagano a beneficio „ dell'Università la bonatenenza, co„ me sono obbligati, e quasi tutte „ le Università in riguardo dell' au„ torità del Barone, e timore, che „ tengono, trascurano d'accudire in „ questa Regia Camera per detto pa„ gamento, ancorchè vi sia via ese„ cutiva, almeno per dieci anni in „ qua, convenendo rimediare a que„ sto grave inconveniente per sollie„ vo di dette Università, ed opera„ re, che i Baroni paghino quello, „ che per ragione chiara, ed indu„ bitata, deggiono; Incarichiamo „ agli Spettabili Presidi, e Magni„ fici Avvocati Fiscali delle Provin„ cie, che unitamente nella loro re„ sidenza, ritrovandosi liquidata det„ ta bonatenenza in ogni una di det„ te Terre Baronali si assegni l'e„ sazione con la nota anche del de„ corso da dieci anni a questa parte „ al Regio Percettore, o Tesoriere, „ e da quelle si esiga anche da tutti

Vide pragm. diei 11. Sept. 1652. sub tit. de vectigal., et gabell.

„ gli effetti burgensatici del Barone, „ con farne introito a conto del credito della Regia Corte, e ne'luoghi, e terre, ne' quali non si ritrova fatta la detta liquidazione, „ procedano sommariamente nella formazione di essa, in conformità de' „ Decreti generali di questa Regia „ Camera, alla quale liquidazione si „ dia subito esecuzione, assegnandosi „ del modo suddetto all' istesso Percettore, o Tesoriere, con astringere i Baroni così al pagamento del „ corrente, come anche per lo decorso da dieci anni in qua, e pretendendosi da detti Baroni gravezza in detta liquidazione, s'accudisca in Camera, non impedendosi „ frattanto il pagamento ".

Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi d'ordine degli spettabili Presidi, in tutte le Provincie del Regno, ed in questa di Terra di Lavoro dal Regio Percettore di essa, acciò puntualmente si esegua, ed osservi quanto da S.E. sta ordinato, sotto le suddette pene, e ritorni in questa Regia Camera, *et penes* dell' infrascritto Attuario con la debita relazione. *Datum Neap. ex eadem Reg. Cam. die* 13. *mensis Maii* 1682. *Antonius de Gaeta Reg. M. C. L. Vidit Fiscus. Domenico Petrone Commissario. Nuntius Zecca Act. Mag. Cons. de Laurentiis Secr. Franciscus Antonius Capo Act.*

Die 13. Maii 1682. Ant. de Gaeta Reg. M. C. L.

PRAMMATICA XXI.

Thomas Comes de Harrach Prorex Pragmaticas Constitutiones XVII. et XX. de Administratione Universitatum restituit. Carolo VI. Imp. et Rege.

LA Maestà dell' Imperatore, e Re nostro Signore col suo Cesareo animo sempre propenso a beneficio de' suoi fedeli Vassalli avendo considerato, che uno de' danni, che sperimenta il suo Real Patrimonio, sia la impotenza di alcune Università, le quali non possono pagare i loro pesi, o per la mala amministrazione del loro pubblico peculio, o per la prepotenza de' loro Baroni, o per collusione di quelli, che dirigono le dette Università; ha risoluto con Reale Cedola spedirà in Vienna a'4. Dicembre del prossimo passato anno, che si rinnovino, ed osservino a questo fine le Prammatiche 17., e 20. *De Administratione Universitatum*. Che però obbedendo a' detti Reali ordini, come dobbiamo, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, presso di noi assistente, per conseguire più facilmente l'osservanza delle medesime, che a tutto potere inculchiamo, fare il presente Bando col quale, rinnovando le menzionate Prammatiche, v'inseriamo di parola in parola il lor tenore, *videlicet*.

Ritrovandosi sospese l'esazioni de' creditori istrumentarj delle Università del Regno, così d'annui censi, come di quelli, che hanno comprato gabelle, ed entrate, *in solutum*, *et pro soluto*, non solo per le passate rivoluzioni, ma anche per la mala amministrazione de' beni di dette Università, ed altre cause notorie.

Desiderando noi dar soddisfazione in quella miglior forma, che si può a' detti creditori, affinchè tutti quei, che hanno sentito danno nelle passate calamità, stante la quiete, che per grazia di nostro Signore, si è conseguita, e si gode in questo Regno, sentano il beneficio di quella, con esigere le rendite, che tengono con dette Università col maggior beneficio, che permette lo stato presente delle Università.

Ed essendo stabilito in buona parte la situazione, ed assegnamento de' Fiscali del Regno, e le gabelle in que-

questa Fedelissima Città, avendo anche avuto le Università competente tempo di potersi riavere in parte de' danni patiti ne' tumulti passati.

Considerando quanto convenga al beneficio pubblico, ed al buon governo, e conservazione di questo Regno il dare la soddisfazione possibile, e consolare tanti fedelissimi Vassalli, ed interessati in quella miglior forma, che si può; perchè se ciò si facesse, camminando per li termini, e regole ordinarie, vi correrebbe gran lunghezza di tempo con molto danno, e spesa degl' interessati.

Per rimediare a questo inconveniente, e consolarli nel miglior modo, che al presente si può, e frattanto, che si possa pigliare espediente più adeguato, e che le Università si rendano più abili a dare quella soddisfazione, che si dee.

Dopo aver conferito questo negozio con molti Ministri pratici, zelanti del servizio di Sua Maestà, e del beneficio di questo Regno, e trattatolo più volte nel Regio Collateral Consiglio, con intervento della Regia Camera della Sommaria, considerata attentamente la materia, con quell' attenzione, che negozio sì grave, ed importante ricercava, non avendo in esso altro fine, che il maggior servizio di Dio, e del Re nostro Signore, e beneficio de' suoi fedelissimi Vassalli, ci è paruto non differire più in fare le seguenti provvisioni, che per adesso sono parute necessarie:

E perciò con la presente ordiniamo, e comandiamo per ora e fin a tanto che il tempo, e le notizie necessarie ci diano luogo a far altra determinazione particolare e più adeguata.

Che a tutt' i Creditori, così a quei, che hanno comprate annue entrate con Regio Assenso, come a quei, che hanno comprate entrate, e gabelle *in solutum*, *et pro soluto*, o in altro qualsivoglia modo, loro si corrisponda alla ragione di cinque per cento, per li capitali, che avranno sborsati, riducendo tutt' i capitali alla ragione di cinque per cento, che avranno pagato, da' quali s' abbia da dedurre la bonatenenza per la rata, che toccherà a proporzione di quel che pagavano prima per li sette, che godeano: non comprendendo però quei, che non pagavano bonatenenza. Ed a rispetto de' Cittadini, resti l'ordinario peso delle Collette sopra dette rendite, da liquidarsi *per aes*, *et libram*, conforme al Catasto, Regie Prammatiche, Decreti, e provvisioni della Regia Camera.

E vogliamo, che non possa eccedere per niun conto, o causa detta somma d' annui ducati cinque per cento, non ostante qualsivoglia franchigia, che si pretendesse da' detti Creditori di censi, o compratori, ed assegnatarj *in solutum* di gabelle, o qualsisia altro effetto, sotto pretesto di aver negoziato, e cautelatosi altrimenti con le Università, non ostante qualsisia contratto, che avessero fatto con le dette Università, o con altra qualsisia persona, da chi avessero dette rendite, o gabelle, convenendo al beneficio pubblico, che tutti esigano egualmente, conforme l' ordinato per Collaterale a' 22. di Marzo 1633.

E stante che le dette Università debitrici sentono al presente beneficio di pagare a' loro Creditori meno di quello, che pagavano prima, purchè non s' impedisca il pagamento de' Fiscali della Regia Corte, e suoi Assegnatarj negli assegnamenti a loro fatti, e faciendi in primo luogo, conforme dispongono le Regie Pramma-

tiche sopra di ciò emanate.

Ordiniamo, e comandiamo, che fra il termine di mesi 2 dette Università debbano precisamente pigliare espedienti pronti, e sufficienti durabili, e parimente conforme il più comodo, e praticabile di ciascheduna di dette Università, così per pagare i suddetti loro crediti, come per complire; e soddisfare agli altri pesi forzosi, che tengono: facendo di modo che quando maturerà il termine del pagamento si ritrovi esatto, e pronto il danaro, affinchè non incorrano in danni di Commissarj; e vogliamo, che i Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori universali, che faranno pigliare detti espedienti, elasso detto termine incorrano nella pena di ducati 200, e di pagar la spesa de' Commissarj, e qualsisia altra, che occorrerà, ed altre ad arbitrio nostro. Avendosi a Noi, ed al Regio Collateral Consiglio ricorso per gli assensi, che saranno necessarj, i quali si daranno subito.

Ordiniamo ancora, che tutte le bonatenenze, e gabelle di qualsisia sorta, e condizione si sieno, così quelle, che si trovano imposte, come quelle, che dalle Università per lor maggior comodità si ponessero, debbano stare in potere delle medesime Università comprese nel peculio universale; e del ritratto di esse soddisfarne in primo luogo i pagamenti Fiscali, conforme dispongono le Regie Prammatiche co' debiti assegnamenti, e del rimanente gl' istrumentarj, ed altri debiti, e pesi forzosi, come *infra*.

E perciò vogliamo, ed ordiniamo, che da oggi avanti; e per l' avvenire per niuna, benchè urgentissima causa, si possano alienare, o dare in pegno detti corpi, e gabelle, nè affittarsi *ultra annum* con pagamenti anticipati, come *infra* si dirà, ancorchè fosse per soddisfare i Fiscali, o altra causa forzosa. Ma che detti Fiscali s' abbiano da pagare de' frutti, e quando sarà necessario con tasse, *et juxta catastum*, ordinando ancora, che tutte quelle gabelle, bonatenenze, rendite, ed entrate di qualsisia maniera che sieno, che si trovassero, alienate, o impegnate si riducano in potere delle Università, annullando dette alienazioni, e pegni, non ostante qualsisia decreto, o assenso, che tenessero. Restando però i detentori d' essi creditori dell' Università, conforme si è detto di sopra.

E per quello, che tocca a' corpi alienati, venduti, o impegnati dal tempo dell' Illustre Conte di Lemos in qua, ci riserviamo con la notizia, che d' essi ci daranno, di pigliare la risoluzione, che convenga, dopo più matura considerazione.

Item ordiniamo, che non solo, non si possano vendere, o impegnare le dette gabelle imposte, ed imponende, e le bonatenenze, ed altri corpi, ma nè anche si possano vendere, alienare, o impegnare quali si sieno altri beni dell' Università per niuna causa, benchè urgentissima. Nè tampoco per soddisfare pagamenti Fiscali, senza espressa permissione, e dispensa particolare nostra per Collaterale, con espressa derogazione della presente, e sotto pena di nullità del contratto, e perdita del danaro a rispetto del compratore, ed altrettanta quantità, a rispetto del Governo, che farà detto contratto; e che dette gabelle, bonatenenze, corpi, ed altri beni s'intendano *ipso facto* reintegrati, e con effetto si debbano reintegrare in potere delle Università.

E per evitare le frodi, che per isfuggire le leggi maliziosamente si sogliono inventare; ordiniamo ancora

ra

ra, che non possano vendersi anticipatamente i frutti di dette gabelle, nè altri suddetti beni dell' Università, sotto le pene predette; ordinando parimente, che dette Università non possano pigliare danari a cambio, nè tampoco alla voce de' grani, orzi, sete, ed altro con interesse, nè anche lo possano fare per interposte persone, nè con obbligo de' particolari Cittadini sotto pena della nullità del contratto, della perdita del danaro a chi lo darà, ed altra a nostro arbitrio, e nell' istessa incorra il Governo, che lo farà.

E perchè con effetto la Regia Corte, e suoi assegnatarj de' Fiscali abbiano la prelazione, che loro compete *de jure*, vogliamo, ed ordiniamo, che per li Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori delle dette Università, si facciano gli assegnamenti particolari, interi, e sufficienti di corpi, gabelle, ed altre entrate universali per la Regia Corte, e per li suoi Assegnatarj, i quali sieno i primi, i migliori, ed a tutta soddisfazione de' Regj Percettori, e dopo detti assegnamenti si faccia il simile per gl' instrumentarj, ed altri Creditori, di modo che tutti abbiano corpi certi, sopra de' quali si possano soddisfare. E che i Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori non possano mutare detti assegnamenti, sotto pena di ducati 200 oltre il danno, che le Università, ed Assegnatarj sentiranno per detta mutazione.

Così parimente vogliamo, ordiniamo, e proibiamo, che nè le persone, che sono di autorità nelle Terre, nè i Baroni possano mutare, o alterare la situazione fatta, e facienda per li Fiscali, nè procurare, o astringere, che lo facciano i Sindaci, Eletti, o altri Amministratori di dette Università sotto pena di duc. 500., oltre la restituzione del danaro esatto. Restando però fermo quello, chè sta disposto a beneficio de' Baroni per li loro crediti feudali.

Ed affinchè si eviti la moltitudine de' Commissarj quanto sia possibile; vogliamo, ed ordiniamo, che quando saranno più creditori instrumentarj sopra una Terra, debbano tutti insieme destinare un solo Commissario, come sta disposto per la Prammatica.

Ed in quanto a' Creditori, che hanno accordato, o dato ad interesse alle Università, si darà la loro soddisfazione per lo capitale, che avranno pagato nel luogo, che *de jure* loro toccherà fra gli altri Creditori istrumentarj, e ne' casi, che occorreranno, si provvederà conforme sarà di giustizia.

Dichiarando, che tutti gli attrassati, così d' instrumentarj per causa di terze, come di qualsisia sorta d' interesse, dovessero dette Università fino al primo dì di questo mese di Settembre 1650. restano sospesi sino a nuovo ordine, come pure stanno sospesi i Fiscali attrassati della Regia Corte, e de' suoi Assegnatarj, ed altre imposizioni della Regia Corte.

Volendo, e dichiarando espressamente, che restino in piedi, ed *in suo robore* le Regie Prammatiche fatte in questa materia, nel di più del disposto da Noi, e particolarmente la *Prammatica* 5. §. 7. *de Administratione Universitatum* 7. §. 4. 5., 8. *et* 13., *et* 10. *et* 11. *eodem titulo*, ed anche la *Prammatica* 8., *et ult. de Commissariis*, *citra praejudicium* delle pene incorse.

Che perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, abbiamo ordinato farsi la presente Prammatica, e pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. Ordinan-

nando a' Regj Tribunali, e Regie Udienze, ed a tutti, e quali si vogliano Officiali a chi spetta, che così facciano inviolabilmente osservare, con la irremisibile esecuzione delle pene contra i trasgressori. Per quanto si ha cara la Grazia di S. M., e pena di ducati dugento. *Datum in in Regio Palatio Neapoli die quinta Septembris 1650. Don Beltran de Guevara. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capyc. Latr. Reg. Vid. Garsia Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, mandavit mihi Jo: Angelo Barillo. Stephanus de Giorno Regius a mandatis Scriba.* Il tenore dell' altra Regia Prammatica, la vigesima *de Administratione Universitatum, videlicet.*

I mesi passati fu nella Provincia di Terra di Lavoro emanato Bando d'ordine di questa Regia Camera, in esecuzione del biglietto di Sua Ecc. per rimediarsi al possibile a' pregiudizj, così dell' Università del Regno, come della Regia Corte, e suoi Assegnatarj de' Fiscali per le alienazioni, vendite, ed affitti, che sono stati fatti, ed avranno da farsi da dette Università del Regno, anche con Regj assensi, del modo sta specialmente disposto nel quinto Capo di detto Bando per dichiarazione del quale da S. E. è stato inviato biglietto del tenor seguente, *videlicet.*

El Marques mi Senor mi manda remitir a V.S. la inclusa Copia del Despacho, que se ha derigido a los Presides, y Audiencias de las Provincias del Reyno, paraque se publiquen en la forma, en que se an de despachar los asensos Regios, a los Contractos, echos entre los Barones, y las Universidades, y los dos meses de prorogacion, que S. E. ha concedido a los tres, que se dio, del termino para obtenerlos, a fin de que se bea en el Tribunal de la Camera, y por el se den las ordenes necessarias, paraque se publiquen en esta Provincia de Tierra de Labor, guarde Dios a V. S. Palacio a 23 de Marzo 1682. D. Manuel Garsia Bustamante, Senor Rejente Lugarteniente. Die 5 Aprilis 1682. Domino Commissario.

E con detto preinserto Biglietto la enunciata copia di Dispaccio del tenor seguente *videlicet: Muy Magnif. Senor. Con despacho del primiero del ano proximo passado, previene lo que se ha executar para alivio de las Universidades del Reyno, y que los Barones, y Poderesos no convertiesen en uso proprio, las rentas universales, y porque en Capitulo quinto, se dice, que quando las Universidades ayan de dar, y assignar essos sus effectos, o parte de ellos, e specialmente a sus Barones hazer afictos; admitir cessiones de erbajes de essas Territorios, Jurisdiciones, y otros efectos feudales toccantes al Baron, se an sus contractos nullos, mo es, que para ello preceda el Asenso Regio, el qual se haya de despachar por el Tribunal de la Camera, oydo el Abogado Fiscal del Real Patrimonio, justificando con informacion el beneficio, que se sigue a la Universidad en el Contracto, y la cantitad, que avea de pagar: Y respecto de que la concession de estos asensos debe ser echa por mi en el Consejo Colateral, precedente Consulta del Tribunal de la Camera oydo el Abogado Fiscal de Real Patrimonio, hè querido preveniros lo a fin, de que teniendo entendido agais se publique nueva orden en esta conformidad (estampandose de nuevo Orden si el primiero se hubiere estampado) por fin de declaracion, o myor explicacion de lo contenido en el Capitulo quinto del precitado Despacho, paraque llega a noticia de todos, y que cadauno acuda a solicitar la expedicion*

del

del Asenso Regio, y en caso contrario, passados los tres meses, que concedo para obtenerle y otros dos mas, que en virtud de la presente concedo de prorogacion al termino prescripto queden nulos los contractos, y las Universidades no sean tenidas a pagar los afictos, y los efectos, que tenan destinados a la paga de ellos, se apliquen en satisfacion de lo que a de aber la Corte, sus Asignatarios, y Acreedores, como por este nuevo Despacho lo buelvo a ordenar, y me dareis quenta de averlo executado. Nap. a 12. de Marzo de 1682. El Marques de los Velez, y Adelandado.

Per tanto in esecuzione di detto preinserto biglietto, e copia di dispaccio di S. E. abbiamo di nuovo fatto il presente Bando da pubblicarsi, *alta, et intelligibili voce, more praeconis*, in tutte le Provincie del Regno, d'ordine degli Spettabili Presidi, ed in questa di Terra di Lavoro dal Magnifico Percettore di essa, col quale s'ordina, e comanda.

Primo, che tutt'i Baroni per qualsisia pretesto non s'intromettano direttamente, o indirettamente, nè per interposte persone con l'entrate, ed effetti quali si sieno di loro Città, Terre, e luoghi, nè possano fare essi gli affitti, o partiti delle gabelle, tasse, ed altre entrate universali, nè farle fare, da altre persone loro dependenti, in tutto, o in parte, ma lasciare alle Università, e loro Reggimento l'amministrazione, e governo di essa, sotto pena anche della sospensione della giurisdizione, e vassallaggio, e di pagare detti Baroni di proprio, e delle loro entrate feudali tutto quello debbono le suddette Università; ordinandosi alle Regie Udienze, Percettori, e Tesorieri, che invigilino particolarmente sopra l'osservanza, e puntuale esecuzione di tal ordine, avvisando le contravvenzioni a Sua Eccellenza, ed a questa Regia Camera, citra però pregiudizio delle pene incorse.

Secondo, che tutt'i particolari participanti, o Caratarj negli affitti delle gabelle, tasse, o altri effetti universali, debbano quello fare con buona fede, e pubblicamente, ed obbligarsi per pubblici Istrumenti a beneficio delle Università, e ritrovandosi persona participante, o Carataria per convenzione qualsivoglia a parte fra di loro con scrittura, o senza, restino tenuti detti participanti a pagare tutto il debito degli affitti, o partiti a beneficio dell'Università, o per esse alla Regia Corte, e a' suoi Creditori, ed anche incorrano nella pena, i Nobili del distierro dalla Terra, dove riseggono, e Provincia, e gl'Ignobili la galea per lo tempo ad arbitrio di S. E. e suoi successori in detta Carica, e sottoposti ancora ad altre pene corporali ad arbitrio di S. E., e che non possa ammettersi persona non soggetta in qualsisia modo alla Real Giurisdizione negli affitti, ed amministrazioni suddette.

Terzo, che nessuno Officiale tanto Regio, quanto Baronale, o amministratore dell'Università, e che tenesse ufficio, benchè Cartulario, in dette Università, possa partecipare *directe, vel indirecte* in detti affitti, o partiti, nè possano ammettersi persone non soggette in qualsisia modo, o persone congiunte di detti Officiali, ed amministratori de' medesimi affitti, o partiti, sotto le medesime pene, *etiam* corporali, stabilite nel precedente Capitolo.

Quarto, che non possano darsi, così i suddetti affitti, o partiti, come nè pure l'amministrazione in demanio, o *ad credentiam* alle suddette persone comprese ne' capi precedenti, nè

a qual-

a qualsisia persona esente dalla Real Giurisdizione sotto le medesime pene, delle quali si è praticato, non potersi poi avere nè pure i conti, nè costringersi quando si trovano colpevoli, nè eseguirsi le suddette, ed altre pene, nelle quali incorressero per le loro male amministrazioni.

Quinto, ch'essendo proibito all' Università di donare, particolarmente agli utili padroni senza il dovuto assenso Regio, precedente la cognizione necessaria, e vedendosi inventato modo di escludere dette proibizioni con obbligarsi le Università in somme notabili, ed eccessive a beneficio de' loro Baroni con causa d'affitto, o cessioni, che da essi ricevono, come sono Erbaggi, Difese, Territorj, Giurisdizioni, o altri effetti quali si vogliano, che si concedono loro da' detti Baroni. Si ordina, che rispetto agli affitti *ad tempus*, o perpetui, o altri contratti, che si fanno da'detti Baroni con le Università di loro Terre per detti Corpi di Difese, Montagne, Erbaggi, e Territorj quali si sieno, possano solo farsi da' particolari senza che in nessun caso *directe*, o *indirecte* possa esser tenuta l'Università a pagamento alcuno, così rispetto a' detti affitti, come ad ogni altra convenzione per l'accennate, ed altre giurisdizioni, o ragioni feudali spettanti a' Baroni. Ogni contratto per tali affitti, o concessioni, vendite, e simili fra le Università, e i Baroni sia nullo senza il Regio Assenso, il quale debba spedirsi da Sua Eccellenza, e suo Regio Collateral Consiglio, precedente però informazione da prendersi nella Regia Camera, inteso l'Avvocato Fiscale di essa, per riconoscersi, così l'espediente delle Università nel contraere, come per tale, o tanto valore, prezzo, o mercede, che avrà da pagarsi giustamente dalle medesime Università, e dall' entrate non per prima imposte, ed assegnate, o che dovessero assegnarsi in soddisfazione della Regia Corte, e suoi assegnatarj, ed altri creditori; ma con pigliar nuovo espediente per pagare quel che si converrà, e sarà giusto a' detti Baroni, a' quali solamente resti la speciale ipoteca sopra i medesimi corpi, o giurisdizioni, e loro frutti, e non altrimenti, e per li contratti già passati fra le medesime Università, e i Baroni per la causa suddetta, debbano fra altri due mesi, oltre de' tre per prima conceduti, numerandi dal giorno della pubblicazione del presente Bando, spedirsi gli assensi da Sua Eccellenza, e suo Regio Collateral Consiglio, precedenti le menzionate informazioni in Camera, inteso il Regio Fisco, altrimenti restino nulli, ed invalidi, nè frattanto possano l'Università pagare delle loro entrate, ed effetti universali assegnati, e che debbono prima assegnarsi alla Regia Corte, Assegnatarj, ed altri Creditori; nè i Baroni esigerli, sotto pena di pagarli di proprio, e del disterro dalla Provincia ad arbitrio di Sua Eccellenza, e suoi Successori in detta carica.

Sesto, che tutt'i Commissarj tanto de' Regj Percettori, e Tesorieri, quanto di Assegnatarj, ed altri Creditori contra l'Università per qualsisia causa, i quali nelle loro commissioni porteranno in nota più Città, Terre, e luoghi debitrici, e da ciascheduna di esse esigono le giornate stabilite dalla Regia Prammatica, con l'accesso, e ricesso dal capo ripartimento, e luogo della residenza di chi gli spedisce, debbano quelle esigere solamente dalle dette Università, rispetto alla mora per lo tempo

sta-

stabilito da detta Regia Prammatica, ed in quanto all'accesso debbano esigerlo dalla prima Terra, nella quale si poteranno, e da quella all'altra; però rispetto al riccesso lo debbano esigere *pro rata* dalle Terre, che terranno in detta loro commissione, e non da ciascheduna di esse l'accesso, e ricesso. Con dichiarazione, che se per lo debito universale vi fossero obblighi de' particolari, debbano detti Commissarj esigere dette loro giornate nella forma, *ut supra*, da' detti particolari, e non dall'Università, sotto pena a' detti Commissarj del distierro dalla Provincia, e di pagar *de proprio* tutto il danno, che faranno a dette Università e Debitori; ed a' detti Percettori, o Tesorieri della privazione de' loro Officj, ad arbitrio di Sua Eccellenza.

Settimo, e perchè si è veduto ocularmente, che le Università del Regno il minor peso, che tengono è quello de' carlini quarantadue a fuoco alla Corte, ed a' suoi Assegnatarj, importando in molte di esse, il quattro volte, tanto quello pagano per diversi pesi estraordinarj con varj ordini de' Superiori, sotto diversi pretesti, e si esigono con rigore in tutte le Provincie del più pronto danaro, restando a dietro la Regia Corte; però s'ordina, che ciascheduna Università fra il termine di giorni dieci dopo la pubblicazione del presente Bando, e sotto pena di ducati cento per ciascheduna, debbano inviare in potere de' Regj Percettori, o Tesorieri Provinciali fede vera, e reale di tutt'i detti esiti estraordinarj seguiti fra un anno sino alla giornata di detta pubblicazione, ed acciò non causi loro interesse, resti tenuto detto Regio Percettore, o Tesoriere ricevere dette fedi, *gratis*, e senza pagamento alcuno, e quelle pervenute in loro potere, debbano subito rimetterle in mano di Sua Eccellenza, per dare gli ordini, che parranno necessarj.

Ottavo, perchè tra le principali cause, che cagionano i residui delle Università del Regno, si è conosciuto, sia perchè i Baroni per li loro beni burgensatici, quali posseggano, non pagano a beneficio delle Università la bonatenenza, come sono obbligati, e quasi tutte le Università in riguardo dell'autorità del Barone, e timore, che tengono, trascurano d'accudire in questa Regia Camera per detto pagamento, ancorchè vi sia via esecutiva, almeno per dieci anni in qua; convenendo rimediare a questo grave inconveniente per sollievo di dette Università; ed oprare, che i Baroni paghino quello, che per ragione chiara, ed indubitata debbono: Incarichiamo agli Spettabili Presidi, e magnifici Avvocati Fiscali delle Provincie, che unitamente nella loro residenza ritrovandosi liquidata detta bonatenenza in ogni una di dette Terre Baronali si assegni l'esazione con la nota anche del decorso da dieci anni a questa parte al Regio Percettore, o Tesoriere; e da quelle si esiga, anche da tutti gli effetti burgensatici del Barone, con farne introito a conto del credito della Regia Corte, e ne' luoghi, e Terre, nelle quali non si ritrova fatta la detta liquidazione, procedano sommariamente nella formazione di essa, in conformità de' decreti generali di questa Regia Camera, alla quale liquidazione si dia subito esecuzione, assegnandosi nel modo suddetto all' istesso Percettore, o Tesoriere, con astringere i Baroni, così al pagamento del corrente, come anche per lo decorso da dieci anni in qua, e pretendendosi da' detti Baroni gravezza in

in detta liquidazione, s'accudisca in Camera, non impedendosi frattanto il pagamento.

Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi d'ordine degli Spettabili Presidi in tutte le Provincie del Regno, ed in questa di Terra di Lavoro dal Regio Percettore di essa, acciò puntualmente si esegua, ed osservi quanto da Sua Eccellenza sta ordinato sotto le suddette pene, e ritorni in questa Regia Camera, *et penes* dell' infrascritto Attuario con la debita relazione. *Datum Neapoli ex eadem Regia Camera die 13. Mensis Maji 1682. Antonius de Gaeta R. M. C. L. Vidit Fiscus. Domenico Petrone Commiss. Nuntius Zecca Act. Mag. Cons. de Laurentiis Sec. Franciscus Antonius Capo Act.* Per tanto in esecuzione de' sopraddetti Reali Ordini de' quattro Febbrajo del prossimo passato anno, e per la più facile, e pronta esecuzione de' medesimi, al di cui oggetto si sono inserite le sopraddette Regie Prammatiche; Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si sieno Università del presente Regno, che quanto in esse si contiene *ad unguem* debbano osservare, incaricandone perciò la dovuta esecuzione, così al Tribunale della Regia Camera, come ad ogni altro Tribunale inferiore, agli Spettabili Presidi in tutte le Provincie del Regno, ed in questa Terra di Lavoro al Regio Percettore di essa, acciò puntualmente s'esegua quanto da Sua Maestà C. C., che Dio guardi, sta ordinato, ingiungendo le medesime pene, che nelle quì sopra inserite Regie Prammatiche furono un tempo a' trasgressori di quelle stabilite, ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed in tutte le Povincie del presente Regno, e con la debita relata ritorni a noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio. Die 31. mensis Januarii 1729.* LUYS CONTE DE HARRACH. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Thomasi Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyrì Reg. Ex Dom. Vicerex mandavit mihi D. Nicolaus Fraggiani a secretis. Mastellonus. In Bannorum 1. fol. 80. Imparatus. Banno ut supra.* Pubblicata a dì 12. Febbrajo 1729.

Die 31. Jan. 1729.

PRAMMATICA XXII.

Idem Prorex, Vviros constituit ad instaurandum pene collapsum Universitatum statum: Nomina eorum, qui in Vvitatum ad haec agenda, transigenda, convenuiant, sunt.

Spect. Reg. Dom. D. Dominicus Castelli Reg. Coll. Consil., ac Reg. Cancell. Reg. Dom. Ill. Comes D. Joseph de Aguirre Reg. Cons., et Praes. Reg. Cam. Summ. D. Antonius Magiocco, et D. Franciscus Crivelli Reg. Cons., et D. Carolus Ruoti Praesid. Reg. Camerae, Judices per S. C. C. M. Delegat. Reg. Junctae erectae pro bono Regimine Universitatum hujus Regni, vigore Diplomatis expediti sub die 4. Mensis Decembris elapsi anni

La Maestà dell' Imperatore, e Re nostro Signore sempre intenta al maggior bene, ed utile de' suoi Fedelissimi Vassalli, notiziata, che le Università di questo Regno, o tutte, o la maggior parte sono ridotte in istato assai compassionevole, e quasi che impotenti a soddisfare la Regia Corte, ed i loro Creditori; ond'è, che di continuo sono bersagliate da' Commissarj, che spediscono i Regj Percettori, e i medesimi Creditori, i quali cagionano loro gravissimi danni, e spese, e sovente le obbligano alle imposizioni di nuovi pesi, che per lo più si soffrono da poveri, e miserabili; Usando di sua innata clemenza, e del suo Paternale amore verso le medesime, si è degnata, con Real Dispaccio spedito sotto il dì 4. Dicembre del passato anno 1728., ordinare la rinnovazione delle *Pramm.* 17., e 20., sotto il titolo *de Administratione Universitatum*, e di formare questa Regia Giunta, perchè attenda alla loro fedele, e puntuale osservanza, ed a quanto riguarda un

as-

1728. ; *Fisci partibus in ea agentibus Dom. Reg. Consil. D. Matthaeo de Ferrante, et D. Januario Patiente Fiscale Advocatis Topar dictae Reg. Camerae.* Qualis hic Magistratus futurus, quidve in eius cognitionibus veniat, haec constitutio docet. *Ex Rescripto Imp.* IV. Decem. 1728.

assunto sì grande, quanto è quello, che nelle medesime Prammatiche si contiene; Quali benignissimi Reali comandamenti restando già adempiuti, mercè lo zelo di S. E. il Signor Vicerè, e del suo Regio Collateral Consiglio, colla rinnovazione già fatta delle suddette due Prammatiche, dovendo, per compimento de' medesimi, questa Regia Giunta attendere alla loro intera, e fedele osservanza, ed a quanto si conviene, per lo servigio di S. M., e per lo sollievo delle stesse Università, abbiamo stimato di fare il presente Bando, da pubblicarsi, ed affiggersi in tutte le Città, Terre, e Casali di questo Regno, col quale Bando.

„ In primo luogo si fa noto a tutte, e singole persone la Real Cesarea deliberazione, e la formazione di questa Regia Giunta, acciò avendo cosa da dedurre, o proporre, che sia giovevole alle Università suddette, e contra l'osservanza delle sopraccennate due Prammatiche ora rinnovate, lo facciano liberamente, tanto giudiziariamente, quanto estragiudiziariamente, ed o per mezzo de' loro magnifici Proccuratori, o pure per evitare i dispendj per mezzo di lettere, e note, da drizzarsi ad uno degli Avvocati Fiscali di questa Regia Giunta.

„ Secondo, si ordina a tutti, e singoli Amministratori di ciascuna Università di questo Regno, che fra il termine di giorni trenta, numerandi da quello della pubblicazione del presente Bando, debbano dichiarare, con giuramento, e sotto pena di falso, ed altre, ad arbitrio di questa Regia Giunta, che quantità dee la loro Università ogni anno conseguire per ragione di bonatenenza, giusta l'ultimo Catasto, da' Forestieri, e da' Baroni possessori de' beni burgensatici, siti ne' suoi Territorj, e che quantità ne dee conseguire o per attrasso, colla distinzione de' tempi, e delle persone, che ne sono le debitrici, siccome pure sotto le stesse pene, debbano dichiarare, quali, e quanti sieno i suddetti beni, colla distinzione delle loro rendite, e capacità.

„ Terzo, che infra lo stesso termine, e sotto le stesse pene, debbano similmente dichiarare, e descrivere una per una le gabelle, jussi, ed altre entrate, che presentemente la loro Università possiede come ancora, se alcuna di esse, si trova ceduta, assegnata, pignorata, permutata, o in qualunque maniera distratta ad altri, colla distinzione delle persone, de' tempi, e delle cause, per le quali si trova fatto l'assegnamento, cessione, pignorazione, e distrazione.

„ Quarto, che infra il medesimo termine, debbano pure dichiarare, come sopra, e sotto le stesse pene, uno per uno tutt'i corpi stabili, che attualmente la loro Università possi[illegible]de. e se da cento anni a questa [illegible], alcuno di essi n'è stato al[illegible], pignorato, ceduto, permut[illegible], o in qualunque maniera distratto, colla distinzione delle rendite, che da ciascuno de' suddetti corpi, delle persone, che presentemente li posseggono, e de' tempi, cause, e contratti, co' quali son seguite le distrazioni.

„ Quali dichiarazioni fatte, come sopra, le debbano fare pervenire in potere de' Regj Percettori Provinciali, a peso de' quali resterà trasmetterle subito a questa Regia Giunta ".

E perchè la mente di S. M. è stata,

ta, ed è di sollevare, quanto sia possibile le Università di questo suo Regno, acciò le medesime non soffrano dispendio alcuno, per la pubblicazione del presente Bando, e per la trasmessione delle suddette dichiarazioni, ordiniamo a' Regj Percettori Provinciali, che senza spedire Corrieri per questo affare, le copie del presente Bando, da pubblicarsi, ed affiggersi in ciascuna Università del Regno, le consegnino, o a' Magnifici Proccuratori di esse Università, che sono ne' luoghi della loro residenza, o vero, se questi non vi sono le mandino per li stessi Cittadini, che sono spediti dalle Università alla loro cassa, a fare i pagamenti Fiscali, e così ancora ciascuna Università, quando dovrà inviare in lor potere le dichiarazioni ordinate, le trasmetta colle stesse persone, che spedirà alla cassa, a fare i pagamenti Fiscali. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi, e se ne affigga copia d'esso ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed in tutte le Città, Terre, e Casali del presente Regno. *Datum Neapoli ex Regiæ Juncta die 10. mensis Martii 1729. D. Domenico Castelli Reg. D. Joseph de Aguirre. D. Antonius Magiocco. D. Franciscus Crivelli. D. Carolus Ruoti. M. D. F. Fiscus. L. P. F. breviores Togae. D. Dominicus de Ruberto Rat. Reg. Cam. Secr. Antonius Theseo Act.*

Die 10. Martii 1729.

(*) PRAMMATICA XXIII.

Nuova Istruzione per le Università del Regno.

Cum tabula topographica ... rusticae U.

INtento mai sempre il nostro amatissimo Sovrano a rendere i suoi Popoli felici, ha principalmente rivolta ogni sua cura, e più acuto sguardo alla sorgente delle ricchezze, qual' è l' Agricoltura, con favorire, ed estendere lo spaccio de' suoi prodotti, per tutti i mezzi, che se gli sono presentati: ma scorgendo, che abbisognasse ravvivarla in tutte le sue parti, e che per ciò fare vi fosse mestieri di cognizione Topografica di tutti i Terreni componenti il suolo del suo Dominio, si compiacque ordinare nel trascorso anno 1783 con Circolare rimessa a tutte le Università la comunicazione di cotanto utili notizie. Queste rimesse al Supremo Consiglio di Finanze, mancanti in alcune parti, non ricevute nell' intera estensione, hanno ritardato que' provvidi e salutari benefizj, che il suo Paterno Cuore meditava versare in pro dei suoi dilettissimi Sudditi. Quindi per riparare al difetto di quelle, e farlo in una maniera meno soggetta ad errore, si è degnata di disporne nel seguente modo l'adempimento.

niversitatibus Regni injuncta fuit anno 1783, modus hic praescribitur eam conficiendi.

Giusta le Istruzioni del citato anno 1783. fu ordinato, che i Governatori Regj, o Baronali, gli Amministratori dell' Università, e sei Deputati, due Ecclesiastici, due Benestanti civili, e due Massari di Campo de' più istrutti, coll' Erario *loco Feudi* (surrogandosi ad alcuno, che mancasse negli Deputati Eletti nel detto anno 1783, altro ad elezione in pubblico parlamento) dovessero formare la descrizione dell' estensione, qualità de' Terreni, e possesso di essi; ma per evitare gli errori, ed inesattezze incorse ne' ragguagli, che si sono dati, ha creduto d' indicarne più partitamente l' adempimento mercè delle Mappe stampate, che saranno a ciascuna Università consegnate.

Ed in prima dovranno le indicate persone elette far nota di tutte le Con-

Contrade, componenti il Territorio, colle loro denominazioni, ed indi indagarne per mezzo de' Possidenti in esse l'estensione, la qualità del Terreno, l'appartenenza di esso, secondo l'attuale Possesso, e le varie Culture, o Piantazioni, che vi sono. Secondo, subito che abbiano fatto Registro il più individuato di tutte le Contrade componenti l'intero Territorio, sentendoli meglio informati delle rispettive Possessioni in esse Contrade, passeranno a fare l'estratto del loro registro nella Mappa rimessa.

In fronte di essa Mappa sarà indicato il nome della Città, Terra, o Casale, se sia separata Università, e di chi ne sia il Possesso, e la Provincia. In appresso saranno denominate tutte le Contrade. A fronte dove sta detto *Qualità* si dirà se Piano, Collina, o Montagna; di poi sotto le varie qualità di Terreni indicate in fronte si disegnerà sotto ciascuna la quantità contenuta nella rispettiva Contrada. Al disotto della medesima Mappa al margine sono indicati i Possessori, onde colla corrispondenza dell'appartenenza a ciascun ceto, secondo il presente stato si dovrà indicare il rispettivo possesso, giusta le qualità de' Terreni, che corrispondono al di sopra per la parte, che ciascun ceto ne abbia, il tutto ritratto da notamenti, che avranno fatto nell' ordinata verificazione le persone denominate, e che si dovranno con diligenza conservare dal Cancelliere dell' Università, per essere in ogni tempo il Documento delle Notizie, e Registri contenuti nelle Mappe.

Gli medesimi Deputati accompagneranno la Mappa, che sarà loro rimessa con Relazione contenente le seguenti dilucidazioni, facendo distendere la detta Relazione da uno di essi, indicando

Primo. La confinazione esatta del Territorio, dicendo, se ve ne sia parte alcuna litigiosa con altre Popolazioni, o Feudi confinanti, e se vi sia promiscuità di pascolo con Popolazione, o Feudi Rustici confinanti, e quali sieno tali Popolazioni, o Feudi Rustici confinanti.

Secondo. La descrizione del Clima, delle acque, di cui fa uso la Popolazione, de' Fonti, che vi siano nel Territorio, e se se ne faccia uso per irrigazione, siccome de' Fiumi, che vi passano, e se diano moto a a de' Molini, ed altre machine ad acqua, ed a chi appartengono.

Terzo. Di quali Piante maggiormente abbondi il Territorio, e se sarebbe suscettibile di averne in maggior numero, e la cagione, che ne impedisca la propagazione.

Quarto. Se il Demanio Universale, o Baronale se ne semini porzione, e pagandosi corrisponsione, qual sia dessa.

Quinto. Dirsi se parte del Territorio Feudale, o de' Luoghi Pii di qualunque specie, sia censuato, ed a che ragione, siccome se parte del medesimo, o della Comunità, sia soggetto alla Dogana di Foggia, ch'essendo parte di Locazione, si dovrà soltanto accennare in essa Relazione.

Sesto. Indicarsi la qualità delle Derrate, ossia Vettovaglie di ogni specie, che nel Territorio si coltivino, ed all'incirca il quantitativo di ciascuna di essa, come Grano, Orzo, Avena, Granodindia, Legumi ec., che si ricavano annualmente, dicendo il quantitativo delle annate più abbondanti, e quello di quelle meno abbondanti. Qual sia incirca la produzione delle Ulive, se vi esistano, siccome de' Celsi, delle Mandor-

dorle, Noci, o altri prodotti, non che il quantitativo del Vino, tutto ciò con calcolo prudenziale, secondo la stima de' meglio informati, avendo riguardo al maggiore prodotto, ed al minore.

Settimo. Indicarsi il numero d'Animali Domiti, ed Indomiti, che vi si alimentano, e per qual tempo dell'anno.

Ottavo. Dirsi in fine, quali miglioramenti si potrebbero fare, ed indicarsi, quali ostacoli si dovrebbero rimovere, che impediscano il maggiore propagamento dell'Agricoltura. Il Sindico, e il Governadore del luogo, cui si presenterà la persona, che recherà la Mappa, e la corrispondente Istruzione per le notizie domandate riguardo al Territorio della Città o Terra, dovranno indicare alla medesima persona, se vi siano nel Territorio de' Feudi Rustici, e se essi non lo sappiano, prontamente domandare a chi crederanno meglio informato, siccome se vi siano Feudi Rustici confinanti col Territorio della stessa Città, o Terra, e dovranno ritenere tante Mappe colle Istruzioni corrispondenti per quanti essi siano, facendo notare alla Persona, che vada in giro distribuendo le dette Mappe, ed Istruzioni i nomi de' Feudi Rustici, per li quali l'abbiano ritenute, ed il numero corrispondente di Mappe ed Istruzioni; e riscontrando nell'ordinita Relazione la distribuzione delle dette Mappe, e il ricupero delle medesime adempite, secondo sta prescritto.

Le Persone nominate dovranno indicare a chi recherà le presenti Istruzioni, se nel Territorio della Città, o Terra ec. vi siano Feudi Rustici, e ritenere dal medesimo tante Mappe per quanti essi siano colle Istruzioni corrispondenti, siccome indicare quali siano i Feudi Rustici i più vicini al Territorio di detta Città, o Terra, e ritenerne altrettante quanti essi siano, incaricati colle presenti Istruzioni di rimetterle agli Affittatori, o Amministratori de' medesimi Feudi, con doverne esigere l'adempimento, facendo notare alla persona, che sia mandata, per quali Feudi Rustici abbiano ritenuto le Mappe, e rincontrando nell'ordinata Relazione nella presente Istruzione del numero di essi, e dell'adempimento.

Le Persone nominate con i Deputati non dovranno cagionare il minimo dispendio all'Università, ricavando tutto da notizie, che si procureranno colle più esatte informazioni, ma senza misura di Terreno, potendo i Possessori in ciascuna Contrada pienamente soddisfare ai Sovrani comandamenti per la cognizione della loro proprietà, o con misure esatte da essi fatte, o per la notizia di misura a Corpo, ch'essi abbiano, saranno tenuti il Governatore Locale, e l'Amministratore far ricevuta alla persona, che recherà le Istruzioni, e per lo Pedatico del medesimo, dovendo essere Persona scribente, se gli daranno carlini dieci, con fargli ricevuta in foglio, ch'egli recherà a tal uopo. Dovranno le Persone incaricate soddisfare a quanto si è ordinato nelle presenti Istruzioni fra lo spazio di mesi quattro, con dovere ricuperare le Mappe, e Relazioni de' Feudi Rustici, o contenuti nel Territorio, o Viciniori, e rimetterle elassi quattro mesi all'Uffiziale della Tenenza della Posta con direzione al Supremo Consiglio delle Finanze.

La Mappa sarà sottoscritta da tutte le Persone incaricate, ed anche la Relazione, e lo Scrittore della medesima si sottoscriverà con tale caratteristica.

Ban-

Bando da parte della prefata Real Maestà, e della Regia Camera della Sommaria,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIV.

FERDINANDVS IV. Agri Universitatum, qui *demania* vulgo dicuntur, civibus ad censum dari permittuntur. Forma censionis praescribitur.

LA scarsa utilità provenìente da' Terreni Demaniali di varia specie, de' quali abbonda il Regno, dovea eccitare le provvide cure del Clementissimo Sovrano a rivolgervi lo sguardo per fare ovunque fiorire la meglio intesa Agricoltura, sorgente primordiale delle ricchezze, in quanto fosse compatibile collo stato delle Popolazioni, e coerentemente alle leggi in osservanza, e dritto di Proprietà, giusta le suppliche avvanzate al Real Trono nelle relazioni venute colle Mappe topografiche de' Terreni di ciascuna Popolazione, o Feudi rustici.

In tale considerazione ha voluto S. M. prescrivere il modo di rendere attiva l'industria de' suoi Sudditi; indicando le regole generali da eseguire una tanto benefica operazione, ove si possa; e colle limitazioni contenute nelli seguenti Capitoli, ne' quali si parla delle diverse condizioni di simiglianti Fondi.

Col presente Editto adunque in forma d'Istruzione si permette di censire i Terreni Demaniali di qualunque specie, giusta il prescritto in esso, ed a tenore della norma data in seguito di questo, e l'emolumento, che ciascuna Università ne ritrarrà, sarà principalmente impiegato in disgravio della Classe più bisognosa con approvazione di S. M.

I. I Governatori di ciascuna Università coll'assistenza del Governatore Locale nomineranno sei Deputati, eligendi in pubblico Parlamento, secondo le Leggi, da convocarsi, e celebrarsi, due Ecclesiastici, due Gentiluomini benestanti, e due comodi Agricoltori, che sceglieranno due abili, ed onesti Periti per l'esame de' Terreni, ed un terzo, qualora vi sia disparità tra li due nominati.

II. Nel Parlamento convocato per l'elezione de' Deputati si farà lettura del presente Editto, acciò sia nota la Clementissima Determinazione di S. M. per la permessa censuazione de' Terreni Demaniali, e ne siano informati coloro, che vi possano concorrere, o siano nelle circostanze di attendere al miglioramento de' Terreni.

III. Per li Demanj di proprietà delle Università, siccome ne' Baronali, saranno preferiti i Cittadini de' rispettivi luoghi, a' quali sono annessi; salvo rimanendo il dritto di Colonia, dove sia in osservanza, ed abbia dato de' legittimi Possessori a' medesimi Terreni.

IV. Ne' Demanj di proprietà delle Università, siccome ne' Fondi proprj di essa, qualora si volessero censuare, si preferiranno i Bracciali ne' Terreni più vicini alle Popolazioni; dandone loro nella misura, che possano coltivarli colla propria opera, ed in quelli più lontani a' Cittadini Coltivatori più facoltosi, da esercitarne una più estesa coltura, secondo sarà più conveniente alla Popolazione, esclusa ogni preferenza agli attuali Affittatori.

V. Qualora sia maggiore il numero de' Bracciali, o Cittadini Coltivatori al Terreno da ripartirsi, fatta la scelta de' meno provveduti di Terreni, quei, che rimangono, saranno assoggettati alla sorte.

VI. De' medesimi Demanj universali, o Terreni proprj delle Univer-

si-

sità; quei, che siano addetti al Pascolo, saranno ripartiti tra i Possessori degli Armenti, e per la picciola industria de' Cittadini non possidenti, qualora sia richiesto, si lascerà qualche porzione per loro uso solamente, pagandone discreta fida, che ridonda in comune beneficio.

VII. Qualora i Terreni da censirsi fossero Boschi fruttiferi, sarà permesso il farlo con pattuire di conservare, o allevare almeno trenta in quaranta Piante per ogni Tomolata di Terra, oltre delle picciole in arbusto, dopo che sia preceduta la numerazione delle Piante esistenti.

VIII. Si potranno censire le Selve Cedue colla Legge regolare de' Tagli, secondo la costante regola di esse, e la censuazione del loro stato.

IX. Si potranno censire i luoghi di Macchie, e Fratte colla condizione di allevarvi gli Alberi, che siano più analoghi al Terreno, e piantarveli, e sempre con tale condizione si dovranno concedere.

X. Se i Terreni siano scoscesi, o soggetti allo slamamento, si dovrà pattuire di potersi soltanto piantare, e non coltivarli, che rimosso ogni dubbio dello scioglimento delle Terre, specialmente quelli, che sieno superiori a' corsi de' Fiumi, o Torrenti, donde provengono le rovine, che portano gli ammassi delle Terre arenose, e cretose, che seco precipitano.

XI. Ne' Demanj Feudali si potrà valutare l'uso civico, e compensarsi con una porzione delle Terre del Demanio medesimo, che sarà d'intera proprietà delle Università, e nella valutazione dovrà essere intesa Persona, che faccia le parti del Barone, e non avrà effetto senza il Sovrano Assenso, come sarà in appresso dinotato.

XII. Qualora la divisione dell'intero Demanio Feudale riuscisse difficile, o dispendioso, e dagl' Interessati si volesse eseguire la censuazione in modo più facile, in questo caso potrà soltanto il Barone far uso della quarta parte del Demanio suddetto per uso de' suoi Animali, e cultura, e l'altre tre parti si dovranno censuare colle regole di sopra prescritte per le diverse qualità de' Terreni, corrispondendosi all' Università quanto se gli deve in compenso dell' uso civico, da essere valutato sopra l'intera estensione del Demanio, per quanto ne sarà reso proprietario concorrendo il Barone per la sua parte nella scelta degli Esperti.

XIII. Per quei Terreni di proprietà de' Cittadini, ma soggetti all' uso del pascolo comune; quando non siano coltivati, se ne potrà affrancare la servitù, pagandone corrisponsione all' Università, o al Barone, o a Colui cui si appartenga la Fida, da essere valutata, per poterli chiudere, e con maggior diligenza coltivare.

XIV. Tutte le promiscuità di pascolo, e legnare saranno abolite tra le Università, riguardo a' Terreni censiti, ed i Controventori soggetti alle pene dalle leggi imposte, per i dannificanti; e nel caso, che il Territorio fosse comune tra più Università, si dia luogo a concorrere alla censuazione alli Naturali di esse colla dovuta proporzione.

XV. Tutte le Servitù tra Università, e Feudi rustici, o di questi tra altri Feudi rustici, si potranno transigere, intendendosela le parti interessate buonamente, per convenire del compenso, ed in caso di riluttanza di alcuna delle parti, se ne dovrà umiliare ricorso al Real Trono per la conveniente provvidenza.

Re-

Regolamento per li Governatori, e Deputati.

I Governatori, e Deputati legittimamente eletti dovranno attendere le dimande per le censuazioni, che si volessero fare de' Demanj, e Terreni proprj delle Università, siccome de' Terreni particolari, che si volessero chiudere, ovvero de' Demanj Feudali, nel modo prescritto, e ricevendo le medesime, dovranno farne pubblica la notizia, affiggendone il contenuto ne' luoghi soliti di apponersi i Bandi.

Attenderanno per giorni da indicare, se vi siano domande, ovvero opposizioni, e dopo aver discusso ciò, che si sia dedotto, dovranno avvanzarne rappresentanza alla M. S., indicando il loro parere, e quello sia più conforme al prescritto negli antecedenti Capitoli, per attendere gli ordini Sovrani.

Qualora venga approvato da S.M., deverranno alla ripartizione delle Terre, ovvero all'affrancazione delle servitù domandate, e ne stipuleranno gl' Istromenti, con apporvi tutti gli patti enfiteutici, e stipulati gl'Istromenti medesimi, se ne rimetterà parimente copia in forma valida a S.M. per mezzo del Consiglio delle Finanze, da impartirvisi il Sovrano Assenso.

Se siano proposti dubbj sopra la valutazione de' dritti, o sopra liti pendenti, o per altra particolare costumanza contraria alla buona cultura, se ne dovrà esporre fedelmente lo stato a S. M. per attendere la Sovrana provvidenza.

Saranno i Governatori Locali, ed i Deputati risponsabili personalmente di qualunque infrazione ai presenti ordini, qualora si arrogassero la facoltà di fare il menomo accordo; o censuazione senza il preventivo permesso di S. M., e qualunque cosa facessero, sarà vana, e di nessun valore, come sarà parimente in riguardo de' Demanj Feudali per qualunque accordo senza il prescritto Real permesso.

Col presente Editto adunque da pubblicarsi in tutte le Università del Regno si fa nota questa provvida Sovrana Determinazione del Re, Nostro Signore, affinchè da ognuna di essa si esegua a norma del prescritto nell' Editto medesimo, e possa ciascuna godere il beneficio di tal Sovrana Determinazione. *Dalla Regia Camera della Sommaria li 23. Febbrajo* 1792. FILIPPO MAZZOCCHI *Luogotenente. Vidit Fiscus. Agostino Cardillo. Pascale Perelli. Flavio Pirelli, Francesco Nicola de Dominicis. Francesco Ruoti. Angelo Granito. Giuseppe Pucci. Pietro Jannucci. Gaspare Vanvitelli. Girolamo Suarez Coronel. Cons. Vincentius Maddaloni a Sec.* Die 23. Febr. 1792.

(*) PRAMMATICA XXV.

FERDINANDVS IV. Publica colloquia Universitatum horis pomeridianis prohibentur.

INformati Noi degl' inconvenienti; che accadono ne' luoghi del Regno a motivo, che i Parlamenti si convocano il dopo pranzo, abbiamo perciò Sovranamente risoluto, e comandiamo, che i pubblici Parlamenti si tengano di mattina, affine di evitarsi qualunque disordine. Dichiarando nulli tutti quelli Parlamenti, che saranno tenuti contro la forma da noi prescritta, e che in caso di controvenzione ne siano risponsabili i Governatori Locali.

Ed affinchè questa Nostra Sovrana risoluzione venga inviolabilmente osservata, abbiamo stimato formare il presente Editto da pubblicarsi nelle Provincie del Regno per mezzo de' Pre-

Presidi delle Provincie, e del Commessario della Campagna. FERDINANDO. *Saverio Simonetti. Vidit Mazzocchi Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis. Napoli* 1797.

DE ADMINISTRATORIBVS,

ET QVOD IPSIMET SERVIANT, ET NON PER SVBSTITVTVM

TIT. VII

PRAMMATICA PRIMA.

Officiales ipsi administrent, et non per substitutos, concordat prag. 2. et pragm. 75. §. 131., et seq. et 177. de offic. Proc. Caes. et pragm. 78. §. 6., et pragm. 3. §. 2. de composit.

PRudentia rerum omnium Dux, et magistra maximum Regibus, et Principibus ornamentum, qui recte vivere, et populos sibi commissos ad virtutem, atque laudabilia opera instituere, ac regere conantur: non tantum officia, verum omnia etiam pro fine, quae bene laudabiliter agenda, etenim ea non solum respicit finem, sed praeparat omnia, quae sunt ad optimum finem, et ad illum recte, prudenterque vivere. Idem fuit semper institutum, ut quaecumque meditaremur, quaeque pro communi Regni nostri beneficio nobis agenda essent, consulto, ac prudentissime perficerentur, ob idque considerantes, nobis quam sit necessarium, ac conducibile rebus nostris, Officiales nostros ad administrationem, et evectionem pecuniarum, et jurium nostrae Curiae, ordinatos jam, et deinceps ordinandos constituere pro qua faciliori, et expedienti administratione jurium, et pecuniarum ipsarum nostrae Curiae, dare, constituereque ordinem certum, ac firmum, ut ipsa administratio, et pecuniarum exactio fiat diligenter, utque ex pecuniis ipsis proventuris ex juribus nobis, et nostrae Curiae debitis rebus, atque necessitatibus: Inde his occurrentibus, et advenientibus tam pro statu Regni nostri, nostri, nostrorumque subditorum ad pacem, atque tranquillitatem observatione pro manutentione armigerarum gentium nostrarum in hoc Regno, perque stipendiorum ipsorum armigerorum commodius, ac facilius salarium, ad pacem tuendam, et conservandam, sicque prudentissime nobis visum, tam ad facilitatem exequendam, quam ad ordinem ministrandum, et ad conditionem ministrantium, in quibus est maxime considerandum: Pragmaticam sanctionem edicere, prout literarum serie ex certa nostra scientia, consulto, et deliberate, *edicimus, et ordinamus, ac pro inviolabili lege decernimus, et sancimus, tenerique, et observari inviolabiliter volumus, et jubemus*, ut posthac *Thesaurarius, commissarii, magistri portulani, dobanerii, fundicarii, capitanei, grasserii bujus Regni, credentierii, portulani, guardianique, et alii quicunque officiales, quovis nomine nuncupati, officioque, auctoritate, ac potestate fungentes, ad pecuniam nostrae Curiae colligendam, recipiendam, conservandam, et exigendam, quovis modo*

de

do ordinati, et constituti ad praedicta eorum, et cujuslibet ipsorum officia exercendum, et pecuniarum nostrarum, et Curiae nostrae in hoc Regno, et Civitatibus, et Terris ipsius recollectionem, et perceptionem, et exactionem per se ipsos personaliter, et immediate, et non per eorum substitutos, et ministros subjectos per eos deputatos, colligere, habere, percipere, et exigere teneantur, et debeant omni exactissima diligentia de pecuniis ipsis, per eos, praemisso modo, exactis, et exigendis, facere prout, et quemadmodum eisdem fuerit ordinatum per nostras literas, nec alio modo; Decernentes, declarantes, et jubentes expresse literarum serie, scienterque, quod si aliqui ex suprascriptis, ad exactionem pecuniarum nostrae Curiae praedictarum subjectis, per eorum substitutos ad easdem exactiones, vel accesserint, seu exegerint, nullo pacto admittantur, sed ut privatae personae habeantur, et reputentur; dictique eorum principales, quicunque fuerint, ipso facto, ipsoque jure eorum officiis priventur, atque ex nunc privati censeantur, ac teneantur, et contrarium minime attentari quavis causa, pro quanto gratiam nostram, ac poenam praedictam, et aliam graviorem nostro arbitrio reservatam, cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentem fieri jussimus, magno negotiorum nostro sigillo in dorso pendente munitam. *Datum in Castello novo Neapolis 20. Novembris 10. Indictionis. Anno 1506. Regnorum vero nostrorum Siciliae ultra Farum anno 39. Aragonum, et aliorum 27. Siciliae autem citra Farum, et Jerusalem, et Ungariae, etc. anno tertio. Yo el Rey. Vidit Aloysius Sanchez Generalis Thesaurarius. Vid. Malferitus Reg. Michael de Afflicto Locumtenens Mag. Cam. Vidit Antonius Januarius Viceprotonotarius. Lopes Taxator. Nihil solvat, quia pro Curia. Jo: Baptista Spinellus Conservator Generalis. Dominus Rex mandavit mihi Michaeli Perendabuatzor. In Curiae* 11. *Registr.* 1.

Die 20. Nov. 1506.

PRAMMATICA II.

Ex §. 31. Pragmaticae Caroli V. aeditae an. 1540.

El Rey. Habentes officia serviant ipsimet, concordat. prag. 1.

ITem mandamus, *quod habentes officia debeant ipsi personaliter servire, et non per substitutos, aut alios per eos deputatos, absque nostra expressa licentia; exceptis tamen illis, qui in eorum Privilegiis a nobis concessis, seu confirmatis, substituendi facultatem habeant*.

(✠) DE ADULTERIIS

TIT. VIII

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO Imp. et Rege, Thomas Harrach edixit.

COn nostro sommo rincrescimento, essendoci stato rappresentato dal Tribunale della Gran Corte il pernicioso abuso introdotto, e reso già frequente nelle Corti Regie, e Baronali del Regno, di procedere *ex officio*, e senza querela delle parti ne' delitti di stupri, e di adulterj; passandosi giudiziariamente a riconoscer le vere, e pretese ree di qualunque stato esse sieno; anche delle volte, col pretesto di volerne assicurare il parto; onde ne nasce il disonor delle famiglie, e quindi gli omicidj, ed altri delitti, che i parenti, mercè la pubblicità delle loro vergogne, sono come astretti di commettere: oltre le false imputazioni, che dalle stesse donne obbligate a querelare, fansi ad altri per isparmiare il vero autore del loro criminal commercio: ed oltre il largo campo, che si concede agl' iniqui d' infamare, per questo giudiziario mezzo la riputazione di qualunque onorato Cittadino: ed altri mille, e gravi inconvenienti, che ne sorgono. Ed all' incontro volendo Noi soffogare questa semenza di tante perigliose conseguenze, la quale dagli Officiali delle Corti accennate, non ostante il divieto delle leggi, si alimenta, o per malizia, o per pretesto di commettere estorsioni; Abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, presso di Noi assistente fare il presente Bando, col quale severamente proibiamo a tutti, e singoli Uffiziali, e Subalterni delle Corti sì Regie, che Baronali del Regno, di non procedere *ex officio*, e senza querela delle parti offese ad atto alcuno ne' delitti di stupri, o di adulterj, sotto pena di privazione, e d'inabilitazione agli stessi, ed altri Ufficj, ed altre, riservate a nostro arbitrio. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Illustre e Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, e Terre del presente Regno, e colla debita relata torni a Noi. *Datum Neapoli die 21. mensis Junii* 1731. LUIS CONTE DE HARRACH. *V. Mazzaccara Reg. V. Gioveno Reg. V. Ventura Reg. V. Peyrì Reg. V. Ulloa Reg. V. Pisacane Reg. V. Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. In Banno ut supra Mastellonus.* Pubblicata a 24. Luglio 1731.

In criminibus stupri, vel adulterii, Judices ex officio non procedant, sed si quis injuriam passus postulaverit.

Die 31. Jun. 1731.

PRAMMATICA II.

Ex gratiis concessis anno 1749.

CAROLO Rege.

Nisi vis in stupro inferendo interveniat, ex processu informativo, non procedatur ad capturam personas.

„ PErchè importa molto al buon „ governo, ed alla tranquillità „ de' Vassalli di V. M., che ci „ conservi il decoro delle famiglie, „ che per la maggior parte nasce „ dalla contrazione di onorevoli parentadi; ed all' incontro sperimentasi tutto giorno, che per altrui „ malignità, ed insidie molti, e particolarmente poveri ed inaccorti „ giovani veggonsi carcerati, come „ supposti rei di stupri, o atti confidenziali *ex processu informativo*,

„ le

„ le di cui prove per lo più per la „ deferenza, che godono le querelanti, per le diligenze, che praticano, o per malizia de'subalterni sono false, e non avendo i carcerati maniera, nè di difendersi, nè di mantenersi dentro le carceri, spaventati dalla lunghezza del litigio, e soprattutto dal timore di non perdere quegl'impieghi, che stanno esercitando, son forzati contra lor voglia a contrarre matrimonj con persone non solamente povere, e di volgar fama, ma per lo più poco oneste con pregiudizio, e disdecoro non meno di loro stessi, che delle loro costumate ed onorevoli famiglie. E quantunque la M. V. colla sua Real Costituzione avesse posto freno in parte a sì fatti inconvenienti, tuttavolta l'esperienza stessa fa conoscere, che il male abbia bisogno di più pronto, ed efficace rimedio, anche per evitar le conseguenze perniciose, che da sì fatti forzati matrimonj son nate, e nascer possano; Quindi si supplica V. M. ordinare per grazia speciale, che da oggi innanzi contra i querelati di stupro, o atti confidenziali non si possa procedere a carcerazione alcuna, o arresto in casa, o in qualunque altro modo criminalmente *ex processu informativo*, se non se nel solo caso, che si consti, che vi sia interceduta aperta violenza effettiva, esclusa qualunque interpetrativa, che si tragga dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse verbali e simiglievoli cose; o pure nel solo caso, che dalla querelante una colla prova del delitto si produca legitimo documento degli sponsali *de futuro*, o sia parola di matrimonio contratta *coram Parocho* col querelato; o fede de' capitoli matrimoniali rogati per mano di pubblico Notajo; ed in qualunque altro caso fuori degli anzidetti debbasi procedere *citra carcerationem, et mandatum* del querelato fino al profferimento della sentenza; ed al Vostro Real Trono s'umiliano. *Placet*.

Bannum M. C. V. pro exequutione rescripti,

seu

PRAMMATICA III.

FERDINANDO IV. Rege. Interdicitur mulieribus, ne quem militem de inlato sibi stupro postulent, nisi vis etiam, et aperta quidem, in illo inferendo interveniat.

E' Pervenuto a questa G. C. il seguente Real Dispaccio per la Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia del tenor seguente v3.

„ I continui ricorsi di Donne, che si dicono deflorate da Soldati con promesse di matrimonio hanno indotto S. M. a stabilire per punto generale, derogando alla sua Real Determinazione de' 19. di Decembre del 1767., che nessuna Donna abbia azione di querelare di stupro i Militari da Sargente abbasso, qualora non abbia pruova di esser stata deflorata con violenza. Quindi di Real Ordine ne prevengo cotesta G. C. di tal Sovrano Stabilimento, acciocchè lo pubblichi, e l'eseguisca ne' casi, che le possino appartenere. Palazzo 13. Decembre 1777. = Ecc. Sig. = Carlo de Marco. = Sig. Reg. della G.C.

Quindi in esecuzione del Real Comando abbiamo stimato di fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale dicemo, ed ordiniamo, che veruna Donna abbia azione di querelare di stupro i Militari da Sargente abbasso, qualora non abbia pruova di essere stata deflorata con violenza. Ed acciocchè il presente Bando venghi

ghi a notizia di tutti, nè di esso possa allegarsi causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi a suon di tromba ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, con affiggersene le copie a tenore del solito, volendo, che ciò vaglia, come se di persona fosse a tutti notificato.

Die 19. Dec. 1777. Il Marchese di Fuscaldo Reggente.

Napoli 19. Decembre 1777. IL MARCHESE DI FUSCALDO REGGENTE. *Girolamo Vollaro. Gio: Tommaso d'Agostino. Michelangelo Freda. Pasquale Perelli. Antonino Brancia. Saverio Senzio. Pietro Paulillo. Giambattista Starace. Girolamo Mascaro. Giuseppe Villamaina Sollecitator Fiscale di Vicaria*. Pubblicata a dì 16. di Gennaro 1778.

PRAMMATICA IV.

Cum multae variaeque de stuprorum querelis pragmaticae sanctiones passim editae vix observatae fuerint, gratiis anni 1749, quae sub hoc eodem titulo sunt, aliisque legibus derogatur, ac statuitur, mulieres, quamlibet sponsalia inierint, fidemque de contrahendo matrimonio coram Parocho dederint, nisi vis, et manifesta quidem intervenerit, actione de inlato sibi stupro agere nequaquam posse.

Riconosce la Società dalla legislazione il suo stato civile, e conserva l' interna sua felicità a misura che si sostiene la decenza, e l'onore nelle Famiglie, che la compongono. Le nozze costituiscono quel primo vincolo, la cui buona direzione è come la base del pubblico vincolo sociale. Perciò i savj Legislatori rivolsero le loro più serie attenzioni a questo oggetto interessante, acciocchè riuscissero plausibili i parentadi, virtuosa l' educazione, ed onorata la discendenza.

A così lodevole fine fu da Noi diretto e promulgato il nostro sovrano Editto, segnato nel dì 10. Aprile dell' anno 1771, col quale fu da Noi ristabilita nella contrazione de' matrimonj de' Figli di famiglia la paterna autorità, per renderla efficace ad impedire molti gravi inconvenienti, che prima turbavano la pace, ed offendevano il decoro delle Famiglie.

Per eludere l' utilità di questa legge si sono al presente moltiplicate le querele di stupro, alle quali dandosi corso da' Magistrati, avviene, che le donne, colla lusinga delle nozze, o si espongono più facilmente alla prostituzione, o involgono i poco accorti giovani ne' lacci delle loro insidie, per indurli a nozze, per lo più indecenti ed abominevoli, e col pretesto di una vera o carpita promessa, o con mezzi talvolta clandestini e calunniosi, promovendo querele; il più delle volte per lo tedio della prigione, s' inducono i giovani a quel nodo indissolubile, che tosto abominano e detestano.

Il nostro Augusto Padre nella Real Costituzione dell' anno 1738. provvidamente stabilì, che nelle querele di stupro, non si potesse procedere a carcerazione del Reo, senza prima essersi proceduto alla carcerazione della Querelante, sull' avviso, che quante volte la donna non soffriva vera, reale, e l effettiva violenza nella sua deflorazione, era ancor essa colpevole col consent're allo stupro. Indi nell' anno 1749. a suppliche di questa nostra fedelissima Città condiscese alla chiesta grazia, di non potersi per sì fatte querele procedere a carcerazione alcuna, o arresto in casa, o in qualunque altro modo criminalmente *ex processu informativo*, se non se nel solo caso dell' aperta violenza effettiva, esclusa qualunque interpetrativa, o pure nel solo caso, che dalla Querelante, unitamente colla pruova del delitto, si producesse legittimo documento degli sponsali *de futuro*, o sia parola di matrimonio, contratta *coram Parocho*, col Querelato; o fede de' capitoli matrimoniali, rogati per mano di pubblico Notajo. Ma col tratto del tempo, colle interpetrazioni estinsive a pro delle Querelanti, si è dato maggior adi-

adito alle continue querele, alle quali si dà corso indistintamente, e con ispecialità quando siavi il pretesto della promessa di matrimonio, e si è aperto un largo campo alle simulazioni, alle frodi, ed alle calunnie, ond'è turbata e sconvolta la quiete de' nostri amantissimi Sudditi, i quali per mezzo d' ineguali, indecenti, e per lo più ignominiosi parentadi possono veder deturpata l' onestà delle lor case, o de'congiunti, avvilita e rovinata la Gioventù, e fallite le loro speranze.

Considerando dunque Noi, che convenga svellere dalle radici un male così contagioso, che turba tuttodì la tranquillità delle Famiglie, come distruttivo della verecondia, e della pudicizia, ch' è il più prezioso ornamento del sesso, e che diramandosi più oltre, può infettare tutto il corpo politico, e diffonderlo alla posterità, abbiamo col parere della nostra Real Camera di S. Chiara, e del nostro Consiglio di Stato, colla dovuta ponderazione sovranamente stabilito e determinato di promulgare la presente Legge, colla quale espressamente derogando a tutte le antecedenti, che il contrario dispongono, e specialmente alla Grazia del 1749., in quella sola parte, ch'è contraria alla presente nostra regal determinazione, ed a tutti i successivi reali ordini, sovranamente comandiamo,

Che niuna Donna, o altra Persona, cui interessa, di qualunque grado e condizione ella sia, abbia azione di querelare di stupro, ancorchè sien preceduti alla vera o simulata deflorazione li sponsali, o parola di matrimonio contratta *coram Parocho*, o capitoli matrimoniali, anche rogati per mano di pubblico Notajo, o altro qualsisia rito, o solennità, indicante la legittima promessa di future nozze, ed ancorchè fossero simultaneamente preceduti atti confidenziali, o trattamenti in casa, o qualunque altro somiglievole atto induttivo allo stupro; di manierachè dopo la promulgazione di questa nostra Sovrana Legge, niun Giudice, o Magistrato della Capitale, o del Regno, riceva, o dia corso, sotto qualunque pretesto, a sì fatte querele, eccetto l'unico e solo caso, se lo stupro si commettesse con vera, reale, ed effettiva violenza, esclusa qualunque interpetrativa, che si traesse dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse verbali, e somiglievoli cose; Essendo nostra Real volontà, che le Donne non possano, nè debbano profittare della complicità del delitto, ma che badino a conservare l'onore nelle Famiglie, in cui nascono, e passando per mezzo di lodevoli nozze nelle altrui Famiglie, sappiano farlo custodire alla lor prole. E lo stesso dovere si conviene a coloro nommeno, a' quali dee premere l'onestà e decoro del sangue, che a quelli, i quali avendo sotto la loro potestà o tutela in custodia le Donne, sono parimente tenuti a custodirne la pudicizia, ed allontanare i mezzi di una sempre biasimevole, o vera, o simulata deflorazione; e perciò, escluso il solo caso dell' aperta violenza effettiva, non possano nè anche costoro far uso dell' azion di querelare.

E per ultimo sovranamente comandiamo, che le cause di stupro pendenti e non decise, si decidano con lo spirito di questa Legge.

E perchè tal nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo e comandiamo, che si pubblichi ne'luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno,

ed

ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* 12. *Febbrajo* 1779. FERDINANDO. *Carlo Demarco*. *Vidit Citus Praeses Viceproton. Dominus Rex mandavit mihi Franciscus Peccheneda a Secretis*. Pubblicata a dì 15. Febbrajo 1799.

Die 12. Feb. 1779. FERDINANDVS IV.

DE ADVOCATORVM NEAPOLITANORVM COLLEGIO INSTITVENDO

T I T. IX

P R A M M A T I C A P R I M A.

FERDINANDO IV. Rege.

Il sacro e geloso uffizio degli Avvocati, e degli altri Professori legali, come fondato sulla fiducia, che hanno i Clienti della loro onestà, e perizia, e come diretto a difendere con lo scudo delle leggi la vita, la libertà, l'onore, e le sostanze de' Cittadini, i cui gravi interessi eziandio diriggono con loro consigli a norma della civile economia, e prudenza, ha risvegliato di tempo in tempo l'attenzione del Governo, affinchè sien tali, onde la Società, la quale appunto col vincolo delle leggi si è unita, e si sostiene, possa ritrarne l'effetto desiderato, qual'è quello, che non venga da cavillosi e scostumati uomini deturpata una Professione, introdotta per costituire il Seminario della Magistratura, per assicurare altrui la propria ragione, e per rendere la tranquillità alle private famiglie, onde in gran parte dipende la interna felicità dello Stato.

Essendo quindi pervenuto a nostra notizia, che in questa nostra Real Metropoli si sieno intrusi molti nel Foro, la cui ignoranza, o scostumatezza fa degradare una Professione, che da una parte ne conduce i meritevoli alla Magistratura, e dall'altra ne ricolma l'intero Ceto di onori, di nobiltà, di distinzione, e di decoro; abbiamo perciò sovranamente determinato, non solo di richiamare nella sua osservanza le provvide leggi de' nostri Serenissimi Predecessori, ma eziandio di aggiugnervi altri opportuni stabilimenti, che precedente il parere della nostra Camera di S.ª Chiara, ci sono sembrati necessarj a tal uopo, e più acconci, e conducenti all'assunto. Per la qual cosa abbiamo stimato di pubblicare la presente Real Costituzione, da osservarsi inviolabilmente in avvenire, compresa ne' seguenti Articoli.

Advocatorum Neapolitanorum Collegium instituitur, in tres *ordines*, aut *classes* dispertiendum, quarum prior unos Advocatos: altera Advocatos simul, et Procuratores: tertia solos Procuratores habet.

I. Che il numeroso Ceto de' Professori legali di questa vasta Capitale si divida in tre *Ordini*, o *Classi*. La prima sarà de' soli Avvocati; la seconda di Avvocati insieme e Proccuratori; e la terza de' soli Proccuratori.

II. Della prima Classe, o sia dell' Ordine degli Avvocati si formerà un Col-

Collegio, il quale porterà il nome di *Collegio degli Avvocati del Foro Napoletano*.

E numero Advocatorum sex *Censores* eliguntur, qui tali Collegio praesint, quorumque nonnulli Magistratum jam inierunt.

III. Presederanno a questo *Collegio* sei Avvocati, i quali si sceglieranno tra i più accreditati, per senno, per dottrina, e per prudenza. Questi saranno i Censori dell' intero Ceto de' Professori legali. E dureranno in questo incarico per lo corso di tre anni, compiuto il qual tempo si surrogheranno altri sei dalla suddetta prima Classe, i quali abbiano lo stesso merito. E perciò vogliamo, che i primi sei Censori dell' intero Ceto sieno gli Avvocati D. Filippo Villani, D. Francesco Coiro, D. Belisario de Bellis, D. Giuseppe Toscano, D. Michelangelo Cianciulli, e D. Saverio d' Andrea.

Statuitur quoquo anno *Album* Professorum confici, in quo illi secundum proprios ordines describentur, quos egredi haud impune sit, nisi eumdem Censoribus placuerit, ut et in inferius positis capitibus.

IV. Si formerà in ciascun anno il Catalogo, o sia l' Albo di tutt' i Professori legali, distribuiti nelle tre Classi. Nella prima si noteranno i sei Avvocati Censori, e gli altri, che ne compongono il Collegio, nella seconda Classe si noteranno que' Professori, che fanno insieme le funzioni di Avvocati, e di Procuratori; e nella terza si descriveranno i semplici Proccuratori.

V. I sei Avvocati Censori *pro tempore* debbano dare il loro giudizio, per vedersi chi meriti essere ammesso nella prima Classe, e chi nella seconda, o nella terza, con farne relazione alla Camera di S. Chiara, prima di situarsi ciascuno di essi nel predetto Catalogo. Questo Catalogo, o sia Albo così formato si affiggerà, e registrerà in ciascun anno nella Segreteria della Camera di S. Chiara, nella Segreteria del Consiglio, e nelle Segreterie della Sommaria, e del Commercio.

VI. Ordiniamo espressamente, che niuno, il quale sia ammesso nella prima Classe, possa accettar Proccure, o far da Proccuratore in qualsisia causa, dovendo in tal caso situarsi nella seconda, o terza Classe.

VII. I semplici Proccuratori potranno dopo qualche tempo del di loro esercizio aspirare così di essere ammessi nella seconda Classe degli Avvocati e Proccuratori, come anche alla prima Classe degli Avvocati, ma debbano soggettarsi all' esame de' suddetti sei Avvocati Censori, i quali dovranno riferire alla stessa Camera di Santa Chiara distintamente il lor merito, per indi poter essere ammessi nella Classe da essi meritata. Si permette bensì a' semplici Proccuratori di poter avvocare insieme le cause modiche di Vicaria.

Jusjurandum a cunctis ordinibus quoquo anno praestandum.

VIII. Dovranno così i suddetti sei Avvocati Censori, e gli altri, che ne compongono il Collegio, come i Professori della seconda, e terza Classe nel principio di ciascun anno dar giuramento in mano del Presidente del Consiglio, in sua casa, ne' giorni ch' egli destinerà, e 'l giuramento dovrà contenere, *di esercitar la professione con tutta l' esattezza, onore, e fedeltà, e di difendere le cause giuste, e ributtare il patrocinio delle ingiuste*; con ciò rinnovando la Costituzione dell' Imperador Federigo II. sotto il titolo *de Advocatis*, che incomincia, *Advocatorum officium*, ed adattandola a' costumi presenti.

Eorum vestes, quique praeter Ordines iis lege impune uti valeant.

IX. Tutti i Professori legali vestano lo stesso abito privatamente, che al presente usano nelle funzioni della loro professione, e niuno degli Attuarj, o Scrivani ardisca da oggi innanzi vestire l' abito de' Legali, ma debbano essi andare coll' abito comune, e senza spada, sotto pena di sei mesi di carcere, ed altre pene arbitrarie. Si permette bensì a' Professori legali dell' Università de' Regj Studj

dj di poter vestire lo stesso abito de' Legali del Foro; e si permette anche a' soli Mastrodatti del S. C., atteso non meno la loro origine, che le prerogative, che tuttavia godono del loro uffizio; come anche a' Prorazionali, ed agli Attuarj di lettura della Sommaria, ed agli Alunni, o sien' Novizj della Professione, i quali effettivamente vadano in pratica, per abilitarsi ad esercitarla.

Censorum officium, quod obire debent, passim describitur.

X. Perchè possa in avvenire purgarsi il Ceto di coloro, che lo deturpano con la loro condotta, e mal costume, comandiamo, che i sei Censori, dopo aver fatte le debite perquisizioni, riferiscano alla Camera di S. Chiara que' Professori, che ne siano indegni, per non doversi costoro registrare nell'Albo de' Legali, o per cassarsi, quando vi sieno ammessi.

Quinam Professores ex Albo deleri debent, quod male suum quique munus obieunt.

XI. Comandiamo inoltre, che severamente si puniscano que' Professori, i quali difendono cause notoriamente ingiuste, con doversi condannare impreteribilmente, e rigorosamente non solo alle spese della lite, ma anche di esser privati dell'esercizio, e di esser cassati dall' Albo de' Professori legali. Vogliamo ancora, che siano cassati coloro, i quali usino poco rispetto al Magistrato così nelle Ruote, come nelle case de' Ministri, o nelle loro istanze, ed allegazioni, le quali vogliamo che si debbano sottoscrivere, nè riceversi, non sottoscritte. Sieno anche cassati que' Professori, i quali usano poco rispetto tra loro stessi, o dicano contumelie alle parti; a qual' effetto vogliamo, che le istanze con termini irrispettosi non si ammettano da' Mastrodatti, o Scrivani, nè si facciano le presentate, sotto pena a' Mastrodatti di ducati venticinque.

XII. Acciocchè da oggi innanzi non possa intrudersi nella Professione legale chi non ne abbia il chiesto merito, abbiamo sovranamente stabilito, che si usino tutte le più diligenti, ed esatte precauzioni nell'ammettersi taluno alla suddetta Professione.

Quique in ejusdem muneris exercitium cooptari queant, vel non.

XIII. Comandiamo perciò, che da oggi innanzi si ammettano alla Professione coloro solamente, ne' quali concorra la circostanza di essere almeno di civili natali, in esclusione di quelli, i quali sebbene sien tali, abbiano nondimeno esercitato arti servili, o vili; beninteso però, che quelli che non avessero la qualità di civili natali, ma che si distinguessero per la rarità de' talenti, per dottrina singolare, e per probità di costumi, possano questi essere ammessi all' esercizio dell' Avvocazia, e Procura, con la precedente relazione de' Censori, ed approvazione della nostra Camera di S. Chiara.

Quid Alumini praestare prius debent, quam legalis professionis exercitium inire valeant: quidque post hoc initum praestare itidem teneantur, ut hic, et inferius.

XIV. Vogliamo, che tutti gli Alunni, o Novizj della Professione, prima di potere essere ammessi all' esercizio della Professione nel Foro, debbano andare in pratica almeno per tre anni continui presso di un Avvocato, o Procuratore di conosciuto merito, incaricando agli Avvocati, ed a' Procuratori di tenere la scuola aperta per fare esercitare i giovani, i quali non potranno essere ammessi a tale esercizio, senza la fede giurata di quell' Avvocato, o Procuratore, il quale attesti, che sieno effettivamente andati in pratica per lo intero spazio di anni tre continui, e che vi concorra anche la chiesta abilità e buon costume. Questa fede giurata si dovrà esibire a i sei Avvocati Censori, i quali dopo averne esaminato e riconosciuto il merito a potere essere ammessi in una delle tre Classi, dovranno farne distinta relazio-

zione alla Camera di S. Chiara co' chiesti documenti per la loro approvazione, con doversi il giovane da ammettersi all' esercizio della Professione presentare di persona nella Camera di S. Chiara, per indi spedirsi dal Presidente del Consiglio la matricola per l' ammissione in una delle suddette tre Classi.

XV. Dopo l'ammissione i giovani debbano esser tenuti di difendere per un biennio le cause de' poveri nella Congregazione di S. Ivone, e di esibirne il documento de' Governadori della prefata Congregazione sotto pena di essere immediatamente cassati dall' Albo, senzache però frattanto nel corso di detti due anni loro sia impedito ad esercitare la lor Professione per le cause di altri secondo la matricola della rispettiva ammissione.

XVI. I sei Avvocati Censori, i quali preseggono al Collegio degli Avvocati, si dovranno unire tre volte l'anno nella giornata, e luogo da destinarsi dal Decano di essi Censori, ed in questo congresso dovranno fare un esatto e minuto esame de' disordini, se mai vi sieno, nel Ceto degli Avvocati, ed in quelli degli Avvocati e Procuratori, de' semplici Procuratori, e degli Alunni, per indi di tutto formarsene da' Censori relazione alla Camera di S. Chiara, su della quale si risolverà quel che convenga.

XVII. Dovranno anche i Censori con l' intervento di tutta la Magistratura, e di tutte le Classi de' Legali, e tutti in abito della Professione, unirsi in un onorevole e conveniente luogo per le pubbliche funzioni, e tre volte l'anno, cioè nel dì quattro Gennajo, primo Maggio, e primo Ottobre di ciascun' anno sei giovani Alunni, cioè due di essi per volta, i quali si stimeranno i più capaci da' Censori, che gli presceglieranno, faranno un discorso in diritto sopra i punti della Ragion comune, o patria, i quali punti si dieno un mese prima da' Censori medesimi per indi dopo l' approvazione de' medesimi Censori potersi dare alle stampe, raccogliersi in volumi, pubblicarsi, e rimettersene il primo esemplare alla Camera di S. Chiara.

Acciocchè poi questa nostra Real Costituzione venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d' ignoranza; ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa nostra Capitale; ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col suggello delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli 6. Dicembre* 1780. FERDINANDO. *Carlo Demarco*. Pubblicata a dì 9. Dicembre 1780. FERDINANDVS IV. Die 6. Dec. 1780.

Appuntamento fatto dalla Real Camera di S. Chiara sotto il dì 6. Novembre 1784,

o sia

PRAMMATICA II.

SI è appuntato, che si rimettano alla Real Segreteria di Giustizia e Grazia dieci esemplari del Catalogo stampato in ottavo de' Legali del Foro colla designazione delle case di loro abitazione, ligati alla Francese, e darsi a' Ministri di questa Capitale, e a sei Censori un' esemplare per ciascuno ligato all' Olandese, con rimettersi gli esemplari ai capi degli altri Tribunali con lettera di ufficio Nonnulla per Regalem Cameram S. Clarae de Advocatorum Procuratorumque Albo statuuntur.

per l'esatto adempimento della Sovrana Legge: e si è inoltre risoluto, e determinato, che da oggi innanzi quei Professori, i quali si trovano notati nel suddetto Catalogo possano solamente esercitare la professione, come trovansi descritti nelle rispettive Classi, e siano riconosciuti per tali da tutt'i Mastrodatti, Attuarj, Scrivani, e Portieri.

Aula Censorum, in quam ipsi conveniant quid muneris sit quaesituri, ejusque officiales eliguntur.

Si è parimente appuntato, che i sei Censori si uniscano una volta la settimana nella Ruota più grande delle due antiche Ruote della G. C. Civile, con apporsi sopra la tabella coll' epigrafe AVLA CENSORVM, affinchè abbiano tutto il comodo e facilità di unirsi ne' giorni di Tribunale, per risolvere ciò, che convenga, e corrisponde al loro incarico per la più pronta ed esatta esecuzione degli articoli contenuti nella Sovrana Real Costituzione del dì *6.* di Dicembre del 1780. relativa al Ceto de' Legali del Foro Napolitano; destinando a tal'effetto per Segretario D. Gabriele Saccares, con incarico al medesimo non solo di continuare a tenere presso di se, ed a conservare tutte le carte concernenti al Ceto de' suddetti Professori, ed i requisiti de' medesimi, ma anche di formare le relazioni, che occorreranno farsi da' Censori alla Real Camera, e di tenere il registro delle medesime; notare gli appuntamenti, e di fare tutto altro, che occorrerà, e registrare quanto in seguito sarà dalla Real Camera determinato per l'esecuzione della suddetta sovrana Legge; e destinando parimente per Portiere Cristofaro Merlino, per assistere a' medesimi Censori, e Segretario, ed eseguire le incumbenze, che gli si daranno: ed occorrendo ad essi Censori un' Attitante, per discaricare qualche informo, si dà loro la libertà di sceglierlo dal corpo de' Subalterni del S. C., o della Real Camera.

E finalmente si è appuntato, che si venda a ragione di grana venticinque ogni esemplare del Catalogo suddetto ligato in cartoncino dal Segretario Saccares, e darne conto alla Real Camera tanto de' mille e cento fatti stampare presentemente, quanto di quelli, che in ogni anno è necessità stamparsi, per potersene dal ritratto ricavare la spesa della stampa, e di quello che mai sopravanzasse, farsene dalla Real Camera quell'uso, che si stimerà conveniente per la mercede de' Subalterni, che impiegheranno la loro opera presso i suddetti Censori, ed il Segretario, e del tutto farsene relazione a S. M., per ottenerne la sovrana approvazione. CITO PRESIDENTE. *Patrizj*. *Avena*. *Caravita*. *Targiani*. *Vidit F. R. C.*

Il predetto appuntamento si fe presente a S. M. con consulta dello stesso dì, e la Maestà Sua si è servita approvarlo col seguente dispaccio.

Avendo proposto al Re l'appuntamento fatto da cotesta Real Camera, con cui ha determinato quanto ha stimato doversi fare per la retta esecuzione della Legge di Riforma de' Legali del Foro, la M. S. mi ha comandato di rescriverle, che rimane informata con approvazione. *Palazzo 25. Dicembre* 1784. CARLO DEMARCO. *Real Camera di S. Chiara*.

Die 25. Dec. 1784. Carlo Demarco.

Appuntamento della Real Camera di S. Chiara,

o sia

PRAMMATICA III.

CErtifico io quì sottoscritto, come in vista di ricorso di D. Cono Capobianco Segretario del S. R. C.

R. C. relativo all' Editto rinnovato di ordine della Real Camera di Santa Chiara in rapporto al nuovo Catalogo da farsi de' Professori legali del Foro Napoletano colla designazione delle loro rispettive case, si è fatto dalla stessa Real Camera il seguente appuntamento = A dì 18 Giugno 1786. = Siccome la legge per l' Albo de' Professori in niente ha alterati gli stabilimenti prammaticali; così, non ostante, che taluno siasi ascritto nel Catalogo de' legali colla caratteristica di Procuratore, o di Avvocato e Procuratore; pure la Real Camera dichiara, prescrive, ed ordina, che chiunque non sia stato approvato a Procura innanzi lo Spettabile Presidente, o non sia stato laureato, non possa esercitare da Procuratore, e che tutti i Mastrodatti, ed Attitanti di questa Capitale non possano ricevere procure di coloro, che o non siano approvati da esso Spettabile Presidente per esercitare da Procuratore, o che non siano laureati sotto pena di ducati dieci da applicarsi al Regio Fisco; come altresì vuole, e comanda, che il Segretario del Consiglio sotto la stessa pena non possa ammettere all' esame di Procuratore coloro che non siano stati ascritti all' Albo, o che da i Censori non sia certificato di avere gli stessi terminato il Tirocinio prescritto dalla nuova legge emanata per l' allistamento de' Professori legali. Di tale appuntamento se ne dia copia autentica tanto all' Officiale D. Gabriele Saccares, quanto al Segretario del S. R. C, e si annoti quì sotto una tale consegna, acciò da' medesimi non se ne possa allegare ignoranza; ed in fede &c. *Napoli li 4. Luglio 1785. Antonio Galise Regio Archivario della Real Camera.*

Per Regalem Cam. S. Clarae denuo statuitur, neminem exercere legale munus posse, qui non fuerit aut a S. R. C. Praeside adprobatus, aut laurea doctorali insignitus.

Die 4. Jul. 1785.

PRAMMATICA IV.

IN occasione d' essersi dovuto in quest' anno rinnovare il Catalogo de' Professori Legali di questa Capitale, colla designazione delle rispettive loro abitazioni a tenore della Sovrana legge emanata per la riforma del Foro, e dell' Appuntamento della Real Camera de' 6. di Novembre dello scorso anno 1784. approvato da S. M., ha la stessa Real Camera ravvisato, che considerevole sia il numero di quelli, che dopo la pubblicazione dell' Albo, e del Catalogo vi si sono intrusi, quantunque non si trovino ascritti in alcuna Classe de' Professori; onde la medesima, per ovviare a tale abuso, e riparare ad altri sconcerti, avendo sotto il dì 17. di Giugno del detto corrente anno fatto presente a S. M. i disordini avvenuti, e proposti gli espedienti convenevoli per riparare a tali abusi, si è degnata S. M. con dispaccio de' 17. di Settembre prossimo passato per Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia approvare quanto si è proposto, con pubblicarsi il presente Editto. A quale effetto si ordina, e comanda nel Regal nome doversi osservare, ed inviolabilmente eseguire quanto si determina ne' susseguenti Articoli.

I. Che siccome l' Albo fatto fin dal principio della riforma non corrisponde a' Professori esistenti, debba il medesimo defiggersi da tutti i Tribunali di questa Capitale, ove trovasi affisso, e non debba più attendersi all' indicato Albo, ma sì bene attender si debba al nuovo Catalogo già dato alle Stampe, e pubblicato per quest' anno, da correre fino ai 4. di Maggio del 1786., ed ai Cataloghi, che in ogni anno si dovranno rinnovare, e per maggiore in-

Nonnulla statuuntur de Albo iterum edito, passimque edendo: ut qui in eo descripti non sunt, legalis professionis munus exercere minime valeant.

intelligenza di ognuno si è nel Catalogo medesimo trascritta la sovrana legge, e l' appuntamento de' *6*. Novembre dell' anno scorso fatto dalla Real Camera, ed approvato da S.M. con Real Rescritto de' 25. di Dicembre dell' anno istesso, e vi si è inserito parimente il presente Editto, con essersene passati dieci Esemplari nella Real Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia, ed a' Capi de' Tribunali, per distribuirli a' rispettivi Ministri, e Segretarj per l' esatta osservanza.

II. Che debbano soltanto in virtù del divisato appuntamento, approvato da S. M. effere riconosciuti per Professori legali del Foro quelli che si trovano ascritti nel Catalogo di quest' anno, e si ascriveranno ne' Cataloghi, che si dovranno fare di anno in anno, secondo la rispettiva Classe, in cui sono registrati, cioè di Avvocati, di Avvocati e Procuratori, e di semplici Procuratori, e fuori di questi non siano altri ammessi nell' esercizio della Professione, ancorchè l' avessero da più tempo esercitata, giacchè sebbene nel Catalogo si trovano descritti gli Alunni, ad essi è solo permesso di portare l' abito della professione, per indi dopo il triennio, precedente il debito esame, passare a quella Classe, che si troverà loro corrispondente.

Iterum quae Professorum, aliorumque vestes. Qui contra fecerint, in eos poenae statutae.

III. Che non sia lecito ad alcuno, fuor che a' Professori legali descritti nel Catalogo agli Alunni, ed agli altri dinotati nel §. IX. della cennata Real Costituzione de' *6*. di Dicembre del 1780., ed anche agli Esaminatori del Consiglio, in virtù di Real Dispaccio de' 26. di Maggio dell' anno 1781. vestire l' abito della professione. E trovandosi alcuno in contravvenzione vestito di tale abito, debbano i Ministri di qualsivoglia Tribunale disporre, che immediatamente gli si tolga il distintivo di Professore legale, consistente nel *Collaro*, e che la stessa facoltà abbiano gli Avvocati Censori, con essere tenuti i Subalterni, ed i Portieri di qualsivoglia Tribunale, ove il caso l' esigesse, di avvisarlo a' Ministri, ed ai riferiti Avvocati Censori, ed ove ne avessero scienza, e si volesse o per connivenza, o per altro passar sotto silenzio, debbano i Subalterni soggiacere alla pena di ducati venticinque, ed i Portieri a due mesi di carcere; e se taluno contravverrà altra volta in portare la cennata divisa, non solo gli dovrà essere immediatamente tolto il distintivo, ma dovrà soggiacere alla pena di ducati cinquanta, con duplicarsi tal somma, se altra volta contravvenisse, da applicarsi a quell' uso, che S. M. sarà per determinare. Ed in caso, che i Magistrati o puniscano, o mortifichino taluno de' Professori, o alcuno, che ne abbia assunta la divisa, debbano i Subalterni del carico o dell' esecuzione dare la notizia agli Avvocati Censori, acciò i medesimi essendo al giorno delle mancanze di ognuno, possano risolvere il conveniente, per togliersi dal Catalogo coloro, che colla incorrigibile condotta se ne sieno resi indegni.

Actorum Magistri, Actuarii, ac Scribae non recipiant scripturas praesentandas, nisi per eos, qui fuerint in Albo descripti.

IV. Che i Mastrodatti, Attuarj, e Scrivani di qualsivoglia Tribunale di questa Capitale, sotto l' irremissibil pena per ora di sospensione dall' impiego, e di altre che saranno da S. M. determinate, non possano ricevere procure, istanze, e scritture di coloro, che non si trovano descritti nel Catalogo, e solamente dovranno riconoscere per Professori Legali gli ascritti nel medesimo, colla facoltà che loro corrisponde, secondo la rispettiva classe; e riflettendosi, che i Capi, e Ministri de' Tribuna-

li,

li, che debbono su di ciò seriamente invigilare, sono occupati in gravi affari, siano perciò anche tenuti gli espressati Mastrodatti, Attuarj, e Scrivani, secondo, che porterà l'occasione, di avvertire ad essi Ministri, se taluno non descritto nel Catalogo, si voglia intrudere all'esercizio della professione, o ne' Contradittorj, o in altro attinente alla professione medesima, o voglia eccedere la facoltà, che vien data a quella Classe, in cui si trova registrato, e che sotto la medesima pena non possano ricevere istanze, se non sottoscritte, in conformità del §. XI. della divisata Real Costituzione.

Nec aliis Porterii scripturas notificent, nisi qui fuerint inter tres Professorum ordines recensiti.

V. Che i Portieri non possano fare le notifiche, se non a quei Professori, che si trovano registrati nel Catalogo, o nella Classe di Avvocati e Procuratori, o nell'altra di semplici Procuratori, nella sicurezza, che i Magistrati col loro zelo corrisponderanno su di ciò per l'esatta osservanza a quelle gloriose mire, che il nostro Augusto Sovrano ha avute per questa ragguardevole Professione, introdotta per costituire il Seminario della Magistratura, per assicurare altrui la propria ragione, e per rendere la tranquillità alle private famiglie, onde in gran parte dipende l'interna felicità dello Stato; e nella sicurezza ancora, che i suddetti Avvocati Censori col loro zelo, ed esattezza, di cui han date finora sufficienti pruove, continueranno ad invigilare, non solo in questo, ma in ogni altro che si appartiene alla lor Carica, stabilita da S. M. per utile dello Stato, con proporre quei mezzi, che stimeranno conducenti al decoro, ed all'esattezza de' suddetti Professori Legali, ed anche de' Subalterni, da' quali possono derivare i maggiori inconvenienti.

Ed acciocchè il presente Editto venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza in nome di S. M. (D. G.) ordinamo, e comandamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale. *Dalla Real Camera di S. Chiara il dì 27. Settembre* 1785. *Citus. Patritius. Caravita. Salomonius. Avena. Targiani. Vidit Fiscus Regalis Coronae. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Sec.*

Die 27. Sept. 1785.

Decretum Illustris Marchionis Domini D. Balthassaris Cito Spectabilis Praesidis S. R. C.;

sive

PRAMMATICA V.

Die 20. Decembris 1785. Neapoli ec.

Visa relatione Magnifici S. R. C. a secretis, ex qua constat in secunda et tertia Classe Catalogi Legalium in Foro Neapolitano nuper edito, nempe Advocatorum et Procuratorum simul, et Procuratorum tantum, fuisse descriptos bismille quadringentos et ultra, Professores, qui non sunt a S. R. C. examinati, et ad exercitium Procurationis approbati, et matriculati, in spretum Regiae Pragmaticae 22. et 73. §. 3. de Off. S. R. C., et Regalis Constitutionis de anno 1738., immo contra Pragmaticam ipsam de die 6. Decembris 1780. §. 14., et 15., quae praecedit Catalogum praedictum:

Cum in secundam, et tertiam Professorum classem bis mille quadringenti, & ultra, Professores descripti fuissent, nec ad exercitium Procurationis adprobati, neque matriculati, statuitur, ut intra constitutum tempus exhibeant Secretario S.R.C. vel originale doctoratus privilegium, vel matriculam per spectabiles S. R. C. Praesides pro tempore expeditam, qua munus initum exercere valeant.

Per Illustrem Marchionem Dominum D. Balthassarem Cito Spectabilem S. R. C. Praesidem, et Regni Vice-protonotarium, fuit provisum, et decretum, quod omnes Advocati descripti in secunda Classe ejusdem Ca-

Catalogi, qui voluerint exercere officium Procuratoris, et omnes Professores, qui sunt descripti in tertia Classe praedicti Catalogi, nempe Procuratorum tantum, infra dies quindecim a praesentis decreti publicatione computandos, exhibeant, et exhibere habeant, et debeant Magnifico Secretario S. R. C. vel originale doctoratus Privilegium, vel Matriculam per Spectabiles S. R. C. Praesides pro tempore expeditam, ex qua constet, eos fuisse ad Procuratoris Officium approbatos ad finem faciendi novum Registrum Procuratorum approbatorum. Quo termino elapso, deleantur ab Albo, sive a Catalogo Professorum Legalium: et detur copia tam hujus decreti, quam Catalogi; sive Nomenclaturae Approbatorum circumspecto Secretario Regalis Camerae S. Clarae pro Catalogo conficiendo Legalium in Mense Maji 1786. in antea.

Actorum Magistris, eorumque Scribis edicitur, ne procurationes recipiant, nisi per exhibitionem matriculae Procuratores examinatos, et per S. R. C. adprobatos fuisse eis constiterit.

Insuper visis decretis per eumdem Illustrem Marchionem Spectabilem S. R. C. Praesidem, ordinatis sub die 12. Novembris 1770. 12. Julii 1771. 15. Maii 1774. et 30. Julii 1784. fuit pariter provisum, et decretum, quod citra praejudicium poenarum incursarum, et sub poenis in praecitatis decretis comminatis, cum effectu, praecise, et peremptorie, et pro exequutione praecitatorum decretorum, omnes Actorum Magistri, et Scribae S. R. C., et M. C. Vicariae in Caussis tam introductis, quam introducendis non procedant, neque recipiant Procurationes, nisi per exhibitionem Matriculae eis constiterit, Procuratores fuisse examinatos, et per S. R. C. sive per Illustrem Marchionem Spectabilem ejusdem S.R.C. Praesidem approbatos, non obstante quod iidem Procuratores sint in Albo praedicto registrati. Et Magnificus a Secretis S. R. C. pro exequutione Regalis Constitutionis, iterum consignet eisdem Magistris Actorum S. R. C., Magnifico Secretario Regiae Camerae Summariae, et Magnifico Secretario M. C. Vicariae, notam Procuratorem usque ad praesentem diem approbatorum, et matriculatorum, et sic continuet in futurum. Hoc suum, et expediantur ordines. CITUS PRAESES. *D. Conus Capiblancus S. R. C. a Sec.*

Citus Praeses.

DE

(†) DE ADVOCATORUM PALMARIO

TIT. X

PRAMMATICA PRIMA.

Ex gratiis concessis anno 1746.

CAROLO III. Catholico Rege.

ESsendosi considerato, che il danno, che proviene non meno a questo Fedelissimo Pubblico, che a tutto il Regno per gli Palmarj, che si pretendono dagli Avvocati per tutte le Cause da essi patrocinate e difese, che vengono tassati senza limitazione alcuna a somme eccessive; sarà proprio della sua Real Giustizia, e Clemenza, il degnarsi di ordinare, che fino alla somma di ducati 10 mila non debbano tassarsi i Palmarj se non che alla ragione del 5 per 100, avendosi riguardo alle fatiche si faranno. Nelle Cause poi, che eccedano li duc. 10 mila insino a' ducati 20 mila non debbano tassarsi più che al 4 per 100. E nelle Cause finalmente, che oltrepassano li ducati 20 mila, debbano tassarsi al tre per cento, con andar comprese in dette somme de' Palmarj quelle quantità, che spettano al Procurator constituito in dette Cause; e che il pagamento de' Palmarj non possa pretendersi, se non terminata la Causa, e passata in cosa giudicata.

Sues Advocatorum Salario modus imponitur per constitutionem istam, diu multumque anxie quaesitam, quam non nisi hic collocare visum.

Placet, Palmaria deberi unis Advocatis, statim a die latae sententiae, ex qua Palmarium debeatur, sine deductione ejus, quod Procuratoribus debeatur: Deberi autem ipsa Palmaria, habita ratione dumtaxat ejus, quod ad illum perveniat, aut perventurum sit, secundum quem sententia lata fuerit; detracto aere alieno, omnique onere, quod adhaereat rei in judicium deductae, et acquisitae, aut quomodocumque ejus valorem immimuat. Placet vero, ita metienda esse Palmaria, ut cum Causae summa decem millia ducatorum non excesserit; tres ducati singulis causae ducatis centum Palmarii nomine imponantur: Cum vero Causae summa major fuerit decem millibus ducatorum, minor viginti millibus, singulis Causae ducatis centum duo ducati cum dimidio imponantur Palmarii nomine; ita tamen, ut hujus secundae classis Palmarium minus non sit ducatis trecentis; Cum autem Causae summa viginti millia ducatorum excesserit, minor vero fuerit quadraginta millibus; singuli Causae ducati centum Palmarium pariant duorum ducatorum; ita tamen, ut hoc tertiae classis Palmarium minus non sit ducatis quingentis: Cum denique Causae summa major fuerit ducatis quadraginta millibus, ad quamcunque summam maximam pertigerit, nec minus octingentis, nec majus milleuis ducatis Palmarium sit; et hoc mille ducatorum Palmarium summum, et extremum sit pro qualibet cujuslibet valoris Causa. Placet etiam, Pacta quaelibet, contra hanc Constitutionem inita, pro turpibus haberi; accepta, tanquam indebita, restitui; et conventionis iniquae, et acceptionis reos Advocatos infames esse; ac praeterea poenis aliis, arbitrio Judicantium infligendis, obnoxios.

Bando per ordine della G. C. della Vicaria,

o sia

PRAMMATICA II.

Omnibus Advocatis, et Procuratoribus, qui procurationis mandato Ulterioris Calabriae Universitates defenderint, praescribitur, ut intra statutum tempus illud exhibeant, quo suum quisque honorarium habere queant. Idem bannum a S. R. C., ac Regia Camera Summaria editum.

Volendo S. M. (Dio guardi) per sua Real Clemenza sodisfare tutti gli Avvocati, e Procuratori eletti con pubblico Parlamento dalle Università della Calabria Ulteriore gli Onorarj de' medesimi degl' anni 1783., e 1784. da pagarsi dalla Cassa Sacra, ci ha rimesso per l' effetto predetto, per Segreteria di Grazia, e Giustizia Real Carta de' 22. del corrente mese di Gennaro del tenor che siegue v3. „ Approvando il Rè, che il Vicario „ Generale Pignatelli, abbia ordinato „ agli Avvocati, e Procuratori „ delle Università della Calabria Ulteriore, „ esistenti in Catanzaro, e „ Monteleone, di esibire nel termine „ di quarant' otto ore i biglietti, „ e le procure di loro elezione fatta „ in pubblico Parlamento, onde vengono „ sodisfatti de' loro onorarj del „ 1783., e 1784. dalla Cassa Sacra „ giusta il Dispaccio dello scorso Ottobre; „ ha comandato, che V. S. „ Illustrissima, il Luogotenente della „ Camera, ed il Presidente del „ Consiglio con manifesti facciano noto „ a simili Avvocati e Procuratori, „ che dimorano in questa Capitale „ di esibire presso detto Vicario „ Generale le citate Carte per „ fine sudetto fra giorni dieci, intendendosi „ esclusi da qualunque pretenzione „ d' onorario coloro, che in „ tal termine non avranno eseguita „ l' indicata esibizione, e mi ha imposto „ di parteciparle la Sovrana risoluzione, „ per intelligenza, e per „ l' adempimento, ed acciò avvisi l' „ esecuzione. *Carlo de Marco.*

In esecuzione di che dicemo, ed ordinamo a tutti li magnifici Avvocati, e Procuratori residenti in questa Capitale destinati dall' Università della Calabria Ulteriore con pubblici parlamenti, che fra lo spazio di giorni dieci decorrendi dal sottoscritto dì della pubblicazione del presente Bando, esibiscano in potere del riferito Vicario Generale Pignatelli i biglietti di dette Università, per essere sodisfatti de' loro onorarj di detti anni 1783., e 1784., quali giorni dieci elassi, s' intendono esclusi da qualunque loro pretenzione d' onorario, ed affinchè non si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi a suono di Tromba, con affiggersi le copie di esso, tanto ne' Regj Tribunali, quanto per i luoghi soliti, e consueti di questa Capitale. E vaglia come fossero stati di persona notificati. *Napoli li 24. Gennaro 1785.* Die 24. Jan. 1785. Il Duca di S. Nicola Regente.

IL DUCA DI SAN NICOLA REGGENTE. *Vincenzo Terralavoro Soll. Fisc.*

Bando come sopra. Pubblicata a dì 24. Gennaro 1785.

DE

DE AEDIFICIIS PROHIBITIS, ET DE INTERDICTO SVBLATO

T I T. XI

P R A M M A T I C A P R I M A.

Nova aedificia non construantur. Vide pra. seqq.

Poena ducat. mille, et alia arbitraria.

PErchè gli anni passati fu per Noi provveduto, ed emanati bandi, „ che non si avessero „ da fare, nè costruire fab- „ briche di nuovo ne' Borghi di que- „ sta Fedelissima Città di Napoli, „ nè nella Montagna di S. Martino, „ eccetto da' termini infrascritti in „ basso, *videlicet*; da sotto le case „ dell'Illustre Duchessa di Castrovil- „ lari, e continuando per linea diret- „ ta sotto le case del Magnifico Fe- „ derico Grisone, e da là, sotto le „ case del Magnifico Angelo Biffoli. „ Tal che da questi termini in su, „ non si avesse potuto fabbricare, nè „ buttare terreno senza espresso no- „ stro ordine *in scriptis*, e da' detti „ termini in basso si avesse potuto „ fabbricare con licenza del Magni- „ fico Maestro Portulano di questa „ predetta Fedelissima Città, il qua- „ le avesse da ponere la linea, ed „ aggiustare le strade secondo è so- „ lito, e spetta al suo officio, sotto „ pena di mille ducati, ed altra a „ nostro arbitrio riservata: Ed aven- „ do al presente inteso, che dopo la „ pubblicazione di detti Bandi sono „ state costrutte diverse fabbriche, „ ed edifizj in detti luoghi, de' quali „ non teniamo altrimenti notizia: „ Volendo Noi provvedere, che det- „ ti Bandi sieno osservati, e che „ contra la forma, e tenor di quel- „ li, non si possa in modo alcuno „ fabbricare in detti luoghi, ed an- „ che sapere, ed aver notizia, co- „ gnizione, e descrizione particolare „ di dette fabbriche, ed edificj, co- „ struiti ne' luoghi predetti dopo la „ pubblicazione di detti Bandi". Per questo *citra praejudicium* delle pe- ne, alle quali sono incorsi quelli, che hanno contravvenuto a' detti Ban- di, per l'esecuzioni delle quali il Regio Fisco fa l'istanze sue, e con- forme la giustizia si esigeranno da' trasgressori. Per tenore del presente Bando „ s'ordina, e comanda a tut- „ te, e quali si vogliano persone di „ qualunque grado, stato, e condi- „ zione si sieno, che in nian modo „ debbano, nè presumano fare, nè „ far fare, *seu* costruire fabbriche, „ nè edificj ne' luoghi sopraddetti, „ *juxta* la forma, e tenore de' Bandi „ sopraddetti; quali debbano *ad un- „ guem*, *et inviolabiliter* osservare, „ sotto le dette pene in quelli con- „ tenute, e che fra il termine di „ giorni quindici dopo la pubblica- „ zione del presente Bando, debbano „ comparire, e dare *in scriptis* par- „ ticolar nota, descrizione, e noti- „ zia di tutte, e quali si vogliano „ fabbriche, ed edifizj, che per loro „ sono stati fatti, e si fanno in det- „ ti luoghi, nella Regia Cancelleria, „ e se hanno ottenuta licenza di fab- „ bricare, quella debbano presentare „ sotto pena di once cinquanta, ed „ altra a nostro arbitrio riservata, „ altrimenti, elasso detto termine, „ e non data detta notizia, si pro- „ cederà per Noi alla esecuzione di

,, dette pene, oltre l'altre, alle quali per primo erano incorsi ". *Datum Neapoli die ultimo Julii 1566. Don Perafan. Vid. Pignonus Reg. Vidit Patignus Reg. Lobera Prosecr.*

Die 31. Jul. 1566. D. Perafan.

PRAMMATICA II.

Pragm. novissimae prohibent aedificari in Civitate, et extra in suburbiis, vide pragm. seq.

I Mesi passati Sua Maestà scrisse lettere all' Illustre Commendatore maggiore di Castiglia, nostro Predecessore sotto la data dell' ultimo di Ottobre 1581. nelle quali v'è Capitolo del tenor seguente. *Entendiendo, que ha dias, que no se han observado, ni observan en essa Ciudad los Bannos, y proibiziones, que los anos passados con deliberazion tan madura hizieron nuestros Visorreyes desse Reyno cerca el edificar alo parte dela montana de S. Helmo, y vacuos de la Ciudad, y cerca de los muros por la parte de dentro, y considerando el dano, que de lo primiero risulta al muelo por estar la dicha montana en cima del, pues se ocupa con semejantes edificios, y cieca con la tierra, que cae dellos, cosa tan prejudicial como es, y el que de l'otro se siegue ala fortificacion dessa Ciudad, pues en caso de necessidad, y invasion de enemigos de fuera, no queda plaza donde puede estar la gente ala defensa, ni se puede hazer esquadron della; Nos ha parecido ordenar, como por la presente os lo ordenamos, y mandamos proveays; que luego en resibiendo esta se renueven los dichos Bannos, y proibiciones, hechas en esta materia por nuestros Visorreyes, y que de aqui adelante se observen, y cumplan inviolablemente sin que por ningun caso vos, ni los Visorreyes nuestros, que os sucidieren, podays, ni puedan dispensar enlo lo susodichos; Pues este queremos, que quede reservado à Nos, como por las presentes los riservamos, con expressa prevenzion, que si en alcun tiempo fuera necessario de ribarse, lo quo se hallare edificado contra los dichos Bannos, y proibiciones se allanara, sin que por ello se deva nada alos Duenos de las casas, y assi mismo es nuestra voluntad, attento el dano que resulta ala fortification de la dicha Ciudad de los edificios, que se hazen en los Burgos, y fuera de la dicha Ciudad, que de aqui adelante no se edifique en los burgos, ni fuera de la dicha Ciudad.* In esecuzione del quale ordine per detto Illustre Commendatore, fu emanato Bando, enunciando tutti gli altri Bandi per gli altri Illustri Vicerè sopra ciò emanati, ed ordinando l' osservanza di essi con dichiarazione, che non s' includessero gli edificj già construtti, nè tampoco i cominciati a construire, neppure i luoghi, e territorj concessi a censo a ragione di tanto il palmo, che dimostrava detta sorta di concessione essere fatta per edificare, come apparisce per detto Bando spedito a' 28. di Aprile 1582. Ed essendosi di ciò avvisata Sua Maestà, e rimasta servita per sua lettera de' 30. di Luglio 1582. ordinare l'osservanza del predetto preinserto ordine, comandando, che si pubblichi nuovo Bando, ordinando l' osservanza di essi indistintamente a rispetto degli edificj cominciati, affinchè non si passi avanti dello stato, nel quale si ritrovano, e che non si comincino altri, ancorchè sia in territorj dati a ragione di tanto il palmo. E poi per altre lettere de' 25. d' Ottobre 1582. La Maestà Sua è rimasta servita ordinarci l' osservanza del medesimo ordine. Per tanto in virtù del presente Bando diciamo, ed ordiniamo ,, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che sia, possa, nè voglia fare edificio alcuno di nuovo nella parte della Montagna di Sant' Elmo, *seu*

Vi in reg. fol. 140. a ter.

Loca prohibita, vid. prag. seq.

,, San

„ San Martino. cioè dalla seconda „ Strada sopra la strada di Toledo, „ verso la piedemontina di Sant' Elmo, tirando dalla detta seconda „ strada verso Porta Reale per tutto „ il quartiero di Sant' Anna insino „ alle case dell' Illustre Principe di „ Stigliano, e di là per tutto il „ Monte verso Sant' Elmo, come si „ dichiara nel Bando dell' Illustre „ Duca d' Alcalà de' 18. di Maggio „ 1569. nè ne' vacui della Città fuori „ le mura di essa per ispazio di canne „ dugento, nè per dentro per ispazio di „ 30. canne, come altre volte è stato proibito, nè tampoco gli edifi„ cj cominciati possano continuarli „ ne' luoghi predetti, ancorchè fosse„ ro ne' luoghi, e terreni concessi a „ censo a ragione di tanto il palmo: „ ne' quali, come di sopra si dice, „ non si possa edificare di nuovo, „ nè continuare i cominciati; e si„ milmente ordiniamo, e comandiamo, che non si possa edificare di „ nuovo ne' Borghi di questa predet„ ta Fedelissima Città di Napoli, „ nè continuare gli edificj comincia„ ti, ma quelli restino nello stato, „ e termini, in che si trovano, an„ corchè fossero territorj concessi a „ censo a ragione di tanto il palmo, „ come di sopra si dice, non ostan„ te qualsivoglia licenza, che pre„ tendessero avere avuta: sotto pena „ contra i contravvegnenti in ciascu„ no de' casi predetti di ducati mil„ le, ed altra riservata a nostro ar„ bitrio ". *Datum Neapoli die 30. Martii 1583. Don Pedro Giron. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Duroca Regens. Bustida de Munatones. In Bannorum primo fol. 9.*

Vt in reg. fol. 2. in quo continentur fines, et confines per eadem verba, ut sunt scripta in pragm. 1. sup. eod.

Vide prag. 5. Die 30. Mart. 1583. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA III.

Fabricatores prohibentur in locis per Banna prohibitis nova aedificia extruere, vide prag. seqq. ubi adducuntur alia loca.

Essendosi ne' mesi passati fatto per Noi, e di nostro ordine pubblicato Bando, proibendosi la fabbrica di diverse parti dentro, e fuora di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, come apparisce per detto Bando, al quale ci rimettiamo, spedito sotto la data de' 30. di Marzo dell' anno passato 1583. * si sono ritrovati molti in frode, e se bene si è proceduto ne' termini della Giustizia, per l' esecuzione delle pene contenute in detto precalendato Bando; con essersi inquisiti, e carcerati tanto quelli, che hanno fatto fabbricare in contrabbando, quanto alcuni fabbricatori, che fabbricavano contra la forma del Bando predetto; Si è opposto, ed oppone per li fabbricatori predetti, che ad essi non è proibito per detto Bando il fabbricare: E volendo Noi levare ogni difficultà, ed opposizione, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ dichiariamo, che i det„ ti fabbricatori, e niuno di loro „ possa fabbricare in detti luoghi „ proibiti per detto precalendato Ban„ do; ed ordiniamo, e comandiamo, „ che non possano, nè debbano detti „ fabbricatori, sotto pena a qualsi„ voglia di loro, che contravverrà, „ di galea per lo tempo dichiarando „ da Noi, restando anche *in suo robore*, ed efficacia di detto precalendato Bando per quello, che „ spetta contra quelli, che facessero „ fabbricare in contrabbando; inten„ dendosi per lo presente non esser„ si fatto, nè farsi pregiudizio alcu„ no alle ragioni, che il Regio Fi„ sco pretende contra detti fabbrica„ to-

* Vt sup. prag. 1. et 2.

„ tori, che hanno contravvenuto per „ lo passato in aver fabbricato in „ detti luoghi proibiti per detto Ban- „ do, ma quelle restando salve, ed „ illese, si provvederà a quanto sa- „ rà di giustizia ". *Datum Neapoli in Regio Palatio die ultimo mensis Octobris* 1584. *Don Pedro Giron. Vidit Cadena Proregens. Bastida de Munatones Secret. In Bannorum* 10. *fol.* 70.

Die 31. Octob 1584. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA IV.

Prag. I. et seq. Aedificia, et cryptas fieri in monte S. Erami prohibetur.

SE bene per altri Regj Bandi sta proibito, che nelle montagne del Castello di S. Eramo di questa Fedelissima Città si possa fabbricare, o fare edificio alcuno; tuttavolta Noi intendiamo, che alcune persone hanno fatto, e fanno diverse grotte dentro della Montagna predetta, cavando pietre per quelle vendere; e perchè da questo ne potrebbe nascere grandissimo inconveniente al servizio della predetta Maestà; Volendo Noi in ciò provvedere, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ proibiamo e- „ spressamente a tutte, e quali si „ vogliano persone di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sie- „ no, che dalle case dell' Illustre „ Duca di Castrovillari, e di Fede- „ rico Grisone verso alto la Monta- „ gna predetta, non debbano in con- „ to alcuno fare, nè far fare le so- „ praddette grotte, tanto per fare „ qualsivoglia di detti edificj, come „ per cavarne pietre in qualsivoglia „ modo, sotto pena di tre anni di „ relegazione, se sarà nobile, e se „ sarà ignobile di tre anni di galea, „ ed altra pena a nostro arbitrio ri- „ servata, restando in loro *robore*, „ ed efficacia tutt' i detti altri Ban- „ di emanati sopra la proibizione „ della fabbrica; Ordinando con que- „ sto al Magnifico Commessario per „ Noi deputato sopra della contrav- „ venzione de' Regj Bandi della proi- „ bizione della fabbrica, che debba „ anche procedere nelle predette pe- „ ne contra i trasgressori del presen- „ te, ed altro Bando ". *Datum Neapoli die* 20. *mensis Maii* 1588. *El Conte de Miranda. Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius Proregens. Torres Prosecret. In Bannorum primo fol.* 60.

Die 20. Maii 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA V.

Nemo construat nova aedificia, neque incepta prosequatur in locis introscriptis. * Pragm. I. et seq. concordant pragm. antecedentes, et sequentes.

GLi anni passati per gl' Illustrissimi quon. Don Berardino de Mendoza, Duca d' Alcalà, Principe di Petrapersia, e Duca d' Ossuna * nostri Predecessori Vicerè nel presente Regno furono fatti, e d' ordine loro pubblicati Bandi circa la proibizione del fabbricare negl' infrascritti luoghi di questa Magnifica, e Fedelissima Città: cioè ne' Borghi di questa predetta Fedelissima Città, e vicino le muraglie dalla parte di dentro per lo spazio di canne trenta, e dalla parte di fuora le dette muraglie di dugento canne, e sopra la strada di Toledo nella parte della Montagna di S. Elmo, *seu* S. Martino da' termini in detti Bandi segnalati in su, come ne' Bandi predetti più particolarmente apparisce. E perchè intendiamo, che da molte persone sono stati trasgrediti detti Bandi, ed ordini, con aver non solo continuate alcune fabbriche cominciate, ma anche fatti nuovi edificj contra la forma de' Bandi predetti; Ed importando al servigio di Sua Maestà, e beneficio di questa predetta Fedelissima Città, che quelli s' osservino inviolabilmente; Perciò ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presen-

sente Bando, per lo quale *citra praejudicium* delle ragioni, che competono al Regio Fisco contra quelli, che in qualsivoglia modo avranno contravvenuto al tenor de' Bandi predetti, e ciascheduno d'essi, contra i quali abbiamo deputato specialmente Commessario, perchè proceda conforme alla giustizia „ Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vo-
„ gliano persone di qualunque stato,
„ grado, e condizione si sieno, che
„ non debbano in modo alcuno fare,
„ nè far fare fabbriche alcune di nuo-
„ vo, nè continuare quelle, che con-
„ tra la forma de' Bandi predetti fos-
„ sero state cominciate; non ostan-
„ te qualsivoglia pretesa licenza, e
„ questo s'intenda negl' infrascritti
„ luoghi menzionati ne' sopraddetti
„ Bandi, *videlicet*, nella detta Mon-
„ tagna di S. Martino, non solo
„ dalla casa della Duchessa di Ca-
„ strovillari, e per linea diretta,
„ quelle, che furono di Federico
„ Grisone, Barone della Caya, d'An-
„ gelo Biffoli, ma *etiam* dalla se-
„ conda strada sopra la strada di To-
„ ledo, come sta dichiarato in uno
„ de' predetti Bandi del quon. Illu-
„ stre Duca d'Alcalà della data de'
„ 18. Maggio 1569. e Borghi di — Ubi continentur eadem loca, ut in prag. prima.
„ questa Città predetta, detti di
„ S. Maria di Loreto, Sant' Anto-
„ nio, Vergini fuora 'l Pertuso,
„ Chiaia, Mergoglino, ed altri, e
„ dentro delle mura di questa pre-
„ detta Città per 30. canne, e ne'
„ vacui di fuora d'esse mura, per
„ dugento canne, con dichiarazione,
„ che chi in detti vacui vorrà fab-
„ bricare oltre delle dette dugento
„ canne debba dare memoriale a Noi:
„ perchè conforme la qualità degli
„ edificj, e siti possiamo provvede-
„ re il di più, che convenga, e
„ frattanto in detti vacui, oltre *etiam*
„ le dugento canne delle dette mu-
„ raglie, non possano, nè debbano
„ fabbricare, nè far fabbrica alcuna
„ di nuovo, nè continuare quelle,
„ che contra la forma di detti Ban-
„ di fossero cominciate ", non facendosi il contrario in niuno de' predetti casi, per quanto s'ha cara la grazia di Sua Maestà, e sotto pena di diroccar la fabbrica, che si farà contra la forma, e 'l tenore de' Bandi predetti, di ducati mille, ed altre a nostro arbitrio riservate, e ad ogni Mastro fabbricatore, che fabbricherà contra la forma di detti Bandi, di tre anni di galea, della quale pena pecuniaria si darà la quarta parte a ciascheduno, che rivelerà alla Regia Corte alcuno, che contravverrà, ponendolo in vero, *etiam*, che sia Capitano di Guardia, o altri Servienti della Giustizia. *Dat. Neap. die 23. mensis Octobris 1576. El Conde de Olivares. Vid. Ribera Reg. Vidit Gorostiola Reg. Vid. Constantius Reg. Barionovo.*

Poena duc. mille, et alia declaranda.

Die 23. Oct. 1576. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA VI.

Renovantur pragm. prohibentes nova aedificia in locis prohibitis. Concordant pragm antecedentes.

I Mesi prossimi passati d'ordine nostro fu fatto, e pubblicato Bando in materia delle fabbriche del tenor seguente *videlicet*.

Philippus Dei gratia Rex. Bando, ec. Per gl' Illustri Vicerè nostri Predecessori si ritrovano fatti Bandi, *etiam* per ordine di Sua Maestà, circa il non fabbricarsi ne' luoghi proibiti di questa Fedelissima Città, con le clausole, e sotto le pene in essi contenute, a' quali ci rimettiamo, e se bene contra quelli, che hanno contravvenuto a' Bandi suddetti, è stato per Noi ordinato quel che conviene: Intendiamo, che non ostanti i detti Regj Bandi, ne' luoghi predetti proibiti tuttavia si fabbrica; al che vo-

len-

lendo noi rimediare, per non moltiplicarsi le fabbriche predette, e per l'avvenire non si continuino le fabbriche in detti luoghi: Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale *citra praejudicium* delle pene incorse contra quelli, che hanno contravvenuto a' precalendati Bandi, a' quali per lo presente non s' intenda derogato in modo alcuno; „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione di questo in „ avanti, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si „ sia, ardisca, nè presuma di fabbri„ care, nè far fabbricare in modo „ alcuno ne' detti luoghi proibiti, „ sotto le medesime pene contenute „ ne' predetti precalendati Bandi ". Ordinando, e comandando alla Regia Camera della Sommaria, ed altri Ufficiali, a chi spetta, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente nostro Bando, e contra i trasgressori eseguire le dette pene. *Datum Neapoli, die ultimo Januarii 1631. El Conde de Lemos. Vidit Constant. Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit Montoya Reg. Salazar Secretar. Registrata in bannorum primo.*

Poena eadem

Die 31. Jan. 1631. El Conde de Lemos.

Al presente per alcune cause, moventi la nostra mente, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente altro Bando, per lo quale „ confermiamo il pre„ detto, e comandiamo, che onni„ namente s' osservi detto preinserto „ Bando *juxta sui seriem, et tenorem*, „ cosicchè in niun modo si debba fab„ bricare, nè far fabbricare ne' detti „ luoghi proibiti, non ostante qual„ sivoglia licenza, che tenessero dal„ la Regia Camera della Sommaria, „ quale col presente Bando rivochia„ mo sotto le pene in essa contenu„ te, e quelli, che forse tenessero „ licenza da noi, debbano fra il ter„ mine di giorni 8. dal dì della „ pubblicazione di questa, presen„ tarle in potere dell' infrascritto „ Circospetto Segretario del Regno, „ e non presentandole fra il soprad„ detto termine, s' intendano rivo„ cate, e di quelle non si possano „ valere, sotto le medesime pene ". Ordinando, e comandando alla Regia Camera della Sommaria, ed altri Ufficiali, a chi spetta, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente nostro Bando, e contra i trasgressori eseguire le suddette pene. *Datum Neap. die 30. mensis Apr. 1615. El Conde de Lemos. Vid. de Castellet Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Lopez Proregens. Salazar Secr. In Banner. 1. fol. 78.*

Poenae eaedem.

Die 30. Apr. 1615. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VII.

Pulvis puteolana, vulgo pozzolana, et lapilli spumicei vulgo rapilli, non fodiantur in via publica montis S. Elmi, et prope eam, nec lapides, ut in pragm. 4.

DAl Priore del Monaserro di San Martino della Certosa di questa Fedelissima Città di Napoli ci è stato esposto, che vicino la strada della montagna, nella quale sta detto Monastero, si sia cavata, e si cavi tuttavia pozzolana, e rapillo, per la quale causa si è debilitata in modo detta strada per le lave, che sono corse per li luoghi vacui, da dove si sono cavate detta pozzolana, e rapillo, che l' hanno ridotta quasi impraticabile, e precipitosa, e di breve potrebbe affatto mancare in molto incomodo, e detrimento di detto Monastero, ed anche del Regio Castello di Sant' Elmo, per le persone, che vi vanno, e vengono di continuo, supplicandoci di opportuno rimedio; al che volendo provvedere, come conviene, ed avuto di ciò relazione *in scriptis* dal Magnifi-

co

ro Giulio Cesare Fontana, Regio Ingegnere Maggiore di questo Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia persona di qualunque stato, e condizione si sia, che non possa in detta montagna dalla parte di detta strada cavare, nè far cavare pozzolana, nè rapillo, sotto pena di tre anni di galea agli operarj, ed agli autori, e mandanti di tre anni di relegazione, se detti mandanti, ed autori saranno nobili ", atteso con questa ordiniamo al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, che tengano particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando, e contra i trasgressori procedere alla esecuzione delle pene predette, che tal'è nostra volontà. *Dat. Neap. die 9. Octob. 1615.* *El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit Lopez Proreg. Salazar Secret.*

Die 9. Octob. 1615. El Conde de Lemos.

§. I.

Non aedificentur Terrae, et Casalia in Regno absque licentia S. E.

Da Sua Eccellenza, e suo Collateral Consiglio, ci è stata trasmessa l' infrascritta provvisione *videlicet. Philippus Dei Gratia Rex. Illustres, et Magnifici Viri Collaterales Consiliarii regii fideles dilectissimi, etc. Ex pragm. 24. de Baronibus.*

Banno della Regia Camera della Sommaria,

ovvero

PRAMMATICA VIII.

Ne quis aedificet in locis prohibitis.

PEr molte Prammatiche, e diversi Banni emanati, tanto per gl' Illustrissimi Signori Vicerè, che *pro tempore* sono stati, e Regio Collateral Consiglio, quanto per la Regia Camera della Summaria, in virtù di Regali ordini di Sua Maestà, stà ordinato, ed espressamente comandato, che non si possa fabbricare, nè far fabbricare, tanto per costruzione di edificj, quanto per rifazione, e risarcimento di qualsivoglia sorte, nelli luoghi proibiti, sommessi in detti Banni, e Prammatiche, sotto pena di docati mille, e di diroccazione della fabbrica, in quanto alli padroni, e di tre anni di galera, in quanto alli fabbricatori, non ostante qualsivoglia pretesto; con tutto ciò si è preinteso, che contro la forma di dette proibizioni si vada *in dies* fabbricando, senza la dovuta licenza della Regia Camera, in molto pregiudizio del Regio Fisco; il tutto causato in particolare da' fabbricatori, li quali non curano di far prima spedire la detta dovuta licenza, e poi dar principio a quel tanto li sarà concesso; quantunque da detta Regia Camera, in data delli 25. Settembre 1694. con la rinovazione degli Banni, sopra ciò emanati, in virtù di decreto della medesima, lato precedente istanza, fatta dal Signor Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, fusse stato ordinato, sotto pena di docati 50. in quanto alli fabbricatori, ed altre corporali contenute nelle Regie Prammatiche, che senza licenza della Regia Camera, non dassero principio a fabbricare nelli luoghi proibiti, citra pregiudizio delle pene incorse, e pene contro li Padroni di case, e darsi la terza parte di detta pena alli rivelanti di ciascheduna contravenzione. Onde da questa Regia Camera a relazione dell' infrascritto Signor Presidente D.Rocco Geronimo Gervasi Commissario, pre-

precedente istanza, fatta dall'odierno Signor Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, è stato sotto li 27. del presente mese di Marzo del corrente anno 1708 ordinata la rinovazione di detti Banni. Che perciò per esecuzione, ed osservanza delli Banni sudetti „ ordiniamo, e comandiamo a „ tutte, e qualsivogliano persone di „ qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che non ardiscano, nè presumano fabbricare, nè „ fare fabbricare, tanto per costruzione degli edificj, quanto per rifezione, e risarcimento di qualsivoglia sorte, nelli luoghi proibiti „ dalle Regie Prammatiche, e Banni sotto pena di doc. mille, e diroccazione della fabbrica, in quanto alli Padroni, e di doc. 50. ed „ altre pene corporali, contenute similmente in dette Regie Prammatiche, rispetto alli fabbricatori, „ da esiggersi, ed irremisibilmente „ eseguirsi contro li contravenienti, „ di quella, applicarsi due parti al „ Regio Fisco, e la terza parte a' „ rivelanti di ciascheduna contravenzione, citra pregiudizio delle pene „ incorse per lo passato, anche contro li Padroni di case. *Verum*, „ pretendendosi da alcuno fabbricare „ nelli luoghi proibiti, debbia comparire in questa predetta Regia Camera, che se li farà la licenza, „ parendo così espediente al servizio „ del Regio Fisco ". *Datum Neapoli ex dicta Regia Camera Summariae die* 28. *mensis Martii* 1708. D. DOMINICUS GAROFALUS *P. M. C. Vidit Fiscus. Roccus Hieronymus Gervasi. Paulus Mellusi. Mag. Act. Agnellus de Mayo Actuarius.*

Poena dominis aedificiorum duc. 1000, et aedificiorum ruina: operariis duc. 50. et ad triremes per triennium.

Die 28. Martii 1708.
D. Dominicus Garofalus.

PRAMMATICA IX.

CAROLO Imperatore et Rege.

Indulgetur cuivis aedes suburbicarias urbanasque reficere, vel construere dempto vectigali. Interdicitur tantum ad vicinia regiarum arcium.

Avendo questa Fedelissima Città di Napoli per mezzo de' suoi Ambasciatori, fra l'altre grazie domandate a S. M. C. C. (che Dio guardi) supplicatola della seguente, *videlicet*.

Item poichè con più ordini Reali, Prammatiche, e Bandi registrati nel corpo delle Prammatiche del Regno, sotto il titolo *de Aedificiis prohibitis*, si ritrova ordinato non potersi fabbricare in varj luoghi dentro, e fuori questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, nella Montagna di Santo Martino, ed in altri luoghi, se non tra certo spazio, e colla distanza ivi prescritta, essendo nel corso del tempo affatto cessata la ragione, per cui si pubblicarono tali proibizioni, non si è perciò mai invigilato alla loro osservanza, ed adempimento, ma si bene n' è avvenuto, e si è introdotto un abuso, che ciascuno, che voglia fabbricare di nuovo, o pure rifare, o migliorare gli antichi Edificj, debba cercare la licenza al Tribunale della Regia Camera, la quale n'esige il diece, e cinque per cento respettivamente per causa di tal licenza con sommo travaglio de' Cittadini, i quali sono angariati da' Ministri subalterni di tal Tribunale, da chi si commettono non poche estorsioni. Supplicando per tanto la Maestà Vostra a degnarsi ordinare, ch' essendo mancata la causa di tali divieti, debba parimente cessare il loro effetto, perchè restino quelli di niuna efficacia, e valore, e sieno *ipso jure* aboliti, e successivamente sia lecito ad ogni uno fare nuovi edificj, ovvero migliorare, e rifare gli antichi in qualsivoglia luogo di questa Fedelissi-

si-

sima Città, e suoi Borghi, senza bisogno di ottenere licenza veruna dalla Regia Camera, e conseguentemente senza obbligo di pagare somma alcuna alla Regia Corte.

A tal domandata grazia dalla prefata Cattolica, e Cesarea Maestà benignamente si condescese col seguente ordine, *videlicet*.

Placet respectu locorum in Regiis Pragmaticis prohibitorum, salvo jure tertii, exceptis tamen locis, non solum circumcirca Castrum S. Elmi, sed etiam circa reliqua Castra, et Praesidia, in quibus semper denegetur licentia noviter aedificandi, quae vero permittatur, et concedatur gratis, in eo tantum casu, cum ex causae cognitione constiterit, quod ex novis aedificiis Regia Castra, et Praesidia, neque pati possint offensam, et neque eorum defensioni impedimentum irrogetur, quod si a Regia Curia super tali negotio concedendi licentias in locis prohibitis reperiatur aliquod officium constitutum, et venditum, teneatur Civitas justum pretium emptori restituere, quo soluto, aut extincto officio praedicto tunc, et non prius praemissa exequutione demandentur.

Alla qual Real Grazia a' 24. del mese di Aprile del passato anno 1717 da S. E., e suo Regio Collateral Consiglio s'è dato il *Regio Exequatur*; In esecuzione di che si comparve in questa Regia Camera dal Magnifico Proccuratore di questa predetta Fedelissima Città presentando due polizze notate fedi, una di ducati mille, e trecento per lo Banco della Pietà pagabili all' Attuario Aniello di Majo per l'estinzione dell' Officio di Attuario di Fabbriche, e l' altra di ducati cinquecento per lo Banco de' Poveri, pagabili al Magnifico Antonio Tango per l'estinzione dell' Officio di Regio Ingegnere di Fabbriche di detta Regia Corte, facendo istanza per esecuzione di detta Real Grazia, e per tal effetto pubblicarsi i dovuti Bandi, acciò sia nota a tutti la Clemenza praticata da detta Maestà nel sollevare i suoi Fedelissimi Vassalli dal peso suddetto, e commessane precedente istanza del Regio Fisco relazione al Magnifico Razionale Elia Commessario, da chi si fosse anco riferito quello, che occorreva a beneficio di detta Regia Corte, qual relazione fattasi da detto Magnifico Razionale, si fece dal Sign. Presidente D. Alfonso Crivelli Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio la seguente istanza, *videlicet*. *Fiscus visis Regalibus ordinibus non impedit illorum executionem, salvis juribus Regiae Curiae exigendi quantitates debitas usque ad diem exequutoriationis Gratiae concessae per Suam Cathol., et Caesar. Majestatem, die 25. Junii 1718.*

Ed il tutto trattandosi in questo Tribunale l' infrascritto dì a relazione dell' infrascritto Regio Signor Commessario, inteso il Regio Signor Consigliero D. Nicolas Blanco Presidente Commessario, inteso il Regio Fisco, è stato lato decreto *videlicet*. *Die primo mensis Julii 1718. Neap. Visis actis per Dominum Militem U. J. D. D. Nicolaum Blanco Regiae Camerae Summariae Praesidentem, et Commissarium, factaque per eumdem de omnibus in dicta Regia Camera, coram Illustrissimo Domino Regente Marchione D. Lupertio Mauleon Locumtenente, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius, fuit per Regiam Cameram ipsam, audito Domino Fisci Patrono consensu provisum, et decretum, prout praesenti decreto, decernitur, et providetur, quod exequantur ordines S. C. et C. M. salvis Juribus Regiae Curiae pro exequutione quantitatum debitarum eidem Regiae Curiae, hoc suum*. D. Lupertius Mauleon R. et M. C. L. Blanco.

Vidit Fiscus: Pepe Actuarius.

Che però per esecuzione di detta Regal Grazia eseguita da S.E. e suo Regio Collateral Consiglio, e decreto di questa Regia Camera facciamo il presente Bando, col quale si fa noto a tutte, e quali si vogliano persone, che possano fabbricare, rifare, e migliorare le fabbriche senza pagamento di diritto alcuno a beneficio della Regia Corte, eccettuatone però ne' luoghi *circum circa* il Castello di S. Elmo, ed anco degli altri Castelli, e Regi Presidj in esecuzione di detto Real ordine di Sua Maestà Cesarea Cattolica (Dio guardi) ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti per la goduta di detta Regal Grazia, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa predetta Fedelissima Città di Napoli, e Borghi di questa predetta Fedelissima Città, etc. *Datum Neap. ex Regia Cam. Summar. die primo mensis Julii* 1718. D. LVPERVS MAVLEON R. ET M. C. L. *Vidit Fiscus D. Nicolaus Blanco, y Blasco. Locus Sigilli. Philippus Jacobus Pepe Actuar.* Pubblicata a dì 7. ed 8. di Luglio 1718.

Die 1. Julii 1718.

DE ALEATORIBVS, ET LVSORIBVS

T I T. XII

PRAMMATICA PRIMA.

Hic titulus, qui *de Aleatoribus, et Lusoribus* inscribitur, ad *Interdicta* referendus erat, sed quum hac rubrica a veteribus Conditoribus positus fuerit, nolui immutare: Habet Constitutiones XX plerasque, quae ad veterem Constitutionem. *Mores dissolute viventium.* Accedunt. Latae occasione sunt lusorum fraudis, qui ut legem eluderant, mutarunt ludorum nomina, vel modos; ceterum retinuerunt, arbitrium sortis, ut infra latius erit dicendi locus.

Graeca fide non ludatur, et lusores per annos circulum exilii poena feriantur; renovatur in prag. 7. et 33.

PEr quanto s' è veduto, e si vede, che dal giuocar, che si è fatto, e si fa a credito in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, ed altri luoghi del Regno, ne sono succeduti, e succedono infiniti danni, e rovine di case, ed anche quistioni, ed inimicizie; volendo in questo provvedere per l' obbligo, che teniamo, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, per la quale „ stabiliamo, ordiniamo, e dichiariamo, „ che dal dì della pubblicazione d'essa avanti non sia persona alcuna „ di qualsivoglia stato, grado, e „ condizione, che presuma giuocare „ a niuna sorta di giuoco a credito; „ e quelli, che giuocheranno, non „ possano prestare, nè tampoco dar „ danari a niuno di quelli, che giuocheranno con essi, ancorchè loro „ facessero polizza al Banco, ovvero loro dessero pegni, o loro facessero, o promettessero altra cautela, e facendosi il contrario, quegli, il quale perderà, ovvero avrà „ avuto detti danari nel modo predetto, non sia tenuto a pagamento alcuno, nè si possa dire, che „ manchi a parola, o fede, che avesse data, nè a cosa alcuna conveniente a Cavaliere, atteso che „ colla presente dichiariamo nulla, „ ed annulliamo qualsivoglia promessa, e fede, che si desse di pagare „ quel che si perdesse, o prestasse; „ nè possa esser astretto quegli, che „ perdesse, ovvero pigliasse detti danari nel modo sopraddetto, avanti „ di Tribunali, o Giudici alcuni a „ pagare quel, che perderà, o pi-

„ glie-

contra victores, quam contra victos. Renovatur per pr. 7. et 13.

„ glierà, *ut supra*. E comandiamo a „ tutt' i sopraddetti Ufficiali, e Tribunali, che non vi debbano procedere, nè far procedere, e vogliamo, ed ordiniamo, che tanto quelli, che giuocando a credito, perderanno, quanto quelli, che vinceranno, ovvero giuocando daranno, o presteranno danaro a quelli, che giuocheranno con loro, e quelli, che li piglieranno, incorrano in pena d'un anno d'esilio da questa Fedelissima Città di Napoli, suo territorio, e distretto, e giuocandosi in altro luogo fuori questa predetta Città, contravvenendosi alle cose sopraddette, incorrano in esilio per detto anno da' luoghi, dove giuocheranno, e da' luoghi, dove faranno la loro abitazione, e terranno il loro domicilio, e da questa Città di Napoli, *seu* territorio, e distretto, quale irremisibilmente s'eseguirà; e comandiamo, che s'esegua contra i trasgressori, che tale è nostra „ determinata volontà ". Ed affinchè sia noto a tutti, ordiniamo, che la presente si pubblichi non solo in questa predetta Città di Napoli, ma per tutto il Regno, ne' luoghi soliti, e consueti. *Datum Neapoli in Regio Palatio, die 15. mensis Januarii 1568. D. Perafan. Vidit Villanus Regens. Vidit Reverterius Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera pro Secretario. In Bannorum, et Pragmaticarum quinto fol.* 8.

Die 15. Jan. 1568. D. Perafan.

PRAMMATICA II.

Lusores non possunt per unum continuum horarum 24 ludere ultra centusses decem, addita poena, tam

ESsendo venuto in tanto abuso il giuocare, che in questa Fedelissima Città di Napoli, e Regno si fa, che per diverse vie è giunta alle nostre orecchie lamentevole querela di case ridotte in grandissima necessità per la perdenza, che smisuratamente si è fatta nel giuocare predetto, essendosi viste case di comodissima sostanza, ed onoratissima famiglia essere venute alla calamità, e necessità predetta: per il che considerando le cose predette, e la facile occasione, che da simili giuochi si prepara a bestemmie, risse, quistioni, e ad altri eccessi, in disservizio di Nostro Signore DIO, e danno del pubblico, e che quello, che alcune volte si è tollerato per ricreazione delle persone, non conviene, che si converta in rovina di esse, e che prudentemente dalle leggi è stato considerato esser beneficio pubblico, che gli uomini così dissolutamente non consumino le loro facoltà, conformandoci ancora con quello, che anticamente si ritrova essere stato disposto, ed ordinato: in virtù del presente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, *omni tempore valituro*, „ ordiniamo, che da qua avanti non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, che abbia ardire in qualsivoglia luogo, o casa di giuocare in qualsivoglia sorta di giuoco quantità, o altra cosa alcuna, che importa più, che ducati dieci di moneta corrente, la qual somma *tantum* possa giuocare, e perdere fra lo spazio di un dì continuo, calcolato per ore ventiquattro sotto pena, che quella persona, che giuocando guadagnerà ad un' altra persona più della somma predetta, oltre di non darsele azione, per ricuperarla; se l'avrà riscossa, debba quella restituire alla persona, che l'avrà perduta, domandandola in giudizio fra otto giorni, e di pagare due volte tanto, Poena dupli.

„ quan-

„ quanto avrà guadagnato, di pena, „ e non dimandandosi fra otto gior„ ni la quantità perduta, per la per„ sona, che l'avrà perduta, incorra „ la persona vincente nella pena pre„ detta, e debba pagare per pena „ ancora la quantità, che avrà gua„ dagnata. E per evitare le frodi, „ che a questo nostro ordine così „ giusto, e proficuo al commune be„ neficio si potessero inventare, or„ diniamo, che se alcuna persona, „ giuocando, perdesse con un' altra „ persona la detta somma, e dopo „ andasse a giuocare con un altro, „ ignorante della detta prima perdi„ ta, che in tal caso la detta per„ sona perdente incorra in pena di „ relegazione d'un anno, e nella pe„ na di pagare due volte tanto di „ quello, che ha perduto in quel „ medesimo dì con tutte le persone, „ con le quali avesse giuocato; quali „ pene si debbano applicare per la „ terza parte a quello, che l'accu„ sa, e per la terza parte a' Vene„ rabili Ospitali degl' Incurabili, e „ dell' Annunciata, e per l'altra ter„ za parte alla Regia Corte. E si„ milmente incorrano nelle pene pre„ dette tutte quelle persone, le qua„ li facessero atto alcuno, per fro„ dare questa nostra disposizione, „ ed ordine; restando *in suo robore* „ i bandi, *alias* emanati sopra le „ baratterie ". *Datum Neapoli die* 14. *Septembris* 1572. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Montenegro Reg. Lobera pro Secretario. Registrata in Bannorum primo fol.* 67.

Poena relegationis, et dupli.

Die 14. Sept. 1572. Carl. de Granvela.

PRAMMATICA III.

Per suburbia Neap. non possunt illorum habitatores ludere aleis, nec taxillis.

IL giuocare, che si fa a carte, dadi, ed altri giuochi proibiti per li villani ne' Casali di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, suo territorio, e distretto, è vera cagione, che coloro, che hanno qualche comodità di vivere, vengano in povertà, e quelli, che vivono alla giornata, tutto quello, che il dì faticando guadagnano, in cambio di sostenere loro, e la famiglia, se 'l giuocano, e ne succedono da questo tutti i furti, ed altri delitti, che si commettono in detti Casali, e territorio di questa predetta Città: poco curandosi delle pene stabilite dalle leggi, e Prammatiche di questo Regno, oltrechè bestemmiano il Nome di Nostro Signore DIO, di sua Santissima Madre, e Santi. E volendo Noi provvedere per fare, che da qua avanti per simili giuochi non vadano le case de' predetti in rovina, ed in maggior povertà, e miseria di quella, che adesso si ritrovano, e che si evitino anche per detta causa i furti, bestemmie, ed altri delitti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ or„ diniamo, e comandiamo, che dal „ dì della pubblicazione di esso avan„ ti, non sia niuno di detti villani, „ che ardisca, nè presuma in qualsi„ voglia luogo di detti casali, ter„ ritorio, e distretto di questa pre„ detta Città, giuocare a carte, da„ di, nè ad altri giuochi proibiti, „ sotto pena di tre tratti di corda, „ al pubblico "; la qual pena di tre tratti di corda, vogliamo, ed ordiniamo, che si esegua, e si debba eseguire contra qualsivoglia de' detti villani, che contravverranno. *Datum Neap. die* 14. *mensis Januar.* 1574. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Reverterius Regens. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar. Reg. Lobera pro Secret. In Bannorum primo fol.* 113.

Die 14. Jan. 1574. Card. de Granvela.

PRAM-

PRAMMATICA IV.

Ludentes sub fide, ac dantes, et recipientes pecuniam ad ludendum ultra poenam pragm. 15. Ian. 1568. 2. sup. puniantur etiam poena corporis.

Perchè gli anni passati, essendosi avute molte querele di case ridotte in grandsssima necessità dal giuocare, che si faceva a credito in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, ed altri luoghi del Regno, e che n'erano succeduti, e succedevano infiniti altri danni, rovine, o bestemmie in disservizio di Nostro Signore DIO, e danno del pubblico; fu fatta, e pubblicata Prammatica in tempo dell' Illustre quondam Duca d' Alcalà, allora Vicerè di questo Regno, per la quale fu stabilito, ordinato, e dichiarato, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, dovesse presumere giuocare a niuna sorta di giuoco a credito, e quelli, che giuocassero, non potessero prestare, nè tampoco dare danari a niuno di quelli, che giuocassero con esso, ancorchè loro facessero polizze al Banco, ovvero loro dessero pegni, e facessero, o promettessero altra cautela, e facendosi il contrario, quegli, il quale avesse perduto ovvero avesse avuto detti danari nel modo predetto, non fosse tenuto a pagamento alcuno, nè si avesse potuto dire, che avesse mancato a parola, o fede, che avesse data, nè a cosa alcuna conveniente a Cavaliere; e che non potesse esser astretto quelli, che perdesse, o pigliasse quei danari nel modo predetto, avanti di Tribunale, o Giudice alcuno a pagare quello, che avesse perduto, o pigliato, *ut supra*, con alcune altre dichiarazioni contenute in detta Prammatica, e sotto le pene in essa contenute, alle quali ci riferiamo, la quale fu spedita sotto data de' 15. di Gennajo 1568. Ed essendo informati, che per l' inclinazione, che si tiene dalle persone, che frequentano detto giuoco, la detta Prammatica non s' osserva, come si dee, e non si giuoca con danari contanti, essendo chiaro, che dalla Prammatica ridetta nasce, che 'l giuoco è proibito, se non sono i danari contanti, e quelli, che perdono, non si curano valersi del rimedio dato loro in detta Prammatica; siamo astretti ordinare le provvisioni, che a Noi pajono convenienti per la necessaria, ed utile osservanza della Prammatica predetta. E per questo in virtù della presente nostra Prammatica con deliberazione, ed assistenza del Regio Collateral Consiglio „ ordiniamo, e comandiamo, che dette „ Prammatiche si debbano *ad unguem*, „ *et inviolabiliter* osservare *juxta* suo „ tenore, sotto le pene d' esilio, in „ esse contenute, ed altra pena cor„ porale maggiore, da Noi arbitran„ da, secondo la qualità della per„ sona, e caso "; ordinando, e comandando espressamente a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, maggiori, e minori, così Regj, come di Baroni, e particolarmente a' Magnifici Avvocati, e Proccuratori Fiscali, che usino, e facciano usare esattissima diligenza contra i trasgressori, acciocchè con l' esecuzione restino gastigati i trasgressori, ed altri intimoriti non trasgrediscano; la presente Prammatica, vogliamo, che a rispetto del giuocare s' osservi, e non altro. *Dat. Neap. die* 14. *Janu.* 1574. *Ant. Card. Granvela. Vid. Revert. Reg. Vidit Salernit. Reg. Vid. Salazar Reg. Dom. Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Lobera Pro-secr. In Prag.* 1. *fol.* 3.

Renovatur per prag. 7.

Pragm. 1. sup. eod.

Poena exilii, aut alia corporis.

Die 14. Jan. 1574. Card. Granvela.

PRAM-

PRAMMATICA V.

Domus alearum, et taxillorum ludi prohibentur. Renovatur per prag. 7. 13.

Essendo giunti al governo di questo Regno, abbiamo ritrovato, che tra le altre cose, dalle quali in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e suoi Casali succedono infiniti delitti, come sono bestemmie di Nostro Signore DIO, di sua Gloriosissima Madre, de' suoi Santi, furti ed altre sorte di delitti, e la corruttela de' costumi civili, è il tenere, che si è fatto, e si fa delle case de' giuochi, e baratterie, nelle quali si sono congregate, e congregano persone d'ogni sorta, le quali oltrechè commettono le cose predette, andandoci, come ci vanno diversi giovani, se bene fossero di buoni costumi, e portamenti, si pervertono, e con gli esempj, che veggono mali, s'applicano essi ancora a'detti giuochi, ed alcuni di loro, non avendo sostanza, essendo figliuoli di famiglia, rubano a'lor padri per giuocare, e si riducono ad altri vizj, e delitti in disservizio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, ed in dispregio della Giustizia, e se ben si è veduto, che per li tempi passati da' Vicerè nostri Predecessori sono state fatte alcune provvisioni; tuttavolta non hanno partorito effetto alcuno, e non si è mancato, nè manca di continuo giuocare in dette case con carte, dadi, ed altre sorte di giuochi, tenendoci nelle case predette baratteria. Al che volendo Noi provvedere per quel che conviene al servizio di Sua Maestà, e pubblico beneficio: ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente (avendo inteso al tutto i padroni della Gabella, e la contravvenzione degli ordini proibitivi del giuoco) far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ stabiliamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che in „ modo alcuno dal dì della pubblicazione di essa, niuna persona di „ qualunque stato, grado, e condizione si sia, possa, nè debba tenere casa di giuochi, nè pubblicamente, nè secretamente, di carte, „ dadi, nè d'altra qualsivoglia sorta, „ o maniera di giuochi, nè tampoco niuna persona debba andare a „ giuocare nelle dette case di giuoco „ in questa predetta Città, e suoi „ Casali, sotto pena a ciascheduno „ de' padroni, che stanno nelle dette „ case, e terranno, e permetteranno „ detti giuochi, di tre anni di galea, essendo ignobili, ed essendo „ nobili, di tre anni di relegazione „ *in Insula declaranda* da Noi; e se „ saranno donne, sotto pena a ciascuna di tre anni di esilio fuora „ questa predetta Città, Casali, territorio, e distretto; e le tavole, „ sedie, carte, dadi, ed altri istrumenti, sopra i quali, e co' quali „ si giuoca, e si starà giuocando „ si debbano pigliare, e bruciare avanti la porta della casa, nella „ quale si troverà, che si giuoca, „ e con una trombetta si debba avanti la casa predetta pubblicare, „ come si bruciano, perchè si teneva in essa casa di baratteria; ed „ il predetto si debba eseguire *citra* „ *praejudicium* della pena delle quattro once, che competono a' padroni della gabella delle dette baratterie; atteso, vogliamo, che incorrano *etiam* in detta pena di „ quattro once, d'applicarsi a'padroni della gabella predetta, a' quali „ per la presente Prammatica in „ quanto tocca alle quattro once predette, non vogliamo, che si faccia pregiudizio alcuno, e quelli „ che

Idem prius per prag. 2. §. 4. inf. de meretricibus, et 3. sup.

Poena exilii per triennium, et adustionis alearum, mensarum, sellarum, et taxillorum.

Poena unciarum 4.

„ che saranno trovati a giuocare in „ dette case, debbano incorrere, e „ ciascuno d' essi incorra in pena „ d' once 25 d' applicarsi quattro „ d' esse a' detti padroni di gabella, „ ch' è la pena, che loro tocca, e „ quattro altre once al Capitano, ed „ Ufficiale di Giustizia, ch' eseguirà „ per dette pene, e 'l resto alla Re- „ gia Corte ": ordinando, e comandando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, a' quali spetta, che debbano eseguire per dette pene irremisibilmente senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neap. die ultimo Septembris* 1575. *El Marques. Vid. Reverterius Reg. Vidit Salernit. Reg. Vidit Salazar. Reg. Dominus Prorex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Anton. Villadamor Prosecr. In Pragm.* 1. *fol.* 6.

Poena unciarum 25.

Die 30. Sept. 1575. El Marques.

Decretum Reg. Cam. Summariae,

sive

PRAMMATICA VI.

Ludi, qui possunt exerceri, declarantur per Reg. Cam.

PErchè avendo il magnifico Giacomo Coluzio arrendatore della Regia Corte l' arrendamento del nuovo imposto d'un carlino per pajo di carte da giuocare, che si faranno, e venderanno in tutto il presente Regno, e così ancora di quelle, cbe s' immetteranno da *extra* Regno, per anni quattro, cominciati dal mese di Luglio 1574. per prezzo di ducati trentamila, con alcuni patti, e condizioni nella sua offerta contenuti, e tra gli altri, che non si possa impedire tanto in questa Città di Napoli, e suo distretto, quanto in ogni altra Città, Terra, e luogo del presente Regno, il giuocare di carte a tutti giuochi non proibiti, nè darsi fastidio alcuno a quelli, che avessero giuocato, e giuocassero a' detti giochi di carte non proibiti; rimanendo in osservanza tutte le Prammatiche, che proibiscono le baratterie, e i giuochi di dadi. Per osservanza de' quali patti essendone stati spediti per questa Regia Camera Bandi agli 11. di Luglio 1584., e quelli pubblicati, perchè in molti luoghi del Regno, e particolarmente in Napoli si dava fastidio a quelli, che giuocavano a giuochi di carte permessi, e ci era differenza intorno a' giuochi proibiti, e permessi, essendo sopra ciò formato processo *ex delegatione* di S. E. tra detto Magnifico Arrendatore, in nome del Regio Fisco, col Magnifico Virgilio Mont' Alto, ed il Sacro Ospedale dell' Annunziata d' Aversa, padroni della Gabella de' giuochi proibiti di questa Città di Napoli, sopra la dichiarazione di detti giuochi leciti, *servatis servandis*. Per questa Regia Camera fu interposto decreto del tenor seguente, *videlicet*.

Die 6. Aprilis 1585. *in causa Mag. Jacobi Colutii Arrendatoris Regiae Gabellae chartarum ludi cum Magnifico Virgilio Mont' Alto, ac Venerabili Hospitale S. Mariae Annunciatae Civitatis Aversae, Dominus Gabellae poenarum ludi Civitatis Neapolis remissa per S. E. Reg. Cam. Sum. per decretum interpositum die* 15. *mensis Janu.* 1585. *quod in dicta causa provideat, et quod interim nihil innovetur circa observantiam octavi capituli contenti in Banno, per dictam Regiam Cameram emanato in beneficium dicti Arrendamenti, prout in actis causae praedictae continetur, visis Privilegiis, ac Bannis dictae Gabellae Poenarum ludi, Regiis Pragmaticis emanatis super ludis, et baractariis, ac praedicto capitulo octavo dicti Arrendamenti, et aliis actis dictae causae per Excellentem Militem Dominum*

Marthos de Gorostiola U. J. D. R. C. S. Praesidentem, et causae Commissarium, factaque per eundem relatione in dicta R. C. Illust. Domino Locumtenenti, et aliis Excell. Dominis Praesidentibus ipsius, audito Excell. Domino Consiliario Ferdinando Fornario pro Fisci Patrono Regii Patrimonii, et Magnificis Advocatis partium, fuit per dictam R. C. attentis attendendis, et consideratis considerandis, provisum, et decretum, quod non liceat praedictis Dominis dictae Gabellae poenarum ludi in futurum, Banna prohibentia sequentes ludos, facere, nec occasione praefata contra lusores ad exactionem alicujus poenae procedere, videlicet : A Picchetto, Tarocchi, Ventifigure, Gilè, Sbracare, al Malecontento, a Trapulare, alla Gabella, a Primera ordinaria, a Primera scoverta, *seu* Smamaria, et a Runfo *; prout praesenti decreto probibentur talia Banna facere, et illorum occasione procedere contra lusores ad exactionem alicujus poenae, hoc suum, etc. Marthos de Gorostiola, David Capocefalus Mag. Actorum Consensu de Curtis Prosecretario*. Del qual decreto essendone state spedite lettere osservatoriali per essa Regia Camera, ed intimate tanto in Napoli, quanto a molti Ufficiali delle Città, Terre, ed altri luoghi del presente Regno, siccome in dorso di dette lettere appare, e non ostanti dette lettere osservatoriali, dandosi molestia tanto in Napoli, quanto in molti altri luoghi del predetto Regno, a quelli, che giuocano a detti giuochi leciti di carte, come appare per informazioni pigliate. Desiderando detto Magnifico Arrendatore, che totalmente non si dia più fastidio, nè impedimento alcuno a quelli, che giuocheranno a detti giuochi di carte permessi, ed in detto preinserto decreto contenuti, in qualsivoglia Città, Terra, Castello, e luogo del presente Regno, tanto Regj, come de'Baroni, dagli Officiali di dette Città, Terre, Castelli, e luoghi predetti, nè da altra qualsivoglia persona; ha presentato memoriale all'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sign. Vicerè, per lo quale è stato rimesso a questa Regia Camera con la sua decretazione del tenor seguente, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Giacomo Coluzio, Regio Arrendatore delle Carte da giuocare per tutto il Regno, supplica V. E. che si degni comandare per Bando Regio, e penale, che per N poli, e per lo Regno non s' impedisca giuocare a carte a' giuochi dichiarati permessi per decreto della Regia Camera, fatta per commissione di V. E. servata la forma di quello, per togliere in futuro ogni difficoltà, ed impedimento, che fin qua si è dato; e tuttavia si dà al giuocare di carte in detti giuochi permessi, in grave danno di esso supplicante, del Regio Arrendamento, e disturbo de' popoli, che ne' tempi soliti si vogliono ricreare con tali giuochi, che sono di spasso, *ut Deus. Regia Camera Summariae super supplicatis provideat*. Lanarius Proregen. Provisum per Illustriss. D. Proregem. *Neap. die* 23. *Januarii* 1586. *Lobera, etc.* Per tanto volendo questa Regia Camera eseguire, com'è tenuta, quanto per detto Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Vicerè con la preinserta Regia decretazione s' ordina, e comanda, l'è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ s' ordina, e comanda „ tanto in questa Città, quanto in „ ogni altro luogo del presente Regno, a tutti, e quali si vogliano „ Officiali, maggiori, e minori, così Regj, come di Baroni, di qualsivoglia Città, Terra, Castello, „ e luo-

Poen. duc. mille.

„ e luogo del presente Regno, sotto „ pena di ducati 1000. d' applicarsi „ la quarta parte all' accusatore, ed „ il resto per la metà alla Regia „ Corte, e l' altra al detto Arrendatore, ed altra riservata ad arbitrio di S. E. che circa i giuochi „ di carte contenuti nel preinserto „ decreto di questa Regia Camera, „ non debbano dare, nè far dare fastidio, nè impedimento alcuno per „ qualsivoglia causa, o colore alle „ persone, che ci giuocheranno, e „ così s' esegua, e non altrimenti, „ sotto la predetta pena, da esigersi „ irremisibilmente". Avvertendo ognuno di non contravvenire al presente Bando, atteso per questa Regia Camera si spediranno Commissarj tante volte, quante sarà necessario, contra i contravvegnenti; e da quelli, che saranno colpati, non solo si esigerà detta pena, *ut supra* contenuta, ma ancora il salario di detti Commissarj, che saranno mandati a pigliare le informazioni di dette contravvenzioni, e gli stessi si condanneranno a pagare a detto Magnifico Arrendatore tutt' i danni, spese, ed interessi, che n' avrà patito. *Datum Neapoli in eadem R. C. S. die 6. mensis Februarii 1586. Franciscus Alvarez de Ribera M. C. L. Jo: Dominicus Brancaleo. David Capocefalus Magister Act. Consensu Decius Raparius Secret. Decius de Capua pro Squillante, Regist. in partium chartarum primo fol. 34.*

Fuit confirmata die 14. Maii 1601. In reg. fol. 50. et die 31. Maii 1608. fol. 71.

Die 6. Febr. 1586. Francisc. Alvarez.

Ordinato in Camera, Eccell. D. Francaleo, notato. Bando per l' osservanza de' giuochi di carte dichiarati non proibiti per la Camera.

PRAMMATICA VII.

Confirmatur prag. anteced.

IN tempo del governo dell' Illust. quond. Conte de Lemos, nostro predecessore Vicerè in questo Regno, fu fatta, e di suo ordine pubblicata Prammatica per osservanza di altre Prammatiche, e Bandi fatti per gli altri Illustri Predecessori Vicerè in questo Regno, sopra la proibizione delle case di giuochi, e baratterie del tenor seguente, *videlicet*: Philippus. etc. Bando, etc. In tempo del Governo dell' Illustr. Conte di Miranda, nostro Predecessore Vicerè in questo Regno, fu di suo ordine fatta, e pubblicata Prammatica, proibendo, che non si tengano case di Giuochi, o Baratterie, nè si giuocasse a giuochi proibiti, qual è del tenor seguente, *videlicet*, *Philippus*, *etc. Bando*, *etc.*

§. 1. A tempo del governo degl' Illustri Predecessori nostri, ed ultimamente del qu. Ill. Commendatore Maggiore, furono fatti gl' infrascritti Bandi, e Prammatiche del tenor seguente, *videlicet*. Per noi è stata fatta, e d' ordine nostro pubblicata in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e suoi Casali Prammatica del tenor seguente, *videlicet*. *Philippus*, *etc.*, *Bando*, *etc.* A tempo del governo de' nostri Predecessori Vicerè si trovano fatte, pubblicate Prammatiche sopra i giuochi, e casa di baratterie, che si facevano, e teneano da ogni sorta di persone, a causa che ne succedevano inimicizie, omicidj, furti, bestemmie, e rovine di case; e tra le altre Prammatiche per l' Illustr. quond. Duca d' Alcalà allora Vicerè in questo predetto Regno, ne fu fatta una sotto la data de' 15. di Gennajo dell' anno 1568. per la quale fu ordinato, che niuna persona avesse presunto di giuocare a niuna sorta di giuochi a credito, e quelli, che avessero giuocato, non avessero potuto prestare, nè dare danari a niuno di quelli, che avesse

giuocato con essi, ancorchè avessero fatto polizze al Banco, ovvero loro avesse dato pegni, ed avesse fatta, o promessa altra cautela; e se avessero fatto il contrario, quegli, il quale avesse avuto detti danari nel modo predetto, non fosse stato tenuto a pagamento alcuno, nè si avesse potuto dire, che avesse mancato a parola, o fede, che avesse dato, nè ad alcuna cosa conveniente a Cavaliere: atteso che con detta Prammatica si dichiarava nulla, ed annullava qualsivoglia promessa, o fede, che si avesse dato di pagare quello, che si fosse perduto, o prestato, nè avesse potuto essere astretto quello, che avesse perduto, ovvero pigliato di detti danari nel modo sopraddetto, avanti di Tribunale, o Giudice alcuno a pagare quello, che avesse perduto, o pigliato, *ut supra*. Fu comandato per la medesima Prammatica a tutti gli Ufficiali, e Tribunali, che non ci dovessero procedere, nè far procedere; e tanto quelli, che giuocando a credito, avessero perduto, quanto quelli, che avessero vinto, ovvero giuocando avessero dato, o prestato danaro a quelli, che avessero giuocato con loro, e quelli, che l'avessero pigliati, fossero incorsi in pena di un anno d'esilio di questa Fedelissima Città di Napoli, suo territorio, e distretto; e se si fosse giuocato in altro luogo fuora di questa predetta Città, e contravvenutosi alle cose sopraddette, si fosse incorso alla pena d'esilio per detto anno, da' luoghi, dove avessero giuocato, e da dove avessero fatto la loro abitazione, e da questa predetta Città di Napoli, suo territorio, e distretto.

Poena exilii annualis.

Loca comprehensa in exilio.

§. 2. Dopo per l'Illustriss. e Reverendiss. Cardinal Granvela, allora Luogotenente, e Capitan Generale in questo predetto Regno fu fatta un' altra Prammatica sotto la data de' 14. di Settembre dell'anno 1572. per la quale fu comandato, che niuna persona avesse avuto ardire in qualsivoglia luogo, o casa di giuocare a qualsivoglia sorta di giuoco quantità, o altra cosa alcuna, che avesse importato più, che ducati 10. di moneta corrente, e che la predetta somma *tantum* si avesse potuto giuocare, e perdere fra lo spazio di un dì continuo, calcolato per ore 24. sotto pena, che quella persona, che giuocando, avesse guadagnato ad un'altra persona più della somma predetta, oltre di non darsele azione per ricuperarla; se l'avesse riscossa, avesse quella restituita alla persona, che l'avesse perduta, dimandandola in giudizio fra otto giorni, e di pagare due volte tanto, quanto avesse guadagnato di pena; e se non si fosse dimandata la quantità perduta fra detti otto giorni per la persona, che l'avesse perduta, fosse incorsa la persona vincente nella pena predetta, ed avesse pagato per pena ancora la quantità, che avesse guadagnata. E per evitare le frodi, che alla predetta Prammatica si avessero potuto inventare, fu ordinato, che, se alcuna persona giuocando avesse perduto con un'altra persona la detta somma, e poi fosse andata a giuocare con un altro ignorante della detta prima perdita, in tal caso la detta persona perdente fosse incorsa in pena di relegazione per un anno, e nella pena di pagare due volte tanto di quello, che avesse perduto in quello medesimo dì con tutte le persone, con le quali avesse giuocato, e che le dette pene si fossero applicate per la terza parte all'accusatore, e per un' altra terza a' Venerabili Ospedali degl' Incurabili, e dell' Annunciata; e per l'altra terza parte alla Regia Corte, e che

Ut sup. pra. 2.

Poena denegata actionis, et dupli.

Poena dupli, et lucri.

Poena relegationis per annum, et dupli.

e che similmente fossero incorse nelle pene predette tutte quelle persone, le quali avessero fatto atto alcuno per frode della disposizione, ed ordine predetto, e che fossero restati in loro *robore* i Bandi, *alias* emanati sopra le baratterie.

Ut supra pr. 4.

§. 3. Ed appresso per lo medesimo Illustriss. e Reverendiss. Cardinale fu fatta un'altra Prammatica sotto la data de' 14. di Gennajo dell'anno 1574. per la quale fu ordinata l'osservanza della detta Prammatica, fatta a tempo dell'Illustre quondam Duca d'Alcalà, sotto la pena d'esilio, in essa contenuta, ed altra pena corporale maggiore, da lui arbitranda, secondo la qualità della persona, e caso.

Ut supra pr. 5.

Idem erat prohibitum prius, ut pr. 2. §. 4 infra de meretricibus.

Confirmatur per pr. 10. 11. et 22.

§. 4. E poi per l'Illustre Marchese di Mondesciar, allora Vicerè di questo predetto Regno, fu fatta una Prammatica sotto la data dell'ultimo di Settembre del 1575, per la quale fu stabilito, che per niuna persona s'avesse potuto, nè dovuto tener casa di giuochi pubblicamente, nè segretamente di carte, dadi, nè di altra qualsivoglia sorta di giuochi, nè che tampoco niuno fosse andato a giuocare nelle dette case di giuochi di questa predetta Città, e suoi Casali; sotto pena a ciascuno de' padroni, che fossero stati nelle dette case, ed avessero tenuti, e permessi detti giuochi, di tre anni di galea, essendo ignobili, e se fossero stati nobili di tre anni di relegazione in Isola dichiaranda da Noi, e se fossero state donne, sotto pena a ciascheduna di tre anni d'esilio fuori di questa predetta Città, Casali, Territorj, e distretto, e che le tavole, e sedie, carte, e dadi, ed altri istrumenti, sopra i quali si fosse giuocato, gli avessero pigliati, e bruciati avanti la porta della casa, dove si fosse trovato a giuocare, e che con una trombetta si fosse avanti la porta della casa pubblicato, come si bruciano, perchè in essa casa si tenea baratteria, e che il predetto si fosse eseguito *citra* pregiudizio della pena di quattr' once, che competono a' padroni della gabella delle dette baratterie; atteso, che si dichiarava, che fossero incorsi, *etiam* in detta pena di quattro once da applicarsi a' padroni della gabella predetta, e coloro, che fossero ritrovati a giuocare in dette case, fossero incorsi in pena d'once 25. da applicarsi quattro d'esse a' detti padroni della gabella, ch'è la pena, che loro tocca, e quattro altre once al Capitano, ed Ufficiale di Giustizia, che avesse eseguito per dette pene, e'l resto alla Regia Corte.

Poen. unciar. quatuor.

Poen. unc. 25.

Qua confirmat. pr. 5.

§. 5. Ed ultimamente per lo medesimo Illustre Marchese di Mondesciar fu fatto Bando sotto la data de' 27. di Settembre del 1576. per lo quale fu comandata l'osservanza di detta precedente Prammatica sotto le pene, tanto a que' maschi, e femmine, che tenessero dette case di giuoco, quanto a coloro, che giuocassero, contenute nella detta Prammatica, da applicarsi, e distribuirsi nel modo, in essa dichiarato, e sotto altre pene maggiori a suo arbitrio riservate, e furono rivocate, ed annullate le licenze, che fossero state concedute di tener case di giuoco dal magnifico Reggente della Vicaria, che allora era, e comandò similmente tanto al detto Reggente, quanto a' futuri Reggenti di detta Gran Corte, che per l'avvenire in modo alcuno non avessero concedute di simili licenze, e concedendole, fossero state di niuno valore, e niuno se ne avesse potuto servire, e servendosene, fosse incorso nelle dette pene. Ed essendo Noi stati informati, che le det-

dette Prammatiche, e Bandi, tanto giustamente fatte, non sono state osservate, nè si osservano, volendo provvedere, che con effetto si osservino, per quello, che conviene al buon governo, e per evitare tant'inconvenienti, che da' detti giuochi, e case di baratterie succedono, in disservizio di N. Signore DIO, di Sua Maestà, del quieto vivere, e beneficio pubblico de' sudditi della predetta Maestà; ci è paruto fare il presente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale „ ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di esso per tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, non eccettuandone persona alcuna, *etiam* Ufficiali, e Stipendiarj Regj, si debbano osservare *ad unguem* le dette precalendate Prammatiche, e Bandi senza diminuzione, nè replica alcuna, sotto le pene, in esse dichiarate ".

Sub poenis, ut supra.

§. *6*. E per quel, che tocca alle case di giuochi, per evitare, che non si possano scusare, che nelle case predette non si giuoca, poichè si tengono serrate, e quando per alcuni Ufficiali, e Ministri di Giustizia si va in dette case, e fanno aprire le case predette, le persone, che vi stanno, si fanno trovare, che non giuocano, per evitare la pena: Per tanto per ovviare a questo „ vogliamo, e dichiariamo, che andando alcuno de' detti Ufficiali, ed Esecutori di Giustizia in casa d' alcuno, ch'è stato solito tener case di giuochi, e baratterie, o che abbia fama di tenerla, ancorchè la trovassero serrata, aprendosi poi la porta, ed entrando dentro di quella trovassero persone, che non abitano in essa; ma forestieri, che verisimilmente non possano essere andati in dette case; se non per giuocare, si abbiano per convinti, tanto il padrone della casa, quanto detti forestieri, che si ci trovassero, *ita* che possano esser puniti, e si puniscano, siccome si trovassero attualmente giuocando, delle pene contenute nella detta Prammatica della data dell' ultimo di Settembre dell'anno 1575., ed in altre pene maggiori, a nostro arbitrio riservate.

Convictio specialis. Concordat pr. 10. infra.

Ut supr. pr. 5.

§. 7. E vogliamo di più „ che tre persone, che deponessero d' atti diversi, e singolari, che in alcuna casa si fosse giuocato, e tenuta baratteria, o si giuocasse, e tenesse baratteria nel modo predetto, dal detto dì della pubblicazione del presente *in antea*, facciano vera, e verissima probazione, e si possa procedere, e si proceda all' esecuzione delle dette pene, tanto contra i padroni delle case, quanto contra coloro, che si deponesse, che ci hanno giuocato, siccome fossero stati trovati in atto di giuocare; proibendo di più in tutto, e per tutto in qualsivoglia parte, e luogo, *etiam* nel corpo di guardia de' Soldati, ed Infanteria Spagnuola, e case di loro Capitani il giuoco di dadi, *ita* che non vi si possa giuocare sotto le medesime pene, contenute nella detta Prammatica dell' ultimo di Settembre 1575.

Tres testes singulares faciunt plenam probationem contra tenentes domos ludorum, et barattariae, probatione privilegiatae.

Poena eadem. Pragm. 5.

§. 8. Ordiniamo di più „ che in questa Città di Napoli, e suoi Borghi, e Casali non si possano, nè debbano da niuna persona vendere, nè lavorare dadi, sotto pena di tre anni di galea, e di esserle bruciati tutt' i dadi, che si tenessero in sua bottega, o altro luogo " ordinando, e comandando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribu-

Taxilli fieri, et vendi prohibentur. Poena triremis per triennium. Concordat pr. 10.

bunali, che debbano, e ciascuno di essi debba attendere alla esecuzione delle pene contenute nella presente Prammatica irremisibilmente contra qualsivoglia, che contravvenisse alle cose predette, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neap. die 17. mensis Decembris 1579. Don Juan de Zunica. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Bastida de Munatones Secretarius*. Ed intendendosi, che per molte parti del Regno si tengono delle dette case di baratterie, e giuochi, e che si giuoca anche a dadi, e si attende al giuoco, di maniera che ne sono nate, e nascono rovine di case: ci è paruto per le medesime cause, che ci hanno mosso a fare la detta Prammatica in questa Città di Napoli, ordinare, siccome per virtù del presente Bando *omni tempore valituro* „ ordiniamo, e „ comandiamo, che in tutto questo „ predetto Regno, tanto nelle Città, „ Terre, e luoghi del Regio Dema- „ nio, quanto de' Baroni, si debba „ per qualsivoglia persona di qualun- „ que stato, grado, e condizione si „ sia, osservare la forma, contenen- „ za, e tenore della presente Pram- „ matica, sotto le medesime pene „ in essa dichiarate.

Die 17. Dec. 1579. D. Juan de Zunica.

Mulieres tenentes domum paratam ad ludendum puniuntur poena exilii per triennium. Concordat. Prag. 10. 11.

§. 9. *Verum* „ per quello, che tocca alle donne, che tenessero di „ dette case di baratterie, incorrano, „ e ciascuna d'esse incorra in pena „ d'esilio di tre anni dalla loro pa- „ tria, e luogo, dove contravvenis- „ sero al presente Bando, e dal lo- „ ro territorio, e distretto, oltre di „ essere eseguito il di più, che in „ detta Prammatica sta ordinato: „ comandiamo a tutti, e singoli Uf- „ ficiali, e Tribunali, tanto Regj, „ come de' Baroni, che debbano, e „ ciascuno d'essi debba attendere all' „ esecuzione delle sopraddette pene „ irremisibilmente contra qualsivo- „ glia, che contravvenisse a ciascu- „ na delle cose esposte in essa Pram- „ matica, senza eccezione di perso- „ na alcuna ". *Datum Neap. die 19. mensis Januarii 1580. Don Juan de Zunica. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salazar Reg. Bastida de Munatones Secret.* Ed essendo stati informati, che i detti Bandi, e Prammatiche, tanto giustamente fatte, non sono state osservate, nè si osservano nel presente Regno, e volendo provvedere, che con effetto si osservino, per quello, che conviene al buon governo, e per evitare tanti inconvenienti, che da detti giuochi, e case di baratterie succedono in disservizio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, e del quieto vivere, e del beneficio pubblico de' Sudditi della predetta Maestà; per questo „ con la „ presente ci è paruto rinnovare i „ predetti Bandi, e Prammatiche, „ ordinando, e comandando a tutti, „ e singoli Ufficiali, e Tribunali, „ tanto Regj, come de' Baroni, che „ debbano, e ciascuno d'essi debba „ attendere all'esecuzione delle pene „ sopraddette irremisibilmente contra „ qualsivoglia, che contravvenisse a „ ciascheduna delle cose espresse in „ essi Bandi, e Prammatiche, senza „ eccezione di persona alcuna ". *Datum Neap. die 24. mensis Martii 1597. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Reg. Bastida Secret.* Ed essendo Noi giunti nel governo di questo Regno, siamo stati informati, che delle preinserte Prammatiche, e Bandi si è fatto abuso, e che contra la forma di essi si giuoca in diversi luoghi di questa Fedelissima Città, e del presente Regno a giuochi, in quelli proibiti, e si tengono delle dette case di baratterie, dal che vengono a nascere mol-

Die 19. Janu. 1580. D. Juan de Zunica.

Die 24. Mart. 1597. El Conde de Miranda.

molti inconvenienti. Perciò convenendo, sì per servizio di Nostro Signore DIO, come della predetta Cattolica Maestà, e quiete vivere de' suoi Sudditi, che le predette Prammatiche, e Bandi, e quanto in essi si contiene, si osservino, e si eseguano, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, far la presente, per la quale „ confermando le Prammatiche, e i Bandi „ preinserti fatti per detto Illustre „ Conte di Miranda, ed altri nostri „ Predecessori, e *citra praejudicium* „ delle pene incorse per quelli, che „ hanno contravvenuto in ciò; ordiniamo, e comandiamo, che le „ predette Prammatiche, e Bandi si „ debbano *ad unguem, et inviolabiliter* osservare, ed eseguire, sotto „ le pene in quelli contenute, quali „ s' eseguiranno irremisibilmente contra i trasgressori di essi ". Per tanto ordiniamo, e comandiamo al Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali del presente Regno; che debbano tenere particolar pensiero, ciascheduno in sua giurisdizione, che le Prammatiche, e i Bandi predetti si osservino onninamente, e procedere all' esecuzione delle pene, in esse contenute, contra i contravvegnenti, senza eccezione di persona alcuna, che tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die* 12. *mensis Octob.* 1599. *El Conde de Lemos. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. de Castellet Reg. Don Diego de Vera pro Secret. in Bannor.* 1. *fol.* 12.

Die 12. Octob. 1599. El Conde de Lemos.

Ed essendo Noi giunti nel governo di questo Regno è pervenuto a nostra notizia, che le preinserte Prammatiche, e Bandi, non s'osservano altrimenti, e si sono abusati di tal modo che contra la forma di essi si giuoca in diversi luoghi, così di questa Fedelissima Città di Napoli, come del presente Regno, a giuochi proibiti in quelle, e si tengono delle dette case di baratteria; per il che abbiamo considerato, che ne risultano diversi inconvenienti, sì in disservizio di Nostro Signore DIO, come della predetta Maestà, e quieto vivere de' Sudditi; e perciò volendo provvedere, come conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale, „ confermando tutte le predette Prammatiche, e Bandi preinserti fatti, „ per detti Illust. Conte de Lemos, ed „ altri nostri Predecessori, e *citra* „ *praejudicium* delle pene incorse per „ quelli, che hanno contravvenuto „ in ciò, ordiniamo, e comandiamo, „ che le predette Prammatiche, e „ Bandi si debbano *ad unguem, et* „ *inviolabiliter* osservare giusta la lo„ ro contenenza, e tenore, sotto le „ pene in quelle contenute, quali si „ eseguiranno irremisibilmente con„ tra i trasgressori di esse, ordinan„ do ancora per lo presente a chi „ spetta, che debbano tenere parti„ colare pensiero, che le Prammati„ che, e i Bandi predetti si osser„ vino onninamente, e procedere „ all' esecuzione delle pene, in es„ se contenute, contra i contrav„ vegnenti senza eccezione di perso„ na alcuna ".

Datum Neap. die 16. *mensis Aprilis* 1603. *El Conde de Venavente. Vidit Goriostola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Salazar Secret. In Bannorum primo fol.* 11.

Die 16. Apr. 1603. El Conde de Venavente.

PRAM-

PRAMMATICA VIII.

Ludus trudis fusorii prohibetur in locis descriptis hic.

Siamo stati informati, che dal continuo giuocare, che si fa a stracquare con palle a maglio dalla strada di Sant' Anna, appresso questo Regio Palazzo ad alto, verso il Monte di Santo Martino, e Santa Maria á Parete, o negli altri infrascritti luoghi proibiti per li Bandi, ed Ordini degl' Illustr. nostri predecessori Vicerè, ne sono succeduti, e succedono ogni dì risse, ed altri inconvenienti, così tra quelli, che giuocano a detto giuoco, come tra le genti, che frequentano in detti luoghi, e gli abitanti in essi; i quali non possono, nè entrare, nè uscire delle loro case, nè stare alle porte, e finestre senza gran pericolo per causa di detto giuoco, ed alcuni ne sono stati feriti con dette palle. E volendo Noi sopra ciò provvedere, ed evitare ogni inconveniente, per quello che conviene al beneficio pubblico, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ ordi- „ niamo, che dal dì della pubblica- „ zione di esso avanti niuna perso- „ na di qualunque grado, e condi- „ zione si sia, Capitani d' Infanteria „ Spagnuola, Alfieri, Sergente, ed „ altri Uffiziali, e Soldati, presuma „ di giuocare a stracquare con dette „ palle a maglio, ne' luoghi infra- „ scritti, *videlicet*: Chiaja, Echia, „ dalla detta strada di Sant' Anna ad „ alto verso il Monte di Santo Mar- „ tino, e Santa Maria a Parete, den- „ tro il Borgo di Sant' Antonio, fuo- „ ra la porta di Toledo, verso San- „ ta Maria del Monte, nella strada „ di Santa Maria della Vita, San „ Gennaro, San Severo, Santa Ma- „ ria della Sanità, nella strada per „ dirittura della casa dell' Illustre Du- „ ca di Torre maggiore, insino alla „ casa dell' Illustre Duca di Nocera, „ i vichi, che ci sono in detta stra- „ da della Chiesa di Santa Maria „ Mater Dei, *etiam* negli altri luo- „ ghi abitati di questa Fedelissima „ Città di Napoli, sotto pena a'No- „ bili di duc. 100., e tre anni di „ relegazione, ed agl' ignobili di tre „ tratti di corda al pubblico, e di „ pena di galea a nostro arbitrio; „ ed a' Capitani, Alfieri, Sergenti, „ ed altri predetti, di sospensione „ delle loro piazze, *etiam* per lo tem- „ po a nostro arbitrio riservato; ed „ a' Soldati di privazione delle loro „ piazze, di perdere le armi, e tre „ anni di galea, ed altra pena a no- „ stro arbitrio riservata; da appli- „ carsi dette pene penuniarie, la ter- „ za parte all' accusatore, l'altra ter- „ za parte alla Regia Corte, e l' al- „ tra terza al Capitano di Giustizia, „ che piglierà quello, che avrà con- „ travvenuto al tenor del presente „ Bando, quali pene si eseguiranno „ inviolabilmente contra i trasgres- „ sori, che tal' è nostra volontà ".

Poena ducat. centum, et relegationis per triennium, et trium ictuum funis, et triremis arbitraria. Poena suspensionis.

Datum Neap. die 20. mensis Martii 1607. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit D. Bernardus a Barionovo Reg. Vidit Valcarcel Reg. Salazar Sec.

Die 20. Martii 1607. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA IX.

Prohibetur ludus vulgo detto delle nocelle, e tarrette; confirmatur per Prag. 10 §. 3. de armis, et 11. infr.

A Nostra notizia è pervenuto, come in molti luoghi, e quasi in tutte le piazze di questa Fedelissima Città di Napoli, si giuoca indifferentemente alle nocelle, *seu* tarrette, da dove si causano infiniti inconvenienti, e massime del bestemmiare in disservizio di Nostro Signore DIO, al che volendo noi rimediare,

re, acciocchè si tolga tal abuso, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni futuro tempore valituro*, per lo quale „ ordiniamo, e comandiamo, „ che niuno ardisca di giuocare al „ detto giuoco delle nocelle, *seu* tarrette in qualsivoglia parte di questa predetta Fedelissima Città, sotto pena a rispetto di quelli, che giuocheranno a detto giuoco, d'esilio, o altra a nostro arbitrio riservata, e quelli, che lo tengono, o faranno tenere, della frusta. Per „ tanto diciamo, ordiniamo, e comandiamo al Reggente, e Giudici „ della Gran Corte della Vicaria, „ Capitani di Guardia, ed altri Ministri di Giustizia di questa predetta Città, che debbano tenere „ particolar pensiero dell'osservanza „ del presente Bando, e i detti Capitani di Guardia, ed altri Ministri di Giustizia, debbano stare vigilanti in pigliare quelli, che terranno detto giuoco delle nocelle, *seu* tarrette, e quelli, che giuocheranno, portarli carcerati nella „ predetta Gran Corte della Vicaria, „ affinchè per essi si possa fare eseguire subito la detta pena della „ frusta a rispetto di quelli, che „ avranno tenuto detto giuoco, ed a „ rispetto di quelli, che avranno „ giuocato, detta Gran Corte ce ne „ venga a far relazione in detto Regio Collateral Consiglio, acciocchè „ possiamo dichiarare la pena, che „ loro s'avrà da dare ". *Datum Neap. die 13. mensis Augusti. 1610. El Conde de Lemos. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Vid. Montoya Proreg. Salazar. Secret. registrata in Bannor. 2. fol. 3.*

Poen. fustig. Augetur poen. in Pr. 11. §. 2.

Die 13. Aug. 1610. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA X.

Ludorum domus prohibetur cum adjectione certae formae ad convincendos contravenientes. Sic etiam erat statutum per Prag. 7. confirmatur per pr. 17 §. 2. de Armis, et prag. seqq.

TRa l'altre Prammatiche, che con tanta prudenza, e considerazione sono state fatte dagl' Ill. Nostri Predecessori, per lo buon governo di questo Regno, sono di molto giovamento alla Repubblica quelle, che hanno proibito i giuochi, da' quali nascono tante offese alla Maestà Divina, e tante rovine di case particolari. Onde volendo conformarci, com'è di ragione, con provvisioni così sante, utili, e necessarie, ci è paruto col parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ ordiniamo, e comandiamo, che da quà „ avanti, senza pregiudizio delle pene incorse per lo passato, niuna „ persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione, presuma di tenere casa di giuoco pubblicamente, „ nè segretamente di carte, dadi, nè „ d'altra qualsivoglia sorta di giuochi, nè tampoco niuno vada a „ giuocare nelle predette case di giuochi in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e suoi „ Casali, sotto pena a ciascuno de' „ padroni, che staranno nelle dette „ case, terranno, o permetterranno „ detti giuochi, di tre anni di galea, essendo ignobile, ed essendo „ nobile, di tre anni di relegazione „ in Isola per Noi dichiaranda; e „ se saranno donne, sotto pena a ciascheduna di tre anni d'esilio fuori „ di questa predetta Città, Casali, „ e Territorio, e sotto altre pene „ maggiori, a nostro arbitrio riservate; le tavole, sedie, carte, dadi, ed altri istrumenti, sopra i „ quali, e co' quali si giuoca, e „ starà giuocando, si debbano piglia-

Prag. 7.

„ re,

„ re, ed abbruciare avanti la porta della casa, nella quale si troverà che si giuochi, e con un trombetta si debba avanti la casa predetta pubblicare, come si bruciano, perchè si teneva in detta casa baratteria, ed il predetto si debba eseguire, *circa praejudicium* della pena di quattr'once, competente a' Padroni della Gabella delle dette baratterie; atteso vogliamo, che incorrano *etiam* in detta pena di quattr'once da applicarsi a' Padroni di detta Gabella; a' quali per lo presente Bando in quanto tocca alle quattr'once predette, non vogliamo, che si faccia pregiudizio alcuno, e quelli, che saranno trovati a giuocare in dette case, debbano incorrere, e ciascuno d'essi in pena d'once 25. da applicarsi, cioè quattro d'esse a' detti Padroni di detta Gabella, ch'è la pena, che loro tocca, e quattro altre once al Capitano, ed Ufficiali di Giustizia, che eseguiranno per dette pene, ed il resto alla Regia Corte: rivocando, ed annullando per lo presente tutte le licenze, che fossero state concedute di tenere case di giuochi dal Reggente passato della Gran Corte della Vicaria, comandando similmente con questo al Reggente presente, e futuri di detta Gran Corte, che per l'avvenire non debbano in modo alcuno concedere simili licenze, e concedendosi, sieno nulle, ed invalide, e di niuno valore; *ita* che niuno se ne possa servire, e servendosene, incorra nelle sopraddette pene. E per quel, che tocca alle dette case di giuochi, per evitare, che non si possano scusare, che nelle case predette non si giuoca, poichè si tengono serrate, e quando per alcuni Ufficiali, e Ministri di Giustizia si va in dette case, e si fanno aprire le case predette, le persone, che vi stanno, si fanno trovare, che non giuocano per evitare la pena. Per tanto, per ovviare a questo, vogliamo, e dichiariamo, che andando alcuni de' detti Ufficiali, ed Esecutori di Giustizia in casa d'alcuno, ch'è stato solito tenere case di giuochi, e baratterie, o che abbiano fama di tenerla, ancora che la trovassero serrata, aprendosi poi la porta, ed entrandosi dentro di quella, le persone, che non abitano in essa forestiere, che verisimilmente non possano esser andate in dette case, se non per giuocare, si abbiano per convinti, tanto il padrone della casa, quanto detti forestieri, che ci si trovassero; *ita* che possano esser puniti, e si puniscano siccome si trovassero attualmente giuocando, delle pene predette, e d'altre pene, a nostro arbitrio riservate. E vogliamo di più, che tre persone ancora, che deponessero d'atti diversi, e singolari, che in alcuna casa si fosse giuocato, e tenuta baratteria nel modo predetto, dal detto dì della pubblicazione del presente *in antea*, facciano vera, e verissima provazione, e si possa procedere, e si proceda all'esecuzione delle dette pene, tanto contra i padroni delle case, quanto contra quelli, contra i quali deponessero, che ci hanno giuocato, siccome fossero stati trovati in atto di giuocare. Ordinando di più, che in questa Città predetta di Napoli, suoi Borghi, e Casali non si possano, nè debbano da niuna persona vendere, nè lavorare dadi, sotto pena di tre anni di galea, e di esserle bruciati tutt'i dadi, che si tenessero in

Poena unciarum quatuor.

Poena unciarum 25.

Regentes M. C. V. facultatem ludendi non concedant; concordat pr. 12. 13. infra, et pr. 32 n. 3. de offic. Mag. Iust.

Concordat pr. 7. §. 6.

Convictio.

Poena triremis per triennium.

Concordat pr. 7. et 8.

„ sua bottega, o altro luogo. Ordi„ nando, e comandando al Reggente, „ e a' Giudici della Gran Corte del„ la Vicaria, e ad altri, a chi spet„ ta, che debbano, e ciascuno d'es„ si debba tenere particolar pensiero „ dell'osservanza del presente Bando, „ ed eseguire le sopraddette pene, in „ esso contenute, irremisibilmente „ contra i trasgressori, senza ecce„ zione di persona alcuna ". *Datum Neap. die 13. mensis Augusti 1610. El Conde de Lemos. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Vid. Montoya Proreg. Salazar Secret. Regist. in Bann. 3. fol. 2.*

Die 13. Aug. 1610. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XI.

Ludus prohibetur per totum Regnum; confirmatur per pr. seq.

Ancorchè per li nostri predecessori Vicerè in questo Regno sia proibito per Prammatiche, e Bandi, che non si tengano case di baratterie, e giuochi di carte, e dadi, e di qualsivoglia altra sorta di giuoco; tuttavolta Noi abbiamo ritrovato, che le dette Prammatiche, e Bandi sono andati in disuso, ed intendiamo, che indifferentemente, tanto in questa Fedelissima Città di Napoli, quanto in tutti gli altri luoghi del presente Regno si tengono le dette case di baratterie, e giuochi, ed in quelli vi vanno a giuocare persone di ogni sorta, e ne sono succedute inimicizie, furti, bestemmie, e rovine di case. Per il che volendo Noi ovviare a quest'inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ ordiniamo, e coman„ diamo, che niuna persona, *etiam* „ il Capitano della Guardia degli „ Alabardieri possa, nè debba tene„ re, o fare tenere le dette case di „ baratterie, e giuochi pubblicamen„ te, nè segretamente, di carte, da„ di, nè di qualsivoglia altra sorta „ di giuoco, nè affittarli, nè fargli „ affittare, così in questa predetta „ Città, come in tutto il predetto „ presente Regno, nè tampoco qual„ sivoglia persona, di qualunque sta„ to, e grado, e condizione si sia, „ tanto nobile, quanto ignobile, ci „ debba andare a giuocare, sotto pe„ na tanto a quelli, che li terran„ no, o faranno tenere, o affitte„ ranno dette case di baratteria, e „ giuochi, *ut supra*, quanto a quel„ li, che ci andranno a giuocare, di „ anni 10. di relegazione, se sarà no„ bile, e d'anni 10. di galea agl' „ ignobili; e se sarà donna d'anni „ tre d'esilio *extra Regnum*; e ciò „ non ostante qualsivoglia licenza, „ che tenessero dal Reggente della „ Gran Corte della Vicaria, o d'al„ tri, le quali col presente Bando „ s'intendano rivocate, ed annullate: „ ordinando, e comandando al Reg„ gente, e a' Giudici della Gran Cor„ te della Vicaria, Governatori, ed „ Uditori Provinciali, Capitani, As„ sessori, ed a quali si vogliano altri „ Ufficiali, così Regj, come di Ba„ roni, che debbano, ciascuno in sua „ giurisdizione tenere particolar pen„ siero dell'osservanza del presente „ Bando, e contra i trasgressori ese„ guire per le predette pene senza „ eccezione di persona alcuna: ordi„ nando ancora a' Capitani di Giusti„ zia di questa predetta Città, che „ sotto pena, a nostro arbitrio ri„ servata, debbano usare ogni squi„ sita diligenza per l'osservanza di „ questo nostro Bando, e carcerare „ i trasgressori di qualunque condi„ zione fossero, e portarli nelle car„ ceri di detta Gran Corte, acciocchè si possa contra di loro proce-

Poena relegationis, vel remigationis per decennium, vel exilii per triennium, vide pr. 7. 10. 12. 13.

„ dere

„ dere alle dette pene.

Ludus avellanarum, orbiculi, et sortium prohibetur.

2. Così ancora „ proibiamo espressamente, che in questa predetta „ Città di Napoli, non si giuochi „ alle nocelle, *seu* ballotte, nè al „ rotello, nè tampoco alle beneficiate; nè tali giuochi si debbano affittare, nè tenere, sotto pena a quelli, che li terranno, o affitteranno, „ quanto a quelli, che ci giuocheranno, di anni tre di relegazione, „ se sarà nobile, e di anni tre di „ galea all' ignobile; e ciò non ostante qualsivoglia licenza, che tenessero dal predetto Reggente della „ Gran Corte della Vicaria, o d'altri, le quali col presente Bando „ s' intendano rivocate, e loro ordiniamo espressamente, che non ne „ debbano concedere più di tali licenze, che tal' è nostra volontà ". *Datum Neap. in Regio Palatio die 25. mensis Januarii 1617. El Duque. Vidit Constantius Reg. Vid. Montalvus Reg. Vid. Lopez Proreg. Vid. Villab. Salazar Secret. In Bannorum 1. fol. 98.*

Sis

Respectu avellanarum fuit confirmata pr. 9. vide pr. 12. et 13.

Die 25. Jan. 1617. El Duque.

PRAMMATICA XII.

Prohibentur ludus, et domus baraptariae, cum confirmatione aliarum pragmaticarum. Idem erat statutum per prag. 7. 9. et 10.

ANcorchè ultimamente per due Bandi dell' Illustre Conte di Lemos emanati sotto i 13. d' Agosto 1610. a tempo era al governo di questo Regno, sia proibito sotto diverse pene il tenere in questa Fedelissima Città, e suoi Casali case di giuochi pubblicamente, e segretamente, di carte, dadi, e d'altra sorta di giuochi, e l'andare a giuocare nelle dette case; e così anche il giuocare, e tener giuochi di nocelle, *seu* tarrette in questa detta Fedelissima Città: avendo (giunti al governo di questo Regno) ritrovato molto disusati detti Bandi, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro* per lo quale „ confirmando detti Bandi emanati per detto Illustre Conte di Lemos in materia di giuochi " sotto detto dì 13. d' Agosto 1610. e quanto per detti Bandi fu ordinato, in quanto, al presente non contraddicano: „ ordiniamo, e comandiamo di nuovo, „ che di qua avanti, sotto le pene „ in detti menzionati Bandi, contenuti *respective*, niuna persona di „ qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca di contravvenire „ a' detti Bandi; e per osservanza di „ quelli, non debbano tener giuoco, „ nè in luogo pubblico, nè in casa particolare, nè ardisca niuno in quegli „ andare a giuocare contra la forma di „ detti Bandi; rivocando per lo presente, ed annullando tutte, e quali „ si vogliano licenze, che se ne trovassero forse date per lo Reggente della Gran Corte della Vicaría, „ ed ordinando al detto Reggente, „ ed a' Giudici di detta Gran Corte, „ che tengano particolar pensiero dell' „ osservanza di detto presente Bando, e procedano contro i trasgressori alle dette pene, ed a quanto „ per detti menzionati Bandi sta ordinato ". Ed acciocchè di questo non si possa allegare ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die 16. mensis Julii 1610. El Cardenal de Boria, y Velasco. Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vidit Ursinus Reg. Salazar Secretarius.*

9. sup.

Poena eadem, ut in pra. 12.

Concordat pr. 10. et ibi apostilla.

Die 16. Julii 1610. El Cardenal de Boria, y Velasco.

PRAMMATICA XIII.

ESsendo noi giunti al governo di questo Regno, abbiamo trovato, che la maggior parte de' nostri Predecessori per ovviare a' molti inconve-

Renovantur prag. ludorum; concordat pr. 10. hoc tit. et 32. § 3. de off. Mag. Justit. et

pr. 25. §. 37 de offic. et quae lis prohib.

venienti, che per ordinario nasceano dal permettere tutte sorte di giuochi, e case di baratterie, ne risultavano inimicizie, omicidj, furti, bestemmie, e la total rovina delle case, si risolsero di proibirle con diverse Prammatiche, come si vede dalla Prammatica fatta dall'Illustre quondam Duca d'Alcalà a' 15. di Gennajo 1568. per la quale fu ordinato, che niuna persona avesse avuto ardire di giuocare a credito a niuna sorti di giuoco, e coloro, che avessero giuocato, non avessero potuto prestare, nè dar danari a niuno di quelli, che avesse giuocato con esso, ancorchè avessero fatte polizze al Banco, o loro avessero dato pegno, e se avessero fatto il contrario, colui, che avesse perduto, o che avesse avuto danari nel modo predetto, non fosse stato tenuto a pagamento alcuno, nè si avesse potuto dire, che avesse mancato di parola, o di fede, o di cosa alcuna conveniente a Cavaliere, atteso che in detta Prammatica si dichiarava nulla qualsivoglia promessa, o fede data di pagar quello, che si fosse dato, o prestato, proibendo anche a tutti gli Ufficiali, e Tribunali, che non dovessero procedere, nè far procedere contra di quelli, che perdendo, o ricevendo danari prestati in giuoco, fossero stati convenuti da coloro, che gli avessero vinti, o prestati; con imponere pena a quelli, che pigliassero detti danari ad impresto, come di sopra, di esilio per un anno da questa Fedelissima Città, suo Territorio, e distretto, e da quel luogo, dove fuor di questa Fedelissima Città nell'altre parti del Regno avessero giuocato, e da' luoghi della loro abitazione, suo territorio, e distretto.

Ut supra pr. 1.

Poena exilii per annum.

Nell'anno poi 1572. a' 14. di Settembre per lo Reverendiss. Cardinale Granvela fu ordinato, che niuna persona avesse avuto ardire di giuocare in qualsivoglia casa, o luogo, in qualsivoglia sorta di giuoco, quantità, o altra cosa, che importasse più di ducati dieci di moneta corrente, fra lo spazio d'un giorno continuo d'ore 24. sotto pena a chi avesse guadagnata maggior quantità de' detti ducati dieci, di perdere l'azione di farseli pagare, non avendola esatta, e restituirla a chi l'avesse perduta, quando l'avesse esatta, dimandandola in giudizio fra otto giorni, e di pagare al Fisco due volte tanto, quanto gli avesse guadagnato, e non dimandandola fra gli otto giorni, colui che avea vinto, avesse pagato per pena al Fisco solamente la quantità guadagnata. E di più fu ordinato, che per evitare le frodi, se quella persona, che avesse perduto i predetti ducati dieci in un giorno con un giuocatore, fosse poi nel medesimo giorno andata a giuocare in un'altro luogo con altra persona, ignorante della prima perdita, fosse incorsa nella pena di relegazione per un anno, e di pagar per pena pecuniaria due volte tanto di quello, che avesse perduto in quel medesimo giorno con tutte le persone, con le quali avesse giuocato, e nelle medesime pene fossero incorse tutte quelle persone, che avessero fatto alcuno atto per fraudare la disposizione della detta Prammatica. E per un'altra Prammatica del medesimo Reverendissimo Cardinale Granvela a' 14. di Gennajo 1574. fu ordinata l'osservanza della detta Prammatica dell'Illustre Duca d'Alcalà, sotto le pene d'esilio, in quella espresse, ed altra pena corporale maggiore, da lui arbitranda. Appresso poi per l'Illustre Marchese di Mondesciar per un'altra Prammatica dell'ultimo di Set-

Ut supra pr. 2.

Poena dupli, et lucri.

Poena relegationis per annum, et dupli.

Ut supra pr. 4.

Poena exilii, corp. arbitranda.

Ut supra pr. 5. Settembre 1575. fu provvisto, che niuna persona potesse tenere case di giuochi pubblica, nè segreta, di carte, dadi, nè d'altra qualsivoglia sorta, e che niuno fosse andato a giuocare nelle dette case in questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Casali; sotto pena a' padroni, che fossero stati nelle dette case, ed avessero tenuto, e permesso detti giuochi, di tre anni di galea essendo ignobili, e di tre anni di relegazione essendo nobili; e se fossero state donne, di tre anni d'esilio da questa Città, Territorio, e distretto, e che le tavole, sedie, carte, dadi; ed altri istrumenti, sopra i quali si fosse giuocato, si fossero bruciati avanti la porta della medesima casa, pubblicando con una trombetta, che si bruciavano, perchè si tenea casa di baratteria, oltra la pena pecuniaria; spettante a' padroni della gabella delle dette baratterie. E per lo medesimo Illustre Marchese di Mondesciar a' 27. di Settembre 1576. per Bando fu comandata l'osservanza della detta Prammatica, sotto le medesime pene in quella contenute, ed altre maggiori, a suo arbitrio riservate: e furono rivocate, ed annullate le licenze di tener casa di giuoco, concedute dal Reggente della Vicaria in quel tempo: ed ordinato al Reggente presente, e futuri, che non avessero in modo alcuno concedute simili licenze, e concedendole, fossero nulle, ed invalide, e niuno se ne avesse potuto servire; e servendosene, fosse incorso nelle dette pene. Giunto poi in questo governo l'Illustre Commendator Maggiore di Castiglia fu a' 17. di Dicembre 1579. fatto Bando con la precalendazione di tutte le dette Prammatiche, ed ordinato, che si fossero *ad unguem* osservate da tutti, non eccettuandone persona alcuna, *etiam*, che fossero Ufficiali, o Stipendiarj, e provvisto di più, per quel che tocca alle case di giuochi, che, per evitare, che non si possano scusare, con negare, che in quelle si giuoca, mentre si tengono serrate; quando per gli Ufficiali, e Ministri di Giustizia si fanno aprire per far le diligenze, le persone, che ci stanno, si fanno trovare, che non giuocano, questa scusa non si ammetta; ma sempre che gli Ufficiali, e Ministri, o Ministri, o Esecutori di Giustizia andranno in casa d'alcuno, ch'è stato solito tener casa di giuochi, e baratterie, o che abbia fama di tenerla, ancorchè si trovasse serrata, ed aprendosi poi le porte si trovassero dentro persone forestiere, che non abitano in essa, le quali verisimilmente non possono essere andate in detta casa, se non per giuocare, si abbiano per convinti, tanto il padrone della casa, quanto detti forestieri, che vi si trovassero, e si puniscano come se attualmente si trovassero giuocando, delle medesime pene contenute nella detta Prammatica dell'ultimo di Settembre 1575. ed altre maggiori, a suo arbitrio; con aggiunger di più, che se tre persone deponessero, ancorchè per atti diversi, e singolari, che si fosse giuocato in alcuna casa, e tenuto baratteria, o si giuocasse, o tenesse baratteria, facessero vera, e pienissima pruova, e si possa procedere alla esecuzione delle dette pene, tanto contra i padroni, quanto contra coloro, che per le suddette deposizioni constasse, che ci avessero giuocato, come se fossero stati trovati in atto di giuocare; Proibendo anche in ogni parte, e luogo, *etiam* nel corpo di guardia de' Soldati, e Fanterie Spagnuole, e case de' loro Capitani, il giuoco di dadi, sotto le medesime pene

Poena triremis, & relegationis per triennium.

Poena combustionis ultra pecuniarium.

Ut supra pr. 7. §. 1.

Poen. ead.

Poen. ead.

pene, contenute nella detta Prammatica dell' ultimo di Settembre 1575. con espressa proibizione, che in questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, non si possano da niuna persona vendere, nè lavorare dadi, sotto pena di tre anni di galea, e di esserle brugiati tutt' i dadi, che tenesse in sua bottega, o in altro luogo. Il qual Bando poi a' 19. di Gennajo 1580. fu dal medesimo Illust. Commendatore Maggiore ampliato, e disteso in tutto il presente Regno, e successivamente tutt' i precalendati Bandi, e Prammatiche furono confermate *de verbo ad verbum* dall' Ill. Conte di Miranda a' 24 di Marzo 1597. dall' Illust. Conte di Lemos a' 12. d' Ottobre 1599. e dall' Illust. Conte di Venavente a' 16. d' Aprile 1603. E perchè siamo informati, che dette Prammatiche, e Bandi non sono in modo alcuno al presente osservati, anzi in dispregio di quelli si sono date licenze da' Reggenti di Vicaria, che *pro tempore* sono stati, dal che ne sono risultati grandissimi inconvenienti in danno del pubblico. Per tanto *etiam* per esecuzione della Real Carta di Sua Maestà, volendo al tutto rimediare, ci è paruto con voto del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ vogliamo, „ ed ordiniamo, che *citra praejudicium* delle pene incorse da' contravvegnenti alle dette Prammatiche, „ e Bandi, e ciascuno d' essi da oggi avanti tutte quelle si debbano „ inviolabilmente osservare, sotto le „ pene, in ciascuna espresse, da esigersi irremisibilmente: e che nè „ il Reggente della Vicaria, nè altra qualsivoglia persona possa dar „ licenza, nè innovar cosa alcuna „ contra la forma de' detti Bandi, e „ Prammatiche, e dandole, sieno „ nulle, ed invalide, come per la „ presente l' annulliamo: ed i trasgressori s' intendano incorsi nelle „ dette pene, non ostante, che tenessero dette licenze". Però „ vogliamo, che per osservanza del „ Bando, emanato per la Regia Camera a' 21. d' Agosto 1612. si possa giuocare a' giuochi di carte dichiarati in detto Bando, che sono, cioè Picchetto, tarocchi, venti figure, gilè, sbracare, sciabechiello, scartare nove carte, a trionfo due per due, malcontento, „ trapolare, alla gabella, a primiera „ ordinaria, a primiera scoverta, „ *seu* mammaria, e a runfo, e non „ altri giuochi; conforme al detto „ Bando; con che per detti giuochi „ permessi non si possa tener casa „ pubblica, nè esigere cotto, o altra „ cosa, *etiam* sotto colore di prezzo „ di carte, o d' altra invenzione, „ sotto le dette pene, contenute in „ dette Prammatiche, e Bandi, dichiarando, che quanto alla pena „ pecuniaria di once 25. per ciascuno da esigersi tanto contra quelli, „ che tenessero dette case, o facessero detta esazione, quanto contra „ quelli, che giuocassero, oltre l' altre pene, *ut supra*, si divida, cioè „ once quattro a' padroni della gabella, once quattro a' Capitani, o „ altri Ministri di Giustizia, che li „ pigliassero, e le restanti once diciassette la metà al Regio Fisco, „ e l' altra metà al Reggente della „ Vicaria", ed affinchè sia noto a tutti, ordiniamo, che la presente si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e nell' altre Città, Terre, e luoghi di tutto il presente Regno, e si affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die* 4. *Junii* 1631. *El Conde de*

Ut supra pr. 7. §. 9.

Ut supra pr. 7.

Poen. ead.

Ludi permissi.

Distributio poenae.

Die 4. Junii 1631.

El Conde de Monterey. *de Monterey. Vid. Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secret. In Pragmaticarum primo fol. 68.*

Post publicatam praedictam Pragmaticam inter ludos permissos faerunt additi alii per infrascriptum Decretum Regiae Camerae Summariae, praecedente relatione Collaterali Consilio, *videlicet. Die 8. mensis Augusti 1631. Neap. in Collaterali, et 11. dicti in Regia Camera.* Super nonnullis instantiis factis per Magnificum Carolum Salernum Arrendatorem Regii Arrendamenti chartarum ludi, petentem renovationem Bannorum, alias per Regiam Cameram emanatorum ad instantiam praedecessorum Arrendatorum, etiam vigore ordinum S. E. et Collateralis Consilii circa permissionem ludendi libere, et absque impedimento ad ludos chartarum permissos, et declaratos per Decretum Regiae Camerae anni 1585. pro manutentione dicti Arrendamenti cum additione aliorum ludorum introductorum, et inventorum post dictum Decretum anni 1595. qui non includuntur in Pragmatica noviter edita, per S. E. circa prohibitionem, ludorum prohibitorum, et baraptariarum, prout in actis, etc.

Decretum Regiae Camerae. Die 8. Aug. 1631. In pragm. 6. hoc tit.

Facta relatione per Regiam Cameram Summariae S. E. in Regio Collaterali Consilio assistentibus Illustribus, et Circumspectis DD. Regentibus Regiam Cancellariam, referente Mag. Viro U. J. D. Matthia Casanate Praesidente dictae R. C. et Commissario arredamenti praedicti, audito Magnif. U. J. D. Jo: Camillo Cacace Fisci Patrono dictae Regiae Camerae S.E. mandavit, quod renoventur solita banna, alias expedita *pro permissione ludorum permissorum contentorum in Decreto lato per Regiam Cameram anno 1585. cum additione aliorum infrascriptorum ludorum*, videlicet. Il giuoco dell' Ombre, Carrottuso, *etiam* a mano a mano con „ 12. o 15. carte, Primiera smammaria, con la traversa, *seu* scommessa del quindici, punto, e pareglia, „ Primiera buona a quanto inviti, „ Primiera buona vada, vada tutti, „ detta alla Romana, tre sette con „ 11. carte, tre sette scoverto a quattro montoni", *qui ludi quo supra modo declarari permissi, prout alii contenti in Decreto praedicti anni 1585. et lusores in eis ludendo non incurrant, nec incurrere habeant ad aliquam poenam, vigore dictae novellae Pragmaticae.* Hoc suum, etc. Vidit Casan. Vidit Fiscus, consensu Bolinus Secret. Sabato de Helia.

Ludi permissi de novo additi. Confirmatur per pr. 14. Die 8. Aug. 1631.

PRAMMATICA XIV.

Essendoci per parte di Giuseppe Volpicella fatto intendere, qualmente i giorni passati ha arrendato la gabella delle Carte di giuocare per anni cinque, a ragione di ducati undici mila seicento venti l'anno con tutt' i privilegj, prerogative, decreti, e bandi, conforme l'hanno tenuta i suoi Predecessori; comparve perciò nella Regia Camera della Sommaria, e fece istanza per la rinnovazione de' Regj Bandi, emanati in detta materia nell'anno 1631. per la Regia Camera, d'ordine dell' Eccellenza di quel tempo, e del Regio Collateral Consiglio, co' quali stava ordinato, e dichiarato, che si avesse potuto liberamente giuocare ne' giuochi permessi in virtù de' Decreti interposti per l'istessa Regia Camera nell'anno 1581. e 1631. precedente deliberazione, ed ordine del detto Reg. Collaterale a sua relazione: e ciò per mantenimento dell' Arrendamento predetto, per la quale Regia

Renovantur Prag. lusorum. Sup. prag. 13.

Camera a' 7. del passato mese di Luglio a relazione del Magnifico Presidente Ganaverro è stato interposto Decreto, che detti Bandi si rinnovassero, supplicandoci, che fossimo serviti ordinare, che si fossero di nuovo impressi, e pubblicati i Bandi predetti, i quali per noi riconosciuti, ed intesa la relazione *oretenus* per ordine nostro fattaci nel Regio Collateral Consiglio per l' infrascritto Illust. Reggente Ferrante Brancia, Duca di Belvedere, del Consiglio Collateral di Sua Maestà, ci è paruto in conformità de' Decreti, e Bandi predetti, fare il presente Bando da pubblicarsi tanto in questa Magnifica Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, quanto in tutte le altre Terre, e luoghi del presente Regno, per li quali „ ordiniamo, ed espressamen- „ te comandiamo al Reggente, e a' „ Giudici della Gran Corte della Vi- „ caria, a' Capitani di guardia di „ questa predetta Fedelissima Città, „ loro Caporali, e Soldati, ed agli „ altri Ministri di guardia, *et si-* „ *gnanter* agli Affittatori delle pene „ de' giuochi proibiti, e Baratterie, „ e loro Officiali, e persone quali si „ vogliano, *necnon* a' Governatori, ed „ Uditori Provinciali, Capitani, ed „ Assessori, così Regj, come de' Ba- „ roni del detto presente Regno, ed „ altri quali si vogliano Officiali, „ persone, e ministri d'esso, e cia- „ scuno di loro *in solidum*, presenti, „ e futuri, che non debbano in mo- „ do alcuno impedire, molestare, „ nè perturbare le persone, e conver- „ sazioni di gente, che giuocheran- „ no, e facessero giuocare agl' infra- „ scritti giuochi di carte permessi, e „ contenuti ne' Decreti, e Bandi pre- „ detti, *videlicet*. Pichetto, Taroc- „ chi, Gilè, Sbracare, Ventifigure, „ Sciavichello, Malcontento, alla Ga- „ bella, Trapolare, Triunfo, due per „ due, nove Carte, Primiera ordi- „ naria, Primiera scoverta, *seu* Som- „ maria con la traversa, *seu* scom- „ messa del quindici, punto, e pa- „ reglia, Runfo a sei, Ombre, Car- „ rettuso, *etiam* a mano a mano con „ dodici, o quindici carte, a Pri- „ miera buona, a quanto inviti, Pri- „ miera vada, vada tutti, detta alla „ Romana, tre sette con undici, o „ o tre sette scoverto a quattro mon- „ toni, permettendovi, e facendovi „ permettere, che a' sopra dichiarati „ giuochi si possa liberamente, e sen- „ za impedimento, nè contraddizio- „ ne alcuna, giuocare in ogni luo- „ go, e parte, così nelle case, „ come nelle Piazze di questa pre- „ detta Fedelissima Città di Napo- „ li, suoi Borghi, e Casali di- „ stretti, e di tutte l'altre Città, „ Terre, Casali, e luoghi del pre- „ sente Regno, ed in più Tavole, „ e partite, non ostante qualsivoglia „ Prammatica, e Bandi per noi, e „ nostri Predecessori emanati in con- „ trario; acciocchè detto Arrenda- „ mento non si venga a dismettere „ in danno del Real Patrimonio, es- „ sendo questi giuochi di piacere, e „ ricreazione di genti, con' che in „ essi non si esiga cotto, *etiam* sot- „ to colore di prezzo di carte, sot- „ to le pene nelle dette Regie Pram- „ matiche contenute, e non si faccia „ il contrario ". *Dat. Neap. die 26. Aug. 1638. El Duque de Medina de las Torres, Principe de Stigliano, y Duque de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Casanate Reg. Barillis Secret.*

Ludi, qui permittuntur, numerantur. Vide prag. 6. et 33.

Hodie per banna noviss. penes Actuarium Arrendamenti ludorum, sunt prohibiti ludi chartarum, vulgo a Carretta, quaranta, ogni altro di parata, primiera di qualsivoglia sorta, goffo, o sbracare, ludi, sub poena duc. 100. et alia ad arbitrium S. E. etiam quoad dominos domorum, et lusus ludorum non prohibitorum permittitur in una mensa tantum.

Die 26. Aug. 1638. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XV.

CAROLO VII. Rege.

ESsendosi considerato nel Regio Collateral Conseglio il pregiudi-

Prohibitus fuit ludus extractionis faciendae in Seminariis Civitatum Januae, Mediolani, et Taurinorum sub poenis in eadem pragm. contentis.

dizio grande, che apporta in questa Fedelissima Città, e Regno il Gioco dell'Estrazione per li Seminarij di Genua, Milano, e Torino, con matura riflessione di tutto è remasta servita sua Eccellenza, ordinare a questa Gran Corte, anche per esecuzione di altri ordini dati per l'istesso Collaterale, che se publichi il presente Banno, e se invigili per l'osservanza di esso: Che però ordinamo, e comandamo à tutte, e qualsivogliano persone di qualunque stato, grado, e conditione si siano, che non attreviscano, ne presumano in modo alcuno da hoggi avanti, di prender gioco, nè giocare, ò far giocare anco per supposta persona in questa Fidelissima Città, e Regno per li Seminarj predetti di Genua, Milano, e Torino, ne à quelli rimettere, ò far rimettere per causa di detti giochi qualsivoglia summa di denaro per l'estrazione, che si fanno ne sudetti Seminarij sotto pene di docati due mila, et altre pene corporali dechiarande dalla prefata Eccellenza, a rispetto de principali, per conto de quali pigliaranno per detto gioco. Et à rispetto delli Postieri, seu prenditori, che pigliano per conto di altri, e similmente delli Giocatori, che giocano in detto gioco, alla pena di tre anni di galera all'ignobili, e di altrettanto di relegazione alli Nobili. E parimente sotto la pena di docati mille si ordina à tutti li Mercanti, e Negotianti di questa prescripta Città, e Regno, et ogni altra persona, che fusse, che non debbiano mandare con loro lettere li numeri, e nomi de giochi sudetti in detti Seminarij, ne dare denaro alcuno per detto effetto. Et anco sotto l'istessa pena di galera enunciata di sopra ordinamo, e comandamo à tutti li Stampatori di questa medema Città, e Regno, che non debbiano stampare le liste, che forse venissero in questa predetta Città, e Regno con li nomi, e numeri de giochi delli sudetti Seminarij di Genua, Milano, e Torino sotto l'impresa di detti Seminarij, et richiesta di qualsivoglia persona; promettendosi alli Prenditori, seu Postieri, che hanno ricevuto in nome di altri, denari, e fatto bollettini per detto gioco, l'impunità delle pene incorse sino alla publicazione del presente Banno; conche debbiano presentarsi avanti lo spettabile Signor Regente di detta Gran Corte frà il termine di giorni diece dopo la publicazione di esso Banno, *omni tempore valituro* con esibire li bollettini, e liste per detto gioco, che se ritrovano in loro potere, e dichiarare per conto di chi hanno preso per detto gioco, e le loro deposizioni restino, e faccino prova non ostante il difetto di essere incorsi nelle pene antecedentemente comminate; E passato il predetto termine di giorni diece, e non essendosi presentati, e fatto le loro deposizioni restino compresi nelle pene stabilite nel presente Banno; promettendosi alli denuncianti la sesta parte di quello pervenirà dalle sudette pene per la controvenzione di esso Banno, ordinandomo, e comandandomo alli Capitani di giustizia, e Scrivani Fiscali di detta G. C. della Vicaria, che debbiano attentamente invigilare per la puntuale osservanza di detto Banno: sotto pena di sospenzione di loro Officij; Et acciò venghi in notizia di tutti, e non si possi allegar causa d'ignoranza, ordinamo che si publichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Nap.* 14. *Settembre* 1707. IL DVCA DELL'ACERENZA REG. *D. Giuseppe Maria Andreassi*. *D. Giuseppe* Ca-

Tribuitur privilegium probationibus.

Die 14. Sept. 1707. Il Duca dell'Acerenza Regente.

Cavalieri . D. Ottavio Gaeta . D. Domenico Castello . D. Francisco del Tufo. Vidit de Tufo pro Fisco . Gervasi Segret. Petrus Pollius Reg. Fisci M. C. V. Sollic. Pubblicata a dì 14. di Settembre 1707.

PRAMMATICA XVI.

Prohibetur ludus extractionis faciendae in Seminariis Civitatum Januae, Mediolani, et Taurinorum sub poenis in ead. Prag. contentis.

BEnchè si sia proibito il giuoco dell' estrazione per li Seminarj di Genova, Milano, e Turino, non si è ricavato il fine, che si desiderava per la malizia degli uomini con tanto disservizio di Dio, e del Pubblico, con la quale s' ingegnano di farlo, considerando, che difficilmente si possa venire ad aver prova, che basti per condennare alla pena stabilita ne' Bandi a questo effetto da tempo in tempo emanati; per il che essendosi considerato da Noi quanto convenga, che affatto si estingua tale introduzione, cagionando mali gravi, e che per evitarli non si è curato la Regia Corte della convenienza, che se ne ricavava per l' affitto di detto giuoco: ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore valituro*; con il quale s' ordina, e comanda, che nessuna persona di qualsisia stato, grado, e condizione, che sia, ardisca, nè presuma in modo alcuno da oggi avanti di prendere al giuoco, nè giuocare, o far giuocare, anche per supposta persona, in questa Fedelissima Città, e Regno per l' estrazione, che si fa ne' Seminarj suddetti di Genova, Milano, e Turino, nè per quelli rimettere, nè far rimettere qualsisia somma di danaro per l' estrazione di detti Seminarj sotto pena di ducati tre mila, e cinque anni di galea, se saranno persone ignobili, o altrettante di relazione, se saranno nobili; a rispetto però de' Principali, per conto de' quali si piglierà in detto giuoco, oltre la perdita del danaro, che si troverà aver ricevuto per lo medesimo: e a rispetto de' Postieri, che ricevono, e prendono per conto d' altri di detto giuoco, alla pena di cinque anni di galea, e ducati trecento, oltre le quantità, che si troverà aver ricevuto per detto giuoco da applicarsi al Regio Fisco; ed in quanto a' giuocatori, alla pena d' anni tre di galea, se sia ignobile, e altrettanta di relegazione, se sia nobile, e di ducati cento, oltre il denaro, che per detta causa avessero guadagnato, e similmente si ordina, che nessuno mercatante, o negoziante in questa Fedelissima Città, e Regno, o altra persona, che fosse di qualsisia stato, grado, e condizione, possa mandare con loro liste i numeri, e nomi per detto giuoco in detti Seminarj, nè anche danaro alcuno per detto effetto sotto pena di ducati due mila da esigersi per ogni volta, che si consterà avere contravvenuto al presente Bando; come ancora s' ordina, che nessuno Stampatore in questa Fedelissima Città, e Regno possa stampare le note, che forse venissero co' nomi, e numeri delle persone descritti in detti Seminarj di Genova, Milano, e Turino, sotto l' imprese de' medesimi, a richiesta anche di qualsisia persona, sotto pena d' anni tre di galea.

Tribuitur privilegium probationibus.

Ed acciò possano castigarsi i contravvegnenti colle pene stabilite nel presente Bando, ed esser di esempio agli altri per rimoverli da tale inclinazione, si è determinato privilegiare in quello sia ragionevole le prove, che possono concorrere per poter eseguire le pene suddette: perciò si ordina, che contra i Principali, in

in nome di chi si prende in detto giuoco, sieno prove convenienti le deposizioni di tre giuocatori con la fama di riceversi da' Postieri per loro conto, o pure di due Postieri co' bollettini, che si esibiscono da' Giuocatori, o Postieri medesimi riconosciuti dagl' istessi, benchè i detti Giuocatori, e Postieri sieno incorsi nelle pene stabilite; ed in mancanza di questa prova concorrendovi altra prova indiziaria, se ne debba dalla Gran Corte della Vicaria far relazione a Noi nel Regio Collateral Consiglio, per ricevere gli ordini convenienti, e contra i Postieri, che pigliano per se, o per altri bastino per pruova conveniente le deposizioni di tre Giuocatori, anche singolari co' bollettini, che avessero ricevuti, benchè in testa d'altri, non ostante sieno incorsi nelle pene contenute nel Bando suddetto; promettendo l' impunità delle pene incorse sino alla pubblicazione del presente Bando a' Postieri, o prenditori, che hanno ricevuto per detto gioco, con che debbano presentarsi avanti il Sign. Reggente della Vicaria fra giorni dieci dopo la pubblicazione del presente Bando, con esibire i bollettini, e le liste di detto giuoco, che si ritrovano in loro potere, e dichiarare le persone, da chi, e per conto di chi hanno preso, e le loro deposizioni facciano prova, non ostante sieno incorsi nelle pene antecedentemente comminate, e passato detto termine, e non essendosi presentati a fare le loro deposizioni, secondo si è dichiarato di sopra, restino compresi nel presente Bando, promettendosi a' denuncianti la sesta parte di quello perverrà a beneficio del Regio Fisco per le pene stabilite nel presente Bando.

E per maggiormente potersi avere la notizia de' trasgressori, si ordina a tutt' i Capitani di Giustizia, e Scrivani di Vicaria, che invigilino per l' osservanza di detto Bando, ed avendo notizia de' principali Postieri, o Giuocatori, debbano denunciargli al detto Signor Reggente, e non facendo detta denuncia restino privi del loro officio con l' inabilitazione in perpetuo di poterlo esercitare, oltre altre pene a nostro arbitrio, e se saranno partecipi, ed intelligenti co' medesimi incorrono nell' istesse pene stabilite nel presente Bando con l' istesso privilegio delle prove, come si è determinato contra i medesimi.

Ed acciò si possa nell' occasione delle inquisizioni, che accaderanno procedere con tutta sollecitudine, si ordina alla Gran Corte della Vicaria, che ne' casi espressi nel presente Bando proceda a quanto sarà di giustizia, come da Noi delegata.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in qualsisia Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la debita relazione ritorni da Noi. *Datum Neapoli die 30. mensis Martii 1711. El Conde Carlos Borromeo. Vid. Gascon Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Argento Reg. Vid. Biscardus Reg. Vid. Rosa Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Mastellonus. Banno, ut supra.* Die 30. Martii 1711. El Conde Carlos Borromeo.

PRAMMATICA XVII.

CAROLVS Rex.

LA perniciosa introduzione delle umane frodi solite commettersi ne' giuochi, siccome ha partorito in essi, e quindi nel Pubblico, continui danni, e sconcerti, che in varie, spessissime volte si sono veduti, ed intesi, così ha chiamata la nostra

stra mente ad abolirne il pessimo, e cattivo costume. Convenendo dunque di reprimere l'audacia, e nera malizia de' Giuocatori, e nel medesimo tempo impedire il corso delle cennate frodi. Abbiamo perciò stimato di fare la presente Prammatica Sanzione, *omni tempore valitura*; ed ordinare, e stabilire per modo di legge generale, siccome colla presente ordiniamo, e stabiliamo generalmente, e per ogni futuro tempo l'osservanza de' seguenti Capi, colla comminazione di pene in essi contenute, cioè:

Nemo ad Ludum admittatur, nisi pecunia numerata. Quod acrius in filiis familias servandum est. Filii familias a publicis ludis arceantur.

Che da oggi in avanti non s'ammetta persona alcuna di qualunque condizione ella si fosse, a giuocare in credenza, nè sopra pegni, nè per somma grande, nè per somma piccola, e specialmente i figli di famiglia. Ed ordiniamo, e comandiamo, che la pratica, e stile tenuto dal passato Uditor General dell' Esercito di proibire a' detti figli di famiglia (ad istanza de' loro Padri) di giuocare ne' giuochi pubblici, in qualunque maniera, e per qualunque somma, resti stabilita per legge generale, ed inviolabile osservanza, acciocchè si continui tal pratica, e stile.

Tabernae lusoriae *a dadi* locis descriptis assignantur.

Che le case de' giuochi de' dadi, restino ridotte alle seguenti: cioè, Porta Capuana, Porta di S. Gennaro, S. Lorenzo, la Sciuscella, la Carità; Camorra avanti Palazzo, Porto, e Mercato, e queste solamente sieno aperte per uso di detti giuochi de' dadi, e tutte l'altre, che di presente ci sono, cioè Vicaria, Giardino degl' Incurabili, Fontana de' Serpi, Sghizzo, Barracca al largo del Castello, Piazza Francese, Loggia, Carmine, e Quartieri Spagnuoli, affatto si dismettano, senza che mai in avvenire si faccia d'esse più uso pe' giuochi de' dadi.

Tabernae lusoriae *a carte* locis descriptis assignantur.

Che le case de' giuochi di carte restino minorate, e ridotte nelle sole seguenti, cioè Babilonia, Sghizzitiello, Porta Reale, Giardino delle Colonne, Porta Capuana, e Giardino di S. Cosimo, e che si dismettano l'altre due, che di presente ci sono, cioè quella chiamata di Cagnamanes, e l'altra di Fontana Medina, rimettendo alla discretezza, e prudenza dell' Uditor Generale dell' Esercito il dare altre licenze per li giuochi proibiti di carte alle case private, così per lo numero di dette case, com'anche per la qualità delle persone oneste, e circospette.

Tabernae lusoriae pateant ad mediam usque noctem. Nobilibus relegatio; ceteris fustigatio, et ad opus publicum addictio comminatur.

Quali sopraddette case pubbliche de' giuochi de' dadi, e carte, non si tengono aperte, se non fino alla mezza notte, oltre alla quale non si possa in esse giuocare, sotto pena a' nobili d'anni tre di Presidio, ad agl' ignobili della frusta ed anni tre di galea, e che le dette pene non si rimettano, transigano, o permutino, neppure in visita.

Qui ludi in tabernis pubblicis, privatisque locis interdicantur.

Che per evitare ogni altro male maggiore, che s'inferisce alla pubblica fede per mezzo delle frodi ne' giuochi; Ordiniamo, e comandiamo, restino affatto aboliti, e dismessi tutt' i seguenti giuochi, senza che in avvenire ve ne sia memoria alcuna, e sono cioè lo Rotiello, *seu* Bianchetto, la Torretta fatta a caracò, per cui si fa calare una palla a sei figure, le Cocciolelle, *seu* tabacchiere, sotto le quali vi si pone un bottone, la Farinola a sei numeri, che cala per un canale a modo di stivale, il numero settantadue con dodici Farinole, le Tavolette di carte da giuocare, dette i Tavolilli, che si tengono in mezzo delle strade, ed in ogni altro luogo, le Case di baratterie, nelle quali per lo giuoco della Bassetta s'esige la metà della posta, quando la carta esce apparata, il

il Libro, la Corriola, la Schena, l'Imbuto con pallotte, la Pupa, *seu* Pupata, Rotelli col trucco, e di ogn' altra sorta, la Fossa con otto palle d'avorio, il Cataletto, la Cassettina, il Giuoco detto tocco dell'Uova, che s'esercita la Pasqua di Resurrezione, o in ogni altro tempo, ed il giuoco de' dadi, chiamato di passadieci. Quali soprannominati giuochi non possano, nè debbano permettersi, nè pure con alcuna licenza dell'Uditor Generale, di qualunque Ministro Regio, o di altro qualunque Magistrato, lor togliendo a tal effetto la potestà di poterli permettere, o tollerare, ed in caso si ritrovasse persona di qualunque condizione si sia, che li giuocasse, o desse la comodità di giuocargli, o che fosse intelligente delle frodi ne' giuochi permessi con licenza, incorrano i nobili nella pena d'anni tre di presidio, e gl'ignobili della frusta, e tre anni di galea, senza che le pene suddette si rimettano, transigano, o permutino, neppure in visita, ed oltre le predette pene corporali, incorrano similmente nella pena pecuniaria, cioè i nobili nella pena di ducati dugento, e gl'ignobile di ducati venti da esigersi irremisibilmente. Qual somma pecuniaria si dia a quei denuncianti, che faranno trovare i delinquenti infraganti, e questo ad oggetto di potersi più facilmente avere le notizie, e le pruove delle controvvenzioni, l'esecuzione delle quali pene, per la di loro inviolabile osservanza, resti a carico dell'Uditor Generale dell'Esercito.

Ii, apud quos lusum esse dicetur, quos *Tavolaggieri* dicimus, falsas tesseras, *dadi*, vel *aleas* finxerint, fecerint, quominus dolo malo alicui

Che a Tavolaggieri Padroni di case di giuochi permessi con licenza, loro aderenti, intelligenti, ovvero fabbricanti dadi falsi, o adulterati in qualunque modo, ed a' giuocatori, che con quelli giuocassero, resti stabilita la pena, a' nobili d'anni dieci di presidio, ed agl'ignobili d'anni dieci di galea, collo stesso stabilimento di non potersi le pene predette rimettere, aggraziare, transigere, nè permutare, neppure in visita, e resti parimente a carico dell'Uditor Generale la di loro impreteribile esecuzione.

surripiatur, nobiles relegentur, caeteri ad opus triremium per decennium mancipentur.

Iidem *Tavolaggieri* lusoribus mutuam pecuniam non dent.

Che ne i Tavolaggieri, nè i Padroni delle case de' giuochi di carte, e dadi, nè altre persone, o giuocatori in dette case sistenti, prestino danaro alcuno a' giuocatori nell'atto di giuocare, ed in caso, che da' prenominati si prestasse danaro, sieno tenuti gl'istessi tavolaggieri, e padroni di case denunciarlo (sempre, e quando n'avranno la scienza, o vedranno prestare il danaro) e mancando all'esecuzione del presente nostro ordine, e stabilimento, si puniscano ad arbitrio del Giudice, cioè dell'Uditor Generale dell'Esercito.

Tesserae ab eo dentur, apud quem ludetur; privatis tesseris nemo utatur.

Che nel giuoco de' dadi, tutt'i giuocatori, che giuocano insieme giuochino collo stesso pajo di dadi, che si debba cacciare dal tavolaggiere, e non già da' giuocatori, con espressa proibizione a' giuocatori nell'atto di giuocare, di cacciar dadi, e tenerli sopra delle loro persone; e che i due, tre, o più giuocatori, che giuocano insieme, non giuochino con dadi differenti, cioè un giuocatore con un pajo, ed un altro giuocatore con un altro pajo de' dadi, ma che cogl'istessi dadi, co' quali giuoca l'uno, debba giuocare l'altro compagno avversario, e questo ad oggetto di eguagliare la sorte, in modo che amendue i Giuocatori stiano egualmente al bene, ed al male, cioè vincita, e perdita.

In tabernis novi lusus, nisi concedente Principe, non inducantur.

Che nelle Case de' giuochi pubblici di dadi, e carte, non s'introduca nessuna nuova sorta di giuochi, senza nostro ordine, ed espressa licen-

za,

za, senza de' quali, così i Giuocatori, Padroni di case di giuochi, di qualunque condizione si sieno, Tavolaggieri, ed ogni altro, che contravvenisse, soggiacciano alle pene di sopra stabilite, cioè i Nobili di anni tre di presidio, e gl' Ignobili della frusta, e di tre anni di galea.

Alea obsignabitur, mancipe addicto.

Destiniamo finalmente una persona col carico di suggellare uno per uno i mazzi di carte, e poi ciascheduna balletta di carte, nella quale stiano rinchiusi dieci di detti mazzi di carte, parimente suggellati, e che così suggellati detti mazzi di carte si caccino nelle tavole de' giuochi di carte, nelle case così pubbliche, come private a vista di tutt' i Giuocatori, per evitare maggiormente le frodi, ed in caso, che la nominata persona delinquesse in detto suo officio, incorra nella pena dello sfratto dal Regno per anni dieci, qual pena non se gli rimetta, aggrazi, nè commuti, nè pure in Visita.

Ed affinchè il presente stabilimento, e determinazione venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza; Vogliamo, che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, incaricando a' Presidi, Udienze Provinciali, ed ogni altro a chi spetta, l' inviolabile esecuzione di quanto in essa Prammatica si contiene, quale colle debite relate ritorni a Noi; Ed in fede di ciò sarà la medesima da Noi firmata, suggellata col suggello delle nostre Reali Armi, e roborata dall' infrascritto nostro Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 4. *mensis Septembris* 1735. YO EL REY. *Joseph Joachin de Montealegre. Vidit Ulloa Praes. S. C. Dominus Rex mandavit mihi D. Cajetano-Maria Brancone a Secretis*. Pubblicata a' 13. Settembre 1735.

Die 4. Sept. 1735.

PRAMMATICA XVIII.

Idem Rex. Ludi, de quibus in praeteritis sanctionibus actum est, interdicuntur.

IL detestabile vizio del giuoco in qualunque, ben ordinato Governo, si è sempre riputato per fonte inesausto della maggior parte di que' mali, onde neppure i privati interessi, che l' umana società vien turbata. Coloro, che van perduti dietro passione sì malvaggia, sono fieri inimici di loro stessi; sono ingiusti verso gli altri; e giungono alcune volte a portare la loro empietà, anche contra le cose più inviolabili, e sacre. Le mendicità più abbiette, le frodi, la perdita dell' onore, gli scandali, i furti, gli omicidj, e tutto ciò che può suggerirsi da insaziabile avidità di reo guadagno, sono allo spesso seguele di passione sì violenta.

Con veduta cognizione sonosi perciò armate le leggi per arrestarne il corso. L' Antica Romana Civil Ragione; con varj stabilimenti, cercò darvi compenso, e presso tutte le nazioni rischiarate dal più verace lume, i Giuocatori di professione, si sono avuti in conto di gente vile, e perversa. Nel nostro Regno, per Costituzione dell'Imperador Federico II., tali Giuocatori di professione, così di dadi, come di carte, ed anche quelli, che a loro l' imprestassero, furono dichiarati infami, che non potessero fare testimonianza, nè esercitare offizio, o carica alcuna, e che i Militari privi del lor Privilegio rimanessero. Si sono ancora intorno a ciò giusta la diversa condizione de' tempi, varie Prammatiche stabilite.

Const. Mores dissolute viventium.

Ma poichè la contumacia ne' vizj, è tale, che sovente le più savie, e san-

sante leggi, con varj sutterfugj, e pretesti, andandosi a poco a poco debilitando nel lor vigore, finalmente si arriva al segno, che se ne spegne la memoria, com'è addivenuto in questa Capitale, e Regno, in cui è andato cotanto in là cotesto pernizioso vizio del giuoco, che si frequenta con tanta indifferenza, e sfrenatezza, che dà ormai a credere, che mai vi fossero state quelle tante savie provvide leggi, colle quali si è cercato di sbarbicarlo; motivo per cui sollecitato il Nostro Real Animo, e dal zelo dell'onor di DIO, e dal bene de' nostri amatissimi Vassalli, a cui siamo stati sempre, e saremo intenti a proccurarlo; siamo venuti nella risoluzione di apportare a tanto male pronto, ed opportuno rimedio, lieti, e contenti di sacrificarvi gl' interessi del nostro Real Erario; colla perdita annuale di ducati quarantamila, avendo rimirato con orrore una rendita, che da così abominevol fondo ne proveniva.

Vectigal quadragiuta mille aureorum sublatum.

Interdictum perpetuum.

I. Ordiniamo per tanto, rispetto a' giuochi, le presenti determinazioni, per modo di Legge generale, e vogliamo, che in ogni futuro tempo, e per tutto questo Nostro Regno, debbansi da quali si vogliano persone di qualunque grado, e di ogni condizione, onore, e dignità, che sieno esattamente osservate, anche da quelle, di cui bisognasse fare espressa, e spezial menzione.

Ut in tabernis Lusoriis, sic in privatis aedibus, ludi interdicuntur.

II. Rinnoviamo adunque tutti gli antichi ordini, Bandi, e Prammatiche, che in varj tempi si sono emanate in questa Città, e Regno contra i Giuocatori, e contra coloro, che tengono case di giuochi, e di baratterie; particolarmente quelle, che sono raccole nel Corpo delle Prammatiche, sotto il titolo di *Aleatoribus, et Lusoribus*; e rinnoviamo ancora la nostra Real Costituzione formata intorno a ciò a dì 4. Settembre 1735., volendo, che debbansi effettivamente eseguire in tutto quello, che altrimenti con questa costituzione non sarà determinato.

III. E perchè i giuochi, quantunque da per loro sieno una materia indifferente, come però secondo l'uso, e l'abuso, che se ne può fare, alcuni debbonsi affatto proibire, alcuni altri permettere: così tra quelli, che si possono permettere, pur la pubblica quiete, e bene, dettano, che non a tutti, e non in ogni luogo si debbano permettere. Quindi prima di ogni altra cosa vogliamo, e comandiamo, che ne' piani delle Piazze di questa Nostra Capitale, e rimanente del Regno, de' Castelli, Quartieri di Soldati, Corpi di Guardia, Darsena, Galee, Navi, Presidj, ne' Casini, nelle Osterie, in qualunque casa ove si venda vino, nelle Botteghe, nelle Baracche, o in altri quali si vogliano ridotti, affatto non si possa giuocare, non solamente a que' giuochi, che qui sotto saranno indistintamente proibiti, ma neppure a quelli, che si permetteranno sotto quelle pene, che si prescriveranno, e saranno prefisse a' giuochi tutti indistintamente, e universalmente vietati.

In Castris, Portubus, Navibus, Propugnaculis, tabernis, neque interdicti, neque permissi ludi habeantur. Vide Pragm. XVIII. n. 2.

IV. E siccome abbiamo saputo, che la sfacciataggine de' giuocatori, è arrivata al segno di giuocare sino ne' Cortili de' Tribunali, con troppo disprezzo di un luogo, che dee aversi per sacrosanto, come il Tempio, ove a Nostro Nome seggono i Nostri Magistrati per custodi, e dispensieri di quelle Leggi stesse, che provvidamente si erano pubblicate, contra un vizio cotanto detestabile; quindi perchè ciò non accade, se non tra gente vile, e plebea; Vo-

Idem interdictum valeat in atrio Tribunalium.

gliamo, e comandiamo, che se mai per l'avvenire saravvi, chi ardisca in sì fatto luogo giuocare a qualunque si voglia giuoco, subito che ne sarà portata la notizia a' Magistrati, che v'assistono, lor si debbano dare quattro tratti di corda, e poi mandarli per cinque anni in galea.

V. Comandiamo, che da oggi avanti, senza pregiudizio delle incorse pene, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca in qualsivoglia luogo pubblico, o privato, palazzi, case, giardini, sopra le navi, o galee, ne' Quartieri Militari, ne' Corpi di Guardia, case di Militari, nelle Fortezze, e in quali si vogliano altri luoghi immuni, pubblici, o privati, giuocare a' giuochi, che diconsi *d'Invito*, e di *Parata*, come a dire di giuoco di *Bassetta*, *Quanto inviti*, *Primiera*, *Goffo*, *Trenta*, *e Quaranta*, *Carretta*, *Faraone*, *Banco fallito*, *Zecchinetto*, *Biribisse*, *Paris y Pinta*, *Passadieci*, *sette e otto*, *scassa quindici*, *al Caccio*, *Cavagnola*, *Zaccanette*, *la Flor*, e a tutti gli altri giuochi d'*Invito*, o di *Dadi*, *o Farinole*. Che neppure si debba, nè possa giuocare al *Rotello*, o sia *Bianchetto*, alla *Torretta fatta a caracò*, per cui si fa calare una palla a sei figure, *alle Cocciolelle*, *o sieno Tabacchiere*, sotto le quali si mette un bottone, o cosa somigliante, *alla Farinola a sei numeri*, che per un canale discende a guisa di stivale, al *Settantadue*, ed al *Trentasei*, con dodici, o sei farinole, alle *Tavolette* di carte da giuocare; appellate comunemente i *Tavolilli*, che tengonsi in mezzo delle strade, ed ogni altro luogo, al *Libro*, alla *Corriula*, *o sia Zagarella*, alla *Schiena*, all'*Imbuto*, *o sia mutillo*, con pallotte, alla *Pupa*, ovvero *Puppata*, a *Rotelli* con lo Trucco, o di ogni altra sorta, *alla Fossa* con otto palle di avorio, al *Cataletto*, alla *Cassettina*, al giuoco detto *Tocco dell' Uuova*, al giuoco *della Rotella*, *o sia uno per sei*, e a tutti gli altri giuochi, ancorchè sotto altro nome, o titolo, ma che sieno a' suddetti equivalenti; affatto non volendo, che l'altrui malizia sotto il velo, e pretesto di altro nome di giuoco possa far frode a questo Nostro stabilimento: dimodochè chiunque ardirà giuocare a' suddetti giuochi proibiti o ad altri equivalenti, incorrer debba, se sarà Nobile nella pena di anni cinque di relegazione, e se Ignobile nella pena di anni cinque di galea, e se sarà Donna di qualunque stato, grado, e condizione si sia, nella pena di anni cinque di esilio dal luogo del commesso delitto, dal suo domicilio, e da questa Città, suoi Borghi, Tenimenti, e Casali, oltre le quali pene debba ciascuno punirsi con pene pecuniarie ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità, e possibilità del delinquente.

Qui ludi perpetuo interdicantur.

VI. Di più si ordina, anche in esecuzione di altre Prammatiche sotto lo stesso titolo *de Aleatoribus*, *et Lusoribus*, che le Tavole, le Sedie, le Carte, i Dadi, e tutti gli altri istromenti, con cui siasi giuocato a giuochi proibiti, si debbano bruciare avanti la porta della casa, o del luogo, in cui siasi giuocato ed a suono di tromba si debba avanti la casa, e luogo stesso pubblicare, ciò farsi perchè vi si tenea tal giuoco proibito, e Baratteria.

Tabulae, aleae, tesserae ad valvas tabernarum comburantur.

VII. Perchè può avvenire che taluno svelatamente non contravvenga a' suddetti ordini, tenendo case, e luogo pe' suddetti giuochi, e Barateria, ma si avvalga dell'intermezza persona d'altri, e tenga parte al guadagno, ed alla perdita; affin di evitare

Tabernam privatam qui habent, vel domi, eadem poena tenentur.

tare una tal perniciosissima frode, vogliamo, che quelli, che si costerà commettere tal delitto, sieno puniti con le pene stesse, come se fossero apparenti, e manifesti trasgressori.

Idem Magistratus videat ex speciali delegatione.

VIII. Comandiamo a tutt'i Nostri Magistrati, così di questa Capitale, come del Regno, affinchè sia più spedito il corso della Giustizia, che ciascheduno proceda sopra i respettivi sudditi per virtù di Nostra special Delegazione, al pronto gastigo di coloro, che contravverranno a questa Nostra Real Determinazione.

Poena non commutetur.

IX. Si stabilisce pure, che le suddette pene non si possano in modo alcuno rimettere, nè transigere, o permutare tampoco in visita, ma debbano sempre mai esattamente eseguirsi.

X. Affinchè tal delitto di giuochi proibiti, e di case di Baratterie, si potesse doverosamente punire, nè giacesse occulto per altrui malizia, dalle Prammatiche in diversi tempi emanate in questo Regno, se ne privilegiarono le pruove, s'imposero anche pene pecuniarie, e si stabilì premio a' delatori; lo stesso comandiamo Noi, che si eseguisca, giusta però le seguenti nostre Determinazioni.

Legitima probatio erit, si instrumenta lusoria inveniantur. Vide prag. XVIII. n. III.

XI. Ordiniamo adunque in quanto alle pruove, che per potersi i mentovati trasgressori punire, sia bastevole pruova l'unitamente ritrovarsi i Dadi, le Torrette, ed altri Istromenti, che servono soltanto a' giuochi proibiti nelle lor case, e che verisimilmente con loro scienza vi si sieno immessi. Dichiariamo bensì, che ciò non abbia luogo riguardo alle carte da giuocare, poichè di esse può farsi uso ne' giuochi leciti, eccetto però quando si trovassero sulle Tavole disposte ad uso di Bassetta, o di Banco fallito, intorno a' quali più oltre si daranno altri opportuni stabilimenti.

Legitima probatio altera, testimonium eorum, qui de jure testificari non possunt.

XII. Per convincere intanto i trasgressori, dispensando a ogni legge dettante il contrario, vogliamo, che sia bastevol pruova quella, che si può avere da tre testimonj, anche femmine, o altramente inabili *de jure, et non de facto*, che contestamente depongono averli veduti giuocare a giuochi proibiti.

Legitima probatio tertia: si tres fide digni testes, lusum fuisse testificentur.

XIII. E quando sì fatte pruove non si abbiano, vogliamo anche, giusta le determinazioni di più Prammatiche, particolarmente della XIII. *de Aleatoribus, et Lusoribus*, che tre persone degne di compiuta fede, quantunque depongano di atti diversi, e singolari, che in alcuna casa si fosse giuocato, o tenuta Baratteria, dal dì della presente costituzione in avanti, facciano piena pruova, e si proceda all'esecuzione dell' ingiunte pene, tanto rispetto agli abitanti delle case, in cui sia stato solito tenersi simili giuochi, quanto rispetto a quelli, contra i quali deporranno, che han giuocato; nella stessa guisa che fossero stati ritrovati nell'atto medesimo del giuocare.

Poena Nobilibus scutorum mille, ceteris quingentorum sancitur.

XIV. Vogliamo ancora, che il padrone, o conduttore della casa, o luogo, dove si troverà giuocando a' suddetti giuochi proibiti, se sia Nobile, debba pagare al Regio Fisco la somma di ducati mille, e se sia Ignobile ducati cinquecento; che se per impotenza, o povertà non possono tali pene esigersi, diamo la facoltà a' rispettivi Magistrati, e Corti, che alla esecuzione di questa nostra Real determinazione, invigileranno, di commutarle in anni cinque di esilio a' Nobili, ed anni cinque di presidio agl'Ignobili;

Delatoribus poenae pars tertia assignetur.

XV. Rispetto a' delatori, o sieno denuncianti, acciocchè si possa ve-

nire in notizia de' delinquenti, e delle case di Baratteria, si dia a' medesimi il terzo delle pene pecuniarie, che si esigeranno; ma se saranno stati per avventura compagni in sì fatti giuochi proibiti, gli esentiamo dalle comminate pene, purchè somministrino le necessarie pruove da verificare il delitto de' compagni.

XVI. Ma perchè vi sono ancora de' giuochi leciti, e quelli debbono permettersi, che giovano ad un onesto alleviamento del corpo, e dello spirito, per renderlo più destro, e pronto al travaglio, e ne' quali usar si suole lealtà, moderazione, ed onestà; permettiamo, che da' Nostri sudditi si possa a somiglianti giuochi giuocare; vale a dire a giuoco di carte in mano, appellati *di tre sette* a mano a mano, in tre *detto la Calabresella, ed in quattro*, al giuoco *dell' ombra* a mano a mano, *in tre, in quattro, ed in cinque, a tre sette in terra, Reversino, Picchetto*, ed altri simili giuochi di carte, purchè non sieno in qualunque modo d' Invito; con che in qualunque casa, non si possa giuocare se non con le carte dell' Arrendamento, dovendo essere del Partito; sotto le pene contenute ne' Regj Bandi, e Prammatiche rispetto alle carte intercette. Tutti gli altri giuochi poi, che a questi saranno equivalenti, o che saranno giuochi d'ingegno, come quelli degli *Scacchi*, della *Mirella*, *Oca* e somiglianti, e quelli, che son proprj per esercitare il corpo, conforme il *Trucco, Palle, Bocce, e Palloni* si permettono.

Qui ludi permittantur.

XVII. Le quali suddette pene, ed ogni altra, che riguarda l'abuso de' giuochi, debbansi applicare per la terza parte a benefizio del denunziante, in conformità di quel che di sopra si è stabilito; e per le altre due terze parti in beneficio del Real Reclusorio de' poveri di questa Città.

XVIII. Per potere poi questi Nostri stabilimenti avere la loro esatta, e compiuta esecuzione; Ordiniamo, che niuno in qualunque grado, stato, e dignità costituito, ancorchè Militare, possa conceder licenza, o permissione di giuocare a' giuochi proibiti di sopra citati, sotto qualunque colore, e titolo, per cui si venisse in menoma parte ad impedire quanto da Noi per lo vantaggio pubblico, e privato, si determina, incorrendo chi desse tale permesso nelle medesime pene, come se avesse giuocato a giuoco proibito.

Nemo cujuscumque ordinis aliquos ludere permittat.

Ed acciocchè il presente stabilimento, e determinazione venga a notizia di tutti, e da niuno allegar si possa causa d' ignoranza; Vogliamo, che si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno; incaricando a' Presidi, Udienze Provinciali, ed ogni altro a chi spetta l' inviolabile esecuzione di quanto in questa Prammatica si contiene; ed in testimonio di ciò sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle nostre Reali Armi; riconosciuta dal nostro Secretario di Stato, e del Dispaccio della Reale Azienda; e vista dal nostro Viceprotonotario Presidente del S. C. di Santa Chiara; e la di lui vista autenticata dal Segretario di essa Real Camera di Santa Chiara. *Portici li* 15. *Novembre* 1753. CARLO. *Locus* ✠ *Signi*. *Leopoldo de Gregorio*. *Vidit Danza Praeses S. R. C. Vice-Prot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a Secretis*. Pubblicata a dì 24. Novembre 1753.

Die 15. Nov. 1753.

PRAM-

PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege. Edictum M. C. V. Ludus *di Signore*, *Signorello*, *e Medico*, *e di Padrone*, *Sottopadrone*, *del Gusto*, *e della Morte* interdicitur. Ejus ludi graphica descriptio.

Essendosi considerato da questa G. C., che non ostanti le Sovrane provvidenze date dalla Maestà del Re nostro Signore nel vietare colla Legge segnata nel dì quindici di Novembre, e pubblicata ne'ventiquattro dello stesso mese del 1753. molte sorte di giuochi per lo bene de' suoi amatissimi Popoli, non senza un notabile interesse del suo Reale Erario; pure la gente volgare, che per lo più suol menare i suoi giorni nelle bettole, e ne' casini non lascia di far uso di un' altra sorta di giuoco, tanto pernicioso alla società, e che contribuisce più tosto a' continui disordini, alle risse, e agli omicidj ancora, come la sperienza tutto dì ne ammaestra, inventato, ed appellato, da simil gente oziosa col nome di *Signore*, *Signorello*, e *Medico*, da cui ne diramano tre altri nomati di *Padrone* e *Sottopadrone*, del *Gusto*, e della *Morte*; consistendo il primo, che giuocando più persone, come dicono al tocco, che non è assolutamente vietato, vi si aggiungono però le circostanze; che colui, che vince secondo il numero delle dita, chiamasi Signore: la persona che siegue con ordine del giro di altre persone a detto Signore si chiama Signorello; e'l terzo appellasi Medico: il Signore può bere sempre che gli piace: il Signorello toglie il bere a quella persona, che viene invitata dal Signore; e 'l Medico si assume la facoltà di privare di bere così al Signorello, come alle altre persone invitate; tanto che colui, che non bee si finge di aver tenuto l'olmo; ed altre volte si suole effettuare colla destinazione di taluni, a'quali si dà scioccamente il nome di Uffiziali; e l' ultimo appellasi la Morte, che può a tutti privare di bere fuorchè a colui, che si appella Signore; e quello del Gusto consiste nel darsi a bere ad uno della conversazione secondo il gusto di un altro, il quale se non voglia, ne resta privo, e se lo bee colui, che fa tal dimanda. Il giuoco di Padrone, e Sottopadrone è dell' istessa maniera, ma queste due sono le persone, che dispongono del chi dee bere. Onde coloro, che in tal giuoco, anche vincendo, son privati per altrui strano capriccio del bere, resi corrivi, dando in escandescenza tale, che privati del vero lume della ragione promuovono delle risse, per cui sortiscono ferite, ed anche omicidj; anzi col tenersi dette bettole, e casini aperti quasi che le notti intere, maggiormente nella continuazione delle crapule si fomentano le occasioni a' disordini, all' offesa del Sommo IDDIO, e a tutte le altre discolezze, che possano immaginarsi, specialmente allorchè sienvi donne, che in tai luoghi per lo più si conducono, o vi fan dimora; stimossi opportuno umiliare il tutto alla Sovrana intelligenza di S. M., affinchè si fosse degnata ordinare a questo Tribunale di pubblicar Bando, perchè non solamente si vietassero detti giuochi sotto le stesse pene contenute in detta Prammatica, e cogli stessi privilegj delle pruove; ma ancora che si ordinasse doversi tenere aperti tai casini solamente fino alle ore tre della notte, e poi chiudersi; e che parimente non si potesse vender vino in detti casini da donne, e che le medesime non potessero far ivi dimora anche sotto le stesse pene; come in fatti degnossi S. M. approvare tal umile sentimento in tutte le sue parti con Real Dispaccio de' ventinove dello scorso mese di Maggio,

gio, ordinando, che se ne fosse emanato Bando, siccome per eseguire tal giustissima Real deliberazione, Noi col presente Bando, *omni tempore valituro*, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di ogni stato, grado, e condizione, che non ardiscano giuocare a' di sopra descritti giuochi di Signore, Signorello, e Medico: o Padrone, e Sottopadrone: o colle mentovate circostanze della Morte, o del Gusto, così in dette bettole, e casini, come in qualsisia altro luogo, sotto le istesse pene stabilite, e contenute in detta Prammatica pubblicata a' ventiquattro di Novembre del 1753.; nelle quali medesime pene debbano incorrere tutti coloro, che tenessero, o facessero tenere aperte dette bettole, e casini dopo suonate le tre ore della notte; e tutti quei, che permettessero, o facessero vender vino da donne in detti luoghi: o che facessero ivi dimora, anche non vendendo il vino; con sottoporsi altresì le medesime donne, che ciò ardissero eseguire, alle istesse pene imposte contra di loro in quella Legge, e collo stesso privilegio di pruova, rispetto però alla contravvenzione per li mentovati giuochi solamente.

Poena eadem, quae in praecedenti constitutione. Tabernae vinariae post horam tertiam noctis ne pateant.

Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno allegar si possa causa d'ignoranza; vogliamo che si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli. *Dalla G. C. della Vicaria li 23. di Giugno del 1756.* IL PRINCIPE DI CENTOLA REG. *Onofrio Scassa. Saverio Sabbatini. Giulio Mirabelli. Pier-Maria Sanvisente. Giuseppe Verduzj. Lorenzo Paternò. Giuseppe Caravita. Domenico Cito. Diego Ferri Avvocato Fiscale della G. C. della Vic. Sigismondo Savastano Segretario. Michele Tufano Sollecitator Fiscale della G. C. della Vic. Bando come sopra.* Pubblicata a dì 26. Giugno 1856.

Die 23. Jun. 1756.

PRAMMATICA XX.

FERDINAN. DI IV. Regis.

FRa le Leggi più provvide, che per lo buon governo, e tranquillità di questo Regno sono state promulgate dal nostro Gloriosissimo Padre, oggi Monarca delle Spagne, l'una si è stata quella del divieto de' giuochi, in seguela anche delle antiche Prammatiche, che in diversi tempi sono state in questo Regno pubblicate, e che poi per la malizia degli uomini, e rilasciatezza de' costumi eransi poste in obblio, che senza verun freno, non solo francamente a tutta sorta de' giuochi si giuocava, ma se ne faceva una pubblica, niente onesta, anzi scandalosa professione, e da ciò risultava, che molte famiglie s' impoverivano, moltissima gente diventava di mal costume, e s' inciampava in altri vizj, onde la Civile società era divenuta guasta, e corrotta. Ma quantunque dopo una tal Legge, e divieto si fosse per qualche tempo posto freno ad un vizio così detestabile, pure con nostro rincrescimento sentiamo che al presente, con somma arroganza, da ogni ceto di persone si giuochi a tutta sorta di giuochi, trasgredendo una Legge tanto sacrosanta, riuscendo anche ciò facile, perchè non si eseguono contra de' trasgressori le pene in essa contenute, per la difficoltà delle pruove derivante dalla malizia de' giuocatori. Quindi mosso il nostro Real Animo per bene, e vantaggio de' nostri amabilissimi sudditi abbiamo determinato di non solamente confermare l'accennata Prammatica promulgata sotto il dì 15. Novembre 1753. volendo, ed ordinando, che quanto in essa si con-

contiene esattamente si osservi, ed esegua; ma vogliamo altresì, ed ordiniamo acciò si renda a' Tribunali del nostro Regno più agevole, e spedito il procedimento per l'esecuzione delle pene contra de' trasgressori le seguenti altre spiegazioni, ed ordinazioni.

Ludere in officinis Mercatorum, et Artificum, in Tabernis in quibus esculentum venundatur, ludis tamen non interdictis, non vetatur: quod in Tabernis *Caffè*, et Tonsorum etiam permittitur.

I. Dichiariamo, ed ordiniamo, ch' essendosi ordinato nel §. III. della suddetta Prammatica il non potersi affatto giuocare a qualunque sorta di giuochi, anche permessi ne' luoghi descritti nel medesimo §. che non si comprenda nel divieto il giuocarsi nelle botteghe de' Mercatanti, ed Artigiani, ed avanti le medesime a giuochi però leciti e permessi, e solamente restino proibiti i guochi benchè leciti nelle Taverne, Ridotti, ed in tutte le altre botteghe, dove si vendono commestibili, e negli altri luoghi espressi nel detto §. III. come fu dichiarato dal nostro Augusto Padre con Real Carta de' 23. Giugno 1754.

E nella stessa maniera dichiariamo, che non si comprendano nel divieto le botteghe di Caffè, e de' Barbieri, giuocandosi bensì a giuochi permessi, siccome fu dichiarato con Real Carta in data de' 2. Novembre 1756.

Instrumenta lusoria si inveniantur apud quem lusisse est creditum, legitima probatio valeat, dum tamen lusum fuisse *in specie* probetur. De iis qui extra familiam domi apud eum, qui lusisse dicatur, an luserint, specialis probatio requiratur. Si quinquaginta alearum massa inveniatur, lusisse *alla bassetta* convincuntur.

II. Dichiariamo, ed ordiniamo, che a tenore di ciò, che è prescritto nel §. XI. della suddetta Prammatica sia bastante pruova, tanto per l'in genere, quanto per l'in specie contra de' padroni delle case, o conduttori delle medesime il ritrovarsi in esse dadi, torrette, o altri stromenti, che servono solamente a' giuochi proibiti, colla circostanza bensì della verisimile scienza de' detti padroni, o conduttori, che a tale oggetto di giuocare vi sieno stati immessi, dovendosi regolare la pruova di tal circostanza dal prudente discernimento del Giudice: Dichiarando bensì, che rispetto all' invenzione, o sia reperto de' dadi, si debba intendere, qualora si ritrovassero insieme colle torrette, e adatti per uso delle medesime; giacchè, se si ritrovassero altri dadi, e soli, vogliamo, ed ordiniamo, che vi debba concorrere la pruova in specie di essersi con quelli giuocato a giuochi proibiti; Ma per quel che riguarda alle persone forestiere, che si ritrovassero in dette case, bisogna, che il Fisco acquisti contra delle medesime altra special prova, secondo che sta ordinato ne' seguenti §§. XII. e XIII. e ciò s' intenda anche nello stesso modo stabilito, quando si trovassero le carte disposte ad uso di Bassetta, o di Banco fallito in casa di taluno sia padrone, o conduttore, dichiarando su tal proposito, che sebbene non si trovassero le carte disposte ad uso di Bassetta, ma si ritrovasse qualche mazzo di cinquanta Carte mescolate insieme, le quali non possono servire, che per uso di Bassetta, faccia la stessa pruova, come fu dichiarato con Real Carta in data de' 16. Aprile 1757. dal Nostro Augusto Padre.

Convicti rei dicantur contra quos tres fide digni testes testificati fuerint. Vide Pragm. XVIII. n. XII. et XIII.

III. Dichiariamo altresì intorno a' §§. XII. e XIII. che togliendosi ogni dubbio per la pruova di convinzione contra de' trasgressori, che non vi sia bisogno di flagranza di delitto in genere, qualora concorra la pruova di tre testimonj, anche Femmine, o altrimenti inabili *de jure*, *et non de facto*, che contestamente depongono aver veduto giuocare taluno a giuochi proibiti, siccome sta espresso nel §. XII. o pure concorra la pruova di tre Persone di compiuta fede, quantunque depongono di atti diversi, e singolari, come si è spiegato nel §. XIII.

Si testes per diversos actus testificentur.

IV. Ordiniamo eziandio a tenor di ciò, che fu ordinato dal Nostro Augu-

probatio indiciaria dicatur.

gusto Padre con Real Carta de' 16. Aprile 1757. precedente Consulta della Gran Corte della Vicaria, che quantunque non concorra la pruova di tre Testimonj, come di sopra sta accennato, ma ve ne sieno due, che deponessero atti diversi, e singolari; in tal caso il detto di costoro non potendo far pruova di convinzione, farà pruova indiziaria, e perciò può divenirsi alla pena straordinaria, come si pratica in tutti gli altri delitti; dichiarando bensì, che detti due Testimonj debbano essere di compiuta fede.

Si publica fama constet, alicubi ludere solitum esse, Magistratus Urbanus, vel Provincialis Regi referat.

V. E per ovviare alla malizia de' trasgressori, perchè non fidino alla difficoltà, che potrà il Fisco incontrare in acquistare la pruova, contra de' medesimi, vogliamo, ed ordiniamo, che se concorra contra di taluni una fama, e costante, che nelle loro case, o in altri luoghi immuni si giuochi a ginochi proibiti, e che da taluni si vada ivi a giuocare a' medesimi giuochi; Ordiniamo, che da' Tribunali della G.C. e delle Regie Udienze se ne faccia a Noi relazione per prendersi quelle risoluzioni, che saranno proprie.

Poenas non exequatur Magistratus nisi ad Regem retulerit.

VI. Vogliamo in fine, ed ordiniamo, che delle condanne a pena afflittiva di Corpo, che si faranno da' nostri Tribunali in esecuzione della presente Legge, prima di eseguirsi i Decreti, se ne faccia anche a Noi relazione.

Ed affinchè questa presente nostra Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, e da niuno allegar si possa causa d'ignoranza; Vogliamo, che si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del precente Regno, incaricando non meno alla G. C. della Vicaria, che a' Presidi, Udienze Provinciali, ed ogni altro a chi spetti l'inviolabile esecuzione di quanto in questa Regia Prammatica si contiene, ed in testimonio di ciò sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle Nostre Reali Arme, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, e vista dal Nostro Vice-Protonotario Presidente del S. C. di S. Chiara, e la di lui vista autenticata dal Segretario di essa Real Camera di Santa Chiara. Napoli a dì 8. Gennajo 1760. PEL RE PUPILLO. *Domenico Cattaneo. Michele Reggio. Giacomo Milano. Giuseppe Pappacoda. Pietro Bologna. Domenico di Sangro. Lelio Caraffa. Bernardo Tanucci. Carlo Demarco. Vidit Danza Praeses Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Thomae Varano a Secretis.* Pubblicata a dì 9. Febbrajo 1760.

Die 8. Jan. 1760.

Regens, et Judices M. C. V.

PRAMMATICA XXI.

Idem Rex. Lusores, quibus nec alia cura est, quam substantias suas committere sorti, omnem constitutam legem eludere studebant, ut ad arbitrium sortis irent, novos ludendi modos commenti sunt. Callido commento obviam itum lege est, quam hic pono; restitutis antiquis constitutionibus: Interdictum non in nomine contineri, sed in modo. Ludi omnes, in quibus sors arbitrium suum ponit, interdicuntur. Sanctio eadem,

SI è degnata la M. del Re N. S. rimetterci nel dì 28. del prossimo passato Novembre il seguente Real dispaccio per doversi a tutti far noto.

„ Vedendo S. M. C. nel suo Felicissimo governo di questi Regni, „ che il detestabile vizio del giuoco „ producea la ruina de' suoi amatissimi Vassalli, e lo scompiglio delle famiglie, per riparare al gran „ male, volle sacrificare l'interesse „ di quarantamila ducati annui del „ suo Real Erario; e confermando „ le vecchie, e nuove leggi, formarne una più salutare a 15. Novembre 1753., colla quale, tra l'altre provvidenze, venne vietato „ qualunque giuoco di sorte, sia di „ dadi, sia d'altri istrumenti, i qua- „ li

quae in Regis Catholici Interdictis.

,, li furono in essa descritti. Volendo ,, i Giuocatori fraudare la legge, si ,, son messi a nudrire il vizio con ,, introdurre un giuoco detto il *Trentuno*, il quale, quantunque non fu ,, nominato nella prefata legge di S. ,, M. C., venne dallo spirito, e dalla mente di essa interdetto, e proibito; come ne vien proibito ogni ,, altro, a cui l'altrui nequizia, e ,, viziosa voglia desse altro nome, ,, quante volte ritenga la natura de' ,, giuochi di sorte. A dissipare, e ,, distruggere questa perversa volontà, ,, ed invenzione, colla quale si lusingano non pochi di evitare le ,, pene minacciate contra i giuocatori in tutte le leggi, e specialmente nella premenzionata de' 15. Novembre 1753., il Re N. S. seguendo le tracce amorose del suo ,, Augusto Genitore, vuole, e dichiara ,, che nella detta legge de' 15. Novembre s' intenda vietato, e proibito il giuoco del *Trentuno* nuovamente introdotto, ed ogni qualunque altro giuoco di sorte, che s' ,, inventasse, e s' introducesse in avvenire, sottoponendo i trasgressori ,, alle medesime pene, che furono ,, stabilite dal Padre Suo Clementissimo, e Sapientissimo, ed agli stessi privilegj di pruove stabiliti dal ,, Re N. S. colla sua legge degli 8. ,, Gennajo 1760.

,, Di suo ordine Sovrano significo ,, ad V. S. Illustrissima questa Sua ,, Real volontà, e dichiarazione, affinchè si faccia noto a tutti, e si ,, eseguisca inviolabilmente contra coloro, che saranno vinti dalla sfrenata abominevole passione di contravvenire. Palazzo 28. Novembre 1766." *Carlo Demarco. Signor Duca di Cerisano Regg.*

Laonde noi in esecuzione de' Suoi Sovrani ordini pubblichiamo in istampa il presente Bando, affinchè, quanto è stato ordinato, esattamente si esegua. *Napoli primo Dicembre 1766.* IL DUCA DI CERISANO REGGENTE. *Niccolò Carofano. Francesco Maria Gagliardi. Giantommaso del Tufo. Gioacchimo Romano. Gennaro Pallante. Ferdinando Dattilo. Luigi Marchant. Girolamo Mascari. Donato Belli Avvocato Fiscale. Sigismondo Savastano Segretario. Michele Tofano Sollicitator Fiscale della G. C. della Vic. Gennaro Sessa Scrivano Fiscale di Vic. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 3. Dicembre 1766.

Die 1. Dec. 1766.

PRAMMATICA XXII.

Lusores, quibus nec alia cura est, quam substantias suas committere sorti, omnem constitutam legem eludere studebant. Vt ad arbitrium sortia irent, novos ludendi modos commendi sunt. Callido commento obviamitum lege est, quam hic pono, restituto interdicto anni 1753. Ludi omnes, in quibus sors arbitriumsuum ponit, interdicuntur: nominatim vero ludus vulgo dictus *Riffa*, in cujus lusores amissionis rab quatuorque carceris mensium poena statuta est.

Essendo pervenuta a nostra notizia la scandalosa introduzione, e l'abuso di tante, e tante Riffe, per effetto delle quali si espongono alla sorte dell' estrazione de' numeri del Lotto le cose per quel valore, che in se non hanno; ma sovente per la metà, e pel doppio di più di quel che vagliono, e con somma indecenza si è dilatato un tal' abuso anche per cose vilissime; abbiamo sovranamente risoluto di assolutamente vietare una tale scandalosa introduzione.

Quindi è, che sovranamente comandiamo a qualunque persona di qualunque stato, e condizione che siasi, di non esporre in Riffa alcuna cosa nè di poco, nè di molto valore, nè in case particolari, nè in piazza, nè in bottega, nè sull' estrazioni de' numeri del Lotto, nè sulle cartelle, che si mettono privativamente in qualche involto, cassettino, o cappello, o simile. Intendendo Noi di voler vietato qualunque modo di Riffa non altrimenti, che ogni altro giuoco di azzardo, contenuto nel Bando contra i Giuochi del 1753., cosicchè i Controventori incorrano nelle seguenti pene, cioè il Padrone della roba esposta

sta in Riffa nella perdita dell' istessa roba, ed a quattro mesi di Carcere, con restare aggiudicate dette pene pecuniarie per la terza parte a beneficio del Denunciante, che somministrerà le necessarie pruove contro de' trasgressori, e il rimanente al Real' Albergo de' Poveri. Beninteso, che si abbia per convinto il Padrone della Casa, dove si trova la Riffa, che si espone.

Ed acciocchè questa nostra sovrana determinazione venga a notizia di tutti, vogliamo e comandiamo, che il presente nostro Editto si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti, e nelle forme usato tanto in Napoli, che nelle Città e luoghi del Regno. Ed in testimonio sarà il presente Editto firmato, e suggellato colle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, visto dal nostro Viceprotonotario Presidente del S. R. C. e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* 18. *Luglio* 1775. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praes. Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Salvatoris Spiriti a Secretis.* Pubblicata a dì 14. Luglio 1775.

Die 18. Jul. 1775. FERDINANDUS IV.

DE ALIMENTIS PRAESTANDIS

T I T. XIII

PRAMMATICA PRIMA.

P*roponebatur*: An consuetudo Neapolitana sub titulo de alimentis praestandis, in quantum praescribit, Parentem alimenta de bonis in ea enumeratis, et juxta modum in illa statutum, debere praestare filiis, seu liberis nolentibus cum ipso morari, vel quos, aut quem ipse secum in domo habere nolit, intelligenda sit de filiis et liberis nolentibus absque justa causa morari cum Parente, et isto nolente illos, vel aliquem ipsorum secum in domo absque justa causa habere; sufficiatque ipsis dicere: nolumus morari cum Parente, vel Parenti sufficiat dicere: nolo illos, vel aliquem ipsorum mecum in domo habere? an vero alimenta praedicta debeantur, ubi tantum justa causa subsit, ex qua filii, vel liberi nolint habere alimenta in domo Parentis, vel Parens nolit illa in domo sua, sed extra domum praebere? *Sacrum Regium Consilium censet*: Praememoratum veterem Neapolitanorum Civium morem, dudum Regia auctoritate inter leges patrias transcriptum (perperam hactenus a nonnullis interpretatum, et interdum in judicio servatum, procedere etiam in casibus, quibus Filii, vel liberi absque justa causa nolint cum Parente morari, et Parens absque justa causa nolint illos, vel aliquem illorum secum in domo habere) in posterum, quaecumque alia interpretatione, et rerum forsan judicatarum auctoritate sublata, intelligendum, et in judicando servandum esse, et servari debere, ita ut Filiis, et liberis, et Parentibus injuste non indulgeat, et in morum corruptelam non

Junctis quatuor Aulis S. R. C. pro exequutione Regalis Constitutionis § III. n. 1. et 2. editae sub die XIV. mensis Martii 1738. Sacrum Consilium censuit: Non indulgendum filiis, qui e domo Patris egredi, et a patria potestate discedere velint. Neque Patribus concedendum, saevire in filios, ut sine justa causa eos ex domo ejiciant. Idque judex cognoscat. Si probabilis causa fuerit; alimenta fore praestanda.

non consentiat liberamque Filiis, et descendentibus discedendi ab obsequio Patris pro libitu, et inobediendi ei, cujus persona ipsis sancta esse debet, et Patri injuste saeviendi in Filios, et liberos immerito illos expellendo a sua domo, licentiam non tribuat; sed eatenus permittere Filiis nolle habitare cum Patre, et alimenta in dicto more praestituta habere, et Parenti Filios, seu liberos, vel aliquem ipsorum velle secum in domo non habere, et alimenta praedicta extra domum dare, quatenus justa causa a jure approbata, vel a Judice approbanda subsit; ac voluntatem non morandi cum Parente, et alimenta habendi extra domum paternam, Filiis, seu liberis, et voluntatem Patri secum in domo non habendi Filios, seu liberos, vel aliquem ipsorum, datam in dicto more, intelligendam esse, et intelligi debere de voluntate, prout voluntas est causa virtutis, non causa vitii. Et in hoc sensu, perpetua lege Consuetudinem memoratam declarandam esse a Clementissimo Rege Nostro, si ei sederit, idem S. C. matura deliberatione referenda ejus Regiae Majestati arbitratur. *Vincentius de Ipolito Praes. Horatius Rocca. Antonius Magiocco. Joannes Antonius Castagnola. Nicolaus Fraggianni. Hieronymus Arena. Franciscus Maria Lanarius. Thomas V[illegible] Macch[illegible]. Ferdinandus Porcin[illegible]. Franciscus Crivelli. Caesar In[illegible] Carolus Gaeta. Vitalis de Vital[illegible] [illegible]b Casimirus Capozzutus. Th[illegible] Caravita. Franciscus Gue[illegible] Zapata. Dominicus R[illegible] de Rosa. Caesar Bosco. Simon Salazar. Franciscus Pertelli. Donatus Antonius de Asti. Joseph Romanus. Tiberius de Fiore. Franciscus Porcellius a Secretis. Bernardus Tanusium.* Rescriptum Regis. Foris. *Al Presidente del S. C.*

Ha visto el Rey las dos Decisiones de las quatro Ruedas del Consejo, hechas en execucion del §. III., num. 1. et 2. de su Constitucion de 14. de Marco del ano de 1738., y representadas por V. S. con su Carta de 2. de Enero de este ano; una de las quales pertenece a las Prescriptiones, y otra a los Alimentos, que los Padres deven a los hijos en vigor de la Consuetud Napolitana, copia de las quales es la adjunca firmada de mi mano; Y haviendo Su Magestad aprovado ambas Decisiones en la forma, en la qual las quatro Ruedas las han formado, me ha mandado dezir a V. S. que se observen como ley en todos les Tribunales del Reyno, y que V. S. disponga, que se transmita noticia authentica de estas decisiones, y de la aprovacion de Su Magestad a todos los Tribunales Colegiados del Reyno, encargando a estos, que hagan lo mismo a todas las Cortes inferiores, y respectivamente subordinadas a los mismos. Dios guarde a V. S. muchos anos como desseo. Palacio y Diziembre 15. del 1742. D. Bernardo Tanucci. Señor Presidente del S. C. *Pubblicata in Aula S. R. C. die 22. Decembris* 1742. Pubblicata ne' luoghi soliti, e consueti a di 7. Gennajo 1743.

Quod et Carolus Rex probavit.

Die 15. Dec. 1742.

REGAL DISPACCIO

o sia

(*) PRAMMATICA II.

Eccellentissimo Signore: Avendo fatto presente al Re la relazione della Gran Corte, riflessiva alla causa tra il Sacerdote D. Canio Lupo di Oppido, prozio materno di Giuseppe Antonio, ed Isabella Atella, di Acerenza, contra il Canonico D. Nicola Atella prozio paterno de' medesimi, e de' quattro di loro zii pa-

Onus alimentorum in collateralibus ad patruos extenditur.

paterni, fratelli di Atella; nella qual causa, tutto che non vi sia legge espressa, che obblighi gli zii ad alimentare li nipoti, pure per li motivi, che individua, è concorsa nel sentimento di doversi, a spese di detti fratelli di Atella, collocare il maschio nel Seminario, e la femina nel Monistero; ma, trattandosi di provvedimento economico, non ha stimato di far decreto, ed ha implorato il Regale oracolo. Sua Maestà mi ha comandato risponderle che approva li sentimenti, su li quali ha fondata la sua relazione; facendole ulteriormente intendere, che non manca la legge, quando la decisione viene avvalorata, sostenuta, e dettata dalla ragion naturale, quella, che obbliga li zii paterni ad alimentare e soccorrere li nipoti poveri; e con questi principii decida la causa contra gli Ecclesiastici, e Laici, prozio, e zii paterni de' pupilli; ed in questa conformità vuole che regoli le sue decisioni ne' casi simili, che possono avvenire. E di suo Regal Ordine ne prevengo Vostra Eccellenza, per la intelligenza della Gran Corte, e per la esecuzione. *Palazzo li 22. di Maggio del 1779. Carlo Demarco. Signor Marchese di Fuscaldo Reggente della Vicaria.* Die 22. Maii 1779.

FINE DEL PRIMO TOMO.

